This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

600077850X

PROCLAMI E SANZIONI

DELLA

REPUBBLICA NAPOLETANA

PROCLAMI E SANZIONI

DELLA

REPUBBLICA NAPOLETANA

PUBBLICATI PER ORDINE DEL GOVERNO PROVVISORIO
ED ORA RISTAMPATI SULL'EDIZIONE OFFICIALE

**Aggiuntovi il progetto di Costituzione di Mario Pagano,
e parecchi atti e documenti inediti o rari,
relativi all'epoca memoranda del 1799**

EDIZIONE FATTA PER CURA

DI CARLO COLLETTA.

NAPOLI
DALLA STAMPERIA DELL' IRIDE
29, Strada Magnocavallo

1863

246. h. 212
~~200. d. 134~~

BIBLIOTHECA · BODLEIANA ·

INTRODUZIONE

Se nella vita di un popolo ogni movimento anteriore va attentamente studiato, per inferirne, dal grado di potenza e di forza al quale pervenne, quelle attitudini e capacità che meglio rispondono al suo sentimento politico, nessuno al certo può mettere in dubbio che meritevolissimo di ammirazione e di esame è per noi napoletani quello del 99, allorchè, venuta su la Repubblica Partenopea, fu visto come dal caos sorgere un Governo, che, benchè nuovo ad ogni esperimento politico, di tanta sapienza sfolgorò, di tanta energia e patriottismo si circondò, da lasciarsi addietro quanti altri popoli e governi, con manco di pericoli, in quell' epoca fortunosa si accostarono a libertà. E pur nondimeno quegli uomini singolari, che della cosa pubblica si fecero gelosi custodi, s' ebbero anch' essi de' severi censori, tale essendo la legge comune che più dall' esito abbiansi a giudicare gli umani fatti che dalla loro natura stessa e virtù. Ad alcuni è sembrato che troppo idealisti essi fossero e poco pratici; altri li accusarono di troppa vaghezza dell' antico; chi li disse platonici, chi sognatori. Ma donde questi giudizi pigliassero origine egli è facile argomentare. Essi erano conseguenza di quella passione politica, la quale informandosi a diversi criterî, lasciava in balìa della pubblica opinione ogni menomo atto di que' provvidi legislatori, i quali se da una parte doveano lottare con

l'ignoranza della plebe, aveano dall'altra a sostenere una guerra perfidiosa con la petulanza di Francia. E così è vero pur troppo che d'ogni giudizio storico quello riesce più fallace che senza valutare le difficoltà che sorgono dallo svolgimento naturale di una rivoluzione, mette a carico de' governanti tutte le conseguenze che emergono, o improduttive o dannose, dall'indirizzo amministrativo e politico di un Governo novellamente instaurato. Non mancò pertanto chi disse quel che era da fare, o quel che non era da fare. I più avventati li biasimarono, i più miti li compiansero. Più tardi, al coltello anatomico dello storico veniva affidata l'analisi di un corpo che non dovea presentare resistenza alcuna. Era questa un'opera agevole; e così più evidente appariva l'inganno, se non l'insipienza, de' nostri maggiori!

Noi non saremmo già gli apologisti della Repubblica Napoletana, se non ci sentissimo innamorati alle virtù di quegli egregi patriotti, se non avessimo una prova evidente di quella dottrina e prudenza onde informarono i loro atti di governo. Questa prova sta appunto nella pubblicazione di tanti provvedimenti e decreti emanati in quel tempo, pubblicazione la quale mancata all'esame degli storici e de' pubblicisti, rende ancora incompiuta la tela di quel dramma maraviglioso. E dicemmo mancata, perocchè nessuno, per quanto sappiamo, ebbela tutta a mano finora. Toccò a noi una tal ventura, essendoci riuscito campare dalla oculata tirannide un esemplare delle Sanzioni e Proclami, che per disposizione del Governo provvisorio venivano giornalmente stampati dal cittadino Agnello Nobile. Son due grossi volumi divisi in più parti, e benchè guasti dal tempo, non son monchi per nulla, cotalchè della loro interezza possiamo renderci garanti presso i nostri concittadini. Non è a dire pertanto che questi e non altri sien gli atti emanati a quel tempo, avvegnachè molti ancora ne fossero che stampati isolatamente, vanno ancora dispersi. Noi ne abbiamo fatto ricerca, come meglio abbiamo potuto, e parecchi se ne vedranno stampati nell' Appendice generale, ma confessiamo francamente

che di molti altri ancora avrebbe potuto arricchirsi questa raccolta se non fossimo stati spinti dalla necessità di non più indugiarne la pubblicazione.

Altri documenti non meno importanti son quelli che hanno grande attinenza con gli ultimi avvenimenti della Repubblica Napoletana, e che spiegano le infami cagioni della sua agonia dapprima, e poscia della sua morte. Pubblicati qua e là, essi si sottraggono facilmente alle indagini dello studioso della nostra storia, ed è perciò che noi li abbiamo raccolti e stampati. In capo a tutti questi documenti sta la Costituzione elaborata da Mario Pagano: è ultima la Corrispondenza della Giunta di Stato col Comando di Piazza, mediante la quale giorno per giorno si venivano designando le vittime commesse alla ferocia del carnefice. Noi la tenemmo dalla cortesia del ch. sig. Francesco Trinchera, Soprintendente del Grande Archivio di Napoli, ed è questa l'ultima pagina di quella dolorosa epopea.

Tal è l'ordito della presente Raccolta, la quale con questo solo intendimento fu da noi presa a stampare, che valesse a purgare, cioè, la memoria di que' sommi uomini dalle accuse a torto lanciate lor contro dall'altrui sconsideratezza. Infatti, a chi leggerà queste pagine facilmente si parrà come sapienti e misurati si fossero i loro provvedimenti, o che riguardassero la finanza e la religione, o che mirassero a rispettare le nostre antiche istituzioni, tenute care dal popolare civismo. E che non operò lo stesso Municipio? di quante novità non fecesi iniziatore che pure andrebbero studiate? — Nostro desiderio sarebbe poi quello di veder meglio narrata un'epoca così luminosa di cittadine virtù, affidata per avventura alla tradizione de' superstiti, i quali più che una storia ne fecero un leggendario. Se non che a comporre una storia e' bisognerebbe tornare anzi tutto agli elementi veri della storia, quali sono appunto le scritture e testimonianze del tempo: elementi che per le mutate condizioni politiche potrebbero finalmente venire in chiaro con l'opera de' privati, se non pure del Governo. E noi speriamo che ciò debba avverarsi, perchè non vadano tuttavia negletti o spregiati i fatti di questa estrema parte d'Italia, a noi stessi

finora mal noti. Mossi da un tal sentimento, porremo in ciò anche l'opera nostra, e fin da ora annunziamo che un' altra raccolta, pressochè identica a questa, stiamo apparecchiando che risguarderà i moti del 20, a cui da ultimo seguirà la rivoluzione del 48.— Noi avremo così, con queste tre rivoluzioni, compito il ciclo de' nostri movimenti politici, dal quale nacque quest' ultimo, il più razionale, il più glorioso di tutti, ma che allora soltanto potrà avere il suo storico, quando con la punta della spada avrà potuto l'Italia cancellare le ultime offese, e tuttora mordaci, fatte alla inviolabilità del suo dritto.

30 aprile 1863.

CARLO COLLETTA.

PROCLAMI E SANZIONI

DEL

GENERALE IN CAPO CHAMPIONNET

E GOVERNO PROVVISORIO

PROGETTO DI DECRETAZIONE

Presentato a' patriotti napolitani e nazionali dal cittadino GIUSEPPE DE LOGOTETA *nel 22 gennaio 1799, nella piazza del Castello di Sant' Eramo.*

Art. I. I patriotti napolitani e nazionali considerando che Ferdinando Borbone, dopo avere tiranneggiate queste beate regioni per circa quarant' anni, oppressi gli uomini dabbene, premiati gli scellerati, onorati i delatori e le spie; depauperato ed ammiserito uno stato di sua natura ubertoso e felice, tollerate le profusioni della sua perfida ed impudica consorte; e che dopo aver attentato alla libertà della Repubblica romana, spogliandoci delle nostre sostanze e tirando forzosamente ad una guerra capricciosa ed ingiusta le braccia di tanti utili ed onesti cittadini, ha con la sua vergognosa fuga rinunziato a questo governo; lo dichiarano perciò decaduto dal trono.

Art. II. I patriotti napolitani e nazionali, dopo avere dichiarato il trono vacante, protestano avanti l' Onnipotente che intendono ritornare alla loro libertà naturale e vivere in un governo democratico sulle basi della libertà ed eguaglianza: quindi proclamano la Repubblica napolitana, e giurano avanti l'albero sacro della libertà di difenderla col proprio sangue.

Art. III. La Repubblica napolitana, considerando che la Repubblica francese ha mandate le sue truppe a discacciare il tiranno, e a dare la libertà a questi paesi soggetti alla più dura servitù; decreta che sarà eternamente grata e riconoscente per sì alti beneficî alla grande Nazione.

Art. IV. La Repubblica napolitana, considerando che l'armata di eroi, portata dal virtuoso generale Championnet a liberar Napoli e le provincie, ha bisogno di vestiarî, arme, e di un corrispondente mantenimento per quel tempo che dovrà rimanere a stabilire ed assicurare il governo; autorizza i generali Moliterni e Roccaromana ad avvalersi di tutt' i mezzi ordinarî e straordinarî per un oggetto così importante, dando loro la facoltà di avvalersi dell'opera di cittadini probi e sperimentati, perchè non ne nascano inconvenienti.

Art. V. La Repubblica napolitana spedirà tantosto una deputazione a Parigi, onde attestare la sua eterna gratitudine alla grande Nazione, e formare de' trattati di alleanza e di commercio. Lo stesso si farà colle Repubbliche italiche facendo assieme de' voti per la libertà italiana. Lo stesso si farà colle Repubbliche Batava ed Elvetica. Si darà parte alle altre potenze amiche.

Art. VI. La Repubblica napolitana, considerando che il tiranno avea provocato verso di sè lo sdegno della Repubblica Ligure, dichiara che non intende in alcun modo essere in disgusto con un popolo libero ed italiano. Quindi s'incaricano i generali Moliterni e Roccaromana di trattare col generale Championnet che scrivesse al ministro francese in Genova per accomodare le cose amichevolmente in un modo degno di uomini liberi e virtuosi.

Art. VII. La repubblica napolitana, considerando le feroci ostilità commesse da uomini snaturati, assoldati da' satelliti del passato governo, verso le Truppe Francesi, prega il generale Championnet ad interporre i suoi buoni uffici presso il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, onde si compiaccia distinguere i misfatti di alcuni stolti dalle virtù de' Repubblicani napolitani che da molti anni soffrono per l' ardente loro amore verso la libertà.

Art. VIII. La Repubblica napolitana, considerando che gli schiavi del tiranno lasciarono

il cratere sfornito di cannoni ed altri attrezzi necessarî alla difesa della città in maniera che può essere offesa dalle flotte nemiche; decreta che i generali Moliterni e Roccaromana di concerto col generale francese provvedano sollecitamente ad un così importante oggetto.

Art. IX. La Repubblica napolitana conferma ne' gradi che hanno presentemente tutt' i militari che la stanno servendo, e promette che saranno essi ricompensati e considerati a tenore de' loro meriti e servigi. Si farà tra poco uno stato militare di terra e di mare di concerto con i generali francesi.

Art. X. La Repubblica napolitana, considerando che il tiranno ha lasciato un debito considerabile e riflettendo al pericolo che corrono tante famiglie di rimanere depauperate, si addossa il debito pubblico, dichiarandolo debito Nazionale; perciò viene riguardato come infame chiunque parlasse di banca rotta. Prenderassi rigoroso conto da' passati Tesorieri, e si formerà una commissione di cittadini intesi della scienza del calcolo, onde vedere il vero vuoto de' Banchi, ed osservare se i Deputati, ed i passati Eletti vi abbiano avuto colpa.

Art. XI. La Repubblica napolitana dovendo formare una costituzione, e volendo ovviare alle dispute inutili, invita la Nazione Francese a mandare quattro o cinque Legislatori perchè ad imitazione di Roma, le facciano un dono così prezioso.

Scritto nel castello di Sant' Eramo il giorno primo dell' anno primo della Libertà napolitana.

MOLITERNI, *generale in capite.*
ROCCAROMANA, *generale.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

AL CITTADINO

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA FRANCESE IN NAPOLI.

Fin da' primi momenti dell' augusta Rivoluzione Francese prevedendo il passato governo napolitano la sua prossima rovina se un'aurora di quella immensa luce, che sfolgorava sulla gran Nazione, fosse comparsa a rischiarare questo clima; rivolse ogni sua cura per arrestare le comunicazioni colla Francia, per screditare per via di calunnie i principî della di lei costituzione, e per istabilire un odio irreconciliabile ed eterno tra le Nazioni napolitana e francese.

Nel momento stesso sursero i Patriotti napoletani, e col di loro magnanimo coraggio, resistendo alla più feroce tirannia, misero in opera tutt' i mezzi possibili per far rispettare il nome Francese alla propria nazione, e per istruirla nel tempo stesso de' principî e massime Repubblicane. Le più orride annose prigionie, i più barbari e strani trattamenti, gli stessi patiboli non sono stati sufficienti alla indomabile Carolina, onde poter distogliere dalla intrapresa carriera tali virtuosi cittadini.

Egli è vero che i tesori versati a piene mani dalla furibonda regina, le cariche dello Stato prostituite ai satelliti vili del suo arbitrario potere, e le manovre di alquanti preti e frati, entrati a parte del di lei infame disegno, abbiano di dense tenebre coverta la mente di una parte dell' infima classe della nazione; ma è altresì vero, che il rimanente della nazione, per opera de' Patriotti, si trova già istruita e diretta a ricevere il sublime dono della libertà.

Colla feroce persecuzione di ben dieci anni, la terribile Giunta di Stato, gittando gli uni in orride prigioni, obbligando gli altri ad abbandonare la patria, e mantenendo il resto atterrito e quasi paralizzato, loro fu d'impedimento a tenere regolari unioni. Ma, sgombrato appena questo suolo dall' abominata presenza della regia famiglia, in un baleno gl' intrepidi Patriotti, esistenti nella capitale, in faccia dello scellerato Pignatelli, e degli altri satelliti dell' agonizzante tirannia, riunironsi per cooperare alla generosa impresa della gran Nazione, determinata a frangere interamente le catene di questo Popolo.

In sul momento dello sviluppo delle operazioni patriottiche, quando la reggia, e 'l castelnuovo erano per cadere sicuramente nelle mani de' Patriotti, il codardo Pignatelli, prevenendoli di poche ore, aprì l' arsenale, e distribuì le armi alle immense torme di prezzolati masnadieri, cui pose in mano tutte le fortezze della città, ed istigolle alle stragi, ai saccheggi, ed a tutte l' enormità. Questo grave pericolo servì a sconcertare le mire de' Patriotti, principale bersaglio dello sdegno di un popolaccio immenso e forsennato, ma non bastò ad abbattere interamente il loro coraggio. Nel bollore del tumulto si sono essi impadroniti del Castello di Sant' Eramo, la più importante Fortezza della Città, colla quale hanno tenuto in soggezione, e dispersa parte del popolaccio, e dominato su gli altri Castelli. Non hanno avuto riparo di far fuoco su di esso attruppato fino a che l' avvicinamento delle truppe Repubblicane, e la confusione della mischia non l' hanno proibito.

Colla difesa dell' enunciato Castel Sant' Eramo, su' cui rampari hanno fatto sventolare il tricolorato vessillo, sacro segnale della libertà del Popolo, hanno impiantato l' albero fortunato della comune redenzione, e intorno a lui, in presenza de' loro capi militari Generali Moliterni e Roccaromana han giurato odio eterno ed implacabile al regio potere, ed a qualunque

arbitraria autorità, ed abolendo per sempre la monarchia con tutte le sue dipendenze, hanno proclamato la libertà ed indipendenza della Repubblica napolitana una e indivisibile, mettendola sotto la immediata protezione della grande Nazione, e della di lei vittoriosa Armata di Napoli, affine di esser garantita e sostenuta per giungere al compimento de' loro voti.

Quindi è, che i cittadini medesimi, ripetendo il giuramento dato intorno all'albero della libertà, rassegnano nelle mani del virtuoso cittadino Generale Championnet il presente atto cui uniscono una lista d'individui per la formazione del Governo Provvisorio per degnarsi accordare la sua approvazione.

Dato nel Castel di Sant'Eramo il dì 23 gennaio (vecchio stile) il secondo giorno del primo anno della Repubblica napolitana.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

AL POPOLO NAPOLITANO

Cittadini,

Io ho sospeso per un momento la vendetta militare provocata dalla orribile licenza, e dalla frenesia di alcuni individui stipendiati dai vostri assassini. So quanto questo Popolo è buono, e gemo nel mio cuore de' mali inevitabili, che ha sofferto. Profittate dunque, cittadini, di questo momento, rientrate nell'ordine, deponete le armi nel Castelnuovo, e la Religione, le proprietà, le persone saranno conservate.

Quella casa da cui partirà un colpo di fucile sarà bruciata, e gli abitanti saranno fucilati. Ma se la calma sarà ristabilita, oblierò il passato, e la felicità ritornerà su queste ridenti contrade.

Napoli, 4 piovoso anno 7.°—23 gen. 1799.

CHAMPIONNET.

LETTERA

DEL GENERALE CHAMPIONNET

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

Eminenza,

Io ho sospeso pel momento il furore militare, e la vendetta de' torti ricevuti; profitterò di questo momento per fare aprire tutte le Chiese, e far esporre il Santissimo, e fare predicare la tranquillità, la pace, il buon ordine, e l'obbedienza alle Leggi. Tirerò un velo sul passato, e mi impegno a far rispettare la Religione, le persone e le proprietà. Voi assicurate il Popolo, che arresterò il saccheggio, e la tranquillità e la pace regnerà in questa tradita e delusa città. Se un colpo di fucile partirà da una finestra farò subito fucilare la casa da cui è partito e gli abitanti che contiene; seguite dunque i doveri del vostro Ministero, e spero che il vostro zelo sarà utile al pubblico bene.

P. S. — Farò mettere una guardia di onore a S. Gennaro.

Napoli, 4 piovoso dell'anno 7.° — 23 gennaio 1799.

CHAMPIONNET.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA FRANCESE IN NAPOLI

A TUTTI GLI ABITANTI DEL FU REGNO

Napolitani,

Siete liberi finalmente, la vostra libertà è il solo prezzo che la Francia vuole ritrarne dalla sua conquista; è la sola clausola del trattato di pace, che l'armata della Repubblica giura solennemente con voi fin dentro le mura della vostra capitale, e sopra il rovesciato trono dell'ultimo re vostro.

Guai a chiunque rifiuterà di segnar con noi questo onorevol patto, in cui tutto il frutto della vittoria è pel vinto, e che non lascia al vincitore che la gloria d'avere consolidata la vostra felicità; sarà egli trattato come un pubblico nemico, contro cui restiamo armati.

Se si trovasse dunque fra di voi qualche cuore assai ingrato per rigettare la libertà che abbiamo loro conquistata al prezzo del sangue nostro, e se vi fossero degli uomini assai insensati per richiamare un re decaduto dal diritto di comandarli per la violazione del giuramento, che fatto avea di difenderli, fuggendo eglino sotto le bandiere disonorate dello spergiuro, la guerra contro di loro è a morte, ed esterminati saranno.

Repubblicani, la causa per la quale avete così generosamente sofferto è finalmente decisa: ciò che non avevano potuto terminare le brillanti vittorie dell'armata d'Italia, ciò che avean sì lungo tempo ritardato gl'interessi pubblici dell'Europa intiera, ciò che avean sospeso le speranze di una pace generale, ciò che avea impedito fino a questo giorno la religione de' trattati ed il timore di una nuova guerra, l'acciecamento dell'ultimo re l'ha felicemente operato.

Accusi egli dunque solamente il proprio orgoglio insensato, e l'audacia della sua aggres-

sione della felicità de' vostri destini e della fatalità delle sue disgrazie; ma sia egli giustamente punito di avere attaccato contro la fede de' giuramenti una Nazione alleata, e d'aver voluto rapire la libertà di un popolo vicino colla perdita di una corona, che ha disonorata e col rammarico di avervi egli medesimo resi liberi.

Il sentimento di una felicità tanto inaspettata non sia in verun modo avvelenato da alcun timore: l'armata che comando resta fra di voi per difendervi; perderà essa finanche l'ultimo de'suoi soldati, e spargerà fin l'ultima goccia del suo sangue prima di soffrire che l'ultimo vostro tiranno conservi tampoco la speranza di rinnovare le proscrizioni delle vostre famiglie, e di riaprire le prigioni oscure, nelle quali vi ha fatto gemere per lungo tempo.

Napolitani, se l'armata francese prende oggi il titolo di armata di Napoli, questo è in sequela dello impegno solenne ch'essa prende di morire per la vostra causa, e di non fare altro uso delle sue armi che per conservare la vostra indipendenza e sostenere i vostri diritti, che essa ha conquistati.

Si rassicuri dunque il popolo su la libertà del suo culto, cessi il cittadino d'inquietarsi per i diritti della sua proprietà, un grand'interesse ha stimolato i tiranni ne' grandissimi sforzi che hanno fatto per calunniare agli occhi delle nazioni il sentimento e la lealtà della Nazione francese; ma pochi giorni sono necessarî ad un Popolo tanto generoso per disingannare gli uomini creduli delle odiose prevenzioni, di cui si serve la tirannia per condurli ad eccessi deplorevoli.

L'organizzazione del brigantaggio e dell'assassino dall'ultimo re vostro immaginata, e da' suoi agenti perversi eseguita, come un mezzo di difesa, ha avuto de'risultati disastrosi e delle conseguenze molto funeste; ma rimediando alla cagion del male, facil cosa sarà arrestarne le conseguenze e di ripararne ben anche gli effetti.

Le Autorità repubblicane che saranno create ristabiliscano l'ordine e la tranquillità su le basi di una amministrazione paterna, dissipino gli spaventi dell'ignoranza e calmino il furore del fanatismo con un zelo eguale a quello che è stato impiegato dalla perfidia per inasprirli ed irritarli, e ben presto la severità della disciplina, che si ristabilisce con tanta facilità nelle truppe di un Popolo libero, non tarderà di mettere un termine ai disordini provocati dall'odio, e che il diritto di rappresaglia hanno appena permesso di reprimere.

Fatto a Napoli, il 4 piovoso anno 7.°

Il generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Francese.

Legge concernente il Governo provvisorio della Repubblica Napolitana.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI.

Considerando, che la rigenerazione di un Popolo non può effettuarsi sotto l'influenza e la direzione delle istituzioni del dispotismo;

Che la costituzione di un Popolo libero non può esser severamente calcolata su le sue abitudini, e su i suoi costumi senza il soccorso di un travaglio assiduo, e di una profonda meditazione;

Che il corso dell'amministrazione generale non può esser sospeso senza un gran pericolo della fortuna pubblica e della privata;

Che il tempo della tirannia non può cessare in un paese, che invecchiò nella corruzione de' suoi usi senza contrariare i più grandi interessi, o irritare le passioni le più vili; e che per conseguenza è del pari urgente e necessario di opporre ai progetti della malevolenza ed a' tentativi de' malcontenti un governo egualmente attivo e vigoroso, che prepari la felicità del Popolo per mezzo di leggi savie, ed alieni le manovre de' suoi nemici con una attiva vigilanza,

ORDINA CIÒ CHE SEGUE:

Art. I. La Repubblica napolitana è provvisoriamente rappresentata da venticinque cittadini.

Art. II. Sono nominati membri della Rappresentanza Nazionale i cittadini *Raimondo di Gennaro, Niccola Fasulo, Ignazio Ciaja, Carlo Laubert, Melchiorre Delfico, Moliterni, Domenico Bisceglia, Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, Domenico Cirillo, Forges Davanzati, Vincenzo Porta, Raffaele Doria, Gabriele Mathonè, Giovanni Riario, Cesare Paribelli, Giuseppe Albanesi, Pasquale Baffi, Francesco Pepe e Prosdocimo Rotondo.*

Art. III. L'assemblea de' Rappresentanti è investita dell'autorità legislativa ed esecutiva fino all'organizzazione completa del governo costituzionale.

Art. IV. I decreti dell'assemblea de' Rappresentanti non hanno forza di legge, se non dopo esser sanzionati dal Generale in capo.

Art. V. L'assemblea de' Rappresentanti non può deliberare, che quando i due terzi dei

membri sono presenti; i decreti sono definitivi alla maggiorità de' voti.

Art. VI. L'Assemblea de' Rappresentanti è divisa in sei Comitati per la esecuzione delle leggi, e di tutti i dettagli dell'amministrazione pubblica.

Art. VII. Vi sarà un Comitato centrale, un Comitato di legislazione, un Comitato di polizia generale, un Comitato militare, un Comitato di finanze, ed un Comitato d'amministrazione interiore.

Art. VIII. I membri de' Comitati saranno nominati dall'assemblea generale; le di loro attribuzioni, ed i limiti della loro giurisdizione saranno stabiliti con una legge particolare.

Art. IX. Il Generale in capo si riserva di nominare i posti vacanti nella Rappresentanza Nazionale.

Napoli, il dì 4 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese.

Il Generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

ISTALLAZIONE DEL GOVERNO PROVVISORIO

E della Repubblica Napolitana e della Municipalità del Comune di Napoli.

Radunatosi il Governo Provvisorio, nominato nella legge del dì 4 piovoso anno 7.° 14 gennaio 1799, nella casa del Comune, detta di S. Lorenzo, all'ora di mezzogiorno, ed intervenuta la Municipalità, vi si recò il Generale Francese in capo dell'armata di Napoli Championnet, accompagnato da' suoi Generali, e dallo Stato Maggiore, e pronunziò il seguente discorso:

Cittadini,

La Repubblica Francese depone oggi nelle vostre mani per lo mio organo il più prezioso prezzo delle sue vittorie, il governo di un paese, giustamente riguardato come uno de' più felici dell'universo per la bellezza del suo clima, per i vantaggi della sua situazione, per l'abbondanza de' suoi prodotti, per la fertilità del suo territorio, e per lo numero, e l'energia de' suoi abitanti.

Rendendovi la vostra Patria interamente libera dal giogo della più lunga tirannia, la Francia vi ristabilisce nel pieno esercizio di tutt'i vostri diritti: la governerete dunque con un doppio titolo, con quello cioè di conquista, che la Francia vi trasmette, e coll'altro di nascita, fondato sopra le leggi della natura, i soli che possano esser legittimi.

L'estensione de' poteri, che la legge vi confida, è grande, perchè è stata calcolata su la natura delle circostanze piuttosto, che su i principî de' governi liberi; ma ho creduto, che una grande autorità vi fosse necessaria, affinchè la rigenerazione del paese vostro fosse operata con una attività eguale a quella, che sarà messa in uso per impedirla: giammai però dovete perdere di vista, che la forza, che il governo ottiene, per la saviezza della sua condotta, per la confidenza, che ispira a tutti, e per l'impero delle virtù, delle quali dà egli l'esempio, è di gran lunga superiore a quella, ch'egli tiene per l'estensione de' suoi poteri.

Tutto ciò che avete sofferto per la sacrosanta causa della libertà, perderebbe tutto il suo pregio, se la possanza, di cui siete investiti in premio de' vostri sacrifizî, non fosse interamente impiegata a consolidare la libertà del vostro paese, ed a consolare i Repubblicani della lunga oppressione, nella quale hanno gemuto.

Ciò che ha fatto per liberarvi, l'armata, che ho l'onore di comandare, gli ostacoli, a traverso de' quali è bisognato giungere fino a voi, sono egualmente incredibili, che l'acciecamento, ed il delirio delle prevenzioni, che hanno reso il suo cammino sì malagevole e sì sanguinoso.

Villaggio non v'è, che non sia stato necessario di conquistare; non una strada di questa immensa Capitale, in cui non sia stata forzata di dar battaglia; non una casa, che non sia stato necessario di assediare. La medesima forza, che vi ha liberati, vi sosterrà; ne prendo il solenne impegno in nome della Nazione la più generosa e la più leale che esiste.

La Francia non è stata per anche indennizzata da alcuna contribuzione militare per le spese, e le perdite di una campagna tanto gloriosa: mi riserbo di fissarla di una maniera proporzionata non alla grandezza de' sacrifizî che la Francia fa alla libertà del vostro paese; ma sarà essa calcolata su le sue facoltà, e su l'abbondanza degli oggetti di approvisionamento, e delle arti, ch'egli rinchiude. La cura di raccoglierli sarà confidata alla vostra gratitudine, come ancora la diligenza in effettuarli.

Raccomando a' membri della Municipalità, che la riputazione del loro patriottismo, e della probità loro m'ha tutti indicato come goder della stima de' loro concittadini, e della confidenza del Popolo, d'invigilare colla più severa diligenza su tutte le manovre de' malcontenti; e di reprimere tutt'i disordini con un rigore inflessibile. L'interesse generale comanda la più gran tranquillità, e l'armata Francese non vuole in avvenire fare altro uso della sua forza

che per combattere l'inimico esteriore, armato contro la vostra libertà.

IL CITTADINO *CARLO LAUBERT*, PRESIDENTE NOMINATO DAL GOVERNO PROVVISORIO, PRONUNZIÒ LA SEGUENTE RISPOSTA:

Cittadino Generale,

La Nazione francese, celebre sempre per le sue militari imprese, è oggi diventata incomparabile, per aver conquistato col coraggio de' suoi figli la sua naturale indipendenza, atterrando e gli sforzi degli interni oppressori, e l'insana audacia degli esterni coalizzati tiranni. Qual uomo sensibile a' mali, che soffriva l'oltraggiata umanità, poteva vedere i grandi avvenimenti succedersi colla rapidità del fulmine, senza sentirsi acceso da nobile emulazione, e senza insorgere contro questi stessi tiranni, il cui fantastico ed illusorio potere veniva atterrato e dal coraggio francese e dalla sublimità de' principî repubblicani?

Molti napolitani, nudriti ne'severi studî dell'antichità, emularono le glorie della gran Nazione; ancor essi concepirono il nobile disegno di abbattere la tirannia; ma questa, atterrita dall'esempio, e troppo vigilante in un piccolo Stato, impedì quella concentrazione di lumi e di forze, che poteva solo produrre la bramata rigenerazione. Una parte di questi uomini sventurati cadde tra' ferri del tiranno, mostrò tra gli orrori delle prigioni e della morte quella fermezza che fa impallidire il despota, anche quando cerca di satollare la sua furente rabbia; un'altra parte meno infelice giunse ad abbandonare i patrî lidi; l'Italia ha trovato tanti piccoli vulcani in quanti napolitani ha raccolti nel suo seno; nè tra' fasti della sua rigenerazione l'ultimo luogo occuparono i figli del Sebeto. Sembrò allora alla furia, vomitata dal Settentrione, che potrebbe facilmente sradicarsi da questo suolo ogni germe di libertà; accese le torce del fanatismo, organizzò un'armata di spie; ma altro non fece che accelerare la sua rovina e la nostra rigenerazione. Tutt'i mali, che questo novello Aletto produsse al non suo paese, la rovina delle finanze, la depravazione de' costumi, la ignoranza e la barbarie, menate in trionfo, e protette da'falsi devoti e da' piccoli Falaridi, che assistevano alle orgie della novella Messalina; le note delle proscrizioni, consegnate alla popolar licenza, accrebbero la nazionale indignazione; e gli ostacoli opposti fin all'ultimo momento della rigenerazione dagl'intrighi e dalla ipocrisia del distruttore delle Calabrie, han servito ad accrescere le glorie della brava armata Francese, a dare un nuovo argomento de' tuoi talenti e delle tue militari virtù, invitto Generale, a sviluppare l'energia del Patriottismo, che strappò dalle mani del tiranno il freno, che imbrigliava il generoso destriero per riporne la direzione nelle tue.

Tu rimetti nelle nostre mani il diritto di conquista, restituendoci il dritto naturale, che ci avea rapito il tiranno; e la Nazione riconoscente, sentendo l'importanza e la forza di questo dono, non mette alcun limite ad ogni possibile compenso, che possa accordare alla generosità Francese.

Ma quali sacrifizî possono mai compensare l'acquisto della libertà? Invitto Generale, la nazionale riconoscenza è il solo compenso degno della vostra nazione, e de' vostri sentimenti. Questa riconoscenza sarà eterna, e la posterità sorpresa, volgendo gli sguardi sulla Repubblica napolitana, dirà: *ecco l'opera dello immortale Championnet.*

Cittadini, conoscete da tali discorsi, quale sia la generosa intenzione della Gran Nazione Francese per organo del suo glorioso Generale e quali le idee del Governo Provvisorio in procurare la felicità della Repubblica napolitana. Contribuite tutti colle vostre forze, co' vostri talenti, con tutt'i vostri mezzi possibili ad oggetto sì grande, e meriterete la riconoscenza della Patria e della posterità.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

ISTRUZIONI GENERALI DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA AI PATRIOTTI.

I Patriotti, cioè gli amici della Libertà, della Eguaglianza, della Umanità, oppressi da lungo tempo da un odioso dispotismo, non attendevano che il giorno felice, che ha veduto fondare la Repubblica Napolitana.

La Repubblica Napolitana, creata sotto gli auspicî della gran Repubblica Francese, ha avuto la felicità di essere formata lungi dai turbini e dalle tempeste, e nel seno della pace interna, senza quasi alcuna effusione di sangue, sotto la protezione di un'armata vittoriosa e liberatrice.

Il punto centrale dell'Impero ha dato la commozione elettrica, che deve trasmettersi a tutt'i punti i più lontani. Napoli ha veduto piantare nelle sue mura l'albero felice della libertà, presagio de'suoi destini. Lo stesso Vesuvio si è mostrato sensibile a quella gran rivoluzione politica, che dava l'esistenza ad un Popolo, lungo tempo addormentato quasi nel seno della tomba, ed i fuochi del Vulcano, che non erano comparsi da molti anni, par che abbian voluto aggiungere il loro splendore alla illuminazione di questa vasta Capitale.

Il Governo Provvisorio è stato organizzato dal Generale in capo dell'armata francese, ed è in piena attività. Egli si occupa a preparare

il glorioso avvenire, che è promesso al Popolo napolitano, a fondare la Repubblica su basi durevoli, a imprimere un moto uniforme a tutt' i membri della macchina politica.

Il voto il più ardente ed il più dolce da sperarsi dal Governo Provvisorio è di riunire prontamente tutte le parti della Repubblica napolitana a' beneficî della rivoluzione senza alcuna scossa, e conciliandosi, per quanto sia possibile, tutti gli spiriti, e tutt' i cuori, per prevenire le tempeste, le azioni e le reazioni rivoluzionarie, le fazioni, le dissensioni e le vendette.

Rendere la rivoluzione amabile, per farla amare; renderla utile al popolo, ed alla classe abbattuta e sventurata de' Cittadini, per far godere questa classe rispettabile delle dolcezze di un governo libero; ecco lo scopo degli sforzi costanti de' Repubblicani.

L' Uguaglianza e la Libertà sono le basi della nuova Repubblica.

L' Uguaglianza consiste nel fare che la legge sia uguale per tutti, e protegga l' innocente povero contro l' oppressore ricco e potente, e nel punto stesso, che gl' impieghi non siano più il premio del favore o dell' intrigo, ma dei talenti e della virtù.

La legge dell' Uguaglianza non permette di riconoscere alcuno de' titoli vani e fastosi, che l' antica tirannia prodigava. Ella non conosce che quello di Cittadino.

La Libertà consiste in ciò che ogni Cittadino possa fare ciò che non gli è vietato dalla legge e che non noccia ad un altro.

Questi primi anelli della catena sociale debbono consolidare tra tutt' i figli della Repubblica i legami della unione e della fraternità.

Tali sono i principî che i Patriotti di tutte le parti della Repubblica Napolitana sono invitati a propagare ed a spendere. Essi non debbono aspettare gli ordini del Governo, per far piantare nelle loro Comunità rispettive gli alberi della libertà, mettere la coccarda tricolore ed organizzare le Municipalità, che sono le prime Magistrature popolari.

I sacerdoti veramente penetrati dalle massime del Vangelo, che raccomanda l' uguaglianza e la fraternità tra gli uomini, debbono altresì concorrere a' voti del Governo, e rendere utile la di loro influenza, per fare apprendere a' Napoletani i beneficî della libertà riacquistata, e lo scopo della rivoluzione.

Tutt' i Cittadini sono invitati a sviluppare gli elementi del nuovo sistema, ed a far comprendere alla Nazione, che ella avrà de' Magistrati, che sceglierà ella stessa, i quali non avranno più interessi separati da' loro Concittadini, i quali invece di dilapidare il tesoro pubblico, e di abusare del di loro potere, per opprimere, animati da un nobile sentimento di gloria non si occuperanno che a ravvivare l' agricoltura, a rilevare il commercio, a ristabilire la marina ed a fare fiorire tutt' i rami dell' amministrazione politica.

Un suolo felice favorito dalla Natura ed un Governo saggio sapranno ben presto riparare, e fare obbliare alcune sventure particolari ed alcuni sacrificî necessariamente richiesti dalle circostanze, o risultato inevitabile della guerra e della rivoluzione, soprattutto in un paese, che un re fuggitivo e spergiuro ha vilmente spogliato e rovinato senza rispetto nè per le proprietà particolari, nè per quelle della Nazione, ed ha seco trasportato su i mari i tesori di quelli, che egli chiama con impudenza *suoi sudditi* e de' quali egli si diceva il Padre e si credeva il Sovrano.

D' oggi innanzi il Popolo solo è sovrano: la legge emanata da' suoi Rappresentanti non sarà che la espressione della sua volontà, e non avrà che la sua felicità per oggetto.

Repubblicani, voi tutti abitatorî di qualsiasi parte degli Stati napolitani, di cui il cuore batte per la libertà, fatene conoscere al Popolo gl' inapprezzabili vantaggi.

Riunitevi gli uni agli altri. Non temete più il ferro del tiranno. Andate a parlare. Formate delle assemblee generali di vasti concittadini, e soprattutto di que' che voi conoscete per amici della libertà. Pronunciate de' discorsi al Popolo: leggetegli i proclami del Generale in capo dell' armata Francese, e quelli del Governo Provvisorio della Repubblica napolitana. Gli alberi della libertà saranno piantati; la coccarda rossa, gialla e blo sarà posta; gl' inni repubblicani saranno cantati; delle feste solenni riuniranno i nuovi figli della libertà, che celebreranno i suoi beneficî.

Voi organizzerete delle Municipalità, che saranno composte da un Presidente, da un Segretario, e da sette membri, o di quindici nelle comunità al disopra di diecimila anime; e voi non ammetterete in queste magistrature popolari che de' partigiani conosciuti, e pieni di zelo per la causa del Popolo, e della Uguaglianza. Voi nominerete altresì de' Giudici di pace, per mantenere l' unione tra le famiglie e tra i cittadini; e voi non darete i vostri suffragi che a degli uomini onesti e virtuosi. Queste Municipalità ed i giudici di pace saranno scelti alla presenza de' Repubblicani da tutt' i cittadini, che avranno voluto riunirsi e sarà spedito in seguito un processo verbale della loro elezione al Governo.

Organizzate altresì delle Guardie nazionali nelle differenti comunità, affinchè tutt' i buoni Cittadini siano all' ordine, per mantenere i di loro dritti, e che prendendo l' attitudine che conviene a degli uomini liberi possano vegliare su gli artigiani torbidi, ed i fautori della tirannia, che vorranno opporre i loro sordi intrighi, e la loro influenza personale al corso rapido, ed irresistibile della rivoluzione repubblicana ed opprimerli.

Patriotti, queste istruzioni generali ci bastano. Il Governo fida sul vostro zelo; egli ordinerà la menzione favorevole di tutte le Comunità, e de'Cittadini in particolare che cogli atti patriottici qui sopra indicati come regola di condotta de' Repubblicani, avranno prevenuto le intenzioni del Governo, e lo invio de' Commessarî che saranno destinati ne'differenti dipartimenti, o provincie della Repubblica napolitana, per organizzarvi tutte le autorità costituite, e consolidare la rivoluzione.

Gli uomini generosi che avranno preceduto i loro concittadini nella carriera gloriosa della Libertà, saranno i primi chiamati a sostenere i dritti del Popolo, ed a servire la patria nella rappresentazione, e ne' tribunali, negl' impieghi civili e militari; dovendo la Repubblica esser riconoscente verso i Repubblicani, e questi dovendo essere tutti consacrati con inviolabile fedeltà alla Repubblica. Salute ed amicizia.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segretario generale.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Persuaso che l'ordine pubblico si stabilisce senza alcun ritardo per la vigilanza e cura di una magistratura popolare, che vegliando con istancabile cura alle sussistenze de'Cittadini, alla sicurezza delle persone, alla conservazione delle proprietà pubbliche e particolari, prevenga con una attiva e coraggiosa polizia tutt'i disordini, e punisca con sicurezza tutt'i delitti e tutti gli attentati commessi contro la pubblica tranquillità; nomina per membri della municipalità di Napoli i cittadini:

Luigi Serra Cassano
Montemiletto
Filippo di Gennaro Auletta
Luigi Caraffa Jesi
Giuseppe Pignatelli
Diego Pignatelli del Vaglio
Vincenzo Bruno
Antonio Avella (Pagliuchella)
Ferdinando Ruggi, capitano di marina
Pasquale Daniele
Michele la Greca, banchiere
Clino Roselli
Ignazio Stile
Francesco Maria Gargano
Andrea Dino, negoziante
Andrea Coppola di Cansano
Andrea Vitaliani
Domenico Piatti, banchiere
Carlo Jazeolla, negoziante
Niccola Carlomagno, avvocato.

N. B. Per rinunzia del cittadino *Luigi Serra*, vi è stato sostituito il figlio *Giuseppe Serra.*
Napoli, 6 piovoso, anno 7.° della libertà.

Il Generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il 6 piovoso anno 7.° Repubblicano Francese (23 gennaio 1799, v. s.)

Il Governo Provvisorio considerando che in uno stato libero, ove tutt'i Cittadini sono uguali, le leggi devono riguardare non già i vantaggi di alcuni particolari, ma la felicità generale;

Considerando inoltre che le leggi politiche, che omai ci assicurano della Libertà e dell'Eguaglianza sarebbero insufficienti a produrre la felicità di tutti, se i dritti degli uomini non fossero ancora l'oggetto delle Leggi Civili, di sorte che regnasse tra loro una costante uniformità in tutte le loro parti,

ORDINA:

Art. I. Che tutt'i dritti di primogenitura, fedecommessi, e sostituzioni, qualunque siasi la loro natura, restino aboliti e vietati, computandosi dal giorno della promulgazione della presente legge.

Art. II. Che tutti i beni della natura suddetta restino nella libera disposizione di quelli che ne sono nel legittimo possesso.

Art. III. I secondogeniti, e tutti quelli chiamati a godere gli assegnamenti stabiliti sui beni menzionati nell'articolo primo devono godere in proprietà del capitale i beni suddetti divenuti liberi, calcolati alla ragione del tre per cento sopra i loro assegnamenti.

LAUBERT, *Presidente*
JULLIEN, *Segretario*
Approvato dal Generale in capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il 6 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese (23 gennaio 1799 v. s.).

Il Governo provvisorio della Repubblica Napolitana

ORDINA:

L'Assemblea provvisoria de'Rappresentanti della Repubblica napolitana, deliberando sulla lettera del Cittadino Dubreton Commissario ordinatore in Capo dell'Armata Francese, relativa a'mezzi da prendersi dal Governo Provvisorio napolitano per provvedere agli approvvisionamenti delle Truppe Francesi in seguito dell'ordine del Generale in capo *Championnet*.

Avuta presente altresì la prima lettera scritta dal Comitato Centrale esecutivo al Commissario ordinatore in capo Dubreton, nella quale il Comitato Centrale adotta provvisoriamente il principio di fare gli approvvisionamenti in danaro, e non già in derrate.

Considerando da un lato, che invitando il Commissario ordinatore in capo dell'Armata Francese a far inoltre le compre degli oggetti di provvisioni necessarie all'Armata Francese, mediante l'impegno, che prenderebbe il Governo di soddisfare i pagamenti de'conti d'ogni mese decretati ed ordinati da esso, questo espediente avrebbe il doppio vantaggio di togliere al Governo napolitano l'imbarazzo e la responsabilità di provvedere le Truppe Francesi, e procurerebbe all'Armata Francese una sussistenza sicura, indipendente dal Governo di una Repubblica straniera, sebbene amica ed alleata.

Ma considerando dall'altra parte che il Governo non può, nè deve contrarre degli impegni, che non sarebbe nello stato di adempire, specialmente quando gl'impegni non avessero una base fissa e determinata, giacchè il Governo non è ancora nel caso di conoscere la forza dell'Armata, la quantità di sì fatte provvisioni da fornirsi in ogni genere, e la spesa totale, alla quale possan montare le provvisioni, fino a che il Commissario ordinatore in capo gli abbia trasmesso delle notizie positive, che egli stesso non può avere, senza una generale ed esatta rivista dell'Armata.

Considerando, che l'assoluta scarsezza di numerario disponibile in tutta la Repubblica napolitana, e di cui la somma totale sarà consacrata al pagamento della contribuzione militare, mette il Governo nella impossibilità di eseguire le somministrazioni in denaro, mentre che le compre delle derrate a fornirsi alla Armata Francese, essendo affidate a taluni agenti del Governo Provvisorio napolitano, possono eseguirsi colle carte, o co'beni Nazionali, e che il servizio dell'Armata Francese, potrà venire assodato in una maniera più sicura per essa, e meno onerosa per la Repubblica napolitana.

Considerando nulla di manco, che l'urgenza de'bisogni dell'Armata Francese non permette veruna dilazione, che il voto, tanto del Governo Provvisorio, quanto dell'amministrazione Francese dev'essere di far cessare in un istante il sistema abusivo e disastroso delle requisizioni, che la vera prova dello zelo e della riconoscenza che il Governo Provvisorio Napolitano deve all'Armata Francese liberatrice, consiste nel soddisfare per tutt'i mezzi i più solleciti, ed i più efficaci all'ordine del Generale in capo, ed alle dimande del Commissario per l'approvvisionamento dell'Armata.

Volendo conciliare insieme ciò che esigono gl'interessi della Nazione napolitana spossata dalle dilapidazioni del tiranno, che è fuggito trasportando seco i tesori del Popolo, e quello ch'esigono gl'interessi della Repubblica Francese che ha dritto di pretendere e che pretende che i soldati siano nutriti e mantenuti dal territorio, ove eglino hanno fondata la libertà; ordina ciò che segue:

I. Tutte le spese per servizio dell'Armata Francese saranno pagate intieramente all'Amministrazione Francese dalla Repubblica napolitana.

II. La forza dell'Armata Francese sarà calcolata ogni mese secondo gli stati di revista, che saranno comunicati al Governo Provvisorio dal Commissario ordinatore in capo dell'Armata Francese.

III. Il pagamento sarà effettuito alla fine di ciascun mese, cioè un terzo in contante e due terzi in effetti, o in generi di sussistenza.

IV. Gli effetti ed i generi di sussistenza saranno calcolati a tenore del prezzo corrente nel paese all'epoca de'pagamenti.

V. Il cittadino Arcambal, Ministro di Guerra, è incaricato col cittadino Dubreton Commissario ordinatore in capo dell'Armata Francese della somma in contante, che dovrà pagarsi ogni mese all'Amministrazione Francese dal Governo napolitano, della qualità e quantità delle derrate che dovranno esser fornite e de'mezzi di soddisfare al servizio attuale sino alle disposizioni definitive da prendersi per servizio dell'Armata.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in capo
CHAMPIONNET.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Informato che degl'individui forestieri ed attaccati all'armata s'introducono nelle case col favore degli abiti francesi, che sono indegni di portare, e fanno delle requisizioni in nome della Repubblica e delle autorità costituite, vi domandano del danaro, vi prendono de'ca-

valli, delle vetture ed altri effetti; ordina ciò che segue:

Art. I. Ciascun individuo convinto d'aver fatte delle requisizioni nelle case de' Cittadini e di averne portati via degli effetti in nome della Repubblica, sarà punito di morte.

Art. II. È proibito alle Autorità costituite di ricevere e di obbedire ad alcuna requisizione in danaro, o in effetti senza un ordine espresso del Generale in capo munito della sua firma.

Art. III. Le autorità costituite che soddisferanno alle requisizioni non viste ed approvate dal Generale in capo, e che esigeranno per conseguenza delle contribuzioni da' Cittadini, sono personalmente responsabili ed obbligati di restituire a loro proprie spese il danaro e gli effetti ch' eglino avranno esatti dai contribuabili.

Art. IV. I Cittadini autorizzati per mezzo de' loro impieghi a mettere i sigilli sopra i pubblici stabilimenti e sopra gli effetti de' particolari sequestrati o confiscati in vigore degli ordini superiori, non potranno essere impediti nelle loro funzioni; ma è anche proibito loro di portar via alcuno effetto sotto pena d'esser perseguitati come ladri di proprietà nazionali, e come tali tradotti al tribunale militare.

Fatto a Napoli, il 7 piovoso anno 7.° della libertà.

Il Generale in Capo dell'Armata di Nap.
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Napolitana.

Il Comitato centrale d'esecuzione, stabilito dalla legge del dì 6 piovoso anno 7.° della libertà (25 gennaio 1799); ordina quanto segue:

Art. I. Il Comitato di Polizia generale sarà posto al momento in attività.

Art. II. È diviso in sei Burò, cioè:

1.° Segreteria.
2.° Sicurezza pubblica.
3.° Polizia degli stranieri e de' passaporti.
4.° Tribunali civili.
5.° Prigioni e Case di correzione.
6.° Spedizione degli affari criminali.

Art. III. Ciascun Burò è composto di un capo di divisione, di un primo commesso, di due spedizionieri, e di due aiutanti di Burò; vi sarà poi un solo portiere di tutto il Comitato.

Art. IV. Il locale del Comitato sarà diviso in modo, che vi sia un appartamento pel Presidente, stabilito permanente in forza della Legge del dì 6 piovoso, ed un appartamento pel Segretario, che vi risiederà continuamente: una sala per le deliberazioni del Comitato: un Burò per la segreteria, composto di due locali, ed un Burò per ciascuna delle divisioni: una camera pel Deputato incaricato a dirigerla, e tre altri Burò.

Art. V. Il Segretario riceve ed esamina tutte le carte, dimande, petizioni e reclami dei Cittadini: ne fa la distribuzione a tutt' i Burò, secondo la natura degli affari: il Presidente invigila sopra di esso per la esecuzione.

Art. VI. È incaricato inoltre della spedizione di tutti gli ordini, decisioni e risposte del Comitato a tutte le Autorità costituite ed a tutt' i Cittadini.

Art. VII. La divisione della sicurezza pubblica è incaricata della generale vigilanza sulle persone e sopra i luoghi pubblici: dell' indirizzo degli agenti necessarî per prendere le notizie sopra ogni cosa, che interessa il buon ordine e la tranquillità: come anche della corrispondenza colle Autorità costituite per tutto ciò che riguarda i suoi diversi oggetti.

Art. VIII. La divisione della Polizia per gli stranieri e pe' passaporti è incaricata di tutto ciò che riguarda gli stranieri, ch' entrano, che dimorano nella Repubblica, o che n' escano: di prender conto de' motivi del lor viaggio e del lor soggiorno, e della corrispondenza con tutte le Autorità stabilite per le differenti parti dell' amministrazione: di prender conto e conservar registro di tutt' i passaporti, il di cui notamento dovrà esserle rimesso dalle diverse Municipalità.

Art. IX. La divisione de' Tribunali civili è incaricata dell' organizzazione de' giudici di pace e de' Tribunali civili, e d'invigilare sopra d'essi, come anche di fissare i loro rispettivi limiti.

Art. X. La divisione delle prigioni e delle case di correzione è incaricata di tutto ciò che concerne le persone ed il locale di tali case e prigioni; dee tener lo stato di tutt' i detenuti, e de' motivi di lor detenzione dall' epoca in cui sono stati arrestati, come anche d'invigilare per i cibi e per tutta la loro sussistenza, e sulla conservazione e riattazione delle prigioni e delle case.

Art. XI. La divisione de' Tribunali criminali avrà la corrispondenza con sì fatti Tribunali, ed invigilerà a tutto ciò che ha rapporto a reprimere i delitti ed applicarvi le pene.

Art. XII. Sarà destinata a disposizione del Comitato di Polizia la somma di ducati duemila al mese, del cui impiego renderà conto giustificativo.

Napoli, gli 8 piovoso anno 7.° della libertà (27 del 1799).

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Napolitana.

Il Comitato centrale di esecuzione, stabilito dalla legge del 6 piovoso anno 7.° della libertà, ordina ciò che segue:

Art. I. Il Comitato delle Finanze sarà subito messo in attività.

Art. II. Egli è composto di un Segretario e di tre sezioni, cioè:

Il segretariato.

La prima Sezione concernente le proprietà nazionali mobili ed immobili.

La seconda Sezione per le contribuzioni dirette, risultanti da' fondi dell'industria e del testatico.

E la terza Sezione riguardo alle contribuzioni indirette risultanti dalle dogane e dalle consumazioni.

Art. III. Ognuna di queste tre Sezioni è divisa in due Burò, l'uno per l'arretrato de' conti, relativo al suo ripartimento; l'altro per lo corrente e l'introito de' danari nelle casse pubbliche.

Art. IV. Il Segretariato sarà composto di un Segretario e di tre commessi. Sarà incaricato di ricevere, leggere ed esaminare tutte le scritture, documenti, petizioni, reclami indirizzati al Comitato; di farne la distribuzione a' differenti Burò, secondo la natura degli oggetti, e di spedire gli ordini, decisioni o risposte decretate dal Comitato.

Art V. La Sezione delle proprietà nazionali, mobili ed immobili, è composta di due Burò, cioè quello dell'arretrato e quello del corrente.

Art. VI. Il primo Burò è incaricato di prendere le informazioni e di tener registro di tutte le proprietà mobili ed immobili della Nazione; di regolare, liquidare e definire i conti dell'introito ed esito con tutti gli Agenti dell'antico governo ed Appaltatori delle suddette proprietà: di far introitare nelle casse i danari dell'arretrato: di far mettere i suggelli sopra tutto ciò, che ne sarà suscettibile, facendone prima inventario: d'installare le nuove Autorità dell'amministrazione di tali beni dopo il rendimento de' conti; e di preparare e regolare le forme della nuova amministrazione e della contabilità per farne rapporto all'Assemblea de' Rappresentanti del Popolo.

Art. VII. Il secondo Burò è incaricato d'invigilare sull'introito de' danari provenienti dalle proprietà nazionali, ed immessi nelle casse pubbliche, e della corrispondenza con le Autorità nuovamente stabilite dopo le abolizioni delle antiche.

Art. VIII. Le Sezioni delle contribuzioni dirette ed indirette sono parimente divise ciascuna in due Burò, i di cui incarichi per i rami rispettivi sono i medesimi di quelli fissati dagli articoli VI e VII per la Sezione delle proprietà nazionali.

Art. IX. Ciascun Burò sarà composto di un capo di Burò, di un primo, secondo e terzo commesso, di due spedizionieri, e di un garzone di Burò. Vi sarà un solo Portiere pel servizio del Comitato.

Art. X. Il locale del Comitato sarà distribuito in modo che vi sia un appartamento pel Presidente, stabilito in permanenza in virtù della legge del 6 piovoso; un appartamento pel Segretario che risiederà abitualmente in esso; una sala per le deliberazioni del Comitato, un Burò composto di due locali, e per ciascuna delle sezioni una camera pel Deputato incaricato della divisione, e quattro locali per ogni Burò.

Art. XI. Si rimetterà a disposizione del Comitato di Finanze la somma di ducati due mila per ogni mese, il di cui uso verrà dal medesimo giustificato.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Il Governo Provvisorio autorizzato dal Generale in capo, ordina a tutt'i Governatori dei Banchi di non consegnare danaro di sorte alcuna a chiunque non si presenta con fede di credito, qualunque sia l'ordine che possa mai portare, eccetto quello del Governo Provvisorio.

Napoli, gli 8 piovoso anno 7.° della Libertà.

LAUBERT, *Presidente.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Il Governo Provvisorio, volendo mantenere la pubblica sicurezza, ordina che niuno sia messo in arresto senza un ordine scritto o della Municipalità, che ne renderà conto, o del Governo stesso. Chiunque ardisse di contravvenire al presente ordine, sotto qualunque siasi pretesto, sarà severissimamente punito.

Le persone, le proprietà sono sotto la salvaguardia della legge, ciascun cittadino dee proteggerle, per aver anche il diritto di esser protetto.

Napoli, 8 piovoso anno 7.° della Libertà (28 gennaio 1799).

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

L'Assemblea de' Rappresentanti della Repubblica napolitana deliberando su la contribuzione militare esatta dal Generale in capo dell'armata di Napoli, e sopra i bisogni del Governo Provvisorio, tanto pel mantenimento dell'Armata Francese, che per l'organizzazione delle forze nazionali e delle spese inevitabili, relative allo stabilimento della Repubblica; considerando che tutte le Casse pubbliche sono vuote; che i soccorsi, aspettati da' Dipartimenti per mezzo delle contribuzioni ordinarie delle Provincie, sono troppo lontani, tanto per causa della disorganizzazione delle autorità antiche, che dell'impossibilità di rimpiazzarle all'istante con le nuove; che la città di Napoli avendo già offerto al Generale in capo una somma di dieci milioni di lire per l'organo d'una Deputazione composta di membri della già città di Napoli e di altri uomini del Popolo ad effetto di preservarla dalle calamità d'un assedio; e la giustizia e la gratitudine comandando al Governo di far l'offerta d'una somma almeno eguale, a nome di questa città, per beneficio della libertà ricevuta; ordina ciò che segue:

Art. I. Sarà pagata all'Armata Francese fra otto giorni una somma di due milioni e mezzo di ducati a conto della contribuzione militare, ordinata dal Generale in capo con suo decreto degli 8 piovoso.

Art. II. Questa somma di due milioni e mezzo di ducati sarà intieramente pagata dal Comune di Napoli, e suoi Casali a condizione di tenerne conto nel pagamento della totale contribuzione.

Art. III. A tal effetto sarà fatto su tutti gli abitanti del Comune di Napoli e suoi Casali un impronto forzoso, equivalente all'anzidetta somma di due milioni e mezzo di ducati.

Art. IV. Affinchè il ripartimento e la percezione possa esserne effettuita nella forma indicata nel primo articolo, sarà nominata nel tempo stesso dalla Municipalità, in ogni quartiere del Comune e ne' suoi Casali, una Commissione composta di tre membri, i quali saranno incaricati della ripartizione dell'impronto.

Art. V. L'impronto sarà pagato in numerario o in materia d'oro o d'argento nello spazio di otto giorni, nè potrà alcun esserne esente, a meno che non sia riconosciuto per povero e che viva del suo travaglio giornaliero producente un lucro non oltrepassante i tre carlini al giorno.

Art. VI. Ciascuna Commissione stabilita dall'articolo IV formerà un quadro approssimante, calcolato su la notorietà pubblica, sì di tutte le facoltà provenienti dall'industria, che dalla proprietà degli abitanti de' loro Quartieri, o Casali rispettivi.

Art. VII. Quando il quadro sarà formato, uno de' tre Commissarî di Quartiere, o Casale designato da' due Colleghi, si riunirà al luogo indicato dalla Municipalità per determinare la proporzione dell'impronto forzoso relativamente alle fortune di ciascheduno, dimodochè la totalità dell'impronto produca la suddetta somma di dieci milioni di lire; questa riunione deve aver luogo al più tardi fra tre giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. VIII. La base dell'impronto essendo determinata, saran fatte da' Commissarî d'ogni Quartiere e Casale a' Cittadini de' loro dipartimenti rispettivi delle notifiche nominative colla denotazione del domicilio, segnando la somma pagabile, e l'epoca nella quale il pagamento dovrà esser fatto, ed infine la Cassa, nella quale la somma deve esser versata.

Art. IX. Sarà nominato da ciascuna Commissione un Cassiere, che ne risponderà, per ricevere le differenti somme, che si pagheranno da' Cittadini designati nel modo prescritto.

Art. X. Ogni Cittadino nominato dalla Commissione del suo Quartiere e Casale sarà tenuto pagare la somma fissata nel tempo stabilito sotto pena del sequestro de' suoi beni, e d'esser tenuto a pagare il doppio.

Art. XI. Niuna reclamazione potrà essere ammessa, nè potrà farsele giustizia, che dopo il pagamento intiero della imposta somma; e nel caso di lesione enorme, e verificata nelle forme, che saranno stabilite, sarà tenuto conto per coloro che avranno pagato senza proporzione delle loro facoltà, del di più, che avranno pagato.

Art. XII. I Cassieri stabiliti dall'art. IX, renderanno conto giorno per giorno delle loro operazioni a' tre Commissarî, deputati per la ripartizione e percezione dell'impronto, il cui prodotto sarà subito versato nella Cassa della Tesoreria Nazionale, la quale ne somministrerà la sua ricevuta, e farà conoscere al Governo lo stato delle somme, che avrà ricevute.

Art. XIII. La Municipalità di Napoli nominerà due de' suoi membri incaricati special-

mente d' invigilare alla pronta esecuzione del presente Decreto.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

AL POPOLO.

Popolo napolitano,

Il turbine minaccioso, di cui eri vicino a rimaner vittima, è già dissipato. Una serena calma domina nel tuo cielo. L' imbecille tiranno, caduto ne' lacci della sua infedele consorte, colla quanto ingiusta, altrettanto vergognosa guerra, mossa a' liberatori del genere umano, ha sollecitato il momento avventuroso della tua felicità. I tuoi virtuosi Patriotti, affrontando intrepidi la più feroce delle tirannie, determinati a renderti libero o a morire, han meritata la stima della gran nazione, e col di lei invincibile braccio ti hanno restituito a' tuoi dritti primitivi.

Quantunque dal fatale momento che l' intrigante Carolina sbucò dalle nordiche selve a devastare queste beate contrade, l' intera nazione sia stata immersa nelle sciagure; pure dall' epoca dell' augusta rivoluzione francese in avanti, sorpassando sè stessa si è resa unico e singolare esempio d' iniquità alle generazioni future. Chi può contemplare a ciglio asciutto l' orroroso quadro de' nostri pubblici e privati disastri da quel tempo a questa parte? Follemente invasata dal furore di attraversare il corso della stupenda sublime crisi ed allontanarne l' influenza sul di lei tirannico potere, niun mezzo lasciò ella intentato per sostenere, a nostri danni, perpetui intrighi al di fuori, e per istabilire tra le nazioni napolitana e francese un odio irreconciliabile, discreditando per via di calunnie i principî e le massime dell' invitto Popolo francese.

Impertanto i Patriotti, a dispetto della' ferale persecuzione dell' immensa turma de' delatori, delle orride prigioni, de' più barbari tormenti e degli stessi patiboli, battendo coraggiosi l' intrapresa carriera, e risorgendo sempre più vigorosi dopo le loro sconfitte, avendoti avvezzato a rispettare il nome francese, i principî e le massime della virtù; han riportata la gloria di far risolvere a tuo favore la gran contesa. Che se il tiranno, dopo aver sacrificate in vile inerzia e in guerra iniqua le migliaia de' tuoi cittadini, dopo avere spogliate le chiese e le case private di tutti gli argenti ed altri arredi preziosi, dopo avere annientato il credito nazionale vuotando i banchi ed esaurendo il numerario, dopo essersi satollato di tutte le ricchezze della nazione, rapiti fin anche i più preziosi monumenti dell' antichità, e qual pubblico ladrone tutto trafugato in Sicilia, dopo aver donata agl' inglesi una parte de' legni della nostra marina e fattine sommergere nelle acque o divorare dal fuoco i rimanenti avanzi, dopo avere sguarnito il litorale di tutte le sue fortificazioni per esporti agli insulti di una potenza nemica all' umanità, ti ha abbandonato ed ha preso da codardo la fuga. Se anche dopo fuggita la tirannica famiglia ha cercato di farti nuotare nel sangue de' tuoi figli, e di seppellirti sotto le rovine di questa vasta città; se ha cercato recarti l' estremo de' mali, compromettendoti coll' invitta nazione liberatrice de' popoli, per farti credere o indegno della libertà o meritevole della più alta vendetta; a dispetto di sì inumani tentativi puoi aprire il tuo cuore alla gioia, giacchè abborrito il tirannico disegno, dagli orrori della più umiliante schiavitù ti sei innalzato alla felice condizione di Popolo libero e indipendente.

Il Generale Championnet, comandante dell' Armata Francese, a nome della gran nazione ha dichiarata e riconosciuta la sovranità del Popolo napolitano, ed ha istallato il di lei Governo Provvisorio entrato già nell' esercizio della sua carica. L' entusiasmo della libertà ha colpito tutt' i cuori nella prima seduta de' tuoi rappresentanti: le deputazioni dell' isola d' Ischia, delle città di Nocera, di Castellammare e del Piano di Sorrento, sono venute ad annunziare la democratizzazione de' loro paesi, e sono state accolte con trasporto di verace giubilo. Ogni momento accorrono alla residenza del Governo Provvisorio delle deputazioni che annunciano nuove democratizzazioni o chiedono regolamenti per eseguirne delle altre. Concorri adunque col Governo a stabilire la libertà nel resto della nazione, affinchè sbarazzati di questa importante operazione, si potesse volare a sorprendere il tiranno nella Sicilia per punirlo delle sue scelleraggini.

Il Governo annuncia che la base, sulla quale fonderà le sue operazioni, sarà una esatta giustizia. Egli farà rispettare le proprietà, farà punire i delitti, cercherà che le sussistenze sieno abbondanti e di moderato prezzo. Tu, o Popolo, colla tua confidenza dei incoraggiare i membri del Governo nell' esercizio del loro penoso impiego. Gioisci intanto, or che più non è delitto la gioia, e fa voti per la prosperità della nazione.

Napoli, 8 piovoso anno 7.° della libertà (28 gennaio 1799).

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

ARMATA DI NAPOLI.

Dal quartiere generale di Napoli, il 9 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

Al Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica Napolitana.

Io vi fo passare, Cittadino, la legge concernente la formazione de' Comitati del Governo, la fissazione delle loro facoltà ed i limiti delle loro giurisdizioni.

Salute e fratellanza.

CHAMPIONNET.

Legge che riguarda la formazione de' Comitati del Governo, lo stabilimento delle loro facoltà, ed i limiti della loro giurisdizione.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI.

Desiderando che tutt' i Comitati del Governo, stabiliti per la legge del 6 piovoso, agiscano prontamente, affinchè l'ordine pubblico sia senza ritardo ristabilito, l'amministrazione generale rigenerata in tutt' i suoi rami, riorganizzata la comunicazione della capitale colle provincie, le rendite pubbliche poste in profitto, le spese generali ben regolate e custodite; ed affinchè finalmente le forze nazionali, che debbon vegliare alla sicurezza dell'interno ed a proteggere le frontiere contro gli attacchi de' nemici, sieno ordinate ed armate secondo il principio d'un Governo libero, ordina ciò che segue:

Art. I. I sei Comitati del Governo, stabiliti per la legge de' 6 piovoso, sono composti, ciascuno come segue:

Il Comitato centrale di cinque Rappresentanti. I Comitati di legislazione, della guerra, delle finanze, della polizia generale, e dell'interno, ciascuno di quattro membri.

Art. II. Il Presidente della Rappresentazione nazionale ha il dritto di assistere a tutt' i Comitati e di deliberare con essi.

Art. III. In caso, che vi fosse parità di voti in un Comitato, in materia di deliberazione, o d'elezione, il Presidente del Comitato centrale è chiamato per deliberare, o eleggere co' membri del Comitato.

Art. IV. Tutt' i Comitati del Governo sono in permanenza ne' luoghi destinati al travaglio de' loro Burò, fino allo stabilimento della costituzione, cioè il Comitato centrale nella sua totalità, e gli altri Comitati pel mezzo del loro Presidente.

Art. V. La Presidenza di un Comitato dura un mese.

Art. VI. Il Comitato centrale è specialmente incaricato della direzione e dell'impiego di tutte le forze di terra e di mare, della negoziazione di tutti gli affari, e di tutti gli interessi della Repubblica colle potenze straniere; della missione di tutti gli agenti diplomatici, della corrispondenza col Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, e del Generale in capo; come di quelle, che la Repubblica dee mantenere colle Repubbliche amiche ed alleate della Francia.

Art. VII. Tutte le misure relative alla esecuzione delle leggi, tutte quelle che concernono la polizia generale, e la pubblica amministrazione sono sotto la giurisdizione del Comitato; egli è investito del diritto di regolarle, di dirigerle e d'invigilarvi.

Art. VIII. Ei fa al corpo legislativo tutt' i rapporti relativi alla spesa pubblica, e regola la distribuzione delle rendite de' diversi ministeri, ne ordina lo sborso, invigila sull'impiego e ne approva il pagamento.

Art. IX. Egli assegna a tutt' i Comitati i giorni e le ore, in cui dovranno essere al Comitato centrale per tutt' i punti relativi alla loro amministrazione.

Art. X. Niun contratto per somministrazioni, o travagli pubblici può avere la sua esecuzione, nè farsene pagamento dal tesoro nazionale se non è munito dall' approvazione scritta del Comitato centrale.

Art. XI. I Comitati del Governo non comunichino col Comitato centrale, che per mezzo di un de' loro membri, tutt' i rapporti saranno scritti. Il relatore ha voce deliberativa nel Comitato centrale sugli oggetti, che sottomette alle deliberazioni del Comitato.

Art. XII. Il Comitato centrale nomina un Segretario generale per ridurre in iscritto, e spedire le sue deliberazioni, il quale firma unitamente col Presidente tutti gli emanati dal Comitato centrale.

Art. XIII. Tutte le deliberazioni del Comitato si prendono con la maggioranza de' voti.

Non può deliberare, senza la presenza di tre de' suoi membri: ciascun membro del Comitato ha dritto di registrare le sue opposizioni alle deliberazioni prese.

Art. XIV. In ogni deliberazione, in cui v'è parità di voti, ed è impossibile comporre il Comitato in numero dispari, il Comitato centrale n'avvisa i Comitati rispettivi, i quali vi deputeranno uno de' loro membri.

Art. XV. Il Presidente del Comitato centrale non ha altra ispezione, che di soscrivere la spedizione degli atti del Comitato, e di unire i suffragi nelle sue deliberazioni.

Art. XVI. Il Comitato di Legislazione non è incaricato d'alcuna amministrazione; prepara la costituzione e le leggi riguardanti l'abolizione di tutt' i dritti e di tutti gli usi contrarî a' principî della libertà e del Governo democratico.

Art. XVII. Il Comitato di polizia generale è specialmente incaricato di tutte le misure relative alla sicurezza ed alla tranquillità pubblica. È investito del dritto d'accusare, e di fare processare in tutt' i Tribunali che saranno istallati, tutti coloro che sono indicati di complotto contro la Repubblica e contro il Governo.

Art. XVIII. Invigila sopra tutt' i Tribunali: fa al Corpo Legislativo tutt' i rapporti riguardanti l'organizzazione, ed il pronto stabilimento in una giustizia civile e criminale conforme ai principî della Democrazia.

Art. XIX. Corrisponde immediatamente con tutte l'Autorità costituite, e ne riceve tutt' i rapporti relativi alla sicurezza pubblica.

Art. XX. Non può fare arrestare un Cittadino senza una deliberazione anteriore presa da tre de' suoi membri, e senza darne notizia nello spazio di tre giorni alla persona arrestata de' motivi del suo arresto.

Art. XXI. Le deliberazioni, e gli ordini del Comitato riguardanti la sicurezza e la tranquillità pubblica non possono essere riformate, che in virtù di un decreto de' Rappresentanti fatto con seduta segreta.

Art. XXII. Il Comitato Militare ha nella sua giurisdizione tutto ciò che ha rapporto all'organizzazione delle Truppe Nazionali così di terra che di mare, ed a' di loro movimenti. Egli provede al di loro mantenimento e soldo. È incaricato delle Caserme, delle Fortezze e de' Porti.

Art. XXIII. Non soscrive alcun contratto, nè nomina alcun uffiziale senza la precedente approvazione del Comitato centrale.

Art. XXIV. Al Comitato di Finanze appartiene la vigilanza ed ispezione di tutte le proprietà Nazionali mobili ed immobili sulle contribuzioni dirette ed indirette, ne dispone la ripartizione; invigila sopra l'esazione, e ne fa effettuare l'introito nella Cassa pubblica.

Art. XXV. Sulle spese non ha altra ispezione, che di vegliare, acciocchè i fondi descritti pe' diversi Ministri sieno fatti con esattezza, impiegati agli oggetti determinati dalla legge, e che i conti sieno resi dalla contabilità alla Tesoreria Nazionale nell'epoche determinate dalla legge.

Art. XXVI. I banchi pubblici e le zecche sono egualmente dell'ispezione del Comitato di Finanze; invigila al conio ed alla fabbrica delle monete, ed a tutte le operazioni, che ne garantiscono il titolo legale e l'esattezza del peso.

Art. XXVII. Il Comitato interno è incaricato dell'organizzazione di tutte l'Autorità amministrative, di fissarne il circondario provvisorio, dirigerle in tutte le loro funzioni, di far procedere la sua istallazione e di metterla nella sua più pronta attività.

Art. XXVIII. Sono sotto la sua giurisdizione gli ospedali, le sussistenze, i monumenti pubblici, tutti gli stabilimenti nazionali riguardanti il Commercio, le scienze e le Arti, i Teatri in rapporto alla morale, e lo spirito pubblico, e tutto ciò che concerne il Clero e la Posta.

Art. XXIX. Tutt' i Comitati hanno un Segretario assistente alle loro deliberazioni, e che soscrive insieme col Presidente alla spedizione de' loro atti.

Art. XXX. Tutte le deliberazioni sono prese in comune, l'esecuzione si divide tra' membri uniformemente alle istruzioni, che saranno loro dirette.

Art. XXXI. Tutte le deliberazioni del Comitato centrale, che non saranno relative all'esecuzione letterale di una legge, dovranno esser approvate dal Generale in capo.

Napoli, 9 piovoso, anno 7.° della Repubblica francese.

Il Generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

PROCLAMA PATRIOTTICO.

Figli della bella fertilissima Partenope, Napolitani buoni, ma sedotti, ma ingannati a segno che la natura stessa ne freme: ascoltate la voce veridica e sonora della gran nazione che vi parla in nome della umanità oltraggiata e da dieci anni afflitta, mercè l'esecrabile ambizione di tutti gl'imbecilli despoti dell'Europa, fra quali, se il vostro è uno de' più piccoli in forze territoriali e militari, è però de' più grandi in ischiavitù, poichè umil servo dell'inimica

di tutte le nazioni, l'insolente Inghilterra, è ancor più schiavo degli insensati progetti dell'infame Carolina sua moglie.

Il più gran torto che far si possa agli uomini, il più facile e più gran furto, che si possa commettere in una società in cui tutti gl'individui hanno i medesimi diritti imprescrittibili ed inalienabili dalla natura stessa a tutti egualmente concessi, è certamente quello di toglier loro la ragione, il più dolce, il più consolante, il massimo di tutt'i beni: si servono i tiranni della religione per punto d'appoggio e di mezzo termine, e l'ignoranza nella quale fanno da tanti secoli intorpidire espressamente i Popoli, ha benissimo fino ad ora secondato le di loro viste antisociali e barbare. Con questi due mezzi specialmente fra gli altri tanti fin dal principio della felice rivoluzione francese vi hanno sempre dipinto gli abitanti di questa gran nazione come cannibali, atei e nemici della religione cattolica, non ostante che questi abbiano sempre proclamato alla faccia dell'universo e nella loro costituzione ben anche l'esistenza d'un Essere supremo, non ostante che tutte le di loro opere le più erudite non ispirino e respirino che sentimenti di buona morale e di umanità, e non ostante che rispettino inviolabilmente le opinioni religiose di tutt'i popoli, e di ciascuno in particolare: sono essi dunque i tiranni, e non già i francesi la vera origine de'vostri più gravi disordini nell'interno; sono essi i tiranni la sola cagione di tante carneficine militari, che hanno talmente disonorato il vostro nome, che mai più risorger potrà da tale infamia a meno che non facciate causa comune cogl'invitti soldati della libertà francese, e della vostra puranche, qualora lo vogliate.

Napolitani, e voi tutti regnicoli, dite se la massa imponente e rispettabile del popol vostro abbia potuto mai giungere alle prime cariche dello stato? no certamente: si accordavano queste solo all'intrigo degl'inetti ricchi, degli astuti forestieri, de'bassi fiorentini specialmente, o alla protezione di una vil cortigiana, o di un reale mercurio.

Dite se in premio del sudor di vostre fatiche o delle vostre derrate non avete voi il più delle volte ricevuto dagli scellerati baroni de'colpi di bastone?

Dite se avete mai trovato giustizia ne'tribunali di tutto lo Stato, e specialmente presso i giudici dell'infame Vicaria di Napoli, o presso i venduti consiglieri della sedicente Camera di S. Chiara?

Dite se avete mai veduto andare in galea, punir di morte, o con ignominia alcun signore, alcun ricco?

Dite qual sia il pane del popolo in un paese che prossimo ed unito alle due Sicilie fu anch'esso il granaio degli antichi romani?

Dite a qual caro prezzo si vendano i generi di prima necessità in un clima, in cui tre volte l'anno la prodiga natura con poca fatica vi somministra delle ubertose raccolte?

Dite se l'imbecille ma lussurioso re vostro non abbia sempre insultato l'onor delle vostre pacifiche famiglie forzando le vostre spose e le figlie vostre, permettendo l'indomani che ignominiosamente esiliate fossero, perchè tal era il buon piacere della gelosa ma impudica sua moglie meretrice sfacciata dell'irlandese Dillon; dello inetto Capece Galeota; dello atrabilare vendicativo Acton; e dell'astuto principe di Caramanico a cui niente giovò esser vicerè delle due Sicilie per esentarlo dal veleno, che implacabilmente preparare gli fece per essersi mostrato alquanto propenso per la causa de'francesi, per quella cioè dell'umanità.

Dite se partendo i vostri figli, i vostri fratelli, i nipoti vostri a solo oggetto d'intraprendere questa teatrale ingiustissima guerra non sieno eglino stati ingannati da'loro inesperti e vili generali, procurando persuader loro, che la guerra si facesse all'inerme, ma buona repubblica romana, e non già all'invitta Repubblica francese, contro la quale avrebbero fin da principio prudentemente ricusato di battersi?

Dite se il vizioso re siasi mai occupato di governare il popolo? Se abbia per un sol giorno fatto il sacrifizio del minor suo piacere, della caccia, della pesca, delle gozzoviglie?

Dite se l'abominevol Carolina non mai stanca e non mai sazia in libidini, degnissima sorella di Antonietta fu regina di Francia, non sia, come quella nemica implacabile de'buoni francesi, il flagello questa e l'odio de'napolitani? pagò quella il fio delle sue scelleraggini sopra un vergognoso palco dalla giustizia condannata e dalla ragione, spetta ora a voi, Siciliani, che vi sentite un cuor nel petto di far un atto di giustizia nazionale condannando colei che vi opprime da molti anni alla stessa meritatissima pena.

Dite infine se il sangue di tanti vostri fratelli d'arme, per tirannico capriccio sparso, non domandi a tutti una vendetta marcante pel vostro onore e per i vostri interessi?

Fraditanto i satelliti del fuggiasco detronato tiranno in pochi giorni sono battuti e ribattuti al di là d'ogni credere; gli esperti generali della libertà *vennero*, *videro*, *vinsero*, nè più si trova vestigio alcuno delle di lui comiche armate. Ecco dunque il tempo propizio per scuotere il giogo pesante sotto del quale ignominiosamente gemete da tanti secoli. Parlo a voi Siciliani, giacchè i napolitani sono già liberi mercè il valore, la clemenza e la parola del bravo Championnet; penetratevi di un eterno principio, che la qualità d'uomo è sacra ed inviolabile; che non deve una popolazione senza degradare la specie umana ubbidire all'insensato capriccio d'uno sciocco, d'un immo-

rale, di uno scellerato, di un re spergiuro, che violando tutt' i diritti delle genti, tutt' i trattati di neutralità, di buona fede, le consuetudini e le leggi di guerra adottate da tutte le nazioni civilizzate ha osato il primo impudentemente attaccare le falangi vittoriose de' repubblicani, profittando del di lor piccol numero.

Voi ben vedete dunque, fratelli ed amici, con qual vigore, lealtà e successo la madre comune di tutte le repubbliche difende le sue figlie da lei organizzate, profittate dell'avviso, dell' offerta e della lezione. Lealissima co' popoli amici, clemente cogli oppressi, e terribile contro i suoi pertinaci nemici, fece, fa e farà la guerra ai tiranni; offerse ed offre la pace a' popoli dell' universo: e ben felice e cosa gloriosa sarà ne' fasti dell' umanità, il vedere ad ogni momento ed in ogni luogo gli abitanti del Sebeto ad esempio di molti altri popoli fraternizzar con que' della Senna.

Salute e fratellanza a' popoli: odio ed esecrazione ai tiranni.

A. Bruner
Tribuno del Popolo romano e Tenente francese.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

L' Assemblea de' Rappresentanti del Governo penetrata dalla gran verità, che la rigenerazione di un Popolo non può effettuirsi senza un gran rispetto a tutti i principî della morale e della giustizia pubblica; e considerando nel tempo stesso, che sebbene le dilapidazioni, e le depredazioni del passato Governo tanto su i Banchi, che su le Casse pubbliche, non sono tornate che a profitto particolare della Corte, e ad utile degl' infami suoi Agenti; pur nondimeno dichiara che si metta sotto la garanzia nazionale tutto il debito pubblico della Nazione, e che una delle principali cure del Governo sarà di garantirne l' intero pagamento. Il Comitato delle Finanze è incaricato di presentare nel più corto intervallo di tempo un rapporto della maniera di pagare il pubblico debito.

Napoli, 10 piovoso anno 7.° della Libertà (29 gennaio 1799, vecchio stile).

Laubert, *Presidente.*
Jullien, *Seg. gen.*

Approvato dal Generale in capo
Championnet.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

GOVERNO PROVVISORIO.

Il Comitato delle Finanze dichiara per dilucidazione dell'editto di ieri, 9 piovoso, che sotto nome di fedi di credito s' intendono tanto le polizze notate in fedi, che quelle di cassa.

Napoli, 10 piovoso anno 7.° della Repubblica francese (29 gennaio 1799, v. s.)

Prosdocimo Rotondo, *Presid.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

ARMATA DI NAPOLI.

Al Quartiere Generale di Napoli, li 10 piovoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

IL GENERALE IN CAPO Championnet

Istruito che degl' inimici della tranquillità, amici dell' anarchia e del realismo spargono da per tutto delle voci allarmanti, il Generale in capo ha promesso protezione e sicurezza a tutti gli abitanti pacifici; ha promesso di far rispettar le persone, le proprietà e la Religione. Egli manterrà la sua parola; ma volendo reprimere dei rumori così lontani dai sentimenti che animano l'Armata Francese, decreta ciò che segue:

Articolo I. Ogni particolare, militare, o abitante nella Repubblica napoletana, che sarà trovato a rubare sarà arrestato e punito di morte.

Art. II. Ogni individuo che spargerà voci allarmanti, intese a turbare l' ordine e la tranquillità, sarà arrestato e punito di morte.

Art. III. Tutti gli amici dell'ordine, e della tranquillità sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed impresso nelle due lingue nella Città e sobborghi di Napoli e da per tutto dove sarà necessario.

Il Generale in Capo
Championnet

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Cittadini,

Per quanto prospero esser possa lo stato di una Nazione a ricevere un cambiamento di Go-

verno, è impossibile che tale passaggio non porti seco de'disordini, i quali per altro essere non possono che momentanei. Rivolgasi lo sguardo alla situazione, nella quale era la vostra Patria sono appena dieci giorni. L'anarchia era al suo colmo; il Popolo in uno stato di vertigine, e di furore: fumano ancora i cadaveri degli uomini i più onesti, i più virtuosi, i più amici della Patria, sacrificati da quei medesimi, che avrebbero dovuto difenderli. Niuno era più sicuro nella sua casa; le proprietà eran tutte minacciate del saccheggio; i satelliti della spirata tirannia davan corso alle loro particolari vendette, ed ingannando il Popolo su i suoi veri interessi, si servivan di esso per condurre al suo termine quel piano di distruzione, che il passato dispotismo avea organizzato per desolare questo suolo, che le armate della grande Nazione, secondate da'sforzi de'Patriotti, han liberate dalla schiavitù. Le finanze trovansi rovinate, il numerario ben scarso. È in questo stato terribile che i Rappresentanti del Popolo han preso a regolare una barca da tanti lati sdruscita. Essi non si son punto scoraggiti, perchè essi han veduto la tempesta passaggiera, e che tra poco tempo l'ordine, la tranquillità, l'abbondanza rinasceranno su queste contrade. Essi soli però non possono tutto. È d'uopo che i Cittadini pacifici, gli amanti del buon ordine travaglino egualmente, acciò la felicità della nostra Patria sia fissata sopra basi inamovibili. Patriotti, voi sopra tutti dovete secondare le pure intenzioni del Governo con tutte le vostre forze. Il tempo e le circostanze esigono che tutti fossimo uniti. Il tiranno fuggito in Sicilia non ha gli occhi fissi che sopra di noi, ed egli non tenta che di seminare tra noi la discordia, solo mezzo da poter continuare a tenere la nostra Patria immersa nei mali. Opponiamoli dunque una massa unita, impenetrabile. Cessino gli odî privati, e non abbiamo innanzi agli occhi che l'utile pubblico. Il Governo può prendere dei sbagli, tocca a voi ad avvertirnelo; ma nel tempo stesso non attraversate col vostro zelante ardore quelle operazioni, che ritardate produrre possono gravi mali alla Patria. Bisogna che tutta la machina sia montata, ed allora tutto anderà con ordine, con energia, con giustizia; allora si può dar retta a tutte quelle cose di dettaglio, le quali non possono esser prese in considerazione nel momento attuale. Sospendete per un istante l'impeto ammirabile di voler riparare immediatamente ogni guasto e voi otterrete con più celerità il vostro intento. Nulla in natura si fa per salto, si aspetti dunque lo sviluppo politico nella maniera progressiva. Il Governo provvisorio ha stabilito di dare udienza a tutti indistintamente ogni mattina dalle otto sino alle dieci di Francia, dopo si chiude in Comitato secreto per discutere, decidere ed organizzare tutti quei mezzi, che condur devono la nostra Nazione alla felicità. Che ognuno lo lasci allora nella sua quiete, e nelle sue meditazioni. Tutte le petizioni, tutt'i progetti devono esserli presentati in iscritto. Già il Comitato di polizia è organizzato, e le sue sedute tengonsi all'antica Maggiordomia: tutto ciò che riguarda questo ramo deve essere al suddetto Comitato presentato. Il Comitato delle finanze è egualmente organizzato, egli tiene le sue sedute per ora alla Segreteria delle Finanze; tutto ciò che riguarda questo ramo dev'essere al medesimo proposto. Gli altri Comitati, si organizzano. Molti membri eletti non sono ancora arrivati, e si aspettano a momenti. Tra pochi giorni avremo la guardia sedentaria, che ci garantirà da ogni insulto de'nemici dell'ordine pubblico; ed a ciò travaglia con assiduità il Comitato militare. Cittadini, Patriotti, siate i primi a dare l'esempio del rispetto alla Rappresentanza Nazionale, della sottomissione alle leggi. Abbiate gli occhi aperti su gli interessi della Patria; ma ricordatevi che dal buon ordine dipende la nostra felicità. Non è nelle grida che consiste l'energia repubblicana, ma nella fermezza ad eseguire la legge. Occupatevi dell'istruzione pubblica, rischiarate gli ignoranti, fate conoscere la verità a'traviati, guardate da vicino gli Agenti della tirannide, i quali travagliano per rovesciare il nuovo sistema. Il Governo li siegue, ma siccome non è despota, così cerca delle pruove sicure contro di essi. Il primo che sarà scoverto, e contro di cui concorrerà la pruova richiesta, sarà punito severamente. Un Governo repubblicano non si allarma per le voci vaghe, giacchè egli non teme di nulla, quando agisce con giustizia. Egli preverrà i disordini, sventerà gl'intrighi degli agenti del realismo, senza però scoraggirsi. Cittadini, i Rappresentanti del Popolo vi ripetono il loro giuramento; essi saranno fermi al loro posto, non si occuperanno che della felicità nazionale, disprezzano tutti i pericoli e la loro vita è nulla per essi quando si tratta di sacrificarla per il bene della Patria, e per il mantenimento della libertà e dell'eguaglianza.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segretario generale.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 10 piovoso anno 7.° (gennaio 1799 v. s.)

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO MILITARE

Il Comitato centrale d'esecuzione stabilito dalla legge del 6 piovoso, ordina ciò che segue:

Art. I. Il Comitato militare sarà subito posto in attività.

Art. II. Egli è diviso in un Segretariato e tre Sezioni, cioè il Segretariato

Prima Sezione, L'Incaricato dell'Armata di Terra.

Seconda Sezione, L'Incaricato dell'Armata di Mare.

La terza, Il materiale e la Contabilità dell'uno e dell'altro.

Art. III. Il Segretariato è composto di un Segretario, e quattro Commessi. Egli è incaricato di ricevere, e di esaminare tutte le Carte, qualunque siano, memorie, suppliche, petizioni, reclamazioni indrizzate al Comitato militare, per farne la ripartizione, e rimetterle alle differenti Sezioni, e ne'Burò qui sotto designati. Egli è incaricato ancora della spedizione di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del Comitato a tutte l'Autorità costituite, ed a tutti i Cittadini. Questo Segretariato è sotto la direzione del Presidente.

Art. IV. La prima Sezione è divisa in tre Burò, cioè quello delle nomine, quello dell'organizzazione de'Corpi, e quello delle loro operazioni.

Art. V. La divisione ordinata nell'Articolo precedente s'applica alla seconda Sezione per l'Armata di Mare.

Art. VI. La terza Sezione è divisa in quattro Burò; il primo delle sussistenze; la seconda delle armi, vestiari, ed equipaggio; la terza de'quartieri e fortificazioni; la quarta de'fondi e Contabilità.

Art. VII. Il Burò delle nomine della prima Sezione (quella, cioè, incaricata dell'Armata di Terra) è incombenzato di presentare tutti i Capi, ed Ufficiali delle truppe di Terra di tutte le armi, de'riassunti de'rapporti relativi a'titoli, ed a'motivi degli avanzamenti, e de'progetti de'Decreti in questo genere, per sottometterli all'Assemblea de' rappresentanti del Popolo. Egli è composto di un Capo di Burò, di due Commessi, e di un giovane di Burò.

Art. VIII. Il precedente Articolo s'applica egualmente al primo Burò della seconda Sezione.

Art. IX. Al secondo Burò appartiene il travaglio relativo all' organizzamento della forza armata; alla formazione e denominazione de'battaglioni, e differenti Corpi, alle loro Uniformi, ed alle loro discipline. Egli è composto di un Capo, di due Commessi, e di un giovane di Burò.

Art. X. La medesima organizzazione descritta negli articoli precedenti ha luogo per lo secondo Burò della seconda Sezione.

Art. XI. Al terzo Burò appartiene il travaglio relativo alle merci e stazioni delle truppe, a'cambiamenti di guarnigione: tiene registro dello stato di situazione di tutti i Corpi, e di tutti i loro movimenti. Egli è composto di un Capo, di quattro Commessi, e di un Giovane di Burò.

Art. XII. Il terzo Burò della seconda sezione è organizzato secondo il modo prescritto nell'Articolo precedente.

Art. XIII. Il primo Burò della terza sezione è incaricato delle compre, della distribuzione, e della vigilanza su tutti gli oggetti di sussistenza, e d'approvisionamento militare, di viveri, e foraggi dell'Armata di Terra, e di Mare. Egli riceve tutte le proposte, stipula tutte le convenzioni per gli assienti, e presenta i rapporti all'approvazione del Comitato centrale.

Art. XIV. Egli è composto di quattro Capi; uno per la parte de'viveri, pane, e carne; l'altro per i liquidi, un altro pei foraggi e l'ultimo per gli oggetti de'medicamenti, e speziarie, per gli Ospedali militari. Il Capo della prima parte ha presso di sè tre Commessi, e ciascun Commesso due Spedizionieri; i Capi delle tre altre parti hanno due Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

Art. XV. Il secondo Burò della terza sezione è incaricato della compra, della distribuzione e della conservazione di tutti gli oggetti di armamento, di vestiario, equipaggio, e finimenti di cavalli. Egli è composto di tre Capi, de'quali uno per ciascuna di queste tre parti avranno presso di sè tre Commessi, due Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

Art. XVI. Il terzo Burò è incaricato del mantenimento e della riattazione degli Edificî destinati per l'alloggio delle truppe, quartieri, Corpi di guardia, Castelli, Ospedali Militari, Porti, ed Arsenali. Egli è composto di un Capo, di cinque Commessi, di sei Spedizionieri, e di un giovane di Burò.

Art. XVII. Al quarto Burò appartiene la cura di regolare, e far contribuire nelle Casse pubbliche i prodotti de'fondi destinati al soldo e mantenimento della truppa; d'invigilare agl'impieghi, di regolare la contabilità de'Corpi, e di fare restituire gli effetti, ed il denaro di tutti i Corpi di terra, e di mare, che si trovano soppressi per l'organizzazione del nuovo governo. Egli è composto di due Capi, de'quali uno pel passato, e l'altro per lo corrente, avendo ciascuno tre Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò. Vi sarà un sol Portiere, pel servizio del Comitato.

Art. XVIII. Il Locale del Comitato sarà diviso in maniera, che vi sia un appartamento pel Presidente, stabilito in permanenza per la legge de'9 piovoso; un appartamento pel Segretario, perchè risiederà ivi abitualmente; una Sala per le deliberazioni del Comitato; un Burò pel Segretariato composto di due Camere, e per ciascuna delle Sezioni; una Camera pel Deputato incaricato della direzione, e quattro Camere per ciascun Burò.

Art. XIX. È messa alla disposizione del Comitato militare una somma di sei mila ducati

al mese per lo pagamento degli impiegati, e spese di Burò.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

Napoli, 11 piovoso anno 7.° della Repubblica (1 febbraio 1799, v. s.)

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DELL' INTERNO.

Il Comitato centrale di esecuzione stabilito dalla legge del 6 piovoso, ordina ciò che segue:

Art. I. Il Comitato dell' interno sarà subito messo in attività.

Art. II. Egli è diviso in un Segretariato e tre Burò.

1.° Il primo Burò avrà per oggetto di organizzare ed invigilare sulle Autorità costituite.

2.° Il secondo tutti gli stabilimenti relativi al Commercio, alle sussistenze, ai soccorsi ed ai travagli pubblici.

3.° Il terzo riguarda tutte le istituzioni, che hanno rapporto alle scienze ed alle arti.

Art. III. Il Segretariato scrive ed esamina tutte le carte, suppliche, petizioni e reclamazioni de' Cittadini, e ne fa la distribuzione per tutt' i Burò secondo la loro natura, ed il loro oggetto. Esso è sotto la vigilanza del Presidente.

Ar. IV. Egli è incaricato ancora delle spedizioni di tutti gli ordini, decisioni e risposte del Comitato a tutte le Autorità costituite ed a tutt' i Cittadini.

Art. V. La prima divisione è incaricata di fare procedere all' elezione de' membri delle Autorità costituite ne' diversi dipartimenti e nelle comuni, secondo i principî che saranno stabiliti dalla legge; di tener registro delle loro elezioni, ed essère in corrispondenza con essi su tutto ciò che riguarda la loro amministrazione.

Art. VI. Il Burò della prima divisione è composto di un Capo di divisione e tre Commessi; uno per le amministrazioni de' dipartimenti, un altro per le Municipalità ed il terzo pei comuni.

Art. VII. Il Burò della seconda divisione è composto di un Capo di divisione e tre Commessi.

Art. VIII. Il Burò della terza divisione è composto di un Capo di divisione e sei Commessi: il primo per le scuole e per tutti gli stabilimenti d' educazione; il secondo per gli ospedali, case di pietà e travagli pubblici; il terzo pe' Teatri; il quarto pe' Musei e tutt' i monumenti delle arti; il quinto per le Poste ed il sesto pel Clero.

Questo Burò avrà ancora tre spedizionieri.

Art. IX. In ogni Burò vi sarà un giovane di Burò ed un sol portiere pel servizio del Comitato.

Art. X. Sarà messa a disposizione del Comitato una somma di ducati due mila al mese pel mantenimento degl' impiegati e per le spese de' Burò.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Seg. gen.*

Approvato dal Generale in capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

COMITATO GENERALE

Napoli, 11 piovoso anno 7.° Repubblicano (1 febbraio 1799, v. s.)

Il Comitato centrale d'esecuzione ordina ciò che segue per l' organizzazione de' suoi Burò:

Art. I. Vi sarà sotto la direzione del Segretario generale un Segretariato composto di quattro Capi di Burò, il di cui travaglio sarà diviso nel modo qui sotto spiegato.

Art. II. Uno de' capi di Burò dovrà ricevere tutte le lettere, scritture, reclami, indirizzi, tutt' i progetti e memorie mandate al Governo, e tener nota da una parte delle dimande particolari per esaminarle e farvi giustizia; dall' altra degli oggetti di utile generale, che meritano prendersi in considerazione, per metterne il rapporto succinto sotto gli occhi del Governo. Il Capo di Burò avrà presso di sè un Commesso ed uno Spedizioniere.

Art. III. Un secondo capo di Burò sarà incaricato di spedire tutte le lettere, risposte del Governo provvisorio alle autorità costituite o a' Cittadini, come anche tutti gli ordini, decreti e proclami. Egli avrà presso di sè due Spedizionieri.

Art. IV. Il terzo Capo di Burò avrà l' incarico della redazione degli ordini e decreti, o proclami del Governo, e della loro traduzione, e si concerterà con i Capi di Burò, incaricati delle spedizioni e delle correzioni della stampa, affin di non esservi errori nell' impressione, pubblicazione, ed invio delle lettere, or-

dini e decreti. Questo Capo di Burò avrà presso di lui due Commessi redattori e due Scribenti.

Art. V. Il quarto Capo di Burò terrà i registri del Governo, dove saranno trascritti tutti i suoi Atti, i Processi verbali delle sue sedute, ed il registro fatto doppio sarà veduto e cifrato nella fine d'ogni seduta dal Presidente e dal Segretario generale. Egli avrà due Spedizionieri destinati a questo effetto e di attinenza a questo Burò.

Art. VI. Vi saranno finalmente due primi Commessi presso del Segretario generale, uno Italiano e l'altro Francese, per iscrivere gli atti del Governo nelle due lingue, e conservare tutt'i decreti del Generale in capo, e tutte le carte importanti che non saranno mandate negli altri Burò.

Art. VII. Vi sarà un sol portiere, e due giovani di Burò per servizio del Comitato.

Art. VIII. Il Comitato centrale darà pubblica udienza ogni giorno dalle ore otto della mattina fino alle dieci, e dalle dieci in poi aprirà la sua seduta particolare.

Art. IX. Quando il Comitato centrale sarà riunito in Seduta particolare, nessuno potrà interrompere i suo lavori, ma vi sarà uno dei Capi di Burò incaricato di ricevere e di ascoltare quelli che dovranno presentar dimande, o reclami al Governo, e terrà nota delle dimande che saranno state fatte.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Seg. gen.*

Approvato dal Generale in capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

Decreto perchè tutt'i funzionarî pubblici restino al loro posto, eccetto quelli che sono specialmente designati.

Il Governo Provvisorio volendo assicurare il servizio di tutte le parti della pubblica amministrazione fino alla loro riorganizzazione definitiva, e prevenire la dissoluzione del corpo sociale ed i disordini dell'anarchia, ordina ciò che segue:

Art. I. Tutti gli Agenti ed impiegati dell'antico Governo della Comune di Napoli e Casali, ed in tutto l'ex-Regno di Napoli, i Tribunali civili e criminali, le persone impiegate all'istruzione pubblica, i Sindaci e l'Amministrazioni e Deputazioni della Marina, della Salute, de' Viveri, della Zecca, i Percettori delle Contribuzioni, finalmente tutte le Autorità e tutti i Magistrati ch' esistevano sotto la Monarchia distrutta resteranno al loro posto, e continueranno le funzioni, finchè sarà altrimenti ordinato; restando sempre risponsabili della parte del servizio pubblico di cui sono incaricati.

Art. II. Quelli tra i Funzionarî pubblici che vogliono conservare il loro impiego e meritarsi la confidenza de' loro concittadini, e del Governo per esser chiamati ad occupare le diverse cariche, che saranno stabilite nella Repubblica, debbono servirla con zelo e dichiararsi lealmente ed apertamente per la rivoluzione.

Art. III. Sono eccettuati dall'art. I. i soli Sindaci di già rimpiazzati dalle Municipalità Popolari ne' luoghi occupati dall'Armata Francese, ed i Sindaci delle differenti Comuni, nei quali, in conformità delle istruzioni generali indirizzate dal Governo Provvisorio a' Patriotti, il Popolo avrà nominato o nominerà egli medesimo gli Uffiziali Municipali, per invigilare i suoi interessi, i suoi Giudici di pace ed i Comandanti della Guardia Nazionale. Viene ancora eccettuato dall'art. I il Tribunale detto di Polizia ultimamente stabilito nella Città di Napoli, il quale resta interamente abolito come un' istituzione pericolosa e tirannica.

Art. IV. Tutt'i Cittadini debbono ubbidire alle Autorità costituite, eccetto che a quelle, le quali ricuseranno apertamente di sottomettersi al Governo Provvisorio e servire con fedeltà la Repubblica napolitana.

Art. V. Le poste continueranno il loro servizio, come per lo passato; ed i diversi Direttori ed impiegati in questo ramo delle differenti comuni della Repubblica, faranno partire i Corrieri ne' giorni soliti, acciocchè le differenti relazioni politiche, civili e commerciali non sieno affatto interrotte.

Art. VI. Le antiche Amministrazioni presenteranno al Governo Provvisorio nel più corto spazio di tempo lo stato e situazione del servizio rispettivo di cui ciascuno è incaricato; come anche i documenti concernenti al servizio e ai posti della nuova organizzazione, che può essere adottata da ciascuna di esse.

Art. VII. È stabilito nel Comitato centrale di esecuzione un Burò particolare, specialmente incaricato di ricevere e distribuire nei diversi Comitati del Governo le relazioni e memorie che saranno indrizzate sui diversi oggetti al Governo Provvisorio, per gli affari di dettaglio, che possono riguardare i Comitati rispettivi; le differenti autorità corrisponderanno direttamente con loro indipendentemente dal Comitato centrale.

Art. VIII. La Municipalità di Napoli è incaricata d'invigilare nella Comune di Napoli, e ne' Casali dipendenti per l'esatta esecuzione

del presente Decreto per ciò che le riguarda.
Napoli, 11 piovoso anno 7.° Repubblicano (30 gennaio 1799, v. s.)

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segretario generale.*

Approvato dal Generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Avendo il Governo provvisorio della Repubblica napolitana coll'approvazione del Generale in capo Championnet abilitate le Magistrature dell'antico regime a poter continuare le loro giudiziarie procedure a norma delle Leggi civili e criminali e de' riti finora stati nella costante osservanza, questo Comitato ne rimette la disposizione in istampa a voi, cittadino Ippolito Porcinari, Luogotenente del Tribunale detto già Regia Camera della Sommaria, e vi invita a far riunire da lunedì, quattro febbraio in poi, tutt'i Magistrati, che lo compongono sotto il nome di *Camera de' Conti Nazionali*, disponendo che continuino a procedere in tutti gli affari ch'erano di loro giurisdizione fino a che non ricevano nuove istruzioni, o che non venga diversamente disposto dal Governo provvisorio; nella intelligenza che non turbino in alcun modo le funzioni di Polizia e le altre tutte che sono affidate nella Municipalità di questa Capitale e delle altre Comunità della Repubblica, e che debbano alle medesime richiedere quella forza armata che occorra per l'esecuzion de' loro Decreti, giacchè questa Municipalità specialmente ha già incominciato ad organizzare la sua Gendarmeria; restando da questo momento abolite le guardie di tutt'i Tribunali Collegiati. V'invita però a non vestire, nè far vestire da' Ministri, Avvocati e Procuratori gli abiti alla Spagnuola, che già erano loro distintivo, ma a disporre, che ciascuno vesta a suo modo, senza cingere spada, nè altro simile ornato. Invita inoltre tutt'i Magistrati ad accoppiare incessantemente alla giustizia ed alla esatta ed imparziale esecuzione delle leggi tutta quella umanità, equità, fratellanza e tutte le altre doti che son proprie di un buon Repubblicano: a scrivere i lor Decreti, Ordini e Decisioni nella lingua italiana, a toglier da essi tutte le formole adottate dall'antico abusivo regime, adoperando all'opposto le formole Repubblicane, cioè:

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

La Camera de' Conti Nazionali

La Camera de' Conti Nazionali e le altre consentanee alla nuova Costituzione; a toglier finalmente tutt'i Simboli, Stemmi ed Emblemi Regi, sostituendo ad essi i Repubblicani, e fino a che non siano formate le nuove imprese, dovrete inalberare a' due lati del Palazzo del Castello Capuano la bandiera tricolore Nazionale, cioè blò, gialla e rossa. Per ultimo questo Comitato vi rimette l'Editto (1) in cui si contengono tutte le parti del potere esecutivo ad esso affidato, affinchè vi sia noto per quali affari dobbiate col medesimo corrispondere, ed affinchè vi sia palese il tempo, in cui sarà tutt'i giorni aperto questo Comitato, vi rimette il Cartellino stampato a tal uopo.
Salute e fratellanza.
Napoli, 14 piovoso, anno 7.° Repubblicano (2 febbraio 1799, v. s.).

FASULO, *Presidente.*
ALESSANDRO PETRUCCI, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Avendo il Governo provvisorio della Repubblica napolitana coll'approvazione del Generale in capo Championnet abilitate le Magistrature dell'antico regime a poter continuare le loro giudiziarie procedure a norma delle leggi Civili e Criminali, e de' Riti finora stati nella costante osservanza, questo Comitato ne rimette la disposizione in istampa a voi, Cittadino Giacinto Dragonetti Presidente della G.C. Nazionale, e v'invita a far riunire da lunedì 4 febbraio in poi tutti i Magistrati che lo compongono sotto il nome non più di Gran Corte della Vicaria, ma di *Gran Corte Nazionale*, disponendo che continuino a procedere in tutti gli affari, ch'erano di lor giurisdizione fino a che non ricevano nuove istruzioni, o che non venga diversamente disposto dal Governo prov-

(1) Veggasi la pag. 21.

visorio, nella intelligenza che non turbino in alcun modo le funzioni di Polizia, e le altre tutte che sono affidate alla Municipalità di questa Capitale, e delle altre comunità della Repubblica, e che debbano alle medesime richiedere quella forza armata che occorra per l'esecuzione de' loro decreti, giacchè questa Municipalità specialmente ha già incominciato ad organizzare la sua gendarmeria, restando da questo momento abolite le guardie di tutti i Tribunali collegiati. L'invita però a non vestire, nè far vestire da' Ministri, Avvocati e Procuratori gli abiti alla Spagnuola, che già erano lor distintivo, ma a disporre che ciascuno vesta a suo modo senza cingere spada, nè altro simile ornato. Invita inoltre tutti i Magistrati ad accoppiare incessantemente alla giustizia, ed alla esatta ed imparziale esecuzione delle leggi tutta quella umanità, equità, fratellanza e tutte le altre doti che sono proprie di un buon Repubblicano: a scrivere i lor Decreti, Ordini e Decisioni nella lingua italiana, togliere da essi tutte le formole adottate dall'antico abusivo regime, adoperando all'opposto le formole Repubblicane, cioè:

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

Gran Corte Nazionale

E le altre consentanee alla nuova Costituzione: a togliere finalmente tutt'i simboli, stemmi, ed emblemi regi, sostituendo ad essi i Repubblicani, e fino a che non sian formate le nuove Imprese, dovrete inalberare a' due lati del Palazzo del Castello Capuano la bandiera di colore nazionale, cioè blò, gialla e rossa. Per ultimo questo Comitato vi rimette l'Editto (1), in cui si contengono tutte le parti del potere esecutivo ad esso affidato, affinchè vi sia noto quali affari dobbiate col medesimo corrispondere, ed affinchè vi sia palese il tempo, in cui sarà tutti i giorni aperto questo Comitato, vi rimette il cartellino stampato a tal uopo.

Salute e fratellanza.

Napoli, 14 piovoso anno 7.° Repubblicano (2 febbraio 1799, v. s.)

FASULO, *Presidente.*
ALESSANDRO PETRUCCI, *Segr.*

---

(1) V. pag. 21.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Avendo il Governo Provvisorio della Repubblica napolitana coll'approvazione del Generale in capo Championnet abilitate le Magistrature dell'antico regime a poter continuare le loro giudiziarie procedure a norma delle Leggi Civili e Criminali, e de'Riti finora stati nella costante osservanza, questo Comitato ne rimette la disposizione in istampa a voi Cittadino Filippo Mazzocchi Presidente del Tribunale detto già Sacro Regio Consiglio, e v' invita a far riunire da lunedì, 4 febbraio, in poi tutte le ruote di esso sotto il nome di Supremo Consiglio Nazionale, disponendo che continuino a procedere in tutti gli affari, ch'erano di loro giurisdizione, fino a che non riceveranno nuove istruzioni o che non venga diversamente disposto dal Governo provvisorio. Nella intelligenza che non turbino in alcun modo le funzioni di Polizia e le altre tutte che sono affidate alla Municipalità di questa Capitale e delle altre Comunità della Repubblica, e che debbano alla medesima richiedere quella forza armata che occorra per l'esecuzione de'loro decreti, giacchè questa Municipalità specialmente ha già incominciato ad organizzare la sua gendarmeria, restando da questo momento abolite le guardie di tutt' i Tribunali Collegiali. V' invita però a non vestire, nè far vestire da'Ministri, Avvocati e Procuratori gli abiti alla Spagnuola che già erano lor distintivo, ma disporre che ciascuno resti a suo modo senza cingere spada, nè altro simile ornato. Invita inoltre tutt'i Magistrati ad accoppiare incessantemente alla giustizia ed alla esatta ed imparziale esecuzione delle leggi tutta quella umanità, equità, fratellanza e tutte le altre doti che sono proprie di un buon repubblicano; a scrivere i loro decreti, ordini e decisioni nella lingua italiana, a toglier da essi tutte le formole adottate dall'antico abusivo regime, adoperando all'opposto le formole Repubblicane, cioè:

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

Il Supremo Consiglio Nazionale

E le altre consentanee alla nuova Costituzione; a togliere finalmente tutt'i simboli, stemmi, ed emblemi regî, sostituendo ad essi i Repubblicani, e fino a che non sien formate le nuove imprese, potrete inalberare a' due lati

del Palazzo del Castello Capuano la bandiera tricolore nazionale, cioè blò, gialla e rossa. Per ultimo questo Comitato vi rimette l'Editto (1), in cui si contengono tutte le parti del potere esecutivo ad esso affidato, affinchè vi sia noto per quali affari dobbiate col medesimo corrispondere.

Potrete voi egualmente disporre, che il Tribunale finora detto Regal Camera di S. Chiara si rimetta dallo stesso sopradetto giorno in attività sotto il nome di Supremo Tribunale Consultivo Nazionale; ed affinchè vi sia palese anche il tempo, in cui sarà tutt'i giorni aperto questo Comitato, vi rimette il cartellino stampato a tal uopo.

Salute e fratellanza.

Napoli, 14 piovoso, anno 7.° Repubblicano (2 gennaio 1799, v. s.).

FASULO, *Presidente.*
ALESSANDRO PETRUCCI, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

ESTRATTO

DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Del 5 glaciale e del 2 nevoso anno 7.°

Estratto della Deliberazione del 5 Glaciale.

Art. I. Allorchè le armate della Repubblica saranno fuori del territorio Francese, saranno seguite sempre da un Commissario Civile, da un Controllore delle Riscossioni e delle spese, e da un Cassiere incaricato del ricupero e della custodia de'fondi, e de'generi presi agli inimici.

Art. II. Il Commissario Civile risederà sempre al quartiere generale, e le sue funzioni consisteranno principalmente nell'assicurare le spese dell'Armata, nell'invigilare sull'impiego de'fondi, che le saranno assegnati, nel porre riparo a quelli abusi che potessero commettersi, e nel prescrivere le misure necessarie, affinchè tutto ciò che è divenuto acquisto della Repubblica, sia ricuperato, e diretto alla sua destinazione.

Art. III. Il Controllore delle Riscossioni, e delle spese sarà informato dal pagatore dell'Armata, ogni volta che gli piacerà ricercarlo, dello stato di situazione delle Casse. Egli farà eseguire tutte le misure prescritte dal Commissario Civile per procurare il ricupero di qualsivoglia acquisto della Repubblica e del suo versamento nella cassa del Ricevitor Cassiere. Egli terrà un esatto registro di tutti gli ordini di pagamenti rilasciati su tali fondi e dell'esecuzione, che sarà stata data a'medesimi.

Art. IV. Il Ricevitor Cassiere sarà incaricato di ricevere e di custodire tutt'i generi presi nel paese nemico, qualunque sia la loro derivazione, e di soddisfare gli ordini di pagamenti che saranno tratti sopra di lui per l'impiego di detti generi.

Art. V. I Generali in Capo e tutt'i Comandanti della forza Armata, che metteranno delle Contribuzioni ne'paesi nemici o conquistati, ne daranno immediatamente avviso al Commissario Civile, che potrà far loro in iscritto le sue osservazioni, delle quali essi gli accuseranno il ricevimento.

Art. VI. Il Commissario Civile prescriverà da sè solo il metodo da tenersi per l'esazione delle contribuzioni ordinarie ne'paesi nemici, o conquistati; e non potrà fare alcuna innovazione rispetto alle contribuzioni militari o straordinarie, ed al pagamento delle somme stipulate nelle Capitolazioni; invigilerà bensì per l'incasso delle medesime.

Art. X. A misura che il Commissario Civile conoscerà trovarsi alla disposizione del Ricevitor Cassiere de'fondi superiori a'bisogni straordinari e imprevisti dell'Armata, egli li farà versare in quella somma che giudicherà conveniente per aiutare il servizio ordinario, nella Cassa del Pagatore dell'Armata, che ne farà uso nelle solite forme.

Art. XV. I Commissari Civili saranno incaricati di fare eseguire in favore della Repubblica la Mano messa (1) sopra tutte le Casse, depositi e magazzini di qualsivoglia natura, presi nel paese nemico: il Ricevitor Cassiere se ne incaricherà, mediante un processo verbale formato in contraddittorio con gli antecedenti Cassieri o custodi, se ve ne sono, ed un Commissario di Guerra almeno; in seguito egli ne disporrà nelle forme solite di Contabilità o in favore de'fornitori delle Armate, o rimettendoli a'Commissari di guerra, ed in tutto nel modo che sarà stabilito dal Commissario Civile, e prescritto dal Controllore delle Riscossioni e delle spese.

Art. XIX. Gli onori militari accordati a'Generali di divisione saranno resi al Commissario Civile.

Estratto della Deliberazione del 2 nevoso.

Art. V. Se i bisogni dell'Armata, o il bene del servizio portano il Commissario Civile a pensare che convenga stabilire, o aumenta-

(1) V. pag. 21.

(1) Messione in possesso.

re, o modificare le contribuzioni ordinarie o straordinarie, o a fare uso delle requisizioni; egli ne istruirà il Generale in capo, e nel caso di assenza o troppa lontananza, i Generali di divisione comandanti nella contrada, che ne accuseranno il ricevimento e parteciperanno la determinazione che essi prenderanno.

Art. VI. Il diritto di stabilire delle contribuzioni straordinarie, o delle requisizioni non potrà essere esercitato che da'soli Generali in capo, ed in caso di assenza da'Generali di divisione.

Art. VII. I Commissarî Civili potranno ordinare la vendita de'mobili e degl'immobili acquistati dalla Repubblica per dritto di conquista; essi stabiliranno il modo della loro alienazione.

Art. VIII. Il Ricevitor Cassiere prenderà possesso di tutti gli oggetti acquistati dalla Repubblica consistenti in qualsivoglia cosa, sia in valore metallico, sia in effetti mobili, approvisionamenti e munizioni, le quali potrà nell'istante rimettere a'Commissarî di guerra, che se ne incaricheranno formandone uno stato succinto, di modo che nel conto del Ricevitor Cassiere si trovino riportati i prodotti delle vittorie.

Il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese ha nominato sotto il dì 8 glaciale, il Cittadino Faipoult Commissario Civile presso l'Armata di Roma, ed il Cittadino Méchin Controllore delle riscossioni e delle spese; ed il dì 3 nevoso il Cittadino Chanteloup Ricevitor Cassiere dell'Armata.

Queste tre nominazioni sono state annunziate all'Armata Francese per ordine del Capo dello Stato Maggior Generale sotto la data del 20 nevoso.

In conseguenza delle disposizioni del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese qui sopra riportate, e delle funzioni esclusivamente da esso attribuite a'Commissarî Civili, ai Controllori delle Riscossioni e delle spese, ed ai Ricevitori Cassieri presso le Armate della Repubblica, il Commissario Civile presso l'Armata di Roma, informato che alcuni particolari si sono presentati nelle proprietà del soppresso Governo napolitano, alle pubbliche Casse, alle Dogane, al Porto, e nelle case di alcuni Cittadini, senza una legale missione, per apporre de'sigilli, operare de'sequestri, trasportare degli effetti e de'generi, delibera ciò che segue:

Art. I. Si proibisce espressamente a qualunque persona di qualsivoglia Nazione, e qualunque sia l'Autorità che gli abbia concesso delle facoltà:

1.° Di presentarsi nelle case, stabilimenti, o dominî situati in Napoli o in altri luoghi del territorio napolitano, che appartennero al passato re di Napoli, all'oggetto di mettervi de'sigilli o di levarne, per qualsivoglia imaginabile destinazione, la minima porzione di mobilio, di oggetti di arti, o di effetti preziosi, come altresì di esercitarvi alcun atto di amministrazione, o di esigervi da'fittuarî alcuna parte de'loro canoni.

2.° Nelle pubbliche Casse, o presso i Ricevitori di qualunque specie di diritto, o imposizione diretta o indiretta, all'oggetto di sequestrare i loro Registri, e di portar via il danaro delle Casse e delle Riscossioni.

3.° Nelle case degli individui, che hanno seguito il re nella sua fuga, per mettere il sequestro sul mobilio, che in esse si contiene.

4.° Nelle altre case particolari e presso i banchieri o negozianti sul pretesto di ricercare degli oggetti, e de'generi, che potessero appartenere agl'Inglesi, Portoghesi, Russi, Ottomani ed in generale a'sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese.

Art. II. Sono per altro eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo quelle persone, che agiranno in virtù di facoltà ottenute dal Governo napolitano, e delle quali sarà stata fatta la debita participazione al Commissario Civile.

Art. III. I soli Agenti della Commissione Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, muniti delle istruzioni del Controllore delle riscossioni e delle spese, approvate dal Commissario Civile, e dagli Agenti del Governo Napolitano, notificati al Commissario Civile, come si è detto nel precedente articolo, hanno la missione legale per poter procedere a tutte le azioni indicate nell'art. I.

Art. IV. Qualunque Custode di case, Amministratore di beni, o Direttore di stabilimenti appartenente al passato Governo Napolitano, qualunque Tesoriere, o Esattore d'imposizioni, qualunque particolare incaricato della Custodia delle case degl'individui napolitani, che hanno seguito il re, qualunque debitore dei sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese, dovrà ricusare di obbedire, rispetto agli oggetti, de'quali si tratta, a qualsivoglia ordine, fuori che a quelli della commissione Civile o del Governo napolitano.

Art. V. Qualsivoglia persona che ha, o che avrà sottratto, o levato qualunque oggetto dai luoghi descritti nello art. I, e che non ne farà la restituzione nel termine di tre giorni a'custodi, o direttori del luogo, donde i detti oggetti sono stati sottratti, sarà arrestato e punito con tutto il rigore delle Leggi come detentore del danaro e delle proprietà pubbliche.

Art. VI. Qualunque vendita di effetti provenienti dal mobile delle case, o stabilimenti specificati nell'art. I, come altresì qualunque vendita fatta dopo il 20 nevoso di generi provenienti dalle prese fatte sopra i nemici della Repubblica Francese nella estensione del territorio napolitano, è dichiarata illegale e nulla per ogni lato. Conseguentemente egli è espressamente ingiunto a qualsivoglia particolare,

che avesse comprato di tali effetti o generi, di farne la dichiarazione al Commissario Civile dell'Armata Francese dimorante in Napoli nella casa di Niccolò di Sangro presso la piazza di San Domenico, e di farne la restituzione sotto le pene comminate nell'art. precedente.

Art. VII. Qualunque Comune, sulla quale sia stata imposta qualche contribuzione militare dal Generale in capo, o da'Generali e Comandanti dell'Armata Francese, viene avvertita che in esecuzione dell'art. IV. della deliberazione del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, in data del 5 glaciale, non può legalmente pagare questa contribuzione che nelle mani del Ricevitor Cassiere della stessa Armata, dimorante a Napoli nella casa Corigliano nella piazza di San Domenico.

Fatto in Napoli, li 15 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese una è indivisibile.

Il Commissario Civile
presso l'Armata di Roma
FAIPOULT.

Pel Commissario Civile
il Capo di Corrispondenza
PAOLO CAUVEUX.

NOMI ED ABITAZIONI

Degli Agenti della Commissione Civile con l'indicazione delle loro differenti incombenze.

INCOMBENZE	NOMI degli agenti	ABITAZIONI
Casa del Re e dei Ministri, Stamperia Nazionale, Portici, Resina, Posilipo, Castellammare ed altri luoghi di delizia vicino a Napoli, manifatture di Porcellana e di arazzi.	Carlo Perrot	Palazzo Ottaiano, strada dei Calzettari.
I setti Banchi, la Zecca, la Tesoreria Nazionale, le diverse Casse delle Riscossioni tanto delle contribuzioni dirette che indirette, Monti di Pietà, Lotto.	Belime Harlé	Casa Marra vicino a S. Maria degli Angeli. Casa Belmonte Pignatelli vicino a S. Giovanni Maggiore.
Musei, biblioteche, stabilimenti di pubblica istruzione e generalmente tutto ciò che è relativo alle belle arti.	Lenoir il maggiore	Vicino al Convento di Monteolivcto, dal Cittadino Roccapiana.
I Porti, i Magazzini, le munizioni Navali e gli Arsenali.	Caillat	Casa Canzano, strada di Santa Chiara.
Il sequestro delle case e proprietà dei particolari che hanno seguito il Re nella sua fuga.	La Balme Official	Palazzo Puzzillo, casa Antonio Avitabile, strada di Toledo. Casa Belmonte Pignatelli presso S. Gio. Maggiore.
La confiscazione delle proprietà Inglesi, Russe, Portoghesi, Ottomane, e Greche, ed il sequestro delle proprietà Siciliane.	Mourgue	Palazzo Puzzillo, casa Antonio Avitabile a Toledo.
Generi pel vestiario ed approvisionamenti militari.	Vigoureux	Casa Ottaiano, strada de' Calzettari.
Domini ecclesiastici messi in vendita dal Re. Domini Reali non dipendenti da'Castelli, e Case di delizie denominate nel primo articolo; dritti feudali, proprietà di Malta ed altri ordini di Cavalleria napolitana.	Lenoir il minore	Alloggia con suo fratello.
Affari particolari, istruzioni, ricerche ed arti.	Cavazzuti	»

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

PROCLAMA.

Al Quartiere Generale di Napoli, li 17 piovoso, anno 7.° della Repubblica Francese.

Io ho ordinato il disarmamento; esso non è ancora effettuato: questa disobbedienza è un delitto; essa copre de'progetti perfidi.

Io concedo ventiquattro ore a'malevoli acciò depongano l'armi. Io gli avverto che prenderò delle misure terribili contro di loro; guai al ribelle che non avrà obbedito.

Sarà data una gratificazione di ventiquattro lire di Francia a colui che scoprirà un fucile nascosto.

Io prometto il più gran compenso a colui che troverà un deposito di armi.

Il Generale di Brigata
Capo dello Stato maggiore Generale
BONNAMY.

Sottoscritto, CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

Dal Quartiere Generale di Napoli, 17 piovoso, anno 7.° della Repubblica Francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

Al Governo Provvisorio della Repubblica Napolitana.

Io vengo, Cittadini, a mettere in attività il vostro zelo, ed a darvi un gran contrassegno della riconoscenza che deve animarvi verso la Repubblica Francese; questo è d'impiegare ogni vostra cura, e posto da banda qualunque affare, mettere in attività i travagli del Cantiere e della Marina, per costruirvi subito un Vascello di linea, di cui il ponte sia proporzionato al fondo dell'acqua del Porto di Napoli, e due Fregate, per conto della Repubblica Francese. Io ho determinato inoltre che il Vascello di linea porti il nome di *Armata di Napoli*, le due Fregate una porterà il nome di *Partenope* e l'altra *la Riconoscenza*. Gli Arsenali, i magazzini della Marina per lo innanzi Reale, forniranno abbondantemente de' materiali, le foreste nazionali suppliranno al bisogno del legname; voi siete autorizzati ad ordinare qualunque taglio necessario, io v'investo in questo affare di tutta la mia autorità con rendermi conto regolarmente delle vostre operazioni; se qualche autorità rivale, che non potrebbe essere animata, che da uno spirito d'opposizione agl' interessi delle due Repubbliche, si opponesse all'esecuzione del mio ordine, io v'insinuo di non avere alcun riguardo, e di denunziarmi i cattivi Cittadini, de' quali farò un esempio terribile; se sarà necessario di penetrare ne' magazzini, ai quali sono stati apposti i suggelli, per avere degli oggetti di costruzione, indirizzatevi al Capo dello Stato Maggiore dell'Armata, che darà ordine ad un Uffiziale di unirsi alle persone, che voi destinerete per procurare di togliere i suggelli, e per estrarne i materiali necessarî, de' quali vi sarà bisogno; ogni individuo che si opporrà all'esecuzione del mio ordine sarà trattato come complice de' nemici della Francia, e giudicato come tale da un Consiglio di Guerra.

Riguardo gli oggetti che voi non potrete tirare dalle foreste, magazzini o altri depositi pubblici nazionali, io vi autorizzo, v'invito, vi domando di far subito de' contratti per procurarveli, facendovi intervenire il Commissario ordinatore in Capo dell'Armata Francese. Io conosco, Cittadini, la penuria delle finanze della Repubblica napolitana, ma bisogna che il vostro zelo supplisca alla mancanza de' mezzi; non è una nuova contribuzione che domando a questa Repubblica, che mi sarà sempre infinitamente cara, ed alla felicità della quale io non cesserò di contribuire con tutte le mie forze; ma è un'anticipazione sulla contribuzione stabilita.

Tutte le spese che voi farete per la costruzione di questi tre bastimenti saranno calcolate nella contribuzione. Io m'impegno ancora con voi di farvi un imprestito sopra ogni pagamento, che voi farete nella cassa del pagatore dell'Armata, per mettervi al caso di secondare le mie vedute, che non tendono che all'accrescimento della Marina Nazionale e Francese, la quale, spero dovrà un giorno combinare le sue forze con quelle di tutt' i popoli liberi, tra' quali voi figurerete onorevolmente, per distruggere affatto la potenza di quelli nemici dell'umanità fieri e crudeli, autori di tutti i delitti e di tutte le calamità che desolano l'Universo da otto anni, e per dirvelo in una parola, il tirannico Governo Inglese.

Io mi lusingo, Cittadini, che voi vi occuperete seriamente e prontamente di questi oggetti importanti e che mi darete parte delle misure che avrete adottate per l'esecuzione di una domanda, della quale è inutile provarvene l'urgenza.

La costruzione del Vascello e delle due Fregate non si oppone affatto al progetto della costruzione delle Scialuppe cannoniere per la sicurezza del Porto e delle coste; al contrario v'invito ad occuparvene senz'alcun ritardo.

Salute e fraternità.

Firmato, CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

ARMATA DI NAPOLI.

Dal quartiere generale di Napoli, li 18 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO.

Avendo avuto cognizione di un decreto affisso in nome del Commissario civile che comincia dalle parole - *Allorchè le armate* - e termina con queste - *ricerche ed arti* - *Cavazzuti*, stampato in seguito di un decreto del Direttorio esecutivo, del quale, non si sa per qual motivo, sono stati soppressi gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

Considerando che questo decreto porta per principî fondamentali:

I. Negli articoli 1, 2 e 3 che nessuna autorità, anche quella del Generale in capo e dei

Generali comandanti le divisioni dell'armata, e le piazze conquistate oltre di quella della Commissione Civile e del Governo napolitano, non ha dritto di far alcun atto anche tendente alla conservazione delle proprietà conquistate dall'armata.

II. Nell'articolo quinto, che il dritto di far arrestare e tradurre innanzi ai Tribunali stabiliti dalla legge per la punizione dei delitti e dilapidazioni commesse nell'armata, può essere esercitato sulla requisizione d'una Commissione amministrativa senza saputa del Generale in capo ed altri Generali incaricati delle Divisioni, sì nelle Piazze, sì nella Polizia, che nel mantenimento dell'ordine pubblico.

III. Nell'articolo sesto, che la proscrizione e la privazione dei beni delle famiglie fuggite da un territorio può arbitrariamente essere esercitata da una amministrazione, senza una preventiva dichiarazione del Generale in capo anche allorchè quel paese sia stato dichiarato libero, indipendente e sottomesso ad una autorità legittima da un atto pubblico e solenne ed in nome della Repubblica Francese.

IV. Che una Commissione, solamente amministativa, non avendo altre attribuzioni, che il modo di percezione delle contribuzioni imposte dal Generale in capo, e il ricuperamento degli oggetti da lui dichiarati, prese di guerra, può arbitrariamente senza alcuna preventiva dichiarazione del Generale in capo, senza neanche averlo partecipato, indicare lei medesima gli oggetti sottomessi al sequestro e alla confiscazione, comprendere anche le proprietà pubbliche e particolari, indicare le proprietà forastiere, senza distinzione di persone, nella stessa proscrizione confondere quelle de' paesi che non sono in guerra con la Repubblica Francese e delle quali giova molto il conservarne la affezione e procurarne la libertà.

Considerando inoltre che questo atto sedizioso e tanto rivoltante per la sconvenevolezza della forma, l'audacia dell'espressioni, e la perfidia delle insinuazioni che contiene, quanto più contrario ai principî della Costituzione Francese e agli arresti del Direttorio esecutivo.

Che il dinunziare al Pubblico, in un paese straniero, delle dilapidazioni gravi e criminali, senza prima parteciparlo al Generale in capo, senza indicarne a Generali Commessi alla Polizia delle divisioni, gli autori ed i complici, e facilitare alla calunnia le più perfide indicazioni, sconoscere l'autorità della Polizia dell'armata e quella de' Generali che hanno ricevuto dalla legge l'incombenza di punirli.

Che il dichiarar formalmente che sono state commesse delle dilapidazioni in virtù di Commissioni date da certe autorità che non sono nominate, è un'insolenza colpevole, tendente ad avvilire, a persuadere che son protetti i delitti, e può servir di testo all'infame calunnia, con cui gli agenti delle potenze, de' quali non si è potuto ancora spurgar questa città, hanno cercato d'oscurar la gloria dell'armata, inasprite contro di lei le passioni dell'ignoranza e della credulità.

Considerando che la destrezza criminale colla quale si tenta nel sopra detto decreto, di ammettere alla divisione dell'autorità amministrativa dell'armata, un governo nascente stabilito dal Generale in capo stesso, da lui investito di tutta l'autorità che possiede, non potendo esercitarne le funzioni che d'una maniera indivisibile ed inseparabile, col capo dell'armata, può e dev' esser considerata come un atto di ribellione, riguardo all'intenzione perfida che nasconde, nel dividere dal Generale in capo il Governo napolitano, supposta l'aderenza a' cenni suoi, o di comprometterlo col Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, supposto il rifiuto, mostrandolo come ribelle a' Decreti suoi.

Considerando che nella suddetta determinazione la designazione de' Banchi, luoghi Pii e Lotti, come d'una proprietà acquistata per forza dell'armi, e tanto contraria alle promesse solenni che ha fatto il Generale in capo, in nome dell'armata, quanto pericolosa pel timore che ha recato di veder la fortuna dei particolari in preda alle medesime dilapidazioni, che tanto sono state funeste agli Stati Veneti, ed altri luoghi dell'Italia, ed abbandonata all'amministrazione di una turba d'agenti, che non offrono una garanzia la più solida, e mentre la maggior parte di essi non scorrono le armate dal principio della guerra che per sottrarsi a' pericoli gloriosi della difesa della patria.

Considerando che la proscrizione generale pronunziata contro la fortuna de' forestieri, i paesi de' quali guerreggiano colla Francia, senz'alcuna di quelle eccezioni richiamate dalle opinioni conosciute di molti fra di loro, è un atto di crudeltà reprobato dalla Nazione Francese.

Che la stessa pena pronunziata contro tutti i Siciliani, è un atto tanto ingiusto nel suo principio, quanto temerario e imprudente per l'effetto che può avere, d'impegnare la Sicilia alla medesima proscrizione contro le proprietà napolitane.

Che la disposizione dell'articolo sesto dello stesso decreto ordinando la confiscazione ed il sequestro di tutt'i beni Ecclesiastici esposti in vendita dall'ex-re, di tutt'i dominî della Corona o di quelli degli ordini di cavalleria, è una contravvenzione manifesta all'atto del Generale in capo, che fissa le contribuzioni militari da pagare alla Repubblica Francese dalla Repubblica Napolitana; atto nel quale il generale in capo non riserba altro alla Repubblica Francese, oltre le somme di argento imposte, che una certa quantità d'oggetti d'armamento, vesti-

mento e fornimento, le proprietà personali del Re e della sua famiglia, e gli oggetti delle arti racchiuse ne' Musei e case reali, e lo scavamento de'luoghi riserbati alla Corona.

Che la confiscazione in beneficio della Francia pronunciata nell' articolo sesto del dritto feudale della Corona, è un atto indegno dei principî della Nazion Francese, e un usurpar l' autorità legislativa, alla quale sola appartiene di abolirli, o conservarli provvisoriamente.

Considerando infine la turbolenza che ha recato sul pubblico il sopradetto cartello, il timore che ha ispirato, la fermentazione che ha cagionato, accertato da' rapporti de' Generali, dal Comandante della Piazza e fortezze, il vantaggio che ha recato al nemico, acciò fosse sospetta la lealtà francese, e la fedeltà delle promesse dell' armata, e massime sulle dilazioni, che ha cagionato nel pagamento delle contribuzioni, come ne dà fede la lettera della Municipalità, e quella del governo, in un punto in cui erano indispensabili pel soldo d' una armata stanca, spogliata, e priva di soldo da circa cinque mesi.

Attese queste considerazioni, che provano quanto è assurdo ne' principî suoi, indecente nelle forme, ingiurioso nell' espressioni, funesto negli effetti, il decreto suddetto, ordina quel che segue:

Art. I. Tutti gl' individui, che compongono la Commissione civile, cioè il Commissario civile, il Registratore e il Cassiere, sortiranno nelle ventiquattro ore dalla città di Napoli, e in dieci giorni dal territorio della Repubblica Romana e Napolitana.

Art. II. Quelli che non si saranno conformati alla disposizione del primo articolo saranno condotti di Brigata in Brigata, fuori del territorio.

Art. III. E tutti gli agenti mediati, ossia immediati, avendo commissioni, o latori d'ordini della Commissione civile, cesseranno subito le loro funzioni.

Art. IV. Cinque giorni dopo la significazione del presente ordine lor sarà concesso, all' effetto di togliere le biffe da tutt'i depositi fidati alla loro guardia, inventarieranno gli effetti ivi deposti, i quali saranno consegnati a' Commissarî di guerra, o altri commessi, dal Commissario ordinatore in capo.

Art. V. Scorsi i cinque giorni, non sarà loro concesso che il tempo prefisso dal primo e secondo articolo, acciò escano dal territorio delle Repubbliche Romana e Napolitana.

Art. VI. Non saranno loro accordati i passaporti se non con la condizione di presentarsi allo stato maggiore dell' armata di Milano, acciò si verifichi la loro età, ossia si presentino le eccezioni che impediscono il loro servizio militare.

Art. VII. Tutte le funzioni attribuite al Commissario civile, a' Registratori e Cassieri, saranno provvisoriamente fidate al Commissario generale, al Registratore delle spese, ed al Pagator dell'armata, fino a che il Direttorio esecutivo non ordini altrimenti.

Art. VIII. Tutte le commissioni date sinora o da dare relativamente all' amministrazione degli oggetti riserbati negli articoli della Capitolazione con la Repubblica napolitana non potranno essere esercitate pria che sia fatto un inventario degli oggetti, il quale sarà fatto e sottoscritto dalle autorità costituite dalla Repubblica, ossia dagli uomini dal suo governo nominati.

Art. IX. Tutti gli oggetti non riserbati sull' atto del Generale in capo ordinanti contribuzioni militari, saranno rimessi all' amministrazione del governo napolitano.

Art. X. Tutte le confiscazioni pronunziate contro le proprietà de' forestieri saranno verificate dal Generalo in capo.

Art. XI. Il Generale mette sotto la salvaguardia della Nazione Francese tutte le proprietà siciliane.

Art. XII. La presente risoluzieno sarà mandata pel mezzo d'un corriere estraordinario al Direttorio esecutivo, al Ministro della guerra, e delle finanze della Repubblica Francese, anche a'governi della Repubblica Romana e Napolitana.

Art. XIII. Il Comandante della piazza e delle fortezze della Città di Napoli, e tutti i Comandanti di piazza della Repubblica napolitana sono incaricati dell' esecuzione di tutte queste disposizioni, cioè in quello che a ciascuno si appartiene.

Sottoscritto, CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Avendo il Governo Provvisorio della Repubblica napolitana autorizzato tutt'i Magistrati di questa Capitale e delle Provincie, a continuare sino a nuova determinazione le loro funzioni, affinchè si conservi il buon ordine e la tranquillità interna, e non resti impedito il corso della Giustizia; questo Comitato Generale di Polizia invita ogni Cittadino ad entrare nella giusta considerazione de' proprî doveri, e del riguardo che esige una classe di persone, a cui è affidato il potere giudiziario, e l' esatta esecuzione delle leggi civili e criminali, d'onde dipende la felicità delle popolazioni; ed è quindi interesse de' Cittadini, che i Magistrati esigano tutto quel rispetto, ch' è dovuto a' depositarî delle leggi stesse. Perciò il Comitato medesimo esorta ognuno a non mancare di rispettar tutt'i Magistrati; affinchè non sia il Governo obbligato a trattare i trasgressori come perturba-

lori del buon ordine pubblico, e come indegni di godere de' dritti di Cittadino.

Napoli, 19 piovoso anno 7.° Repubblicano (7 febbraio 1799, v. s.).

Il Cittadino
NICCOLA FASULO, *Presidente.*

Il Cittadino
ALESSANDRO PETRUCCI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, li 19 piovoso anno 7.° della Libertà (7 febbraio 1799, v. s.).

IL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando quanto giovi alla pubblica tranquillità nell'organizzamento di tutte le parti del Governo, che ogni Cittadino stia al proprio suo luogo finchè stabilita la Costituzione, cammini ordinatamente ogni cosa; e veggendo che l'allontanamento dalla Città di taluni ricchi Cittadini diffonde in tutti una funesta inquietudine, ordina:

Che tutti coloro, i quali dimoravano nella Città di Napoli, ed ora nel felice cambiamento del Governo si trovano essersi allontanati senza incarico, o permesso del Governo, debbano ritornare in Città fra lo spazio di giorni cinque coloro che sono ritirati nelle Provincie, anticamente chiamate di Terra di Lavoro, e due *Principati Citra ed Ultra*, e di giorni quindici per le altre Provincie, dopo la pubblicazione della presente legge nelle rispettive Provincie; sotto la pena di avere i loro beni sequestrati, ed in seguito esser dichiarati emigrati, ed i loro beni addetti a' Fondi nazionali.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge riguardante la Tesoreria Nazionale, le sue prerogative ed i limiti della sua Giurisdizione.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI.

Considerando, che lo stabilimento d'una Tesoreria Nazionale, risponsabile del ricupero, e dell'impiego di tutto il pubblico danaro, è il più gran freno che possa opporsi alle spese superflue ed a'dilapidamenti, che senza la direzione la più pronta delle riscossioni e delle spese della Repubblica, è impossibile di dare a'Cittadini una garanzia dell'utilità de'sacrifizî, che loro sono imposti tanto per lo sostentamento dell'Armata che per le spese inevitabili che esige lo stabilimento di un nuovo Governo, decreta ciò che segue:

Art. I. La Tesoreria Nazionale stabilita dalla Legge degl'otto piovoso, sarà messa subito in attività.

Art. II. Ella è composta di tre Amministratori che hanno il titolo di Commissarî della Tesoreria Nazionale.

Art. III. Essa è incaricata di tutte le riscossioni e di tutte le spese della Repubblica.

Art. IV. La Tesoreria Nazionale è una Magistratura indipendente, che non riconosce altri ordini per le spese pubbliche, che quelli che sono emanati dalla legge.

Art. V. Non vi ha nella Repubblica che una Cassa: tutt'i Ricevitori de'pagatori ne' Dipartimenti, e ne'Cantoni non sono che Agenti della Tesoreria Nazionale.

Art. VI. La Tesoreria Nazionale non ha alcuna giurisdizione sulla ripartizione, o moderazione delle contribuzioni. Tutta la sua autorità si limita a far pagare quelle che sono dovute, e ad applicarle alle spese ordinate, e stabilite dalla legge.

Art. VII. La Tesoreria Nazionale non fa alcun pagamento che in virtù di un ordine scritto da' Comitati del Governo, e di una legge che autorizza la spesa e lascia alla disposizione del Comitato una somma di danaro equivalente.

Art. VIII. Ogni pagamento fatto contro la disposizione precedente, resta a carico de'Commissarî della Tesoreria, e non può esser ricevuto in conto dalla Contabilità.

Art. IX. La Tesoreria nomina tutti gli Agenti addetti alle sue casse ed a' suoi Burò, e può rimuoverli a sua volontà.

Art. X. I Ricevitori de'dipartimenti, e dei Cantoni si nominano dal Governo, e non possono esser deposti che da esso.

Art. XI. La Tesoreria tiene due registri generali, dove sono scritte sì le riscossioni che le spese; colla menzione della data, del luogo,

delle persone e degli ordini, in virtù de' quali il pagamento o la riscossione ha avuto luogo.

Art. XII. Essa tiene inoltre altrettanti registri particolari di riscossione di spesa, quanti sono i rami differenti nelle rendite pubbliche, o nelle spese.

Art. XIII. Tutte le pagine de' registri della Tesoreria Nazionale, come ancora de' ricevitori e pagatori de' Dipartimenti sono numerate, indicate e cifrate, cioè dal Commissario della Contabilità della Tesoreria Nazionale, e dagli Amministratori de' Dipartimenti pe' ricevitori de' Dipartimenti e de' Cantoni.

Art. XIV. Non può farsi alcun pagamento dalla Cassa Nazionale, se i motivi, il titolo del pagamento, come anche gli ordini del Comitato e la legge sulla quale essi sono appoggiati, non sieno stati vistati, esaminati ed approvati da un Burò di riscontro.

Art. XV. Questo Burò dee nominarsi dalla Tesoreria Nazionale, la quale è responsabile delle sue operazioni, ed è obbligata a sempre invigilarvi.

Art. XVI. Il Burò di riscontro ritiene e conserva le minute di tutte le carte riguardanti i pagamenti da farsi, e dà in cambio un *buono* pagabile alla cassa.

Art. XVII. La cassa non ha bisogno d'altro discarico de' fondi che essa dà in pagamento, che il *buono* del controllore.

Art. XVIII. I pagamenti pe' servizî personali, per le pensioni, gratificazioni, trattamenti, o soldi non si fanno colla stessa forma e condizione di quelli che riguardano i pubblici lavori, le provisioni ed altri oggetti che si pagano in vista di memoria o in virtù di stipule e contratti.

Art. XIX. I pagamenti di primo genere si fanno sulle semplici liste spedite nella Tesoreria Nazionale da' Comitati del Governo, colla menzione delle persone, delle funzioni, delle qualità del trattamento, o della pensione, e del luogo, ove il trattamento o la pensione debbano esser pagati.

Art. XX. La Tesoreria spedisce a tutte le casse della Repubblica la nota rispettiva de' pagamenti, ch'esse debbono fare, e'l pagamento dev'esser effettuito sulla semplice firma della parte che riceve, notata nel margine della lista dopo la verificazione fatta della identità della persona.

Art. XXI. I pagamenti da farsi pe' lavori pubblici, o provisioni non possono essere effettuati, che su le memorie viste ed approvate da' funzionarî pubblici stabiliti dalla legge per ordinare i lavori, per esaminarli ed approvarli, o sulla presentazione de' contratti passati ed approvati dal Governo con un certificato autentico che attesti, che tutte le condizioni sono state eseguite con fedeltà, munite della firma de' funzionarî pubblici delegati dalla legge per quest'oggetto.

Art. XXII. La Tesoreria manda tutt' i giorni al Comitato delle Finanze lo stato del suo introito ed esito, e questo lo rimette al Governo.

Art. XXIII. Essa non può applicare alle spese di un Ministero la somma destinata per un altro Ministero, nè ad un ramo di spesa quella che era stata destinata per un altro ramo.

Art. XXIV. Appartiene al solo Governo di fare la distribuzione de' fondi esistenti nel tesoro pubblico secondo l'urgenza de' bisogni e del credito accordato dalla legge a ciascun Ministero.

Art. XXV. La Tesoreria rende conto ogni mese alla Contabilità delle spese che sono state fatte.

Art. XXVI. I conti sono stabiliti: 1.° Sulla legge che accorda e fissa l'impiego de' fondi; 2.° Sull'ordine del Governo che ne prescrive la distribuzione; 3.° Sugli ordini del Comitato che ne hanno ordinato il pagamento; 4.° Sopra tutte le carte giustificative che attestano la legittimità del pagamento; 5.° Finalmente sopra il saldo delle parti che ricevono.

Art. XXVII. Il Comitato centrale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, li 19 piovoso anno 7.° della Libertà (7 febbraio 1799, v. s.)

Il Governo provvisorio in conseguenza della domanda fatta da un grandissimo numero di patriotti relativamente all'apertura di una sala d'istruzione.

Considerando che nel principio di una rivoluzione le associazioni Repubblicane diventano il mezzo con cui si forma lo spirito pubblico, e servono ad accender nel petto di tutt' i Cittadini il sacro fuoco della libertà, ordina quanto segue:

Art. I. I patriotti del Comune di Napoli sono autorizzati ad unirsi in una sala d'istruzione.

Art. II. La sala d'istruzione si occuperà di spargere e di propagare i principî della Rivoluzione Repubblicana e della morale pubblica. Nessuno si permetterà di parlare degli oggetti di Religione, non essendo suscettibili di discussioni.

Art. III. Tutt' i patriotti, che hanno facilità di mezzi relativi alla cognizione delle persone, e degli abusi, sono invitati di far passare al Governo queste notizie; ma nessuno può permettersi alcuna discussione, che possa inasprire le passioni, o accusar le persone.

Art. IV. La sala sarà retta da un moderatore: non potrà fare alcuna petizione collettiva: tutti presteranno il giuramento di osservare il presente regolamento.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 21 piovoso anno 7.° della libertà (9 febbraio 1799, v. s.).

L'Assemblea de' Rappresentanti Provvisori della Repubblica Napolitana.

In vista del bisogno di sollecitare l'esazione del prestito forzoso, ordinato colla legge del dì 11 piovoso, anno 7.° Repubblicano, e per riparare a norma della giustizia ed equità, che caratterizzano il Governo Repubblicano, agli inconvenienti che abbiano potuto nascere nella ripartizione di detto prestito, ordina quanto segue:

I. Resti fermo che le tasse imposte a tutt' i cittadini dalle commissioni stabilite sieno pagate senza alcun ritardo, non ostante qualunque richiamo, e sieno sequestrati i beni di coloro, i quali ricuseranno di pagare quanto loro è stato tassato.

II. Sarà formata, oltre le commissioni già stabilite per l'esecuzione della tassa, una commissione di dodici cittadini, presi dalla classe de' possidenti più probi, nominata dal Comitato centrale, la quale debba ricevere i richiami di coloro, che si crederanno gravati.

III. Non si potrà ricevere, nè sarà ricevuto alcun richiamo, se non sia accompagnato da documento giustificativo, che provi l'intero pagamento della tassa.

IV. La detta commissione terrà un registro di tutt' i richiami, ed eseguendo la norma prescritta colla suddetta Legge degli 11 piovoso, farà per notorietà un calcolo di tutte le facoltà de' cittadini, che verranno obbligati al suddetto prestito forzoso, per vedere alla ragione del quanto per cento debba ripartirsi la tassa, e con questa norma liquidare i richiami che le saranno stati indirizzati.

V. Sarà formata dalla mentovata commissione uno stato a tre colonne di tutte le persone che avranno soddisfatta la tassa. La prima colonna conterrà i nomi di coloro che avranno pagata la tassa a proporzione delle loro facoltà: la seconda conterrà quelli che saranno stati gravati insieme col quantitativo gravoso: la terza comprenderà coloro, la tassa de' quali sarà stata minore delle loro facoltà ed il quantitativo che manca.

VI. Lo stato suddetto sarà rimesso al Comitato centrale del Governo provvisorio, il quale determinerà subito il modo della compensazione.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo.
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 21 piovoso, anno 7.° della Libertà (9 febbraio 1799, v. s.).

Il Comitato Centrale

Nomina per la Commissione prescritta nella Legge di questo giorno, 21 piovoso, pe' richiami di coloro che sono stati gravati nella tassa del prestito forzoso, i seguenti dodici cittadini:

Il cittadino Flavio Pirelli.
Il cittadino Vincenzo Paterno.
Il cittadino Giuseppe Marchetti.
Il cittadino Matteo Anzuoni.
Il cittadino Francesco Greco.
Il cittadino Nicola Sica.
Il cittadino Gaetano Gallina.
Il cittadino Vincenzo Marulli.
Il cittadino d'Eloise, Parroco di S. Maria d'Ognibene.
Il cittadino Domenico de Ruggiero.
Il cittadino Gennaro Federici, Abate Celestino.
Il cittadino Antonio Lanzetta.

LAUBERT, *Presidente.*
JULLIEN, *Segr. gen.*

Approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente le facoltà delle Municipalità e de' limiti della di loro giurisdizione.

21 piovoso anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI.

Considerando che l'azione del governo non può aver forza ed attività che col soccorso delle Autorità locali, ch'essendo presenti da per tutto, e sparse sopra tutta la superficie della Repubblica s'occupano di tutti gl'interessi generali, amministrano tutte le proprietà Nazionali, invigilano su tutti gli agenti, ripartiscono tutte le contribuzioni, ne garantiscono il pagamento, e ne procurano l'introito nelle pubbliche casse; dirigono il movimento della forza sedentaria, e prevengono tutt' i disordini, e tutte le agitazioni contrarie alle Leggi, e pericolose per la pubblica tranquillità per mezzo d'una polizia ferma ed attiva, ordina ciò che segue:

Art. I. Le Amministrazioni Municipali saranno subito messe in attività.

Art. II. Vi saranno sei rioni nella Città di Napoli, e ciascun rione avrà una Municipalità.

Art. III. Sarà inoltre formato nella Città di Napoli un Comitato centrale composto di tre cittadini: esso sarà incaricato di tutti gli oggetti di amministrazione pubblica indivisibili per lor natura, quali sono le sussistenze, la polizia, l'alloggio delle truppe, il mantenimento delle strade, delle fontane e di tutt' i pubblici stabilimenti.

Art. IV. Sarà stabilita una Municipalità in tutte le Città che avranno una popolazione di dieci mila anime.

Art. V. Le Municipalità delle Città che hanno una popolazione di diecimila anime, o al di sopra, sono composte di sette membri.

Art. VI. Vi sarà in ciascun cantone un'amministrazione municipale.

Art. VII. Sarà essa composta di un Presidente e di tanti municipali, quanti sono i comuni.

Art. VIII. Sarà di più nominato in ciascun comune un aggiunto all'uffiziale Municipale.

Art. IX. Tutt' i luoghi, de' quali la popolazione non eccede il numero di cento abitanti, saranno riuniti a' luoghi più vicini per non fare, che un solo e medesimo comune.

Art. X. Vi saranno in ciascuna Municipalità un Commissario del governo ed un Segretario.

Art. XI. Il Segretario è nominato dalla Municipalità, ed il Commissario dal Governo.

Art. XII. Non può alcuno esser municipale, o aggiunto d'un comune, in cui non abbia il suo domicilio.

Art. XIII. Le amministrazioni municipali sono incaricate del riparto di tutte le contribuzioni dirette nell'estensione del di loro distretto, e di tutti gl'interessi particolari del lor comune relativi all'amministrazione.

Art. XIV. La legge delega loro la vigilanza su tutte le rendite pubbliche, e le proprietà nazionali, la cura della sicurezza e tranquillità pubblica, l'organizzazione e la direzione della forza Nazionale sedentaria, la vigilanza su gli agenti della contribuzione indiretta, l'ispezione su tutti gli stabilimenti Nazionali relativi alle scienze, alle arti, ed al commercio, la vigilanza su le case di educazione e di pubblici soccorsi.

Art. XV. Le Municipalità delle Città, che hanno diecimila anime e di più, si riuniscono tutt' i giorni ad ore fisse.

Art. XVI. Le Municipalità de'cantoni si riuniscono una volta per settimana ne'giorni che non sono di lavoro.

Art. XVII. Ciascun municipale, o aggiunto esercita nel suo comune sotto la dipendenza della Municipalità le funzioni attribuite all'amministrazione Municipale, eccetto il riparto delle imposizioni, che non può essere altrimenti fatto, che in Assemblea generale.

Art. XVIII. Le deliberazioni delle Municipalità sono prese alla maggiorità de' voti; il Commissario del governo presso le Municipalità è incaricato dell'esecuzione delle liberazioni e della corrispondenza.

Art. XIX. Le Municipalità non corrispondono che colle amministrazioni dipartimentali, eccetto ne'casi d'urgenza, ed allorchè devono esse indirizzare delle lagnanze al governo su le Autorità superiori.

Art. XX. Le deliberazioni delle Municipalità sono scritte e registrate; il Segretario della Municipalità n'è risponsabile.

Art. XXI. Le Municipalità fanno pubblicare ed affiggere le leggi, e gli ordini che ricevono dalle Autorità superiori; il Commissario del governo n'è risponsabile.

Art. XXII. Tengono un registro, in cui i titoli di tutte le leggi e gli oggetti degli ordini ricevuti sono scritti.

Art. XXIII. Il Commissario del governo dà avviso in iscritto all'amministrazione dipartimentale una volta ogni dieci giorni, delle leggi e degli ordini ricevuti.

Art. XXIV. Rende egualmente un conto sommario di tutte le operazioni e deliberazioni della Municipalità.

Art. XXV. L'abito degli uffiziali Municipali ed il trattamento degli agenti impiegati presso la Municipalità saranno fissati con una Legge particolare.

Art. XXVI. Il Comitato centrale è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed affisso in tutt'i comuni.

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente le facoltà delle Amministrazioni Dipartimentali e de' limiti della di loro giurisdizione.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Considerando, che le dilazioni necessarie per ridurre, discutere, e presentare all'accettazione del corpo legislativo la costituzione Repubblicana, il di cui lavoro è stato affidato al Comitato di Legislazione, non permettono di aspettare lo stabilimento del Governo Costituzionale per istabilire le Autorità amministrative, destinate a ripartire le contribuzioni, e ad invigilare su l'incasso e l'impiego del pubblico danaro.

Che vi sarebbe un pericolo troppo grande a dare alle antiche autorità l'esazione delle contribuzioni pubbliche, la cura della polizia generale, e lo stabilimento delle Costituzioni Repubblicane, ordina ciò che segue:

Art. I. Le amministrazioni dipartimentali saranno messe subito in attività.

Art. II. Esse saranno composte di tre Amministratori e di un Commissario del Governo.

Art. III. Le funzioni degli Amministratori e del Commissario non cesseranno pria dello stabilimento del Governo Costituzionale.

Art. IV. Le amministrazioni dipartimentali sono incaricate dell'amministrazione delle proprietà nazionali, delle distribuzioni di tutte le contribuzioni dirette, d'invigilare sopra tutte quelle, che sieno indirette, e di far versare nelle casse Nazionali tutto il danaro proveniente dalle pubbliche entrate.

Art. V. Esse vegliano alla sicurezza ed alla tranquillità pubblica in tutta l'estensione del loro territorio, e sono incaricate dello stabilimento e della direzione della forza Nazionale sedentaria e non pagata.

Art. VI. Sotto il nome di proprietà Nazionali sono comprese le strade, le poste, tutti gli stabilimenti pubblici relativi al commercio, alle arti, alle scienze, all'educazione, al sollievo dell'umanità, e tutte le proprietà pubbliche appartenenti alla Corona ed al Fisco, come ancora quelle che derivano da tutte le soppresse corporazioni.

Art. VII. Appartiene alle amministrazioni dipartimentali il diritto di provvedere al di loro mantenimento ed alla di loro conservazione; esse faranno coltivare, o affittare i beni che loro appartengono, invigilano su l'impiego del danaro che ne deriva, e su la condotta delle persone che lo amministrano.

Art. VIII. Le amministrazioni centrali non fanno la distribuzione della contribuzione diretta, che fra i comuni del loro distretto; appartiene all'autorità locale quella da farsi fra i particolari in proporzione delle loro facoltà.

Art. IX. Esse vegliano affinchè il danaro entri nelle casse pubbliche all'epoche marcate, ed applicano a'comuni ed a'particolari le pene pronunziate dalle leggi contro que' che ritardano i pagamenti.

Art. X. La contribuzione indiretta, ch'è il prodotto delle imposizioni sopra il consumo, o sopra l'entrata e sortita delle mercanzie, non è dell'ingerenza delle amministrazioni dipartimentali, che sotto il rapporto d'invigilare su le persone, che sono destinate ad amministrarla, ed a riceverne il prodotto.

Art. XI. Denunziano al governo le frodi, che si commettono, le negligenze, che nocciono al ricupero del danaro, le vessazioni ed ingiustizie commesse contro i particolari; e possono puranche verificare lo stato delle casse, ed i registri.

Art. XII. Non possono nè sospendere, nè dimettere gli agenti delle contribuzioni indirette sotto qualunque siasi pretesto.

Art. XIII. Possono nominare degli agenti ne' cantoni per l'amministrazione delle proprietà Nazionali, ma non possono dispensarli dalla vigilanza, e dall'ispezione delle Autorità municipali, che dalla legge saranno stabilite.

Art. XIV. L'amministrazione dipartimentale nomina tutt'i mesi il suo Presidente; tutte le deliberazioni si prendono alla pluralità de' voti.

Art. XV. L'amministrazione non può deliberare senza la presenza di due de'suoi membri.

Art. XVI. Il Commissario del governo non ha voce deliberativa, ma assiste a tutte le deliberazioni; è sua cura, che siano inserite con esattezza ne'registri, e che siano eseguite, e trasmette all'amministrazione tutte le leggi, tutti gli ordini del Governo e tutte le decisioni de' Comitati.

Art. XVII. Ha il diritto di domandarne la esecuzione e di vigilare, acciò la medesima sia pronta ed attiva: è incaricato della corrispondenza dell'amministrazione col governo, e di quella del governo coll'amministrazione.

Art. XVIII. L'amministrazione dipartimentale nomina il suo Segretario, e tutti gl'impiegati de' suoi burò.

Art. XIX. Il Segretario dell'amministrazione è presente a tutte le deliberazioni, le compila e le trascrive ne' registri.

Art. XX. Firma col Presidente tutte le spedizioni degli atti dell'amministrazione.

Art. XXI. Le amministrazioni dipartimentali non possono deliberare che in comune, ma gli amministratori possono dividersi le cure ed il lavoro della corrispondenza e dell'esecuzione.

Art. XXII. Le amministrazioni non possono

stabilire che cinque burò; quello del Segretariato, quello delle proprietà Nazionali; quello delle Contribuzioni dirette, quello delle Contribuzioni indirette e quello della Polizia.

Art. XXIII. Esse non possono stabilire in ciascun burò più d'un capo e di tre commessi.

Art. XXIV. Il trattamento degli amministratori è di cinquecento ducati l'anno, quello del Commissario di seicento, quello del Segretario eguale a quello degli amministratori.

Art. XXV. I capi de'burò hanno un trattamento di 450 ducati l'anno, ed i commessi di 300.

Art. XXVI. Le amministrazioni hanno a lor disposizione una somma annua di tremila ducati per le spese de' burò, rifazione della casa destinata al loro stabilimento, pel fuoco, lumi, carta, domestici, e portieri, ed altre spese non previste.

Art. XXVII. Il Comitato centrale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato ed affisso.

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la divisione del Territorio continentale della Repubblica Napolitana.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

Art. I. Vi saranno undici dipartimenti nella parte continentale della Repubblica napolitana, cioè:

1.° Il dipartimento della Pescara.
2.° Il dipartimento del Garigliano.
3.° Il dipartimento del Volturno.
4.° Il dipartimento del Monte Vesuvio.
5.° Il dipartimento del Sangro.
6.° Il dipartimento dell'Ofanto.
7.° Il dipartimento del Sele.
8.° Il dipartimento dell'Idro.
9.° Il dipartimento del Bradano.
10.° Il dipartimento del Crati.
11.° Il dipartimento della Sagra.

Art. II. Aquila è il capo luogo del dipartimento della Pescara; San Germano di quello del Garigliano; Capua di quello del Volturno; Napoli di quelle del Monte Vesuvio; Lanciano di quello del Sangro; Foggia di quello dell'Ofanto; Salerno di quello del Sele; Catanzaro di quello della Sagra; Cosenza di quello del Crati; Lecce di quello dell'Idro; e Matera di quello del Bradano.

Art. III. Il dipartimento della Pescara confina a levante col mar adriatico; al nord ed al ponente colla Repubblica romana; ed al mezzogiorno colla riviera del foro, e colla sommità delle montagne dette Monte Maiella, forca Bovalina, forca Leonarda, forca di Coccia, forca di Palena, forca di Sant'Antonio, Monte Carraccio, Monte Trocchio e Monte Lampallo.

Art. IV. Il dipartimento del Garigliano confina al nord colla sommità delle montagne dette Monte Accanito, Monte Ortasio, Monte Sele, Monte d'Ezo, Monte Zanipro, Monte Rofano, Monte Biferno, Monte Caprari; al Levante colla riviera di Cusano e col Volturno; al mezzo giorno col mare mediterraneo; ed al Ponente colla Repubblica romana.

Art. V. Il dipartimento del Monte Vesuvio confina al Nord coi territorî di Marano, Arzano, Casoria, la Volla; al levante con quei di Santa Maria dell'Arco, di Somma e di Ottaiano; al mezzo giorno colla riviera di Sarno ed il mare; al Ponente col mare mediterraneo.

Art. VI. Il dipartimento del Sangro confina al Nord col mare adriatico; al Levante colla sommità delle montagne dette Monte Liburno, Monte Corvino, Monte Falerno e Monte Chilone; a mezzo giorno colla sommità delle montagne di Monte Cizzio, Monte Bisano, Monte Verde, e col dipartimento del Garigliano; al ponente col dipartimento della Pescara.

Art. VII. Il dipartimento dell'Ofanto confina al levante coll'Ofanto e colla sommità delle montagne di Monte grosso e del Lago Pesole; al mezzo giorno ed al ponente colla sommità delle montagne di Monte Muro, Monte Condone, Monte Lucano, Monte del Paflagone, Monte Fulito, Monte Irpino, Monte Rumolo, Monte Sabieta; al nord col mare adriatico.

Art. VIII. Il dipartimento del Volturno confina a ponente col mar mediterraneo; a mezzo giorno colle sommità delle montagne di Monte Paflagone, San Donato, Agnone, Sero e col dipartimento del Monte Vesuvio; a levante col dipartimento dell'Ofanto, e al nord col dipartimento del Garigliano.

Art IX. Il dipartimento del Sele confina a mezzo giorno ed a ponente col mar mediterraneo; a levante colla piccola riviera detta Obestino, e colle sommità delle montagne della Navarra, dell'Aquila, della Maddalena, Rivezone, Caruso e Lago Pesole; a mezzo giorno col dipartimento dell'Ofanto e del Volturno.

Art. X. Il dipartimento della Sagra confina a levante ed a mezzo giorno col golfo di Squillace; a ponente col Faro di Messina ed il mare mediterraneo; al nord colle sommità delle montagne del Calabrese, della Porcina, delli Bovi, del Gigante, del Fumiero, forca di Paliatte, e la riviera del Nietto.

Art. XI. Il dipartimento del Crati confina a levante col golfo di Taranto; a mezzo giorno col dipartimento della Sagra; a ponente col

mar mediterraneo; ed al nord col dipartimento del Sele e le sommità delle montagne Sirino, delle Alpi, Melaziolo e la riviera d'Acri.

Art. XII. Il dipartimento dell'Idro confina a nord ed a levante col mare di Otranto; a mezzo giorno col golfo di Taranto; ed a ponente colla riviera del Lietto, i laghi di Battaglia e Jaconi.

Art. XIII. Il dipartimento del Bradano confina a levante col dipartimento dell'Idro; a mezzo giorno col golfo di Taranto ed il dipartimento del Crati; a ponente col dipartimento del Sele e dell'Ofanto; ed al nord col mare di Otranto.

Art. XIV. Il Comitato centrale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la facoltà dello stabilimento de' limiti de' Cantoni dipendenti dal Dipartimento della Pescara.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano,

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il Dipartimento della Pescara è diviso in sedici Cantoni.

Art. II. I capi luoghi de' sedici Cantoni del Dipartimento della Pescara sono Civitella del Tronto, Teramo, Atri, Chieti, Amatrice, Civita di Penna, Ofena, Solmona, Leonessa, Introdoco, Aquila, Popoli, Celano, la Scurgola, Carsoli e Tagliacozzo.

Art. III. I Comuni che formano il rione del Cantone di Civitella sono: Civitella del Tronto, Controguerra, Colonnella, Teramo, Corropoli, Neretto, S. Gilio, S. Omero, Tortoreto, Cerqueto, Faraone, Poggio Morello, Macchia, Rocchetta, Bellanti, Montone, Giulia nova, Giovannella, Campli, Mosciano, Sette frati, Ripatone, Sansonetto, Toricella e Magliano.

Art. II. I Comuni dipendenti dal Cantone di Teramo sono: Teramo, Cologna, Viso, Collevecchio, Morra, Montepagano, Notaresco, Collevecchio basso, Guardia fumana, Canzano, Morricone, Forcella, Bisegna, Borgonovo, Casanova, Campotosto, Fornarolo, Rapino, Rocca di Rosetto, Montorio, Ajello, Ombrecchio e Senarico.

Art. V. I Comuni dipendenti dal Cantone d'Atri sono: Atri, Mosciano, Montegualtieri, Cellino, Silvi, Basciano, Scorrano, S. Vittorino, Leognano, Penna S. Andrea, Bozza, Baccuco sotto, Civita S. Angelo, Castiglione, Posticcia, Petto, Brisento, Isola, le Castella, Apignano, Montesecco, Costrolento e Cipresso.

Art. VI. Il Cantone di Chieti è diviso in due Cantoni, il rurale e quello della Città.

Art. VII. Il Cantone della Città è composto del solo Comune di Chieti.

Art. VIII. Il Cantone rurale di Chieti è composto de' seguenti Comuni: Monte Silvano, Spoltore, Pescara, Francavilla, Vicolo del Conte, Moscusto, Villa Caprara, Ripa teatina, Carpineto, Rosciano, Villamaina, Alanno, Civitella della Bazia, Pianella, Castignano, Casale, Bocchianico, Pugnolo, Nocciano, Casanova, Celera, Bello, Civita Aquana, S. Maria d'Aragona, Corvara, Petronico, Valva, Turri, Cusano, Solfandra, Serra Monacchiesta e Manupello.

Art. IX. Il Cantone d'Amatrice è composto de'Comuni d'Amatrice, Aspelonga, Popplito, Grisano, Forcella, Accumulo, Gerbone, Pretalta, Stornazzano, Villanova, Santojanni, Fornesco, Roccasalle, S. Lorenzo, Poggio di Valle, Villa Conca, Saletta, Bocca di Bisceglia, S. Angelo, Colle Moresco, S. Justa, Villa Scai e Cancello.

Art. X. Il Cantone di Civita di Penna è composto de' seguenti comuni; Civita di Penna, Toltea, Vene, Nereto, Fano, Cerqueto, Intromesole, Isola, Pietra gamela, Fano d'Adriano, S. Pietro, Baccuco sopra, Collecorvino, Loreto e Farinola.

Art. XI. Il Cantone d'Ofena è composto dei Comuni seguenti: Ofena, S. Maria tramonti, Rocca di Colaccio, Colle del Monte, Barisciano Calascio, Collevecchio, Poggio, Piscenza, Bariscianella, Collenuovo, Sandemetrio, Fanpio, Ansidonia di Prata, la Pagliara, Carapelli, Castiglione, Capistrano, Sansonesco, Stiffe, Ripa di Fagnano, Ruscio, Campana, Bominaco, Caporciano, Retenga, Fontecchio, Navelli, S. Maria del Pane, Petrura, S. Pietro, Collepietro, Busso, S. Benedetto, Perillis, Acciano e Molina.

Art. XII. Il Cantone di Popoli è composto dei Comuni seguenti: Popoli, S. Valentino, Luco, Albarella, Letto, Liberatore, Rapino, Cantalupo, Roccamorice, Tocco, Mosegliano, Paterno, Santo Spirito, Caramanico, Salle, S. Pellino, Colle rocco, e Pentima.

Art. XIII. Il Cantone di Sulmona è composto de'Comuni, cioè: Sulmona, Viltorito, S. Spirito, Subrego, Pratola, Piezzo, Orsa, Rocca Sala, Colle d'Ieri, Rojano, Villanova, Bugnara, Anversa, Colle di Valva, Introdacqua, Canzano, S. Pietro, Tescino, Pettorano, Frattura, Falce Oscura, e Tavara.

Art. XIV. Il Cantone di Leonessa è composto de'Comuni seguenti: Leonessa, Albareto, Civita reale, S. Salo, Lisciano, Civitella, S. Lucia, Carpineto, S. Angelo di Tentone, Larinto, Capitignana, Ogna, Macchia, Lione, Paterno,

Sigile, Cucoli, Montreale, Castiglione e Paganica.

Art. XV. Il Cantone di Civita ducale è composto de'Comuni seguenti: Civita ducale, Cantalice, Colle S. Angelo, Lugnano, Introdoco, Cesara, la Posta, Borbona, Cagnano, Majano, Forcella, Cesa, Scopplitto, Rocca di fondi, Borghetto, Staffoli, Capradosso, le Grotte e S. Giovanni in Valle.

Art. XVI. Il Cantone d'Aquila è diviso in due Cantoni, il rurale e quello della città.

Art. XVII. Il Cantone della Città è composto del solo Comune d'Aquila.

Art. XVIII. Il Cantone rurale è composto de'seguenti Comuni: Rovere, Rocca di Cagno, Rocca di mezzo, Frateavignone, Angelo, S. Martino, Casamaina, Cosentina, Ocra, Fossa, Civita di bagno, Lucoli, Torninparte, Poggio di S. Maria, Bagno, Pianola, Montecchio, Rojo, Sassa, Civita tomassa, Onda, Bazzano, Piscenza, Pischio, Villa Paganica, Sileto, Camerda, Assergo, Vasteo, Intempera, Aragno, Colle Brincioni, S. Vittorino, Arischia, Pizzoli, Tavarette, Porcinaro e Peticino.

Art. XIX. Il Cantone di Casoli è composto de' Comuni seguenti: Casoli, Petrella, Borgo S. Pietro, Poggio, Pomponese, Marcri, Rocca Odorisi, Gamagna, Gergenti, Cicoli, Macchia, Tondicoda, Veruti, Timone, Ruffo, Pietra secca, Poggio, Ginolfo e Oricoli

Art. XX. Il Cantone di Tagliacozzo è composto de'Comuni seguenti: Tagliacozzo, Torre di Taglia, Collefecato, Cerbara del Conte, Monardo, Spedino, S. Anatolia, Turano, Risciolo, Ziofrini, Castelvecchio, S. Stefano, Scanzano, S. Donato, Poggio Filippo, Colle, Rocca di Cervo, Villa Romana, Peretto, Rocca di Botte, Rocca di mezzo, Rocca S. Stefano e Verecchia.

Art. XXI. Il Cantone della Scurgola è composto de'seguenti Comuni: la Scurgola, Marano, Massa Corona, Forma, Massa infra, Magliano, Alba, Castelnuovo, Antresciano, Capelle, Cese, Avezzano, Petrella, Corcumello, Cappadocia, Pagliara, Castel del fiume, Capestrello, Pescocanale, Canistro, Luco, Civita d'Antino, Trasacco, Morrea, Civitella di Roveto, Molta di Roveto, Marino, Rendenera e Rocca di vivo.

Art. XXII. Il Cantone di Celano è composto de'Comuni seguenti: Celano, Tione, Goriano delle Valli, Galiano, Avindole, Secenaro, S. Spirito, Collevecchio, S. Cona, Ajello, Paterno, Circhia, Collearmeno, Villa Simboli, Pescina, Villa Careto, Ortona, Colle di Venere, Archi, Scanno, S. Sebastiano, Gioja, Bisegna, Ortacchio, Lecce, Collelungo e Villa lunga.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la distribuzione e lo stabilimento de' Cantoni dipendenti dal Dipartimento del Garigliano.

21 piovoso, anno 7.° della Repubblica.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il Dipartimento del Garigliano è diviso in quindici Cantoni, cioè: I Cantoni di Sora, Arpino, Altino, Sangermano, Fondi, Gaeta, Roccaguglielmo, Sessa, Teano, Cajazzo, Pietra Veranno, Piedimonte, Isernia, Venafro, e Tora.

Art. II. Il Cantone di Sora è composto dei Comuni seguenti, cioè: Sora, Balzerano, Valfrancesca, Campoli, Brocco, S. Domenico, Schiavi, Castelluccio, Isola, Posta, Alvito e Vicalvo.

Art. III. Il Cantone d'Arpino comprende i Comuni seguenti: Arpino, Casalvieri, Prato, Fontana, S. Eleuterio, Arce, Colle, Castrocelli, Roccasecca, Piedimonti, Palazzuolo e Aquino.

Art. IV. Il Cantone d'Altino comprende i Comuni, cioè: Altino, Sandonato, Pucinisca, Settefrati, Casale, Gallinero, Belmonte, Tirella, Valle rotonda.

Art. V. Il Cantone di Sangermano comprende i seguenti Comuni: Sangermono, S. Elia, S. Michele, Cimarola, Cervaro, Pignataro, S. Angelo in Todice, Trocchia, Evandro, S. Pietro in fine, e S. Vittore.

Art. VI. Il Cantone di Roccaguglielmo si compone de'seguenti comuni: Roccaguglielmo, S. Giovanni in Carico, S. Oliva, Pico, Santo Jorio, S. Pietro, Valle fredda, S. Apollinare, Colle nuovo, Sant'Ambrogio, Lefratte e Cerretello.

Art. VII. Il Cantone di Fondi comprende i comuni seguenti: Fondi, Montesolo, Pastina, Lappiolo, Campo di mele, Lenola, Monticello, S. Magno, e la Portella.

Art. VIII. Il Cantone di Gaeta è composto de'seguenti Comuni: Gaeta, Castellone, Mola, Itri, Maranola, Spigno, Colle onorato, Trimenza, Trajeto, Colle forte, Corvino, e Sujo.

Art. IX. Il Cantone di Sessa comprende i comuni seguenti: Sessa, Roncolise, Cascano, S. Agata, Quintola, Avezzano, Sorbello, Carano, Piedimonte, Mondragone e Falciano.

Art. X. Il Cantone di Tora è composto dei seguenti comuni: Tora, Rocca pipirossa, Mignano, Sessa, Rocca d'Evandro, Camino, Cocoruzzo, Mortola, Galluccio, Presenzano, Tuoro, Sepiciano, Conca, Orchi, e Marzano.

Art. XI. Il Cantone di Teano comprende i comuni seguenti: Teano, Cajaniello, Gallo,

Carbonara, Avezzano, Rocca Monfina, Tuoro, Pugliano, Montanaro, Torre di Francolise, Carinola, Civitarotta, Sperancie, Calvi, Romagnono, S. Clemente, Breccia e Cancello.

Art. XII. Il Cantone di Cajazzo si compone de'Comnni, cioè: Cajazzo, Majorano, Schiavi, Atina, Trebia, Rocchetta, Alvignano, Alvignanello, Jano di Capua, Formicola, Ponte Latone, Campagnano, Squille, Formicola, Pignataro, Partignano, S. Secondino, Pastorano, Pantoliano, Vitolaccio, S. Maria di Jerus, Bellona e Trifflisco.

Art. XIII. Il Cantone di Pietra Vairano comprende i seguenti comuni: Pietra Vairano, Vairano, S. Maria della Ferrera, Marzanello, li Prefetti, Vaja, Pietra Molara, Riardo, S. Felice, e Rocca Romana.

Art. XIV. Il Cantone di Venafro comprende i comuni seguenti: Venafro, Pizzone, Rionegro, Acquaviva, Castellone, Cerro, S. Vincenzo, La Rocchetta, Abbazia di S. Vincenzo, Monte Aquila, Rocca ravinola, L'Oliveto, Valicuso, Acqua fondata, Sessagna, e Li Colli piccoli.

Art. XV. Il Cantone d'Isernia comprende i seguenti comuni: Isernia, Carofuoroli, Miranda, Sessa, Fornello, Petturano, Macchia, Carpenone, Longano, Pizzuto, Montereduni, Coretelle, Li Scapoli, Colle petroso, Gualdo, Capriale, Fossaceca, Ciorlano, Lotino, Pratella, Prata e Mostrado.

Art. XVI. Il Cantone di Piedimonte si compone de'comuni seguenti: Piedimonte, Roccavecchia, Vallata, Ailano, Le Curte, S. Angelo, Alife, Multri, Pietra rossa, Cusano, Spicciano, le Torelle, Le Formose, Civitella, Pianoliscio, Gioia, S. Potito e Corte.

Art. XVII. Il Comitato centrale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge che riguarda la distribuzione e lo stabilimento de' cantoni del dipartimento del Volturno.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il dipartimento di Volturno è diviso in diciotto cantoni, cioè: Capua, Aversa, Marano, Acerra, Nola, Sarno, Avella, Arienzo, Montesarchio, Cerreto, Castel Pagano, Castel Franco, Montefusco, Ariano, Mirabella, Bagnoli, Avellino e Maddaloni.

Art. II. Il cantone di Capua vien composto da' comuni seguenti: Capua, S. Maria alla Fossa, Grassanise, Arnone, Colle a Mare, S. Maria di Capua, S. Pietro in Corpo, S. Tammaro, S. Andrea de'Lagni e Pecognano.

Art. III. Il cantone d'Aversa comprende i comuni che seguono: Aversa, Ponte a Salice, Casignano, Colle del Principe, Frignano, Casaluce, Teverola, Vico di Pantano, Centore, S. Marcellino, Gricignano, Cesa, Ducenta, Trentola, Lusciano, Pareti, Guagliano.

Art. IV. Il cantone d'Acerra si compone dei comuni seguenti: Acerra, Casapuzzano, Pascarola, Orta, Crispano, Caivano, Cardito, Fraola, Casalnuovo, Casoria e Fratta.

Art. V. Il cantone di Marano comprende i comuni seguenti: Marano, S. Arpino, Nevano, Grumo, Casandrino, Giugliano, Melito, Belvedere, Panecocolo, S. Nullo, Arzano, Zaccherino, Secondigliano, Grumo, Monciterio, Quarto e Chiajano.

Art. VI. Il cantone di Nola' si compone dei comuni seguenti: Nola, Marigliano, Cimitile, Sperone, Bojano, Brusciano, Cisterna, Pomigliano d'Arco, Salice, La Volla, S. Maria dell'Arco, S. Anastasia, Savino, Sirico, Somma, Trocchia, Ottajano, Palma, Basegra, Mosiano, C. Cicala, Casa Marciano.

Art. VII. Il cantone di Sarno comprende i comuni seguenti: Sarno, Forino, Bracigliano, Serra di Paterno, S. Pietro, Migliano, Ima, Lauro, Taurano e Montanaro.

Art. VIII. Il cantone d'Avella vien composto da' comuni seguenti: Avella, Quadrella, Cardinale, Mugnano, Serignano, Atella vecchia, Summonte, S. Angelo a Scala, Pietra Stornina, Pannarano, Terranova, Tressanti, Ceppaluni, Altavilla.

Art. IX. Il cantone d'Arienzo comprende i comuni seguenti; Arienzo, Purazzano, Forchia, Montecore, La Nova, Airola, Arpaia, Forchia d'Arpaia, Paolise, Rotondi, Cervinaro, S. M. Anfellino, la Rocca Tufino, Pontecchio, Faivano, Cicciano e Colle Cancello.

Art. X. Il cantone di Montesarchio vien composto da' comuni seguenti: Montesarchio, Melizzano, Ducenta, Frasso, S. Agata de'Goti, Majano, Solipaga, M. della Grotta, S. Pietro, Pausisi, Fogliancie, Cacciano, Torrecuso, Tocco, Cautano, Vitolano, Cianche, Cianchetelle, Apellosa, Cirignano e S. Martino.

Art. XI. Il cantone di Cerreto viene composto da' comuni seguenti: Cerreto, Pietramaggiore, Massa, S. Framondo, Telese, S. Salvatore, Paglianello, Limetta, S. Lupo, Campolattaro, Ponte Landolfo, Casalduni, Fragnito dell'Abate, M. della strada, Ponte Fragnito, Fragnitello, Pesco della Mazza e Pietra Palcina.

Art. XII. Il cantone di castel Pagano vien composto da' comûni seguenti: Castel Pagano, Suppino, Attilia, Sassinore, Colle Arso, Morcone, Giuliano, Cerchia piccola, Cerchia maggiore, S. Croce, S. Angelo, Collo, Çercello, Pescoferraro, Monteleone e Reino.

Art. XIII. Il cantone di Castel Franco comprende i comuni seguenti: Castelfranco, S. Marco, La Molinara, S. Jorio, Pago, Buonalbergo, Casalbore e Ginestra di Schiavoni.

Art. XIV. Il cantone di Montefusco comprende i comuni seguenti: Montefusco, Padula, Montemale, Mancusi, S. Giorgio della Montagna, Ginestra, Petruso, S. Paolina, Tufo, Li Torrioni, Pietra de' Fusi, Dentecane, Montemiletto, Monteaperto, Monte falcione e Chiusano.

Art. XV. Il cantone di Ariano vien composto da' comuni seguenti: Ariano, S. Lotiero, Camporeale, Polcai, Montechiaro, S. Nicola e Melito.

Art. XVI. Il cantone di Mirabella comprende i comuni che seguono: Mirabella, Apice, Bonito, Grotta Minarda, Taurasi, Fontana Rosa, La Tavernola, Frigento, Gesualdo, Villamaina, Rocca S. Felice, Guardi, Carife, Acarara, Flumari, S. Tosso, S. Nicola e le Noci.

Art. VII. Il Cantone di Bagnuoli comprende i comuni che seguono: Bagnuoli, Montella, Cassano, Montemarano, Collevetere, Lapia, Politerno, Serra Lombarda, Torella, Musco, S. Antonio de' Lombardi, S. Salvatore, Colle delli Franchi.

Art. XVIII. Il cantone d'Avellino comprende i comuni seguenti: Avellino, Pratola, Serra, Candida, Manicalciatti, S. Petito, Salza, Radicazzo, Sorbo, Volturara, S. Miele, Serino, S. Lucia, S. Stefano, Serpico, Tarci, Solofra, Ajello, Le Bellezze, Cisinalli, Atripalda, La Contrada, Fragnito, Monteforte, Mercogliano, Ospitaletto e Montepedano.

Art. XIX. Il cantone di Maddaloni comprende i comuni seguenti: Maddaloni, Casapulla, Recale, Marcianisi, Ercole, S. Agostino della Forma, Limatola, Morrone, Pautise, Lavelle, Caserta, Casertavecchia, Le Galezze, S. Nicola e Tredici.

Art. XX. Il Comitato centrale viene incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Veduto dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

Dipartimento del Vesuvio.

Napoli, il di 18 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il confine di *Napoli* è il seguente:

Dal ponte della *Maddalena* rivolgendo verso la strada dell'*Arenaccia* sino alla *Croce* detta di *S. Giovannello*. Di là per una traversale a *S. Eframo vecchio* sino alla parrocchia di *Capodimonte*, che si lascia al comune di *Secondigliano*. Dalla detta parrocchia tirando dritto sino alla Taverna dello *Scodillo*. Dallo *Scodillo* alli *Marini* ed *Imperati*, che vengono inclusi nel territorio di *Napoli*. Dal casino *Imperato* alla Cappella de'*Cangiani*. Da questa seguendo il confine di Orsolone salendo il monte sino a' *Camaldolini* si cala alla strada di *Soccavo*, e propriamente alla masseria Volfano. Da questa salendo pel Fosso di *S. Stefano* sino alla *Villa-Patrizia*, e da questa per una rettilinea condotta sino alla Chiesa di *Sannazzaro*.

Napoli abbraccia sei cantoni, cioè: *Montelibero*, *Colle-Giannone*, l'*Umanità*, il *Sebeto*, *Sannazzaro*, e *Masaniello*.

Il cantone di Pozzuoli confina da levante con *Napoli*, e precisamente colla marina di *Sannazzaro*, tirando una linea sino alla *Villa-Patrizia*, indi attraversando obliquamente e calando lungo il *Fosso di S. Stefano* sino alla masseria *Volfano* e *Cavone* di *Soccavo*, dal quale salendo sino a' *Camaldolini* si giunge alla Cappella de'*Cangiani*. Dalla medesima sino alli *Guantari*: indi alla casa di *Palermo* e torre *Piscicelli*, e finalmente alla masseria di *S. Marco*, tutti confinanti col territorio di *Marano*. Da questa seguendo la strada, e passando avanti *Casalanna* fino a quella della *Greca* situata nel piano di *Quarto*, si attraversa il Casale suddetto, e passando la montagna *Spaccata* lungo la via di *Campana*, si giunge alla *Starza* nella spiaggia di *Pozzuoli*.

Questo cantone abbraccia i comuni seguenti: *Pozzuoli*, *Fuorigrotta*, *Santostrato*, *Soccavo* e *Pianura*; i confini de'quali sono quelli dei loro rispettivi territorî, abbracciando benanche l'isoletta di *Nisita*, e tutte le case circoscritte dagli indicati confini.

Il cantone di *Secondigliano* confina dalla parte di scirocco col corso dell'acqua della *Volla*, lasciando da tramontana i territorî di *Casoria*, di *Mugnano*, di *Arzano* e di *Marano*. Dall'occidente confina col comune di *Pozzuoli*, e da mezzogiorno col comune di *Napoli*, seguendo in questa parte quella porzione di confine, che si è assegnata al cantone di *Pozzuoli*, e al Co-

mune di *Napoli*, cioè dal confine di *Marano* sino alla *Torre Piscicelli*, di là alla casa *Palermo*, li *Guantari*, li *Cangiani*, parrocchia di *Capodimonte*, li *Poggioli*, e l'acqua della *Volla* di sopra descritta.

Questo cantone abbraccia i seguenti comuni: *Secondigliano, Chiajano, Pollica, Marianella, Piscinola, Miano*, la parrocchia di *Capodimonte, Capodichino, Casavatore*, e *S. Pietro a Paterno*. I confini de'quali sono quelli de'loro rispettivi territorî, con tutte le case circoscritte nell'accennato confine.

Il cantone della *Barra* confina da Grecotramontana colla Chiesa della Madonna dell'*Arco*, dirigendosi il confine alla sorgiva della *Volla*, lasciando a dritta il tenimento dell'*Oliveto* e di *Tamburrelli*, ed a sinistra quello di *Visone*, seguendo indi il corso dell'acqua della *Volla* sino alla Taverna della *Storta* sulla strada di Puglia, proseguendo indi alla *Statera*, e salendo il monte di *Lautrec* sino alli *Poggioli*, triplice confine di *S. Pietro a Paterno*, di *Capodichino*, e della *Barra*. Indi camminando la strada maestra sino alla croce di *S. Giovanniello*, di poi quella dell'*Arenaccia* sino al Ponte della *Maddalena* alla marina. Dal detto Ponte seguendo la marina sino al di là del Fortino del *Granatello* si va dentro terra lungo il confine, che separa i due territorî di *Portici* e di *Resina*, e così continuando sino all'acquedotto sotto le *Madonnelle*. Si prosegue da una lava, che da questa conduce alla Cappella del *Salvatore*. Dalla medesima sino alla Fontana del *Livello* sulla falda della montagna di *Somma*. Quindi si prosegue lungo il confine del territorio di *S. Anastasia* sino alla suddetta Chiesa di *S. Maria dell'Arco*.

Questo cantone abbraccia i seguenti comuni: *Barra, S. Giovanni a Teduccio* colle ville di *Pazzigno, Villa* ed altre case sparse in quel territorio, *Ponticelli, S. Jorio, Portici, S. Sebastiano, Massa, Pollena*, e *Trocchia*, i confini de'quali sono quelli de'rispettivi territorî.

Il cantone della *Torre del Greco* confina da tramontana con quello della *Barra*, e partendo dalla Chiesa del *Salvadore*, attraversando la lava delle *Novelle* si perviene alle *Madonnelle* includendo la casa di *Piffari*, e S. Maria a *Pugliano*; e seguendo il confine del territorio di *Resina* sino al Fortino del *Granatello*. Da questo punto seguendo la marina sino alla punta *Prota*, e di là risalendo la gran lava sino alli *Viuli*, andando oltre pel casino di *Guardacaccia* sino alla suddetta Chiesa del *Salvadore*.

Questo cantone comprende soltanto la *Torre del Greco* e *Resina* con tutte le case di campagne, e ville nel territorio circoscritto, insieme co' *Camaldoli* della *Torre*.

Il cantone della *Torre dell'Annunziata* confina da levante, e precisamente dalla foce del fiume *Sarno* col corso del medesimo fiume sino a' molini de' *Bottari*. Da questi molini continua per lo scavo di *Pompei* contenuto ne' confini medesimi, e passando pel territorio di *Boscoreale* si giunge alla Taverna del *Mauro*. Da questa alli *Viuli* donde uscì la lava, che corse sino al mare, e termina alla punta *Prota*.

Questo cantone abbraccia la *Torre dell'Annunziata*, *Bosco Pompeo*, e *Bosco tre case*, con tutte le case e ville contenute nel suddetto confine, e sino alle falde del *Vesuvio*.

L'isola d'*Ischia* si divide in due cantoni, l'uno d'*Ischia* e l'altro di *Forio*. Quello di *Ischia* sarà composto da' comuni di *Barano*, *Testaccio*, *Morapano*, *Fontana* e *Serrano*.

Il cantone di Forio è composto da' comuni di *Lacco*, *Panza*, *Rufano* e *Casamicciola*.

L'isola di *Procida*, oltre la marina di *S. Cataldo*, comprende tutte le popolazioni sparse nell'isola stessa, collo scoglio di *Vivaro* ad essa contiguo.

Visto ed approvato dal Comitato dell'Interno

CESTARO, *Presidente*.
DI GENNARO } *Rappresentanti*.
BAFFI }
CIAJA GIUSEPPE, *Segretario*.

CIAJA, *Presidente*.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente lo stabilimento e la distribuzione de' cantoni del dipartimento del Sangrò.

11 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il dipartimento del Sangro è composto di sedici cantoni, cioè 1.° Lanciano, 2.° Ortona, 3.° Palena, 4.° Alitta, 5.° Pescocostanzo, 6.° Castel di Sangro, 7.° Agnone, 8.° Barranello, 9.° Campobasso, 10.° la Riccia, 11.° Trivento, 12.° Larino, 13.° Termoli, 14.° Serra Capriola, 15.° Dragonara, 16.° il Vasto.

Art. II. Il cantone di Lanciano è composto de'comuni seguenti, cioè: Lanciano, Lanciano vecchio, S. M.ª a Mare, V. Stanazza, Castel nuovo, Treglio, Guardia Grele, Guardia di gallo, Porta costantina, Mazza gragna, Friscia, S. Apollinare, S. Vito, Fossasecca, R. S. Giovanni.

Art. III. Il cantone di Ortona è composto da' comuni di Ortona, Miglianico, Tugliera, Ari, Vacri, Casa Candidella, Filetto, S. Mar-

tino, S. Maria in Baro, Orsona, Bonagniollo, La Scorciosa, Arielli, Crechio, Caliani.

Art. IV. Il cantone di Palena è composto de' comuni di Palena, V. di Forco, Li Pizzi, Fallascoso, Letto di Palena, Torricella, Colle di macine, R. Scalegna, Gesso di palena, Altino, Ripa, Casoli, Penna piedimonte, Palombaro, Casale, Scarricciola, V. d'agnano, Civitella, Lanca, Taranta.

Art. V. Il cantone d'Atesca è composto de' comuni d'Atesca, Paglieta, Torino, V. Alfonsina, Casal-Bordino, Pallatro, Scierni, Rojo, Casalanguida, Policoro, Carpineto, Lisia, M. Sorbo, M. Marina, Bomba, Torrichio, Tornareccio ed Archi.

Art. VI. Il cantone di Pesco-Costanzo, è composto de' comuni di Pesco-Costanzo, Revisondoli, Pietrabbondante, Petranzieri, Colleangelo, Giuliopoli, Roscello, Civita-Borrella, Civita-Laparella, Buonanote, Fallo, M. Negro, M. Lapiana, Quadri, Gambarelle, Pizzoferrato e Pietraferrazzana.

Art. VII. Il cantone di Castel di Sangro comprende i comuni di Castel di Sangro, Alfidea, M. Nero, Acquasparta, Malacocchiara, S. Pietro, Castel delli giudici, Campo di giove, Crudoli, Rocca di cinque miglia, R. del Raso, Rimogna, Scontrone, S. Angelo, V. Varrea, Civitella, Varrea, R. Tramonti, Opi, Peschio asserole.

Art. VIII. Il cantone di Agnone comprende Agnone, Pescopignataro, Belmonte, Castelluccio, Cacavere, Bagnuolo, Torella, Civitavecchia, Molise, Fusolone, S. Angelo in grottola, Pescolanciano, Civitanuova, Chiavici, Castiglione, Carovilli, Vastogirardo.

Art. IX. Il cantone di Baranello comprende Baranello, Colle d'anchise, Bajano, S. Paolo, R. Mandolfi, S. Massimo, Cantalupo, Macchiagodena, Li Camini, Rocca aspramonte, Pignano, Fossaceca, S. Stefano, Oratino, Russo, Vinchiaturo, Campochiaro, Guardia.

Art. X. Il cantone di Campobasso comprende i comuni di Campobasso, Ferrezzano, Campo di pietra, Amatrice, Campolieto, Castiglione, Colle cerqueto, Ripa francona, S. Martino, C. del Lino, Petrella, M. Agano, Ripa Limusani e S. M. delle Grotte.

Art. XI. Il cantone della Riccia comprende i comuni della Riccia, Mazzoco, Fojano, S. M. di Castro maggiore, Rosito, Stillo, S. Bartolomeo in Galdo, Castelvetere, Rufara, Ripalda, Gambatisa, Pietracatella, Monaci-lioni, Torro, S. Gio. in Galdo, Jelsi, Mirabella e Guidone.

Art. XII. Il cantone di Trivento comprende i comuni di Trivento, S. Biase, Salcita, Peselatura, S. Salvatore, C. Guidone, Li Schiavi, S. Gio. in Verde, Castiglione, G. di Jonata, Guardiabruna, Torre-bruna, M. Ferrante, V. M. S. Civitella del Conte, Colle di Mezzo, Basalice, R. Spinalberto, Fraino, Celenza di Trigno, Acqua-Borrara e Rocca Vivara.

Art. XIII. Il cantone di Larino comprende Larino, antico Larino, Colle Lauro, Guardia Alfiera, S. Felice, S. Lucia, M. Nietro, M. Falcone, Cannito, Castelluccio, Caloa, Bottaccio, Lucito, S. Rufina, Morrone, Casalpiano, Providemi, Casa Calenda, T. Zoppa, Venifro, S. Angelo, M. Lungo, e Montorio.

Art. XIV. Il cantone di Termoli comprende: Termoli, S. Giacomo, Civitapettacciata, Crispella, V. Meroli, M. Bello, M. la Teglia, la Palata, S. Biagio, S. Martino, Uruli, G. Reale, Saccione, Cannone, Antica Cliternia e Campomorchio.

Art. XV. Il cantone di Serra Capriola comprende i comuni di Serra Capriola, Cantalupo, Forticchio, Lauritello, Magliano, Maglianello, S. Croce, Melanico, S. Paolo, Civitare, Passo di Civitare, Capri, Ripalta, Civita a mare, S. Agata. Chienti vecchio e Chienti nuovo.

Art. XVI. Il cantone di Dragonara comprende Dragonara, P. Rotto, Scurgulo, Tonnicchie, S. Giuliano, M. Calvo, Colletorto, Ficarvola, S. Elia, S. Pietro, Macchia. M. Rotano, Carlentino, Celenza, S. Marco, Volturara, Preta, C. Novo, C. Vecchio.

Art. XVII. Il cantone del Vasto comprende il Vasto, Pena d'Ammone, Secca, M. Odorisio, Gesso, S. Buono, Palmoli, Caronchio, Tufilo, Serra Palomba, Dogliola, Frisa grandinaria, Lentella, Ripalva, Casaltavenna, Canale, Le Copelle, V. S. Silvestro.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente lo stabilimento e la distribuzione de' cantoni del dipartimento dell' Ofanto.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHIAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il dipartimento dell' Ofanto è composto di quattordici cantoni, cioè: 1.° Foggia, 2.° Manfredonia, 3.° Monte S. Angelo, 4.° Vico, 5.° S. Marco in Lamis, 6.° S. Severo, 7.° Lucera, 8.° Troja, 9.° Ascoli, 10.° Bisaccia, 11.° Piscopagano, 12.° Melfi, 13.° Minervino, 14.° Cirignola.

Art. II. Il cantone di Foggia è composto de' comuni seguenti, cioè: Cavaniglia, T. di Favolo, L'Arpi, S. Giacomo, Versentino, Foggia, La Gaveta, Tre Santi, Ponte di Cervaro e l' Incoronata.

Art. III. Il cantone di Manfredonia è composto de'Comuni di Manfredonia, S. Leonardo, R. di Siponto, S. Vito, S. Cristofaro, Profica, S. Martino, M. Granaro, Arignano, La Trinità, S. Maria, Stignano, Casalnuovo, S. Antonio e Casoni.

Art. IV. Il cantone di Monte S. Angelo è composto de Comuni di Monte S. Angelo, S. Maria a Pulsano, Cisternanuova, Campolata, S. Giov. Rotondo, Monte Sangro, Ponto Greco, S. Tecchia, Ponto S. Felice e S. Martino.

Art. V. Il cantone di Vico è composto dei Comuni di Vico, S. Maria Ischitella, Rodi, Peschici, Battaglia, Merino, Carpino, S. Lorenzo Giardi, Vicoti, Portonuovo, S. Nicola, S. Filze, Ariadiletta e Spaglianofreddo.

Art. VI. Il cantone di S. Marco in Lamis è composto de' Comuni di S. Marco in Lamis, Piscina del Re, Collatina, Castelpagano, Ancarano, Aprocina, S. Giov. in Piano, Lauro, S. Nicandro, Cagnano, S. Nicola dell'Imbuto, S. Maria di Calleme, Petrara, S. Lorenzo, Candolo e Lesina.

Art. VII. Il cantone di S. Severo è composto di S. Severo, Terra maggiore, L'Oliveto, Ferentino, Casalorda, S. Giusto, Motta della Regina e S. Quirico.

Art. VIII. Il cantone di Lucera è composto de'Comuni di Lucera, Casanova, Revara, Selvapiana, Rertiveri, Motta di Monte Corvino, Voltorino, Biccarino e Scurizzano.

Art. IX. Il cantone di Troja è composto de' Comuni di Troja, Alberona, Castelluccio, Vado-Saeta, Faito, Le Celle, S. Vito, R. Guerra, Malvizza, Greci, Montaguto, Orsara, Bovino, La Lamia, Iliceto, Ganni, Savignano e Zuncoli.

Art. X. Il Cantone d'Ascoli è composto de' Comuni di Ascoli, le Camerette, Salzola, S. Maria della Ripalta, Pozzoteragno, Il Varcataro, C. del Conte, Gio. in fronte, Torre di Manna, Vecchio, Cornitonuovo, Lo Scaricatojo, Ponte di Candela, Palazzo d'Ascoli e Castelluccio di Sanci.

Art. XI. Il cantone di Bisaccia è composto de' Comuni di Bisaccia, Tuoro, La Rocchetta, La Cedogna, Taremoli, Porte di S. Venere, Carbonara, La Cavallerizza, Lavriglia, Sassano, Castiglione, Calitri, S. Maria in Elice, Andretta, Vallata, Migliano, Anzano, Olivola, S. Marco, Casa Leandro, S. Antuono e Accadia.

Art. XII. Il cantone di Pescopagano è composto de' Comuni di Pescopagano, S. Andrea, Conza, Teora, Lioni, C. Mosco, Cairano, Rapone, Bucito, Sallezzo, Montecchio, Margarito, Atello, S. Zaccheria, Mandra, Ruvo, S. Felice, L. dell'Abate, Pierno, Iscalonga, S. Maria e S. Croce.

Art. XIII. Il cantone di Melfi è composto de' Comuni di Melfi, La Lionessa, Scarabotolo, Lavello, S. Pietro, La Stendrica, Venosta, La Foresta, Il Palazzo, Mascheto, Ripa Candida, Barile, S. Michele e Monte verde.

Art. XIV. Il cantone di Minervino è composto de' Comuni di Minervino, Canosa, Massa del Principe, Arneccio, Pozzo Rosso, Litrelazzo, S. Cosmo, Gaudiano, S. Laurenzano, Monte Milone, Spinazzolo, La Selce e Passo di Quatella.

Art. XV. Il cantone della Cirignola è composto de' Comuni della Cirignola, S. Martino, P. di Canosa, M. Arsenio, S. Marco, Fontana, Fora, La Stornara, Orta, Ordona, Le Saline, La Trinità, T. di Barletta, S. Cassano e La Tomba.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente lo stabilimento e la distribuzione de' cantoni del dipartimento del Sele.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI.

Decreta quanto segue:

Art. I. Il dipartimento del Sele è composto di tredici cantoni, cioè: 1.° Salerno, 2.° Castellammare, 3.° Nocera de' Pagani, 4.° Corvino, 5.° Contursi, 6.° Muro, 7.° Aviglione, 8.° La Salla, 9.° Vibonati, 10.° Pisciotta, 11.° Sicignano, 12.° Campagna, 13.° Castelnuovo.

Art. II. Il cantone di Salerno è composto de' comuni seguenti, cioè: Salerno, Maiuri, Minuri, Atrani, Amalfi, Conca, Campora, Scala, Ravello, Solluca, Tramonti, Vietri, Foria, La Cava, Coperchio, Aquamela, Sala, Pinta, S. Severino, Calvanica, Atisciano e Montuoro.

Art. III. Il cantone di Castellamare è composto de' comuni di Castellamare, Gragnano, Pimonte, Vico, Equa, Meta, Sorrento, Puolo, Massa, Donnarano, Positano, Vellica, Praiana, Aierola e le Franche.

Art. IV. Il cantone di Nocera è composto de' comuni di Nocera de' Pagani, Scafati, Pregiato, S. Adictore, Augni, La Trinità, Lettere e Catola.

Art. V. Il cantone di Monte Corvino è composto de' comuni di Monte Corvino, Castelluccia, Ariano, S. Martino, Rovello, Sezza di Frascio, Ripa ardinia, Acerno, Guado, S. Maria a Carbonara, Turano, Castiglione, Gisuni, Vignale, S. Mango, S. Cipriano, S. Leonardo, Vicenza, T. Pinta, Battipaglia e L. piccolo.

Art. VI. Il cantone di Contursi è composto de' comuni di Contursi, Saginaria, Palo, Coliano, Colianello, Piano, Cavello, Logna, La-

viano, S. Menna, C. novo, Caposele, Calabritto, Senerretica, Polverachio, L'Oliveto, Quaglietta e la Valva.

Art. VII. Il cantone di Muro è composto de' comuni di Muro, C. di Grandi, La Bella, Arca tapinata, S. Giuliani, S. Gregorio, Romagnano, Ricigliano, Buccino, le Conche, Valvano, Serra di Tisciano, le Rocche di Vietri, Buda, S.Angelo delle fratte, Brienza e Castelvenere.

Art. VIII. Il cantone d'Avigliano è composto de'comuni d'Avigliano, Riparossa, Storpito, Patomo, S. Sofia, Ruoti, Baragiano, Piccierno, Merolo, Il Tito, Serra alta, Titovecchio, Satriano, Pietrafesa e Sasso.

Art. IX. Il cantone della Salla è composto de' comuni della Salla, S. Sepolcro, S. M. di sito alto, Atena, Castelferrante, la Polla, S. Arziero, La Torre, S. Pietro, S. Rufo, Motula, Diana, Sassano, S. Giacomo, S. Giovanni in fonte, Buonabitacolo, Casalnuovo, Grottaferrata, S. M. di Cadossa, M. Sano, La Tadula e S. Lorenzo.

Art. X. Il cantone di Vibonati è composto de' comuni di Vibonati, Comani, Policastro, Il Capitello, Castellaro, Sapri, S. Giorgio, Torraca, Serralonga, Corvaro, Lagone, Tortorella, Casaletto, Battaglia, Morgeratti, Sanza, Casella, Sicili, Torre Orsaia, Bosco, S.Gio. a Piro, Li Spani, S. Marina, e Casteldellinfresche.

Art. XI. Il cantone di Pisciotta è composto de' comuni della Pisciotta, S. Mauro, Centole, Camerotta, Lentrescosa, Cusati, Poderia, Celle, Roccagloriosa, Alfano, Laurito, Rofrano, Ficolamazzota, Fuginto, Cuccaro, Montana, Castinatelli, Ab. Marco, Futani, Rodio, Le Masticelle, Foria e S. Severino.

Art. XII. Il cantone di Sicignano è composto de' comuni di Sicignano, Castelluccio, Lo Scorso, Gaudo, Le Selvetelle, Caggiano, L'Auletta, Ottato, L'Abetina, Ottatelo, S. Angelo a Fasanella, Salrisguardo, Corletto, Roscigno, Feletto, Fonga, Sacco, Cerva Sinone, Piaggine sopra; Piaggine sotto, Campora, Magliano e Maglianovetere.

Art. XIII. Il cantone di Campagna è composto de'comuni di Campagna; S. Ermo, Eboli, La Puglietta, La Duchessa, Postiglione, le Serre, P. R. di Persano, Altavilla, Controne, L'Albanella, La Castelluccia, R. dell'Aspro, Aquara, S. Lorenzo, Capaccio nuovo, Capaccio vecchio, Guingano, Trentenara, Pesto e Convignenti.

Art. XIV. Il cantone di Castelnuovo è composto de' comuni di Castelnuovo, Le Pellere, Giojo, Majo, Cannalunga, Novi, S. Biase, Volo, Patrano, Massascusa, Caraso, S. Barbara, Mannia, La Cotona, L'Ascea, Castellamare della Bruca, Terradura, Satella, Acquarella, S. Gio. Casalicchio, Guarazzano, Celzo, Pollica, Ortidonico, S. Mauro, S. Teodoro, Zoppi, M. Accorice, Grassi, E. dell' Abbate, Perdifumo Torchiara, Matonti, Lauriana, Agropoli, La Redita, Il Monte, Finocchito, Monteforte, Capizzo, Garga, Stio, S. Martino, Perito e Rotino.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la fissazione e la distribuzione de' cantoni del Dipartimento dell'Idro.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il dipartimento dell'Idro è composto di quattordici cantoni, cioè: 1.° Giovinazzo, 2.° Bari, 3.° Mola, 4.° Monopoli, 5.° Ostuni, 6.° Brindisi, 7.° Lecce, 8.° Otranto, 9.° Casarano, 10.° Nardò, 11.° Grottaglie, 12.° Taranto, 13.° Massafra, 14.° Martina.

Art. II. Il cantone di Giovinazzo è composto de'comuni di Giovinazzo, L'Oliveto, Frammarina, Forlaccio, Il Termine, Bitonto, Modugno, Palo, Bitetto, Morone e Cassano.

Art. III. Il cantone di Bari è composto dei comuni di Bari, Carbonara, Capurso, Ceglie, Cellammare, Le due Torri, Bitritto, S. Nicandro, S. Angelo, Acquaviva, Salentino, Casamassima, Losito e Montrone.

Art. IV. Il cantone di Mola comprende i comuni di Mola, Mescieaico, S. M. dell'Isola, Conversano, S. Pietro, Frascineto, Rotigliano, Noja e S. Lorenzo.

Art. V. Il cantone di Monopoli comprende i comuni di Monopoli, Polignano, Triggiano, Badia di S. Stefano, Agnazzo, S. Stefano delle Corgnole, Fasano e Lauretella.

Art. VI. Il cantone d'Ostuni comprende i comuni d'Ostuni, Porta di Villanova, Ibernia, Monte Albano, Ottara, Cisternino, L'Olmo, S. M. di Vico, Ceglie, S. Paolo, Chiolica, Agnano, Carovigni, S. Sabina.

Art. VII. Il cantone di Brindisi è composto de'comuni di Brindisi, Osanna, Budiato, Serra Nova, S. Vito della Macchia, S. Giacomo, Mesagna, Misciano, Calona, Aucio e Tutorano.

Art. VIII. Il cantone di Lecce comprende i comuni di Lecce, Le Mizello, S. Marco, Torchiaroto, S. Pietro Vertrotico, Salice, Squinzano, Trepuzzi, Arnesano, Monteroni, S. Cesareo, Lequile, Cavallino, Capranica, Castroguarino, Castrofrancone, Calimara, Bagagna, Rocca, Maledugno, Vernoli, Piti-

gnano, Aquarica, Acaja, Porto S. Cataldo, S. Nicola, Aramagna e Merine.

Art. IX. Il cantone d'Otranto è composto de' comuni d'Otranto, Jordignano, Ugiano, Minervino, Cersignano, Cucumola, Vasti, Castro, Vitigliano, Vigne Castrise, Maritima, Trecasi, Capranica, Alessano, Riggiano, Cursale, S. Dana, Vicagliano, Gagliano, Pala, S. Maria di Leuca, Morciano, Juliano, Barbarano, M. Sardo, Leverano, Specchio di Prete, Misciano, M. Sano, Roffrano, Torre della Padula, Supplissano, Spognano, Suvano, S. Cassano, Bugiardo, Nociglia, Scorrano, Muro, Sanarica, Palmeria, Morigono, Bagnolo, Cannole, Cursi, Serrano, Carpignano e Passole.

Art. X. Il cantone di Casarano è composto de' comuni di Casarano, Marino, Parabita Peviana, Sombrino, Francavilla, Cutrofiano, Maglie, Fugliano, Corigliano, Castrignano de' Greci, Melpignano, Martano, Aradio, S. Marco, Gallipoli, Raviano, Racale, Liste, Lattine, Ugento, Salve, Presicce, Aquarica, Taurifano e Melissano.

Art. XI. Il cantone di Nardò è composto de' comuni di Nardò, Secli, Noja, Galatola, Torricella, Solito, S. Pietro in Galatina, Sternatea, Galugnano, S. Donato, Enpertico, Carmiano, Magliano, Camprè, Guagnano, S. Donice, Cellino, Creparone, S. Jannazzo, Lovignano, S. Giuliano, Arneo, Veglie e Levorano.

Art. XII. Il cantone di Grottaglie è composto de' comuni seguenti, cioè: M. Calvo, Pescopagano, S. Antonio, Francavilla, Oria, Laziano, Torre di S. Susanna, Frassineto, Rugiano, Avetrana, S. Giorgio, S. Nicola, Marruggio, Casalnuovo, Movacizzo, Lizzano, Lizzanello, Pulzano, Faggiano, M. Agnone, Fagagnano e Carofino.

Art. XIII. Il Cantone di Taranto comprende Taranto, S. Vito, Leporano, R. Forzata, S. Giorgio, Civitella, S. Pietro, M. Mestoli, Viara, Agliano, S. Crispino, Lastrea, Bastardo, Le Treglie, Struta e Grotta Fornara.

Art. XIV. Il Cantone di Massafra comprende Massafra, Serra Amara, Gioja, S. Eramo, Ponte Moricchio, Grotta Palomba, Castellaneta, Il Pagliarone, La Minerva e S. Bartolomeo.

Art. XV. Il Cantone di Martina comprende i comuni di Martina, Locorotondo, Alberobello, Grotta, S. Giacomo, Castellana, Monticello, Turi, Lagrava, Putignano, S. M. di Varieto, Casavoglie e Noci.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente lo stabilimento e la distribuzione de' Cantoni del Dipartimento del Bradano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Decreta quanto segue:

Art. I. Il Dipartimento del Bradano è composto di dodici Cantoni, cioè: 1.° Matera, 2.° Altamura, 3.° Molfetta, 4.° Bisceglie, 5.° Trani, 6.° Barletta, 7.° Montepeloso, 8.° Potenza, 9.° Marsico Nuovo, 10.° Monte Muro, 11.° Stigliano, 12.° Pisticcio.

Art. II. Il Cantone di Matera è composto de' Comuni seguenti, cioè: Matera, S. Maria a Palomba, Jesci, Anticaglie, Viglione vecchio, Viglione nuovo, Fonte S. Pietro, Candele, Ginosa, Passavanti, Como, Monte Scaglioso, Sigurio, La Terza, S. M. dei Datoli, Calcagnolo, Cirifalco, Murli, M. Aguto, M. Vetere, S. Giuliano, Miglionico, La Stella, S. Vito, S. Stefano, S. Niccola, Picciano e Timbari.

Art. III. Il Cantone di Altamura è composto de' comuni di Altamura, Cento Pozzi, La Tesa, Il Buco, Le Stalle, Maricello, Fonte d'Ogna, Poggio Orsino e Gravina.

Art. IV. Il Cantone di Molfetta è composto de' comuni di Molfetta, S. M. della Rosa, Terlizzi, Il Parco, Gallerano, La Riviera, Rinetta, Piano di Bitonto, Castiglione, Turrito, Grumo, S. M. della Scala, Specchia e S. Giacomo.

Art. V. Il Cantone di Bisceglie è composto de' comuni di Bisceglie, S. Angelo, Ruvo, Calcutana, Campo, Roberto, S. Magno, Corto Vicarizza, La Serra e Giuncara.

Art. VI. Il Cantone di Trani è composto de' comuni di Trani, Corato, Le Vigne, Il Bosco, C. del Monte e Savigliano.

Art. VII. Il Cantone di Barletta è composto de' comuni di Barletta, S. Mauro, Specchi di S. Mauro, Canne, Andria, Lacagnana, La Guardiola, Il Quadrone, S. Elia e S. Vittore.

Art. VIII. Il Cantone di Monte Peloso è composto de' comuni di Monte Peloso, Irzo, T. di Bradano, Alloiano, Grottola, Grassano, Tricarico, S. Quirico, S. M. di Belvedere, La Patena, La Colonna, Tolve, Oppido, Cancellara, Pietra Galla, S. M. della Neve, Forenza, S. M. di Vanzo, Genzano, M. Serico, la Riocchiusa, Garagnone e Serra Mezzana.

Art. IX. Il Cantone di Potenza è composto de' comuni di Potenza, la Murata, Il Vaglio, S. M. Cenapura, Albano, Campo Maggiore, L'Oliveto, Pietra-Pertosa, C. Mezzano, Serra Caprina, Laurenzana, S. Margiotto, S. M. Pietrafani, Calvello, Capriola, L'Agerosa, S. M. del Piano, Vignola, S. Orazio ed Anzi.

Art. X. Il Cantone di Marsico Nuovo è com-

posto de' comuni di Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Calvelluccio, S. M. Romanella, Viggiano, Tramutola, Viggianello, Saponara, Casal Serrone, Peretto, Moliterno, Canto, S. Niccolò e S. Michele.

Art. XI. Il Cantone di Monte Muro è composto de' comuni di Monte Muro, Armento, La Farneta, S. Biagio, lo Spirito Santo, Guardia, Perticara, Corleto, Gargaglione, Turi, Aliano, Alianello, Palazzo, S. Arcangelo, S. Lorenzo, Rocca Nuova, Castro Nuovo, S. Martino, S. Quirico, Lo Spinoso, S. Angelo e Sarcone.

Art. XII. Il Cantone di Stigliano è composto de' comuni di Stigliano, Corigliano, T. di Porticara, l'Accettura, Garanzo, Calciano, C. Aragusa, Cuccari, Guardia, S. M. di Verenzano, Salandra, S. Gio. Bonito, Gruco, Frascinetto, La Cardana, La Serra, Montealbano, Agromento, La Scanzana, S. Elia, La Tremitosa e la Petrella.

Art. XIII. Il Cantone di Pisticci è composto de' comuni di Pisticci e Bernalda, Il Ponticello, S. Basile, Piarretta, Il Selice, Ferolito, Torredimare, S. Salvatore, Le Mensole, Il Palaccio, Campagnuolo, Avenella, S. Lorenzo, Castelluccio, Serramontanara, S. Vito, S. Maria di Vetrana, Lanzano, Pomarico, Ferrantina, Oggiano e S. Angelo.

Napoli, 21 piovoso, anno 7.° della Repubblica.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la fissazione e la distribuzione del Dipartimento del Crati.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il Dipartimento del Crati è composto di dieci cantoni, cioè: 1.° Cosenza, 2.° Corigliano, 3.° Cirò, 4.° Acri, 5.° Castrovillari, 6.° Tursi, 7.° Castel Saracino, 8.° Lauria, 9.° Belvedere, 10.° Belmonte.

Art. II. Il Cantone di Cosenza è composto delle comuni di Cosenza, Mandicino, Tessano, Carolei, Depignano, Domanico, Grimaldo, Paterno, Donnicisoprani, Faglino, Aprigliano, La Serra, Pedaci, Pietrafitta, Spezzano piccolo, Spezzano grande, Mennito, Celico, Acqua fredda, S. Pietro, Pietra Focara, Rosi, Luzzi, Lattarico, La Regina, Montalto, S. Maria della Rota, Argentina, Anoja, Vaccarizzo, S. Fili, Ronde, Marano piccolo, Marano grosso, Castelfranco e Cerisano.

Art. III. Il Cantone di Corigliano è composto delle Comuni di Corigliano, Rossano, Paduli, Forestieri, Crosia, Libaro, Parella, Amra, Aliparto, S. Gio. Palagoria, S. Lorenzo, S. M. di Lugaria, Polvereto, Ferola, Serralonga, S. Cosmo, Lavonia, Langari, Serra della Castagna.

Art. IV. Il Cantone di Cirò comprende le Comuni di Cirò, Melissa, S. Nicola, Strongoli, Casabuono, Cinga, Verzino, Umbrischio, Campana, Rocchigliano, Fragnito, Longobasso, Cropalati, S. Angelo, Serra dell'Alimena, Caloviti, Pietraparla, Caloppizzati, S. Maurello, Cariati, Terra vecchia e Crucoli.

Art. V. Il Cantone d'Acri è composto di Acri, Arvicate, S. Mauro, Spazzano, Polinara, Terranuova, S. Angelo, Castello, Pronito, Accomonte, Acquaformosa, S. Donato, Policastriello, Matta Felone, S. Agata, Malvito, Roggiano, Foggiano, S. Marco, S. Maria della Matina, Cerzito, Albanese, S. Martino, Forano, S. Giacomo, Celso, Bisignano e Grotili.

Art. VI. Il Cantone di Castrovillari, comprende Castrovillari, Cassano, Casalnuovo, Francavilla, Trebisacce, Platici, Cerchiara, S. M. di Celerità, La Face Maracio, Frascinella, Civita, Porcile, S. Basile, Saracina, Lungro, Fumo, Ciparso e Ponte Lelio.

Art. VII. Il Cantone di Tarsi comprende Tarsi, Poliano, Anglona, Colombrano, Favali, Rotonda, Rotondella, S. Marina, S. Giorgio, Certosino, Casalnuovo, S. Costantino, Orivolo, Farneta, Castro, Regio, S. Lorenzo, Albidona, L'Amandolara, Boteto, Montegiordano, La Canna, La Nuova e R. Imperiale.

Art. VIII. Il Cantone di Castel Seracino comprende Castel Seracino, Carbone, La Calvara, Senise, Fardella, La Trana, Chiaromonte, Francavilla, Cort. di S. Nicola, Noja, Ab. del Sagittario, Agrimonte, S. Severino, Latronico, Episcopia.

Art. IX. Il Cantone di Lauria comprende Lauria, Rivello, Castelluccio sopra e sotto, Aviglionello, La Rotonda, Mozzomano, S. Primo, Scalea, Casaleto, S. Nicola, Lusillo, Ajetta, Tortora, La Trechina, Moratice sopra e sotto, La Serra e Lagonegro.

Art. X. Il Cantone di Belvedere comprende Belvedere, S. Genito, Bonifati, Manga la Vita, Cetraro, S. Litterata, Diamante, Buonvicino, Civella, Machirati, Palocubara, Chrisaora, Bervicaro, Abbate Marco, Urso, Marso, Papasidoro e Laino.

Art. XI. Il Cantone di Belmonte comprende le Comuni seguenti: Belmonte, Amantea, Ajello, Pietramala, Altillia, La Posta, Rogliano, S. Stefano, Mangone, Belsito, Lucerisa, S. Pietro, Laghitello, Laco, Longobardo,

S. Jasi, Falconara, S. Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia e Intavolata.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Legge concernente la fissazione e la distribuzione de' Cantoni del Dipartimento della Sagra.

21 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Decreta ciò che segue:

Art. I. Il Dipartimento della Sagra è composto di dieci Cantoni, cioè: 1.° Catanzaro, 2.° Cotrone, 3.° Nicastro, 4.° Monteleone, 5.° Tropea, 6.° Seminara, 7.° Reggio, 8.° Bova, 9.° La Roccella, 10.° Satriano.

Art. II. Il Cantone di Catanzaro è composto de' Comuni di Catanzaro, Squillace, Stallatti, Montauro, Gasparina, Monte Paone, Palamiti, S. Elia, Amacone, Gerifalco, Borgia, S. Floro, Usito, Settingiano, Teriolo, Gimigliano, Serrastretta, Castellace, Cicala, Palidura, Lamparella, Albi, Taverna, Irto del ferro, Spina Alvaro, Monte di Giove, Larieta, Maredusa, Belcastro, Serzale, Zagarise, Cropani, T. di Basilicata e Siannari.

Art. III. Il Cantone di Cotrone è composto de'Comuni seguenti, cioè: Cotrone, Villa Carbonara, Papanicefoco, Rocca di Nieto, Belvedere, Malapezza, Spinello, Cropescia, Savelli, Calamedia, Pesco Serrate, Colle degli Schiavi, Pietra di Carlo Magno, Rovali, Copoli, Ververano, Arenosa, Polacca, Pietra Vita, Mesaraca, Policastro, Crotonei, Borganegra, Caceuri, Gerenza, Campo di Manna sopra e sotto, S. Gio. in fiore, Frascineto, Calamedia, Porzio, Rocca Bernalda, S. Severino, M. Mauro, Cutro, Isola e Torre d'Annibale.

Art. IV. Il Cantone di Nicastro comprende Nicastro, Ferolito, S. Biagio, Li Bagni, S. Eufemia, Castiglione, Nocera, Seruto, Martorano, Scigliano, Carpenzano, Serra di Piero, La Motta di S. Lucia, Li Conflenti ed il Passo.

Art. V. Il Cantone di Monteleone comprende Monteleone, Bivona, S. Venere, Pizzo, Monte Santo, La Rocca, Filogaso, Panagia, S. Nicola, Belfonte, Capistrano, Monte Rosso, Francavilla, Polia, C. Minardo, M. Soro, Laconia, S. Pietro, Maida, Vena, Marcellinara, Arnato, Migliarina, Il Cara e S. Lucia.

Art. VI. Il Cantone di Tropea è composto de'Comuni di Tropea, Briatico, Tambione, Sofade, Atriparni, S. Gregorio, Francica, Mileto, Pungada, Muconi, Valle Longa, Pizzoni, Soriano, Serocarne, Arcua, Sorito, Carida, Stritandone, Aquato, Borello, Lauriana, Galatro, Calimena, Limbade, Filocastro, Comercone, Joppole, Ricade, Spilinga e Zaccaropoli.

Art. VII. Il Cantone di Seminara è composto de'Comuni di Seminara, S. Elia, Palmi, S. Leo, Rigicone, Drosi, Gioja, Rosarno, Christino, Polistena, Sanfili, Anoja, Cinquefrondi, S. Giorgio, S. Martino, Terranova, Crotonio, Oppido, Mesignada, S. Cristina, Scido, Aquara, Casolito, Sinopoli, S. Eufemia, Osteria del passo e Bagnara.

Art. VIII. Il Cantone di Reggio è composto da'Comuni di Reggio, S. Gio. diminuiti, Sambattello, Calumea, La Catona, Fiumara di Muro, Sciglio, Arsignano, Alecci, S. Stefano, Tirreto, Placanica, Cardito, S. Agata, Armo e Motta S. Giovanni.

Art. IX. Il Cantone di Bova è composto di Bova, Amendolia, Porta Palizze, S. M. del Tridente, Brancalione, Crepacore sotto, Torre di Bruzzano, Motta di Bruzzano, Bianco, S. Agata, Catignana, Caraffa, Crepacuore sopra, Feriano, Maisano, Le Rigade, Africa, Gallico, La Rocca, S. Lorenzo, Pentedatolo, Montebello e Capo dell'Armi.

Art. X. Il Cantone della Roccella comprende i Comuni della Roccella, Castelvetere, S. Maria delli Crochi, S. Giovanni, Mammola, Cacurave, Ciamuti, Calandra, Prati, S. Nicolò di canali, Ardore, Charere, Motta Bovalina, Bombili, Portigliola, Gerace, S. Filippo d'Argiro, Siderno, Grotteria e Martoni giojosa.

Art. XI. Il Cantone di Satriano è composto di Satriano, Gagliato, Suvarto, Petrizia, Generachi, Olivadi, Cenadi, S. Vito, Chiaravalle, Scinbario, Brognataro, Spadola, Serra, S. Stefano, S. M. del Bosco, Le Pomare, Fabrizia, Trentatorri, Campoli, Bivongi, Stilo, Antistilo, Potamia, Motta Pessanica, Cameno, Reace, Stignano, Stofanaconi, Pazano, Guardavelli, Li Pisani, T. di S. Antonio, S. Caterina, Vadolato, S. Andrea, Sassosti e Davoli.

CHAMPIONNET.

PROCLAMI E SANZIONI

DELLA

MUNICIPALITÀ

AVVISO.

Si fa noto a tutt'i cittadini napolitani di fare per tre sere continue, da oggi, l'illuminazione ad olio al di fuori delle proprie abitazioni per l'arrivo dell'Armata alleata francese, comminandosi la pena di ducati venti ai trasgressori. Elasse le suddette tre sere debba ciascun cittadino anche al di fuori della sua casa tenere in ogni sera un lume per la pubblica tranquillità.

Da San Lorenzo, li cinque del primo anno della Repubblica napolitana (vecchio stile 25 gennaio 1799).

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

PROCLAMA.

LA MUNICIPALITÀ DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Convenendo assolutamente, che si ricuperino pel servizio urgente dell'Esercito Francese tutti gli effetti appartenenti a'quartieri Militari, come sarebbero letti, tavole, mante, tende, scanni di ferro, marmitte, porte, finestre, lenzuole, vetrate, ferramenti e tutt'altro che abbia potuto esser comprato, o rubato nel compreso di tutti i quartieri e Castelli di questa Città; perciò col presente proclama si ordina a chiunque di dover fra lo spazio di ore 24, dal giorno della pubblicazione di esso, restituire i suddetti effetti, e portarli ne' quartieri di Pizzofalcone, di S. Carlo all'Arena, di Piedigrotta, del Ponte della Maddalena, della Panatica di S. Lucia, e di S. Maria di Caravaggio alle persone ivi destinate, sotto pena ai trasgressori di ducati cento, e di esser trattati col rigore delle leggi; potendo ognuno riportar i divisati effetti in uno de' trascritti quartieri dove gli tornerà più comodo.

Da S. Lorenzo (li 26 gennaio v. s.) li 6 del primo anno della Repubblica napolitana.

Bruno, *Presidente.*
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Si avvertono tutt'i cittadini della Repubblica napolitana di portare fra'l decorso di ore 48, dalla pubblicazione del presente proclama, tutte le armi da guerra, come cannoni, petriere, schioppi di munizioni e di caccia, carabine, pistole, sciable, cangiarri, spadange, spade, baionette, palle, polvere, cartucci, stili, stocchi ed altre armi, ad eccezione de'coltelli da tavola e da cucina, ne'Castelli del Carmine, dell'Ovo, Nuovo, e di S. Elmo, ad arbitrio di ogni cittadino, sotto pena del rigore militare per coloro che decorso il termine prescritto, si trovassero, in vista della visita domiciliaria che si farà, non aver ubbidito al presente proclama.

Napoli, li 9 piovoso (v. s. li 28 gennaio) anno primo della Repubblica napolitana.

Bruno, *Presidente.*
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Col presente editto si fa noto a tutti che da oggi innanzi non ha corso pubblico la moneta

plateale di qualunque estera nazione; e che perciò possa ogni cittadino liberamente rifiutarla. E chiunque faccia resistenza e voglia con violenza obbligare altri a riceverla, sarà immediatamente e sul fatto arrestato.

Salute e fratellanza.

Napoli, 9 piovoso (v. s. li 28 gennaio) anno primo della Repubblica napolitana.

Bruno, *Presidente.*
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

PROCLAMA.

Cittadini napolitani, la Municipalità di Pubblica sussistenza incaricandosi di far ben servire il pubblico in tutto ciò che riguarda vettovaglie e commestibili, ha creduto di non dover fare ammovere le Cappelle delle Arti suddite, affinchè restando lo stesso numero d'incettatori, i generi non fossero aumentati di prezzo. Ed avendo comunicata a' cittadini Consoli delle rispettive Arti questa fraterna considerazione, ne hanno fatto i più alti ringraziamenti, esibendosi con spirito patriottico di ben servire i di loro cittadini, con non far mancar mai la grascia in questa Città, sottoponendosi alle stesse antiche leggi di Assise e pene nelle controvenzioni, che ora dalla Municipalità si metteranno e multeranno a seconda de' bisogni.

Sia dunque noto a tutt' i nostri cittadini e fratelli, che per questo ramo nessuna novità si è introdotta, e che venendo a qualcuno di essi dato il manco sul peso, o pure vendendoglisi al di sopra delle Assise, ricorrino alla Municipalità di pubblica sussistenza chè loro sarà fatta giustizia.

Salute e fraternità.

Da S. Lorenzo, li 10 piovoso anno 1.° della Repubblica napolitana, che corrisponde al v. s. 29 gennaio 1799.

Il cittadino municipale Andrea di Dino.
Il cittadino Luigi Carafa.
Il cittadino Pasquale Daniele.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Per avviso pervenutoci dal Governo provvisorio si ordina di aprirsi subito tutte le Gabelle per la continuazione de' pagamenti di tutti gli antichi dazî; restando incaricati dell'esazione di essi que' soggetti medesimi che vi si trovavano impiegati.

Napoli, li 10 piovoso (v. s. li 29 gennaio) anno primo della Repubblica napolitana.

Bruno, *Presidente.*
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Ad oggetto di ovviarsi per quanto si può il disordine che vi è ne' Banchi nelle tasse finora fatte da' rispettivi Governi; la Municipalità ha stabilito che da oggi in avanti dovendosi a tutti li cittadini indistintamente pagare carlini cinque non vi sia più bisogno di tassa, e che in luogo delle indicate tasse si abbiano da ciascun Banco a formare i bigliettini stampati contenenti *il si paghi* con sua particolar cifra. Questi distribuirsi a' cittadini dalle ore cinque prima di mezzo giorno fino alle ore tre similmente prima di mezzo giorno, quale tempo decorso niun altro cittadino abbia più il dritto di pretendere il bigliettino cifrato. E coloro poi ch' esibiranno detti biglietti stampati colla polizza riceveranno i stabiliti carlini cinque, dovendo i Cassieri rispettivi ritenersi i biglietti stampati per poterne fare la distribuzione nell' altra giornata di Banco.

Salute e fratellanza.

Napoli, 11 piovoso (v. s. 30 gennaio) anno primo della Repubblica napolitana.

Bruno, *Presidente.*
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Cittadini,

Essendo giunto a notizia del Comitato degli alloggi, che molti cittadini di Napoli si sono allontanati dalla Città, e richiedendo il facile alloggio degli Uffiziali della truppa francese, che tutte le case siano aperte per riceverne quel numero, che il Comitato vi manderà, so-

no invitati perciò tutti gli onesti cittadini di ritirarsi in termine di tre giorni per concorrere con impegno a dar ricetto a detti Uffiziali, cosa tanto più giusta, quanto che essi sono stati i nostri liberatori. Se ciò non accadrà nel tempo prefisso, sarà nell'obbligo il Comitato degli alloggi di far aprire le di loro case, senza essere risponsabile de'danni.

Napoli, 12 piovoso (v. s. 31 gennaio) anno primo della Repubblica napolitana.

BRUNO, *Presidente.*
MOLTEDO, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, 12 piovoso l'anno 1.° della Repubblica napolitana.

IL COMITATO DEGLI STABILIMENTI PUBBLICI

Per la Commissione degli alloggi

Fa ordine a tutt' i Capitani di Ottina di rinnovare le note rispettive delle case idonee all'abitazione delle truppe francesi, con individuare tutte quelle che sono esenti dagli alloggiamenti, e ciascheduna di quale capacità sia, aggiungendo la facoltà dell'inquilino, e 'l comodo delle stalle; ma con verità se sia ciascuno veramente facoltoso, per non vedersi questo Comitato più oppresso da continui discarichi, ch'è stato costretto di fare ne' giorni passati; altrimenti ne renderanno conto.

Il Cittadino GAGLIARDI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

PROCLAMA

IL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA

Cittadini napolitani,

Il Comitato di pubblica sussistenza ha escogitato tutt' i mezzi per farvi godere l'abbondanza, ed ha messo in opera i mezzi più validi per riuscirci.

Il dì 10 piovoso vi partecipò con altro proclama, che per non fare incarire i generi aveva destinato a far sussistere le arti suddite, e che queste sarebbero state soggette alle assise, ed alle multe, ma questo s'intendeva, e deve intendersi per le arti soggette alle assise, e l'arte de'maccheronari è libera.

Ieri sera, 11 piovoso, alcuni cattivi cittadini, e che cercano sempre di perturbare la pubblica tranquillità, hanno dato sopra all'arte dei maccheronari prendendosi i maccheroni a grana sette il rotolo. Questi pessimi soggetti ne hanno forse privato i buoni ed onesti cittadini, i quali non avranno trovato tal genere nelle piazze.

Il Comitato con rincrescimento per i buoni patriotti, e con indignazione per i cattivi dice che se le leggi esistono pe' venditori, reggono anche pe' compratori, e che costandogli una violenza punirà severamente ed indistintamente tutti coloro che saranno capaci di commetterne, principiando da coloro che hanno commesso questo attentato, e ne sta prendendo rigoroso informo.

Che ciascuno buon patriotta si persuada che la cura di questo Comitato di pubblica sussistenza è di farvi godere l' abbondanza de' viveri ed a prezzi discreti; ma non deve però permettere che l' avvilimento de' prezzi impedisca l'immissione de' generi di sussistenza.

Salute e fratellanza.

Napoli, 12 piovoso (v. s. 31 genn. 1799) anno 1.° della Repubblica napolitana.

Cittadino LUIGI CARAFA.
Cittadino PASQUALE DANIELE.
Cittadino ANDREA DI DINO.
Cittadino MARIANO CAPUTO, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Chiunque abbia presso di sè robe di qualunque natura rubate nelle private case, ovvero tolte con saccheggi negli ultimi commessi eccessi in questa capitale, compresi ancora muli, cavalli ed altri animali, le debba fra lo giro di giorni quattro restituire nelle case, o luoghi pubblici stessi, a'quali si appartengono e signatamente nel palazzn dell'ex-re, del duca della Torre, del cittadino Nicola Fasulo, del monistero di S. Gaudioso, della cittadina Gabriela Caracciolo e di qualunque altra casa, niuna eccettuata, che abbia sofferta la medesima violenza, o saccheggio. E chiunque dopo la pubblicazione del presente editto osasse di non esibire le designate robe e gli animali rubati, o tolti, sarà trattato militarmente, con essere immediatamente fucilato.

Napoli, 13 piovoso (v. s. 1.° febbraio) anno 1.° della Repubblica napolitana.

BRUNO, *Presidente.*
MOLTEDO, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA DI NAPOLI.

PROCLAMA.

Cittadini,

Vi si fa nota una lettera del Generale in capo Championnet pervenuta alla Municipalità provvisoria di Napoli. Essa lettera è qui trascritta in italiano. Sia dunque a vostra notizia ciò che in essa contienesi.

Libertà — Eguaglianza

ARMATA DI NAPOLI

Repubblica francese

Dal quartiere generale di Napoli li 2 piovoso, anno 7.° della Repubblica francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

Alla Municipalità di Napoli.

Ho ricevuto questa mattina, cittadini, il vostro proclama per rapporto a fornir gli uffiziali di alloggi in città; ho l'onore di prevenirvi che la mia intenzione si è che l'uffiziale, il quale alloggia presso un particolare, sia nutrito, alloggiato e riceva i lumi; ma ciò debba farsi senza abusi e l'uffiziale debba contentarsi dell'ordinario del suo ospite. Queste sono le mie intenzioni.

Ho ben anche l'onore di prevenirvi, essere giunto a mia notizia che molti militari avvalendosi del mio nome abbiano involato molti cavalli e carrozze presso i domiciliati in Napoli; lo che per appunto è contrario al buon ordine, ed al rispetto che ho promesso alle persone ed alle proprietà.

Volendo dunque far cessare un abuso che io non ho giammai permesso, v'invito a prevenire i vostri concittadini che nessuno ha dritto di fare delle ricerche, se non per mio ordine; a prevenirgli ben anche che io non ho giammai dato ordine di togliere i cavalli; che volendo sostenere la mia promessa, offro di pagare quelli che sono stati tolti; ma che per l'avvenire nessuno cittadino napolitano obbedisca a simili dimande: che se mai de' militari volessero togliere cavalli o carrozze venghino da me a querelarsi, ed io prometto una pronta giustizia.

Salute e fratellanza.

Il Generale in Capo
CHAMPIONNET.

Li 13 piovoso (v. s. 1.° febbraio) anno primo della Repubblica napolitana.

BRUNO, *Presidente.*
MOLTEDO, *Segret.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI POLIZIA

DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI

Ordina che chiunque conservasse roba, danaro ed ogni altra proprietà de' particolari cittadini che soffrirono il saccheggio da' lazzari napolitani nella popolare rivoluzione, lo debbano tra il termine di 24 ore restituire a' diretti padroni, perchè in caso di contravvenzione saranno irremissibilmente puniti colla pena stabilita nell'editto.

Il 13 piovoso, anno primo della Repubblica napolitana.

VITALIANO.
CARLOMAGNO.
AVELLA PAGLIUCHELLA.
MICHELE ROSSI, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, 14 piovoso, l'anno 1.° della Repubblica napolitana.

IL COMITATO DEGLI STABILIMENTI PUBBLICI

Per la Commissione degli alloggi

Si fa ordine a tutt' i Capitani di Ottina portare in questo Comitato l'annotamento di tutte quelle case, dalle quali sloggeranno gli Uffiziali francesi, verificato con i rispettivi biglietti stampati che si devono riscuotere dagli inquilini; ed i suddetti inquilini inoltre siano tenuti, subito che sloggeranno dalle loro rispettive case i francesi, di portare in mano de' Capitani delle Ottine i biglietti dello sloggiamento, sotto pena di ducati cinquanta.

Il cittadino SPINELLI.
Il cittadino GAGLIARDI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

PROCLAMA.

Il Comitato di pubblica sussistenza, dopo aver verificato col ceto de' cittadini negozianti di salumi il costo de' baccalà secchi, è venuto a provvederlo a grana 24 il rotolo spognato in acqua, fino a nuovo ordine. Ed affinchè sia a

cognizione di tutt'i cittadini napolitani, ne ha fatto emanare il presente — Salute ed amicizia.

14 piovoso (v. s. 2 febbraio) anno 1.° della Repubblica napolitana.

Cittadino Luigi Carafa.
Cittadino Pasquale Daniele.
Cittadino Andrea di Dino.
Cittadino Mariano Caputo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

LA REPUBBLICA NAPOLITANA

IL TRIBUNALE DELLA FORTIFICAZIONE ACQUA E MATTONATA

A' CITTADINI NAPOLITANI

Cittadini,

Ad ovviare qualunque abuso possa farsi dell'altrui buona fede da' fontanari, pozzari, ed altri partitarî nelle commissioni che ricevano da qualsivogliano possessori di case, inquilini ed altri qualsivogliano cittadini di far visitare e pulire i formali, pozzi e luoghi immondi così delle loro proprie case che di quelle ad essi vicine, e di esigere per le loro fatiche quelle somme che il proprio arbitrio richieder possa; si è determinato da'cittadini rappresentanti il Tribunale della Fortificazione Acqua e Mattonata, che da oggi in avanti non possa verun pozzaro, fontanaro o altro partitario diligenziare qualsivogliano formali, pozzi o luoghi immondi per continuare, e molto più facilitare la già ordinata invenzione delle Armi, ed osservare se vi siano altre materie in seguito di qualunque commissione di cittadino, senza l'intelligenza del Direttore delle Acque, il cittadino Nicola Santoro, il quale, eseguita sarà la commissione dal rispettivo pozzaro, fontanaro, o partitario, stabilisca il compenso al medesimo dovuto, e questo si soddisfi dal cittadino stesso, che avrà richiesto l'opera dello stesso fontanaro, o altro. E mancando qualunque pozzaro, fontanaro, o partitario dall'adempimento di quanto sta disposto per vantaggio del Pubblico, resti quello subito privato del suo impiego e soggetto a quelle pene che stimerà proprie il Tribunale.

Salute e fratellanza.

Napoli, 16 piovoso anno primo della Repubblica napolitana (v. s. 4 febbraio 1799).

I Cittadini Deputati del Tribunale della Fortificazione Acqua e Mattonata
Il Cittadino Fabio Sanfelice di Bagnoli.
Il Cittadino Fabrizio Sersale.
Il Cittadino Marcantonio Macedonio.
Il Cittadino Giov. Sanfelice d'Acquavella.
Il Cittadino Vincenzo Aloi.
Il Cittadino Raffaele Servillo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

LA REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Avendo il Comitato di sussistenza fatto presente alla Municipalità che taluni cittadini virtuosamente si sono adoperati pel pubblico bene; ha quindi la Municipalità stabilito che i loro nomi non solo siano messi in stampa ed affissi ne'soliti luoghi, per renderli noti a tutti e riceverne le convenienti lodi, ma di più che rimanessero affissi nella sala dell'adunanza della Municipalità, perchè fossero sempre sotto gli occhi per avvalersi di tali benemeriti cittadini in ogni occasione di pubblico servizio.

Napoli, 16 piovoso (v. s. 4 febbraio) anno primo della Repubblica napolitana.

Pel Cittadino Presidente Bruno, *infermo,*
Il Cittadino Gennaro Presti.
Il Cittadino Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

COMITATO DI POLIZIA

DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

La libertà delle stampe viene generalmente autorizzata e ricevuta in tutt'i Governi liberi: la licenza poi e l'abuso ne vengono egualmente riprovati e puniti. Quindi il Comitato di polizia della Municipalità napolitana nell'atto che dichiara esser libero ad ogni cittadino di dar alla luce le sue produzioni senza bisogno di revisione o approvazione alcuna, ordina nel tempo stesso che ciascuno debba sottoscrivere la scrittura che vorrà dare alle stampe, e qualora l'Autore voglia farne rimanere occulto il suo nome sia tenuto lo stampatore d'apporvi il suo colla designazione del luogo dell'officina, in cui si farà l'impressione affinchè il Governo siccome farà plauso alle opere analoghe alla purità de' costumi Repubblicani e allo zelo patriottico, nè si brigherà delle produzioni di bel tempo e indifferenti; così prenderà cura e vendetta di tutte le produzioni sediziose, incendiarie e pregiudiziali allo spirito e alla morale Repubblicana, o infamanti e calunniose contro gli onesti cittadini; rimanendo però sempre vietato di affiggersi cartelli calunniosi e lesivi manoscritti.

Salute e fratellanza.

Dal Comitato di Polizia, li 17 piovoso anno primo della Repubblica napolitana.

Carlomagno.
Vitaliani.
Avella (Pagliuchella).
Rossi, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

DAL COMITATO DI POLIZIA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA

Essendo la prima cura del Comitato di polizia della Municipalità di questa città quella di invigilare alla pubblica tranquillità e sicurezza, affinchè ogni individuo della Repubblica respiri l'aura felice del nuovo democratico Governo; ordiniamo a tutt'i locandieri, ed a qualunque altra persona che tenesse in sua casa alloggi, di dover mandare quotidianamente prima delle ore 24 distinto rapporto a questo Comitato di tutto ciò che è accaduto nella notte e giorno scorso, con dar notizia distinta delle persone che tengono alloggiate, e niente accadendo, debbono fare rapporto negativo. La pena, in caso di mancanza, sarà l'arresto della persona e l'inibizione ad esercitare più tale mestiere.

Occorrendo cosa di somma urgenza, i medesimi locandieri, ed alloggiatori debbano immediatamente farne rapporto per prendersi gli opportuni espedienti, e mancando, oltre le suddette pene, s'infliggeranno delle altre a questo Comitato riserbate.

Cittadini, eseguite, il buon ordine formerà la vostra felicità.

Il dì 17 piovoso, anno 1.° della Repubblica napolitana.

ANDREA VITALIANI.
NICOLA CARLOMAGNO.
ANTONIO AVELLA (Pagliuchella).
MICHELE ROSSI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI

IL COMITATO DE' PUBBLICI STABILIMENTI.

Cittadini,

Con avviso de'12 piovoso (v. s. 31 gennaio) vi si fece presente, com'essendo giunto a notizia di esso Comitato di essersi molti cittadini di Napoli allontanati dalla Città, nel mentre che per il facile alloggio degli Uffiziali della truppa francese il bisogno richiedeva di dover essere tutte le case aperte per riceverne quel numero che il Comitato vi mandava, era d'uopo perciò che tutt'i cittadini, nel termine di tre giorni, si fossero ritirati nella Capitale, altrimenti il Comitato degli alloggi avrebbe fatto aprire le di loro case senza essere responsabile de'danni.

Or quantunque fosse un tal termine di già spirato, pure col massimo dispiacere ha il Comitato osservato di non essersi al medesimo prestata la dovuta esecuzione, onde sarebbe stato nel dovere di mandare ad effetto la multa comminata.

Volendo però esso Comitato procedere con ogni equità, viene ad accordare a voi, cittadini, un secondo improrogabile termine di altri giorni tre, fra il qual tempo v'invita a restituirvi assolutamente nella Capitale, altrimenti, ciò elasso, saranno le vostre case aperte, e verranno a vostre spese mantenuti quegli Uffiziali che dal Comitato saranno nelle medesime destinati.

Salute e fratellanza.

Napoli, 17 piovoso (v. s. 5 febbraio) anno 1.° della Repubblica napolitana.

Cittadino VIRGILIO.
Cittadino UTILE.
Cittadino GAETANO DE MERCATO, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA.

PROCLAMA.

Si sono determinati provvisoriamente le qui sotto notate assise, affinchè siano note a'cittadini napolitani: controvenendosi da'venditori, si procederà dal Comitato colle pene stabilite contro de'medesimi.

Carne di annecchia a grana 20 il rotolo.
Carne di vacca a grana 18 il rotolo.
Carne di porco a grana 18 il rotolo.

Formaggi

Cacicavalli a grana 45 il rotolo.
Cacio vecchio di Calabria a grana 30 1|2 il rotolo.
Cacio di Sardegna a grana 26 il rotolo.
Cacio di Morea a grana 20 il rotolo.
Cacio di Puglia a grana 30 il rotolo.

Salumi

Tarantello fino, a grana 52 il rotolo.
Spontatura a grana 40 il rotolo.
Tonnina a grana 28 il rotolo.
Alici salate di Spagna a grana 25 il rotolo.
Alici salate di Palermo a grana 28 il rotolo.
Pesce Spada salato a grana 24 il rotolo.

Spinfello bianco, Frontale, Occhio grascio e Callo a grana 24 il rotolo.
Ale lunghe a grana 24 il rotolo.
Salache nuove a tornesi 3 l'una.
Salache vecchie a cavalli 6 l'una.
Baccalà in acqua a grana 24 il rotolo.

Carboni

Carboni a tornesi 3 il rotolo.

18 piovoso (v. s. 6 febbraio) anno 7.° della libertà, 1.° della Repubblica napolitana.

Cittadino Pasquale Daniele.
Cittadino Andrea di Dino.
Cittadino Antonio Ruggiero.
Cittadino Mariano Caputo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

È pervenuto a notizia di questa Municipalità provvisoria di Napoli, che molti perturbatori della pubblica tranquillità profittando illecitamente dell'olio che giornalmente dalla Provvisoria Deputazione dell'armata olearia si distribuisce per uso di questa popolazione, ardiscono estrarlo ne' vicini Casali, ove lo rivendono ad una ragione molto alterata, il che produce il più delle volte che molti onesti cittadini restino privi di un sì ricercatissimo genere. E convenendo che un sì riprovabile mercimonio abbia il suo fine, e che questa popolazione non si dolga ulteriormente della mancanza di tal genere, mentre che n'è provveduta giornalmente a sufficienza pel proprio comodo e consumo; perciò col presente proclama si fa noto che chiunque cittadino ardisse mercimoniare l'olio, o estrarlo, senza licenza della Deputazione suddetta, oltre della perdita del genere, sarà punito col carcere e considerato come disturbatore della pubblica tranquillità.
Salute e fratellanza.

Napoli, li 20 piovoso (v. s. 8 febbraio) anno 1.° della Repubblica napolitana.

Pel Cittadino Presidente Bruno, *infermo,*
Il Cittadino Giuseppe Pignatelli.
Moltedo, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

COMITATO DI FINANZE.

Avendo il Comitato di finanze invitata la Camera de' conti Nazionali con suo rescritto de' 21 piovoso anno 7.° della libertà (9 febbraio 1799, v. s.) di fare, colle solite solennità corrispondenti, pubblicare la Prammatica di continuarsi tutte le imposizioni sino a nuovo ordine, ed altre determinazioni, e specialmente nella piazza del Mercato o Mandrone; abbiamo perciò formato il presente editto, acciò si continui l'esazione di tutte le imposizioni prescritte nelle Prammatiche e solito ad esigersi per lo passato; e perchè venga a notizia di tutti ed abbia la sua intera e puntuale esecuzione, si pubblichi in tutt'i luoghi soliti e consueti della città, e specialmente nella piazza del Mercato o Mandrone.

Dato dalla Camera de' conti Nazionali, 21 piovoso (9 febbraio 1799, v. s.) anno 7.° della libertà.

Ippolito Porcinari, *Presidente.*
Giuseppe Pucci.
Pietro Jannucci.
Paolo Guidotti.
Michele Suarez.
Coronel.
Antonio Brancia.
Saverio Sentio.
Vincenzo Sanseverino.
Antonio Marinelli.
Avvocato del fisco nazionale
Avena.
Avvocato del fisco nazionale
Martucci.
Vincenzo Maddaloni, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI POLIZIA DELLA MUNICIPALITA.

Abbiamo inteso con sorprendimento che molti cittadini prendendo occasione dal cambiamento del Governo, sia per attaccamento all'interesse, sia per depravato fine di rendere la gente mal contenta, abbiano licenziato i loro famigliari, ugualmente che han praticato gli artieri e coloro che esercitavano industrie, licenziando i loro lavoranti e manifatturieri.

Estendendo dunque le nostre cure e la vi-

gilanza su questo notabile inconveniente, ordiniamo che non sarà permesso ad alcuno di diminuire il numero de'famigliari, lavoranti e manifatturieri che vivevano colle loro giornaliere fatiche; altrimenti saranno riputati come cittadini nocivi al Governo, e saranno obbligati di pagare alle persone licenziate il doppio del loro salario.

Addì 21 piovoso, anno 1.° della Repubblica napolitana.

NICOLA CARLOMAGNO.
ANDREA VITALIANI.
ANTONIO AVELLA.
MICHELE ROSSI, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DI PUBBLICI STABILIMENTI

Cittadini,

Con molto rincrescimento si è osservato che non ostante le continue provvide disposizioni prese per dar comodo alloggio alle truppe francesi nelle abitazioni capaci a riceverli, pure si vede attraversata questa operazione da alcuni cittadini, i quali per varie non legali ragioni escludono le proprie case, con caricarne altre incapaci all'intutto a riceverli. Ad ovviarsi perciò tali inconvenienti, questo Comitato, dopo maturo esame, ha determinato quanto segue:

I. A. Che fra il termine di giorni due, cioè martedì e mercoledì 24 e 25 piovoso (v. s. 12 e 13 febbraio 1799) debba ogni cittadino che tenga in sua casa de' francesi farne la rivela, manifestandosi dal padrone della casa il proprio nome e cognome, ed il luogo di sua abitazione, ed il numero degli stessi, il loro grado ed il corpo al quale appartengono, con esibirla dentro il chiostro della Madonna di Caravaggio alla persona a tal uopo destinata, presentando ben anche nello stesso tempo il biglietto d'invito di questo Comitato.

II. A. Che qualunque cittadino tenga ad alloggiar francesi nella sua casa, partendo questi, sia tenuto di manifestarlo a questo Comitato de' stabilimenti pubblici con rivela in iscritto al più tardi di ore 24, acciò si sappiano le abitazioni che rimangano vuote per essere a giorno il Comitato delle case da poter rimpiazzare, ed affinchè questo peso gravi per quanto si può egualmente su tutti.

III. A. Che sia lecito a qualunque cittadino di manifestare al Comitato de'stabilimenti pubblici quelle case le quali non alloggiando francesi han detto di averne, e quelle ch' essendo restate vuote per la partenza degli Uffiziali non l'abbiano rivelato, regalandosi a tale cittadino la somma di ducati cento, che si pagherà da quel padrone di casa che avrà mancato all'esecuzione del primo e secondo articolo, dopo che si sarà verificato l'esposto da un Uffiziale del Comitato.

Siete adunque invitati ad eseguire quanto di sopra si è determinato per la pubblica quiete.

Napoli, 22 piovoso anno primo della Repubblica napolitana (v. s. 10 febbraio 1799).

La Commissione degli alloggi

Cittadino CARLO DI TOCCO.
Cittadino GIUSEPPE SERRA.
Cittadino GAETANO VIRGILIO.
GAETANO DE MERCATO, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA

DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI

PROCLAMA.

Sia noto a tutti che il Comitato di pubblica sussistenza tenendo a cuore che il pubblico venghi assistito nel ramo de' venditori di commestibili e vettovaglie, affinchè non soffrino nè alterazione su i prezzi stabiliti in alcuni generi, nè gli si dia peso mancante, è venuto ad invitare dodici ottimi cittadini per invigilarci, ed affinchè ognuno ne sia istruito, si è fatto il presente proclama, dinotando i medesimi, acciò i cittadini in ogni loro occorrenza ci s'indirizzino, per avere le giuste provvidenze sotto la nostra immediata ispezione.

Salute e fratellanza.

Li 22 piovoso (v. s. 10 febbraio) anno 1.° della Repubblica.

S. Lorenzo, Cittadino Ottavio Caracciolo Cicinelli. — *S. Lucia*, *Pizzofalcone e Chiaia*, Cittadino Giuseppe Caracciolo di Torella. — *Palazzo Nazionale e Toledo*, Cittadino Giuseppe Colonna di Stigliano. — *Carità*, Cittadino Alfonso Carmignano di Acquaviva. — *Porto*, Cittadino Luigi Cestara. — *Loggia*, Cittadino Francesco Attanasio. — *Pennino*, Cittadino Vincenzo Lanzetta. — *Vicaria*, Cittadino Bernardo Targiani. — *Porta S. Gennaro*, Cittadino Gaetano Perrotta. — *Marinella*, Cittadino Raffaele Fortini. — *S. Efremo Nuovo*, Cittadino Agnello

ranci.—*S. Antonio Abate*, Cittadino Vin-Caracciolo di S. Agapita.

Cittadino Pasquale Daniele.
Cittadino Andrea di Dino.
Cittadino Antonio Ruggiero.
Cittadino Mariano Caputo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA

UNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI

PROCLAMA.

elo, l'ubbidienza ed il patriottismo de' cittadini napolitani nell'essersi subito ti all'invito d'illuminare la città, merita della Municipalità, e viene a farcele pub-ıente. Crede però ella di potersi minora-onsumo dell'olio, con accendere le sole ne' primi piani di tutta la città, giacchè ıppartamenti superiori non se ne ricava ıa utilità, essendocisi passato invito dal ato di pubblica sussistenza che di tale o bisogna prenderne cura e non permet-he se ne consumi inutilmente.

oli, li 23 piovoso (v. s. 11 febbraio 1799) l.° della Repubblica napolitana.

l Cittadino Presidente Bruno, *infermo*,
l Cittadino Giuseppe Pignatelli.
l Cittadino Matteo Moltedo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA

ANNO PRIMO

UNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Officio di Portolano di terra

PROCLAMA.

omitato di Polizia Municipale mi ha in-to com'esercente provvisoriamente l'an-officio di Portolano, di far con tutto il ırdine osservare il solito da que'vendito-ommestibili ed altro che sono ritornati upare con posti fissi talune strade prin-le quali in forza di passate determina-levono restar sbarazzato.

adempimento dunque di tale incarico voi, cittadini, che avete fatta tale innovazione a restituirvi subito co'vostri posti in que' luoghi ch'eravate prima situati, per ivi esercitare i rispettivi mestieri.

Salute e fratellanza.

Napoli, 24 piovoso (v. s. 12 febbraio 1799).

Il Cittadino Vinc. Severino di Secli.

AVVISO

DELLA POSTA NAZIONALE.

Il maggior comodo pubblico a cui debbono concorrere le cure di ogni ramo di civile amministrazione, ha suggerito un nuovo metodo di distribuzione per tutte le lettere che capitano in questa città così dalle parti interne della Repubblica come da'paesi stranieri.

Da oggi in avanti le officine della Posta addette alla dispensazione delle lettere, non saranno più distinte per ragione de'luoghi, d'onde esse lettere vengono; ma per ragione dei nomi a cui sono indirizzate.

Quindi ciascuna dispensa sarà destinata a distribuire le lettere di qualunque parte, dirette a'nomi comincianti da alcuni dati elementi alfabetici; ed ogni cittadino troverà tutte le sue lettere ne'varî giorni di arrivo in una sola dispensa assegnata alla lettera iniziale del suo nome rispettivo.

Per regola de'particolari sopra ogni dispensa si troveranno a caratteri cubitali gli elementi alfabetici del suo ripartimento.

Alle lettere ed a'plichi che vengono scritti a libro, sarà addetta una dispensa distinta ed unica, qualunque sia il luogo onde vengono e il nome che portano.

Gradisca il pubblico queste nostre prime cure ed attenda le ulteriori.

Napoli, il dì 24 piovoso, anno 1.° della Repubblica napolitana (12 febbraio 1799, v. s.).

Urtin, *Amministratore*.

LIBERTA — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA

DELLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA

PROCLAMA.

Cittadini,

Pervenne a notizia di questo Comitato di pubblica sussistenza che il fondo de' Lucri sup-

ponendo avere sempre la giurisdizione sul ramo di grascia ed annona, aveva fatto delle assise per osservarsi ne' luoghi di sua spettanza; ed il Comitato conoscendo che questo abuso avrebbe prodotto de' gravi sconcerti in danno di voi, cittadini fratelli, con farvi comprare le derrate e commestibili a molto più caro prezzo, che nel resto della comune si vendono, ne fece sua rimostranza al Governo provvisorio, dal quale n'è riscontrato pel canale del Comitato di finanze del provvisorio col seguente invito:

GOVERNO PROVVISORIO

COMITATO DI FINANZE.

Napoli, il dì 26 piovoso (v. s. 14 frebbraio) anno 7.° della libertà.

AL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA.

Cittadini — In seguito della vostra Rappresentanza relativa alle contravvenzioni de' venditori di genere, questo Comitato delle finanze vi partecipa d'essersi scritto alla Sopraintendenza del Fondo de' Lucri che si astenghi dall'impicciarsi in materia di pubblica sussistenza. — Salute ed amicizia.

ROTONDO, *Presidente.*

Ed affinchè sia a tutti nota questa fraterna disposizione si è fatto il presente proclama, acciò qualunque cittadino avesse ricevuto aggravio, tanto nel peso che nell'alterazione di prezzi, inviti il Comitato di pubblica sussistenza a darci le sue provvidenze che resterà soddisfatto.

Salute e fratellanza.

Napoli, li 27 piovoso (v. s. 15 febbraio) anno 1.° della Repubblica.

Cittadino PASQUALE DANIELE.
Cittadino ANDREA DI DINO.
Cittadino ANTONIO RUGGIERO.
Cittadino MARIANO CAPUTO, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Cittadini,

Conviene energicamente provvedere a' Quartieri per le truppe francesi. Tra le multiplici cure di questa Municipalità rimane ben poco tempo ad incaricarsi giornalmente delle diverse somministrazioni di tanti generi. S'invitano dunque i cittadini benestanti, che hanno un nome accreditato ed una garanzia in piazza, a prenderne l'assiente. Che perciò chiunque volesse concorrere si presenti in S. Lorenzo per convenire sull'occorrente e fissare il contratto su la di loro offerta.

I generi su cui deve presentarsi l'offerta sono: mante di lana, paglioni, lenzuola, traversini, banchi di legno e tavole, ed altri utensili per comodo de' Quartieri.

Napoli, 27 piovoso (v. s. 15 febbraio) anno 1.° della Repubblica.

PIGNATELLI, *Presidente.*
MOLTEDO, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO DI POLIZIA

DELLA MUNICIPALITA PROVVISORIA DI NAPOLI.

In conseguenza dell'invito fattoci dal capo Brigadiere Poitov, bisognando pel buon ordine delle cose di formarsi un circostanziato stato di tutt'i caffettieri, alloggiamenti, cantine, taverne, trattorie e bettole che esistono in questa città e subborghi; ordiniamo che subito dopo la pubblicazione del presente tutt'i caffettieri, locandieri, tavernai, trattorie, cantinieri e padroni di bettole debbano presentarsi nel Convento di S. Lorenzo, dove saranno stabilite tre officine co' rispettivi officiali, e ciascuno darà il suo nome, cognome, patria, il mestiere ch'esercita ed in quale strada o vicolo della città e subborghi risiede; dapoichè elassi giorni tre e non essendosi presentati, i controventori incorreranno nella pena di ducati cento, e resteranno privati di esercitare i loro mestieri.

Salute e fratellanza.

Il dì 27 piovoso, anno 7.° Repubblicano.

NICOLA CARLOMAGNO.
ANDREA VITALIANI.
ANTONIO AVELLA.
MICHELE ROSSI, *Segretario.*

PROCLAMI E SANZIONI

DEL

COMITATO MILITARE

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE.

Il Generale di brigata Dufresse Comandante la città ed i forti di Napoli.

Volendo organizzare una severa polizia nella città di Napoli e conoscere tutti gl'individui che vi dimorano, per centralizzare la vigilanza e prevenire o impedire tutt'i disordini e gli abusi; decreta quanto segue:

Art. I. I cittadini della città di Napoli non potranno alloggiare alcun Francese, o altro individuo appartenente, o no all'armata, senza un ordine espresso della Municipalità, la quale non darà biglietti d'alloggio, che in seguito di un invito fattogliene dal Comandante della Piazza, sotto pena ai contravventori del presente articolo d'una multa di cinquanta ducati per la prima volta, e di duecento in caso di recidiva.

Art. II. Alcun Francese militare, o appartenente alle Amministrazioni, eccettuati gli ufficiali e soldati componenti la guarnigione, non potrà risedere nella città di Napoli, senza essersi prima munito di una carta di sicurezza che gli sarà data ne'Burò del Comandante della Piazza, e che sarà obbligato di deporvi partendo dalla città.

Art. III. Quelli che tre giorni dopo la pubblicazione del presente non si fossero muniti della carta di sicurezza ordinata dall'art. II, saranno arrestati.

Art. IV. Gli albergatori, i tavernari o locandieri d'ogni specie sono obbligati di portare ogni sera presso del Comandante della Piazza il registro de'nomi delle persone alloggiate presso di loro sotto pena, in caso di contravvenzione, d'una multa di ducati duecento.

Art. V. Tutti i caffettieri, tavernari e venditori di vino chiuderanno le loro botteghe ad otto ore precise della sera sotto pena d'una multa di cento ducati per la prima volta, e trecento in caso di recidiva.

Art. VI. Le persone, e le proprietà essendo sotto la speciale protezione della Legge, qualunque individuo, abitante della città, o francese, che potesse essere molestato da'militari, o da altri ricorrerà ai Comandanti de'differenti posti più prossimi, che sono obbligati d'opporsi a qualunque disordine, e di proteggere quelli, che avessero occasione di reclamare, ed in mancanza della forza armata incaricata di mantenere il buon ordine, qualunque individuo contro del quale si volessero usare delle molestie ricorrerà al Comandante della Piazza, presso del quale ritroverà, in nome della Legge, giustizia ed assistenza.

Art. VII. Qualunque individuo abitante della città, o francese, che osasse penetrare per forza in una casa particolare, o in un magazzino, o deposito pubblico, e che vi commettesse il menomo saccheggio o furto particolare, sarà immediatamente arrestato e fucilato.

Art. VIII. Il cittadino Beranger capo di battaglione e comandante della Piazza di Napoli è incaricato, sotto la sua responsabilità personale, dell'esecuzione del presente decreto.

Al quartier generale di Napoli, li 6 piovoso anno 7.° della Repubblica francese.

Il Comand. della Città e Fortezze
Dufresse.

AVVISO.

Chiunque avesse in casa, o in altro luogo armi di munizioni, come schioppi, baionette, sciable, spade, palossi, cangiarri, palle, polvere, cartocci ed ogni altro attrezzo attinente all'artiglieria, come pure chiunque avesse o

sapesse, che altri tengono muli, cavalli, giumente prese per servizio della truppa, subito le porti nel Castel Nuovo, in cui vi è la persona addetta alla ricezione: lo che non eseguendosi immediatamente sarà severamente punito.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

ARMATA DI NAPOLI

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 10 piovoso giorno 9.° della Repub.

Militari Napoletani, non basta di vedere già libera questa regione dalla tirannia de' re, bisogna anche scacciarli dalla Sicilia, e da qualunque altro asilo. È di tutta necessità di prevenire gl'intrighi dell'Aristocrazia, e di difendere la Patria da tutt'i malevoli che vorrebbero perderla. La generosa Armata francese ci offre la sua protezione, e come un'egida promette di difenderci; ma destinata anche a prontamente soccorrere tutti gl'altri infelici popoli che gemono tuttavia nelle catene della tirannia, essa v'invita tutti di riunirvi in questa Capitale per riorganizzare i reggimenti.

Cittadini Militari, se dimostrato avete il vostro zelo, e valore nell'eseguire le ingiuste intraprese del tiranno, non potete certamente ricusare di fare altrettanto pel bene della vostra patria, e delle vostre stesse famiglie. Voi sarete trattati con quella generosità che si conviene ad uomini valorosi e benemeriti, e le vostre famiglie rimarranno sotto la speciale protezione della patria. Venite adunque presto per conservare il prezioso dono della libertà, che ci ha fatto l'Armata francese, e per procurarlo al rimanente de' popoli tirannizzati dagl' odiosi monarchi; e non sia mai che alcuno di noi deponga le armi sino a che non siano tutti esterminati e che la patria non sia del tutto tranquilla.

Cittadino ROCCAROMANA.
Generale sanzionato.
Cittadino CHAMPIONNET
Generale in capo dell'Armata di Napoli.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

In nome della Repubbl. Francese una ed indivisibile.

Il Commissario civile presso l'Armata di Roma, considerando che per giungere all'esecuzione degli ordini del Direttorio relativi alla confiscazione dei beni spettanti a' nemici della Repubblica, egli è necessario che que' cittadini, che possono averne presso di sè, sappiano a chi debbano consegnarli, o farne la dichiarazione, ordina.

Art. I. Chiunque è depositario di mercanzie, proprietà, o fondi appartenenti agl' individui inglesi, russi, portoghesi o ottomani, sono tenuti di farne la dichiarazione nello spazio di tre giorni al cittadino Scipione Mourgues incaricato di prendere possesso in nome della Repubblica francese dei beni spettanti agli inimici della Francia. Egli abita nella strada di Toledo nel palazzo Puzzillo in casa del cittadino Antonio Avitabile.

Art. II. Sono altresì tenuti di fare la medesima dichiarazione tutt'i debitori per reliquato di conti o per valore di mercanzie, come ancora tutti gli affittuarî ed amministratori delle case, dominî, e navigli appartenenti a' sudditi delle suddette Potenze.

Art. III. Quelli che nel termine suddetto non avranno fatto le dichiarazioni necessarie, e saranno trovati possessori di cose appartenenti a' sudditi dei governi nemici, o saranno riconosciuti debitori per reliquati o valori di mercanzie, come ancora quelli che non avranno dichiarato gli affitti di case, terreni o noli, de' quali andranno debitori, saranno condannati a un'emenda del decuplo degli oggetti, rendite o crediti, che non avranno manifestati.

Art. IV. Il presente decreto sarà stampato e affisso nel comune di Napoli.

Fatto in Napoli, li 11 piovoso anno 7.° della Repubblica francese una e indivisibile.

Il Commissario Civile presso l'Armata di Roma
FAIPOULT.
Pel Commissario Civile in capo di corrispondenza
PAOLO CAYEUX.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 12 piovoso giorno 11.° della Repubblica.

Persuasi e convinti esser dovreste, o cittadini napolitani, che non v'ha paragone tra la libertà, che venite di acquistare, e tra la schiavitù di cui eravate avvinti, e sotto le quali v'era forza di gemere senza speranze di liberarvene, e risorgerne mai, se le armi della sempre generosa, ed ora vostra grande germana la Repubblica di Francia non veniva ad energicamente secondare i nostri voti.

I pubblici argomenti di vero patriottismo che avete dati giurando eternamente e gelosamente conservare i dritti dell'uomo a costo della morte stessa, mi assicurano, che docili vi prosterete ad ogn'invito, che sarò per farvi pel pubblico bene.

Egli è in questa sicurezza che vi sollecito, o cittadini napolitani, a cedere le armi, ed a correre volontariamente a depositare le medesime, tutt'i generi di qualunque sorta siano di pertinenza de' militari, i cavalli de' disciolti reggimenti di cavalleria, e gli animali treno di artiglieria ne' luoghi che qui sotto sono indicati, per quindi armarne, e fornirli a quella parte di scelti e conosciuti cittadini destinati per la probità de' costumi, per i non ordinari loro talenti, per il comprovato valore de' medesimi, per la loro avversione all' orgoglio, pel loro leale attaccamento alla Repubblica ad essere il sostegno della medesima, e vostri difensori, ed il terrore e l'esterminio de' rimanenti tiranni dell' universo.

Sicuro che concorrerete a gara ad effettuare quanto vi domando col presente invito, lascio di dargli forza col comminare le pene di morte ai trasgressori, certi costoro che l'incontreranno in tal caso come perturbatori della pubblica tranquillità, che dev'essere incessantemente a cuore di tutt' i buoni cittadini.

Luoghi dove si depositeranno i generi, i cavalli e gli animali del treno d' artiglieria

A Pizzofalcone — S. Carlo all'Arena — Piedigrotta — Ponte della Maddalena — Panatica di S. Lucia — S. Maria di Caravaggio.

Le armi

A' castelli del Carmine — dell' Ovo — Castelnuovo — S. Ermo.

Similmente le bandiere e casse de' reggimenti saranno fatte subito trasportare e consegnare in casa del Generale cittadino Roccaromana.

Cittadino Roccaromana
Generale sanzionato.

Il cittadino Championnet
Generale in Capo dell' armata di Napoli.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Copia della lettera pervenuta alla Municipalità di Napoli.

Libertà — Eguaglianza

Armata di Napoli
Repubblica Francese.

STATO MAGGIORE DELLA PIAZZA.

Dal Quartier-Generale di Napoli, li 12 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese.

Dufresse generale di brigada Comandante la città ed i forti.

Ai Cittadini membri componenti la Municipalità provvisoria.

Appartiene a voi, Cittadini, di far cessare gli abusi che commettono i soldati co' loro biglietti *(bon)*: fate agli abitanti un proclama, il quale loro faccia conoscere che essi non devono dare alcuna sorte di mercanzia o derrate senza danaro contante, e che arrestino quelli i quali pretendessero averne diversamente; in tal caso io prenderò delle misure per distruggere questi abusi: darò forza al vostro proclama, e punirò i trasgressori.

Napoli, 12 piovoso anno 1.° della Repubblica napolitana.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

MUNICIPALITÀ PROVVISORIA

COMITATO MILITARE.

Esigendo il pubblico vantaggio ed utile che si organizzasse una guardia Nazionale, la quale dovesse con tutta la sua attività interessarsi per i suoi concittadini, e consolidamento della nascente Repubblica napolitana, si è perciò colla massima scrupolosità ed ordine devenuto dal Comitato militare della Municipalità alla organizzazione per ora di quattro compagnie, le quali sono state di già approvate dal Comitato Militare del Governo provvisorio; e sono le seguenti:

Prima compagnia.

Capitano Pietro Mattia Grutther.
Tenente Errico Alò.
Aiutante Giacomo Filomarini.

Sergenti

Pietro Chiarizia | Baldassarre Sorrentino
Benedetto Patroni | Enrico Colonna.
Istruttore Vincenzo Palumbo.

Soldati

Donato Colletta — Ex-Barone de Lellis — Raffaele de Zellis — Ferdinando del Giudice — Marco Tirelli — Francesco di Cesare — Gennaro Caracciolo — Domenico Ciceri — Fortunato Sorrentino — Carlo Salluzzi — Cesare Ilteris — Filippo Vecchione — Carlo Vecchione — Ferdinando Torre — Domenico Fiore — Giacinto Sacco — Salvatore Grassi — Antonio Lu-

cente — Baldassarre Pillani — Raffaele Stabile — Luigi Linguiti — Andrea Geronda — Nicola Pagano — Il cittadino Carafa Maddaloni — Pasquale Imperiale — Luigi Moretti — Antonio Pardignas — Emmanuale Girardone — Litterio Battaglia — Francesco di Giacomo — Giuseppe Costantino — Raffaele Dente — Domenico Zicari — Alberto Asti — Zeferino Marone — Antonio Piterà — Gioacchino Piterà — Francesco S. Cloclais — Domenico Martine — Giuseppe Grandolini — Salvatore Grandolini — Ferdinandò Grandolini — Pasquale Maria Grandolini — Primiano Colozzi — Raffaele Dozza — Filippo Zappoli — Giovanni Prota — Francesco Sedati — Domenicantonio Vicerè — Francesco Mucci — Costantino Vicerè — Vincenzo Guglielmi — Raffaele Frezza — Bernardo Ponteri — Paolo Minardi — Gennaro Barillari — Pasquale Leonardi — Francesco Barillari — Tommaso Barillari — Paolo Cotronci — Alessandro Cotronci — Cataldo Malatacca — Felice del Giudice — Ferdinando Tabbetta — Raffaele Tabbetta — Angelo Tabbetta — Andrea Maselli — Gaetano di Luca — Mauro Gusman — Matteo Vasta — Carlo Vasta — Giuseppe Chiarizia — Francesco Parisi — Domenico Piciocchi — Vincenzo Ciangio — Pasquale Mauro — Salvatore Amendola — Giuseppe Diana — Carlo Ruggiero — Michele Ruggiero — Gaetano Ruggiero — Nicola d'Elia — Pasquale d'Elia — Vincenzo Maurelli — Camillo Fortino — Carlo Capecelatro — Filippo Sessa — Pietro Vaccari — Giuseppe Casoria — Nunzio Giannattasio — Filippo Pisani — Giovanni Colangelo — Ex-principe della Rocca — Nicolino Tocco — Fabio Albertino ex-Sanseverino — Francesco Como ex-Casalnuovo — Giosuè Mantile — Domenico Palomba — Carmine Adone — Giuseppe Mirelli — Gregorio Servilli.

Seconda compagnia.

Capitano Carlo Muscari.
Tenente Carlo Mauro.
Aiutante Giuseppe Camarota.
Istruttore Costantino Andruzzi.

Sergenti

Raffaele de Lellis — Antonio Siciliani — Antonio Pannein — Nicola Americo Fasano.

Soldati

Salvatore Grassi — Alessandro Gambise — Donato Siciliani — Gabriele Tedeschi — Giuseppe Vallone — Gabriele Silvagni — Mariano Galise — Raffaele Galise — Paolo Curtazio — Nicola de Donna — Giovanni Taddei — Gennaro Salvietti — Michelangelo Salvietti — Giacomo de Marco — Francesco Scruglio di Gambale — Michele de Salvadori — Vincenzo de Salvadori — Carlo de Salvadori — Antonio de Simone — Francesco Martano — Carló Giordano — Odoardo Fischetti — Raimondo Cipriani — Luigi Marinis — Antonio Gualtieri — Giovanni Basile — Gaetano Medica — Cesare Costa — Raffaele Costa — Giuseppe Maria Vetere — Adriano de Introna — Luigi Pennein — Luigi Jovine — Pasquale Carpentieri — Michele Brunetti — Gaetano Majello — Giuseppe Cotitto — Gaetano Perla — Gaetano Assisi — Francesco Gaglione — Giuseppe Garzetta — Donato Garzetta — Nicolangelo Garzetta — Antonio Morelli — Francesco Antonio del Mercato — Antonio Fortunato — Giuseppe Giannelli — Girolamo Mantini — Vincenzo Maria Origo — Gennaro Cacace — Vincenzo Cacace — Nicola Stampati — Francesco Salvietti — Gennaro Montuori — Nicola Fumaroli — Vincenzo Marcellino — Giuseppe Lipani — Carmelo Ricupero — Angelo Tonzelli — Saverio Biondi — Vito Alessandro — Tommaso Granata — Domenico del Toro — Giacinto Comparetti — Luigi Granata — Giustino Fortunato Tommaso Monteruli — Camillo de Santis — Michelangelo de Simone — Alberto di Benedetto — Ascanio Colonna — Lorenzo Consale — Gaetano di Majo — Francesco Saverio Pacelli — Giuseppe Sancio — Giuseppe Macaro — Pasquale Carpentieri — Michele Villani Giuseppe Garzo — Gaetano Catalano — Raffaele Rago — Michelangelo Fischetti — Saverio Giambarba — Bartolomeo Grasso — Gennaro Grasso — Vincenzo Ungaro — Raffaele Pannein — Gaetano Capoferri — Giuseppe Sqnacco — Ferdinando Leonelli — Michele la Ratta — Antonio Ferraro — Salvadore Siracusa — Pasquale Amante — Luigi Amante — Giorgio Bossi — Francesco Bossi — Carlo Ignazio Pecorari — Gaetano Acquaviva.

Terza compagnia.

Capitano Giuliano Colonna.
Tenente Gennaro Stile.
Aiutante Gaetano de Marco.
Istruttore Cerisano.

Sergenti

Domenico Dentice — Filippo Maria Marini — Colombo Andreassi — Giov. Cilla.

Soldati

Florido Viola — Giuseppe Pappacena — Saverio Basile — Silvestro Jacuzio — Salvatore Monti — Pasquale Petrucci — Antonio Petrucci — Francesco Greca — Giuseppe Guarano — Natale Pulito — Francesco Gaudio — Rosario Licopoli — Michele Camisecra — Domenico Marino — Tommaso Misuraca — Salvatore Fortino — Giovanni Lucci — Vincenzo Mucaro — Pasquale Sera — Giuseppe Mersiè — Camillo

Santorelli — Romoaldo Vilvado — Pietro Cimagli — Francesco Monteforte — Pietro Paolo Perrelli—Alessandro Vitale—Agostino Galò—Domenico Serro — Salvadore Mantrini — Tommaso Basile—Giuseppe Battistelle—Domenico Masucci — Domenico Sorrentino — Luigi Basile — Michele Giacci—Berardino Nucerino—Gennarino Pignatelli—Luigi Umel—Carlo Belcalti — Lucio Lucchese —Raffaele Attiggiati—Alesio Ardolini — Michele Zafari—Michele de Via—Gaetano Arnese—Pasquale de Longis—Gennaro Bortolo — Nicola Vecchio — Marcello Mantelli — Melchiorre Serra — Vincenzo Capaldo – Giovannandrea Citrato—Saverio Mazziotti—Francesco Raso — Giuseppe Tentie — Donato Siciliani — Gabriele Tedesco — Gabriele Silvagni — Vitantonio Lupis — Gregorio Granata—Giuseppe Vallone—Antonio Galisi—Mariano Galisi — Raffaele Galisi — Paolo Gurtazzi — Nicola de Donna —Giovanni Taddei—Antonio Buffo—Domenico Corrado — Giacomo de Marco — Gaetano Russo—Raffae Morra — Domenico Menelao — Felice Lojercio — Giovanni Carofalo—Vincenzo Lojercio—Vincenzo Fabiano — Tommaso Astorino — Pietro Astorino — Vincenzo Tavernese — Pietro Arena—Saverio Florimo – Domenico Florimo —Giambattista Cortese — Francesco de Angelis — Stefano Rettore—Annibale Arestone—Raffaele Lago — Carlo Luceti—Ex-Duca di Civitella — Antonio Monetti — Casimiro Galzarano —Giovanni Oliver — Pasquale Amussi — Francesco Tuttavilla—Diego Gentile—Antonio Caracciolo Brienza — Antonio Napoletano — Ruberto Caselli — Pantaleone Freschi — Pietro Malena.

Quarta compagnia.

Capitano Antonio Affaitati.
Tenente Pietro Coppola.
Aiutante Giuseppe di Tommaso.
Istruttore Salvatore Favalli.

Sergenti

Francesco Sanzari — Giovanni Celentano — Vincenzo Donna — Tommaso Lopez.

Soldati

Michele Tafuri—Gioacchino Chisi—Agostino Calò—Donato Criscuoli—Salvadore Criscuoli—Matteo Sirchio —Andrea Gianni—Clemente de Curtis—Giuliano Fazia—Gaetano de Simone—Antonio Pisani — Francesco Bruno — Nicola Gargiulo — Salvatore Masca — Pietrantonio Gambacorta—Giuseppe Fernandez—Paolo Angelo Sanzari — Vito Valentino—Giuseppe Costa — Raffaele Ortega —Giuseppe Laghezza—Domenico Bianche—Tommaso Giura—Teodoro Giura — Carlo Tommasi — Errico Colon—Giacomo Tucci—Antonio Zuccarelli—Giovanni Sorrentino — Antonio Campana — Ignazio Piemente—Giuseppe Pisani—Nicola Scuglio—Domenico Sarubbi—Giacomo Pascarelli—Leonardo Mastrobuono—Trojano Masillo—Giuseppe Salerno — Salvatore Azzopaldi — Antonio Macini— Giuseppe Avena— Gennaro de Sio—Antonio Piscopo—Domenico Longo—Tommaso Lopes — Giovanni Bianchetti — Giacomo Vernetti—Domenico Falco—Giuseppe Falco—Giacomo de Angelis — Gregorio Gionti — Camillo de Majo — Lorenzo Fasano — Pasquale Loffredi — Francesco Antonio Lisa — Andrea Giordano — Pietro Pugliese — Michele Lamparelli — Nicola Tarantino — Francesco Musto — Francesco Saverio Raghi — Sisto Quatrucci — Antonio Nanoli — Giuseppe Viesti—Vito Tarantino — Gennaro de Muro — Nicola Foggetti — Gaetano Tarantino — Giacinto Mercatante — Emiddio di Cola — Carlo Braset — Alessandro Aurienta — Giuseppe Giannelli — Lorenzo de Luca — Bartolomeo Sorrentino — Alesio Ferrajolo — Pietro Antonio Franco — Raffaele Gargano — Luigi Savastano — Giambattista Cocca—Giacinto Fantoluzzi — Francesco Tumpizzi — Vincenzo Marcellini — Carmelo Respero — Giuseppe Riperi — Antonio Caldarelli — Nicola Gorvino — Giuseppe Rosa — Giambattista Gallis — Nicola Coppola — Orazio Prato — Pietro Santorio — Tommaso Masi — Francesco Greco—Raffaele de Gennaro — Luigi Riario — Placito Sanseverino — Leopoldo Boerio — Luigi Barba — Nicola Caracciolo.

Tanto i soggetti delle surriferite compagnie, quanto i deputati delle Società patriottiche si portino domattina 15 piovoso (v. s. 3 febbraio) alle ore 10 di Francia nel chiostro di S. Paolo Maggiore per ivi terminarsi una sì gelosa ed interessante operazione.

Napoli, 14 piovoso anno 1.° della Repubblica napolitana.

Il Comitato Militare
Cittadino Giuseppe Pignatelli.
Cittadino Ferdinando Ruggi.
Cittadino Clino Roselli
Cittadino Concordio de Majo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli

REGOLAMENTO

Al quartier Generale di Napoli, addì 16 piovoso anno 7.° della Repubblica francese una e indivisibile.

Attesa la licenza dell'armata, la sua indisci-

plina, il Generale in capo arresta il Regolamento seguente e tiene personalmente responsabile della sua esecuzione i Generali di Divisione ed i Comandanti di Piazza: dichiara in oltre che sarà inflessibile.

Art. I. Ci sarà ogni dì nella Piazza di Napoli un Ufficiale generale ossia Ufficiale superiore di servizio per 24 ore. Egli avrà l'incombenza di visitare tutt'i posti, tutte le fortezze, d'assicurare le ronde e le pattuglie di giorno e di notte, egli stesso sarà incaricato di farlo: ne indirizzerà direttamente il suo rapporto, anche al Capo dello Stato maggiore generale, che nominerà ogni giorno l'Ufficiale generale, ossia l'Ufficiale superiore.

Art. II. Egli sceglierà un posto fisso nel quale resterà; lo farà conoscere al Generale in capo, al capo dello Stato maggiore, al Comandante della Piazza.

Art. III. Avendo il cittadino Berenger data la sua demissione, il Generale in capo nomina il capo di Brigata Poiton per comandare la Piazza sotto gli ordini del Generale Dufresse: il XIX reggimento di Dragoni starà in guarnigione nella città, il XIX reggimento di Cacciatori rientrerà nella Divisione del Generale Olivier.

Art. IV. Il Comandante della Piazza organizzerà il servizio di maniera che in tutt'i Quartieri della città vi sieno ronde sopra ronde, pattuglie sopra pattuglie: queste ronde o pattuglie saranno comandate quanto possibile sarà da ufficiali e sotto ufficiali, faranno i loro rapporti, tanto all'ufficiale generale di servizio, quanto all'ufficiale nominato dal Comandante della Piazza come ufficiale superiore del giorno. Il Comandante della Piazza aggiungerà il numero d'aggiunti necessario per invigilare alla polizia.

Art. V. Nella guarnigione della città e delle fortezze, vi saranno fatti tre appelli nel giorno, e de'contrappelli in tutt'i Quartieri nella notte a ore diverse.

Art. VI. Ogni militare che mancherà agli appelli, sarà punito per la prima volta di quindici giorni di prigione, d'un mese la seconda volta e la terza tradotto al Consiglio di Guerra come nemico della disciplina.

Art. VII. Subito la ritirata battuta, saranno consegnate ne'loro Quartieri tutte le truppe.

Art. VIII. Alla menoma colpa di un individuo saranno consegnati durante il giorno sino che sieno dinunziati e conosciuti gli autori di questi torbidi.

Art. IX. I capi dei corpi potranno concedere delle permissioni per compagnia agli uomini di buona condotta; queste permissioni saranno sottoscritte da'Capitani, da'capi de'corpi sottoscritte dal Comandante della Piazza, saranno solamente per un giorno, e sino alle dieci della sera.

Art. X. Essendo sonate le dieci, battuta la ritirata pel resto della guarnigione, tutt'i sottoUfficiali o Soldato latore della sopra detta permissione, che sarà trovato nelle contrade sarà preso dalle pattuglie, condotto alla fortezza di S. Ermo e sarà incarcerato per quindici giorni: se egli è briaco, ci resterà un mese.

Art. XI. Ogni militare di servigio trovato briaco sarà messo in prigione per un mese; se egli avrà grado, sarà degradato; guardia montante, sarà messo alla coda della compagnia e punito di un mese di carcere. L'Ufficiale Comandante il posto sarà incaricato dell'esecuzione del presente articolo sotto pena di destituzione.

Art. XII. Ogni militare che si farà lecito l'insultare i cittadini di Napoli, i fatti, il violo, il rubbariccio, che per l'incondotta sua turberebbe la pubblica quiete, sarà arrestato e condotto subito al Consiglio di Guerra: questi delitti saranno puniti di morte.

Art. XIII. Il Generale Comandante la Piazza nominerà subito i membri che dovranno comporre il Consiglio di Guerra; egli sarà in permanenza.

Art. XIV. Il Generale Dufresse tradurrà innanzi quel Consiglio i quattro uomini presi ieri sul fatto e arrestati per ordine suo: questo Consiglio non si scioglierà prima che sieno giudicati questi empii.

Art. XV. Il Consiglio resterà in permanenza per Napoli: quello che da molto tempo dev'esser creato per le Divisioni dell'Armata l'occuperà continuamente delle funzioni che deve adempire: egli sarà egualmente in permanenza; il presente regolamento è applicabile alla disciplina de'Campi e all'interiore di tutte le Divisioni nell'Armata.

Art. XVI. Sarà messo all'ordine dell'Armata il presente regolamento; egli sarà letto per otto giorni alla testa delle compagnie.

Sarà stampato, affisso e mandato ufficialmente al Governo provvisorio di Napoli.

Il Generale in capo dell'armata di Napoli
CHAMPIONNET.

Il Generale di Brigata
Capo dello Stato maggiore generale
BONNAMY.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli
Repubblica Francese

STATO MAGGIORE DELLA PIAZZA.

Al Quartiere generale di Napoli, l'anno 7.° della Repubblica francese.

Dufresse Generale di Brigata Comandante la città ed i forti; istruito che de'militari fran-

cesi, o agenti delle amministrazioni, si permettono di andare da' particolari a far requisizioni di carrozze e di cavalli in nome de' Generali impiegati all'armata, proibisce ogni sorte di requisizione sotto le pene ordinate nel proclama del Generale in capo contro i ladri.

Incarica il Comandante Berenger di adoperare le misure più severe per scoprire gli autori di questi delitti farli arrestare e denunciarli a' Capitani relativi de' Consigli di Guerra.

DUFRESSE.

LIBERTA — EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Armata di Napoli.

Al Quartiere generale di Napoli, il dì 16 piovoso anno 7.° della Repubblica francese.

ABITANTI DI NAPOLI

Leggete affisso su queste mura il regolamento che vengo di dar all'Armata francese.

Il soldato che turberà la vostra quiete sarà punito di morte; ma vi dichiaro che il primo fra di voi che farebbe insulto ad un Francese, e metterebbe il disordine in codesta città, sarà condotto innanzi il Consiglio militare, e archibugiato subito.

CHAMPIONNET, *Generale in Capo.*

Il Generale di Brigata
Capo dello stato maggiore generale
BONNAMY.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

MOLITERNI

GENERALE IN CAPO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

Alla gioventù nazionale.

Cittadini, voi che avete la fortuna di essere giovani nel tempo in cui la Repubblica fu proclamata, e che ad un ardente amore per la patria accoppiate il desiderio di servirla, venite invitati a presentarvi da me con un cavallo per formare un Corpo di 400 Usseri. Voi avrete il foraggio, ma il vestiario andrà a vostre spese, come pure il vostro mantenimento giornaliero.

Cittadini, bisogna che ciascun di noi faccia de' sacrificii per l'amor della patria; io sono sicuro della vostra energia. Voi sarete premiati incessantemente a tenore de' servizii che renderete; noi sosterremo insieme la Libertà ed Eguaglianza, abbatteremo i tiranni, contro dei quali giuriamo odio implacabile.

L'amor della gloria è ingenito alle anime generose. Coloro che muoiono per la patria vivono eternamente come gli eroi che perirono alle Termopile; accorrete adunque solleciti coraggiosamente a formare questo corpo, che sarà permanente; avremo insieme il piacere di sostenere la Repubblica napolitana che la gran Nazione dopo averla liberata, ha giurato proteggere.

MANTHONÈ.
MOLITERNI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REGOLAMENTO

PEL BUON ORDINE DE' TEATRI

Il Generale Comandante la Piazza ed i Castelli di militari componenti la Guarnigione.

Le lagnanze che giornalmente mi sono pervenute dalla Municipalità e dal Direttore dei diversi teatri di questa città contro i militari di ogni grado, mi obbligano di richiamare a' loro doveri col presente regolamento, que' tali tra loro che poco curando la disciplina, obbliano sè stessi e sempre più ciò che devono alla società.

I teatri da molto tempo istituiti per dipingere i ridicoli, le virtù ed i vizii delle Nazioni, degli uomini e della società, sono stati in tutti i popoli un luogo di riunione e di rispetto; di istruzione per gli uni, d'una recreazione quieta per gli altri, e di un riposo per tutti. Dopo queste considerazioni, dal tempo della rigenerazione francese, questi luoghi sono stati chiamati *la scola de' costumi.*

In conseguenza di ciò ogni militare, o qualunque individuo che si allontanerà dall'ordine, o dalla decenza che deve regnare in tutt'i luoghi pubblici, sia per la persona, sia per l'approvazione, o disapprovazione immoderata verso gli attori, o finalmente in qualunque altra maniera, sarà arrestato sul momento e condotto dalla guardia del buon governo in casa del Comandante della Piazza, per essere castigato a tenore del suo delitto.

Ogni militare, o altro individuo che a dispetto delle leggi e degli ordini dati dal Generale in capo di rispettare le persone e le proprietà, pretendesse (come ciò è avvenuto molte volte) di appropriarsi il palco di un particolare, sarà egualmente arrestato e condotto dal Comandante della Piazza.

Ogni militare, o altro individuo che contro il buon ordine e l'uso de' teatri cerchi forzare la sentinella per andare sul teatro, o ne' came-

rini degli attori, o tra le scene, sarà anche arrestato e condotto in casa del Comandante della Piazza.

L'Uffiziale di Guardia e gli Aiutanti maggiori della Piazza sono incaricati d'invigilare alla esecuzione del presente ordine: e quei tra essi che dal primo istante che si manifesterà il disordine in un teatro, non faranno subito arrestare gli autori, saranno considerati come complici e castigati come tali.

Il Generale Comandante la città ed i castelli
DUFRESSE.

Per spedizione
L'Aiutante generale
Capo dello Stato maggiore della Piazza
GAUTHRIN.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

Napoli, li 24 piovoso anno 7.° della libertà (12 febbraio 1799, v. s.).

IL COMITATO MILITARE

Alla Municipalità della Comune di Napoli.

CITTADINI,

Il Comitato centrale mi ha diretto il piano di organizzazione della guardia Nazionale di Napoli sanzionata dal Generale in capo dell'Armata francese affine di procurarvi il più esatto ed il più sollecito adempimento; ed è per questo effetto che si trascrive a voi raccomandandovene la esecuzione.

Art. I. La guardia Nazionale della comune di Napoli verrà messa subito in attività.

Art. II. La guardia Nazionale sarà composta di sei legioni; ciascuna legione di due Battaglioni, ciascun battaglione di sei Compagnie, ciascuna compagnia in quattro Plotoni, e ciascun plotone in quattro Sezioni.

Art. III. La Sezione sarà composta di 3 uomini ed un caporale. Il Plotone formato da 32 uomini e da 4 caporali, sarà comandato da un Tenente che avrà seco un Sergente. Ciascuna compagnia sarà formata di 128 uomini, 16 caporali, 4 sergenti, 4 tenenti, ed avrà inoltre un Capitano per Comandante, un Sergente maggiore ed un Aiutante maggiore istruttore. Ciascun battaglione formato di sei compagnie avrà inoltre un capo di battaglione, e ciascuna legione un capo di legione, un Alfiere maggiore e 16 sonatori di stromenti che formano la banda del corpo.

Art. IV. La Municipalità nominerà ogni giorno fuori del suo grembo 24 cittadini conosciuti pel loro attaccamento alla Repubblica, de'quali due per ogni quartiere del comune, che formeranno la commissione centrale di organizzazione della guardia Nazionale.

Art. V. Questa commissione di 24 persone si riunirà il giorno dopo la sua nomina in un luogo destinato dalla Municipalità, e sceglierà nella stessa seduta, e colla maggioranza assoluta de'voti, sei capi di legione, e dodici capi di battaglione al servizio pubblico, de'quali uno di ciascun quartiere, a'quali saranno spediti degli ordini provvisorii per essere in seguito presentata l'approvazione della Municipalità, e da questa al Comitato militare, ed al Comitato centrale di esecuzione, che dovranno sanzionare definitivamente tutte le nomine.

Art. VI. I sei capi di legione, i dodici capi di battaglione, sceglieranno tra 24 individui che seguiranno questa elezione sei Capitani de'loro quartieri rispettivi per le sei compagnie che ciascun quartiere dovrà fornire; e ciascuno de'sei Capitani di ogni quartiere nominerà in seguito quattro Tenenti, e di concerto con essi nominerà il suo Portabandiere, il suo Sergente maggiore, il suo Aiutante maggiore istruttore, i suoi quattro Sergenti ed il suo tamburo. Questi nomineranno di seguito 16 caporali della compagnia, e si riuniranno a questi per scegliere di concerto i membri necessarii per completarla, conforme l'articolo III nella ronda di ciascun quartiere, che sarà effettuita per ogni compagnia. Tutte queste scelte non cadranno che su di persone oneste ed attaccate al Governo Repubblicano e su i cittadini dell'età di sedici anni fino a 50.

Art. VII. Ogni capo di legione nominerà il suo Alfiere maggiore, e formerà la sua banca.

Art. VIII. Le sei compagnie di ciascun quartiere una volta formate nel modo di sopra descritto e colla dilazione di tre giorni dopo le nomine de'Capitani, la lista di tutt'i cittadini che saranno scelti come degni di ricever l'armi, che loro confiderà la patria, sarà presentata da ciascun de'capi di battaglioni all'approvazione della commissione creata come nello articolo IV; la quale avrà specialmente l'incarico di vegliare che niun uomo pericoloso e partigiano del passato Governo divenga parte della Guardia Nazionale Repubblicana.

Art. IX. La Municipalità nominerà sulla presentazione della commissione centrale e coll'approvazione del Comitato militare e del Comitato centrale di esecuzione un Comandante Generale della guardia Nazionale, che avrà il grado di generale di divisione, due generali di brigata e quattro aiutanti generali.

Art. X. Quando la Guardia Nazionale sarà definitivamente organizzata secondo le disposizioni stabilite nell'articolo precedente, ciascun capitano munito dell'ordine del suo capo di battaglione, vistato dalla Municipalità, si pre-

senterà al Forte più vicino del suo quartiere, con gli uomini della sua compagnia, per loro far distribuire un fucile di munizione per ciascuno, de'quali firmeranno la recezione sopra un registro nominato per questo effetto.

Art. XI. La guardia Nazionale sarà specialmente incaricata di polizia della città, di mantenere la tranquillità, la sicurezza delle persone e delle proprietà, di guardare gli edificî pubblici e le autorità costituite, alle ricerche delle quali essa dovrà sempre ubbidire per la esecuzione delle leggi.

Art. XII. Si sceglieranno 24 posti ne' differenti quartieri del comune di Napoli per stabilirvi altrettanti corpi di guardia, ove le differenti compagnie faranno, secondo il loro turno, il servizio. Ne'quartieri ove si trovano de' palazzi Nazionali, e tra gli altri que' del Governo e della Municipalità, i corpi di guardia saranno quivi piantati.

Art. XIII. Ciascun membro della guardia Nazionale monterà la sua guardia in persona sotto pena di un'ammenda di sessanta ducati, dopo il biglietto d'invito che gl'invierà il sergente maggiore della compagnia, che terrà lo stato nominativo di tutti gli uomini che lo compongono.

Art. XIV. I differenti uffiziali della guardia Nazionale sono tenuti sotto la loro responsabilità di fare esercitare la loro compagnia, e di esercitarla a' movimenti in armi ed all'evoluzioni militari.

Art. XV. Il Comandante generale passerà almeno una volta al mese la rivista generale della guardia Nazionale in presenza delle autorità costituite.

Art. XVI. L'uniforme e'l regolamento di servizio abituale e di polizia della guardia Nazionale saranno determinati da un decreto particolare.

Art. XVII. Sarà creata una cavalleria della guardia Nazionale, la formazione della quale sarà parimenti determinata da un decreto particolare.

Art. XVIII. La Municipalità sarà autorizzata, se le circostanze lo esigono, a proporre al Governo provvisorio un piano di divisione della guardia Nazionale in guardia Nazionale sedentanea e guardia Nazionale attiva. Questa ultima sarà considerata come truppa di linea, ed assoldata nel modo che verrà descritto.

Art. XIX. Si determinerà da un' Autorità particolare l'organizzazione di una legione che si chiamerà *la speranza della patria*, che sarà composta di giovanetti dagli otto anni fino ai sedici, dovendo i cittadini di una Repubblica accostumarsi dalla più tenera età al mestiere delle armi, per sapere un giorno difendere i proprî dritti, e resistere alla tirannide dell'interno, o a qualunque aggressione straniera.

Art. XX. Il Comitato militare incaricherà la Municipalità di mettere in attività, e d'invigilare per l'esatta esecuzione di quanto si è prescritto per la guardia Nazionale.

MANTHONÈ, *Presidente.*

PROCLAMI E SANZIONI

DEL

GENERALE IN CAPO MACDONALD

E GOVERNO PROVVISORIO

COMMESSIONE ECCLESIASTICA

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO

COMITATO DELL' AMMINISTRAZIONE INTERNA.

Napoli, il dì 26 piovoso anno 7.° della Libertà (14 febbraio 1799, v. s.)

Il Governo provvisorio considerando, che un popolo il quale passa in un tratto dalla schiavitù alla libertà, non possa dirsi compitamente rinato ad uno stato così felice, se istruzioni uniformi di dura morale, e di vero patriottismo non formino ugualmente in tutti gl' individui lo spirito e 'l costume pubblico, vero sostegno delle buone leggi; è venuto a disporre che questo Comitato dell' Interno formi una commessione di sei Ecclesiastici, per costumi e per dottrina riputati, i quali dovranno dirigere le predicazioni ed istruzioni che debba fare il Clero secolare e regolare; dovranno formare nel più breve termine un Catechismo di morale all' intelligenza di tutto il popolo, presentarlo a questo Comitato per l' approvazione, e quindi farlo insegnare in tutt' i luoghi, invigilando sulla condotta degli Ecclesiastici per l' esatto adempimento di tali oggetti di pubblica istruzione, e coll' intelligenza dell' Ordinario locale, il quale dovrà significare il voto della Commessione, e sospendere le persone poco abili dall' esercizio di tali funzioni. Questo Comitato elegge voi cittadini — Bernardo della Torre — Aniello d' Eloise — Michele Passaro — Gennaro Cestari — Marcello Scotto — Vincenzo Troise per membri della Commessione, conoscendovi forniti di tutte le qualità necessarie. — Salute e fratellanza.

BAFFI, *Presidente.*
CIAJA GIUSEPPE, *Segret.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Quattro articoli che la Commessione Ecclesiastica propone a' predicatori quaresimali e catechisti della Repubblica.

I. Leggere e spiegare dai pulpiti e dalle cattedre la lettera pastorale del cittadino Arcivescovo di Napoli.

II. Mostrare al popolo, che un Governo repubblicano fondato sulla libertà e l' eguaglianza, è più conforme a quello spirito di carità e di fraternità, che tanto raccomanda il Santo Vangelo.

III. Dissipare i rumori del popolo sulle false voci che si spargono di vicino arrivo d' Inglesi, di Turchi, di Moscoviti, di fallimento dei banchi. Tutte queste voci sono insidiose, e non hanno altro fine che spargere la discordia e l' inquietudine fra cittadini. Che si spieghi principalmente al popolo, che delle calamità inevitabili che soffre, la vera cagione è il regime passato, non il presente.

IV. Assicurare i cittadini, che il Governo vigila sulla sicurezza e la tranquillità della Repubblica; ch' egli non ha bisogno della menzogna e della impostura come si è fatto per lo passato.

Sono invitate le Municipalità in tutta l' estensione della Repubblica di ordinare l' osservanza di questi articoli a tutt' i Ministri del Culto.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

I cittadini poveri e bisognosi del Mercato, del Mandracchio, del Molo piccolo, di S. Lucia, del Lavinaro e generalmente tutti della città e della Repubblica napolitana, sono invitati da' cittadini Professori Legali della sala Patriottica per essere nelle loro cause forensi difesi gratuitamente. Questi cittadini benefici daranno i loro nomi a'cittadini Carlo di Niccola, Francesco Lanzetta e Tommaso Agrimi. I cittadini che vorranno esser difesi faranno capo da'cittadini Diodati Targiani e Giuseppe Toscano, affinchè da questi sia loro assegnato il Patrocinatore. Questa non è un'associazione nelle forme, ma un semplice concerto privato de'cittadini della sala per beneficare l'umanità afflitta e oppressa sotto il passato Governo. Contemporaneamente la sala Patriottica inviterà il Governo provvisorio di dare una provvidenza regolare a quella che si diceva Congregazione di S. Ivone, buona nella sua istituzione, ma degradata sotto la tirannia. E la sala Patriottica non intende che di coadiuvare il Governo in questa utilissima operazione. Cittadini bisognosi e oppressi, la sala vi abbraccia e vi dà il bacio di fraternità.

VINCENZO TROISE DELLA ROCCA, *Pro-Invigil.*
ANTONIO CASAZZA, *Segretario.*

LETTERA PASTORALE

Del cittadino Bernardo della Torre Vescovo di Lettere e Gragnano.

BERNARDO DELLA TORRE

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI LETTERE E GRAGNANO.

A' fedeli della sua diocesi

Pace e benedizione nel nostro Signor Gesù Cristo.

Se vi fu circostanza, miei cari fratelli, nella quale il silenzio fosse delitto per un Pastore, è appunto questa, in cui si trova la patria. Leva ella in alto le voci, e dice ai ministri della Religione: Accorrete, accorrete con zelo al bisogno comune, calmate le inquietudini dei cittadini, vedeteli come tali naufraghi tratti alla riva palpitare ancora fra la speranza e 'l timore. O patria, o Religione, nomi sacri e venerandi al cittadino cristiano! Io ascolto le vostre voci, e sento nel cuore gli stimoli vostri. E che! vedrei dunque le agitazioni, i rancori, le dubbiezze, in cui si ravvolge e si smarrisce il Gregge a me commesso da Dio, e me ne starei neghittoso senz'aprire le labbra! Ah, ch'io sarei indegno del nome di vostro Pastore, se nel maggior bisogno vilmente vi abbandonassi. Or sarebbe lo stesso il tacere che abbandonarvi da vil mercenario, secondo il detto di un gran padre, *deseruisti, quia tacuisti.* No, miei cari fratelli, non porterò il rimorso di tal vergogna deturpatrice del mio ministero. Parlerò, perchè il dovere a parlare mi astringe: parlerò, perchè l'amor che vi porto, a parlare mi sforza. Ascoltate dunque la voce del vostro Pastore, che vi ama coll'amor più sincero, che è pronto a dar per voi finanche la vita, che è sollecito di mantenere fra voi colla purità della Fede quella pace e quella tranquillità, senza cui la civil Società non può conservarsi. Nè sia pur uno che sospetti, non fosse il nuovo ordine di cose stabilito fra noi m'induca a parlare così: quasi le circostanze imperiosamente governassero la lingua e la penna del vostro Pastore. No; vi dirò coll'Apostolo: *Io non altererò vergognosamente la parola di Dio; ma con sincerità, come Messo di Dio, ed animato dallo spirito di G. C. vi parlerò.*

Voi ben vedete, miei cari fratelli, che una rivoluzione stupenda ha tratto la nostra patria dagli orrori dell'anarchia. Voi vedete con maraviglia la napolitana Repubblica sorgere sulle rovine di un regno scommosso, rovinato ed infranto. Ma molti fra voi, e forse le anime più semplici e buone, sono in mezzo a tanta novità sbalordite. Voi buoni padri, voi ottimi sposi, voi occupati ne'vostri giornalieri lavori, voi che fecondate co'vostri sudori le apriche nostre campagne, siete forse internamente turbati, ed affogate nel petto i vostri sospiri. Voi temete, che la Religione de'vostri padri non sia per essere offesa dal nuovo Repubblicano sistema. Non vi rassicurano ancora le solenni promesse del virtuoso Generale francese, ed un funesto avvenire vi si presenta confusamente allo spirito. Deh, calmate una volta i vostri dubbî, e cessino omai i vostri rancori! Chi dirà una sciocchezza sì enorme che il Repubblicano sistema fondato sulla libertà e e sull'eguaglianza mal si confaccia co'principî della Religione di G. C.? Non c'insegna l'Apostolo, che i fedeli debbono esser sommessi alla somma potestà qualunque ella sia? *Omnis Anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* Determina forse l'Apostolo qualche forma speciale di potestà? No certamente. Anzi chiaramente asserisce, non esservi potestà alcuna, che non derivi da Dio: *non est enim potestas nisi a Deo.* E come mai s'intenderà che ogni potestà venga da Dio? Basterà, fratelli miei, che riflettiate, che Iddio ha fatto l'uomo perchè vivesse in società. Ei gliene ha dato l'istinto e i bisogni. Or la società non può sussistere senza una potestà regolatrice. Dunque Dio ha voluto che ogni società di uomini avesse una potestà regolatrice, che vegliasse alla sicurtà, e alla salute di lei. Perciocchè chi vuole il fine vuole ancora i mezzi che sono necessari

per conseguirlo. Ma egli ha lasciato alla società stessa il determinare la forma di tal potestà, che si chiama Governo. Qualunque nome egli si abbia, diceva l'Apostolo S. Pietro, onoratelo, rispettatelo. Ond'è che scorrendo i passati tempi, e le regioni vicine e lontane, e la storia delle nazioni, vedrete che la Cristiana Religione è fiorita dappertutto, qualunque fosse la forma dello stabilito Governo. Non di meno fra tutte le forme di Governo, che una nazione può dare a sè stessa, quella d'una Repubblica fondata sulla libertà e sulla eguagliaza, si conforma assai meglio allo spirito della dottrina di G. C.

Di fatti che significa mai l'eguaglianza? Significa che la legge debba essere eguale per tutti; che il solo merito e l'idoneità agl'impieghi debba esser considerato; che ogni titolo fastoso che non dinoti una carica, esser debba abolito. E non trovate voi in queste idee la dottrina stessa di G. C. chiaramente insegnata ne'sacrosanti Evangeli? Egli è certo, per ciò che n' insegna la Fede, che tutti abbiamo un padre comune, da cui la stirpe umana si è propagata: *Fecit ex uno omne genus humanum habitare super universam faciem terrae.*

Da questo solo principio le idee di libertà e di eguaglianza chiaramente derivano. Esaminiam nondimeno più minutamente la proposta idea di eguaglianza. *La legge dev' essere uguale per tutti.* E non è questa appunto l'idea che abbiamo della santa legge di Dio? Distingu' egli forse fra 'l povero e 'l ricco, fra l'uomo d' illustre famiglia o di oscura? Ei non distingue negli uomini fuorchè i vizî e le virtù; e questa sola differenza farà l'eterno destino dei buoni e de' malvagi. « Iddio non è accettator di persone, dice il santo Apostolo Pietro: *non est enim acceptor personarum Deus* ». L'eguaglianza abborrisce i titoli vani e fastosi, e vuole che i cittadini si trattino e si reputino come fratelli. E non è questa appunto la dottrina di G. C.? Non biasima egli ne' Farisei 'l fasto e la brama di aver i primi luoghi alle cene, e di esser salutati e chiamati Maestri! *Qui amant primos recubitus in coenis, et vocari ab hominibus Rabbi.* E rivolto a'suoi discepoli non disse loro chiaramente che tutti erano fratelli? *Omnes autem vos fratres estis?* E quando Giacomo e Giovanni mostrarono un tal desiderio di maggioranza, benchè fossero a lui sì cari, non li riprese aspramente? « I Principi delle genti, » disse loro, son vaghi di dominare; ma voi » non così. Anzi chi è maggiore fra voi sia » come il minore »: *Principes Gentium dominantur earum, vos autem non sic: sed qui major est inter vos sit sicut minor.*

Questa risposta del Salvatore è riferita da S. Marco con maggiore energia; eccone le parole: i dieci discepoli udirono con isdegno la domanda di Giacomo e Giovanni, ed allora Gesù chiamandoli disse loro: « voi sapete che » que'che primeggiano nelle nazioni vogliono » dominare; ma non così è fra voi, anzi chiun- » que vorrà farsi maggiore sarà vostro mini- » stro, e chiunque vorrà essere il primo fra » voi, sarà il servo di tutti: *scitis quia hi, qui » videntur principari gentibus dominantur eis; » non ita est autem in vobis, sed quicumque vo- » luerit fieri major, erit vester minister, et qui- » cumque voluerit in vobis primus esse, erit om- » nium servus* ».

L'eguaglianza richiede che i cittadini si trattino, si reputino e si amino come fratelli: or non è questo appunto lo spirito del Cristianesimo? Non insegnò G. C. che a questo segno avrebbero gli uomini conosciuto i suoi discepoli, se si fossero amati scambievolmente? *in hoc cognoscent homines quod discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem.* Nell' ultima sua cena poco prima di andare a morire, volendo come in poche parole restringere e rammentare tutta la sua dottrina, che credete voi che dicesse? Udite, udite, e scolpite profondamente ne' vostri cuori le parole del Divino Maestro: « Questo è il mio precetto, dis- » s'egli, che vi amiate l'un l'altro com'io v'ho » amato: *Hoc est praeceptum meum ut diliga- » tis invicem, sicut ego dilexi vos* ». Or non trovate voi, miei cari fratelli, in tutti questi insegnamenti la dottrina dell' eguaglianza a caratteri indelebili impressa?

Vediamo ora come questa dottrina fu insegnata e praticata ne' primi tempi del Cristianesimo. Non con altro nome si chiamavano i Cristiani, se non con quello di fratelli. L'Apostolo Paolo rimanda a Filemone Onesimo, ch' era un meschino servo fuggitivo; ma poichè egli l'ebbe battezzato nella prigione, udite con quai tenere parole gliel raccomanda. Accoglilo, non più come servo, ma in vece di servo, come un carissimo tuo fratello: *jam non ut servum, sed pro servo charissimum fratrem suscipe.* E di sè parlando, per le fatiche, per le persecuzioni, per i pericoli, per le prigioni, per i naufragi, si pone al disopra degli altri, *in his plus omnibus laboravi..... pro his gloriabor, pro me autem nihil gloriabor, nisi in infirmitatibus meis*; ma quando si tratta di paragonarsi cogli altri, tanto n'è lontano il suo spirito, ch'ei vuol piuttosto porsi al disotto, e si protesta d' esser il minimo degli Apostoli, e il servo di tutti per G. C.: *Ego autem sum minimus Apostolorum... Nos autem servos vestros per Jesum.* Che se poi vorremo richiamare alla memoria i tempi della Chiesa nascente, vedremo che il sentimento dell' eguaglianza era così impresso nel cuor de' fedeli, ch'essi avevano, come un cuor solo, ed un'anima sola: *erat autem fidelium cor unum et anima una.* Anzi per uno slancio di eroica virtù, che la società non richiede, e che sarebbe fuori di quelle circostanze dannosa, la spingevan tant'oltre che mettevano finanche in comune le loro fortune.

In quanto poi alla Libertà, ella è impressa da Dio nel cuor dell'uomo. Egli libero uscì dalle mani del Creatore, e non v'ha che la forza che il rende servo, come non v'ha che la ragione e la legge figlia della ragione, che'l rende docile e ubbidiente. Per chiarirci di tal verità basterà che riflettiate che la Libertà deriva naturalmente dall'eguaglianza. Se gli uomini sono fratelli per origine, se tutti hanno ugual dritto alla vita, alla conservazione, alla sicurezza, al tranquillo possesso delle loro proprietà, se ciascheduno mette in comune i suoi nella società, perchè ciascheduno sia protetto da tutti, convien dire, che il ligame che unisce gli uomini in società, sono i patti che la legge è l'espressione della volontà generale, che a questa legge l'uom libero deve esattamente obbedire, altrimenti è nemico di sè stesso e di tutti, che l'oggetto della medesima è l'utilità comune, la quale non può mai andar disgiunta dalla giustizia. Ma io non intendo, fratelli miei, di sviluppar con voi queste sublimi teorie. Fedele al mio ministero vi esporrò la dottrina di G. C. dagli Apostoli a noi tramandata; e voi vedrete che non solo alla Libertà non si oppone; anzi n'è il saldo sostegno. Lo spirito della Cristiana Religione non è certo spirito di servitù; poichè l'ossequio stesso che a Dio si deve, vuole l'Apostolo che sia ragionevole: *rationabile obsequium vestrum*. Anzi si scaglia egli, scrivendo a'Galati, contro a questo spirito di servitù, che alcuni falsi Dottori andavano disseminando, ed alto grida: Voi non riceveste già uno spirito di servitù che vi sferzi col timore, ma lo spirito di adozione, per lo quale avete dritto di chiamar Dio vostro Padre: *Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater*. Voi siete chiamati alla Libertà, o fratelli, dice nella medesima Epistola: *Vos autem in libertatem vocati estis fratres* (1). Parlando lo stesso Apostolo degli atti di beneficenza, che certo piacciono a Dio, pur nondimeno ei vuole che sieno fatti con libertà *non ex tristitia, aut ex necessitate, hilarem enim datorem diligit Deus*. E'l Santo Apostolo Pietro quando inculcava il rispetto che si deve alle somme Potestà, vuol che sia un rispetto qual si conviene ad *uomini liberi* (1).

Ma il contrassegno più sicuro della Libertà è posto nella elezione de' proprî Magistrati e Rettori, e nello stabilimento de' regolamenti necessarî alla comune utilità. Or di questo appunto ci dà la primitiva Chiesa gli esempî e le pruove più luminose. Prevarica Giuda, e muore di una morte infame e degna d'un traditore. Convien surrogargli un altro nell'Apostolato. Or se v'era alcuno che avrebbe potuto arrogarsi l'autorità di fare tal surrogazione, eran certo gli Apostoli, e'l primo fra essi S. Pietro. Ma ciò avrebbe offeso la libertà della Chiesa nascente: erano cogli Apostoli centoventi fratelli: l'Apostolo Pietro propone la scelta: i Congregati danno il loro suffragio, i suffragi si dividono ugualmente fra Barsaba e Mattia. Allora gli Apostoli levando al cielo le mani fanno quella memoranda preghiera: » Signo» re; tu che conosci i cuori degli uomini, di» mostra qual vuoi che si scelga fra questi due, » perchè occupi il luogo del prevaricatore Giu» da ». Rimessa quindi la scelta alla sorte, cadde questa su di Mattia. Si hanno a scegliere i Diaconi pel ministero spirituale e temporale della Chiesa. Convocano tosto gli Apostoli la moltitudine de' Discepoli, e dicon loro: « Fra» telli, scegliete sette uomini fra voi, che ab» biano ottima opinione, che sieno pieni di Spi» rito Santo e di sapienza, a cui possa affidarsi » un tal Ministero ». Così elessero i sette Diaconi, fra'quali fu il primo martire Stefano, e menatili al cospetto degli Apostoli, questi pregarono, ed imposero ad essi le mani. Convien fare il primo regolamento riguardante tutte le Chiese, sulla quistione eccitata da molti, se convenisse osservare ancora le cerimonie Giudaiche. Gli Apostoli e i Seniori si adunano, ne decidono la cessazione a comuni voti. Eleggono Paolo e Barnaba per recare le lettere e'l giudizio di quel Concilio, che fu de' seguenti il modello. Ecco la libertà nata con la Chiesa di G. C. Che se vorremo esaminare lo spirito di molte pubbliche preghiere, che la Cattolica Chiesa fa tuttavia al Signore, vedremo ch'ella domanda ancora la libertà. Accogliete, dic'ella, o Signore, le preghiere della vostra Chiesa, e fate sì che distrutte le avversità e gli errori vi serva con sicura libertà: *Ut destructis adversitatibus et erroribus universis secura tibi serviat libertate*. E sebbene il senso più naturale di queste parole sia, che s'implori la liberazione da tutt'i mali; poichè dubitar non si può che fra'mali debbono annoverarsi i capricci e l'oppressione sotto cui gemono spesso le nazioni, anche alla libertà civile convengono certamente.

Temerà forse alcuno di voi che le nozioni di

(1) Per dissipare il più leggiero sospetto, che si traggano le parole dell'Apostolo ad un senso diverso da quello ch'egli volle esprimere nella lettera a'Galati, giova riflettere, che l'Apostolo voleva contrapporre la legge antica, ch'egli chiamava giogo di servitù, *state, et nolite iterum jugo servitutis contineri*, alla legge di G. C. ch'è legge di libertà. G. C. ci aveva liberati dal giogo di tutte le cerimonie Giudaiche. Ecco il senso primamente inteso dal S. Apostolo. Ma se la legge di G. C. ci ha liberati da un peso, il quale non era stato imposto dalla volontà arbitraria d'un uomo, con molto più di ragione si vuol conchiudere che lo spirito della legge di G. C. è, che il Cristiano non sia oppresso dal capriccio di chicchessia, che la carità affratelli tutti, che la giustizia sia la regola di tutti, che alla sola legge si obbedisca da tutti. Nel che appunto è riposta la libertà.

(1) I. Petr. c. 2.

eguaglianza e di libertà non saranno tali per tutti. Forse per molti l'eguaglianza sarà insolenza e disprezzo, e la libertà dissolutezza e licenza: Miei cari fratelli, non v'ha verità che non abbia a' suoi fianchi l'errore. Ma perchè si può abusare delle idee di libertà e d'eguaglianza, si dirà perciò che elle non sono fondate sulla natura e conformi alla dottrina di G. C.? Si è abusato del Santo Nome di Dio e della Religione per commettere detestabili eccessi: si dirà dunque che la Religione comandi i saccheggiamenti e gli eccidî? Non abusa l'uomo della stessa ragione, che 'l rende furbo ed atto a qualunque malvagità? Direm dunque che sia detestabile la ragione?

L'eguaglianza detesta quel disprezzo e quell'orgoglio col quale il povero era per ordinario trattato dal ricco. Ma si concilia assai bene con quel rispetto che deve il cittadino a' rappresentanti, a' magistrati, a' degni ministri della Religione, a' maggiori. Sparta, la prima delle greche Repubbliche vide i suoi figli così obbedienti alle leggi, così rispettosi a' magistrati, così ossequiosi a' maggiori, che furon citati in esempio a tutte le Repubbliche greche. Videro le Termopile trecento Spartani cader tutti trafitti per obbedire alle leggi della patria, che avea loro affidato quel difficile passo.

In quanto poi alla Libertà, ella è fatta per migliorare i costumi, non per corromperli. Ma quando un popolo dal fango della corruzione è tratto alla libertà, può mai sperarsi che in un momento si depuri e si rivesta di quelle virtù che sono degne di una Repubblica? Se dunque vedrete sotto l'ombra della Libertà smascherarsi quella dissolutezza, che già era nel cuore d'alcuno, deh! non vogliate imputare alla Libertà gli effetti licenziosi che si debbono alla guasta educazione ed a' precedenti costumi.

La Libertà è figlia della ragione, nè star può senza un sommo rispetto alle leggi. Lo schiavo delle proprie passioni invano aspirerà al glorioso titolo di un uom libero e di vero Repubblicano. Scolpite dunque altamente nel vostro spirito la vera idea di Libertà che avete acquistata. La Libertà è riposta nell'obbedienza alle sole leggi, e a' magistrati autorizzati dalle medesime a procurarne la più esatta esecuzione. Chiunque sotto il pretesto di Libertà v'induce ad offendere le leggi, e a disprezzare le autorità costituite, o non conosce la libertà, o vuole ucciderla nella culla. Ma, oh Dio! lo dirò pure francamente: il Repubblicanismo ha i suoi ipocriti, come la Religione ha i suoi; gli uni e gli altri smentiscono co' fatti la dottrina che professano con parole. Nondimeno quando le leggi della società sono di stimolo alla pratica delle grandi virtù che la Religione c'inculca, egli è più facile il vederle fiorire. Perciocchè coloro che non sono tocchi dall'interna forza di lei, sono scossi almeno dalla stima dei loro concittadini, senza la quale non è da sperare nè compenso nè premio. Il che appunto si avvera nelle Repubbliche. È certo non vi ha virtù, che la Cristiana Religione comandi, cui la Repubblica non richiede da' suoi cittadini. La Religione comanda la sobrietà, e la Repubblica la raccomanda altamente a' suoi figli: e le antiche Repubbliche ce ne han dati dei memorandi esempî, che ci ha conservati la storia. Vedete Fabrizio. Egli passa dall'aratro alla dittatura di Roma; e disfatti i nemici della Repubblica, torna tranquillo a coltivare il suo campo. La Religione comanda la giustizia, *erudiens nos ut juste vivamus*. E una Repubblica è fatta per conoscerla meglio, per mezzo delle pubbliche discussioni, e per seguirla con maggior sicurezza, perciocchè la giustizia va sempre congiunta coll'interesse de' più.

Non si vedrà certo fuorchè in una Repubblica un popolo, il quale si dichiari per la giustizia a dispetto dell'utilità che consiglia il contrario. Propone Temistocle alla Repubblica Ateniese un util consiglio; ma l'affare richiede segreto: il popolo Ateniese è contento che l'affidi al solo Aristide, al cui giudizio si propone d'acchetarsi. Torna nella piazza Aristide: dice al popolo Ateniese che il consiglio sarebbe utile molto, ma ch'ei non è giusto. Allora il popolo intero ad alta voce grida, che il popolo Ateniese non sarà mai per eseguire un ingiusto consiglio.

La Religione comanda il disinteresse, e giunge a chiamar l'avarizia *una specie d'idolatria;* e la Repubblica ha tanto bisogno di tal virtù, che, ardisco dire, che senza di questa, a dispetto della bravura de' suoi difensori, ogni Repubblica rovinerà. Il savio nel passato sa leggere l'avvenire. Quando Atene avea degli uomini, come Focione, che ricusava i doni del re di Persia, e rispondeva agli amici, che se i suoi figli sarebbono virtuosi il picciolo campo ch'era a lui bastato, sarebbe stato sufficiente al lor vitto, ma se fossero viziosi non voleva accrescer fomento a' lor vizî; quando Atene avea nel suo seno di tali uomini, Atene era ancor libera. Ma cessò d'esser tale, tostochè l'avarizia occupò gli animi de' cittadini, e divenne il denaro la divinità suprema di tutta la Grecia. Finchè Roma vide tornare il grande Scipione carico d'allori, ma appena in istato da dotar parcamente le figlie, Roma fu la maraviglia dell'universo. Ma quando la rapacità sedusse il cuor de' Proconsoli, quando le provincie saccheggiate da' magistrati romani arricchirono Roma, la libertà latina si estinse e il popolo romano vide con orrore su i rostri il teschio sanguinoso del più gran difensore della libertà della patria, che co' fulmini della sua eloquenza avea abbattuti o fugati i Catilina e gli Antonj.

La Religion Cristiana comanda l'amor della patria, poichè ella è fondata per essenza sua sull'amore reciproco, fino al punto di imporre

a' fedeli di dare ancora la vita per la difesa comune: *et nos debemus pro fratribus animas ponere* (1). E la vita d'una Repubblica è riposta nell'amor della patria, senza cui il cittadino non merita tal nome, ma è appena di cittadino il cadavere. Or se il sistema Repubblicano potè tante virtù istillare in un tempo che la luce Vangelica non era per anche apparsa fra gli uomini, con quanta maggior facilità non dobbiamo sperare ch'ei le farà allignare in un paese, che fu de' primi a ricever la fede di G. C.? E quando goder non dobbiamo in vedere che la Nazione è per trovare d'ora innanzi nel sistema stesso della civil società i più grandi stimoli a praticare quelle virtù, che la Religione con la sola sua forza inculcava, a dispetto di un sistema di legislazione che cacciava impetuosamente ne' vizî le divise classi de' cittadini? Nondimeno se non vedrete fiorir così presto quelle grandi virtù che sono l'anima delle Repubbliche, se alcun esempio di libertinaggio vi offenderà, io vi prego a ricordarvi delle parole dell'Apostolo, il quale scriveva a' Corinti così: *Fratelli se alcun fra voi cadrà in qualche delitto, voi che siete spirituali ammonitelo con ispirito di dolcezza.* E scrivendo ai Tessalonicesi: *se alcun de' vostri fratelli vive nel disordine, non vogliate stimarlo come nemico, ma esortatelo come fratello: nolite ut inimicum existimare, sed corripite ut fratrem.* In quanto a voi procurate in ogni tempo di dare agli altri gli esempî di quelle virtù, che sono il più gran sostegno d'una Repubblica. Mostrate coi fatti che un Cristiano è sempre un ottimo cittadino, pronto a sacrificare alla patria le fortune e la vita. Levate al cielo le mani, e benedite il Signore di quanto si degna operare fra noi. Pregatelo perchè lo spirito di libertà e d'eguaglianza, ch'è lo stesso che il Regno della giustizia, della sapienza e dell'amore, accenda i cuori di tutti, e renda felice la napolitana Repubblica.

Voi soprattutto, miei cari fratelli, che versate i vostri sudori per coltivare le nostre campagne, voi impiegati a quelle arti credute nei passati tempi più vili, rammentatevi ch'eravate stimati il rifiuto della civil società, e poco meno che servi. Mentre i potenti ed i ricchi godevano de' loro agi, appena v'era permesso di avvicinarvi ad essi, e d'implorare da loro una protezione prezzolata. Il potente arricchito col prezzo de' suoi delitti guardava con isdegno l'uomo povero e virtuoso, e 'l caricava di villanie, sol che si fosse creduto meno rispettato di quello che la propria superbia gli suggeriva. Le leggi gravavano voi più che i ricchi col loro rigore; poichè questi trovan facilmente de' mezzi da sottrarsi alla spada vendicatrice della giustizia. La più parte de'magistrati, sordi alle vostre querele, ad altro non eran sensibili che al suono delle vostre monete. È vero che la carità di G. C. forte ha gridato in ogni tempo per voi. Questa sola apriva le mani di alcuni ricchi alla beneficenza, o di qualche potente alla compassione de' vostri mali. Ma quanti eran fra questi affatto sordi a' vostri lamenti? Ditelo voi, miei cari, di cui ho raccolto così spesso i sospiri, ed asciugate come ho potuto le lagrime. Ora però vi dirò ciocchè l'Apostolo diceva in altro senso a'Gentili: Voi ch'eravate lontani siete stati dalla legge medesima avvicinati: *Vos qui eratis longe facti estis prope.* La Legge che Iddio avea scolpita nel cuor dell'uomo, che la luce Vangelica aveva annunziata alla terra, è divenuta il fondamento della nostra Repubblica. Voi avete ad un tratto acquistata quella considerazione e quei dritti, che l'ignoranza, l'errore e la superbia vi avevano ingiustamente rapiti.

Raccolti adunque nel seno delle vostre famiglie, rallegratevi co' vostri figli. Figli, esclamate, voi avete finalmente una patria, voi chiamati sinora villani, siete ormai cittadini, e la patria vi stringe al seno come suoi teneri figli. Se le attuali circostanze della Repubblica richiedono de' sacrifizî gravosi, la libertà e l'eguaglianza vi promettono un largo compenso.

E voi, Ministri del Signore, deh! affaticatevi a tutto potere per conciliare gli animi inquieti e discordi. Ripieni di quella *Carità benigna e paziente* che inculca l'Apostolo, illuminate specialmente quella parte del popolo più semplice e buona, la quale da' pregiudizî sedotta si lascia travolgere da' suoi veri nemici. Questo è il tempo di rendere il più gran servigio alla Religione e alla patria. Se voi vi avvisate di mirarne in disparte con micidiale freddezza la desolazione e lo scempio; se lasciate lacerarsi i cittadini fra loro senza far motto, se la carità, di cui portate le decorose divise, non v'infiamma del suo fuoco divino, la Religione vi ricusa per suoi Ministri, la patria sdegna di avervi per figli. Sviluppate i sentimenti che ho espressi in questa mia lettera, soprattutto a coloro i quali o non possono leggerli, o non intenderli senz'aiuto. Così vi mostrerete degni Ministri di G. C. e figli egregi d'una patria, che renderà sempre al vero merito l'onore dovuto. Il Dio della pace e della consolazione diffonda ne' vostri cuori, miei cari fratelli, colla carità, *ch'è il vincolo della perfezione*, la piena di tutte le benedizioni celesti. Amen.

Il Cittadino Bernardo della Torre
Vescovo di Lettere e Gragnano.

---

(1) I. Joh. c. 3.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli
Repubblica Francese.

Dal Quartier Generale di Napoli, li 15 piovoso anno 7.° della Repubblica francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

L'Armata francese, cittadino Arcivescovo, non è venuta per distruggere la Religione, di cui voi siete il degno Apostolo in questa Capitale; ella impiegherà al contrario le sue forze, se bisogna, per farla rispettare; voi potete dunque, come per lo passato, fare tutto il regolamento della Disciplina Ecclesiastica che crederete convenevole al bene spirituale del vostro Gregge. Se la mia sanzione fosse necessaria agli atti emanati dalla vostra autorità, io ve l'accordo ampiamente, ben convinto che il Ministro della Religione di Gesù Cristo si farà sempre un sacro dovere di predicare la più intera sommissione alle Leggi, al Governo stabilito, secondo i principî dell'Evangelo.

Salute e fratellanza.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Avendo il Governo provvisorio della Repubblica napolitana coll' approvazione del Generale in capo Championnet abilitate le magistrature dell'antico regime a poter continuare le loro giudiziarie procedure a norma delle leggi civili e criminali, e de' riti finora stati nella costante osservanza; questo Comitato ne rimette la disposizione in istampa a voi, cittadino Michele Vecchioni, Delegato dell' ex-regale giurisdizione, e v'invita a mettere in attività, da lunedì 4 febbraio in poi, tal Delegazione, disponendo che continui a procedere in tutti gli affari ch'erano di sua giurisdizione, sino a che non riceva nuove istruzioni, e non venga diversamente disposto dal Governo provvisorio. V'invita però a non vestire, nè far vestire dagli Avvocati e Procuratori gli abiti alla spagnuola, che già erano loro distintivo, ma disporre, che ciascuno vesta a modo suo, senza cingere spada nè altro simile ornamento. V'invita inoltre ad accoppiare incessantemente alla giustizia ed alla esatta ed imparziale esecuzione delle leggi, tutta quella umanità, equità, fratellanza, e tutte le altre doti che sono proprie di un buon repubblicano; a continuare a scrivere i decreti, ordini e decisioni nella lingua italiana, a togliere da essi tutte le formole adottate dall'antico abusivo regime, adoperando all'opposto le repubblicane, cioè:

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

Governo Provvisorio
della Repubblica Napolitana

Il Delegato dell' ex-regale giurisdizione.

E le altre consentanee alla nuova costituzione: a togliere finalmente tutt' i simboli, stemmi ed emblemi regi, sostituendo ad essi i Repubblicani. Per ultimo questo Comitato vi rimette l'Editto (1) in cui si contengono tutte le parti del potere esecutivo ad esso affidato; affinchè vi sia noto per vostro governo. Nella intelligenza, che restando da questo momento abolite tutte le guardie di tutt' i Tribunali Collegati, dovrete richiedere dalla Municipalità di questa Capitale la forza armata dove vi occorre per l'esecuzione de' decreti, senza intorbidare in alcun modo le funzioni di polizia affidate alla medesima ed alle altre Comunità della Repubblica napolitana.

Salute e fratellanza.

Napoli, 16 piovoso anno 7.° Repubblicano (4 febbraio 1799, v. s.)

FASULO, *Presidente.*
ALESSANDRO PETRUCCI, *Segretario.*

Al cittadino Michele Vecchioni
Delegato dell'ex-regal giurisdizione.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

A dì 18 piovoso, anno 7.° della Libertà.

Il Governo provvisorio della Repubblica napolitana volendo corrispondere alla confidenza del Generale in capo dell'Armata francese, e alla speranza del popolo napolitano, che ha di già altamente manifestati i suoi voti per la Libertà; volendo altresì dare senza alcun indugio al Direttorio Esecutivo francese ripruove

(1) V. pag. 21.

di que' sentimenti di gratitudine e di giustizia, che gli sono dovuti per avere rivolto lo sguardo su questa parte d'Italia, che gemeva ancora sotto un odioso dispotismo; volendo finalmente disegnare come organi della riconoscenza Nazionale uomini di già conosciuti pel loro attaccamento alla causa popolare, e pel sacrificio che han fatto e che sono pronti a fare, onde assicurare la rivoluzione napolitana, ordina:

I. Che i cittadini Girolamo Pignatelli e Marcantonio Doria si rechino a Parigi in qualità di Deputati straordinarî della Repubblica napolitana presso il Direttorio esecutivo della Repubblica francese, per quivi rendere l'omaggio della riconoscenza Nazionale in nome del popolo napolitano, per averlo organizzato in Repubblica.

II. I cittadini Leonardo Panzini e Francescantonio Ciaja si aggiungono come Consiglieri della Deputazione, e come tali avranno voce consultiva nelle deliberazioni che possono aver luogo.

III. Il Governo provvisorio investe i cittadini suddetti di tutto il potere necessario, per trattare in suo nome col Direttorio esecutivo della Repubblica francese l'importante oggetto della organizzazione delle Autorità costituite, della pubblicazione della Costituzione democratica, e della solenne riconoscenza della Repubblica napolitana.

LAUBERT, *Presidente.*
Il Comm. di Guerra Francese incaricato delle funzioni di Segr. Gen. interino
JULLIEN.
Veduto ed approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 18 piovoso, anno 7.° della Libertà.

Estratto del processo verbale della seduta dell'Assemblea de' Rappresentanti provvisorî della Repubblica napolitana.

L'Assemblea de' Rappresentanti provvisorî della Repubblica napolitana, essendosi uniti in seduta pubblica, il Presidente ha riferito che gli Uffiziali, Amministratori ed Impiegati nella Marina di Napoli dimandavano di prestare nelle mani de' Rappresentanti nazionali il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Essi in seguito sono stati ammessi, ed individualmente hanno ripetuto il seguente giuramento:

« Giuro d'esser fedele alla Repubblica na-
» politana ed al Governo provvisorio, stabilito
» per assicurare l'esecuzione delle leggi; e
» di combattere con forza ed energia tutt'i par-
» tigiani e fautori del Realismo che volessero
» ristabilire l'antico governo ».

Il giuramento è stato seguito dalle grida del popolo, che ha mille volte ripetuto: *Viva la Repubblica!*

LAUBERT, *Presidente.*
Il Commissario di Guerra Francese
Segr. Gen. interino
JULLIEN.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 2 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Governo Provvisorio

Essendo necessario far conoscere e stabilire il valore esatto, e la buona fabbrica delle monete prima della loro emissione, per prevenire la falsificazione e gli abusi, decreta ciò che segue:

Nessuna moneta, sia per uso del Governo provvisorio napolitano, sia per essere versata nella cassa dell'Armata francese, sortirà dalla Zecca senza essere precedentemente saggiata, riconosciuta e verificata secondo le forme ordinarie.

Il Ministro delle Finanze, e la Tesoreria nazionale sono incaricati, ciascuno per quel che loro appartiene, d'invigilare alla esecuzione del presente decreto.

CIAJA, *Presidente.*
Il Commessario di Guerra Francese
Segretario Generale interino
JULLIEN.
Veduto ed approvato dal Generale in Capo
CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Il Comitato di Polizia generale

La Repubblica napolitana intesa mai sempre al pubblico bene ed a sostenere la libertà ed eguaglianza, vuole che tutte le opere di pietà, non solamente non cessino, ma che

lano sempre più consistenza e vigore; quali essendovi cotesta Congregazione uita da S. Ivone per sollievo de' poveri, o Comitato di Polizia generale v' invita uitare la detta opera in tutt' i suoi rami, do il metodo antico, con quel zelo e fer- che si conviene ad un vero cittadino. ute e fratellanza.

VAGLIO, *Presidente.*
PETRUCCI, *Segretario.*

Congregazione di S. Ivone.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Comitato Centrale

12 ventoso, anno 7.° Repubblicano.

t' i cittadini delle prime quattro classi, r domani a mezzo giorno non avranno fatta la loro contribuzione alla Tesore- azionale, saranno tradotti in S. Elmo, beni saranno confiscati e le persone si gneranno alla forza militare per essere te al Forte-Quarrè di Antibo.

LAUBERT.
Approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA

oli, 14 ventoso anno 7.°

ontribuenti all' imposizione militare dei ilioni e mezzo compresi nelle classi se- i, cioè dal numero 4 esclusivamente l numero 23 inclusivamente, e i di cui sono stati già impressi nella seconda pubblicata dal Governo provvisorio, pa- nno nello spazio di 24 ore la loro con- ione nelle forme prescritte, sotto pena ere arrestati e di aver confiscata una ne de' loro beni equivalente al doppio nposta contribuzione.

LAUBERT.
Approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, li 15 ventoso anno 7.° della Libertà (6 marzo 1799, v. s.).

Il Governo Provvisorio

Considerando che il passato tiranno mosse sempre da ingorda voglia d'accrescere i suoi tesori, e da un odio costante contro tutti gli amici della libertà, avea posto a sequestro i beni de' cittadini delle Repubbliche Italiane, cioè Romana, Ligure, Cisalpina e Piemontese, che nel territorio della Repubblica possedeano fondi, e così detti feudi; e perchè la giustizia lo richiede, e perchè gl' individui di una Repubblica sorella possono dirsi di una stessa famiglia, ordina ciò che segue:

Che tutt' i sequestri posti dal tiranno sopra de' beni de' suddetti cittadini Romani, Liguri, Cisalpini e Piemontesi vengano tolti, e sieno loro restituiti a pieno dominio.

CIAJA, *Presidente.*
Pel Segr. Gen. inter.
PARIBELLI.
Veduto ed approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, li 15 ventoso anno 7.° della Libertà (6 marzo 1799, v. s.).

Il Governo Provvisorio

Considerando che la scarsezza del numerario originata dalle rapine dell' antico tiranno, cagione de' grandi inconvenienti, che la vigilanza del Governo dee riparare e prevenire;

Considerando che uno degli effetti di tale scarsezza sia che i metalli si barattono a vilissimo prezzo da chi ha bisogno, e si ammassano senza pubblica utilità in mani avare e tenaci, viene a dichiarare quanto segue:

Ogni individuo che possedesse degli ori, argenti e del rame, e stimasse suo vantaggio il ridurli a moneta, avrà la libera facoltà di portarli alla Zecca nazionale, e farli coniare a

suo conto colla impronta della Repubblica, pagando i soliti diritti.

CIAJA, *Presidente.*
Pel Segr. Gen. inter.
PARIBELLI.
Veduto ed approvato dal Gen. in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli
Repubblica Francese.

Dal Quartier generale di Napoli, li 9 ventoso anno 7.° della Repubblica francese.

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA FRANCESE A NAPOLI

Convinto della necessità di centralizzare tutte le operazioni delle amministrazioni, e di riparare agli inconvenienti che risultano dalla gara delle compre che si fanno tanto per conto della Repubblica francese, quanto per quello della Repubblica napolitana, decreta:

I. Non vi sarà che una sola ed unica amministrazione incaricata di tutte le compre non solo pe' bisogni del comune di Napoli, ma anche per quelli dell'Armata francese, e dell'Armata di terra della Repubblica napolitana.

II. Questa amministrazione sarà concertata dal Governo col Commissario Ordinatore in capo, in maniera che il servizio non resti impedito, e che la medesima presenti tutte le garanzie necessarie.

CHAMPIONNET.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 16 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Governo Provvisorio

Considerando quanto sia importante di sottoporre agli occhi del Direttorio esecutivo della Repubblica francese, un quadro esatto delle perdite alle quali è soggiaciuto questo paese, e delle dilapidazioni commesse dall'antico Governo, onde fargli ponderare lo stato di sfinimento e di assoluta penuria di una contrada, d'onde il re ha tutto portato via fuggendo;

Considerando ancora che bisogna contrapporre a questo quadro delle perdite, che la Nazione napolitana ha sofferte, quello delle risorse che le rimangono, ove una saggia e paterna amministrazione avrà riparati i funesti effetti, che il sistema delle ruberie, e delle concussioni adoperato dall'antico Governo ha recati;

Considerando in ultimo, che esponendosi alla vista del popolo il ristretto de'delitti della monarchia, verrebbe animato da maggior zelo ed amore per la rivoluzione napolitana, decreta ciò che segue:

Art. I. In questo stesso dì sarà formata una Commissione di cinque membri: costoro verranno incaricati di raccogliere tutt'i documenti, tutte le istruzioni, e tutt'i fatti che riguardano le dilapidazioni dell'antica Corte; le gravose straordinarie imposte che ha esatte; le somme di danaro, e tutti gli altri oggetti appartenenti al pubblico erario, a' particolari, o a de' corpi morali, che ha seco portato via da questo paese.

Art. II. Questa stessa Commissione viene incaricata di presentare lo stato di rendita fissa attuale dell'ex-regno di Napoli, e delle risorse di ogni genere, che esistono ancora, e che l'agricoltura, l'industria e'l commercio possono produrre, come anche la nuova maniera di dirigere le finanze Nazionali, ed i diversi rami di pubblica amministrazione.

Art. III. I Ministri delle finanze e dell'interno, sono incaricati d'invigilare e dar moto alle operazioni della Commessione, e diverranno responsabili della sollecita esecuzione del presente decreto, con renderne conto tra dieci giorni al Governo provvisorio.

CIAJA, *Presidente.*
Pel Seg. Gen. inter.
PARIBELLI.
Veduto ed approv. dal Gen. in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 17 ventoso anno 7.° della Libertà.

IL GOVERNO PROVVISORIO

A' Patriotti.

Se le falangi Repubblicane più veloci del fulmine, vincendo ogni barriera ed atterrando fin nel cuore di questa Città le torme furibon-

de degli assassini, ci apportarono il dono celeste della libertà, eran per esse oggetto di scherno i vani sforzi degli insorgenti, suscitati negli Abruzzi e nella Puglia da' vili agenti del profuge tiranno.

Quelle beate contrade inorridirono al funesto spettacolo di veder sorgere fra le gloriose bandiere repubblicane i vergognosi vessilli dell'estinto realismo. Esse reclamarono a' loro liberatori. E gl' invitti Francesi, uniti a' vostri generosi compagni, volarono colà. Gl' insorgenti furon veduti, vinti e puniti; ed il loro sangue ha già consolidata la felicità nostra, ed ha suggellata quella eterna verità, che non vi hanno più disperate manovre de' tiranni, onde possa la nostra Repubblica vacillare.

Bravi patriotti, il Generale in capo Macdonald, sdegnando a ragione di collocar fra i suoi trofei le disonorate insegne degli insorgenti, che avrebbero profanati i suoi gloriosi allori, le ha inviate al Governo provvisorio per darsi alle fiamme, ed estinguersi con esse la memoria funesta degli esecrabili avvenimenti. Accorrete, o cittadini, a questo spettacolo di gioia, a questo trionfo della libertà, oggi alle ore 22, avanti al Palazzo Nazionale.

CIAJA, *Presidente.*
Per lo Segretario Gen. inter.
PARIBELLI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, 17 ventoso anno 7.° della Libertà.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Al Popolo Napolitano.

Ci facciamo un dovere, cittadini, di comunicarvi il messaggio spedito dal Direttorio esecutivo della Repubblica francese a quel Corpo Legislativo, annunciandogli la liberazione del popolo napolitano dal giogo della tirannia. Da questo voi rileverete, qual dritto i nostri liberatori hanno acquistato alla nostra riconoscenza, e quale stima essi hanno de' patriotti napolitani, i quali appena rotte le catene del dispotismo, impiegarono fin dal primo giorno tutta la loro energia, per salvare la Patria, e fare ricredere la moltitudine sedotta da un delirante fanatismo.

Patriotti, non cessiamo di predicare al popolo i veri suoi dritti, i suoi doveri. Una volta questi universalmente conosciuti, la nostra Repubblica sarà sopra solide basi stabilita, ed il popolo napolitano sarà felice.

Armata di Napoli

STATO MAGGIORE GENERALE.

Dal Quartiere Generale di Napoli, il 15 Ventoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

LEOPOLDO BERTHIER aiutante generale, capo dello Stato Maggiore generale.

ORDINE DEL GIORNO.

Legge con cui si dichiara che l'armata di Napoli, pria chiamata armata di Roma, non cessa di ben meritare della patria.

Messaggio del Direttorio esecutivo al Consiglio de' Cinquecento in data de' 21 piovoso, anno 7.° della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Cittadini Rappresentanti

L'armata di Roma, oggi armata di Napoli, il 2 piovoso fu attaccata da un' immensa moltitudine degli avanzi dell'armata Napolitana, da' lazzaroni, e dagli abitanti della campagna, tutti ben armati, ben diretti, ed infiammati dal fuoco del più delirante fanatismo. I soldati della libertà attaccati da tutt' i lati, respingono da ogni parte gli aggressori, e dopo tre giorni di continui prodigi di valore, che le sole vittorie antecedenti de' Repubblicani possono rendere credibili, tutti gli ostacoli furono superati e l'armata prese posto in Napoli. L'energia de' patriotti napolitani da sì lungo tempo compressa, erasi già rianimata con forza; la loro voce si fa sentire; ed unita alla clemenza del vincitore, cambiò in un sacro entusiasmo per la libertà quel fanatismo, che si era ispirato negli animi della moltitudine ingannata: la Repubblica napolitana fu proclamata ed il suo Governo provvisorio organizzato.

Il Presidente del Direttorio esecutivo — Sottoscritto, L. M. Laréveillère Lépeaux.

Pel Direttorio esecutivo il Segretario Generale — Sottoscritto, Lagarde.

Considerando, che non si può mai mostrare bastante premura in dare all' armata di Napoli gli attestati della riconoscenza nazionale: Dichiara che vi è urgenza, e prende la risoluzione seguente:

Art. I. L'armata di Napoli, già armata di Roma, non cessa di ben meritare della Patria.

Art. II. La presente risoluzione sarà stampata — Sottoscritto, I. B. Recler Presidente — Lesage, Senault, Vilot, Legendre Segretari.

Dopo una seconda lettura il Consiglio degli anziani approva la risoluzione soprascritta.

Il 21 piovoso, anno 7.° della Repubblica Francese — Sottoscritto, Garat Presidente — Champion Hopsomere, Lausat, Brothier Segretari.

Il Direttorio esecutivo ordina, che la legge soprascritta sarà pubblicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Fatto al Palazzo Nazionale del Direttorio esecutivo, il 22 piovoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

Per copia conforme — Il Presidente del Direttorio esecutivo — Sottoscritto, L. M. Laréveillère Lépeaux.
Pel Direttorio esecutivo il Segretario Generale — Sottoscritto, Lagarde.

Conforme all'originale— Il Ministro della Giustizia — Sottoscritto, Lambreleh — Sottoscrito all'originale, Leopoldo Berthier.

Per copia conforme
CIAJA, *Presidente.*
Pel Segr. gen. interino
PARIBELLI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LAUBERT incaricato di attirare la percezione dell' imposizione militare.

A tutt' i contribuenti.

Cittadini,

La scarsezza del numerario ha reso indulgente il Governo ed il Generale in capo nell'applicazione della legge contro coloro che mettessero ritardo nel pagare la loro tangente. Si è dunque pensato per togliere ogni difficoltà e per attirare le percezioni di ricevere le gioie per un terzo del pagamento, secondo verranno dagli orefici nazionali apprezzate.

Cittadini, risparmiate a' vostri rappresentanti il dispiacere di veder qualcheduno di voi colpito dal rigor della legge. Questa contribuzione è sacra, e da essa dipende la vostra tranquillità, e la prosperità nazionale. Voi avete altre ventiquattro ore di tempo, passate le quali i trasgressori subiranno le pene stabilite dagli editti precedenti.

Napoli, 19 ventoso anno 7.°

LAUBERT.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE.

Dal Quartiere Generale di Napoli, 19 ventoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

MACDONALD

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA DI NAPOLI

Al cittadino Carafa Comandante della prima legione.

Ho ricevuto la lettera nella quale m'informate di aver recato ad effetto il disarmamento di Montuoro.

Io ho inteso colla più gran soddisfazione, di aver voi impiegato altrettanto di coraggio che di prudenza in questa spedizione, la quale, accrescendo la vostra gloria, colma di onore que' prodi che si erano arrollati sotto la bandiera della Libertà. Ricevete in nome della patria i tributi d'elogi, che voi meritate, non avendo combattuto che per essa: e 'l suo Genio tutelare vegliando incessantemente sopra di voi, ci ha procurata una vittoria, che non ci lascia altro rammarico che quello della perdita di due uomini.

Non posso che approvare tutti gli spedienti di conciliazione che voi avete presi, e manterrò tutto ciò che avete promesso. Bisogna provare a questo popolo traviato, che quanto la gran Nazione è terribile co' suoi nemici, altrettanto è generosa verso di coloro che rientrano nel loro dovere.

Ho vedute con piacere le vantaggiose testimonianze che rendete al coraggio de' cittadini Staiti e Rosselli, e contestate loro la mia intera soddisfazione.

Spero che la ferita del cittadino Valdemburg non sia pericolosa, e che la patria non sarà lungo tempo priva di uno de' suoi più zelanti difensori.

Salute e fratellanza.

MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli
Repubblica Francese.

Dal Quartier generale di Napoli, li 19 ventoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

MACDONALD

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

PROCLAMA.

Popolo Napolitano, gli artifici i più ridicoli, le più grossolane menzogne vengono impiegate per sedurti e per perderti. Il tuo ultimo tiranno vinto, abbattuto, ridotto a fuggire, spogliato da quei medesimi che egli avea scelti per suoi alleati, renduto di già odioso agl'isolani stessi, presso de'quali ha cercato asilo, vuole ancora allungare i mali, de'quali t'ha per gran tempo aggravato, far trucidare uomini pacifici che più suoi sudditi non sono, e devastare queste felici contrade, sulle quali non può più esercitare le sue antiche oppressioni.

Non gli restano omai che mezzi vili, onde soffiando sopra di te il fuoco della discordia, cerca di fare de'tuoi stessi liberatori i tuoi nemici, e di abbandonarti senza alcuna difesa alla spada vendicatrice de'Repubblicani.

In quella spregevole carta che fa sordamente girare, egli ti annunzia il suo vicino ritorno, e minaccia della sua impotente collera coloro che spiegando il loro zelo patriottico, sudano per la tua indipendenza e felicità.

Qual confidenza avranno gli uomini saggi nelle sue promesse sfacciatamente violate, o qual caso faranno del di lui potere irreparabilmente distrutto?

Non è stata la propria sua perfidia che l'ha fatto balzare dal trono?

Non è stato egli che con la più cieca impudenza ha violato il trattato il più sacro, il più rispettabile, e quel che più importa, il più utile a'suoi interessi?

Non è desso colui, che ha sfidato, insultato, ed attaccato un popolo sempre vincitore, e che sino all'ultimo momento avea pazientemente dissimulati i ricevuti oltraggi?

Non è desso colui, che ha ordinato la strage de'francesi e de'patriotti?

Non è desso colui, che con ogni sorta di vessazioni ruinava, rapiva le proprietà, per impinguare delle tue sostanze una Corte corrotta, i suoi vili adulatori, i suoi perfidi consiglieri, i suoi partigiani, le sue spie, i suoi carcerieri, i suoi satelliti, i suoi carnefici?

Egli non è colui, che al primiero aspetto di un pericolo per la sua timida esistenza, si è vilmente posto in fuga lasciandoti in balìa d'un vincitore che avea prima provocato; seco però menando il tuo oro, il tuo argento, le tue gioie e quanto di prezioso potea rapirti, fracassando, disperdendo, bruciando le tue estreme risorse, che non potea seco portar via?

Non è egli che eccita ancora alla rivolta gli abitatori pacifici delle campagne, per appagare i suoi odiosi risentimenti, e cangiare così in deserti i paesi, che hanno la lagrimevole sventura di dar credito alle sue ingannevoli promesse?

Come potrà mai ritornar colui, cui non è bastato l'animo di restare, e qua'mezzi potrà impiegare, onde riconquistar quello che non ha potuto difendere?

Popolo Napolitano, eccoti svelata la verità. La Provvidenza ha contrassegnato siffatto memorabile avvenimento, come tutti gli altri, che l'han preceduto. La Religione, ella stessa, e i suoi fedeli Ministri, coloro che seguono i precetti del Vangelo, coloro, che complici non sono della tirannia e de'suoi delitti, han proclamato il tuo irrevocabile destino.

Questo non può esser che felice, ove tu lo voglia; grandi sono le tue risorse, e queste ripareranno ben presto il male, quando i loro sviluppi vengan favoriti dalla concordia e dalla pace.

Abitatori delle Città, siate ognora tranquilli e confidenti; abitatori delle Campagne rientrate nel seno delle vostre famiglie; abbandonatevi con sicurezza a'vostri campestri lavori, alla vostra industria, e persuadetevi francamente che riuniti al popolo invincibile, che vi ha liberato, nulla avrete a temer mai da coloro che non han potuto proteggere la vostra schiavitù.

Il Generale in capo vi parla in nome della Repubblica francese, assicurandovi nuovamente della sua ferma intenzione di proteggere le proprietà, il culto, e i suoi fedeli Ministri; come ha giurato di sterminar subito tutt'i nemici pubblici, o segreti della legge, della libertà e della pubblica pace.

Popolo Napolitano, dei tu sapere che la parola de'Re fu sempre una parola ingannatrice, e pensa che saresti più che insensato, ove tu prestassi fede a quella di un Re, che non è più tale; che ti ha perseguitato, tradito, spogliato e abbandonato.

MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 22 ventoso anno 7.° Repubblicano.

La Coscrizione militare è il ramparo invincibile delle Repubbliche, ed è la mortale di-

sperazione de' suoi nemici. La Coscrizione dirime quella linea di demarcazione che la politica de' tiranni avea perfidamente marcata tra il soldato ed il cittadino; e si deve a lei sola la organizzazione di una forza veramente Nazionale da sostituirsi a quelle truppe mercenarie che non avendo nè patria, nè tetti, si rendevano i ciechi strumenti del dispotismo, ed i vili nemici della cosa pubblica e de' sacri dritti degli uomini. I despoti vi dividevano, o cittadini, per opprimervi: la Repubblica non conosce altra forza, che dalla vostra unione, nè altri soldati, che voi soli, nè altro difensore del popolo, che il popolo stesso. In conseguenza decreta gli articoli seguenti.

1. La Coscrizione militare resta proclamata in tutti i Dipartimenti della Repubblica, e tutti i cittadini da' 16 a' 50 anni sono tenuti al servizio militare nella Guardia nazionale.

2. Sono eccettuati dal rollo della Milizia Civica tutti coloro che per indisposizione fisica non sono atti al servizio militare, e tutti gli altri che pe' loro delitti, o per l'immoralità di loro condotta non sono degni dell'onore di prendere le armi in difesa della patria.

3. Niun cittadino potrà ottenere impieghi civili o militari, se non si trovi ascritto alla Guardia nazionale.

4. Tutt'i cittadini che trascureranno di obbedire a questa Legge saranno puniti con delle pene speciali a misura della trasgressione e delle circostanze che vi concorreranno.

5. I registri per l'arrollamento della Guardia nazionale del Comune di Napoli, si eseguiranno in S. Lorenzo, e la Coscrizione si chiuderà dopo quindici giorni decorsi dal dì della pubblicazione del presente decreto.

6. Gli Uffiziali della Marina, dell'Artiglieria, del Genio, e di tutt'i Corpi militari e politici non vengono esentati dall'osservanza di questo decreto.

7. Il metodo individuale di organizzazione per ogni Dipartimento, modificato su quello prefisso pel Comune di Napoli, sarà comunicato per la esecuzione speciale ad ogni Commissario del Governo provvisorio.

CIAJA, *Presidente.*
SALFI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Estratto da' registri del Direttorio esecutivo della Repubblica francese del 7 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Direttorio esecutivo informato che dopo la entrata dell'Armata francese in Roma e negli Stati Napolitani, siansi commessi in tali contrade de' furti, delle esazioni e delle dilapidazioni, delle quali la voce pubblica accusa degli individui, che hanno fatto, o che fanno ancora parte dell'Armata di Napoli, e che sono stati per lo innanzi al seguito di essa.

Considerando, che molto interessa il prevenire con un esempio terribile eccessi tanto reprensibili, e che privano l'Armata delle risorse legittime, quali deve essa aspettarsi dal frutto delle sue vittorie; decreta quanto segue:

1. Il Generale in capo dell'Armata di Napoli farà subito citare avanti un Consiglio di Guerra tutti quelli che sono imputati di furti, esazioni e dilapidazioni sopra mentovate, qualunque siano i loro gradi, impieghi o professioni.

2. Sarà particolarmente citato avanti il Consiglio di Guerra Bassal, per l'innanzi cittadino francese.

3. Il presente decreto sarà posto all'ordine dell'Armata di Napoli, o d'Italia: esso sarà stampato nelle due lingue, ed affisso ne' luoghi soliti in tutto il territorio romano e napolitano.

Il Ministro della Guerra è incaricato della sua esecuzione.

Per spedizioni conformi, il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firmato, BARRAS.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario generale — Firmato, LAGARDE.

Per copia conforme, il Ministro della Guerra — Firmato, SCHERER.

Per copia conforme
Il Generale in capo dell'Armata di Napoli
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, il dì 22 ventoso anno 7.° della Libertà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA NAPOLITANA

A' cittadini Arcivescovi, Vescovi e Prelati.

L'interessante Ministero a voi divinamente affidato, venerandi cittadini, v'impone di dissipare e distruggere quello spirito d'insurrezione, che dopo la felice rovina del dispotismo continua ad agitare le vostre Diocesi. La parte del popolo, che è mossa da questo fanatico incitamento, vive nell'errore disseminato da quegli Ecclesiastici, cui piacque di abbandonare la divina missione di rendere felice il genere umano, per divenire ministri della tirannia. Tocca a voi d'illuminare gl'ignoranti, istruendoli che dalla generosa, benefica e potente Nazione francese, rott'i ferri del dispotismo, si

è organizzata tra noi un'Amministrazione, in cui il dritto, e l'interesse s'uniscono, e la giustizia e l'utilità s'accordano, e che il Governo di questo genere è il più conforme alla mente del Vangelo. Siate presti ad insegnar loro con linguaggio di Pastori le massime, che seguono, rendendole facili e sviluppandole con chiarezza.

Tra le diverse forme di amministrazione sociale la democrazia è il più gran beneficio che Dio faccia al genere umano.

Felice è quella nazione, che rott'i ferri del dispotismo, si organizza in Repubblica.

La felicità dell' uomo dipende dall'esercizio de'suoi dritti imprescrittibili, che sono la libertà, l'eguaglianza, le proprietà e la sicurezza.

Nella sola democrazia l'uomo gode dello esercizio di questi dritti, de'quali il benefico Creatore lo avea fornito, e la tirannia lo avea spogliato.

Nella Repubblica l'uomo diviene cittadino, cioè membro della Sovranità, poichè il popolo è il vero Sovrano.

Da Gesù Cristo fu commendata la democrazia; perchè nell'Evangelo gli uomini vengono invitati alla Libertà ed alla Eguaglianza, ossia al godimento di que'dritti, che sono il fondamento della Costituzione Repubblicana.

Nel Governo Repubblicano, che è conforme alla ragione ed al Vangelo, la felicità è comune, e non già di un solo e di pochi individui.

Le calamità, che si soffrono nell'attuale crisi, gli effetti sono della male amministrazione del perfido rovesciato regime.

Il Governo provvisorio si affretta con istancabile applicazione ad allontanarle; e con sollecitudine si studia di promuovere l'universale prosperità.

Non tardate un momento, venerandi cittadini, di manifestare con vostre lettere Pastorali queste verità a'vostri fratelli, a'Canonici delle Cattedrali e Collegiali, a'Parrochi, ai Superiori monastici, ed a tutti gl'individui del clero secolare. Disponete che nelle prediche e nelle istruzioni catechistiche coll'amabile voce della Religione le imprimano nel cuore de'Popoli. Dirigete questi funzionarî della Chiesa all'oggetto, cui li richiama il di loro ministero. Adempite ad un tale importante carico, affinchè le anime affrancate dallo imperio dell'errore e dalla forza della seduzione, abbandonino il fanatismo che le divora, ed istrutte del loro vero bene, si rivolgano alla pace, ed amino per sentimento e Iddio e la Società de'loro simili; onde nasca quella prosperità del genere umano, che è il gran fine della Religione e del Governo. E questo un indispensabile obbligo degli Ecclesiastici, e perchè Ministri di una Religione diretta alla felicità degli uomini, e perchè Funzionarî della Chiesa fondata nello Stato, e perchè nudriti colle sostanze Nazionali. Voi, i quali siete gli Apostoli e Maestri della Religione, e gli Spirituali Direttori della Chiesa, richiamategli a questo pubblico dovere, ed esponete loro la volontà del Governo, che in avvenire le prelature, le parrocchie, i canonicati, le partecipazioni, ed ogni altro titolo canonico non si conferiranno che a coloro, i quali al merito e servizio Ecclesiastico uniranno l'esercizio delle virtù patriottiche, avranno giovato alla pubblica tranquillità colle prediche e colle istruzioni, e di questo Civismo ne avranno impetrato il documento dalle locali Autorità costituite: onde siete voi invitati a riferire le vacanze de'titoli di ogni genere, ed in qualunque tempo avverranno, affinchè la volontà del Governo possa adempirsi.

Il Ministro dell' Interno
Francesco Conforti.
Miceli, *pel Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

I COMMISSARÎ DELLA TESORERIA NAZIONALE.

Sono invitati i cittadini di Napoli a soddisfare, ne'tempi prescritti, il contributo della Decima a tenore della tassa con polizze bancali, da consegnarsi agli uffiziali de'rispettivi carichi, giusta il solito, con dirigere però il pagamento alla Tesoreria nazionale per conto della Decima.

Salute e Fratellanza.

Napoli, 2 ventoso anno 7.° della Libertà (20 febbraio 1799, v. s.).

Domenico di Gennaro Cantalupo.
Antonio Piatti.
Felice Saponara.
Girolamo de Curtis, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 15 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Governo provvisorio della Repubblica napoletana, volendo ad un tempo stesso assicurare il servizio delle sussistenze di ogni genere per lo comune di Napoli, per l'armata francese e per le truppe sì di terra che di mare della Repubblica suddetta.

Volendo a un tratto medesimo riconcentrare le operazioni, e prevenire gli abusi, che si produrrebbero dalla confusione delle moltiplici amministrazioni fra loro diverse.

Considerando, essere interesse pubblico, che una stessa amministrazione sia incaricata d'invigilare su di questi diversi oggetti, e che essi siano amministrati per conto diretto del Governo.

Considerando, che lo stato attuale dell'erario pubblico non permette di pagare in contanti effettivi più di un terzo della spesa che bisogna per l'Armata francese; che questa somma dev'essere specialmente destinata a pagare le spese di manutenzione del servizio di sussistenza, nel modo stesso che le altre spese riguardanti un tal punto, le quali non possono in modo alcuno soddisfarsi.

Considerando in fine, che non può farsi a meno di ammettersi qualche francese nella amministrazione delle sussistenze, per istabilire l'armonia e la buona unione ne' rapporti che debbono esservi tra gli Agenti francesi e napoletani, incaricati di provvedere a' bisogni delle truppe dell'una e dell'altra Repubblica.

Avendo inteso il rapporto del Comitato militare, uniformemente all'avviso del Ministro della Guerra e della Marina, e del cittadino Laubert, Commissario nominato dal Governo per quest'oggetto, decreta ciò che segue:

1. Vi sarà una sola generale amministrazione delle sussistenze per le Armate francesi, e napoletane e per lo Comune di Napoli.

2. Quest'amministrazione sarà composta di cittadini francesi e napoletani, de' quali seguono i nomi, cioè: Gaetano Verrusio, Tramontana, Luigi Carafa, Pasquale Daniele, ed i cittadini Pigalle, Combe, e Berard nominati dal Commissario ordinatore in capo dell'Armata francese Dubreton.

3. Quest'amministrazione incaricata del servizio generale di tutte le sussistenze, sarà divisa in tre sezioni, delle quali ciascuna avrà le sue facoltà rispettive; cioè, la prima pel Comune di Napoli; la seconda per l'Armata francese; la terza per le Truppe napolitane di terra e di mare.

4. La prima sezione incaricata degli approvisionamenti del Comune di Napoli, sarà composta de' cittadini Luigi Carafa e Pasquale Daniele, e dovrà corrispondere col Ministro dell'Interno e col Burò centrale del Comune di Napoli, al quale dovrà render conto delle sue operazioni.

5. La seconda sezione incaricata della sussistenza dell'Armata francese, sarà composta de' cittadini Pigalle, Berard, Combe, destinati dal Commissario ordinatore in capo dell'Armata francese, e dovrà corrispondere con lui e col Ministro della Guerra della Repubblica napolitana, al quale renderà conto delle sue operazioni.

6. La terza sezione incaricata della sussistenza delle Truppe di terra e di mare della Repubblica Napolitana, sarà composta de' cittadini Gaetano Verrusio e Tramontana, e riceverà gli ordini del Governo per mezzo del Ministro della Guerra, al quale renderà conto delle sue operazioni.

7. Ogni sezione sarà dalle altre indipendente pel servizio particolare che ad essa verrà affidato, e del quale essa è personalmente responsabile; ma tutte le sezioni debbono andar d'accordo nell'amministrazione generale riunita in sezioni centrali, per le compre, contratti ed espedienti generali, affinchè una sezione non possa nuocere al servizio dell'altra e affinchè si formi un tutto che proceda con armonia nelle sue operazioni.

8. Non potrà conchiudersi, e decretarsi verun contratto, o compera, se non che colla maggioranza assoluta delle voci nell'amministrazione generale.

9. Gli amministratori indirizzeranno ogni cinque giorni al Ministro della Guerra e della Marina, o a quello dell'Interno, e al Burò Centrale le spedizioni de' contratti, che avranno conchiusi.

10. Saranno dal Governo provvisorio somministrate all'amministrazione generale delle sussistenze delle anticipazioni proporzionate alle compre e spese di ogni genere, che essa sarà al caso di fare, per soddisfare i diversi servizî, de' quali viene incaricata.

11. I Ministri dell'Interno, della Guerra e della Marina proporranno nello spazio di tre giorni lo stato dell'anticipazione da fornirsi dal Governo provvisorio, e lo stato del bisognevole pe' differenti servizî.

12. L'amministrazione generale presenterà al Governo provvisorio il regolamento generale, il modo che essa avrà adottato per l'organizzazione, lo stabilimento delle facoltà rispettive di ciascheduna sezione, i rapporti fra di loro nella maniera stabilita dal presente decreto e le convenzioni ulteriori, da conchiudersi per l'esecuzione delle disposizioni di esso.

CIAJA, *Presidente.*
Pel segret. gener. interino
PARIBELLI.

Noi Generale in capo dell'Armata francese di Napoli approviamo il presente decreto del Governo provvisorio napolitano, riserbandoci:

1. Che tutti gli agenti Francesi, i quali debbono essere associati all'amministrazione delle sussistenze napolitane, debbano essere scelti e disegnati dal Commissario Ordinatore in capo dell'armata.

2. Che verrà rigorosamente imposto alla sezione incaricata delle sussistenze dell'armata, che sarà composta di agenti Francesi, di render conto delle sue operazioni all'Ordinato-

re in capo dell'Armata francese, come al Ministro della Repubblica napolitana.

3. Che non ostante le disposizioni dell'articolo 2.° il Governo nulla potrà deliberare riguardo al bisognevole per l'Armata francese, se non quando le operazioni proposte avranno la sanzione dell'Ordinatore in capo, cui soltanto appartiene la facoltà di proporre sull'articolo essenziale delle sussistenze necessarie all'Armata.

Fatto nel Quartier Generale di Napoli, il dì 16 ventoso anno 7.° della Repubblica.

Il Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 21 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Governo Provvisorio

Considerando quanto importi il procurare ai contribuenti tutt'i mezzi possibili, onde vengano abilitati all'adempimento della contribuzione de'due milioni e mezzo di ducati.

Che, attesa la rarità del numerario, conviene di dare a detti contribuenti una nuova facilitazione di poter contribuire non solamente in numerario ed in diamanti e gioie, ma ancora in effetti, derrate e mercanzie.

Che nondimeno per l'ordine della Contabilità conviene che la Tesoreria non riceva se non numerario ed argenterie.

Che sia di necessità in conseguenza di stabilire un luogo d'introito specialmente destinato a quello de'diamanti, gioie, effetti, derrate e mercanzie di ogni genere.

Considerando finalmente quanto sia importante il confidarsi quest'introito a mani sicure, ed a negozianti sperimentati e capaci di conoscere il valore, e 'l prezzo degli effetti e mercanzie di ogni specie; decreta ciò che segue:

1. Sarà formata un'associazione composta delle due Case di Commercio conosciute, l'una sotto il nome di Piatti padre e figlio, e l'altra sotto quello di Meuricoffre zio e nipote, e Sorvillo. Quest'associazione prenderà il nome di Compagnia di Meuricoffre e Piatti.

2. La Compagnia di Meuricoffre e Piatti comprerà, esibendo le sue ricevute, ogni specie di valore, sieno diamanti, gioie, derrate, effetti e mercanzie di ogni natura; ogni ricevuta sarà formata a nome del venditore, e prenderà la denominazione e il prezzo de'valori da cui proverrà.

3. Ogni contribuente potrà soddisfare un terzo della sua contribuzione in numerario, o argenterie; un terzo in ricevute tirate dalla Compagnia Meuricoffre e Piatti provenute da diamanti o gioie, ed un altro terzo in ricevute della medesima Compagnia, provenute da effetti, derrate o mercanzie.

Si pagherà il primo terzo fra dieci giorni, il secondo fra quindici giorni, e il terzo fra venti giorni, contandosi ciascuna dilazione dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

4. Spirata la dilazione di venti giorni, non si potrà più soddisfare la contribuzione, se non in numerario effettivo; ed i contribuenti che tarderanno, vi saranno costretti e col sequestro e colla vendita de'loro beni, con mezzi militari e rigorosi.

5. Il valore de'diamanti ed oggetti preziosi dovrà fissarsi da due esperti, l'uno scelto dalla Compagnia di Meuricoffre e Piatti, e l'altro da coloro, i quali offeriscono i detti oggetti; ed in caso che gli esperti non convenissero tra loro, s'inviterà un Console dell'arte a sciogliere la difficoltà col suo parere.

CIAJA, *Presidente*
SALFI, *Seg. gen.*

TASSA DEGLI OREFICI.

La Commissione de' dodici, per modellare per quanto fosse possibile sulle regole della giustizia distributiva la tassa degli orefici, ha prescelto nello stesso loro ceto una particolare Commissione di dodici onesti ed intelligenti cittadini, i quali si sono applicati a formarla nella seguente maniera, ed essendo stata approvata dal Governo, se n'è inculcata al Tesoriere Nazionale la corrispondente esazione.

Matteo Tufarelli Gioielliere . .	duc.	8000
Fabrizio Tufarelli Gioielliere . . .		4000
Antonio Avitabile Argentiere . . .		2500
Gio: ed Ignazio Vardellinch Orefice .		2650
Ignazio Sessa Orefice.		1650
Luigi Canonico Orefice		1650
Vincenzo de Angelis Orefice . . .		1650
Antonio Maldacca Orefice		1350
Antonio Fumo Orefice		1350
Raffaele Califano Orefice		700
Giacinto e Giuseppe Testa Orefici . .		1750
Gaetano de Angelis Orefice. . . .		1000
Salvatore Palumbo Orefice		1150
Giacomo della Noce Gioielliere . . .		800
Gaetano Canonico Orefice		850
Luigi Roberto e fratelli Gioiellieri . .		1300
Nicola Spasiano Orefice		550
Gaetano e Saverio Cafieri Gioielliere .		660
Giuseppe Montorio		800
Biase Giordano Argentiere		1340

Francesco Gargiulo Orefice	duc.	850
Domenico Guaschez Orefice		850
Luca Baccaro e Michele Zagarella Arg.		550
Gennaro de Marino Gioielliere		540
Nicola Anastasio Negoziante d'oro		850
Giovanni de Luca Argentiere		550
Vincenzo Schisano Gioielliere		940
Nicola e Gennaro Scalia Orefici		720
Filippo di Gregorio Orefice		1350
Gaetano Sessa Orefice		550
Giuseppe Scala Orefice		300
Nicola Merolla Gioielliere		540
Francesco Casolla Argentiere		700
Luca Andrea Gallo Orefice		200
Gennaro Mursia Gioielliere		320
Gennaro di Costanzo Orefice		220
Tommaso Anastasia Orefice		300
Giosuè Santoro Gioielliere		680
Giovanni Palumbo Orefice		560
Ferdinando di Gregorio Orefice		270
Luigi Alvino Orefice		220
Giuseppe Tafone Orefice		550
Gaetano e Vincenzo Scalia Orefici		260
Domenico Tafone Orefice		450
Francesco Acampora Orefice		1100
Nicola Telese Argentiere		480
Mariano del a Valle Orefice		160
Giuseppe Fumo qu. Nicola Orefice		300
Giovanni Sica Orefice		850
Cristofaro Mazzarella Orefice		450
Salvatore Guerrasio Orefice		130
Michele Spasiano Orefice		220
Vincenzo Pi zoli Gioielliere		280
Gaetano Aversano e Michele Vovio G.		240
Vincenzo e fratelli di Schioppa Oref.		450
Nicola Togna		450
Giuseppe Avellino Argentiere		570
Raffaele Cesarano Orefice		160
Gaetano de Simone Gioielliere		450
Nicola di Stefano Orefice		200
Giovanni Acanfora Orefice		150
Gennaro Scarpati Orefice		150
Antonio e Michele d'Urso Orefici		220
Gaetano Scarpati Orefice		220
Michele Storti Gioie liere		220
Michele d Amone Gioielliere		400
Gervasio di Martino Gioielliere		540
Vincenzo Sorrentino Orefice		150
Salvatore Jannola Gioielliere		320
Angelo Mellino Argentiere		350
Giuseppe Serao Gioielliere		140
Giovanni Galà Gioielliere		140
Gaetano Attanasio di Fositano Gioiell.		140
Pasquale ed Ignazio de Simone Gioiel.		1000
Gaetano d'Agostino Orefice		450
Felice Celentano Gioielliere		400
Vincenzo Piro Orefice		220
Benedetto di Crescenzo		270
Gennaro Pastore Orefice		80
Salvatore Lanzetta Orefice		80
Luigi Mazzola Orefice		120
Vincenzo Fumo Orefice		260
Salvatore Cafiero Orefice	duc.	550
Bartolomeo Talamo Argentiere		700
Gaetano de Palma Orefice		80
Francesco Siciliano Orefice		80
Lorenzo Ciliberti Orefice		20
Antonio Rossi Orefice		80
Bonifacio Fornaro Orefice		280
Nicola Evangelista Orefice		20
Carmine Murolo Argentiere		40
Gioacchino Colliello Gioielliere		60
Pietro Alleva Gioielliere		200
Vincenzo de Vivo Gioielliere		20
Pietro Paolo Cataldo Orefice		40
Agostino Simioli Argentiere		20
Carlo Spanò Orefice		20
Vincenzo Baldi Argentiere		20
Giovanni Chiovit Orefice		20
Mattia Capozzi		40
Domenico Summonte Gioielliere		40
Nicola Tobia Gioielliere		40
Michele Fumo Orefice		60
Antonio Fiore Orefice		20
Vincenzo Scarpati		20
Michele Cappiello		40
Antonio Capparulo		280
Giuseppe Cianciò Gioielliere		40
Gabriele Colamazzo		40
Domenico Capuozzo Argentiere		20
Giovanni Mucciardino		60
Nicola Mozzillo		20
Domenico Ferraro		40
Raffaele Schisano		20
Domenico Liguori		60
Gennaro Pirozzi		30
Orazio Manniello		40
Francesco Aragione		40
Tommaso Montefusco		150
Marco Savarese		40
Michele Postiglione		40
Emmanuele Verrusio		130
Antonio Savarese		20
Annibale Cipolla		20
Lorenzo Rispoli		20
Salvatore Pompameo		20
Luigi Ferraro		40
Antonio Mercurio		40
Francesco Tomaselli		40
Ferdinando Piro		100
Giuseppe Schisano		40
Andrea Zinzale		40
Gennaro Toledo Gioielliere		60
Giuseppe Perretti Gioielliere		80
Nicola di Bernardo		120
Gennaro Cangiano Gioielliere		120
Andrea Salzano Argentiere		20
Pietro Salzano Argentiere		20
Marcantonio Napoletano Argentiere		220
Gennaro Savarese Argentiere		120
Raffaele Spasiano Orefice		60
Salvatore Paparone Orefice		80
Antonino Montuori Gioielliere		20
Gaetano de Matteis Orefice		60

Francesco Falcone Orefice	duc.	80
Aniello Pirolli Orefice		20
Gennaro Postiglione Orefice		20
Biase Amendola Orefice		30
Gennaro Mando Orefice		150
Raffaele Cojangos		60
Francesco Valerio		40
Antonio Muccardi		20
Vincenzo Schettino		20
Giuseppe Comune		20
Gennaro Cepparulo		80
Pietro Boccia Orefice		20
Pasquale Molino Orefice		60
Vincenzo Cinque		20
Cristofaro Schioppa		150
Giovanni Cinque		20
Salvatore Fumo Orefice		60
Saverio d'Urso		20
Raffaele Santagata		150
Andrea Piro		20
Vincenzo Serafino		20
Mariano Celentano		20
Girolamo Simi Gioielliere		240
Agostino Casaretti		40
Nicola Carraturo		40
Liborio Cappa		40
Francesco Penza Orefice		40
Giuseppe de Dio		20
Antonio de Rosa		80
Raffaele Linguito		20
Gaetano Mazzarella		40
Domenico Zambella		80
Arcangelo Porcini		20
Michele Redente		80
Giuseppe Redente		20
Gaetano Savarese		20
Domenico Savarese		20
Gaetano Scorzella		20
Filippo Tori Orefice		60
Giuseppe Dino		40
Ignazio Ferraro		20
Giosuè Cenatiempo		40
Carlo Schisano		20
Carlo Brunett		130
Carlo Antonio d'Urso		40
Salvatore Cioffi		40
Raffaele Fumo		80
Vincenzo Tizzano		80
Gennaro Pellegrino		60
Matteo d'Antonio		130
Ferdinando Verrusio		60
Matteo de Blasio		40
Michelangelo Marchetiello		30
Gaetano Marrazzo		80
Clemente Florio		20
Nicola Cinque		20
Antonio Verrusio		40
Gaetano Celentano		40
Ciro Cinque		40
Michele Scigliano		60
Rosario Seller		80
Biase Leva		60

Gaetano Fumo	duc.	130
Michele Fumo		20
Antonio Fiore		20
Ignazio Mazzola		150
Tommaso Mazzola e fratello		150
Antonio Telese		120
Antonio Ajello		20
Giuseppe Cannavacciuolo		60
Agostino Virzo		20
Giuseppe Sanges		50
Marcantonio Califano		20
Michele Maldacea		20
Benedetto Majorano		20
Antonio Molino		20
Paolo Nonno		40
Pietro Pino		40
Mattia Mauro		80
Vincenzo Rondine		80
Paolo Cuomo		20
Antonio d'Afflitto		20
Gaetano Rimauro		20
Aniello Rondino		20
Gaetano Rondino		20
Giovanni Miccione		20
Giuseppe Sica		20
Natale Rispolo e fratello		80
Mariano di Napoli		20
Gennaro Grieco		40
Gennaro Altiero		40
Giuseppe Mazza		60
Cristoforo Bevilacqua		20
Antonio Pepe		80
Raffaele Vasquez		40
Gaetano Ariano		20
Samuele Marullo		20
Gaetano Pane		20
Giovanni Toledo		20
Andrea Majuri		20
Ignazio Cerchiara		20
Antonio Romanelli		20
Nicola Cantarella		20
Ferdinando Vantaggio		20
Luigi Porpora		20
Silvestro Cavasinno		20
Vincenzo Borriello		20
Michele Squatriti		20
Raffaele Anastasio		20
Raffaele Napoletano		20
Filippo Gallucci		80
Gaetano Russo		20
Francesco Alfano		20
Giovanni ed Antonio Bisaccia		60
Antonio Pallavicino		40
Francesco Toledo		20
Alessandro Lanzetta		20
Leonardo Spasiano		80
Serafino Mazzola		40
Nicola Pennino		40
Andrea e Felice Cinque Argentieri		650
Antonio di Bisogno Argentiere		540
Giovanni Petrucci Argentiere		200
Vincenzo Manzone Argentiere		270

Bernardo Imparato Gioielliere . due.		550
Vincenzo Buonomo Gioielliere . . .		200
Vincenzo Califano con la ditta di Giuseppe Califano qu. Andrea deve.	1200	
Stato tassato con lo stampato del dì 3 corrente ventoso in duc.	500	
Debbonsi aggiungere altri duc. . .		700
Giovanni ed Antonio Bisaccia Oref. .		60
Vincenzo Rossi Orefice		60
Salvatore Barone Orefice		40
Giuseppe del Giudice.		1100
Filippo Ajello e Sebastiano		850
Nicola Mazzola.		650
Mattia Fumo		1350
Giuseppe Fumo		1650
Angelo Fumo		280
Giuseppe Mazza		60
Gio: Battista Milano		2800
Totale . . duc.		83100

Dalla Commessione il dì ventoso, anno 7.° della Libertà.

Flavio Pirelli. *Vincenzo M. Paternò.*
Matteo Anzuoni. *Gennaro Federici.*
Antonio Lanzetta. *Francesco del Greco.*
Aniello de Luise. *Raffaele de Ruggiero.*
Marchetti. *Nicola Sica.*
Marulli. *Gaetano Vallini.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

COMITATO DI FINANZE.

La quantità immensa delle Carte di Banco che per un tratto di perfidia del passato regime, inonda la Repubblica, è un male assai grave, su di cui il nuovo Governo ha fissata tutta la sua attenzione, per apprestarvi l'opportuno rimedio. Il primo salutare passo, che egli diede, fu di dichiarare debito della Nazione quell'ingente vuoto che la dilapidazione, la mala fede e la rapina di una Corte iniqua avea cagionato. Se la Nazione non si fosse caricata di tal debito, le fortune di tutt'i particolari sarebbero state in un momento sconvolte, e risultata quindi ne sarebbe la miseria pubblica. Dopo questa così interessante operazione non si è arrestato il Governo nella sua lodevole intrapresa, ed in atto sta rintracciando i mezzi efficaci a far scomparire colla maggior sollecitudine possibile una tale enorme massa di carta, ed a sostituirvi l'effettivo numerario. Mentre però egli si applica a togliere la radice del male, si vede nella necessità di stabilire alcuni spedienti, che stima proprî, e per far versare nelle Casse de' Banchi quella maggior quantità di numerario che sarà possibile, e per farla distribuire colla dovuta eguaglianza a tutte le persone, le quali si presenteranno ne' Banchi medesimi. Perciò il Comitato di Finanze, anche in seguito di appuntamento fatto dall'intiero Governo provvisorio nella seduta de' 23 del corrente ventoso, dichiara e decreta quanto segue:

I. Crearsi una Commissione di sei probi ed intelligenti Cittadini, che abbia cura di esaminare e visitare i Libri di tutte le Casse pubbliche d'introito, come sono quelle degli Arrendamenti, delle Dogane, del Lotto, ed ogni altra pubblica Cassa, acciò veda qual contante si sia ricevuto e si riceve nelle medesime, per farlo versare ne' Banchi.

II. Tutt'i polizzini che si ritroveranno nelle mentovate Casse, li debba la Commissione suddetta far bollare ne' rispettivi Banchi, e farli convertire in una fede di credito, acciò tali polizzini non siano più in commercio.

III. Rest'assolutamente vietata la formazione de' polizzini di Cassa.

IV. A niuno è lecito di notare in fede polizze colla direzione del pagamento *a me medesimo* in somma minore di ducati dieci, essendo permesso notarle dalla somma di ducati dieci in sopra.

V. Non è proibito notare in fede polizze di qualunque tenue somma, purchè il pagamento sia diretto a persona diversa da chi paga e si esprime la causale.

VI. Per formare la Commissione suddetta si eliggono i cittadini Filippo Russo, Andrea Cinque, Gennaro Cantalupo, Nicola Mastellone ex-Marchese, Giustino Battiloro, Giuseppe del Re.

Napoli, 25 ventoso anno 7.° della Libertà.

ROTONDO.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE.

Dal Quartier Generale di Napoli, il dì 20 ventoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

FAIPAULT Commissario Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica francese presso l'armata di Napoli.

Convinto della impossibilità in cui ritrovasi il Governo napolitano, di riscuotere in numerario effettivo la contribuzione straordinaria dal medesimo imposta sulla Città di Napoli, per

pagare una parte di quella, che deve alla Repubblica francese.

Considerando d'essere ugualmente vantaggioso agl' interessi delle due Nazioni, che la Repubblica francese faciliti il Governo napolitano ad esigere la detta contribuzione.

Che sia conveniente di ricevere in oggetti che sono in commercio, quello che diversamente non potrebbe sperarsi di percepire, attesa la rarità del numerario.

Che per mezzo di un'associazione di negozianti riuscirà almeno di poter valersi de' suddetti oggetti o con vendite, o con depositi, col peso d'anticipazione in cambiali per le migliori piazze d'Italia, decreta ciò che segue:

I. La Repubblica francese riceverà per contante dalla Tesoreria napolitana tutte le ricevute della Compagnia Meuricoffre e Piatti, che provengano da oggetti venduti alla detta Compagnia, per soddisfazione de' due terzi della contribuzione straordinaria de' due milioni e mezzo di ducati.

In conseguenza la Repubblica francese diverrà la vera proprietaria di questi oggetti, e la compagnia Meuricoffre e Piatti gliene sarà responsabile.

II. Il beneficio del tre per cento da destinarsi alla Compagnia Meuricoffre e Piatti, su di tutte le ricevute che dalla medesima si daranno, non sarà a carico della Repubblica francese; di modo che essa introiterà sempre la somma netta di due milioni e mezzo di ducati.

III. Le disposizioni del presente decreto dovranno esser autorizzate dal Governo provvisorio della Repubblica napolitana ed approvate dal Generale in capo.

Sottoscritto, Faipoult.

Per copia conforme
Il Commis. civile presso l'armata di Nap.
Faipoult.

Veduto ed approvato
Il Generale in capo dell'armata di Napoli
Macdonald.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 22 ventoso anno 7.° Repubblicano.

GOVERNO PROVVISORIO.

Al Generale in capo della Guardia Nazionale del Comune di Napoli, ed a' Comandanti particolari di quelle di ogni Comune.

La bontà del servizio militare è inseparabile dalla energia della disciplina; il Governo provvisorio decreta in conseguenza:

I. Le trascuraggini di servizio nella Guardia nazione saranno punite con degli arresti nei corpi di guardia, limitandoli da un giorno sino a sette.

II. Tutte le mancanze di disciplina saranno punite con detenzioni in castello, o in luoghi chiusi per tempo proporzionato alle circostanze che vi concorreranno, non potendo però oltrepassare i quaranta giorni. I recidivi saranno puniti con toglier loro pubblicamente la divisa nell'ora della guardia.

III. I delitti d'insubordinazione saranno dedotti a' giudizî militari e puniti con la deportazione, e con la morte secondo le circostanze che possono aggravare il delitto.

IV. I Commissarî generali del Governo provvisorio in tutt'i Dipartimenti restano incaricati, e mallevadori del più esatto adempimento del presente decreto.

Ciaja, *Presidente.*
Pel Segret. Gener. inter.
Laubert.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 23 ventoso anno 7.° Repubblicano (13 marzo 1799, v. s.)

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE.

È stato costume finora praticato di tener chiusi i teatri durante gli otto giorni dalla domenica delle palme fino alla domenica di Resurrezione, e d'impedire il giro per la città di ogni sorta di vetture dal mezzo giorno del giovedì Santo fino al mezzo giorno del sabato seguente. Un tal lodevole costume utilissimo all'ordine pubblico ed al rispetto verso la Religione, dev'essere gelosamente conservato.

Quindi nell'atto che abbiam proibito le rappresentanze sceniche di ogni natura in questi teatri; dichiariamo che resti vietato di girar per la città ogni sorta di vetture nel tempo sopra descritto. Ai contravventori, senza eccezione, saranno sequestrate le vetture co'cavalli.

La Commissione di Polizia è specialmente incaricata dell'esatta esecuzione di questa legge, e sono invitate tutte le autorità e tutt'i posti militari, a prestar braccio forte per l'esecuzione suddetta.

Vaglio, *Presidente.*
Petrucci, *Segretario.*
Approvato dal Generale in Capo
Macdonald.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, 23 ventoso anno 7.° Repubblicano.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Agli abitanti del Comune di Napoli e di tutt'i Dipartimenti.

La tirannia che per lunga stagione si è sostenuta tra di noi, disperata di poterci più opprimere, costante nel suo vorace sistema, non trascurò alcuno sforzo per toglierci ogni mezzo di difesa e per impedire che i tratti di una libera energia si manifestassero. I furori de' terribili momenti dell'anarchia, non possiamo rammentarli senza inorridire; e conoscendone la cagione produttrice, non possiamo giurarne che il fatale esterminio. Le insorgenze di molte popolazioni, non sono che gli effetti degli scellerati agenti di Messalina, la quale irrequieta nelle sue furie agitatrici, sicura che la libertà napolitana non sarà più per vacillare, congiura alla nostra distruzione colle cabale, cogl'intrighi e colle sedizioni.

Difendiamo, o cittadini, la patria, difendiamo noi stessi, i nostri dritti, la nostra naturale indipendenza: la Guardia nazionale è già formata: essa garantirà il buon ordine, la tranquillità e la sicurezza de' buoni cittadini nell'interno di ciascun comune: l'armata di linea, che va prontamente ad organizzarsi, sosterrà la nostra indipendenza, contro chiunque volesse attentarla; le forze navali che si vanno con ogni entusiasmo a combinare e lo stretto attaccamento alla Repubblica francese, ci apriranno il più florido commercio che produrrà la ricchezza nazionale.

Il piombo, questo genere sì importante a costruire gli oggetti necessarî per armare la Guardia nazionale, la truppa di linea e le forze navali, il piombo manca, e senza di esso manca uno de' mezzi per assicurare la nostra tranquillità. E vi sarà chi avendone, ricusi un istante offrirne alla patria?

Cittadini, il Governo provvisorio v'invita a fare questo dono patriottico alla Repubblica.

Si affretti dunque ciascuno portarne quella quantità che trovasi presso di sè. Il Castelnuovo è il luogo, ove persona destinata dal Generale francese Eblé, riceverà un tal dono e ne farà riscontro a' donatori, affinchè siano noti a tutti i cittadini benemeriti della Libertà. La patria vuol doni volontarî, ed il Governo sarebbe in angustie, quante volte una colpevole risultanza l'obbligasse a far uso della forza che gli è confidata.

CIAJA, *Presidente.*
Pel Seg. Gen. interino
LAUBERT.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

COMITATO DI FINANZE.

Napoli, li 23 ventoso anno 7.° della Libertà (13 marzo 1799, v. s.).

Il Comitato delle Finanze del Governo provvisorio della Repubblica napolitana sul rapporto fattogli dalla Municipalità del Comune di Napoli che tutta la popolazione della stessa città siasi posta in una grandissima agitazione per un progetto in istampa che si è fatto correre sotto il nome del cittadino Francesco Liberatore, decreta e dichiara quanto segue:

I. Il mentovato progetto è il prodotto di una fantasia accesa di un particolare, il quale si è arbitrato pubblicarlo, senza darne parte al Governo. Il Governo stesso sospende per ora di punirlo con quel rigore che meriterebbe, contentandosi solo di ammonirlo a non incorrere più in simili errori.

II. Il corso delle fedi di credito e di ogni altra carta di Banco sarà libero come prima.

III. Il Governo sta attualmente applicato a rinvenire i mezzi come estinguere i debiti contratti dal passato Governo, con i rispettivi Banchi; ma intanto assicura nuovamente il pubblico che tutto il vuoto de' Banchi sarà considerato come un debito della nazione.

ROTONDO.
PORTA, *Presidente.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli il dì anno 1.° della Libertà.

La Commissione militare per l'organizzazione della Truppa a tutta l'Uffizialità dell'ex-Esercito ed a' Patriotti.

Il Comitato militare in data del 16 ventoso ci ha comunicata la seguente determinazione.

Dal Governo provvisorio si è risoluto di stabilire una Commissione militare per la organizzazione della truppa ed ha scelti i Generali Federici, Wirtz e Massa, ed i due cittadini Francesco Pignatelli e Vincenzo Palumbo per comporla, ed a' quali dà l'incarico di prender nota di tutti gli Uffiziali dell'ex-Esercito, esaminarne le qualità e circostanze per impiegare coloro che saranno atti al servizio vivo nei

Corpi Repubblicani di fanteria, cavalleria ed artiglieria, che dovranno formarsi; ed indi proporre agli impieghi di ritiro, o a semplice ritiro quelli che per le loro circostanze ne li crederete degni; prevenendovi di più, di considerare anche negli impieghi militari vivi qualcheduno de' Patriotti che ve ne parrà più meritevole.

In seguito di tale disposizione noi tutti membri componenti la succennata Commissione volendo procedere colla maggior sicurezza ed in modo da incontrare la comune soddisfazione, invitiamo tutti gli Uffiziali dell'ex-Esercito acciò si muniscano di tutt'i loro requisiti e patenti per quindi presentarle a questa Commissione, affine di farne il dovuto registro, secondo le classi e circostanze di ciascheduno individuo.

Per evitare qualunque confusione si è stabilito invitare in diversi giorni le diverse classi degli Uffiziali e quindi pel giorno 29 ventoso potranno intervenire nella espressata Commissione i soli ex-Uffiziali della cavalleria da Capitani inclusivi in giù, dalle dieci della mattina fino alle quattro del giorno; e pel 30 vengono invitati gli Uffiziali dello Stato Maggiore della suddetta, riserbandoci d'invitare successivamente, a misura che il tempo lo permetterà, tutti gli altri Uffiziali di tutt'i sopra espressi rami, colle rispettive classificazioni. Preveniamo a tutti gl'individui militari del nominato ex-Esercito, di qualunque classe essi sieno, di dirigere le di loro petizioni per le situazioni che dimanderanno da ora in avanti a questa Commissione, affin di evitarsi il ritardo del disbrigo degli affari pel giro delle dette carte.

Salute e fratellanza.

Generale Francesco Federici.
Generale Giuseppe Wirtz.
Generale Oronzo Massa.
Cittadino Francesco Pignatelli.
Cittadino Vincenzo Palumbo.
Cittadino Giuseppe Marzo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

Approssimandosi la Settimana Santa tempo accettevole, giorni di salute e di propiziazione: le Pastorali nostre premure vieppiù vengono ravvivate per vedervi pienamente a parte della abbondantissima redenzione di G. C. Signor nostro, e farvi profittare della efficacia della sua Passione per la salvezza delle anime vostre. Perciò avevamo date tutte le opportune disposizioni, perchè le Sacre funzioni si eseguissero ne' mentovati giorni colla solita decorosa decenza, e si celebrasse la Santità de' misteri della Passione di G. C. secondo i venerabili riti della nostra Madre S. Chiesa Cattolica; quando in conferma di ciò, con nostro gradimento, ci è pervenuta lettera del Ministro dell'interno, che qui abbiamo stimato di trascrivere a disinganno di alcuni troppo arditi, che per turbar la pubblica tranquillità, si son fatti lecito disseminare che in quest'anno si sarebbe intermesso un tal Culto doveroso di gratitudine e di Religione. Quella dunque è del tenor seguente.

I mal' intenzionati e nemici dell'ordine, per mettere alle prese la Religione ed il Governo, hanno disseminato che in questi e ne' prossimi giorni consacrati a celebrare la memoria della Passione del Divin Salvatore, e ad eccitare i più teneri sentimenti di vera pietà, s'intermetterebbero i soliti uffizi di culto esteriore e le solite solennità; onde voi, cittadino Arcivescovo, siete invitato a smentire le voci del mal talento ed a disporre che nella Cattedrale e in tutte le chiese Secolari e Regolari, si solennizzino i soliti Divini Uffizi con tutta quella sacra pompa che la Chiesa ha consacrato per rendere amabile la Religione.—Salute e fratellanza.—Francesco Conforti.

Noi dunque vedendo secondate le nostre mire dal pubblico Governo, ci protestiamo che maggior consolazione non si potrebbe da noi desiderare, quanto il vedere tutt'i Curati e Superiori così Secolari che Regolari di questa nostra Diocesi impiegati nell'esercizio delle già dette funzioni col più religioso decoro, e nelle maniere le più edificanti al popolo; e così facendo speriamo che discenda su di voi la piena di tutte le celesti benedizioni che da Dio dt cuore v'imploriamo.

Cittadino Giuseppe Maria
Card. Arciv. di Napoli.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE.

Con proclama del General Rey Comandante di questa Piazza, del dì 21 ventoso, viene ordinato che ogni individuo straniero, eccetto i militari in attività, avesse dovuto presentarsi fra cinque giorni al Burò dello Stato Maggiore per ricevere una carta di sicurezza.

Ora avendo preinteso questo Comitato che alcuni individui forestieri, malamente tal proclama interpetrando, cercano di premonirsi di

detta carta di sicurezza dal Comandante di questa Piazza contro il nostro editto del dì 20 ventoso, dichiara che l'ultima parte del Proclama de' 21 ventoso del Generale Rey riguarda soltanto que' forestieri che non essendo militari, sono del seguito dell'Armata francese, ed alla medesima attaccati; restando fermi sempre tutti gli altri precedenti nostri ordini per tutti que' forestieri che non sono nel novero suddetto compresi. E tal dichiarazione si fa colla intelligenza del General Rey.

Napoli, 25 ventoso anno 7.° della libertà (15 marzo 1799, v. s.).

VAGLIO, *Presidente.*
PETRUCCI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 26 ventoso anno 7.° della Libertà (16 marzo, v. s.).

COMITATO DI FINANZE.

Con editto di questo Comitato del dì 25 ventoso si creò una Commissione di sei probi ed intelligenti cittadini, cioè Filippo Ruffo, Andrea Cinque, Gennaro Cantalupo, Nicola Mastellone, Giustino Battiloro e Giuseppe del Re per esaminare e visitare il libro di tutte le Casse pubbliche d'introito, acciò rilevato avessero qual contante si sia ricevuto, e si riceva nelle medesime per farlo indi versare ne' Banchi. Il Comitato stesso dichiara ora che la Commissione suddetta deve prendere i conti dell'amministrazione delle divisate Casse, e fare quanto altro stima opportuno all'oggetto di sopra espresso. La direzione di tal Commissione l'avrà il Rappresentante de Filippis.

ROTONDO.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

GIUSEPPE MARIA

PER LA MISERICORDIA DI DIO, DELLA S. ROMANA CHIESA CITTADINO CARDINALE CAPECE ZURLO ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

A tutt' i fedeli della Città e Diocesi di Napoli, salute e benedizione.

Non vi rechi maraviglia, o fratelli, se noi vi facciamo sentire nuovamente la nostra paterna voce, e vi ripetiamo quello che diceva l'Apostolo a' suoi Corinti in una stessa occasione: pur troppo ascolto, egli scrive, che fra voi vi è la dissenzione e de' dispareri, nè difficulto punto a credere ciò di una porzione di voi: *Audio scissuras esse inter vos, et ex parte credo.* Non vi abbiamo noi fatto già chiaramente intendere di esser docili e subordinati alla Potestà, cui vi ha la provvidenza di Dio sottoposti, così imponendovi per alto dovere la Religione, la quale sì apertamente per mezzo di S. Paolo v'ingiunge di prestare sommessione, non già pel motivo umano del timore, ma per dovere di coscienza, e perciò sincera e di cuore alla temporale Potestà costituita? Tostochè questa abbia preso il Governo di una Nazione, vi dice pur chiaro, che vuolsi riconoscere da Dio stesso ordinata, cosicchè l'opporsi soltanto sarebbe volersi opporre al medesimo Dio? Quando la parola di Dio v'intima sì precise le sue sanzioni su di questo sì interessante soggetto, non avete voi a riputare misfatto il mostrarvi inobbedienti e calcitrosi? Che avete voi forse motivo almeno apparente che vi scusi dal non arrendervi ed eseguire sì giusto dovere? Anzi a noi sembra che il presente Governo si meriti non che la vostra rassegnazione, ma benanche la vostra confidenza, da che ben lungi dal volervi esser gravoso, non cessa di replicarvi ognora che è tutto impegnato all'intento da lui vivamente bramato di vedervi e rendervi felici; e non che lasciarvi pacifico l'esercizio della Religione, intende sia questa in tutto rispettata e coltivata, non cessando giammai di convincervene con pratiche pruove, siccome finora lealmente vi ha dimostrato. Laonde quanto speranzosi con fondamento che vengavi procurato dalle veglianti sue cure il vostro temporale vantaggio, altrettanto sicuri vi dovete rimanere che non verrà giammai lesa nella menoma parte la integrità, la santità ed il culto della Chiesa nostra madre, dalla quale tanti beni spirituali quotidianamente ci si compartono. Chi adunque fra voi va susurrando che da altri sentimenti sia animata la Potestà presentanea che ci governa, usando noi la somiglianza addotta da Gesù Cristo nel suo santo Vangelo, si debba riputare vero nemico maligno, che osa spargere nel campo del buon frumento la infesta zizzania degna del fuoco. No, non è lo spirito della rettitudine e della verità, ma bensì il malizioso raggiro della cabala e della rivolta che vorrebbe ne' vostri petti destare la diffidenza per istrascinarvi a' dissidî, a' tumulti, a' disordini, a' delitti; i quali se per una parte vi coprirebbero dalla più orrida infamia, per l'altra diverreste oggetto de' giusti rimproveri della Religione, della esecrazione de' buoni e del risentimento punitore della giustizia umana. Ah! miei figliuoli, il cuore non ci regge nel pensare alle funeste conseguenze che verrebbono ad avverarsi su di voi e sulle vostre famiglie, e perciò ascoltate la voce di chi parla

da sincero padre, qual sono per voi, e che come vostro amantissimo Pastore per salvare le vostre anime non esiterebbe un solo istante a sagrificare la sua stessa vita.

Dal presente Governo vi si comparte il pregio della libertà e della eguaglianza; ma fa d'uopo che a ben usarne di ambedue, ve ne formiate la giusta idea. Per libertà s'intende il dritto proprio e naturale di ogni cittadino, di poter fare tutto ciò che non è vietato dalla legge, diritto in tutto analogo a quello, che come credenti in G. C. voi avete per rapporto alla Religione, che professate, per cui tutto vi è lecito purchè non si opponga alla santissima sua Evangelica legge.

Fissatavi questa idea della libertà voi tosto vedrete che se per essa voi siete sciolti da ogni giogo di despotismo, di tirannia e di oppressione, ogni atto però il quale offenda il buon ordine pubblico o privato, la sicurezza delle proprietà, delle sostanze e della vita, la pacifica tranquillità delle famiglie, la decenza de'costumi, la pratica onesta, il decoro della Religione, si ha da riguardare come effetto di una sfrenata licenza, e ardito libertinaggio riprovato dagli uomini saggi e da Dio. Al cittadino che mercè questa libertà compartitagli si pensasse potere senza alcun freno spaziare col suo volere, come più gli torna in grado, gli si dovrebbe la taccia, secondo la frase del libro di Giobbe, dell'uomo vano animato da orgogliosa alterigia, meritevole di essere paragonato al giumento selvaggio, che tra le foreste soggiornando, si crede potere operare qual più lo risveglia il natio suo istinto sfrenato; perciò a buon diritto vi possiamo indirizzare a questo proposito le stesse parole dell'Apostolo S. Paolo: Ah! miei cari, voi aveste il gran bene di essere chiamati all'uso della libertà: ma il Cielo vi guardi di abusarne, onde prevalendovi di essa apriate sciolto il corso della carne rivoltosa e ardita ad intraprendere eccessi e misfatti. Nè vi rincresca il sentirvi ingiungere per maggior dilucidazione della giusta nozione della libertà acquistata che non potete prevalervene in altrui nocumento, mentre perciò stesso quanto più liberi non divenite? quanto vi si restringe il potere di recare danno a' vostri fratelli, altrettanto si incatena il potere col quale gli altri verrebbero a far del male a voi, onde sotto questa prevenzione sicuri vi potete godere i riposi nelle vostre case, attendere senza timori alla cura delle vostre famiglie, agli affari del commercio, a'lavori delle vostre arti, agli esercizî della pietà, del culto divino e della vostra religione, in somma adempiere senza ansietà ed affanni nel rispettivo impiego i proprî doveri e quelli che avete verso Dio e verso i vostri eguali.

Ora che vi abbiamo divisata la giusta nozione della libertà, ascoltate quale sia il sistema della eguaglianza: in ciò essa consiste che tutti debbono obbedire alla legge, cosicchè sarà pronto il castigo qualunque siasi il violatore; che anzi abolendosi i titoli vani e fastosi, che con sì grande distanza separavano per lo innanzi il ricco dal povero, ogni individuo venga considerato col solo aspetto di uomo della Nazione, e sia pari ad ogni altro nel diritto di aspirare agli impieghi co'suoi talenti e di essere premiato per le sue lodevoli azioni, e così fugare intieramente la parzialità, o le protezioni: mai più ardiscano la cabala, il raggiro, la prepotenza affacciarsi a soverchiare la retta amministrazione della equità e della giustizia. Sì, tutte quelle odiose distinzioni, le quali dividevano un tempo gli uomini in questa società, sono annientate dal nuovo Governo; egli vede in ciascun individuo soltanto il titolo essenziale di cittadino, che tutti quanti eguaglia.

Vi sorprende forse questo nuovo ordine di cose? Eppure dovreste goderne, che finalmente una legge umana e civile a dirigervi nella società e a disporre della vostra stabile sorte vi viene ingiunta, la quale non solo dall'intimo senso della ragione si sente all'istante approvata, ma benanche si uniforma e quadra perfettamente alla Evangelica legge, da cui siamo animati nel nostro operare e diretti nella nostra Santissima Cattolica Religione. Scorrete pure tutto quanto il Vangelo: trovate se vi riesce un solo precetto, o una sola sanzione ordinata per la eterna felicità, e che qualche classe di uomini resti eccettuata di obbedirvi. Dio non è parziale accettatore di persone; replicatamente abbiamo nelle sante Scritture: ch'Egli vede ne'suoi credenti il carattere di fedeli; ma non ne rimunera, se non le virtù ed i più grandi ai suoi occhi sono i più tanti. Il sacrosanto suo Vangelo fu appunto quella scienza del Signore predetta dal profeta Isaia, la quale riempiendo tutta la terra al par delle acque del mare, allorchè rott' i ripari per tutto si spande, allaga e inonda, dentro di sè tutti quanti se gli avrebbe ravvolti mirabilmente in amichevole fratellanza, e perciò il timido agnello col vorace lupo, il pardo col capretto, la pecorella col feroce lione, nomi simboleggianti la varietà de'temperamenti e delle qualità degli uomini, si sarebbero veduti pacifici, e tra loro amorevoli abitare insieme sicuri. E questo pure è l'oggetto importante delle premure della nuova costituita potestà, la quale vi regge, siccome ancora la nostra più viva brama, per cui a somiglianza dell'Apostolo S. Giovanni non cessiamo, nè giammai cesseremo di raccomandarvi a volervi bene scambievolmente non solo pel vostro spiritual profitto, per essere sì efficacemente inculcato dal nostro Santissimo Legislatore; ma ancora pel vostro vantaggio temporale cotanto desiderato dalla legislazione terrena che vi governa.

Qualunque dunque sia il vostro impiego nella società, o professione non esclude questo

fraterno amore che vi rende tutti eguali, anzi egli è quello spirito, da cui consigliati ed animati, vi ha da regolare nelle vostre operazioni col vostro prossimo: Spirito del Signore, che è Spirito di unione, di equanimità e di carità. Oh felice Nazione se arrendevole e docile ti lasci da essolui condurre! Rassomiglierai, secondo la giusta idea che ci somministra l'Apostolo S. Paolo nella prima sua lettera a'Corinti, al corpo perfettamente organizzato in tutte le sue parti, poichè ravvivata in tutti la fratellanza, più robusto si renderà questo corpo sociale, soavemente riunito da sì dolce vincolo dalla Religione santificato: rassomiglierai al fatidico carro veduto già dal profeta, a cui sottomessi misteriosi animali d'istinto, di temperamento e di forze dissomiglievoli, poichè lasciavansi guidare dallo Spirito del Signore, che egual vigore in ciascuno infondeva, cotesto spandeva in ogni parte unitamente raggi di gloria divina. Noi supplichiamo l'Altissimo nostro Dio, che tale sia pure il vostro riuscimento, fratelli carissimi, per la vostra vera felicità e per nostra consolazione, al cui intento con pieno fervore v'imploriamo dal sommo eterno Pastore tutte le più doviziose benedizioni insieme a quella che noi con paterno cuore vi compartiamo.

Dal Palazzo Arcivescovile, li 28 ventoso anno primo della Repubblica napolitana (13 marzo 1799, v. s.).

Il cittadino Giuseppe Maria
Card. Arciv. di Napoli.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 28 ventoso anno 7.° Repubblicano (il dì 18 marzo 1799, v. s.).

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Ha preso in considerazione che il chiudersi tutte le botteghe de' venditori in questa centrale poco dopo l'oscurar della sera reca molto danno al commercio, non solo perchè toglie a'venditori il maggior esito de'generi, ma anche perchè priva i cittadini del vantaggio di poterne far la compra in quell'ora che più riesca lor comoda. E perciò decreta quanto segue:

I. Sia lecito a tutt'i venditori di tener aperte le lor botteghe sino a quell'ora che per antico e solito costume si è già osservato.

II. Le cantine, le taverne e le altre botteghe di simil natura dovranno ogni sera costantemente chiudersi alle due ore d'Italia, purchè non abbiano espressa licenza di questo Comitato di star aperte per altro tempo maggiore.

III. È proibito di giocarsi a qualunque sorta di gioco nelle cantine, nelle taverne, e nelle altre botteghe della stessa natura.

IV. I contravventori saranno puniti per la lor trasgressione corrispondentemente al caso.

V. La Commissione di polizia, la Guardia nazionale, la Gendarmeria sono incaricate d'invigilare alla esecuzione di questo editto per la parte che loro spetta.

Vaglio, *Presidente.*
Petrucci, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 28 ventoso anno 7.° Repubblicano (il dì 18 marzo 1799, v. s.).

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE

Ha considerato gl'inconvenienti prodotti dall'aver molti cittadini affissi nelle strade di questa centrale alcuni lor particolari proclami. E perciò decreta che sia d'oggi innanzi vietato ad ogni privato cittadino di poter affiggere a guisa di proclami per le pubbliche strade le carte nelle quali esponga i suoi pensieri sopra qualunque soggetto si versino.

La Commissione di Polizia resta incaricata d'invigilare per l'esecuzione del presente editto, e d'imporre a' contravventori le pene convenienti.

Vaglio, *Presidente.*
Petrucci, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA.

La Commissione ecclesiastica, in esecuzione dello incarico ricevuto dal Comitato dell'interno di ordinare e dirigere la vera predicazione, invita tutt'i Parrochi ed altri Curati de' Dipartimenti della Repubblica napolitana, a vigilare con ogni diligenza e sollecitudine sulla predicazione, affinchè il popolo non venga più agitato dalla superstizione e dall'errore, ma sia competentemente istruito della parola Divina nella sua purità: e perciò avvertano i predicatori di non appartarsi dalla spiegazione della Sacra Scrittura e dalle pure catechesi, e dar conto a questa Commissione di coloro i quali, dimentichi di quella esattezza e fedeltà ch'esige la predicazione della Divina parola, abusano

del Sacro Ministero, con prendere ad arbitrio argomento di sagre orazioni, adattando sopra un passaggio qualunque della Scrittura quel sermone, che lor vien richiesto, onde sono indotti a storcere il sagro testo dal suo vero senso; e di altri che ammaliano il popolo ignorante coll'artificio indecente di declamazioni teatrali, o che mancando di solite pruove di quelle sentenze che avanzano, si avvalgono di narrazioni sfornite di autorità e di buon senso; o che inviluppano le coscienze colle opinioni de'Dottori e delle scuole, o si dilettano di tener divertita l'udienza con buffonerie indegne del sagro ministero. Ed affinchè la Commissione abbia un documento presso il Governo che vuole da'Ministri della parola evangelica la vera predicazione, ciascun Parroco si compiacerà di soscrivere il presente foglio in segno di aver accettato l'invito.

Salute e fratellanza.

GENNARO CESTARI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

INVITO.

Il Governo provvisorio ha prescelto una Commissione nelle persone de' cittadini Nicola Mastellone, Gennaro Cantalupo, Filippo Ruffo, Giuseppe del Re, Giustino Battiloro ed Andrea Cinque sotto l'immediata direzione del Rappresentante Vincenzo de Filippis per invigilare sopra tutte le Casse di pubblica amministrazione, siano dogane, siano arrendamenti, beneficiata o altro, per osservare i libri, per prendere i conti e per fare quanto altro conviene a tenore delle facoltative ed istruzioni loro date, all'oggetto di far versare quanto più si possa di numerario effettivo ne'Banchi per facilitare la distribuzione giornaliera, togliersi dal corso le carte di cassa e mettersi in circolazione il contante. Tale Commissione si è già posta in attività nel luogo ove tiene le sue sedute il Comitato dell' Interno sito nel Palazzo nazionale. Sono invitati perciò tutt' i cittadini a prestare que' lumi e notizie che credono confacenti all'assunto ed in un affare sì interessante che tende alla felicità pubblica.

Salute e fratellanza.

DE FILIPPIS, *Rappresentante.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, 29 ventoso anno 7.° della Libertà.

Il Comitato dell' Amministrazione interna avendo avuto cognizione che alcuni stampatori della città si abbian fatto lecito di stampare leggi e disposizioni del Governo, abusando del nome della Stamperia nazionale; considera che il pubblicarsi le leggi, ed altre disposizioni del Governo sotto il falso nome della Stamperia nazionale sia un attentato punibile, e perciò coll'approvazione del Governo provvisorio, decreta:

I. Che chiunque ardirà di pubblicare qualunque legge o disposizione del Governo sotto il falso nome della Stamperia nazionale, sarà punito per la prima volta col chiuderglisi la stamperia per tre mesi, e la seconda col chiuderglisi la stamperia per sei mesi, e colla pena afflittiva di sei mesi di detenzione.

II. Che qualunque legge, o altra disposizione del Governo non possa dagli stampatori particolari ristamparsi, se non dopo il lasso di venti giorni da decorrere dalla pubblicazione fattane dalla Stamperia nazionale, la quale ne abbia la privativa per l'enunciato spazio di tempo.

III. Che il Ministro dell' interno rest' incaricato dell' esecuzione di questo decreto pubblicandolo per editto.

FRANCESCO CONFORTI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Avviso a' cittadini.

IL COMITATO DI POLIZIA GENERALE E DI GIUSTIZIA.

L'esperienza ha manifestato che le carte di qualunque specie, le quali si presentano a questo Comitato sogliono spesso confondersi ed alcune volte anche disperdersi; lo che cagiona le doglianze de' ricorrenti che han dritto al disbrigo delle loro petizioni. Inoltre alcuni cittadini pieni di zelo non debbono esporre alla pubblicità molte reclamazioni per le quali credono doversi esigere una esattezza ed una delicatezza straordinaria.

Per evitare questo disordine e perchè il pubblico resti maggiormente soddisfatto, questo Comitato previene tutt' i cittadini:

I. Che vi sarà stabilito presso questo officio un Officiale al quale saranno presentate tutte le petizioni, ed il medesimo avrà cura di registrarle per evitarne la dispersione.

II. Se qualche cittadino voglia presentare delle memorie che crederà non dover esporre alla pubblicità, suggellerà la sua memoria e la dirigerà al Presidente o ad altro membro del

Comitato colla parola *riservata* per darvi il corso necessario ed esatto, per quelle vie che saranno le più convenienti alla giustizia ed alle intenzioni degli esibitori.

III. Questo metodo non toglie a' cittadini la facoltà di parlare direttamente a' membri del Comitato ne' casi che il bisogno lo esiga.

Il Comitato è persuaso che il pubblico sarà soddisfatto di queste cure che facilitano la spedizione di tutti gli affari e impediscono la confusione e la dispersione delle petizioni.

VAGLIO, *Presidente.*
PETRUCCI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 2 germile anno 7.° Repubblicano (il dì 22 di marzo 1799, v. s.).

Ha preso in seria considerazione il Governo provvisorio che dal Comitato di pubblica sussistenza di questa Municipalità siasi pubblicata l'assisa de' generi sottonotati senza la sua intelligenza, e molto più se n'è interessato perchè il prezzo fissato era molto esorbitante. Ha perciò con decreto di questo giorno commesso a noi di rettificare i prezzi dell'assisa sopraddetta. E noi nell'atto che dichiariamo che l'assisa pubblicata dal Comitato di pubblica sussistenza sotto il dì 26 ventoso non debba avere alcun vigore, determiniamo altresì che la presente debba essere riconosciuta come pienamente autorizzata dal Governo.

Lardo nuovo e vecchio grana 22 il rotolo.
Insogna squagliata e salata con finocchi grana 24 il rotolo.
Prigiotto gr. 22 il rotolo.
Pettorine, boccolari, spalle e verrinie non lattanti gr. 20 il rotolo.
Sopressate gr. 28 il rotolo.
Salciccioni gr. 20 il rotolo.
Lingue gr. 22 il rotolo.
Filetti e capocolli gr. 27 il rotolo.
Verrinie lattanti gr. 42 il rotolo.
Indoglie gr. 12 il rotolo.
Insogna fracida gr. 20 il rotolo.
Gamboncelli gr. 12 il rotolo.
Salcicce secche gr. 25 il rotolo.
Caso cotto di Sardegna, fino a nuova disposizione, gr. 26 il rotolo.
Caso cotto di Morea, fino a nuova disposizione, gr. 20 il rotolo.
Caso vecchio di Basilicata, fino a nuova disposizione, gr. 28 il rotolo.
Caso vecchio di Puglia, fino a nuova disposizione, gr. 28 il rotolo.
Caso vecchio di Abruzzo, fino a nuova disposizione, gr. 28 il rotolo.
Caso muscio gr. 12 il rotolo.
Casicavalli di Regno vecchi gr. 45 il rotolo.
Ricotte fresche veraci gr. 14 il rotolo.
Ricotte salate veraci per tutta la settimana Santa gr. 20, e poi gr. 16 il rotolo.
Ricotte secche salate veraci per la sett. Santa gr. 22 il rotolo.
Provole affumate, si osservino gli appuntamenti de' 26 aprile 1758 e 18 dicembre 1769, che vale a dire un grano di più del prezzo di Piazza maggiore.
Provole fresche e mozzarelle gr. 24 il rotolo.
Casicavalli freschi di Massa gr. 16 il rotolo.
Casicavalli vecchi di Massa gr. 18 il rotolo.
Oglio, fino a nuova disposizione, gr. 12 il quarto.

FALCIGNI, *Rappresentante.*
FASULO, *Rappresentante.*
PETRUCCI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 2 germile anno 7.° della Libertà.

Il Governo provvisorio

Veduto l'articolo 5.° del decreto de' 21 ventoso, con cui si destina un terzo perito per la revisione dell'apprezzo delle gioie in caso di disparere de' due estimatori.

Veduta la lettera del cittadino Commissario civile Faipoult de' 28 ventoso, in cui si espongono gl'inconvenienti che nascerebbero dalla destinazione del terzo perito che ritarderebbe di molto il versamento de' due milioni e mezzo del prestito forzoso, e si manifesta la necessità della più celere esazione del medesimo.

Considerando che gl'interessi della compagnia Meuricoffre e Piatti, e de' particolari venditori siano abbastanza assicurati coll'apprezzo dei due periti eletti di consenso dell'una e degli altri; risolve:

La seconda parte dell'articolo 5.° del decreto de' 21 ventoso relativo alle agevolazioni del prestito forzoso, dettata ne' termini seguenti: « *Ed in caso che gli esperti non convenissero fra loro, s'inviterà un Console dell'arte a sciogliere le difficoltà col suo parere* » resta rivocata.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segr. Generale.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Armata di Napoli

STATO MAGGIORE GENERALE

Dal Quartiere generale di Napoli, il dì 2 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

LEOPOLDO BERTHIER aiutante generale Capo dello stato maggiore generale.

Il Generale in capo informato che taluni militari ed altri individui uniti all'Armata si spargono pe' villaggi e per le campagne che sono intorno a Napoli, ad oggetto di farvi delle requisizioni illegittime, e prendervi specialmente il foraggio, o con violenza, o lasciandone ricevute;

Considerando che questa condotta è riprensibile, stando i magazzini dell'armata provveduti del foraggio necessario; che eccita al risentimento gli abitanti, a cui l'Armata medesima ha portato libertà e protezione; che è finalmente una violazione delle proprietà, la quale deve essere severamente castigata:

Rinnova a ciascuno militare o altro individuo unito all'Armata il divieto di fare alcuna requisizione su qualunque pretesto, avendo il solo Commissario ordinatore in capo il dritto di chiedere quel che sia necessario per la sussistenza e pe' bisogni dell'Armata.

Il Generale in capo fa sapere ugualmente che ogni particolare, a cui si fosse tolto il foraggio con violenza o senza legittimo permesso, può produrre i suoi richiami nello Stato maggiore generale, individuando la persona che si ha fatto lecita una tal vessazione, affinchè sia tassata di una multa in beneficio di colui, che si sarà della medesima doluto.

Il presente ordine sarà impresso nelle due lingue, affisso ovunque farà di bisogno, e posto all'ordine dell'Armata. I Generali ed i Comandanti della Piazza sono incaricati della sua esecuzione.

LEOPOLDO BERTHIER.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Dal Quartiere Generale in Napoli, 4 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

MACDONALD

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA FRANCESE.

Considerando che Benevento col suo territorio faceva parte dello stato ecclesiastico; e che questo paese era divenuto una conquista della Repubblica francese allorchè le armate occuparono Roma e tutti gli Stati del Papa;

Che Benevento e 'l suo distretto non sono stati compresi nel territorio della Repubblica romana, quando questo territorio è stato fissato e diviso per le leggi emanate in Roma; e perciò Benevento e 'l suo distretto sono restati nel numero degli acquisti della Repubblica francese;

Che l' invasione di Benevento fatta dalle truppe del re di Napoli non essendo stata che una violazione patente de' dritti della Repubblica francese, non può in conseguenza permettere che venga riguardata come una riunione legittima di Benevento al territorio napolitano;

Che malgrado tutte le ragioni che rappresentino conveniente questa riunione, non tocca a persona alcuna di presumere quali saranno le disposizioni del Governo francese per rapporto di Benevento;

Che in conseguenza egli è indispensabile, cha fino all'arrivar delle istruzioni del Direttorio esecutivo, Benevento sia amministrato direttamente sotto l' autorità della Repubblica francese; ordina ciò che segue:

Art. I. Il Comune di Benevento e tutto il suo territorio resteranno sotto le leggi della Repubblica francese fino a tanto che sia altrimenti risoluto.

Art. II. Il Commissario civile è incaricato di inviarvi un Amministratore per organizzarvi una Municipalità provvisoria, o per confermarvi quella ch'esiste, e per invigilare sull'azione de' Tribunali, per farvi percepire le imposizioni in nome della Repubblica francese, in una parola per eseguirvi tutto ciò che verrà prescritto per mezzo d'istruzioni particolari.

Art. III. I Comandanti delle truppe francesi che sono di stazione, o di passaggio in Benevento, debbono conformarsi alle requisizioni che potranno esser loro fatte da questo amministratore.

MACDONALD, *Generale in Capo.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Dal Quartier Generale di Napoli, li 7 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

MACDONALD

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA FRANCESE.

Considerando la necessità di riunir prontamente le diverse parti della Repubblica napolitana al suo Governo provvisorio, e di stabilir tra lui e tutte le Amministrazioni Centrali e Municipali del paese la corrispondenza attiva

e continua, necessaria in ogni tempo e sopra tutto ne'primi momenti di un'organizzazione Repubblicana;

Considerando che unicamente in forza di questa corrispondenza può il Governo provvisorio esser esattamente informato della disposizione degli individui da esso governati, de'loro bisogni, de'mezzi di prepararli ad una buona difesa contro i nemici esterni, e di premunirli contro le insinuazioni scellerate dei nemici interni;

Che fin oggi le percezioni delle contribuzioni ordinarie del paese non sono state in modo alcuno l'oggetto della vigilanza del Governo provvisorio, il quale ignora se quelle si eseguiscono, in quali mani vengono consegnati i danari della Repubblica, e quanto vi resta a percepire;

Ch'egli non è meglio informato del tenore attuale de'Tribunali e dell'osservanza delle nuove leggi Repubblicane, ordina ciò che segue:

Art. I. Il Governo provvisorio nominerà tre de'suoi membri coll'approvazione del Generale in capo per portarsi successivamente e rapidamente in ciascheduna delle antiche provincie dello Stato napolitano.

Art. II. Questi tre membri agiranno separatamente sopra diversi punti del territorio, ed il Governo ne farà loro la conveniente distribuzione.

Art. III. Sono essi muniti di tutte le facoltà necessarie per consolidare, o organizzare provvisoriamente le Amministrazioni centrali, conservando gli antichi limiti delle provincie che da oggi innanzi porteranno il nome di dipartimenti. Si eccettua però la Terra di Lavoro, sulla quale il Governo farà de'stabilimenti particolari.

Art. IV. Immediatamente dopo il loro arrivo nel capoluogo di un dipartimento si faran essi riconoscere dall'Amministrazione centrale; scriveranno delle lettere circolari a tutte le Amministrazioni municipali, o de'comuni, raccomandando loro l'obbedienza alle novelle leggi Repubblicane, una corrispondenza attiva cogli Amministratori centrali, la pronta organizzazione della loro Guardia nazionale e la necessità di pagar le imposizioni stabilite.

Art. V. Ne'dipartimenti dove crederanno possibile la percezione d'una contribuzione straordinaria in contante o in prodotti, o parte in contante e parte in prodotti, per soccorrere ai bisogni della guerra, ne daranno essi l'avviso al Governo, unitamente al dettaglio sulla quantità di questa contribuzione e sul modo di percepirla.

Art. VI. Essi concerteranno cogli Amministratori centrali, ed ordineranno la ripartizione delle contribuzioni straordinarie.

Art. VII. Ordineranno i conti di tutt'i ricevitori e percettori del danaro pubblico, col distinguere ciò che esisteva nelle loro casse nel momento dell'entrata de'francesi nel paese, come anche ciocchè era dovuto, e maturato allora, da quello che avrà potuto esser maturato in appresso.

Art. VIII. Solleciteranno l'introito di tutte le contribuzioni attrassate, ed ordineranno a'percettori di ciascun capoluogo del dipartimento di rimettere i fondi che verranno in loro mani, a'Commissarî della Tesoreria nazionale.

Art. IX. Invieranno al Governo delle istruzioni sulle case religiose de'due sessi, le quali ridotte a piccolo numero d'individui, potrebbero esser soppresse, riunendo ad altre case i soggetti che loro appartengono. Comunicheranno le loro idee sulla soppressione di un numero più grande di case Religiose, prendendo le convenienti misure per assicurare un ritiro ai religiosi che le abitano.

Art. X. Faran introitare le rendite de'beni, che appartenevano all'antico Governo, e che non possono esser comprese nelle riserve fatte in nome della Repubblica francese.

Art. XI. Invigileranno sulla conservazione delle foreste nazionali e sulla libera circolazione de'generi di sussistenza.

Art. XII. Sono autorizzati a far secondo il bisogno tutte le nomine che saran necessarie.

Art. XIII. Prenderanno per riguardo a'tribunali quelle misure provvisorie che loro sembreranno più vantaggiose.

Art. XIV. Ne'diversi luoghi ove si porteranno, faran de'proclami in nome del Governo provvisorio per animar lo spirito pubblico, e fortificar l'attaccamento a'principî Repubblicani.

Art. XV. Potranno inquirere contro i capi principali delle manovre controrivoluzionarie che vi sono, e formar delle Commissioni militari per giudicarli.

Art. XVI. Finalmente sono essi muniti delle autorizzazioni le più estese per prendere quelle misure, e dare quegli ordini che le circostanze esigeranno secondo il loro giudizio; colla condizione di passarne immediatamente l'avviso al Governo provvisorio, e chiederne l'approvazione, o la confirma.

Art. XVII. Potranno fare sulle casse pubbliche tutti quelli mandati di pagamento che stimeranno necessarî per le loro spese di viaggio, o per altri oggetti ancora, che sarebbero ad essi stranieri, sulla condizione di renderne subito conto al Governo.

Art. XVIII. Tutte le Autorità amministrative e giudiziarie, che sono state istituite per l'entrata de'francesi, sia da'Generali francesi, sia da qualunque altra autorità, cesseranno dalle loro funzioni alla prima istanza de'Commissarî del Governo napolitano. Non vi sarà che una sola Amministrazione centrale nel capoluogo del dipartimento, e le sole Amministrazioni Municipali ne'Comuni. Non vi potrà essere al più che un Tribunale civile e criminale in ciascun dipartimento.

Art. XIX. Nel caso che i Commissarî del Governo napolitano avessero bisogno dell'aiuto della forza armata, essi s'indirizzeranno ai Generali ed ai Comandanti delle truppe francesi, che verranno incaricati di assisterli con tutto il loro potere nelle di loro operazioni.

Art. XX. Il presente decreto sarà impresso e pubblicato nelle due lingue. Il Governo provvisorio invigilerà attentamente alla sua pronta ed intera esecuzione.

Il Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 7 germile anno 7.° della Libertà (27 marzo, v. s.).

IL COMITATO CENTRALE

AL CITTADINO ANTONIO PIATTI
TESORIERE NAZIONALE.

Cittadino,

Essendosi dal Governo provvisorio prese in considerazione le diverse rimostranze de'cittadini tassati per l'impronto forzoso de' due milioni è mezzo, le vostre relazioni e quelle della Commissione de'dodici su lo stesso oggetto, ha stimato di decretare.

1. Che la tassa formata dalla Commissione de'dodici resti ferma irremissibilmente.

2. Per coloro i quali avranno già pagata somma maggiore di quella della Commissione de'dodici, si riesaminerà la loro partita per farsi loro quel dritto che compete.

3. Che si stabilisca una Commissione composta da'cittadini Luigi Carafa di Ielzi, Domenico Mastelloni e Francesco S. Angelo, i quali ricevano i richiami de' cittadini gravati, per esaminarne le ragioni inteso il tesoriere Piatti, e riferirle al Governo provvisorio; ben inteso però, che debba prima da'contribuenti soddisfarsi all'intero pagamento delle somme tassate.

Si passa tutto ciò a vostra notizia per la parte dell'adempimento che vi riguarda.

Salute e fratellanza.

ABAMONTI, *Presidente*.
G. DE FABRITIIS, *Segr*.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

DAL QUARTIER GENERALE DI NAPOLI

Li 7 germile, anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

Avendo considerato il rapporto del Commissario civile, in data de'25 ventoso anno 7.°, in cui si espone la grande importanza che vi è di stabilire definitivamente la linea di demarcazione tra le proprietà, le quali in conseguenza delle conquiste della Repubblica francese debbono ad essa appartenere sul territorio napolitano, e quelle che spettar debbono al Governo di questo paese.

Considerando ch'egli è di un'urgenza anche maggiore il deliberare su questo punto, cioè che la Tesoreria napolitana non abbia finora fatto introitare nelle Casse francesi altro che un milione in circa in ispecie a conto della contribuzione di sessanta milioni che dal termine del decreto del Generale Championnet, degli otto piovoso, dovevano esser pagati nello spazio di un mese;

Che la risorsa di circa un milione e duecentomila franchi in materia d'oro e d'argento proveniente dalla contribuzione, il prodotto dei quali in ispecie lavorato verrà versato nell'erario francese, è molto tenue in comparazione del debito del Governo napolitano e della moltitudine de'bisogni urgenti di tutt'i servizî dell'Armata;

Che la demarcazione autentica de'beni e degli effetti dell'una e dell'altra natura in conseguenza de' dritti rispettivi di ciascheduna, somministrerà alle persone che vogliono far acquisto di tali sorte di proprietà, la notizia dell'autorità a cui debbano indirizzarsi e la certezza di contrattare con quella il di cui dritto sarà incontestabilmente stabilito;

Che senza questa demarcazione, egli è impossibile al Commissario civile di prender determinazione alcuna sulle offerte che gli vengon fatte giornalmente, e che questa impotenza essendo di ritardo alle operazioni preliminari che preceder debbono ad ogni sorta di vendita, la cassa dell'armata vien privata degl'introiti cotanto necessarî, i quali potrebbero provenire da questa parte d'amministrazione; ordina ciò che segue:

Art. I. Le case del re e della sua famiglia nella città di Napoli, le case di delizie, castelli, patrimonî regi e cacce che loro appartenevano in proprietà;

I dritti di possessione acquistati pel re, o per la sua famiglia sotto condizione di censi, o di canoni annuali per ragion di cacce, o di convenienze che loro erano particolari;

I beni Medicei, Farnesiani e Borbonici; le manifatture appartenenti al re situate nelle sue proprietà o altrove;

Le mercanzie e depositi dipendenti dalle dette manifatture, son riguardate in origine come comprese nella riserva dell'articolo 7 del decreto degli otto piovoso del Generale Championnet, ed in conseguenza come proprietà francesi.

Art. II. Il palazzo situato a Napoli ed oggi denominato palazzo Nazionale, non fa parte della detta riserva.

Art. III. I pagamenti maturati delle contribuzioni dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie, scadute nel momento dell'entrata dei francesi, e sopra ciascuna parte del territorio napolitano, appartengono alla Repubblica francese.

Art. IV. Le porzioni maturate di quello che era ancora dovuto al tesoro, già detto reale, dai compratori de'beni venduti dall'antico Governo, qualunque sia l'origine di tali beni, appartengono alla Repubblica francese.

Art. V. Resta sospesa qualunque decisione sulla questione di sapere se quel ch'è dovuto e non ancora maturato dai detti compratori, appartenga alla detta Repubblica.

Art. VI. La stessa sospensione avrà luogo per ciò che concerne i beni dell'Ordine di Malta, e quelli dell'Ordine Costantiniano e degli altri Ordini di cavalleria napolitana.

Art. VII. Le quistioni sospese da'due articoli precedenti sono rimesse al Governo francese in Parigi, per essere esaminate e risolute secondo i principî che converranno a'due Governi.

Art. VIII. Si metterà senza indugio all'intiera disposizione della Repubblica francese una massa di beni, la rendita de'quali certificata da esperti nominati dalla Commission civile del Direttorio esecutivo della Repubblica francese e dal Governo napolitano, sia eguale alla somma di duecentomila ducati.

Art. IX. Questi beni saranno dati a conto della contribuzione stipulata per l'articolo 1 e 2 del decreto del Generale Championnet degli otto piovoso.

Art. X. L'apprezzo del capitale di questi beni sarà determinato nella maniera seguente:

Si farà gradatamente contestare da esperti *ad hoc*, al quanto per cento si saranno generalmente venduti i fondi nel decorso dell'anno susseguente da contarsi da questo giorno, sia in Napoli, sia ne'paesi situati fino a cento miglia all'intorno.

Il risultato di questa ricerca sarà adottato per l'apprezzo de'beni ceduti alla Repubblica francese in virtù dell'articolo precedente.

Così per esempio, sarà facile di far fare presso de'notai un ristretto delle vendite che nel decorso dell'anno sono seguite sul territorio qui sopra indicato: allora paragonando la somma de'prezzi colla somma delle rendite di tali beni, si conoscerà qual rapporto si debba adottare per l'apprezzo di cui si tratta.

Art. XI. I beni dell'Ordine di Malta e dell'Ordine Costantiniano sono da questo momento compresi nella massa de'beni stipulata nello articolo 8, colla condizione che ne verranno esentati, se pel risultato della decisione, che si farà in Parigi in virtù dell'articolo 7, sono giudicati di spettanza della Repubblica francese. In tal caso saranno rimpiazzati da altri.

Art. XII. I beni che avranno potuto appartenere sul paese napolitano alle famiglie Busca, Albani, Braschi ed altre, la confiscazione dei quali è stata pronunziata dal Direttorio esecutivo di Francia nell'atto della conquista del territorio romano dall'Armate francesi, sono proprietà francesi.

Art. XIII. Il Governo francese ordinerà quelle disposizioni che gli parranno convenienti, relativamente alle proprietà mobili ed immobili de'Governi, o de'sudditi de'Governi co'quali la Repubblica francese è in guerra.

Lo stesso si farà circa i beni degli emigrati francesi.

Art. XIV. Il Governo napolitano nominerà, fra due giorni fuori del suo seno e sotto l'approvazione del Generale in Capo, un Agente particolare, a cui darà tutte le facoltà per esecuzione dell'articolo 8, e per decidere di concerto col Commissario civile del Direttorio esecutivo tutte le quistioni che potrebbero nascere sull'esecuzione degli altri articoli del presente decreto. Nel caso di dispareri, il Generale in capo deciderà con un Decreto fino allo stabilimento del Governo Costituzionale.

Le facoltà date all'Agente Napolitano saranno communicate al Generale in capo dell'Armata francese, ed al Commessario civile.

Art. XV. Il Governo Napolitano solleciterà per tutte le vie possibili l'esazione della contribuzione di due milioni e mezzo di ducati, posta sulla città di Napoli, il di cui prodotto è destinato alla Cassa Francese, in conto della contribuzione di quindici milioni di ducati.

Art. XVI. Il presente decreto sarà rimesso al Governo napolitano, ed al Commissario civile, perchè le disposizioni in esso enunciate abbiano prontamente la loro esecuzione.

Napoli, 6 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

Il Generale in capo dell'Armata di Napoli
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

Napoli, 8 germile anno 7.° Repubblicano.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Ai Comandanti della Guardia Nazionale de' Comuni e de' Cantoni.

La bontà del servizio militare è inseparabile dall'energia della disciplina: il Governo provvisorio decreta in conseguenza:

I. Le trascuraggini di servizio nella Guardia Nazionale, saranno punite con degli arresti nei Corpi di Guardia, limitandoli da un giorno sino a sette.

II. Tutte le mancanze di disciplina si puniranno con detenzioni in Castello, o in luoghi chiusi per tempi proporzionati alle circostanze che vi concorreranno, non potendo però oltrepassare i giorni quaranta. I recidivi saranno puniti con toglier loro pubblicamente la divisa nell'ora della Guardia.

III. I delitti d'insubordinazione saranno dedotti ai Giudici militari e puniti secondo la legge.

IV. I Commessarî del Governo provvisorio in tutt'i dipartimenti, restano incaricati e mallevadori del più esatto adempimento del presente decreto.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario. Gen.*
Veduto ed approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, il dì 10 germile anno 7.° della Libertà.

Ha considerato il Governo provvisorio che l'assisa pubblicata sotto il dì 2 del corrente si sarebbe potuta sostenere, come il Governo si sperava, sempre che per le insorgenze nelle provincie non fossero stati astretti di partire varî corpi di truppe, le quali dovendo provvedere alle proprie sussistenze pe' luoghi ove passano, naturalmente impediscono l'abbondanza de' generi in questo Comune; e però è necessario d'incoraggiare i venditori a concorrere in questa città, giacchè in queste circostanze si vuol badare principalmente all'abbondanza. Il Governo provvisorio annullando perciò tutte le antecedenti assise, ordina che si osservi la seguente:

Lardo vecchio grana 25 il rotolo.
Lardo nuovo grana 24 il rotolo.
Insogna squagliata e salata con finocchi grana 26 il rotolo.
Prigiotto vecchio gr. 25 il rotolo.
Prigiotto nuovo gr. 23 il rotolo.
Pettorine, boccolari, spalle e verrinie non lattanti gr. 21 il rotolo.
Sopressate gr. 32 il rotolo.
Salciccioni gr. 24 il rotolo.
Lingue gr. 20 il rotolo.
Filetti gr. 22 il rotolo.
Capocolli veraci gr. 30 il rotolo.
Verrinie lattanti gr. 45 il rotolo.
Indoglie gr. 13 il rotolo.
Insogna fracida gr. 22 il rotolo.
Gamboncelli gr. 12 il rotolo.
Salcicce secche gr. 25 il rotolo.
Caso cotto di Sardegna, fino a nuova disposizione, gr. 26 il rotolo.
Caso cotto di Morea, fino a nuova disposizione, gr. 20 il rotolo.
Caso vecchio di Basilicata, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rotolo.
Caso vecchio di Puglia, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rotolo.
Caso vecchio di Abruzzo, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rotolo.
Caso muscio gr. 12 il rotolo.
Casicavalli di Regno vecchi gr. 44 il rotolo.
Ricotte fresche veraci gr. 13 il rotolo.
Ricotte salate veraci gr. 18 il rotolo.
Ricotte secche salate veraci gr. 20 il rotolo.
Provole affumate, secondo gli appuntamenti de' 26 aprile 1758 e 18 dicembre 1769, un grano di più del prezzo di Piazza maggiore.
Provole fresche e mozzarelle gr. 25 il rotolo.
Casicavalli freschi di Massa gr. 14 il rotolo.
Casicavalli vecchi di Massa gr. 16 il rotolo.
Olio, fino a nuova disposizione, gr. 12 il quarto.

FALCIGNI, *Rappresentante.*
FASULO, *Rappresentante.*
PETRUCCI, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 11 germile anno 7.° Repubblicano.

Coscrizione della Guardia Nazionale del Comune di Napoli.

La coscrizione militare è il ramparo delle Repubbliche, ed è la mortale disperazione dei suoi nemici. Essa derime quella linea di demarcazione che la politica de' tiranni avea marcato tra il soldato e 'l cittadino, e si deve ad essa

sola l'uso di una forza veramente Nazionale da sostituirsi a quelle truppe mercenarie che si rendevano i ciechi stromenti del dispotismo ed i vili nemici de'sacri dritti degli uomini. I despoti vi dividevano, o cittadini, per opprimervi meglio; ma la Repubblica non riconosce altra forza che quella della vostra unione, nè altri guerrieri che i nazionali, nè altri difensori del popolo che il popolo stesso. In conseguenza decreta gli articoli seguenti, annullando tutt'altra disposizione precedente che riguardasse sì fatta organizzazione.

I. La coscrizione militare resta proclamata in tutt'i dipartimenti della Repubblica, ed i cittadini da'16 a 60 anni inclusivi sono tenuti al servizio militare.

II. Gli storpi, i ciechi, gl'indisposti per malattie croniche ed i giornalieri, restano esclusi dal rollo della Guardia nazionale.

III. Non vengono eccettuati dalla coscrizione generale i preti, i monaci di qualunque carattere ed osservanza, e qualunque de'funzionarî pubblici addetti al servizio della Repubblica.

IV. Niun cittadino potrà ottenere impieghi civili, militari, o politici, se non si trovi ascritto alla Guardia nazionale.

V. Il notamento per tutti que'cittadini che non si sono finora scritti, si terrà aperto ne'tre siti di Monteoliveto, Montecalvario e S. Maria degli Angioli a Pizzofalcone, dalle ore 8 alle 12 della mattina, e dalle 3 alle 5 del giorno, ed i giorni a decorrere per chiudersi il registro si computeranno da due, che seguiranno quello della data del decreto.

VI. Tutt'i cittadini che trascureranno di uniformarsi a questa legge, e che decorsi 15 giorni non si saranno ascritti, verranno puniti con pene speciali, e conformi alle circostanze che potranno aggravare la trasgressione.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*
Veduto ed approvato dal Gen. in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 11 germile anno 7.° Repubblicano.

Contabilità della Guardia Nazionale del Comune di Napoli.

I. Tutta la massa della Coscrizione sarà distinta in due classi, l'una sedentanea e l'altra attiva. Questa distinzione sarà fatta dallo stato maggiore della Guardia nazionale, il quale resta risponsabile de'prescelti al servizio attivo. Dalla seconda classe si formeranno le sei Legioni pel servizio interno di questo Comune.

II. Tutt'i cittadini destinati alla Guardia sedentanea son tenuti a pagare grana trentacinque al mese per la giornata di guardia che loro sarà per corrispondere.

III. Vi sarà una cassa d'introito ed esito diretta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre Capi di Legioni mutabili ogni tre mesi, da due Aiutanti generali, mutabili ogni sei mesi e da un Tesoriere col voto, dovendovi presedere nelle sedute il Generale in secondo della Guardia nazionale.

IV. Il Tesoriere verserà in cassa la somma proveniente da'pagamenti delle grana trentacinque al mese che soddisferanno i cittadini che non prestano servizio.

V. Tutt'i contrabbandi che saranno presi dalla Guardia nazionale si verseranno nella di lei cassa, eccettuandone il terzo, che si distribuirà alla pattuglia che ne avrà fatto l'arresto, ricompensando con ispecialità quelli che vi si sono distinti.

VI. Non si farà nessun esito dalla cassa senza la firma di tutt'i sette membri del Consiglio di Amministrazione.

VII. La cassa sarà chiusa a tre chiavi, di cui una resterà in mano del Generale in secondo, la seconda presso dell'Aiutante Generale che la cambierà ogni mese per turno coll'altro suo compagno e la terza sarà in potere del Tesoriere.

VIII. Si terranno tre diversi registri, il primo d'introito ed esito di cassa. Il secondo, in cui si vedranno marcate tutte le quote pagate da'coscritti sopraindicati. Il terzo in fine rileverà l'impiego delle somme erogate sulla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

IX. La Gendarmeria del Comune di Napoli rimane per ora sul piede parziale in cui si trova, attesa l'urgenza del servizio interno. Ma fissata appena l'organizzazione della Guardia nazionale de'Comuni e de'Cantoni, prenderà l'attitudine conforme a'Gendarmi de'dipartimenti.

X. Ne'Comuni e ne'Cantoni marittimi gli artiglieri di Costa formeranno parte fissa nella Guardia nazionale ed in modo che posti in attività di servizio, vi resti sempre un'altra forza per la sicurezza del servizio interno. Questi artiglieri di Costa si attiveranno in conseguenza giusta il prefisso del decreto in data del dì 20 piovoso, e la parte addetta pel servizio interno si organizzerà secondo i divisamenti generali sopraindicati.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*
Veduto ed approv. dal Gen. in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 11 germile anno 7.° Repubblicano.

Organizzazione della Gendarmeria nei dipartimenti della Repubblica.

1. Sarà in tutt'i dipartimenti della Repubblica organizzata prontamente la Gendarmeria che sarà addetta al mantenimento del buon ordine, alla protezione delle proprietà e della libertà del commercio interno.

2. Tra le Guardie nazionali saranno eletti da' Commissarî de' dipartimenti, di concerto con le rispettive Municipalità, i soggetti i più benemeriti e coraggiosi. Questi Eliti prendono il nome di Gendarmi.

3. Essi saranno prontamente vestiti sul modello della Gendarmeria di Napoli, e pagati da sopra gl'introiti del servizio esentato, siccome si è spiegato nell'articolo 5 della Contabilità della Guardia nazionale in tutti i dipartimenti della Repubblica, e da altri fondi della Municipalità, se l'urgenza lo esiga.

4. Ogni Gendarme avrà otto ducati al mese, nove il Caporale, dieci il Sergente, e gli Uffiziali godranno di quel soldo che corrisponde alla loro graduazione, secondo le Truppe di linea, coll'aggiunta delle gratificazioni a proporzione de'servizî.

5. Il numero de'Gendarmi per ogni Comune si proporzionerà ai fondi della cassa per pagarli, ed ai bisogni della popolazione pel mantenimento della tranquillità esterna.

6. Queste quote de'Gendarmi di ogni Comune si riuniranno nel Capo-luogo del Cantone, e riuniti o tutt'insieme, o in piccole partite saranno in continuo movimento per l'accerto della sicurezza pubblica. Essi faranno la polizia delle Campagne, poichè di quella dell'interno n'è specialmente incaricata la Guardia nazionale; manterranno sicure le comunicazioni, e proteggeranno le proprietà e le persone contro i malintenzionati e gli assassini.

7. Ogni numero di Gendarmi non minore di nove avrà un Caporale; non meno di diciotto avrà un Caporale ed un Sergente; ed avrà un Caporale, un Sergente ed un Uffiziale, quando non sia meno di trenta, e così successivamente.

8. In queste aggregazioni prenderà sempre il Comando il Superiore più graduato tra essi, ed in parità di grado, precederà il più anziano di età. I Gendarmi e coloro che li comandano dipendono da'Commessarî del dipartimento.

9. La paga del Gendarme che muore in combattimento, rimarrà fissa per la sua moglie e pe'suoi figli, se n'abbia, e rimarrà in mancanza di costoro ai genitori suoi, purchè facciano una famiglia con lui. La famiglia del Gendarme che muore, rimane sotto la protezione della patria.

10. Ogni individuo della Guardia nazionale in servizio può servire da soprannumerario tra' Gendarmi, ed occuperà la piazza subito che vachi; godendo frattanto delle rimunerazioni secondo i suoi servizî.

11. Ogni Comandante di Gendarmi, che si troverà in uno o più fatti, che contino la morte di 20 assassini, avrà un grado di più col soldo corrispondente.

12. Si avranno per gli Uffiziali che muoiono in azione le stesse considerazioni indicate per le famiglie de'Gendarmi. In conseguenza i loro soldi saranno applicati alle mogli e figli loro, ed in mancanza di questi a'loro genitori, purchè convivessero con loro.

13. I Comuni, ed i Cantoni, la cui situazione territoriale ne permette il servizio, avranno Gendarmi a cavallo, pel mantenimento del quale saranno considerate loro le corrispondenti ragioni. Il numero si rileverà dalle circostanze finanziere del Comune; potendosi per la importanza di questo servizio riscuotere dai comuni più ricchi quei soccorsi, che occorreranno sulla considerazione del beneficio generale, che si diffonde per tutti.

14. I Gendarmi che per trascuraggine o viltà, o per adesione facessero soffrire dei guasti, o delle perdite alla proprietà de'Comuni, o de'cittadini, saranno tradotti innanzi ai Giudici militari, e condannati conformemente alle leggi.

15. Il Governo provvisorio autorizza i Commessarî de'dipartimenti a promettere, e far pagare al momento cinquanta, cento, duecento ducati di ricompensa a quei Gendarmi che arresteranno o uccideranno i capi degli assassini, tolti con decreto dal beneficio della legge.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*
Veduto ed approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 11 germile anno 7.° Repubblicano.

Contabilità della Guardia Nazionale in tutt'i Dipartimenti della Repubblica.

I. Tutta la massa della Coscrizione, fissata in ogni Cantone ed in ogni Comune nel preciso della legge, sarà ripartita in due classi

l'una sedentanea e l'altra attiva. Questa distinzione sarà fatta dal Commessario del Governo, dalla Municipalità, e dall'Uffiziale destinato all'organizzazione; questi restano responsabili de' prescelti al servizio attivo.

II. In ogni Comune la forza della Guardia nazionale si proporzionerà alla diversa estensione territoriale, ed alla diversità de' suoi bisogni di vigilanza.

III. Quelli che non prestano il servizio, o siano i sedentanei, sono tenuti a pagarlo nella ragione di grana 15, di grana 20, di grana 25, di grana 30 e di grana 35 per ogni mese, sulla esatta proporzione delle facoltà di ogni individuo. I giornalieri ed i poveri sono esenti totalmente da questa prestazione monetaria.

IV. In ogni Comune, fissata la forza della Guardia nazionale, si organizzerà, per quanto riesca possibile, sul metodo prefisso e pubblicato pel Comune di Napoli. Avrà in conseguenza ogni Comune, la cui Guardia nazionale non sia minore di due compagnie, un uffiziale veterano che la comandi in primo, ed un patriotta del sito che la comandi in secondo; e quando avvenisse che la sua forza non giungesse all'indicata, allora sarà comandata dal solo patriotta che prenderà il carattere di Sergente, o di Tenente, secondo che la forza della Guardia nazionale corrisponda ad una, o due Compagnie. Le Guardie nazionali delle grandi Comuni avran sempre un Uffiziale militare, che comandi in capo, ed un patriotta che comandi in secondo, e tanti Capitani e Tenenti patriotti, quanti ne corrisponderanno al numero delle Compagnie che può formare. Le Guardie nazionali e gli Uffiziali che le comandano son tutte alla immediata dipendenza delle Municipalità rispettive. Il Comandante militare prenderà quella graduazione che corrisponde alla forza che mette in piedi la popolazione, godendo il grado di Capo di battaglione, se sia di un battaglione, di Capo di legione se sarà una legione, di Capo di brigata se saranno due legioni. Il Comandante in secondo avrà sempre uno, o due gradi di meno del Comandante in capo, secondo le circostanze che concorreranno. Tutti gl'impieghi della Guardia nazionale saranno permanenti provvisoriamente. Alla istituzione del Governo costituzionale si stabilirà quel metodo che la legge sarà per fissare.

V. In ogni Comune vi sarà una cassa d'introito e di esito, diretta da un Consiglio di amministrazione composto dal Comandante in secondo della Guardia nazionale, dal Presidente della Municipalità, che con lui si cambierà in ogni mese, e da un cittadino probo e benestante, che farà da Tesoriere col voto. In questa Cassa, che sarà in potere del Tesoriere, e che avrà tre chiavi, una a lui, l'altra al Comandante in secondo e la terza al Presidente della Municipalità, si verseranno in ogni mese le quote corrispondenti a' cittadini che non prestano servizio. Si previene che il registro di questi pagamenti sarà fissato dalla Municipalità e dal Commessario del Cantone.

VI. Tutt'i contrabbandi che saranno arrestati dalla Guardia nazionale, si verseranno nella di lei Cassa, eccettuandone il terzo, che si distribuirà alla pattuglia che ne ha eseguito lo arresto, ricompensando specialmente quelli che vi si sono distinti.

VII. Non si farà alcun esito dalla Cassa senza la firma de' tre individui che compongono il Consiglio di Amministrazione.

VIII. La Cassa serberà tre registri, il primo d'introito ed esito, il secondo rapportandovi le quote mensuali prefisse con i cambiamenti che possono occorrervi, ed il terzo mostrerà l'impiego delle somme erogate, dietro le rispettive decisioni del Consiglio di Amministrazione.

IX. Ne' Comuni marittimi, gli artiglieri di Costa formeranno parte fissa della Guardia nazionale, ed in modo, che posti in attività di servizio, vi resti sempre un'altra forza per la sicurezza del servizio interno. Questi artiglieri di Costa si attiveranno in conseguenza, giusta il prefisso del decreto in data de' 20 piovoso, e la parte addetta al servizio interno si organizzerà secondo i divisamenti generali sopra indicati.

X. I Commissarî generali sono incaricati di rimettere al più presto la petizione degli Uffiziali veterani, che occorrono pel comando della Guardia nazionale, rilevandone le graduazioni rispettive.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*

Veduto ed approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Napoli, 11 germile anno 7.° Repubblicano.

L'Armata francese ha riapertà la campagna. Il suo principio si annunzia con la vittoria compiuta. I Grigioni sono vinti, e l'Austriaco che gli opprimeva sotto il manto della protezione, è caduto. Questa vittoria annunzia la libertà della Terra ferma, di Venezia, della Toscana, d'Italia tutta. Patriotti napolitani, applaudite ed emulate l'esempio della grande Nazione.

Estratto di una lettera del Generale in capo MASSENA, *spedita da Coira in data de' 25 ventoso anno 7.°; indirizzata al Generale* SCHERER.

Noi abbiamo fatti intorno ai dieci mila prigionieri, tra'quali ritrovansi il Generale Offemberg e molti Uffiziali superiori e subalterni; abbiam pure presi trentasei pezzi di cannoni, molta munizione di guerra, e venti bandiere; delle quali cinque agli Austriaci, le altre alle legioni assoldate de'Grigioni. Conviene ancora dirvi, d'essere stati noi obbligati a combattere la parte traviata del popolo Grigione.

L'Armata occupa tutto il territorio degli stessi Grigioni, ed una parte di Voralberg.

Per estratto il Generale in Capo, SCHERER.— *Per Copia conforme*, FELICE BODARD *Commissario presso l'armata di Napoli.* — *Per copia conforme, il Commissario civile presso l'Armata di Napoli*, FAIPOULT.

Per copia conforme
ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Volendo prendere tutte le misure che condurranno colla maggior efficacia a soddisfare i suoi impegni verso la Repubblica francese, ordina quanto segue:

Art. I. La Tesoreria nazionale tirerà sui contribuenti tassati pe'due milioni e mezzo di ducati, delle tratte a quaranta giorni data, la somma almeno di ducentomila ducati.

Art. II. Essa rimetterà queste tasse accettate e da lei garantite al ricevitor Cassiere dell'Armata francese.

Art. III. Nel caso in cui i contribuenti non soddisferanno alle tratte da essi accettate, incorreranno le pene pronunciate dagli ordini precedenti relativi alla contribuzione de' due milioni e mezzo di ducati.

ABAMONTI, *Presidente.*
SALFI, *Segretario Gen.*
Approvato dal Generale in Capo
MACDONALD.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Napoli, li 11 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

MACDONALD

GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

In vista del messaggio del Direttorio esecutivo della Repubblica francese, in data de'22 dello scorso ventoso, e la legge dello stesso giorno, che porta la dichiarazione di guerra all'Imperatore, ed al gran Duca di Toscana, ordina ciò che segue:

Art. I. Saranno sequestrati in nome della Repubblica francese tutte le proprietà di qualunque natura siano, le quali sul territorio romano e napolitano appartengono all'Imperatore, a'suoi sudditi ed a qualunque negoziante che commercia sotto la di lui protezione.

Art. II. Saranno parimenti sequestrate tutte le proprietà appartenenti sopra i detti territori al Gran Duca di Toscana.

Art. III. Qualunque cittadino romano e napolitano, e qualunqne forestiere stabilito nella Repubblica romana e napolitana, è obbligato, immediatamente, dopo la pubblicazione del presente decreto, di far la rivela de'bastimenti, delle mercanzie, de'beni mobili e stabili che possono tenere, o amministrare per conto degli individui di sopra indicati; come ancora la dichiarazione delle somme delle quali siano lor debitori per qualsivoglia titolo, sotto pena di esser riguardato come detentore delle proprietà della Repubblica francese, ed inquisito come tale.

Art. IV. Tutti i bastimenti, mercanzie, crediti, mobili e stabili sono in mano della Repubblica francese.

Art. V. Il Commissario civile è invitato a prender le misure necessarie tanto per ricevere la rivela enunciata nell'articolo 3, quanto per eseguire il possesso della Repubblica.

Firmato, MACDONALD.
Per copia conforme
Il Commiss. Civ. del Direttorio esecutivo presso l'armata di Napoli
FAIPOULT.

Napoli, 11 germile anno 7.° della Repubblica francese.

IL COMMISSARIO CIVILE presso l'armata di Napoli

In vista del decreto del Generale in capo in data di questo giorno, ordina ciò che segue:

Art. I. L'agenzia centrale delle proprietà

Nazionali è incaricata di ricevere da'cittadini napolitani e forestieri stabiliti nella Repubblica napolitana, le dichiarazioni enunciate nell'articolo 3 del decreto del Generale in capo.

Art. II. Il cittadino Reboul Agente della Commissione civile a Roma, è incaricato di ricevere le stesse dichiarazioni de' cittadini romani e forestieri, stabiliti nella Repubblica romana.

Art. III. Il possesso della Repubblica francese sarà eseguito nella Repubblica napolitana dall'Agenzia Centrale, e nella Repubblica romana dal cittadino Reboul su tutte le proprietà enunciate nel decreto del Generale in capo.

Art. IV. Il presente decreto sarà mandato al Controlloro dell'introito ed esito.

Firmato, Faipoult.
Per spedizione conforme
Il Commiss. civ. presso l'armata di Napoli
Faipoult.

Napoli, 11 germile anno 7.° della Repubblica francese.

L'Agenzia Centrale delle proprietà nazionali della Repubblica francese, in conseguenza del decreto del Generale in capo, e di quello del Commissario civile, tutti e due in data di questo giorno, previene i cittadini napolitani e forestieri stabiliti nella Repubblica napolitana, che essa riceverà dal giorno d'oggi tutte le dichiarazioni che le verranno fatte in conformità dei suddetti decreti.

Firmati, Scipion Mourgues. Belime. Lenoir.
Per copia conforme
Il Segr. Gen. dell'Agenzia Centrale
Ruelle.

N. B. — I Burò dell'Agenzia sono stabiliti in casa Bosco, presso la fontana di Monteoliveto, e si trovano aperti dalle nove della mattina fino alle quattro dopo il mezzogiorno.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 13 germile anno 7.° Repubblicano.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Agli abitanti del Comune di Napoli.

Vegliante la patria agli interessi universali, vi chiama, o cittadini, ad un'operazione diretta a consolidare la vostra felicità. Vede essa il bisogno urgente di energiche misure, di opportune spedizioni, per assicurare su basi eterne la comun sicurezza, e la riacquistata indipendenza. I suoi mezzi però non sono proporzionati alle sue intenzioni. Voi stessi deplorate tuttora le piaghe profonde che l'affliggono per le rapine del profugo tiranno. La Repubblica impiegherà a questi importanti oggetti tutte le sue risorse. Ma la vostra patriottica generosità dovrà emulare il vigore de'suoi nobili sforzi. Cittadini proprietarî, è la vostra causa che si tratta. Le vostre fortune, le vostre proprietà richiamano le cure e le sollecitudini della Repubblica.

Il Governo ha fissate le sue mire sulle cittadine Giulia e Maria Antonia Carafa, stimabili presso tutt'i buoni, sino a che saranno in pregio onore e virtù. Esse sono incaricate a raccogliere i vostri doni e versarli in una cassa nazionale, affidata alla probità ed esattezza del cittadino Giuseppe Maria Pescara. Questa cassa sarà a disposizione del Comitato centrale per le spedizioni nazionali, che esso giudicherà necessarie. Spiegate, o cittadini, tutta la vostra magnanimità, il vostro zelo: i patriottici vostri doni uniti alle vigorose misure del Governo, assicureranno la vostra libertà, i vostri dritti, sulle ruine dell'estinta tirannide.

Abamonti, *Presidente.*
Salfi, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

PROCLAMA

DEL COMITATO MILITARE DEL GOVERNO PROVVISORIO

Agli Uffiziali dell'ex-esercito.

Napoli, 16 germile anno 7.° Repubblicano.

Voi eravate attaccati al dispotismo che opprimeva queste felici contrade. L'avete difeso con tutt'i vostri sforzi e colle armi alla mano. Il tirannico Governo è caduto: le vostre graduazioni, i vostri impieghi sono involti nella stessa catastrofe, e voi per dritto di Guerra siete rientrati nella classe di semplici cittadini; e come tali dovreste rivolgervi altrove per procacciarvi la sussistenza. Ma il Governo Repubblicano è generoso; ed è sensibile alle vostre circostanze, alle sciagure delle vostre famiglie. Egli vi offre una strada che concilia col vostro l'interesse della Repubblica; ed in questa veduta decreta quanto segue:

I. Tutti gli ex-uffiziali formeranno un corpo

di volontarî, che sarà pronto a prendere le armi, per accorrere ovunque li chiama il bisogno della patria.

II. Saranno essi soccorsi colla metà del soldo, che rispettivamente godevano sotto l'antico Governo, oltre alla diaria razione di pane e carne.

III. La coscrizione si farà dal generale Federici per gli ex-uffiziali di cavalleria, e dal generale Wirtz per quelli d'infanteria, e'l tempo prescritto per la medesima, nel dipartimento del Vesuvio e luoghi vicini, sarà di una decade. Agli stessi generali dovranno far costare la loro impossibilità quelli di essi, che non potranno ascriversi per portarsi al posto di onore, sia per ragione di età avanzata, sia per salute. Il limite del tempo per la coscrizione negli altri dipartimenti, sarà di un mese, e coloro che si dovranno ascrivere per volontarî si dirigeranno a'comandanti rispettivi delle truppe della Repubblica che si troveranno ne' luoghi più vicini.

IV. Sono compresi nella generale coscrizione tutti gli ex-uffiziali non ancora impiegati nelle nuove legioni della Repubblica.

La nazionale munificenza si verserà sopra quelli che ubbidendo alle voci della patria che li chiama al sacro dovere della sua difesa, vi si presteranno senza esitare. Il Governo nella regolarità della loro condotta in rapporto al servizio della Repubblica, incomincerà con riconoscerli negli impieghi che godevano nel passato regime; e li promuoverà generosamente in vista di qualunque azione nella quale sarà per segnalarsi taluno, o per virtù, o per patriottismo, o per bravura militare: questa specie di Governo per sua natura è inviolabile nelle sue promesse. Profittatene; giacchè la patria quanto sarà generosa nel distribuire le ulteriori sue beneficenze a'prediletti suoi figli che si presteranno alla causa immortale della libertà, altrettanto trascurerà con eterno oblio que' (se ve ne saranno) che non ascoltando le voci dell'onore e del patriottismo, si negheranno di entrare nella gloriosa carriera che li viene offerta dalla fortuna e dalle circostanze della Repubblica.

De Renzis, *Presidente.*
Giordano, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

16 germile, anno 7.° della Libertà (5 aprile 1799, v. s.)

COMITATO MILITARE

SEZIONE DI MARINA.

Cittadini,

Non lasciano i fuggiti tiranni d'impiegare a danno della Repubblica tutti gli sforzi che ancor gli permette il loro agonizzante potere.

Rincrescendogli ch'esistano ancora gli scheletri spolpati dalla loro insaziabile rapacità, nè avendo potuto consegnarli alle fiamme sul rogo acceso nel momento della loro vergognosa fuga in faccia alla Nazione, per disperderne all'aria finanche le ceneri, altri artifizî progettano, per spargere ancora velenose scintille, onde nuovamente suscitare il sedizioso incendio della passata anarchia.

Un'orda di scellerati, dispregevoli avanzi di galea, altra volta da essi sottratti alla pena e spediti in Sicilia più per infestarla che per difenderla; ed un pugno di disertori, miserabili reliquie del loro esercito, pria quasi disperso che combinato, sono tutte le forze, che ancor gli restano, e che nell'atto che ardiscono di mettere a profitto contro la nostra patria, giustificano la loro ingratitudine nel disfarsene, negandole una sussistenza, meritata per altro a forza di delitti.

Ecco lo stile solito de'tiranni. Temono essi gli stessi istromenti di loro colpe. Si servono degli uomini vili ne'loro infami disegni e compensano poi col perdergli gli ottenuti servigi.

Gl'inglesi, sebbene sola cagione di loro rovina e che sacrificando ogni dritto a' proprî interessi, tendono ora forse a spogliarli dei trafugati tesori, n'affettano ancora la protezione e ne godono la confidenza.

Questi, consiglieri insieme ed emissarî de' loro proditori, rendendoli gioco di loro particolari vedute, si sono presentati a' nostri lidi, recandoci un sì bel dono e tentando lo sbarco su queste spiagge de'suddetti scellerati, che nudi e disarmati han qui condotti, ne han purgata quell'isola, ove eran solo di pregiudizio e di carico.

Bravi napoletani! Ecco i disegni de'nostri nemici: col mendicato pretesto di prender cognizione degli effetti lasciati dall'ex-Ministro Guglielmo Amilton, si presentò ieri l'uffiziale Jon Inelchi colla lancia del vascello Coloden, sotto il Castello dell'Ovo. Niuno ignora che egli nulla lasciò che gli appartenesse, ed agli inglesi è ben noto. Se gli accordò non ostante quanto chiedeva, e condotto di persona alla

casa di quel Ministro se gli permise che ocularmente ne facesse l'ispezione. L'impegno di riconoscere le nostre batterie, sul litorale del ponente, suggerì tal ricerca. Il Governo ne ha scoperto le mire in tutta la sua estensione, ed ha prese di già le provvide disposizioni, per render inutili i loro deboli sforzi.

Lontano dal temer la poca ciurma ch'essi han recata, egli la riguarda come vittima volontaria, venuta ad incontrar la pena de'suoi passati delitti. Questa di già gli sovrasta, ed una porzione di già arrestata è vicina a risentirne tutto il rigore.

CARACCIOLO.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

Napoli, 16 germile anno 7.° della Libertà (5 aprile 1799, v. s.)

COMITATO MILITARE

SEZIONE DI MARINA.

Sente con meraviglia questo Comitato la voce insorta a discredito della firma del cittadino Bartolomeo Sessa nelle polizze da esso notate, pe' pagamenti de' soldi de' rispettivi individui.

A dimostrarne l'insussistenza, ha determinato far manifesto che tal rumore altro non è che un effetto di qualche fantasia accesa che nulla può nuocere alla validità della medesima, ottenendo ne' rispettivi banchi tutto il valore.

Si lusinga che ciò basti a dileguare sì mal fondata opinione, per non esser costretto a darne più rigorosi schiarimenti.

CARACCIOLO.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Giuseppe Maria

Per la misericordia di Dio, della S. Romana Chiesa cardinale Capece Zurlo Arcivescovo di Napoli.

PROCLAMA.

A tutt'i fedeli della sua Diocesi e a tutt'i popoli Repubblicani del territorio napolitano, salute e benedizione.

È pervenuta a nostre orecchie l'orribile voce, comunicataci anche dal Governo, che il Cardinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome di Romano Pontefice, e che coll'abuso di questa Sacra Autorità si affretti a sedurre que' popoli, incitandogli a delitti di ogni genere e alla più sanguinosa strage.

Fratelli carissimi, lo spirito della carità di Gesù Cristo rifugge anche dal pensare tai cose nella persona di un ecclesiastico; per cui non cessiamo di pregarne istantemente il Signore, che voglia col suo divino aiuto riparar questo errore; mentre il ministero a noi commesso da Dio c'impone di smentire una tale impostura, che costantemente si afferma. Noi ci facciamo dunque ad istruirvi che un mascherato Pontefice, che attenta di sconvolgere la Chiesa, e di lacerarla col più detestabile scisma, che erige altare contro altare, rompe il vincolo dell'unità Cattolica, frange la pietra del Santuario, mette in soqquadro il tempio della nuova alleanza, ed allontana la società de' fedeli dall'eterna salvezza delle lor anime: egli è fulminato con tutte le censure della Chiesa, è trabalzato da tutt'i gradi della gerarchia, è separato dalla comunione Cattolica, ed è esposto alle maledizioni di Dio e degli uomini.

Osservate inoltre, fratelli carissimi, la carriera che sotto una tale impostura si viene a percorrere. Essa produce in voi questa falsa idea, che il nuovo Governo tenda a distruggere la Religione de' vostri padri, il Vangelo di G. C., la credenza della Chiesa Cattolica; e risvegliando il vostro zelo per un affare cotanto sacro, vi spinge a prendere anche le armi contro gli stessi vostri fratelli, e contro una nazione che da principio foste pronti a proclamare qual vostra liberatrice.

Popoli amatissimi, traetevi dall'inganno, illuminatevi, non tardate un momento di liberarvi da quella umiliante opinione che andate a procurarvi col vostro sangue medesimo. Il nuovo Governo organizzato sugli inviolabili e sacri dritti del genere umano, siccome è pienamente uniforme alle divine pagine dell'Evangelo di Gesù Cristo, ed è diretto a formare la maggior vostra civile felicità, così non può non conservare e rispettare l'intero Cattolico culto, e l'universale disciplina, che regola le vostre religiose e sante pratiche. Calmate i vostri cuori, amatissimi fedeli. Quella Religione che finora avete amata, continua senza verun cambiamento ad essere il pubblico e privato oggetto de' vostri pensieri e delle vostre azioni. Tolgano ogni dubbio che potrebbe esservi suggerito, i replicati proclami de' Generali in capo, le lettere che i medesimi Generali ci hanno drizzate e gli editti dell'Assemblea provvisoria.

Or via, deponete le armi, e cessate da una guerra che vi degrada e vi distrugge; e richiamati alla verità, ritornate nel seno della vostra patria che distende le braccia per accogliervi, e ricolmarvi della felicità che con

sollecitudine vi prepara. Così vegga l'impostura, che se vi sedusse per un momento, non ha potuto continuare ad ingannarvi, e nella confusione del suo spirito fatalmente si corrucci, che tosto siasi eccitato in voi quel genio di avvedutezza che ha formato il vostro carattere tra le altre nazioni. Riconciliati alla patria, restituitevi alle vostre famiglie e a' vostri travagli, e in mezzo alla pace che il Governo vi assicura, e nella società de' vostri fratelli, frequentate i tempi e gli altari de' vostri maggiori, mostrandovi in tutto degni seguaci di G. C., fedeli e saggi discepoli di quella verità che il Figliuolo di Dio è venuto ad insegnarci dal cielo, per condurci colà nel seno beato di Dio a godere di una perfetta e perpetua felicità, che ardentemente vi desideriamo colle nostre paterne benedizioni.

A dì 16 germile, anno 1.° della Repubblica napolitana (5 aprile 1799, v. s.)

Il cittadino Giuseppe Maria
Card. Arc. di Napoli.

PROCLAMI E SANZIONI

DELLA

MUNICIPALITÀ

LIBERTA — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

IL COMITATO MUNICIPALE DI PUBBLICA SUSSISTENZA.

Cittadini,

Dal Comitato di finanze del Governo provvisorio ci è pervenuto decreto del tenor che segue:

Libertà-Eguaglianza — Repubblica Napolitana — Comitato di Finanze — A dì 16 ventoso, anno 7.° della Libertà (5 marzo 1799, v. s.) — Al Comitato di pubblica sussistenza della Municipalità di Napoli.

Cittadini — È rimasto questo Comitato contento del prezzo che in grado d' incontinenza di candela a tutta passata si é stabilito pel fitto del lago del Fusaro. Nell' atto che si approva quanto si è operato, vi si fa l' invito di dare le disposizioni perchè cartolariamente si dia il possesso di tal fitto a colui che sarà nominato dalla persona a beneficio della quale si è estinta la candela, coll' obbligo di non poter andare al lago suddetto, se non se nel dì primo del venturo maggio. Vi si partecipa pure, che il tempo a poter produrre l' additamento della decima in rapporto al fitto suddetto è di giorni dieci, ed il tempo per l' additamento della sesta è di giorni venti. — Salute ed amicizia. — Rotondo.

Ed affinchè un tale stabilimento de' termini a produrre gli additamenti suddetti venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il presente da pubblicarsi ed affiggersi ne' luoghi soliti e consueti.

A 16 ventoso, anno 7.° della Libertà (16 marzo 1799, v. s.) (1).

Cittadino Pasquale Daniele.
Cittadino Luigi Carafa.
Cittadino Andrea de Dino.
Cittadino Mariano Caputo, *Segr.*
Pel citt. Giacomo Positano Cancell.
Il citt. Onofrio Praitano,

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Autorizzata la Municipalità dal ministro di Polizia del Governo provvisorio, fa noto a tutt' i cittadini di non dovere, dal giorno della pubblicazione del presente editto, far uso, asportare, o tenere presso di loro nelle private case le lunghe piroccole nodose, sotto pena della carcerazione, in caso di controvenzione.

Salute e fratellanza.

Napoli, 21 ventoso (v. s. 11 marzo) anno 1.° della Repubblica Napolitana.

Pel citt. Pres. Pignatelli, *assente,*
Il cittadino Gennaro Presti.
Il cittad. Matteo Moltedo, *Seg.*

---

(1) L' affitto è rimasto al Cittadino. . . . per annui ducati 5011, per anni dodici.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Essendosi fatto presente al Governo provvisorio che bisognava accordare altra dilazione per la formazione de' processi verbali pe' forestieri dimoranti in questa città, che desiderano continuarvi a risiedere, affinchè tutti coloro che meritano, abbiano l'agio di procurarsi i certificati in regola a tenore dell'Editto antecedentemente promulgato, il termine del quale veniva a spirare in questo giorno; rispondendo alla dimanda il Governo, con suo invito, è venuto ad accordare altri dieci giorni di proroga, che incominceranno a decorrere dal giorno 24 ventoso (v. s. 14 marzo).

Sono invitati perciò tutt'i forestieri in questa città dimoranti, a profittare della suddetta dilazione, mentre scorrendo il nuovo termine prefisso, saranno soggetti alle pene degli editti comminati.

Salute e fratellanza.

Il cittadino Giulio Imbimbo.
Il cittadino Franc. Guglielmi, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

IL COMITATO DI PUBBLICA SUSSISTENZA.

A dì 26 ventoso (v. s. 16 marzo 1799).

Lardo nuovo e vecchio grana 26 il rotolo.
Insogna squagliata e salata con finocchi gr. 28 il rot.
Prigiotto gr. 25 il rot.
Pettorine, boccolari, spalle e verrinie non lattanti gr. 24 il rot.
Sopressate gr. 32 il rot.
Salciccioni gr. 23 il rot.
Lingue gr. 22 il rot.
Filetti e capocolli gr. 27 il rot.
Verrinie lattanti gr. 46 il rot.
Indoglie gr. 14 il rot.
Insogna fracida gr. 24 il rot.
Gamboncelli gr. 12 il rot.
Salcicce secche gr. 25 il rot.
Caso cotto, di Sardegna fino a nuova disposizione, gr. 26 il rot.
Caso cotto di Morea, fino a nuova disposizione, gr. 20 il rot.
Caso vecchio di Basilicata, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rot.
Caso vecchio di Puglia, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rot.
Caso vecchio di Abruzzo, fino a nuova disposizione, gr. 30 il rot.
Caso muscio gr. 12 il rot.
Casicavalli di Regno vecchi gr. 45 il rot.
Ricotte fresche veraci gr. 14 il rot.
Ricotte salate veraci per tutta la settimana Santa gr. 20 e poi gr. 16 il rot.
Ricotte secche salate veraci per la settimana Santa gr. 24 il rot.
Provole affumate. Si osservino gli appuntamenti de' 26 aprile 1758 e 18 decembre 1769, che vale a dire un grano di più del prezzo di Piazza maggiore.
Provole fresche e mozzarelle gr. 26 il rot.
Cacicavalli freschi di Massa gr. 16 il rot.
Cacicavalli vecchi di Massa gr. 18 il rot.
Olio, fino a nuova disposizione, gr. 12 il qu.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

I cittadini Governatori del Banco nazionale della Pietà, fan sapere a tutt'i cittadini che per invito ricevuto dal Governo provvisorio del Comitato di finanze, in data de' 23 ventoso, può chiunque dispegnare con polizze tanto i pegni con interesse, quanto i pegni senza interesse.

Salute e fratellanza.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Cittadini,

Dal Comitato di Polizia del Governo provvisorio in data de' 25 ventoso anno 7.° della libertà (16 marzo v. s.), ci è pervenuto il seguente invito:

Ha inteso questo Comitato con rincrescimento che da codesto Comitato degli alloggi si spediscono biglietti di alloggi agli Uffiziali napolitani ch'erano impiegati negli eserciti del passato Governo, tanto più che questa risoluzione di non dar più alloggi a' Napoletani fu presa dall'intero corpo legislativo e partecipata al cittadino Caracciolo Roccaromana da questo Comitato, il quale fu invitato nell'atto stesso a ritirarsi i viglietti già dati. V'invita quindi questo Comitato a non permettere un simile abuso e ad astenervi per conseguenza di darne da ora in avanti, ritirandosi quelli che avrete spediti per lo passato; e qualora pervengano biglietti del Comandante di questa Piazza per darne ad alcuno, potrete rappresentargli di avere gli ordini

ıtrario dal Governo provvisorio, e che per-
ndirizzi al Governo stesso — Salute e fra-
za — Vaglio, Presidente — Petrucci,
ario.

effetto dunque della trascritta determi-
ıe del Comitato di polizia del Geverno
isorio siete incaricati tutti voi, cittadini
scuna comunità, di licenziare sul mo-
tutti gli ufficiali napoletani ch'erano im-
i nell'esercito del passato Governo, tan-
abbiano biglietti di questa Municipalità
qualsivogliano altre persone, niuna ec-
ta; incaricandovi dell'esatta esecuzione
esente invito; in caso contrario la Mu-
lità non avrà conto veruno degli alloggi
ti uffiziali.
ıte e fratellanza.

ıoli, 28 ventoso (v. s. 18 marzo 1799)
ı,° della Repubblica napolitana.

Per l'assenza del cittadino
Presid. Pignatelli
Il citt. Gennaro Presti.
Il citt. Matteo Moltedo, *Seg.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA.

IL COMITATO DI POLIZIA

ELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA
DI NAPOLI.

invito venuto a questo Comitato dal Go-
provvisorio sulla petizione fatta da varî
ateari della strada dell'Imbrecciata fuori
Capuana, circa le meretrici che colà di-
o, usando queste delle versuzie, cioè
ıitano in detti luoghi tutta la giornata,
otte entrano nella città, cosa impropria
olizia ed al decoro de' buoni cittadini.
ımportando perciò un Governo Repubbli-
ndecenze nel centro della città, per cui
ıo bussate la notte le case di quella cir-
enza abitate da buoni cittadini, creden-
ıitarvi le suddette donne. Il Comitato di
ı avendo presente gli antichi stabilimenti
terminano i luoghi addetti per tali donne,
ciò segue:
ı tutte le pubbliche meretrici debbano
ɜ negli antichi luoghi stabiliti e special-
nella strada dell'Imbrecciata fuori Porta
na, di giorno e di notte, sotto pena della
immediata carcerazione, nel caso che la notte
andassero a pernottare nella città.
Napoli, 29 ventoso anno 1.° della Repubblica
napolitana.

Il Citt. Gennaro presti.
Il Citt. Antonio Avella (*Pagliuchella*).
Pel Segr. Antonio Avella.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

INVITO

A'Superiori di tutte le Chiese secolari e regolari.

Il Governo provvisorio e politico, tutto inteso alla pubblica quiete ed al decoro della nostra S. Religione, con altro invito de' 29 ventoso (19 marzo, v. s.) ci ha significato il suo impegno non solo di farsi i Sepolcri e le sacre funzioni di Settimana Santa con tutta quella decenza ed esterno apparato ch'è stato solito negli anni passati; ma eziandio che nel Sabato Santo, all'ora consueta, si suonino a Gloria le Campane, come si è fatto sempre in tal giorno. Il Cittadino Cardinale Arcivescovo, fidando nel zelo e nella esattezza de'Curati e Rettori delle Chiese Secolari e Regolari, spera che da loro si disponghi il tutto coerentemente alla edificazione de' cittadini e al desiderio del Governo.

A dì 30 ventoso, anno 1.° della Repubblica napolitana.

Il citt. Giuseppe can. Vinaccia, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

PROCLAMA.

Cittadini,

La Municipalità provvisoria fa noto al pubblico che il Comitato di sussistenza è da circa un mese, ch'è da lei così diviso, che non forma più parte di essa, nè le dà mai conto del suo operare. E ciò si avvisa non perchè la Municipalità creda quello che imprudentemente sta scritto nel Monitore, anzichè ella ne crede assolutamente il contrario, ma perchè il pubblico sia informato delle funzioni di ciascheduna delle Autorità costituite.
Salute e fratellanza.

Napoli, li 5 germile (v. s. li 25 marzo 1799) anno 1.° della Repubblica napolitana.

Pignatelli, *Presidente.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DE' PUBBLICI STABILIMENTI.

Istituzione pel modo con cui i cittadini Deputati per ciascheduna Parrocchia devono regolarsi riguardo agli alloggi de' francesi.

I. Ogni Commissione per ciascheduna Parrocchia deve immediamente portarsi in ciascheduna casa esistente nella Parrocchia medesima, ed osservandola minutamente, facendosi carico degli individui della famiglia ed informandosi delle rispettive finanze, dovrà porre in nota il numero de' francesi che puote alloggiare e nudrire, distinguendo ancora con rubrica separata quelle cose, i di cui abitanti avendo strette finanze, non possono nudrire, ma bensì alloggiare, e quelli all' incontro ch'essendo comodi possono nudrire, ma per la strettezza del sito non possono alloggiare, onde saranno ascritti nella riga de' contribuenti, per quella somma che riferiranno i Deputati stessi, e devono essi Deputati dar chiaro giudizio senza equivoco del numero de' francesi, pe' quali le case devono concorrere all' alloggio de' medesimi, senza darsi carico dell'esenzioni ottenute, che sarà cura del Comitato di rettificarle, e dovranno ancora riferire quelle case le quali hanno stalla, e per quanti cavalli de' francesi possono dar ricovero; nelle note stesse esprimeranno il numero dei francesi che sono alloggiati ne' loro quartieri, e le case che li tengono, nell' intelligenza che tutte le suddette note debbono essere presentate in questo solo Comitato fra 48 ore.

II. Ciascheduna Commissione de' Deputati dev' essere assistita dal Capodieci fatto dal Comitato degli alloggi colla nomina di essi Deputati, restando l'altro occupato per gli altri servizî della Municipalità, i quali Deputati in ogni quindici giorni riferiranno in iscritto se sono stati assistiti a dovere dal rispettivo Capodieci, il quale non avrà altro incarico, per esser poi soddisfatto secondo l'informo de' Deputati medesimi.

III. Essendo di assoluta necessità che vi sia giornaliera corrispondenza tra il Comitato degli Alloggi e le rispettive Commissioni de' Deputati, devono questi in ogni sera mandare al Comitato per mezzo del loro rispettivo Capodieci, il rapporto di quelle case che sono state sloggiate da' francesi nella giornata, e nel tempo stesso riceveranno dal Comitato la nota di quelle case, alle quali nella giornata medesima è stato destinato alloggio pe' medesimi francesi. — Salute e fratellanza.

Li 5 germile, anno 1.° della Repubblica napolitana.

Citt. Gaetano Virgilio.
Citt. Carlo di Tocco.
Citt. Giuseppe Serra.
Citt. Francesco Guglielmi, *Seg.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

LA MUNICIPALITA PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DE' PASSAPORTI DI MARE E TERRA.

Cittadini,

Con infinito rincrescimento si è da questo Comitato osservato che tutte le fedi de' Capitani e Capodieci di ciascuna Ottina, relative a coloro che vogliono uscire dal tenimento della Repubblica, ed essere a tale effetto muniti di passaporto; sono il più delle volte oscure ed equivoche, anche per riguardo alla filiazione, la quale non sempre trovasi vera; e volendo questo Comitato prendere i giusti espedienti per tale importante oggetto, anche in esecuzione degl' inviti del Ministro di Polizia generale del Governo provvisorio, determina quanto segue:

Art. I. Ciascun Capitano di Ottina non debba da oggi innanzi sottoscriver fedi per relazione o del Capodieci, o de' complatearî, ma bensì per causa di scienza, prendendo essi prima le debite dilucidazioni; e lo stesso debbasi eseguire da' Capodieci, i quali per rendersi esenti da ogni responsabilità, hanno fin ora abusivamente deposto a relazione de' complatearî.

Art. II. Ogni fede deve essere prima firmata dal Capitano di Ottina, in seguito dal Capodieci, ed in ultimo da tre cogniti ed onesti complatearî; dopo tali firme devesi distendere l'obbligazione della persona che promette di rispondere; ed il Capodieci è tenuto dichiarare di essere a lui cognita.

Art. III. Ogni fede dev' essere formata nella seguente maniera, cioè: *Si fa fede da noi qui sottoscritti Capitano, Capodieci, e Complatearî dell'Ottina ec. qualmente nella strada o nel vicolo ec. alle case ec. vi abita il cittadino N. N. nativo ec. di anni.... statura... capelli... naso... bocca... e mento, ch'esercita l'officio ec. il quale non è inquisito — non militare — non sospetto di fuga, nè persona di teatro, e bramando lo stesso di portarsi nella città ec. può liberamente darsegli il passaporto. Napoli li ec.*

Art. IV. Nel caso che le cennate fedi vonghino richieste da militari, o da persone di

teatro, non se le debbano negare, ma devesi nelle medesime esprimere esser quel cittadino, militare, o persona di teatro, nell'intelligenza che essendo il chiedente nel novero de'primi ed uffiziale, dovrà procurarsi il certificato dalla Commissione della revisione de'conti militari, di non esser debitore del reggimento; essendo soldato, l'invito del cittadino Generale Roccaromana; se poi sarà persona di teatro, in dorso della fede dovrà procurarsene altra del proprio impresario dal quale dovrà certificarsi di essere il chiedente sciolto da ogni impegno teatrale, alla quale deve apponersici il visto buono del Presidente dell'aggiunta de' Spettacoli.

Art. V. Per la formazione di tali fedi non si debba da chicchessia esigere dritto alcuno, eccetto di un sol carlino per l'autentica del notaio, non essendo giusto in un Governo repubblicano che siano i cittadini gravati di veruna spesa in ottenere ciò che per dritto l'appartiene.

È sicuro questo Comitato, che mercè le additate determinazioni, siano lontane le frodi, ed il tutto con corrispondente ordine e regola cammini.

Salute e fratellanza.

Napoli, il dì 7 germile anno 1.° della libertà napolitana.

Citt. Giuseppe Pignatelli, *Pres.*
Citt. Giulio Imbimbo, *Direttore.*
Citt. Gaetano de Mercato, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

LA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DE' PASSAPORTI DI MARE E TERRA COLL' INCARICO PER LA PRESIDENZA DE' FORESTIERI.

Cittadini,

Il Governo provvisorio, con invito segnato il dì 6 germile, è venuto ad accordare altro improrogabil termine di giorni sei per la formazione de'processi verbali pe'forestieri dimoranti in questa città, e che devono esser muniti di una carta di sicurezza per continuarvi a risedere, elasso il quale inculca d'eseguirsi le multe comminate negli antecedenti editti. Siete perciò invitati a profittare di tale invito e conferirvi dal giorno 12 del corrente germile, per tutto il giorno 17 detto, in questo Comitato, muniti de' necessarî documenti, affin di formarsi i processi verbali e spedirvisi quindi dal Comitato di Polizia generale le debite carte di sicurezza; sull'intelligenza che mancando, sarete irremissibilmente soggettati alle pene ne'cennati editti significate.

Salute e fratellanza.

Napoli, il dì 8 germile anno 1.° della Repubblica napolitana (v. s. li 28 marzo 1799).

Citt. Giulio Imbimbo.
Citt. Gaetano de Mercato, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

La compagnia Meuricoffre e Piatti avvisa i cittadini tassati per la contribuzione di due milioni e mezzo di ducati da pagarsi all'Armata francese, che si riceveranno nella casa dei cittadini Meuricoffre Zio, Nipote e Sorvillo situata alla calata de'Fiorentini, dalle ore otto sino alle ore tre di Francia, quelle mercanzie autorizzate a riceversi in pagamento, a norma dell'editto emanato dal Governo provvisorio, e quello della Commissione civile francese, sotto la data de'28 ventoso, anno 7.° Repubblicano.

Napoli, il dì 11 germile anno 7.° Repubblicano.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

IL COMITATO DI POLIZIA

DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

Non ostante l'editto fatto da questo Comitato in seguela dell'invito del Governo provvisorio nella data del dì 29 ventoso, relativamente a rincularsi negli antichi luoghi le pubbliche meretrici, che innondano questa città, per cui alla giornata si fanno delle rimostranze da cittadini onesti dell'interno della città, che soffrono delle inquietudini e detestabile danno e scandalo a cagion di dette donne, ed oltre a ciò lo borbogliamento che recano ne'rispettivi luoghi dove annidano. È venuto perciò questo Comitato per perentorio termine, ad ordinare che con effetto tutte le pubbliche cognite meretrici, che abitano in questa capitale e l'interno della medesima, tra il prefisso termine di giorni sei, a contare dalla pubblicazione del presente, debbano andare ad abitare negli antichi luoghi stabiliti, cioè fuori Porta Nolana, strada dell'Imbrecciata fuori Porta Capuana, e strada delle Fontanelle, senza la menoma giustificazione. Qual termine

elasso, si procederà al di loro arresto, e saranno condotte ne' designati luoghi. I Capodieci di Ottine, tutti saranno tenuti sulla responsabilità della esecuzione del presente editto.

Napoli, 15 germile anno 7.° della Libertà (4 aprile 1799, v. s.).

Il Citt. Gennaro Presti.
Il Citt. Antonio Avella *(Pagliuchella).*
Pel Segretario, Antonio Avella.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLETANA

MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DE' STABILIMENTI PUBBLICI.

Intento sempre il Governo al maggior sollievo de' cittadini ci ha rimesso con suo invito, de' 15 germile, per l'organo del Comitato centrale un estratto di lettera del Generale in capo Macdonald, dal quale ciascuno vede la giustizia che regna nel cuore di questo eccellente cittadino. Eccone le precise parole:

Estratto di lettera del Generale in capo Macdonald diretta al Governo provvisorio in data de' 29 ventoso prossimo passato.

» Gli abitanti delle città non si possono di-
» spensare di fornire l'alloggio agli Uffiziali in-
» distintamente. Non è però lo stesso per la
» tavola: esiste all'oggetto un decreto del Di-
» rettorio esecutivo che proibisce di esigerla.
» — Per copia conforme — De Fabritiis. »

Voi dunque, cittadini, nel comprendere la forza di tal rescritto, vedrete ancora come il Generale in capo, il Governo provvisorio e questo Comitato de' stabilimenti pubblici della Municipalità prende in considerazione le varie memorie su questo oggetto presentate loro e con quanta cura cercano proteggere i vostri dritti.

Salute e fratellanza.

Napoli, 16 germile anno 1.° della Repubblica.

Il Citt. Gaetano Virgilio.
Il Citt. Carlo de Tocco.
Il Citt. Giuseppe Serra.
Il Citt. Francesco Guglielmi, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

IL COMITATO DE' PUBBLICI STABILIMENTI

A' cittadini Deputati delle rispettive Parrocchie.

Cittadini,

Con molto rincrescimento si è veduto da questo Comitato l'inassistenza de' Capodieci da voi stessi eletti, per cui ogni sera non rattrovasi modo da rimettervi i rapporti de' Francesi alloggiati, nè si ricevono da qui puntualmente le vostre rivele, giusta lo stabilito. Siete dunque invitati di ritrovar voi medesimo pronto espediente su tale affare, e di far subito consapevole il Comitato di qualche loro mancanza, poichè l'unico suo pensiero è quello di far che il tutto cammini col massimo buon ordine.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

AVVISO AL PUBBLICO.

La Commessione per l'introito contanto da farsi ne' Banchi nazionali ha prorogato il termine del primo introito, che dovea farsi per tutta la giornata di sabato 6 aprile, fino alla giornata di martedì 9 dello stesso mese, qual termine scorso, e non seguito l'introito, si procederà contro de' manchevoli.

Salute e fratellanza.

Cittadini
Emmanuele Farina.
Ottavio Caracciolo.
Nicola del Re.
Raffaele Servillo.
Salvatore Mozzetti.
Domenico Catalano.
Mellini, *Segretario.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

MUNICIPALITÀ DEL CANTONE SEBETO.

Siamo autorizzati dal Governo provvisorio a tener registro di tutt'i pagamenti che pervengono in mano di tutt'i percettori, tesorieri, amministratori e cassieri delle rendite pubbliche appartenenti a questo Cantone, affinchè in ogni tempo si possa verificare in qual modo i pagamenti siano stati eseguiti e come si siano

incassati. Per la pronta esecuzione invitiamo perciò tutt' i percettori, amministratori e cassieri di pubbliche rendite a doversi conferire in questa Municipalità fra giorni due, perchè diano alla medesima le notizie opportune sull' assunto, e ne ricevano a voce l' istruzione del modo da tenersi per tal registro, sotto pena al contravventore di essere subito dismesso dall' impiego e condotto innanzi al Tribunale di giustizia per essere castigato. E perchè sia noto a chi questo invito è diretto, questa Municipalità vi descrive la periferia del Cantone.

Salute e fratellanza.

Confinazione e limiti del Cantone Sebeto per norma di tutt' i percettori, tesorieri, amministratori e cassieri in esso compresi.

La sua generale confinazione principia dall' angolo del largo dello Spirito Santo accosto la salita degli Studî, calando sempre per la strada Toledo, girando per la strada Corsea, vico de' Calzettari, traversando la strada Montoliveto, strada S. Maria la Nova, vico S. Maria dell' Aiuto, strada dell' Ecceomo, strada Banchi Nuovi, largo Banchi Nuovi, strada Cannelora, largo S. Gio. Maggiore, vicoletto di Mezzocannone, vico di Mezzocannone, girando a destra per la strada Nilo, largo Corpo di Napoli, strada S. Biagio a' librari, strada Vicaria Vecchia, strada Forcella, strada Egiziaca a Forcella, strada Nolana, strada fuori Portanolana, strada S. Cosmo fuori Portanolana, girando a sinistra per l' arenaccia, il Ponte di Casanova, a sinistra per la strada di Casanova, largo fuori Porta Capuana, strada Capuana, strada Carbonara, girando a sinistra per la strada S. Sofia, strada SS. Apostoli, largo Donnaregina, strada Donnaregina, largo S. Giuseppe de' Ruffi, strada S. Giuseppe de' Ruffi, largo proprio d' Avellino, strada Anticaglia, strada Pisanelli, strada della Sapienza, traversando la strada S. Maria Costantinopoli fino al punto partito.

Da S. Paolo, il dì 18 germile anno 7.° della Libertà (8 aprile 1799, v. s.)

RAFFAELE SERVILLO, *Presidente*.
ONOFRIO BALZANO, *Segretario*.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

CANTONE COLLE GIANNONE.

Municipalità.

Il dì germile, anno 7.° della Libertà (aprile 1799, v. s.)

La generale confinazione del Cantone Colle Giannone principia dalla strada Bosco a Capodimonte a destra sempre calando pel vico S. Maria delle Grazie, per la salita Montagna spaccata, per lo Cavone S. Gennaro de' Poveri, per la strada S. Gennaro de' Poveri, per la strada S. Vincenzo, per l' Imbrecciata della Sanità, per lo vico del Pero, per la strada S. Agostino degli Scalzi, largo S. Agostino degli Scalzi, strada S. Teresa degli Scalzi, salita degli Studî, largo Spirito Santo, girando a destra per la via Doganella del Sale, salita Pontecorvo, largo Gesù e Maria, strada Gesù e Maria, la Cerra, a destra per la salita della Arenella, calata de' Cangiani, per la masseria Romeo, Ponte vecchio, largo Cangiani, e per lo confine della masseria Tuorno, inclusa Orsolona, masseria Sciavino, casino dell' ex-principe della Roccella, masseria Figliola, lo Scudillo fino al punto partito.

S' invitano tutt' i percettori, tesorieri, amministratori e cassieri di rendite pubbliche e vettovaglie del Cantone Colle Giannone, che fra giorni due dal dì della promulgazione del presente, si portino nella Municipalità del medesimo istallata rimpetto la Chiesa di S. Teresa degli Scalzi per comunicarsi loro affare di molta importanza. Chiunque di essi mancherà, sarà subito dimesso dall' impiego e condotto al Tribunale di Giustizia per esser castigato.

Salute e fratellanza.

CAPANO, *Presidente*.
GUSUMPAUR, *Segretario*.

PROCLAMI E SANZIONI

DEL

COMITATO MILITARE

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

ıEPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO MILITARE

DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA DI NAPOLI.

vendosi con tutta sollecitudine organizza- ı legioni della Guardia nazionale compo- numero 36 Compagnie, sono perciò invi- ıtti coloro ascritti nell'allistamento per la lia nazionale fatto in S. Lorenzo, di por- il dì 7 ventoso alle ore 8 di Francia, nel tro di Monteoliveto, eccetto però quelli rovansi già promossi nelle prime quattro ıagnie, dove si procederà all'organizzazio- elle surriferite Compagnie. Il mancare be un segno manifesto di poco attacca- ɔ alla Repubblica.

poli, 6 ventoso anno 1.° della Repubblica itana.

Il citt. Clino Roselli.
Il citt. Antonio Pineda.
Il citt. Gaspare Tschudy.
Il citt. Concordio de Majo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

EPUBBLICA NAPOLITANA

MITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITÀ

pi delle tre Legioni e de' Battaglioni, Ca- ıni e Tenenti della Guardia Civica Nazio- e di già promossi ed approvati.

esto Comitato militare anelando che al esto possibile si organizzasse ed attivasse la Guardia nazionale tanto necessaria per questa Repubblica, v'invita, cittadini, di portarvi domani, li 12 corrente in Monteoliveto alle ore 8 di Francia, acciò senza ulteriore ritardo si possa mandare a fine un affare cotanto rimarchevole. Ed acciò con maggiore speditezza si possa il tutto perfezionare, vi si previene quanto segue:

I. Dovrà portare ogni Capitano un piedilista della sua Compagnia, il quale conterrà lo stato nominativo di cadaun individuo, che vi si trova ascritto, e lo stesso sarà firmato dal Capitano e da' rispettivi Tenenti. In tal guisa sul fatto si avrà sotto l'occhio il numero di que' zelanti patriotti che sono venuti di già ad arrollarsi; e così si passerà al completamento di tutte le Compagnie con ordine e regolarità.

II. Questo piedilista conterrà la nomina del Sergente maggiore, di un Caporale per ogni otto uomini, di un Sergente per ogni trentadue; come anche conterrà quella del Portabandiere; questa nomina si porterà già fatta da' rispettivi Capitani e Tenenti secondo le istruzioni del Governo provvisorio.

Oltre a ciò vi si partecipa, cittadini, che si sono disposti i luoghi per l'istallazione delle tre già formate Legioni, la prima risederà in Monteoliveto, la seconda in Montecalvario e la terza nell'Ospedaletto.

Siete invitati pertanto di spiegare tutta la vostra attività ed energia per tale organizzazione, soprattutto nella scelta de' soggetti, che esser dovranno i più onesti e probi. Sovvengavi per poco che questi esser debbono il sostegno della Repubblica. Questa Guardia nazionale sarà la livella della felicità di tutt'i cittadini: impegnatevi dunque con tutta prestezza e norma ad eseguire quanto vi abbiamo additato. Vi richiamiamo alla memoria che Napoli fu la più antica Repubblica: che nel mentre quasi tutto il mondo ubbidiva a' Romani essa ne vivea nella indipendenza; Napoli fu l'ultima a sottoporsi al loro Governo: è stata per lunga serie di anni schiava, e sotto la più barbara tirannide; ora

è libera ed appartiene a voi, al vostro zelo patriottico di conservarle la libertà.
Salute Repubblicana.

CLENO ROSELLI.
ANTONIO PINEDA.
GASPARE TSCHUDY.
CONCORDIO DE MAJO, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

IL COMITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITÀ.

Si fa noto a tutt' i cittadini descritti nella Guardia nazionale di riconoscere per di loro Generale il cittadino Agamennone Spanò; per Comandante in secondo il cittadino Gennaro Serra; e per Aiutanti Generali Giuseppe Schipani, Francesco Grimaldi, Francesco Avalos, Antonio Pineda, Gaspare Tschudy e Flaminio Scala, essendo stati questi prescelti dal Governo provvisorio.

Napoli, 16 ventoso anno 1.° della Repubblica napolitana.

La Commissiene militare della Municipalità

CLINO ROSELLI.
ANTONIO PINEDA.
GASPARE TSCHUDY.
CONCORDIO DE MAJO, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

PROCLAMA DEL CITTADINO SCHIPANI

A' SUOI CONCITTADINI CALABRESI.

È questo, o cittadini, il momento che al suo soccorso la vostra patria vi chiama. Son le vostre famiglie in mano a pochi, ma feroci assassini. Le vostre madri, i germani, le spose già vicini a perire chieggono da voi la salvezza comune. V'ha chi a tanto si niega? Ah! pria rinunci al dovere che lo assiste; al nome che lo adorna ed alla patria che al suo soccorso lo chiama. Con pochi vostri miliziotti non mi vedeste altre volte annientare quest' empia schiera di voraci assassini, ed all' armi vostre, a voi che siete Repubblicani, credete che osin questi d'opporsi? Ah no, dispersi nel sentirvi vicini, coi loro capi n'andranno, con voi Spartani batteransi costoro? Winspeare infelice, infelicissimo Ruffo, dove vi trasse il desio di rapina. Se mal sicuro il tiranno stimossi in mezzo a trenta e più mila de' suoi, potrete voi sostenerlo con cento che compraste, o che avete scioccamente sedotti? Prodi miei Calabresi, a voi deesi l'onore dell' esecrande lor teste. Vassi tosto a formare già la Bruzia legione, destinati gl' impieghi al sol merito a meritar della Patria, cittadini onorati. Le nostre fronti di civile vita che alla gloria, alla patria, all' acquistata libertà consagrammo. Vostro compagno in qualunque cimento, cittadini, mi avrete. Non si perda un momento, già la Patria ci chiama, su, fratelli, si corra, e s'imprima tra voi a indelebili marche le dolci note di libertà, eguaglianza. Ma pria giuri ciascuno di vincere o morire.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REY GENERALE DI DIVISIONE

Comandante della piazza e de' forti di Napoli.

Nel Quartier generale di Napoli, il dì 21 ventoso anno 7.° della Repubblica francese.

PROCLAMA.

Con un mio proclama in data de' quattro ventoso aveva ingiunto a tutt' i particolari che alloggiano de' forestieri in loro casa o per ordine della Municipalità, o per un accordo spontaneo, di venire a farne la dichiarazione al Burò dello stato maggiore della Piazza in casa Francavilla; quest'ordine non è stato eseguito. Questa colpevole negligenza sovvertisce il progresso attivo della polizia e compromette l'ordine pubblico.

Volendo finalmente che tutte le disposizioni del mio decreto sieno eseguite puntualmente, e che un più lungo indugio non autorizzi di vantaggio una moltitudine di enti inutili e pericolosi ad eludere le intenzioni del Direttorio esecutivo e del Generale in Capo; prevengo per l'ultima volta i particolari che hanno in loro casa forestieri, di qualunque grado ed impiego posson essi essere, di venire a fare la dichiarazione tra lo spazio di 24 ore che seguiranno la pubblicazione del presente, al Burò dello stato maggiore della Piazza in casa Francavilla, sotto pena di essere arrestati, ugualmente che gl' individui ch'essi alloggeranno, e trattati come spie e nemici della pubblica quiete. Ogni particolare nella sua dichiarazione additerà il grado, se sia militare, e la parte amministrativa se sia un impiegato. L'esecuzione di quest' ordine è rigorosa.

Ogni individuo straniero, eccetto i militari, che sono in attività, dovrà nello spazio di cinque giorni, contandosi dal giorno della pubblicazione del presente, o tra 24 ore per coloro che giungeranno in avvenire, presentarsi al

Burò dello stato maggiore della Piazza, per domandare una carta di sicurezza. Tutte le persone che non saranno munite di questa carta, saranno arrestate, e saran condotte nel Castello di S. Elmo.

Prevengo di aver presi, per l'esecuzione di queste misure, i mezzi i più sicuri ed i più certi.

Sottoscritto, REY.
Per spedizione conforme
L'Aiutante Generale in capo
dello stato maggiore della Piazza
GAUTHRIN.

Armata di Napoli.

Sentenza profferita dalla Commissione militare della prima Divisione.

A NOME DEL POPOLO FRANCESE.

Oggi 22 ventoso, anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

La Commissione militare della prima divisione creata d'ordine del Generale di brigata Calvin composta de'cittadini:

Clemente capo di squadrone nel 19.° reggimento de'Cacciatori a cavallo;

Ganibenig capitano della 21.ª e mezza brigata di linea;

Laforge tenente } nel 19.° reggimento de'Cacciatori a cavallo;
Bonrus sottotenente
Richaud M. D. L. Chef.

Il cittadino Vergne tenente del detto corpo che fa le funzioni di Capitano relatore, assistito dal cittadino Bertaud cancelliere nominato dal relatore, i quali non sono nè parenti, nè collegati tra loro, nè cogli accusati.

La Commissione convocata per ordine del suo presidente, si è riunita in una delle sale del Quartier di Nocera (luogo ordinario delle sue sedute) per giudicare i nominati Luigi Magiorino fabbricatore, domiciliato a Pagano, accusato di aver preso le armi durante la rivoluzione in questo paese, d'aver tenuto de'discorsi sediziosi, tendenti al rovesciamento del Governo Repubblicano, e di avere avuto parte al saccheggio delle differenti case de'patriotti di Pagano.

Gaetano Contaldo chiavettiere, domiciliato in Pagano, accusato d'aver portato le armi durante la ribellione di Pagano, di essere stato, armato di fucile e coltellaccio, uno dei primi che han tentato di rompere la porta del collegio di S. Carlo, e di aver presa gran parte al saccheggio delle case de'patriotti di Pagano.

Gaetano Contursi mercante di vino, sospetto di aver preso parte alla rivoluzione.

Apertasi la sessione, il Presidente ha fatto portare dal cancelliere, e deporre avanti di lui sul tavolino l'ordine del General di Brigata Calvin, in data de'19 ventoso anno 7.° della Repubblica francese, ed ha in seguito domandato al relatore la lettura del processo verbale d'informazione, e di tutte le scritture tanto di accusa che di difesa riguardanti gli accusati in numero di tre. Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla guardia di portare i suddetti accusati, i quali sono stati introdotti liberi e senza ferri avanti la Commissione.

Interrogati de'loro nomi, cognomi, età, patria, domicilio e professione, hanno risposto il primo chiamarsi *Luigi Magiorino* di anni 25, nato e dimorante in Pagano, fabbricatore; il secondo *Gaetano Contaldo* detto *Carabigno* di anni 32, nato e dimorante in Pagano, chiavettiere; il terzo *Gaetano Contursi* di anni 26, mercante di vino.

Dopo aver fatto sapere a'suddetti accusati i fatti di cui erano incolpati, ed aver loro fatto subir gl'interrogatorî per mezzo del Presidente, inteso il rapporto e la conclusione del relatore, non men che gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato non avervi che aggiungere, il Presidente ha domandato a'membri della Commissione se avevano delle osservazioni a fare, sulle loro risposte negative, e prima di passare a'voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi.

Gli accusati sono stati ricondotti dalla loro scorta alla prigione, il relatore, il cancelliere ed i cittadini assistenti si sono ritirati in seguito dell'invito del Presidente.

La Commissione militare deliberando a porte chiuse, il Presidente ha posta la quistione nel modo che segue.

Il nominato Luigi Magiorino di sopra qualificato, accusato di aver preso le armi durante la rivoluzione accaduta a Pagano, di aver tenuti de'discorsi sediziosi tendenti al rovesciamento del Governo Repubblicano, e di aver partecipato al saccheggio di varie case di patriotti di detto Pagano, è egli colpevole?

Raccoltisi i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente palesato l'ultimo il suo parere, la Commissione militare dichiara all'unanimità che il nominato Luigi Magiorino è colpevole.

Gaetano Contaldo qualificato di sopra, accusato di aver portato le armi durante la ribellione di Pagano, di essere stato armato di fucile e di coltellaccio, uno de'primi che abbia cercato rompere la porta del collegio di S. Carlo, e di avere avuta grandissima parte nel saccheggio delle case de'patriotti di Pagano, è egli colpevole?

Raccoltisi i voti nella forma sopraddetta, la

Commissione militare, ha dichiarato all'unanimità che il nominato Gaetano Contaldo è colpevole.

Gaetano Contursi qualificato di sopra, sospetto di aver preso parte nella rivoluzione, è egli colpevole?

Raccoltisi i voti nella sopraddetta indicata forma, la Commissione militare ha dichiarato all'unanimità che il nominato Gaetano Contursi non è colpevole.

Su di che la Commissione deliberando per l'applicazione della pena, raccoltisi i voti nuovamente dal Presidente nella forma sopraddetta.

La Commissione militare condanna unanimamente i nominati Luigi Magiorini e Gaetano Contaldo alla pena di morte; dichiara che Gaetano Contursi si è discaricato delle accuse dirette contro di lui, ed ordina in conseguenza ch'egli sia subito messo in libertà.

Ordina al relatore di legger subito la presente sentenza agli accusati in presenza della guardia, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto. Ordina inoltre che la stessa sentenza si stampi, si affigga e si distribuisca in tutt'i Dipartimenti della Repubblica napolitana in numero di 500 esemplari.

Ordina parimenti che ne saranno fatte tre spedizioni, una al Ministro di giustizia e polizia, una al Generale in capo dell'armata di Napoli, ed una al Generale comandante della prima Divisione.

Fatto, stabilito e giudicato in pubblica sessione a Nocera, il giorno, mese ed anno soprascritto, ed hanno firmato i membri della Commissione, il relatore ed il cancelliere la minuta della presente sentenza.

VERGNE, *Relatore.*
BERTEAUD, *Cancelliere.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

CARAFA CAPO DELLA LEGIONE NAPOLITANA

AL GOVERNO PROVVISORIO.

Cittadini Rappresentanti,

Dopo i tanti mezzi di dolcezza impiegati da questo Generale francese e da me per ridurre la popolazione d'Andria alla ragione ed alla ubbidienza, il giorno 26 ventoso mi portai io stesso avanti quel paese con una scorta di dragoni, per fare l'ultimo tentativo; le genti mi conobbero, e mi chiamarono a nome, invitandomi ad entrare in città, mi avanzai io e mio fratello, dopo aver loro manifestate le nostre pacifiche intenzioni; ma quando fummo vicino avendo ricevuto delle fucilate dalle mura, ci ritirammo in Barletta.

Il Generale risolvè di attaccar questa popolazione tanto ostinata. La notte del 1° germile si marciò sopra Andria. L'attacco fu diviso nella maniera seguente. Una colonna andiede per la Madonna d'Andria sulla porta di S. Andrea; un'altra sulla porta della Barra ed il Generale colla legione napolitana e con due battaglioni francesi marciò sulla porta del Castello, che essendo per la strada di Barletta, era la più fortificata. Il Generale mi ordinò di far mettere la mia colonna in battaglia e di marciare con passo accelerato sulla porta d'Andria. Io aveva cercato al Generale il posto di onore; il Generale l'accordò alla legione. Cittadini, se vi volessi descrivere con quale entusiasmo gli uffiziali e soldati aspettavano il segno della battaglia, temerei di far torto alla verità. Cominciò dunque ad avanzarsi la mia legione da me comandata; un battaglione a dritta e l'altro a sinistra; il primo comandato da Dubuisson, il secondo dal comandante Cossio; nello stesso istante io gridai che le prime compagnie de' battaglioni sarebbero state quelle che sarebbero arrivate le prime sotto le porte.

Questa voce fu seguita da una carriera sino a'cappuccini, dove cominciò il fuoco. Facendo fuoco e marciando dopo un quarto d'ora in mezzo alle fucilate, ci riuscì di arrivare sotto le mura. Se avessimo potuto aprire la porta saremmo entrati nello stesso istante. Fummo indi sostenuti da'francesi, i quali conducendo secoloro i zappatori, aprirono la porta.

Appena si formò un buco per potere entrare un sol uomo, i soldati, mischiati francesi e napolitani, vi entrarono. Uno de' primi fu il capitano Dies; entrammo in Andria in mezzo ad un orribile fuoco da tutte le finestre. I briganti sparavano sopra di noi ed in tal maniera si compì il giro della città. Le altre due colonne sentendo che la mezza porta era già aperta vennero ad entrare dalla medesima. Dopo due ore di fuoco dentro la città, ne fummo gli assoluti padroni; e cominciò il saccheggio e'l massacro. Il generale ordinò che la città fosse abbandonata alla licenza militare. Il sangue, il fuoco, e tutti gli orrori, che io tralascio di trascrivervi, formarono de' quadri terribili ai nemici della patria e trasgressori delle leggi. La città era tutta infiammata, ed i morti possono ascendere a quattromila.

Se volessi descrivere quelli che si sono distinti nella mia legione (eccetto un uffiziale che sono sicuro che dimanderà la sua dimissione) dovrei nominarvi tutt'i soldati, caporali, sergenti ed uffiziali.

Vi rimetto solamente la nota degli uffiziali feriti, quali sono: il capo battaglione Dubuisson ferito in una gamba, l'aiutante maggiore Petit egualmente in una gamba con rottura d'osso, pel quale vi domando il grado di ca-

po battaglione. Il capitano Comandante Cossio nella spalla, per lo quale vi domando lo stesso grado di capo battaglione. Il tenente Pepe, il sottotenente Litto e Marinelli, furono egualmente feriti. Pel tenente Pepe e sottotenente Litto si dispera della loro salute: vi domando per questi due il grado di Capitano. Sono stati similmente feriti il tenente Dies, il tenente Gallotti e'l sottotenente Ghilm. Il sottotenente Farina ebbe una palla nella spalla, pel quale vi domando il grado di Tenente. Il sottotenente Costanzo ebbe un braccio rotto dalle palle. In tutto vi ebbero sette morti e quarantadue feriti. Potete finalmente comprendere qual fuoco ha dovuto soffrire la nostra legione, mentre nel numero di quattrocento uomini vi sono stati feriti dodici Uffiziali.

Cittadini, non sono più nel caso di marciare, perchè la maggior parte de'miei uffiziali, marciando alla testa delle loro truppe, sono stati feriti. Que'medesimi uomini che guardavano mesi sono con terrore il fuoco de'nemici, quegli stessi difendono la causa della libertà, ed hanno meritato di esser posti nel rapporto del Generale Broussier al Generale in capo nella maniera, come vedrete.

Per incoraggiare maggiormente la mia legione vi domando pei soldati un mese di soldo di più a titolo di gratificazione, ed un vestiario completo per gli uffiziali.

Salute e rispetto.

Il Capo di Legione
CARAFA.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Giudizio reso dal primo Consiglio di guerra della Divisione di riserva sedente a Napoli.

Il dì 30 ventoso, anno 7.° Repubblicano.

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE.

Il Consiglio di guerra permanente della divisione della riserva creato in virtù della legge de' 13 brumale anno quinto, composto, conforme a quella legge, de' cittadini Girardon capo della duodecima brigata d'infanteria di battaglia, Presidente; Digeon capo di squadrone al 19.° reggimento de'Dragoni; Alexandre capitano della 97.ª mezza brigata; Laurent capitano alla 97.ª mezza brigata di battaglia; Hedin tenente della 12.ª mezza brigata; Le Blanc sottotenente al 25.° reggimento de'Cacciatori a cavallo; Vaissiere sergente alla 97.ª mezza brigata di linea; Terrier capitano alla 97.ª mezza brigata, facendo le funzioni di capitano relatore; ed il cittadino Lurat capitano alla 12.ª mezza brigata, facendo quelle di Commissario del potere esecutivo; tutti nominati dal Generale di divisione Rey, comandante questa divisione, assistito dal cittadino Decescand Cancelliere, nominato dal relatore.

I quali nel termine degli articoli 7 e 8 della stessa legge, non sono nè parenti, nè alleati, nè tra loro, nè de'prevenuti nel grado proibito dalla costituzione.

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante, si è riunito nel luogo ordinario delle sue sedute, al Castello nuovo, ad effetto di giudicare Filippo Leboule caporale nella 97.ª mezza brigata, nativo di Parigi, dipartimento della Senna, dell'età di 26 anni, figlio di Michele e di Maria Francesca Batty, e Francesco Purrin soldato nella medesima 12.ª mezza brigata, dell'età di 30 anni, nativo d'Oriente, dipartimento di Morbihan, figlio di Maturino, e di Giuliana Purrin, accusati di aver attentato alla sicurezza di Gaetano Colucci tavernaro dimorante in Napoli, ed avergli rubati degli effetti.

La seduta essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dal Cancelliere e depositare avanti di lui sul Burò, un esemplare della legge de' 13 brumale dell'anno 5.°, ed ha dimandato in seguito al relatore la lettura del processo verbale informativo e di tutte le carte tanto a favore che contro gli accusati, in numero di quattro.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla guardia di condurre gli accusati, i quali sono stati introdotti liberi e senza ferri avanti il Consiglio, accompagnati dal loro difensore.

Interrogati del loro nome, pronome, età, luogo della nascita, professione e domicilio:

Il primo ha risposto chiamarsi Filippo Leboule dell'età di 26 anni, caporale alla 97.ª mezza brigata, nativo di Parigi, dipartimento della Senna.

Il secondo ha risposto chiamarsi Francesco Purrin dell'età di 30 anni, soldato alla 97.ª mezza brigata, nativo d'Oirente, dipartimento di Morbihan.

Dopo aver fatto conoscere agli accusati i fatti a loro carico, avergli fatti gl'interrogatorî per mezzo del Presidente, aver uditi separatamente i testimoni a carico e intesa la parte che si doleva con la quale si è fatto pubblicamente il confronto e rappresentate le carte di convinzione;

Udito il Relatore nel suo rapporto e nelle sue conchiusioni e gli accusati ne' loro mezzi di difesa, tanto da loro stessi che per mezzo del loro difensore, i quali hanno dichiarato l'uno e l'altro di non aver che aggiungere a' loro mezzi di difesa; il Presidente ha dimandato ai membri del Consiglio se avevano da fare delle osservazioni, sulle loro risposte negative ed avanti di andare alle opinioni, egli ha ordinato a' difensori ed agli accusati di ritirarsi.

Gli accusati sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle prigioni, il relatore, il Cancelliere ed i cittadini assistenti nell'uditorio si sono ritirati all'invito del Presidente.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse solamente in presenza del Commissario del potere esecutivo, il Presidente ha posta la questione come segue:

Il chiamato Filippo Leboule qualificato di sopra, accusato d'avere attentato alla sicurezza di Gaetano Colucci e d'avergli rubati degli effetti, egli è colpevole?

Raccolti i voti incominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo dato il suo sentimento l'ultimo, il Consiglio di guerra permanente dichiara unanimamente che Filippo Leboule non è colpevole.

Il Presidente in seguito ha posta la quistione seguente:

Francesco Purrin qualificato di sopra, accusato d'avere attentato alla sicurezza di Gaetano Colucci e d'avergli rubati degli effetti, è egli colpevole?

Raccolti i voti dal Presidente nella forma indicata di sopra, il Consiglio di guerra permanente dichiara unanimamente che Francesco Purrin è colpevole.

Sopra di che il Commissario del potere esecutivo ha fatto la sua requisitoria, tanto perchè si ponesse in libertà Leboule, che per l'applicazione della pena contro Purrin.

Il Consiglio di guerra permanente facendo dritto sulla detta requisitoria, dichiara che Filippo Leboule caporale alla 97.ª mezza brigata, si è disbrigato dall'accusa fatta contro di lui conformemente agli articoli 31 e 37 della legge del 13 brumale anno 5.°, come segue:

» Nel caso in cui tre membri del Consiglio » di guerra dichiarassero che l'accusato non » è colpevole, sarà posto subito in libertà e » reso alle sue funzioni.

» Nel caso previsto dall'articolo 31 di sopra » il processo verbale sarà terminato con aver » rigettato, o col discarico dell'accusa, e l'aver » posto in libertà il prevenuto, terminato e » segnato come si dirà. »

Ordina che sarà posto in seguito in libertà ed inviato al suo corpo per continuare il suo servizio.

I voti, raccolti di nuovo dal Presidente nella forma indicata di sopra, relativamente a Francesco Purrin, il Consiglio di guerra permanente facendo dritto sopra la detta requisitoria condanna unanimamente Francesco Purrin soldato alla 97.ª mezza brigata, alla pena di due anni di ferri, conformemente all'articolo 18 della sezione 3 del titolo 1.° del codice penale militare de'12 maggio 1793, come segue:

» Ogni militare o altro individuo dell'arma» ta, che sarà convinto d'avere attentato in » qualunque luogo, alla sicurezza o alla liber» tà del cittadino, sarà punito di sei mesi di » prigione, e se vi è furto o via di fatto, la » pena sarà di due anni di ferri, ed in caso di » assassinio vi sarà pena di morte. »

Ordina inoltre la stampa nelle due lingue, l'affissione e la distribuzione del presente giudizio nel numero di cento esemplari; obbligando il Capitano relatore di leggere in seguito il presente giudizio tanto al rilasciato che al condannato, in presenza della guardia unita sulle armi; e d'avvertire il condannato che la legge gli accorda lo spazio di 24 ore per potersi provvedere di revisione, e indi far eseguire il detto giudizio in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre che sarà mandato, nella dilazione prescritta dall'articolo 39 della legge de'13 brumale, anno 5.°, alla diligenza del Presidente ed a quella del Relatore, una spedizione tanto al Ministro della guerra che al Generale di divisione ed al Consiglio d'amministrazione della 97.ª mezza brigata.

Dato termine e giudicato, senza partirsi, nella seduta pubblica a Napoli, il giorno, mese ed anno, come sopra, ed i membri del Consiglio hanno firmato col Relatore, ed il Cancelliere la minuta del giudizio.

VAISSIERE.
LEBLANC.
HEDIN.
LAURENT.
ALEXANDRE DIGEON.
GIRARDON, *Presidente.*
TERRIER, *Cap. relat.*
DECESCAND, *Cancell.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

La Commissione militare per l'organizzazione della truppa a tutta l'Uffizialità dell'ex-esercito.

Continuando questa Commissione ad agire sollecitamente per la situazione degli uffiziali dell'ex-esercito, avendo già registrata l'antichità e servizî degli ex-uffiziali della cavalleria, passa ad invitare pe'giorni 5, 6 e 7 del corrente germile, dalle ore 9 della mattina sino alle due del giorno, tutti gli Ufficiali subalterni di fanteria, inclusi aiutanti e porta-bandiere che erano impiegati al servizio attivo delle truppe di Linea dell'espressato ex-esercito, ad esclusione per ora di que' d'artiglieria e ritirati di qualunque classe, che verranno chiamati con altro particolare invito; e pel giorno 8 e 9, all'ora medesima, tutt'i Capitani ed Uffiziali di Stato maggiore; prevenendo che dovranno venire premuniti di documenti validi e patenti a

fine di registrarsene con certezza l'antichità, ed altre rispettive circostanze.
Salute e fratellanza.

Gen. Francesco Federici.
Gen. Giuseppe Wirtz.
Gen. Oronzo Massa.
Citt. Francesco Pignatelli.
Citt. Vincenzo Palumbo.
Citt. Giuseppe Morzo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITA'

A' cittadini della Guardia Nazionale.

PROCLAMA.

Felici quelle Repubbliche che sono difese da' Repubblicani medesimi; la più sicura difesa della patria è quella che trovasi nelle mani de' proprî figli: la Francia è giunta a quello stato così florido, nel quale l'ammiriamo, mercè la bravura de' suoi Repubblicani. La forza Repubblicana, cittadini, è invincibile, ed è l'organo immediato della felicità delle Nazioni. La Guardia nazionale è quella solida rupe, nella quale si vanno ad infrangere le insani procelle de' despoti e de' tiranni, purchè però gl'individui di tal Guardia siano Repubblicani. Con universal rincrescimento si veggono intrusi nella Guardia nazionale varie persone sfornite di quello spirito patriottico, e di que' sentimenti che agl'individui di tal corpo si convengono. E come mai potrà la Repubblica sussistere, se è poggiata sopra sì deboli basi? Cittadini, sovvengavi che le armi e le sacre insegne Repubblicane non ad altro servir debbono che per la difesa della patria; e pur, ciò non ostante varî cittadini si sono avvaluti e dell'una e dell'altra, piuttosto per offendere che per difendere i loro concittadini. Quali potranno essere le conseguenze di sì assurdi principî? Richiami ognuno dunque alla sua memoria i proprî doveri; e sappia che le armi e l'uniforme che la patria gli ha accordato, servir debbono soltanto per la difesa della Repubblica e de' concittadini, ed esser l'antemurale insormontabile della medesima. Chi se ne avvalerà in contrario, assaggerà gli effetti del rigor militare.

Napoli, li 5 germile anno 7.° della Libertà.

La Commissione militare
Il citt. Clino Roselli.
Il citt. Antonio Pineda.
Il citt. Gaspare Tschudy.
Il cit. Concordio de Majo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITÀ

Il Governo provvisorio con sua legge in data 11 corrente ha stabilito che tutt'i cittadini debbonsi ascrivere alla Guardia nazionale, ed ha prefissi i luoghi ove far si deve una tale coscrizione. I luoghi stabiliti sono: S. Maria degli Angioli a Pizzofalcone, Montoliveto e Montecalvario. In questi luoghi vi saranno dei Deputati con altre persone per formare i regolari registri di tale coscrizione, la quale comincerà martedì 13 andante dalle ore 8 sino alle 12 della mattina, e dalle 3 sino alle 6 pomeridiane.

Napoli, 11 germile anno 7.° della Libertà.

La Comm. militare della Municipalità
Il citt. Clino Roselli.
Il citt. Antonio Pineda.
Il citt. Gaspare Tschudy.
Il citt. Concordio de Majo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

IL COMMISSARIO DELLA CAMPAGNA

A' Cittadini del Comune.

Con orrore e sorprendimento ha preinteso questo Tribunale che alle inique e vane voci de' nemici della vostra tranquillità abbiate sconosciuta la potestà costituita, con toglier l'albero della libertà e prender le armi contro la Repubblica, commettendo delle rapine, saccheggi ed altri esecrabili eccessi. Voi siete incorsi nelle pene le più terribili, voi siete rei di lesa Nazione, voi siete divenuti tutti rei di morte. Il ferro ed il fuoco vi distruggerà fra poco, e le vostre abitazioni saranno adequate al suolo. Voi non meritate da chicchessia compatimento. Riflettendo però questo Tribunale che un panico timore sparso tra voi da' nemici della Repubblica con darvi ad intendere che ritorni con poderosa armata l'ex-re, sia il fuggito tiranno, o il di lui figlio, vi abbia perturbata la ragione, e gittato negli esecrabili errori e delitti che avete commessi e state tuttavia commettendo, viene per vostro bene ad avvertirvi che voi siete stati ingannati, e che quanto si è tra voi sparso è tutto falso, e niente vi è di vero, nè vi è forza che resister

possa alle invitte armi francesi e della Repubblica napolitana; e ad invitarvi a depositar subito le armi, a ripiantar l'albero della libertà, ristabilire le Municipalità che avevate costituite, ed a spedir subito al Governo provvisorio de' Deputati che attestino di aver tutto spontaneamente eseguito, chiedendo in nome di tutta la popolazione perdono a'vostri eccessi. In tal maniera agendo, potrete sperare che siano mitigate le pene terribili, nelle quali siete incorsi. Voi siete stati per l'addietro ubbidienti al Tribunale, io spero che in questa occasione udirete le sue voci che tendono ad evitare la vostra distruzione, ed a farvi rientrare nei vostri doveri con rendervi ubbidienti alla legge.

Salute e fratellanza.

Nevano, il dì 12 germile anno 7.° della Libertà e 1.° della Repubblica napolitana (il dì 1° di aprile, v. s.).

Citt. Lelio Parisi, *Commess. di Campagna.*
Citt. Michelangelo de Novi, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Repubblica Francese una ed indivisibile.

Nel Quartier Generale di Napoli, il dì 12 germile anno 7.° della Repubblica.

Rusca Generale di divisione Comandante della città e de'forti.

Malgrado le misure prese da'miei predecessori per allontanare da questo Comune una infinità di uomini inutili e pericolosi, ed altri che spacciandosi impiegati presso l'armata, non cessano di turbare l'ordine e la tranquillità, che dovrebbero regnare nella città particolarmente, situandosi nelle case de'particolari dove commettono de'criminosi eccessi; pure dalle lagnanze che si sentono tuttavia sembra pur troppo vero che le misure suddette non hanno prodotto tutto l'effetto che se ne dovea attendere.

Or considerando io che il soggiorno di tali individui in questa Piazza non può essere che pregiudizievole alla pubblica tranquillità, agli interessi degli abitanti e disonorevole per l'Armata, ordino quanto segue:

Art. I. Ogni francese o altro straniero non militare e non impiegato al seguito dell'armata, di qualunque nazione egli sia, che si trovi in questo Comune e sue dipendenze, sarà tenuto nel termine di cinque giorni dalla data della pubblicazione del presente, di munirsi di una carta di sicurezza, che gli sarà data dal Comitato di polizia generale.

Art. II. Questa carta dovrà inoltre essere presentata al Burò dello Stato maggiore della Piazza per essere vistata dal Generale Comandante, senza la quale formalità la medesima sarà di niun valore.

Art. III. Tutte le carte date sino a questo giorno, restano annullate, e coloro che le hanno ottenute, le presenteranno al Comitato di polizia generale per esserle rifatte, e quindi portarle a vistare dal Generale Comandante.

Art. IV. Colui che non si sarà munito di questa carta nel termine prescritto, sarà arrestato e non sarà messo in libertà che allorquando egli avrà pienamente giustificata la sua condotta. Coloro a' quali sarà ricusata la carta di sicurezza, saranno tenuti di partire da Napoli nel termine di ventiquattro ore; e coloro che saranno arrestati spirato il termine, saranno riguardati come spioni e puniti come tali.

Art. V. Affinchè le presenti disposizioni abbiano il loro pieno effetto, tutti gli abitanti che alloggiano in casa loro militari, impiegati, o qualsivoglia altro straniero, saranno tenuti di fare la dichiarazione alla Municipalità nel termine di quattro giorni, disegnando il nome dei medesimi, il cognome, il luogo della nascita, il grado, o l'impiego, e da quanto tempo siano alloggiati presso di loro.

Art. VI. La Municipalità farà segnare sopra un registro per ordine alfabetico i nomi dei dichiarati, per ritrovarsi in caso di bisogno.

Art. VII. Gli abitanti di questo Comune che non si conformeranno esattamente all'ordine che contiene l'articolo IV, saranno puniti con una pena pecuniaria, o di carcere, secondo le circostanze.

Art. VIII. Gli stranieri che arriveranno per l'avvenire in questo Comune, si presenteranno al Comandante della Piazza ed al Comitato di polizia generale, per farsi scrivere su di un registro che si terrà a questo effetto, e per averne la carta di sicurezza.

Art. IX. Saranno prese le misure le più rigorose per l'esecuzione del presente proclama.

Rusca.
Letto ed approvato
Il Generale in Capo
Macdonald.
Per spedizione
L'Aiutante generale
Capo dello stato magg.
della Piazza.
Gauthrin.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITÀ.

Si è preinteso da questo Comitato che alcuni particolari han formato da loro stessi la coscrizione di moltissimi cittadini sotto titolo di Guardia nazionale. Essendo ciò contrario alle idee e del Governo e di questo Comitato, sono perciò invitati tutt'i cittadini, che forse si fossero ascritti presso i mentovati particolari, come anche quegli individui che hanno mandato delle note di cittadini al detto Comitato, di andare ad ascriversi ne' luoghi stabiliti dal Governo medesimo, cioè Montoliveto, Montecalvario e S. Maria degli Angioli a Pizzofalcone, giacchè la coscrizione, da' surriferiti particolari fatta, è nulla. Que' cittadini, come sopra ascritti, e che trascureranno di rendersi al presente invito, incorreranno nella pena stabilita dalla legge.

Di più si avverte che tutti que' cittadini i quali hanno presentato al suddetto Comitato de' documenti delle loro indisposizioni per essere esentati, son tenuti benanche ad ascriversi, giacchè poi in avvenire si terrà conto delle loro indisposizioni: atteso tutti sono tenuti per ora di arrollarsi a tale coscrizione per indi poi ripartirsi secondo si è stabilito dal Governo.

Napoli, 14 germile anno 7.° Repubblicano.

La Comm. militare della Municipalità
Il citt. Clino Roselli.
Il citt. Antonio Pineda.
Il citt. Gaspare Tschudy.
Il citt. Concordio de Majo, *Segr.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Rusca Generale di divisione Comandante la Piazza e i forti della città di Napoli.

Napoli, 16 germile anno 7.° Repubblicano.

Considerando che questa città non sia bastantemente illuminata, e volendo schivare tutto ciò che può prodursi da simile inconveniente ed assicurare per sì fatta guisa la tranquillità de' cittadini pacifici che uomini male intenzionati potrebbero cercar di turbare, esercitando tra l'oscurità vendette particolari, o commettendo furti ed assassinamenti; ordina che dopo le due ore prima della mezza notte, qualunque individuo sia tenuto di avere una lanterna, una fiaccola, o una torcia che faccia lume. Passata quest'ora ogni persona che sarà trovata senza lume, sarà arrestata, condotta al corpo di Guardia e punita di ventiquattro ore di prigione per la prima volta, e più severamente in caso di recidiva,

Il Comandante della Piazza comunicherà ai Comandanti de' posti e delle pattuglie la presente disposizione, che farà parte della consegna, e della quale si raccomanda rigorosamente l'esecuzione letterale,

Sottoscritto, Rusca.
Per ispedizione
L'Aiutanle Gen. capo dello stato magg. della Piazza.
Gauthrin.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

IL COMITATO MILITARE DELLA MUNICIPALITÀ

A' cittadini della Guardia Nazionale.

I. Resta assolutamente proibito a tutt'i cittadini fin ora ascritti come soprannumerarî nella surriferita Guardia di portare per verun conto armi bianche e molto meno quelle da fuoco. Per quelli poi ascritti nella Guardia attiva gli sarà permesso portar sempre la sciabla, ma le armi da fuoco potranno portarle soltanto quando saranno di servizio.

II. Resta ben anche proibito il vestire qualunque divisa o uniforme, che non sia analoga alla graduazione a cadaun individuo accordata, e secondo le istruzioni riguardanti il vestiario e divise che si sono già date.

III. Que' cittadini che sono in attività e che per le loro limitate finanze non si possono fare l'uniforme, son tenuti di mettersi il nastro tricolore al braccio dritto.

Cittadini, sovvengavi che l'eseguire quanto dalle potestà costituite si stabilisce, è la prima caratteristica de' buoni e veri Repubblicani.

Napoli, 17 germile anno 7.° Repubblicano.

La Commiss. militare della Municipalità

Citt. Clino Roselli.
Citt. Antonio Pineda.
Citt. Gaspare Tschudy.
Citt. Concordio de Majo, *Seg.*

LIBERTA — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Alta commissione militare.

Napoli, il dì 17 germile (6 aprile 1799, v. s.) anno 7.° della Repubblica francese e 1.° della Repubblica napolitana.

Quest'Alta Commissione militare, essendosi occupata a giudicare della causa di Niccola Sovviero di Casoria, di anni trentacinque, cannavaro, rubricato di detenzione di armi, cioè di tre baionette di munizione, cinque canne di schioppo, una sciabla, uno schioppo montato senza pietra focaia, e di detenzione di tre quarti di polvere, di alcune palle e cartucci; inteso il Commissario del Governo nella sua istanza, e l'avvocato del rubricato nella sua difesa, ha ritrovato che il suddetto Sovviero sia colpevole; ma avendo considerato che lo editto del Generale in capo, comminante la pena di morte a simile delitto, non fu pubblicato in Casoria, in di cui vece furono pubblicati altri diversi ordini comminanti pena di castigo esemplare, conforme ha riferito la Municipalità di Casoria; perciò adattando la pena delle antiche leggi sotto il titolo *de Armis*, colla estensione delle altre nuove di *castigo esemplare*, come sopra pubblicate in Casoria, condanna il suddetto Sovviero alla pena di dieci anni di ferri, da incominciare dal giorno della di lui carcerazione: ed invita il cittadino Gregorio Ferrara, Pro-Segretario di questa anzidetta Alta Commissione, di leggere la presente sentenza al condannato Sovviero; ed ordina che la detta sentenza sia stampata, pubblicata, distribuita ed affissa ne' luoghi soliti di questa città ed in Casoria.

VINCENZO LUPO, *Comm. del Governo.*
GIORGIO PIGLIACELLI, *Presidente.*
ONOFRIO DECOLACI.
GIO. BATTISTA MANTHONÈ.
RAFFAELE MANZI.
GAETANO TERONI.
FILIPPO WIRTZ.
GIUSEPPE CELENTANO, *Segretario.*

È uniforme all' originale
CELENTANO, *Segretario.*

Si è eseguita la presente sentenza.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

GOVERNO PROVVISORIO.

Alta Commissione militare.

Napoli, il dì 20 germile (9 aprile 1799, v. s.) anno 7.° della Repubblica francese e 1.° della Repubblica napolitana.

L'Alta Commissione militare, essendosi occupata nel dì 19 germile (8 aprile) corrente anno, a giudicare delle cause de' seguenti rubricati, cioè Sabbato Silvestro di Casoria, di anni diciannove, galessiere, rubricato di detenzione di una baionetta militare, e di colpo tirato con baionetta verso la testa in persona di Mauro Tuccillo, senza offesa; di Sabbato Javarone di Casoria, di anni venti, facchino, rubricato di detenzione di una baionetta di munizione; di Carmine Grazioso di Casoria, di anni trentaquattro, tessitore; di Antonio de Luca di Casoria, di anni ventisei, tessitore, rubricati di sollevazione di popolo procurata in Casoria il dì 17 e 20 gennaro corrente anno, contro i patriotti galant'uomini, di sparo di armi da fuoco nel dì 28 febbraro per atterrire la popolazione, e del suddetto Grazioso rubricato di asportazione di armi in mezzo alla sollevazione per ricattare diversi cittadini, e mi. . . . . (1) de' suddetti de Luca e Grazioso, come pure di Giovanni Esposito di Casoria, di anni trentadue, scarparo, e di Mauro Grazioso di Casoria, di anni trentacinque, tessitore, rubricati di voci allarmanti sparse in Casoria nel suddetto dì 28 febbraro, sotto pretesto di dover venire l'Abbate dell'Abruzzi colle grida e minacce, di dover ognuno togliersi la coccarda Repubblicana, per suscitare la controrivoluzione; intesi il Commissario del Governo nella sua istanza, e l'avvocato de' rubricati nelle difese, li trovò tutti colpevoli, e perciò condannò il medesimo Sabbato Silvestro ai ferri per dieci anni, il detto Sabbato Javarone a' ferri per cinque anni, il suddetto Giovanni Esposito a' ferri vita durante, il suddetto Carmine Grazioso alla pena di morte, ed in riguardo a' suddetti Antonio di Luca e Mauro Grazioso, fu fatta parità di voti. Essendosi dati dal Governo per aggiunti a dirimere la parità, i cittadini Antonio Pineda, Gianleonardo Palomba e Clino Rosselli, i medesimi inteso il Commissario del Governo nella sua istanza, e l'avvocato de' rubricati nella difesa, nel dì 20 germile (9 aprile) corrente anno, dirimendo la parità, han condannato Antonio de Luca a' ferri vita durante, e Mauro Grazioso a' ferri per anni venticinque, da decorrere dal dì della carcerazione. Quindi è che l'Alta Commissione militare, ordina di

(1) Manca nell'originale.

guirsi le suddette rispettive condanne, cioè abbato Silvestro a' ferri per dieci anni, di bato Javarone a' ferri per cinque anni, di anni Esposito ai ferri vita durante, di mine Grazioso alla pena di morte, di Anto de Luca a' ferri vita durante, di Mauro zioso ai ferri per venticinque anni da dere dal tempo di sua carcerazione. Inca- il cittadino Gregorio Ferrara, Pro-Segre- di quest' Alta Commissione militare, di gere la presente sentenza a' condannati, na della di lei esecuzione, ed ordina che resente sentenza sia pubblicata, stampata, ribuita ed affissa ne' luoghi soliti di questa ed in Casoria.

VINCENZO LUPO, *Commis. del Gover.*
GIORGIO PIGLIACELLI, *Presidente.*
ONOFRIO DECOLACI.
GIO. BATTISTA MANTHONÈ.
RAFFAELE MANZI.
GAETANO TERONI.
FILIPPO WIRTZ.
GIUSEPPE CELENTANO, *Segretario.*
È uniforme all' originale
CELENTANO, *Segretario.*
Si è eseguita la presente sentenza.

LIBERTA — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA.

GOVERNO PROVVISORIO.

Alta Commissione militare.

Napoli, il dì 20 germile (9 aprile 1799, v.s.)

L'Alta Commissione militare, essendosi oc- ata a giudicare della causa di Tommaso riello, di anni ventidue, Lorenzo Cirillo, di i trenta, Agostino Pepe, di anni ventisette, vanni Cirillo, di anni ventotto, Domenico illo, di anni venticinque, Nicolantonio Pepe, nni trentasei, Francesco Bianco, di anni ti, Giuseppe Palomba, di anni ventiquattro, tonio Vitiello, di anni diciotto compiti, Raele Palomba, di anni diciannove, Genna- Esposito, di anni ventidue, Raffaele Falan- di anni ventitre, tutti della Torre del co *rubricati di furto di ducati dugento circa pezzi duri, di ducati trenta in oro, di altra neta di argento e rame, commesso in campagna nel dì 23 gennaro corrente anno 1799, casino del cittadino Giuseppe Mazza, con itiva di 17 persone armate, con sparo di oppettate alle finestre e porta del medesimo no, e con incendio indi eseguito al portone o stesso casino, e minacce di uccidere contro uddetto Mazza sotto il pretesto di Giacobi- e di ricatto di altri ducati dugento fattisi mettere dal suddetto Mazza, in di lui dan- a sua querela; di tentato scassamento nel suddetto dì al portone del casino di campagna dell' ex-Conte Gaetani, con sparo di una schioppettata, tirata alla Parsonale, la quale cadde a tal colpo dal muro, ma senz'offesa. Di furto di ducati cento in moneta d'argento, di ducati settantotto di polizze di Banco e fedi di credito girate per altrettanti, di quattro faccioletti di mosollino nuovi, di altri quattro faccioletti di scorza d'albero, e di diverse altre robe commesse in campagna: nel medesimo dì 23 gennaro 1799, sull' Eramo de' PP. Camaldolesi della Torre del Greco colla medesima comitiva armata, in tempo di notte, con minacce di uccidere sotto pretesto di Giacobini, con sparo di pistola tirato al P. Daniele senza d'aver fatto fuoco da dentro, d'irriverenze ed imprecazioni dentro la Chiesa, e di aver buttato a terra per disprezzo l'immagine del SS. Crocifisso:* Inteso il Commissario del Governo nella sua istanza, e l'Avvocato de' rubricati nelle difese, gli ha ritrovati tutti colpevoli; e perciò applicando il disposto delle antiche leggi, cioè del *Cap. ad hoc tit. de furtis*, per cui i furti, oltre il valore di un'oncia, vengono puniti colla pena di morte, e della *Pram. 30 de exulibus*, colla quale i furti commessi in campagna, oltre il valore di dieci carlini, vengono similmente puniti colla pena di *morte naturale:* condanna i suddetti Tommaso Borriello, Lorenzo Cirillo, Agostino Pepe, Giovanni Cirillo, Domenico Cirillo, Nicolantonio Pepe, Francesco Bianco, Giuseppe Palomba, Raffaele Palomba ed Antonio Vitiello alla pena di morte. In riguardo poi a Gennaro Esposito, per cui ci è dubbio di essersi accordata la *buona fede* nell'atto della sua confessione, sul tenore del certificato del Mastrodatti della Torre del Greco, lo condanna *a' ferri*, sua vita durante; ed in riguardo a Raffaele Falanga, per cui ci sono indizî dalla informazione fiscale di essere stato obbligato dagli altri della comitiva ad unirsi ne' loro delitti, lo condanna *a' ferri* per anni venticinque, il qual tempo di anni 25 decorrerà dal dì della di lui carcerazione. Invita il cittadino Gregorio Ferrara, Pro-Segretario di quest'Alta Commissione militare, a leggere la presente sentenza a' condannati prima della di lei esecuzione: ed ordina che la medesima sentenza sia pubblicata, stampata, distribuita ed affissa ne' luoghi soliti di questa città, e nella Torre del Greco.

VINCENZO LUPO, *Commis. del Gover.*
GIORGIO PIGLIACELLI, *Presidente.*
ONOFRIO DECOLACI.
GIO. BATTISTA MANTHONÈ.
RAFFAELE MANZI.
GAETANO TERONI.
FILIPPO WIRTZ.
GIUSEPPE CELENTANO, *Segretario.*
È uniforme all' originale
CELENTANO, *Segretario.*
Si è eseguita la presente sentenza.

APPENDICE

A' PROCLAMI E SANZIONI DEL COMITATO MILITARE SOTTO IL GENERALE IN CAPO CHAMPIONNET.

(Ved. pag. 57.)

Dichiarazione di Guerra della Repubblica francese contro le Corti di Napoli e di Torino e dettagliati motivi di essa.

BOLLETTINO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA N. 244.

In nome della Repubblica Francese *num. 2198.*

Messaggio del Direttorio esecutivo al Consiglio de' Cinquecento del dì 16 glaciale anno 7.° della Repubblica una e indivisibile.

Il Direttorio esecutivo composto del numero de' membri ricercati dall' articolo 142 della Costituzione, decreta che sarà indirizzato al Consiglio de' cinquecento un Messaggio del seguente tenore :

IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL CONSIGLIO DE' CINQUECENTO.

Cittadini Rappresentanti,

La Corte di Napoli è giunta al colmo delle sue perfidie. Voi rileverete dalle lettere de' Generali Joubert e Championnet, e da una copia della lettera del Generale napolitano Mack al Generale Championnet, che le truppe francesi stazionate nella Repubblica romana sono state attaccate dalle truppe napolitane. In tal guisa la moderazione della Repubblica francese non ha fatto che accrescere l' audacia de' suoi nemici. I dettagli, che vi saranno quanto prima rimessi, vi convinceranno che l' una e l' altra sono giunte all' eccesso. In oggi la prima cura del Governo dev' esser quella di adottare delle misure atte a respingere l' insolente attacco di una Corte spergiura.

Il Direttorio esecutivo deve ancora manifestarvi che la Corte di Torino, egualmente perfida, fa causa comune co' nostri nemici, e corona nel tempo stesso una lunga serie di delitti contro la Repubblica francese.

Cittadini Rappresentanti, il Direttorio esecutivo non può dissimulare che il pericolo è imminente; ma l' energia Repubblicana è ancor più grande, e nel momento in cui le differenze nelle opinioni incominciano a sparire e tutti i voti a riunirsi, che il Corpo legislativo va a secondare con tutt' i mezzi gli sforzi del Governo, i progetti dei nemici della Repubblica saranno pur una volta annientati, ed il trionfo della libertà sarà per sempre assicurato.

Il Direttorio esecutivo vi propone formalmente di dichiarar la guerra al re di Napoli ed al re di Sardegna.

Per copia conforme

Sottoscr., L. M. LARÉVEILLIÈRE LÉPEAUX, *Pres.*

Pel Direttorio esecutivo

Il Segret. gener., LAGARDE.

Segue il tenore de' Documenti annessi al Messaggio suddetto.

Dal Quartier generale di Roma, li 5 glaciale anno 7.°

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO

Al Generale in capo dell' armata d' Italia.

Io vi do parte, mio caro Generale, che era stato attaccato su tutti i punti il dì 3 di questo mese dalle truppe napolitane sotto gli ordini del Capitan Generale Mack.

Voi troverete qui annessa al numero primo la copia di una lettera da me scrittagli, ed al numero secondo quella che fa conoscere le sue pretensioni.

Prevenite con un corriere il Direttorio di quanto accade, e datemi le vostre nuove.

Salute ed amicizia.

Per copia conforme

Sottoscritto, CHAMPIONNET.

Lettera del Generale Championnet al General Mack.

Dal Quartiere generale di Roma, li 5 glaciale anno 7.°

CHAMPIONNET

GENERALE IN CAPO.

Signor Generale,

Vengo informato dai Comandanti dei Corpi avanzati dell'Armata francese stazionati nella Repubblica romana che voi avete ad essi intimato d'evacuare i loro posti, minacciandoli in caso di rifiuto di far marciare contro essi la vostra armata, e che molti fra loro cedendo alla forza si sono ritirati.

Tal condotta esige dal vostro canto una spiegazione franca e leale, e io ve la chiedo, come incaricato dal mio Governo di comandare l'Armata destinata a proteggere l'indipendenza della Repubblica romana. Io sono al suo cospetto responsabile di qualunque infrazione di questa indipendenza. Dal vostro canto, signor Generale, voi non lo siete molto meno pel sangue che è vicino a versarsi, e pel fuoco che va ad accendersi. Riflettete che la pace fra la Repubblica francese e la Corte di Napoli esiste ancora, che i due Ambasciatori dei rispettivi Governi, e tutti gli altri Agenti diplomatici rispettivamente risiedono tuttora a Parigi e a Napoli, e che finalmente nessuna cosa ha potuto spezzare i legami che l'ultimo trattato di pace avea rinnovati fra la Repubblica francese ed il re delle due Sicilie. In questo stato di cose intimare alle truppe francesi l'evacuazione del territorio romano, la di cui difesa è ad esse affidata, è lo stesso che infrangere i trattati, violare il dritto delle genti, che non permette un'aggressione solenne di governo a governo che dopo una dichiarazione di guerra; l'essere aggressore finalmente è lo stesso che caricarsi delle conseguenze di una guerra, che non può ridondare che a danno dell'umanità. Eccovi, signor Generale, le osservazioni a cui attendo risposta.

Sottoscritto, CHAMPIONNET.

Per copia conforme
Sottoscritto, JOUBERT.

Risposta del Generale Mack al Generale Championnet.

Signor Generale,

Io vi dichiaro che l'Armata di Sua Maestà Siciliana, che ho l'onore di comandare sotto l'immediata persona del re, ha trapassato ieri la frontiera per impossessarsi della Stato romano rivoluzionato, usurpato dopo la pace di *Campo Formio*, e mai riconosciuto o approvato da Sua Maestà Siciliana, nè dal suo augusto alleato imperatore e re.

Io chiedo che voi facciate ritirare senza alcun intervallo nella Repubblica cisalpina tutte le truppe francesi stazionate nel detto Stato romano, ed evacuare le Piazze dalle medesime occupate. I Generali Comandanti le diverse colonne delle truppe di Sua Maestà Siciliana hanno l'ordine il più preciso di non cominciare le ostilità, se le truppe francesi si ritireranno dietro l'invito che gliene verrà fatto, e d'impiegare la forza in caso d'opposizione.

Io vi dichiaro inoltre, signor Generale, che riguarderò come un atto d'ostilità, in caso che le truppe francesi ponessero il piede nel territorio del Gran Duca di Toscana.

Io attendo, signor Generale, la vostra risposta sul momento, e vi prego di rimandarmi il Maggiore Reischach che vi spedisco, al più quattr'ore dopo aver ricevuto la mia lettera.

Questa risposta dev'essere positiva e categorica tanto riguardo all'istanza dell'evacuazione dello Stato romano, quanto all'altra di non mai porre il piede in quello di Toscana.

Una risposta negativa sarà considerata come una dichiarazione di guerra, e Sua Maestà Siciliana si farà render conto con la forza delle sue giuste domande che v'indirizzo a suo nome.

Ho l'onore di essere ec.

Per copia conforme
Sottoscritto, CHAMPIONNET.
Per copia conforme
Sottos., L. M. LARÉVEILLIÈRE-LÉPEAUX, *Pres.*
Pel Direttorio esecutivo
Il Segretario Generale
LAGARDE.

(Num. 2198 secondo)

Legge che dichiara la Repubblica francese in istato di Guerra con i re delle due Sicilie e di Sardegna.

A dì 16 glaciale.

Il Consiglio de' Seniori considerando che le ostilità che a tenore del Messaggio del Direttorio esecutivo di questo giorno sono state principiate dal re delle due Sicilie e di Sardegna contro la Repubblica francese, esigono una pronta vendetta, approva l'atto di urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 16 glaciale.

Il Consiglio de'cinquecento udito il Messaggio del Direttorio esecutivo di questo giorno:

Dichiara che vi è urgenza per i motivi enunciati nel suddetto Messaggio.

Dopo di aver dichiarata l'urgenza, il Consiglio prende la seguente risoluzione.

Art. I. Il Corpo Legislativo dichiara che la Repubblica francese è in guerra con il re delle due Sicilie e quello di Sardegna.

Art. II. La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritti: Saverì, Presidente — Richard Dornier, Devieck Thieri, Gourlai, Segretarî.

Dopo fatta una seconda lettura, il Consiglio de'Seniori approva la risoluzione di sopra, li 16 glaciale anno 7.° della Repubblica francese.

Sottoscritti: Moreau (Del'yonne), Presidente — Barennes — Michieli — Thabaud — Bellegard, Segretarî.

Il Direttorio esecutivo ordina che la legge di sopra sarà pubblicata, eseguita e munita del sigillo della Repubblica.

Dal Palazzo Nazionale del Direttorio esecutivo, li 16 glaciale anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

Per spedizione conforme
Sottos., L. M. LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Pres.*

Proclama del Direttorio esecutivo alle Armate della Repubblica del dì 7 glaciale.

Il Direttorio esecutivo alle Armate della Repubblica.

Cittadini soldati,

La volontà Nazionale vi richiama a'combattimenti. La Nazione francese aveva risparmiato le Corti di Napoli e di Torino. L'insulto, il tradimento, l'assassinio furono il primo effetto della loro riconoscenza. Troppo lungamente forse sacrificò il Direttorio esecutivo il risentimento dell'ingiurie al profondo desiderio della pace. Quale è mai il frutto della sua costante moderazione? Le truppe napolitane attaccano i soldati della libertà: Francesi, voi fremete!... Voi fremerete molto più quando conoscerete l'insultante minaccia che accompagnò la sleale aggressione del vostro nemico.

Il momento della vendetta è pur giunto. Il Direttorio ha tutto tentato per la pace: Cittadini soldati, voi opererete tutto per l'onore e la gloria della vostra patria. La Francia tiene fissi gli sguardi sopra di voi: pensate a quanto ha essa il dritto d'attendere dal vostro coraggio. Riflettete che i Tempî Decadarî della Repubblica devono in ogni decade rimbombare dell'eco delle vostre gloriose gesta; pensate che trenta milioni de'vostri fratelli vi seguono coll'occhio e col cuore nella vostra illustre carriera: marciate, voi troverete in tutt'i popoli de'difensori e degli amici. La vostra causa è quella dell'intera umanità che le Corti spergiure meditano subbissare nelle tenebre della superstizione e negli orrori della schiavitù.

Dal Palazzo Nazionale del Direttorio esecutivo, li 17 glaciale dell'anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.

Per spedizione conforme
Sottos., L. M. LARÉVEILLIÈRE-LÉPEAUX, *Pres.*
Pel Direttorio esecutivo
Il Segretario Generale
LAGARDE.
Certificato conforme
Il Ministro della Giustizia
LAMBRECHTS.
Per copia conforme
Il Gen. in Capo dell'Armata di Roma
CHAMPIONNET.
Per copia conforme
Il Ministro di Giustizia e Polizia
MARTELLI.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

DIRETTORIO ESECUTIVO.

Messaggio al Consiglio de'Cinquecento e degli Anziani de'23 glaciale anno 7.°

CITTADINI RAPPRESENTANTI,

Il Direttorio esecutivo, nel suo Messaggio de'16 glaciale, vi ha annunciato che vi trasmetterebbe incessantemente i dettagli che manifestano la lunga serie delle perfidie della Corte di Napoli, coronate da un audace attacco contro la Repubblica francese. Egli ve li dirige oggi con quelli che dimostrano non meno chiaramente l'ostile connivenza della Corte di Torino, e che riuniti, hanno resa necessaria la proposizione formale che vi ha fatta di dichiarare la guerra al re di Napoli ed a quello di Sardegna.

E primieramente l'Europa intiera rimbom-

ba da lungo tempo degli atti innumerabili della dislealtà del Governo napolitano, ed ha dovuto senza dubbio stupirsi della longanimità del Direttorio esecutivo.

All'opposto di questa condotta, cosa alcuna non è stata più palesamente conosciuta che il sincero desiderio del Governo francese di vivere in pace col re delle due Sicilie.

Superiore a'giusti risentimenti che aveva in tante maniere provocati questa Corte, la quale nella guerra della Coalizione, non ha saputo distinguersi che con insensati trasporti contro la Repubblica francese, accolse con una estrema cordialità le prime proposizioni che furono fatte per una riconciliazione fra i due Stati, non si servì dell'ascendente delle nostre vittorie che per mostrare più di moderazione: in una parola tutt'i vantaggi del trattato furono reciproci, come se i successi fossero stati bilanciati.

Tanta magnanimità avrebbe dovuto distruggere per sempre le disposizioni maligne di quel Governo, fare svanire in lui delle rimembranze di cui si nudrivano le sue deplorabili prevenzioni, attaccarlo irrevocabilmente a noi per mezzo de' legami della riconoscenza, e sopra tutto per quelli dell'interesse.

Ma il suo accecamento non gli permise di abbiurare in tal maniera il suo odio. Si abbandonò senza riserva a tutte le impressioni che gli promettevano il rovesciamento di questa Repubblica, la sola dalla quale poteva essere potentemente difeso, e non profittò della pace che per farle continuamente una guerra sorda, allorchè noi ci mostravamo i più religiosi osservatori del trattato.

Fatti incontrastabili metteranno in pieno giorno le prove di questo sorprendente contrasto.

Sarebbe superfluo di richiamare i tratti odiosi, i dettagli stomachevoli che hanno caratterizzato il gabinetto di Napoli nel tempo della guerra. Riportiamoci al momento in cui la Repubblica, arrestando liberamente il corso delle sue vittorie, acconsentì a dargli la pace.

Dopo questa epoca, dal mese vendemiale dell'anno 5.° con quale implacabile condotta si è segnalata quella perfida Corte?

La Repubblica francese si mostrò risoluta di rovesciare l'empio governo che fece assassinare i nostri guerrieri? La Corte di Napoli i di cui agenti è ben notorio che non furono scevri de' di lei delitti, dopo aver vanamente procurato d'ingrandirsi cogli avanzi di quella stessa Roma ch'essa fingeva di rispettare, oppose tutte le resistenze che erano in suo potere per impedire lo stabilimento di una Repubblica sopra quella terra ch'era divenuta la conquista della libertà; essa diede a'suoi armamenti un'attività incredibile, fece marciare sulle sue frontiere delle truppe pronte ad entrare nello Stato romano, e non giustificò questi movimenti straordinarî che coi più futili pretesti. Essa accolse tutt'i malcontenti di Roma, fomentò le turbolenze che vi eccitavano, fornì ai ribelli delle provvisioni ed un asilo e non cessò di mostrare contro quella nuova Repubblica l'apparato il più minaccioso. Essa non osava dichiarare apertamente la guerra alla Francia; voleva esterminare in Italia tutti gli Stati liberi che erano da lei protetti.

Il Governo francese poteva senza dubbio prendersi una strepitosa vendetta della protezione pubblica che essa accordava alle frequenti insurrezioni formate in Roma contro l'Armata francese, come anche di quel formidabile ammasso di spie, con cui essa assediava allora il nostro Agente in Napoli; ma, lontano dal credere a questo legittimo sentimento, il Direttorio esecutivo non credette di opporsi all'occupazione del ducato di Benevento, offrì anche la sua mediazione per liberare il re di Napoli dalle pretensioni feudali di Roma sopra i di lui Stati. Di più mandò a Napoli un nuovo Ambasciatore munito d'istruzioni le più amichevoli e le più rassicuranti; nel momento della partenza dell'armata comandata da Buonaparte, il Direttorio esecutivo si affrettò di calmare le inquietudini della Corte di Napoli sull'oggetto di quella spedizione; finalmente le inviò le più reiterate proteste del suo inalterabile desiderio per la tranquillità dell'Italia, aggiungendo, è vero, il voto non meno energicamente espresso per la Repubblica romana, che si era situata per la forza degli avvenimenti, sotto la speciale protezione della Repubblica francese per consolidare la sua politica esistenza.

Ma nè le dimostrazioni sincere ed amichevoli, nè la voce della ragione, nè il bisogno della pace non hanno potuto trionfare de' sentimenti di quella Corte; tutt'i pretesti le erano buoni per motivare i suoi lamenti, le sue minacce e finalmente le sue innumerabili infrazioni del trattato.

La Repubblica francese dovette rispondere al manifesto del Governo di Malta colla conquista di quell'isola; ed all'istante la Corte di Napoli, col sostegno il più ridicolo, osò far rivivere una pretesa sovranità sopra un paese che non aveva mai governato nè colle sue leggi, nè per mezzo delle sue armi; ed il Governo francese non isdegnò di rispondere in dettaglio a questa bizzarra pretensione, come se avesse potuto appoggiarsi a qualche apparenza di ragione.

Dal momento stesso della sottoscrizione della pace, è di una notorietà universale che tutti gli atti tanto pubblici che privati di quella Corte hanno continuato a portare il carattere di perfidia e di odio contro il nome Francese. Il trattato era sottoscritto e la Corte differiva sempre di pubblicarlo a riguardo delle Corti di Londra e Vienna. L'art. 7 prometteva la

ı a'francesi detenuti per opinioni politi-
si carceravano tutt' i napoletani sospetti
re de' rapporti con loro. A sollecitazione
ıtri Agenti alcuni amici quieti della Re-
ca francese erano messi in libertà, e
più vani pretesti erano caricati di nuovi
Finalmente i francesi, che i soli affari di
ercio ritenevano negli Stati del re di Na-
rano ogni giorno e per la sola qualità di
si, insultati, assaliti ed anche assassina-
simili attentati restavano sempre im-

·ticolo 3 del trattato portava: *S. M. il re
ue Sicilie osserverà la più esatta neutra-
·so tutte le Potenze belligeranti; in con-
za essa s' impegna ad interdire indistin-
e l' accesso ne' suoi porti a tutt' i vascelli
: in guerra, appartenenti alle dette Po-
che eccederanno il numero di quattro al
n conformità delle cognite regole della
a neutralità. Ogni approvvisionamento di
ioni, o mercanzie conosciute sotto il no-
Controbando, sarà loro ricusato.*
ıe dunque quest' articolo, il di cui senso
dubbioso per la buona fede, è stato ese-

ranta giorni dopo la conclusione del trat-
i inglesi avevano ancora sette fregate nel
li Napoli. Li 9 termidoro gli undici va-
ell'ammiraglio Nelson entrarono a piene
e' porti di Augusta e di Siracusa, e in
que senso che voglia interpetrarsi il
), si trova l' infrazione la più evidente
ticolo; così il Governo di Napoli credet-
iustificarsi, pretendendo che egli non
potuto resistere alla forza: sotterfugio
)! poichè egli non oppose neppure una
esistenza, ed il Senato di Siracusa ac-
on onore l' ammiraglio inglese. Verso
medesima epoca, li 17 termidoro, cin-
stimenti da guerra portoghesi, e tre in-
ırono ricevuti con egual premura nel
i Napoli.
ıanto agli approvvisionamenti interdetti
desimo articolo, non è egli notorio che
dopo la conclusione della pace, i fran-
lendo opporsi che gli inglesi venissero
lere le provvisioni nei presidî, il gabi-
apolitano incaricò il Governatore di Or-
d'impedir loro di penetrare, nel mentre
ciava pacificamente sbarcare un corpo
ırabile di emigrati che erano al servizio
ghilterra? Non è notorio che la flotta di
si è primieramente approvvisionata nei
Sicilia? Che di ritorno poi a Napoli,
vuto dall'Arsenale del re gli attrezzi di
va bisogno? Non è notorio che lungo
avanti questa epoca, li 29 pratile, la
ntiera degli inglesi essendo comparsa
a Napoli, un brik se ne distaccò, ven-
r fondo nel porto, e che due Ufficiali,
cesero dal medesimo, andarono a trat-

tenersi col Generale Acton, e la regina per assicurarsi di tutto ciò che poteva esser necessario al successo dell'attacco contro la flotta francese, che unitamente ai soccorsi e le sicurezze che ne riceverono, furono loro forniti anche dei piloti per superare lo stretto di Messina, passaggio che nessuna squadra avea osato tentare, e col quale si sperava di poter tagliare la flotta francese che si supponeva ancora in Malta? In una parola non è costante che nulla di ciò che poteva nuocere alla Francia non è stato ricusato dalla Corte di Napoli ai nostri più implacabili nemici?

E se si pensa alla condotta che sotto questo medesimo rapporto Napoli ha tenuta direttamente con noi; se si considera che malgrado l'articolo 4 del trattato, il quale porta che *il re di Napoli sarà tenuto di accordare nei suoi porti e sue rade ogni sicurezza e protezione a tutti i bastimenti mercantili francesi, in qualunque numero essi fossero, ed a tutti i vascelli da guerra che non eccederebbero il numero di quattro*, alcuni bastimenti del convoglio della flotta francese essendo stati obbligati di dar fondo nei paraggi della Sicilia, si manifestarono in Trapani, in Girgenti e Messina de' movimenti visibilmente eccitati del Governo di Napoli, ed in mezzo dei quali molti soldati francesi scesi a terra furono assassinati. Se rammentasi che da poi che Malta è divenuta Francese, alcune scialuppe maltesi essendo venute, come per lo passato, a prendere delle provvisioni in Sicilia, non solamente furono loro chiusi i porti, ma che furono respinte colle armi da fuoco; che il progetto di affermar Malta, fintanto che essa resterebbe alla Francia, non è stato dissimulato dal Governo Napolitano; che una barca maltese portando dei Commissarî francesi che erano mandati al vicerè di Sicilia, essendo stata forzata da una scialuppa inglese di rifugiarsi all'Alicata, l'equipaggio sceso a terra fu all'istante inseguito dai Siciliani a colpi di fucile, e respinto nella barca, la quale fu subito presa dagli inglesi, senza che il Governo napolitano facesse la menoma rappresentanza per far rispettare la sua neutralità.

Se si aggiunge che in un'altra circostanza uno dei nostri Corsali essendo stato portato via a viva forza dagli inglesi nel porto di Baratto, il governo di quella Piazza non si degnò prendere neppure una misura per prevenire un tale attentato contro la sovranità del re delle due Sicilie: e finalmente, che tale è il delirio dell'odio del re di Napoli contro la Nazione francese e suoi alleati che ad onta di tutti i legami, che devono unirlo al re di Spagna, egli ha avuta l'impudenza di accogliere nei suoi porti una presa spagnola fatta dagli inglesi.

Se si considera da vicino questa incomprensibile condotta, dei trasporti di gioia che si sono manifestati in Napoli alla vista della flotta inglese, degli onori pubblici che la Corte stessa

ha fatti con profusione all'Ammiraglio Nelson andandogli incontro, del suo trionfale ricevimento, delle ricompense accordate a quello che ha portata la prima nuova della di lui vittoria, delle illuminazioni, dell'allegrie che hanno avuto luogo in questa occasione.

Se si pensa che dalla data sopra tutto di questo avvenimento, l'audacia del Governo napolitano non ha più conosciuto limiti; che non ha guari, un popolaccio sfrenato fracassò le finestre del nostro Console in Napoli senza che il Governo abbia fatto il minimo atto repressivo contro un tale insulto; che l'ultima sedizione di Malta è stata apertamente protetta dagli Stati napolitani; che i pergami, che tutti i luoghi pubblici vi hanno rimbombato delle più orribili invettive contro di noi, che tutti coloro che desideravano ardentemente la pace colla Francia vi erano perseguitati col maggiore sforzo di rabbia; che finalmente un ordine barbaro è stato dato dal re di Napoli di minaccia di morte contro chiunque portasse delle provvisioni ai francesi residenti in Malta, bisognerà pure convenire che non mai si sono manifestati da una parte sentimenti i più nemici, e dall'altra una pazienza la più invincibile.

E nientedimeno il Direttorio esecutivo allontanava sempre il momento della vendetta Nazionale.

Gli era manifesto che la Corte di Napoli non si limitava ai lamenti, alle minacce, ed anche ai furori contro la Repubblica francese, che dopo aver mostrate dopo la pace le disposizioni costantemente ostili, essa si era costituita da lungo tempo in ostilità effettiva, poichè essa aveva dati con profusione, ed alla sorte della guerra i soccorsi di tutti i generi al nostro più crudele nemico; che in somma essa era divenuta l'ausiliaria della Gran Brettagna, la più utile per essa, la più funesta per noi: e il Governo francese, fedele al suo desiderio di conservare la pace anche con Napoli, si sforzava ancora di credere alla possibilità di un pentimento. Il Governo napolitano ha distrutto questa onorevole illusione, ha messo il colmo alle sue lunghe perfidie. Egli ha osato attaccare inopinatamente l'Armata francese, ed accompagnare questa aggressione con le più insolenti minacce. La energia Repubblicana lungo tempo contenuta, va a spiegarsi colla velocità del fulmine, e quella Corte troppo risparmiata, che, servile imitatrice della dislealtà inglese, ha avuto l'audacia di rompere la pace senza avere il coraggio di dichiarare la guerra, riceverà finalmente la ricompensa dei suoi attentati.

Ma bisogna che ancora quelli che si sono mostrati suoi complici, subiscano la medesima sorte. Il Governo Sardo si è associato a tutte le di lei perfidie, un simile destino gli è riserbato.

La sua complicità con Napoli si è manifestata in mille maniere, i medesimi sentimenti, il medesimo linguaggio, le medesime azioni nella misura de' suoi mezzi, e sovente più di astuzia, più di artifizio, più d'ipocrisia.

Se l'istoria intera non ci mostrasse a tutte l'epoche la politica astuta e versatile di quella Corte sempre occupata a scompigliare i suoi vicini, ad entrare in tutte le guerre d'Italia, a sacrificare senza pudore i suoi alleati, a unirsi costantemente a quello che essa crede il più forte per abbattere senza pretesto quello che stima il più debole, servendo a vicenda tutte le vendette, tutte le ambizioni, e mettendo il suo appoggio all'incanto di chiunque credesse di doverlo comprare, sembrerebbe difficile di concepire la sua recente condotta contro la Francia.

Indipendentemente da ogni altra mancanza chi crederebbe che il contratto di pace che noi abbiamo degnato di concludere con essa, e che avrebbe dovuto risguardare come un insigne beneficio, non è stato pubblicato in tutti gli Stati del re di Sardegna? In vano gli Agenti della Repubblica hanno acconsentito a sollecitarnelo, la sua resistenza è stata invincibile, ed i più futili mezzi sono stati allegati per colorire i suoi ritardi o piuttosto i suoi rifiuti.

Questo è perchè in effetto essa non ha cessato di farci la guerra con tutt' i mezzi che la debolezza e la viltà possono mettere in uso.

I nostri più crudeli nemici, gli emigrati ed i preti refrattarî che sono stati costantemente accolti nei suoi Stati, vi hanno potuto dare un libero corso al loro odio, ed all'espressione barbara del loro voto contro la Repubblica. Hanno potuto eccitare anche il popolo contro i francesi colle più atroci calunnie, e finalmente pronunciare l'orribile parola di *Vespro Siciliano*.

Ciò non è tutto: dal momento della sottoscrizione della pace, i francesi quasi sotto gli occhi del loro ambasciadore, sono stati assassinati a sangue freddo, ed il più delle volte dalle truppe regolari. Questi assassinî sono stati quasi giornalieri, e si fremerà del numero allorchè ne sarà fatto il ristretto. Gli uni sono caduti sotto il coltello, gli altri sono stati mutilati nella maniera la più orribile. Un volontario della 68.ª mezza brigata è stato sotterrato vivo, dopo essere stato gravemente ferito. Si è veduto uscire grondante di sangue dalla fossa, ove era stato gettato. Bisognava che scampasse una di queste disgraziate vittime, il di cui sangue ha bagnato il Piemonte, per offrire una prova irrefragabile di questa spaventevole crudeltà.

Gli Agenti della Repubblica hanno espresso, in suo nome, la più energica indignazione; non hanno essi potuto ottenere che questi delitti fossero nè previsti, nè puniti. De' briganti reggimentati sotto il nome di *Barbetti*, il di cui mestiere era di rubare, ma de' quali il più dolce passatempo era di uccidere de' Repub-

blicani, ben lungi dall'essere dissipati dall'autorità pubblica, sembravano da essa incoraggiati; venivano loro perdonati i furti che facevano ai piemontesi in favore degli assassinî che commettevano sopra i francesi; così vi bisognò una negoziazione, la quale ancora fu tirata in lungo (e parve al Governo sardo una pubblica calamità) per ottenere da lui non la repressione di questi briganti, ma la promessa che essi sarebbero repressi. A queste condizioni gli si prometteva l'appoggio il più effettivo delle nostre armi. Non poteva risolversi a ottenere la sua tranquillità a questo prezzo, ed anche in risultato non consentì mai a portare una legge, benchè vivamente sollecitata da' nostri Agenti, contro gli stili ed altre armi nascoste; tanto sembrava paventare che i francesi non fossero in sicurezza ne' suoi Stati; così nel corso stesso della negoziazione, e malgrado la promessa formale di sospendere una processura, si manifestavano le passioni le più furiose, varî francesi implicati in un disgraziato affare furono spietatamente fucilati.

Oltre questi briganti reggimentati, oltre questi briganti giudiziarî, un mostro, il fratello del re, l'erede della sua corona, il duca d'Aosta, come un *altro vecchio della montagna*, non ha cessato di avere a' suoi ordini ed al suo soldo una banda di sicarî, a' quali ordinava lo assassinio di un tale o tale francese; ed i suoi ordini non sono stati che fedelmente eseguiti.

Invano si sforzerebbe di credere che tutti questi delitti non fossero imputabili al Governo sardo; tutta la sua condotta non ha che troppo provato che non era all'oscuro di alcuno di essi. Le principali piazze del Piemonte erano occupate dalle truppe della Repubblica: non si poteva ottenerne l'approvvisionamento; gli amici della Repubblica francese erano sempre carcerati, i francesi continuamente insultati, il loro abito ancora messo in derisione; le amnistie piemontesi erano sempre calunniate; gli emigrati sempre incoraggiati nella loro audacia; gli Agenti pubblici, i più segnalati pel loro odio contro la Repubblica, sempre mantenuti; i *Barbetti* sempre protetti ed anche apertamente, da' primi magistrati; i pugnali continuamente fabbricati e distribuiti con profusione; finalmente i complotti i più spaventevoli contro i francesi sempre progettati e sempre pronti a scoppiare.

Risulta dall'interrogatorio che si fece subire ad uno de' principali capi de' *Barbetti*, che un impiegato alla Dogana di Torino, incaricato di pagare questi briganti, aveva ricevuto dal Governo sardo l'ordine di distribuire a' principali fra loro de' pacchetti di veleno per essere gettati nell'acque le più vicine al campo dei francesi.

Fra la condotta di un tal Governo e quella della Corte di Napoli, è dunque evidente che è esistito l'accordo il più intimo contro la Repubblica francese. Questo accordo sostenuto e corroborato da tanti delitti, proverebbe solo la connivenza attuale di Torino con Napoli; ma questa prova di analogia ha acquistata una forza invincibile, allorchè si è veduto che i preparativi ostili si moltiplicavano a Torino come a Napoli, che le milizie erano messe in piedi, che trentamila armi erano state loro consegnate, che le truppe piemontesi marciavano verso Loano e Oneglia nel medesimo momento in cui l'armata napolitana attaccava l'armata francese sul territorio della Repubblica romana, mentre seimila napolitani sbarcavano a Livorno, e nel tempo in cui un nuovo sbarco minacciava le coste della Liguria; che l'ordine di marciare al primo segnale era stato già dato; che Torino era pieno di truppe; che 1500 pugnali eran stati distribuiti; che la Cittadella era quasi assediata; che le alture che la dominavano erano straordinariamente guarnite di cannoni; e che era in questo momento stesso che il Governo sardo aveva osato dimandarci l'evacuazione della Cittadella e la diminuzione delle nostre truppe nel Piemonte.

In questo stato di cose era impossibile al Governo francese di separare due Corti sì visibilmente, e sì ostilmente unite contro la Repubblica; ma dichiara solennemente all'Europa che qualunque sia la sorte della guerra, niuna vista ambiziosa si mischierà alla purità de' motivi che gli hanno fatto riprendere le armi, e dichiara a tutti i Governi restati stranieri alla perfidia napolitana, che i trattati che l'uniscono a loro non saranno stati mai da lui più fedelmente e più lealmente osservati.

Sottos., L. M. Larévellière-Lépeaux.
Lagarde, *Segr. Generale.*
Per copia conforme
Il Segretario d'Ambasciata
Florent.

I CITTADINI GENERALI

MOLITERNI E ROCCAROMANA

COMANDANTI L'ARMATA DE' PATRIOTTI NAPOLITANI

AL POPOLO NAPOLITANO.

L'Armata della Repubblica francese che venne a liberar Napoli dalla tirannide, è già entrata vittoriosa in città, malgrado gli ostacoli immensi opposti dalla gente traviata per opera de' traditori attaccati all'antico regime abbominevole.

I buoni cittadini ed i patriotti tutti hanno proclamata la *Repubblica napolitana* sotto la protezione di quella gran Nazione, che la natura ha creata per esser l'ammirazione del-

l'universo. La pace, la quiete, l'amor fraterno devono subentrare alle risse, alle rapine, alle liti ed eterne discordie nelle quali solevano essere immersi.

Quindi noi ordiniamo che pel giorno di oggi, giovedì, subito che sarà affisso e pubblicato il presente proclama ne'luoghi soliti, tutte le botteghe di ogni sorte di viveri e di altri generi siano aperte secondo il solito, che il commercio sia ravvivato nel modo consueto pel passato, considerando come nemici e traditori della patria tutti coloro che in controvenzione di questo proclama non eseguissero quanto loro viene ordinato; i medesimi saranno presi e fucilati alla militare.

Cittadini napolitani, l'Armata francese venne a fare la vostra felicità, siate tranquilli, attendete a'vostri lavori ed uffizî; i vostri Generali vegliano con tutt'i patriotti alla vostra salvezza; siate umani e ragionevoli, ubbidite alle leggi e sarete felici.

Dato nel Castello di S. Eramo (il dì 23 gennaio 1799, v. s.) il secondo giorno del primo anno della Repubblica napolitana.

MOLITERNI, *Gen. in Capite.*
ROCCAROMANA, *Generale.*

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

IL CITTADINO MOLITERNI

GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA NAPOLITANA

A' Militari dell'esercito del tiranno.

Cittadini tutti, che finora avete impiegato i vostri talenti e la vostr'opera in servire il despota, che conscio di esser divenuto il nemico pubblico, è vilmente e vergognosamente fuggito, deponete nello spazio di tre giorni l'uniforme che avete finora vestito. E voi Comandanti dell'Armata conducete fra lo stesso spazio di tempo nella casa di mia abitazione, o in quella del Generale Roccaromana le bandiere ed i stendardi del tiranno per ricevere quelli della libertà. La rigenerazione lo esige, e la Repubblica non soffre di più vedere sì odiose insegne; essa considera come traditori della patria coloro che ritarderanno ad obbedire, e li punirà militarmente. Cittadini, la Repubblica stabilita sulla base della virtù e della giustizia per lo bene comune, assicura un decoroso stabilimento a tutti quelli che sono giudicati degni di servire nell'armata Repubblicana che si sta formando, e quelli che per la loro età, acciacchi, o altra causa non saranno in grado di servire, saranno ricompensati in modo da non risentire la miseria. Sì, cittadini, nella salutare mutazion del Governo la Repubblica non vuol recare nocumento ad alcuno. Noi siam rigenerati, saremo felici, e l'oppressione è bandita dal suolo della libertà.

Napoli (30 gennaio, v. s.) il dì 10 dell'anno 7.° Repubblicano.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

MUNICIPALITÀ PROVVISORIA.

La virtù è la base di ogni ben fondata Repubblica, che sparsa ne'cuori de'bravi cittadini li lascia placidamente riposare sotto l'ombra del fortunato albero della libertà; ma presso un popolo invecchiato nella schiavitù, atterrito dalla più spaventevole delle tirannidi, e forse circondato da vili e clandestini perturbatori, questa virtù non puote radicarsi senza una assidua, e non mai interrotta cura del Governo. La Municipalità di Napoli in vista dell'ordine del Governo stesso, ha determinato la pronta organizzazione di una truppa nazionale. La medesima sarà impiegata a mantenere la pubblica tranquillità e la sicurezza de'cittadini, ad invigilare sopra i maleintenzionati, a promuovere l'entusiasmo ed a rendere più bella la causa della libertà. Questo corpo dovrà considerarsi come il figlio prediletto della Repubblica, e servirà d'incamminamento agl'impieghi politici e militari.

Voi dunque, generosi patriotti, voi che ad onta degli sforzi inutili, ma terribili dell'estinto dispotismo, conservaste fra le prigioni e i tormenti il santo amor della patria, accorrete i primi al tricolorato vessillo, ed emulate le antiche non che le nuove già costituite Repubbliche. Quali braccia saranno capaci di difendere la comune madre più delle vostre che la salvarono? Chi di voi è più degno di vestire la onorata divisa Nazionale?

E voi, bravi cittadini, che vi sentite un cuore Repubblicano e non corrotto dal contagio velenoso di un governo abbominevole, voi che siete di una conosciuta probità, arrogate pure i vostri nomi e dividete co'patriotti la gloria dei loro travagli. Affollatevi in S. Lorenzo: ivi si terrà un esatto registro di coloro, che tra lo spazio di tre giorni, dimostreranno col presentarsi di esser degni della pubblica considerazione.

Il Comitato militare della Municipalità
Il citt. GIUSEPPE PIGNATELLI.
Il citt. FERDINANDO RUGGI.
Il citt. CLINO ROSELLI.
Il citt. CONCORDIO DE MAJO, *Segr.*

APPENDICE GENERALE

ALLA

REPUBBLICA NAPOLITANA

DEL 1799.

PROGETTO DI COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA NAPOLITANA

DEL 1799

per

PAGANO, GIUSEPPE LOGOTETA e GIUSEPPE CESTARI

con note di **ANGELO LANZELLOTTI.**

DICHIARAZIONE

dritti e doveri dell'uomo, del cittadino, del popolo e de' suoi rappresentanti.

mmobile base di ogni libera Costituzione ichiarazione de' dritti e doveri dell'uomo, ittadino, e quindi del popolo. Perciocchè ncipale oggetto d'ogni regolare Costitu- dev'essere di garantire sì fatti dritti, e scrivere tali sacri doveri. Perciò la Prov- a Rappresentanza della Repubblica Napo- ı, alla presenza dell'Essere supremo, e la sua garanzia, proclama i dritti e i do- ell'uomo, del cittadino, del popolo, e fa uenti dichiarazioni:

Tutti gli uomini sono eguali, e in conse- a tutti gli uomini hanno dritti eguali. li la legge nelle pene e ne' premî senza distinzione che delle qualità morali; li egualmente considerare.

Dritti dell'uomo.

Ogni uomo ha dritto di conservare e mi- re il suo essere, e perciò tutte le sue fa- fisiche e morali.

Ogni uomo ha dritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche e morali, come più gli attalenta, colla sola limitazione che non impedisca agli altri di far lo stesso, e che non disorganizzi il Corpo politico cui appartiene. Quindi la libertà, che si è per appunto l'anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze come gli piace, coll'enunciata limitazione, è il secondo dritto dell'uomo. Questa distrutta, è distrutto l'uomo morale, poichè le facoltà, che non si possono esercitare, divengono nulle.

4. La libertà di opinare è un dritto dell'uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il dritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però di nutrire tutte le opinioni, che gli sembrano vere.

5. La libertà delle volizioni è la conseguenza del libero dritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero che prescrive la ragione.

6. Il sesto dritto dell'uomo è la facoltà di adoperare l'azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purchè non impedisca agli altri di far lo stesso.

7. Quindi deriva il dritto di estrinsecare colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni e volizioni, purchè non si turbino i dritti degli altri, e quelli del corpo sociale.

8. Nasce benanche dal sesto dritto quello della proprietà. L'uomo che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciocchè il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.

9. La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà, è un dritto dell'uomo. Senza di questa è precario ogni altro dritto.

L'anzidetta resistenza è un dritto dell'uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale, la individuale resistenza è permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie, tiranniche sempre.

Dritti del cittadino.

10. Ogni cittadino ha il dritto di essere garantito dalla pubblica forza in tutti i suoi dritti naturali e civili.

11. Ogni cittadino dev'essere premiato o punito a proporzione de'meriti e de'delitti, senza distinzione alcuna di persone.

12. Ogni cittadino ha il dritto di eleggere, e di essere eletto pubblico funzionario, purchè abbia le qualità morali richieste dalla legge.

Dritti del popolo.

13. Il fondamentale dritto del popolo è quello di stabilirsi una libera Costituzione, cioè di prescriversi le regole colle quali vuol vivere in corpo politico.

14. Quindi deriva il dritto di potersi cangiare, quando lo stimi a proposito, la forma del Governo, purchè si dia una libera Costituzione: poichè niuno ha il dritto di fare ciò che gli nuoce. La sovranità è un dritto inalienabile del popolo, e perciò o da per sè, o per mezzo de'suoi rappresentanti, può farsi delle leggi conformi alla Costituzione che si ha stabilita, e può farle eseguire, da che senza l'esecuzione le leggi rimangono nulle.

15. Il popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baluardo di tutti i dritti.

16. Ha il dritto d'imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini unendosi in società, siccome hanno ceduto lo esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte de'loro beni, che sia necessaria al mantenimento dell'ordine che la fa sussistere.

Doveri dell'uomo.

I doveri dell'uomo sono obbligazioni, o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Questo è il medesimo che quello donde abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza e l'uguaglianza degli uomini.

17. Il fondamentale dovere dell'uomo è di rispettare i dritti degli altri. L'uguaglianza importa che tanto valgono i nostri, quanto i dritti degli altri.

18. Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l'essere de'suoi simili; perciocchè per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere affetto verso gli altri, come verso sè stesso.

19. Quindi è sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi.

20. È obbligato ogni uomo d'illuminare e d'istruire gli altri.

Doveri del cittadino.

Il principio de'doveri civili si è, che la società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge, deve dirigere le volontà individuali.

21. Ogni cittadino deve ubbidire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da'legittimi rappresentanti del popolo.

22. Ogni cittadino deve ubbidire alle autorità costituite dal popolo.

23. Ogni cittadino deve conferire colle opere e colle contribuzioni al mantenimento dell'ordine sociale.

E perciò ogni cittadino dev'essere militare.

24. Ogni cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse de'delitti commessi, innanzi a'magistrati competenti.

Doveri de'pubblici funzionarî.

25. I pubblici funzionarî debbono garantire ogni cittadino contro l'interna ed esterna violenza.

26. Ogni pubblico funzionario deve consecrare sè, i suoi talenti, la sua fortuna, e la sua vita per la conservazione e per lo vantaggio della Repubblica.

COSTITUZIONE

1. La Repubblica napoletana è una ed indivisibile.

2. L'universalità de'cittadini della Repubblica è il Sovrano.

TITOLO PRIMO

DIVISIONE DEL TERRITORIO.

3. Il territorio continentale della Repubblica napoletana è diviso per ora in diciassette dipartimenti, i quali sono: 1. Gran Sasso — 2. Aterno — 3. Majella — 4. Liri — 5. Vesuvio — 6. Biferno — 7. Gargano — 8. Calore — 9. Sele — 10. Palinuro — 11. Bradano — 12. Vulture — 13. Leuca — 14. Polino — 15. Crati — 16. Lacinio — 17. Leucopetra (1).

4. Il Corpo legislativo può cambiare o rettificare i limiti ed il numero de'dipartimenti; purchè la superficie di un dipartimento non sia più estesa di....

5. Ciascun dipartimento è diviso in cantoni, e ciascun cantone in comuni; i limiti de'cantoni possono ancora esser rettificati o cambiati dal Corpo legislativo, ma in guisa che la di-

tanza di ogni comune dal capoluogo del can-
one non sia più di 6 miglia.

TITOLO II.

STATO POLITICO DE' CITTADINI.

6. Ogni uomo nato e dimorante nel territo-
io della Repubblica dell'età di 23 anni com-
iti, ed ascritto sul registro civico del suo can-
one, e domiciliato per un anno intero sul ter-
itorio della Repubblica, pagando una contri-
uzione diretta, è cittadino della Repubblica.
7. Que'naturali, che avran fatta una o più
ampagne per la difesa della Repubblica, sono
ittadini senza veruna condizione di contribu-
ione.
8. Il forestiere diventa cittadino della Re-
ubblica, allorquando, dopo aver compiti gli
nni 23, ed aver dichiarato di volersi fissare
el territorio della Repubblica, vi sia poi dimo-
ato per sette anni consecutivi; purchè paghi
na contribuzione diretta, e possegga in pro-
rietà un fondo o uno stabilimento di agricoltu-
o di commercio, o che abbia sposata una
onna della Repubblica.
9. Nelle assemblee primarie, i cittadini
ella Repubblica soltanto possono votare; ed
si soli possono esser chiamati alle funzioni
lla Costituzione stabilite.
10. Si perde l'esercizio de'dritti di cittadino,
ltanto:
1.° Per la naturalizzazione in paese stra-
ero;
2.° Per l'associazione a qualunque corpo
raniero, che richiede distinzione di nascita,
voto religioso;
3.° Per accettazione di funzioni, o pensio-
offerte da un governo straniero;
4.° Per condanna di pena afflittiva o infa-
ante fino alla restituzione.
11. I dritti di cittadino restano sospesi, sol-
nto:
1.° Per interdetto giudiziario a cagion di
ore, di decadenza, o d'imbecillità;
2.° Per lo stato di debitore fallito, o di
ede immediato, detentore o donatario di
tta o di parte della successione di un fallito;
3.° Per lo stato di familiare stipendiato,
dettó al servizio della persona o della casa;
4.° Per accusa ammessa dal giurato di
usa;
5.° Per condanna di contumacia, finchè
sentenza non sia annullata;
6.° Per decreto de'censori.
12. Ogni cittadino che sarà dimorato sette
ni consecutivi fuori del territorio della Re-
bblica senza missione o licenza a nome della
zione, si ha come forestiere: egli non riac-
sta la cittadinanza, se non dopo aver soddi-
tto alle condizioni prescritte nell'art. 8.
13. Non possono i giovani essere ascritti sul
registro civico, se non provano di saper legge-
re, scrivere, esercitare un mestiere, e render
conto del catechismo repubblicano.
Le operazioni manuali dell'agricoltura si ap-
partengono a'mestieri.
Questo articolo comincerà ad avere la sua
piena esecuzione dopo un decennio.

TITOLO III.

ASSEMBLEE PRIMARIE (2).

14. Si compongono le assemblee primarie
da cittadini domiciliati nel medesimo cantone.
Il domicilio richiesto per aver dritto di vota-
re in queste assemblee, dee esser di un anno,
e si perde il diritto per un anno di assenza.
Ne'grandi comuni divisi in più cantoni, cia-
scuno può votare nel cantone ove attualmente
dimora, quantunque non vi sia domiciliato da
un anno, purchè però sia dimorato per detto
tempo in qualunque altro luogo del comune.
15. Non può alcuno sostituire per sè un al-
tro nelle assemblee primarie, nè per lo stesso
oggetto votare in più di una di dette assemblee.
16. Non può esservi meno di un'assemblea
primaria in ogni cantone. Se più ve ne sono, è
composta ciascuna almeno di 450 cittadini, e
di 900 al più. S'intende questo numero de'cit-
tadini, presenti o assenti, che abbiano il dritto
di votare.
17. Provisionalmente il più anziano presiede
alle assemblee primarie nel radunarsi: e le
funzioni di segretario si adempiono provisio-
nalmente dal più giovane.
18. Definitivamente le assemblee primarie
sono costituite colla nomina a scrutinio di un
presidente, di un segretario, e di tre scruta-
tori.
19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste
per votare, l'assemblea provisionalmente deci-
de, dando luogo a ricorso al tribunale civile
del dipartimento. Ma le elezioni seguite non
saranno perciò alterate per le decisioni poste-
riori.
20. Il Corpo legislativo è il solo che decide
sulla validità delle operazioni delle assemblee
primarie, in caso che siasi trasgredita una
espressa determinazione della Costituzione.
21. Niuno può intervenire armato nelle as-
semblee primarie.
22. Esse regolano la loro polizia.
23. Le assemblee primarie si radunano:
1.° Per accettare o rigettare i cambia-
menti dell'atto costituzionale proposti dall'as-
semblea di revisione;
2.° Per fare l'elezioni che loro appartan-
gono secondo la Costituzione.
24. Essi si radunano ogni anno di pieno loro
dritto il primo germinale, e procedono secondo
l'occorrente a nominare:
1.° I membri dell'assemblea elettorale;

2.° I giudici di pace e loro assessori;

3.° Il presidente dell' amministrazione municipale del cantone, o gli ufficiali municipali ne' comuni al di sopra di 10,000 abitanti.

25. Immediatamente dopo questa elezione si adunano ne' comuni al di sotto di 10,000 abitanti le assemblee comunali, le quali eleggono gli agenti di ciascun comune, e i loro aggiunti.

26. È nullo tutto ciò che si faccia in un'assemblea primaria o comunale oltre l'oggetto della loro convocazione, e contra le forme determinate dalla Costituzione.

27. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

28. Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un suffragio, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni pubblica funzione per 20 anni, ed in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

ASSEMBLEE ELETTORALI (3).

29. Ogni assemblea primaria nomina un elettore per ogni 200 cittadini, presenti o assenti, che abbian dritto di votare in detta assemblea.

Fino al numero di 300 inclusivamente non si nomina che un solo elettore. Da 300 e 1 cittadino fino a 500, se ne nominano 2; 3 da 500 fino a 700; e 4 da 700 fino a 900.

30. I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni anno, e non possono essere rieletti prima che sieno passati tre anni.

31. Niuno può esser nominato elettore, se non abbia l'età di 25 anni compiti, e se alle qualità necessarie per esercitare i dritti di cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni:

Ne' comuni al di sopra di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo o di una casa della rendita uguale al valore locale di giornate 200 di lavoro di campagna;

Ne' comuni al di sotto di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di una casa o di un fondo, che gli renda il valore locale di 150 giornate di lavoro di campagna;

Nei villaggi, quella di esser proprietario o usufruttuario di beni, la di cui rendita si eguagli al valore di 150 giornate di lavoro di campagna, o di esser fittajuolo o socio di beni della rendita di 200 giornate di lavoro di campagna.

La rendita richiesta dalla legge può cumulativamente esser composta da tutti gli enunciati prodotti.

32. Ogni anno il dì 20 germinale si riuniscono le assemblee elettorali in ogni dipartimento, e in 10 giorni, senza proroga, terminano tutte le elezioni che si hanno a fare; dopo di che ella è disciolta di pieno dritto.

33. Le assemblee elettorali di altro oggetto non possono occuparsi, che delle sole elezioni, di cui sono incaricate; nè possono inviare, nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

34. Esse non possono avere tra loro niuna corrispondenza.

35. I cittadini che sono stati membri di una assemblea elettorale non possono prendere più il titolo di elettori, nè unirsi con questa qualità a coloro, che con essi sono stati membri di detta assemblea.

La controvenzione di questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

36. Gli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 del titolo precedente sulle assemblee primarie sono comuni alle assemblee elettorali.

37. Le assemblee elettorali secondo l'occorrente, eleggono:

1.° I membri del Corpo legislativo, cioè i membri del Senato, e del Consiglio;

2.° I membri del tribunale di cassazione;

3.° Gli alti giurati;

4.° Gli amministratori del dipartimento;

5.° Il presidente, l'accusator pubblico, il cancelliere, ed i giudici del tribunal criminale;

6.° I giudici del tribunal civile;

7.° Gli efori;

8.° I censori ne' cantoni del dipartimento.

38. Allorchè uno è eletto dalle assemblee elettorali a prender il luogo di un morto, di un dimesso o destituito, si considera eletto per quel tempo che restava al funzionario cui è surrogato.

39. Il commissario dell' Arcontato presso l'amministrazione di ogni dipartimento, è tenuto, sotto pena di destituzione, di avvisare l'Arcontato dell'apertura e chiusura delle assemblee elettorali. Egli non può arrestarle, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni; ma egli ha dritto di farsi comunicare il processo verbale, tra le 24 ore che seguono, ed è obbligato denunziare allo Arcontato le violazioni che si fossero fatte alla Costituzione.

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO

Disposizioni generali.

40. Il Corpo legislativo si compone di un Senato, e di un Consiglio (4).

41. Non può giammai il Corpo legislativo delegare ad uno o più de' suoi membri, nè a chi che sia, alcuna funzione commessagli ed attribuitagli dalla Costituzione.

42. Egli non può esercitare nè per sè stesso, nè per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, o giudiziale.

43. L'esercizio di altra funzione pubblica, eccetto che quella di archivista della Repubblica, o di membro dell'istituto nazionale, è incompatibile colla qualità di membro del Corpo legislativo.

44. Il modo di surrogare definitivamente, o temporaneamente i funzionari pubblici a coloro che vengono eletti membri del Corpo legislativo, è determinato dalla legge.

45. Ogni dipartimento concorre in proporzione della sua popolazione alla nomina dei membri del Senato, e del Consiglio (5).

46. Il Corpo legislativo, sugli stati della popolazione, i quali dee richiedere a tutti i dipartimenti ogni decennio, determina il numero dei membri del Senato, e del Consiglio che ogni dipartimento dee nominare. Durante questo intervallo non può farsi niun cambiamento su di questa ripartizione.

47. I membri del Corpo legislativo si reputano rappresentanti della intera nazione, e non già del dipartimento che gli ha nominati, nè loro può esser dato alcun mandato.

48. Il Senato ed il Consiglio si rinnovano ogni anno del terzo (6).

49. Niuno può esser rieletto membro del Corpo legislativo, se non tre anni dopo esserne uscito.

50. Se il Senato o il Consiglio, per estraordinarie circostanze si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, ne dà l'avviso al Potere esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le assemblee primarie del dipartimento, che debbono surrogare i membri del Corpo legislativo. Le assemblee primarie nominano immantinenti gli elettori, che procedono alle necessarie surrogazioni (7).

51. Se il Potere esecutivo fra lo spazio di 20 giorni manca di far convocare le assemblee primarie, il Corpo legislativo di pieno dritto può e dee far egli convocarle, acciocchè procedessero alla elezione.

52. I membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi immediatamente unire al loro corpo.

53. I membri regolarmente eletti ogni anno per lo Senato e per lo Consiglio si uniscono il primo pratile di ciascun anno nel comune indicato dal precedente Corpo legislativo, o in quello stesso comune in cui egli ha tenute le sue ultime sessioni, ove non ne avesse designato un altro.

54. Il Senato ed il Consiglio riseggono entrambi nello stesso comune.

55. Il Corpo legislativo è sempre permanente: nondimeno egli può aggiornare le sue sessioni.

56. Non possono per niun caso il Senato ed il Consiglio unirsi in una stessa sala.

57. Le funzioni di presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di segretario di mesi tre.

58. Il Senato ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da esso loro determinato.

59. Loro si appartiene il dritto di polizia sopra i loro membri; ma non possono condannarli a pena maggiore di un arresto in casa per giorni 8 e della prigionia di giorni 3.

60. Sono pubbliche le sessioni del Senato e del Consiglio: non può il numero degli assistenti eccedere la metà dei membri (8).

61. I processi verbali del Senato e del Consiglio sono impressi.

62. Tutti i suffragi si danno col sedersi ed alzarsi: in caso che la terza parte de' membri domandi il suffragio nominale, si prendono i voti a scrutinio segreto.

63. Nel Senato, e nel Consiglio, a domanda di un terzo de' membri, si possono essi stringere in comitato generale, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Nè il Senato, nè il Consiglio possono creare nel loro seno alcun comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia merita di esser preparata, di nominare tra i loro membri una speciale commissione, che si ristringa soltanto all'oggetto proposto, la quale si discioglie subito che sia risoluto l'oggetto divisato.

65. I membri del Corpo legislativo ricevono uno indennizzo annuale di ducati 1500.

66. L'Arcontato non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe a distanza di 15 miglia dal comune ove risiede il Corpo legislativo, senz'autorizzazione, o richiesta del medesimo.

67. Presso il Corpo legislativo vi ha una guardia di cittadini, scelta dalla guardia nazionale sedentaria di tutti i dipartimenti o di quelli che egli stima a proposito, la quale non sia minore di 700 uomini di servizio attivo.

68. Il modo di questo servizio e la sua durata si determina dal Corpo legislativo.

69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo legislativo, nè vi manda alcuna deputazione.

Del Senato.

70. Il Senato si compone di 50 Senatori.

71. Per essere eletto membro del Senato si richieggono le seguenti condizioni:

1.° L'età di 40 anni compiti;

2.° Esser maritato o vedovo;

3.° Essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica durante un decennio precedente alla elezione;

4.° Essere stato membro di qualche amministrazione dipartimentale, o del potere giudiziario.

La condizione degli anni 40 di età non sarà richiesta prima di un decennio dallo stabilimento della Repubblica; fino al qual tempo potrà bastare l'età di anni 30. Le altre condizioni non si richiederanno che dopo sette anni dallo stabilimento della Repubblica.

72. Il Senato non può deliberare, se la sessione non è composta di 30 membri almeno.

73. La proposta delle leggi esclusivamente si appartiene al Senato (9).

74. Niuna proposta può esser deliberata, nè risoluta se non osservandosi le forme seguenti:

1.° Si fanno tre letture della proposta. Lo intervallo tra due di queste letture non può esser meno di dieci giorni;

2.° Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Senato dopo la prima o la seconda può dichiarare esservi luogo all'aggiornamento, o non esservi luogo a deliberare;

3.° Ogni proposta esser dee impressa, e distribuita tra i membri almeno due giorni avanti la seconda lettura;

4.° Dopo la terza lettura il Senato decide se debba o no aggiornarsi.

75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente dopo la terza lettura rigettata, non può esser riproposta, se non dopo un anno compito.

76. Le proposte adottate dal Senato, si chiamano *determinazioni*.

77. Il proemio d'ogni determinazione dee portare:

1.° Le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte;

2.° L'atto, col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non esservi luogo all'aggiornamento.

78. Non si richieggono le forme prescritte nell'articolo 74 per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato (10).

Questa dichiarazione espone i motivi della urgenza: e se ne dee fare menzione nel proemio della determinazione.

Del Consiglio.

79. Il Consiglio è composto di 120 membri.

80. Niuno può esser eletto membro del Consiglio:

1.° Se egli non abbia l'età di 30 anni compiti;

2.° Se non sia stato domiciliato sul territorio della Repubblica per 10 anni immediatamente precedenti alla elezione;

3.° Se non sia maritato o vedovo;

4.° Se non sia stato membro di qualche amministrazione municipale almeno.

81. La condizione della età dee correre dopo un decennio dalla Costituzione della Repubblica, fino al qual tempo può bastare l'età di 25 anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi che dopo un decennio.

82. La condizione del domicilio, e quella dell'articolo 71 non riguarda i cittadini che sono usciti dal territorio della Repubblica con missione del governo.

83. Il Consiglio non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 81 membri.

84. Esclusivamente appartiene al Consiglio di approvare o rigettare le determinazioni del Senato (11).

85. Immediatamente che una determinazione del Senato perviene al Consiglio, il presidente ne fa leggere il proemio.

86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla Costituzione.

87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare o rigettare l'atto di urgenza.

88. Rigettato l'atto di urgenza, il Consiglio più non delibera sulla determinazione.

89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l'intevallo tra due di queste letture, non può esser meno di cinque giorni.

La discussione si apre dopo ogni lettura.

Due giorni almeno prima della seconda lettura, ogni determinazione è impressa e distribuita.

90. Le determinazioni del Senato, approvate dal Consiglio, si chiamano *leggi*.

91. Il proemio delle leggi porta la data delle sessioni del Consiglio nelle quali le tre letture si sono fatte.

92. Si dee inserire nel proemio della legge il motivo del decreto per cui il Consiglio ha riconosciuta l'urgenza della legge.

93. La proposta, ossia la determinazione della legge fatta dal Senato, è individua. Il Consiglio dee rigettare o approvare tutti gli articoli insieme.

94. L'approvazione del Consiglio sopra ogni determinazione di legge, si esprime con questa formola sottoscritta dal presidente e da'segretarî: « *Il Consiglio approva.* »

95. Il rifiuto di accettare per causa di omissione delle forme divisate nell'articolo 74 si esprime con questa formola sottoscritta dal presidente e dai segretarî: « *La Costituzione annulla.* »

96. Il rifiuto di accettare per altra causa la determinazione proposta, sarà espresso con questa formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarî: « *Il Consiglio non può accettare.* »

97. Nel caso del precedente articolo, non può la determinazione esser dal Senato di nuovo presentata, se non dopo scorso un anno.

98. Il Senato non di meno può in qualunque tempo presentare una deliberazione, che contenga degli articoli, i quali facevan parte della determinazione rigettata.

99. Il Consiglio manda nel medesimo giorno le leggi accettate così al Senato, come allo Arcontato.

100. La residenza del Corpo legislativo può esser cambiata dal Consiglio, divisandogli un altro luogo, ed il tempo in cui egli ed il Senato vi si debban trasferire. Questo decreto del Consiglio su tale oggetto è irrevocabile.

101. Dopo un tale decreto, nè il Senato, nè il Consiglio possono più deliberare nel comune, dove essi han risieduto infino allora. Sono rei di attentato contra la sicurezza della Repubblica quei membri che vi continuassero le loro funzioni.

102. I membri dell'Arcontato, che ritardassero o rifiutassero di suggellare, promulgare, ed inviare il decreto della translazione del Corpo legislativo, sono rei del medesimo delitto.

103. Se nel 20.° giorno dopo quello fissato dal Consiglio, la maggioranza e del Senato e del Consiglio non abbian fatto conoscere alla Repubblica il loro arrivo nel novello luogo fissato, o la loro riunione in altro luogo qualunque, gli amministratori del dipartimento, e in mancamento loro, i tribunali civili del dipartimento, convocano le assemblee primarie per nominare gli elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo Corpo legislativo, colla elezione de' 50, e de' 120.

104. Gli amministratori del dipartimento, che nel caso dell'articolo precedente indugiano a convocare le assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e di attentato contra la sicurezza della Repubblica.

105. Son dichiarati rei del medesimo delitto tutt' i cittadini che mettono ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali, nel caso dell' articolo precedente.

106. I membri del nuovo Corpo legislativo si raduneranno nel luogo dove il Consiglio avrà trasferito le sue sessioni.

Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo che essi si trovino in maggioranza, quivi risiede il Corpo legislativo.

107. Niuna proposta di legge, eccettuato il caso dell' articolo 100, può cominciare a farsi nel Consiglio.

Della garenzia de' membri del Corpo legislativo.

108. Non possono i cittadini che sono, o sono stati membri del Corpo legislativo, essere citati, accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non sia a favore de' poteri ereditarî, e perpetui.

109. Essi immediatamente dopo la loro nomina fino al 30.° giorno dopo spirate le di loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorchè nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

110. Possono essi essere arrestati in flagranti del delitto, ma se ne dee immediatamente dar notizia al Corpo legislativo, ed il processo non può esser continuato se non dopo che il Senato avrà dichiarato di ammettersi l' accusa, e che il Consiglio l'avrà decretato.

111. Fuori del caso del flagrante delitto, i membri del Corpo legislativo non possono esser menati dinnanzi agli officiali di polizia, nè posti in istato di arresto, se prima il Senato non abbia dichiarato di ammettersi l'accusa in giudizio, e che il Consiglio non l' abbia decretato.

112. Niun membro del Corpo legislativo, dai casi dei due articoli precedenti in fuori, può esser tradotto dinnanzi alcun altro tribunale, che all' alta Corte di giustizia.

113. Essi son tradotti avanti la stessa Corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contra la sicurezza interiore della Repubblica.

114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contro un membro del Corpo legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta, ed indirizzata al Senato.

115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell'art. 74, il Senato ammette la denuncia, egli la dichiara in questi termini.

« La denuncia contro N. N. per lo fatto di.... » colla data di .... sottoscritta da .... è am- » messa ».

116. L' incolpato allora è chiamato, il quale per comparire ha tre giorni interi di dilazione: egli comparendo è inteso nell' interno del luogo delle sessioni del Senato.

117. Si sia o no l'incolpato presentato dopo l'anzidetta dilazione, il Senato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

118. Se il Senato dichiara che vi sia luogo all' esame, l' incolpato è chiamato dal Consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo è inteso nell' interno del luogo delle sessioni del Consiglio.

119. O che l' imputato si sia o no presentato, il Consiglio dopo questa dilazione, e dopo avervi deliberato nelle forme prescritte dall'articolo 89, pronunzia se vi ha luogo all' accusa, ed invia l' accusato avanti l'alta Corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo, senza alcun ritardo.

120. Ogni discussione così del Senato, come del Consiglio, riguardante la imputazione o l' accusa di un membro del Corpo legislativo, si fa in comitato generale. Ed ogni deliberazione sui medesimi oggetti si prende a suffragio nominale, ed a scrutinio segreto.

121. L'accusa pronunziata contra un membro del Corpo legislativo porta seco sospensione. Se egli è assoluto da decreto dell'alta Corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

Relazione del Senato e del Consiglio fra di loro.

122. Allorchè il Senato ed il Consiglio sono definitivamente costituiti, se ne danno essi vicendevolmente avviso per mezzo d'un messaggiere di Stato.

123. Ciascuno di essi nomina due messaggieri di Stato addetti a sè.

124. I messaggieri portano al Senato, al Consiglio ed allo Arcontato le leggi e gli atti del Corpo legislativo: e per quest'oggetto loro è permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle sessioni: hanno essi ancora due portieri, che loro precedono.

125. Nè il Senato, nè il Consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue sessioni, senza il vicendevole consenso.

Promulgazione delle leggi.

126. L'Arcontato appone il suggello, e pubblica le leggi e gli atti del Corpo legislativo, fra lo spazio di due giorni da che gli ha ricevuti.

127. Egli dee apporre il suggello e promulgare in un giorno le leggi e gli atti del Corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

128. La promulgazione delle leggi e degli atti del Corpo legislativo viene ordinata nella seguente formola:

« A nome della Repubblica napoletana (*legge o atto del Corpo legislativo*) l'Arcontato » ordina, che la legge, o l'atto legislativo sud» detto sia pubblicato ed eseguito, e munito » del suggello della Repubblica. »

129. Le leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza delle forme prescritte dagli articoli 74 e 89, non possono essere promulgate dall'Arcontato, e la sua risponsabilità, rispetto a questo, dura sei anni.

Sono eccettuate le leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio.

TITOLO VI.

POTERE ESECUTIVO (12).

130. Il potere esecutivo è delegato a un corpo, denominato *Arcontato*, di cinque membri eletti dal Corpo legislativo, che in questo caso fa le veci dell'assemblea elettorale a nome della nazione (13).

131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dell'anzidetta lista.

132. Gli arconti debbono avere compiti 40 anni di età.

133. Non possono essere scelti che tra quei cittadini i quali sono stati membri del Corpo legislativo, o ministri (14).

La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dello stabilimento della Repubblica.

134. Dopo il sesto anno dello stabilimento della Repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti nè membri dell'Arcontato, nè ministri, mentre che sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, nè due anni appresso, che corrono dopo aver terminate le stesse funzioni.

135. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de' suoi membri il primo anno, e di tre nell'anno appresso (15).

Deciderà la sorte nel primo anno dello stabilimento della Repubblica l'uscita successiva di que' membri nominati la prima volta.

136. Niuno de' membri che sia uscito dall'Arcontato può esser rieletto prima che sieno scorsi cinque anni.

137. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi non possono essere nel medesimo tempo arconti, nè loro succedere che dopo l'intervallo di cinque anni (16).

138. Un cittadino che sia stato Generale in capo di armata, non potrà esser eletto arconte, che tre anni dopo di aver cessato dal comando militare.

139. In caso di vacanza per morte, dimissione, od altro di un arconte, il Corpo legislativo elegge il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza.

Il Senato è obbligato di proporre i candidati tra i primi cinque giorni; ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque.

Il nuovo eletto dee compire il tempo di quello che è mancato. Ma se il tempo da compirsi non ecceda i mesi 6, il nuovo eletto, dopo aver compito il tempo che rimaneva a compirsi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello che viene ordinato nell'art. 135.

140. Ogni arconte a vicenda fa da presidente soltanto per tre mesi.

Il presidente ha la sottoscrizione, e la custodia del suggello.

Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati all'Arcontato sotto il nome del suo presidente.

141. L'Arcontato non può deliberare, se non v'intervengono almeno tre membri.

142. Esso sceglie fuori del suo seno un segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.

143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l'assistenza del segretario, nel qual caso le determinazioni si scrivono

ı un particolar registro da uno degli stessi
bri.
4. L'Arcontato provvede a norma delle
alla sicurezza esterna ed interna della
bblica.
;li può far de' proclami conformi alle leg-
per l'esecuzione di quelle.
;li dispone della forza armata: ma non
mai l'Arcontato in niun caso, o tutto o
alcuno de' suoi membri, comandarla, nè
mpo delle sue funzioni, nè due anni dopo
iorno che le avrà terminate.
5. Essendo l'Arcontato informato che si
a cospirazione contra la sicurezza inter-
l esterna della Repubblica, può egli de-
re ordini o mandati di arresto, o di con-
dinnanzi a sè coloro che si presumo-
ıtori o complici, e può interrogarli: ma
ıligato, sotto le pene stabilite contra il
ɔ di detenzione arbitraria, di mandarli
spazio di due giorni innanzi all'ufficiale
lizia, perchè si proceda a norma delle

5. L'Arcontato nomina i generali in capo,
on può sceglierli fra i parenti o congiunti
oi membri, nei gradi espressi dall'artico-
7 (17).
7. Esso invigila e procura l'esecuzione
leggi nelle amministrazioni e ne'tribunali
mezzo de'commissarî che vi destina.
3. Nomina egli fuori del suo seno i mini-
e parendogli a proposito, gli destituisce.
n può sceglierli di età minore di 30 anni,
ı parenti e congiunti nei gradi espressi
rticolo 137.
). I ministri corrispondono immediata-
ɔ colle autorità loro subordinate.
). Il numero de'ministri, che non posso-
ɜere meno di 4, nè più di 6, è determi-
dal Corpo legislativo.
. I Ministri non formano consiglio.
. Sono essi rispettivamente responsabili
nesecuzione tanto delle leggi, quanto de-
esti dell'Arcontato.
. Il ricevitore delle contribuzioni dirette
scun dipartimento si nomina dall'Ar-
o.
. Nomina egli ancora i sopraintendenti
irezione delle contribuzioni dirette, ed
ministrazione de' beni nazionali.
. Niun arconte può uscire dal territorio
Repubblica, se non due anni dopo aver
ıate le sue funzioni.
. Egli è obbligato durante questo tempo
ıoto al Corpo legislativo la sua residenza.
. L'articolo 110 ed i seguenti fino al
ıclusivamente, riguardanti la garanzia
rpo legislativo, sono comuni agli arconti.
. Il Corpo legislativo provvede nelle for-
dinarie a surrogare provvisionalmente
decreto finale quegli arconti i quali sono
essi in giudizio.

159. Dai casi in fuori divisati negli articoli 117 e 119, nè l'Arcontato, nè alcuno de'suoi membri può esser chiamato nè dal Senato, nè dal Consiglio.

160. I conti ed i rischiarimenti richiesti dal Senato o dal Consiglio all'Arcontato, si danno in iscritto.

161. È obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato ed al Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede aversi a stabilire.

Dee anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

162. È permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere un oggetto in considerazione; può egli ancora proporgli de'provvedimenti, ma non già dei progetti distesi in forma di leggi (18).

163. Niun arconte può appartarsi più di tre giorni, senza l'espresse autorizzazioni del Corpo legislativo, nè allontanarsi dal luogo della residenza più di miglia 24.

164. Gli arconti non possono nè fuori, nè nell'interno delle loro case comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato.

165. L'Arcontato ha la sua guardia propria e continua, a spese della Repubblica, la quale è composta di 120 uomini a piedi, ed altrettanti a cavallo.

166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.

167. Ogni arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.

168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi membri dee ogni posto di forza armata gli onori militari superiori.

169. L'Arcontato ha due messaggieri di Stato, ch'egli stesso nomina e può dimettere.

Costoro portano e nel Senato e nel Consiglio le lettere e le memorie dell'Arcontato; e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive sessioni, e sono preceduti da due portieri.

170. L'Arcontato risiede nello stesso comune in cui risiede il Corpo legislativo.

171. Gli arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della Repubblica.

172. Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati sei mila l'anno.

TITOLO VII.

CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI.

173. In ogni dipartimento vi ha un'amministrazione centrale, e in ogni cantone almeno un'amministrazione municipale.

174. Ogni membro di amministrazione dipartimentale o municipale dee essere dell'età almeno di anni 25.

175. Non possono essere nel medesimo tempo membri di una stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i fratelli, lo zio, i nipoti o i congiunti negli stessi gradi.

176. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di cinque membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne' primi quattro anni dal giorno della istallazione della Costituzione, decide la sorte della uscita dei membri.

177. Vi ha in ogni comune, la di cui popolazione trapassa i 10,000 abitanti fino a 100,000, una municipalità per sè solo.

178. In ogni comune, la di cui popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi ha un agente municipale, e tre aggiunti.

In quelli inferiori a 5000 abitanti in fino a 1000, vi ha un agente municipale, e due aggiunti. Ne' comuni al di sotto di 1000 abitanti, vi ha un agente municipale, ed un solo aggiunto.

179. La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità del cantone.

180. Vi ha parimenti un presidente dell'amministrazione municipale, scelto in tutto il cantone.

181. Ne' comuni, la cui popolazione oltrepassa i 10,000 abitanti fino a 50,000, vi sono cinque officiali municipali.

In quelli di 50,000 fino a 100,000 ve ne sono sette.

Ne' comuni, di cui la popolazione oltrepassa i 100,000 abitanti, vi hanno almeno tre amministrazioni municipali. In così fatti comuni la divisione delle municipalità si fa in maniera che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi 100,000 individui, nè sia minore di 30,000.

La municipalità di ogni circondario è composta di sette membri.

182. Ne' comuni divisi in più municipalità, vi ha un dicastero centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo legislativo.

Il dicastero è composto di tre membri, nominati dall'amministrazione del dipartimento, e confermati dall'Arcontato.

183. I membri di ogni amministrazione municipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.

184. Gli amministratori dipartimentali, ed i membri delle amministrazioni municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo.

185. Ogni cittadino che fosse stato due volte di seguito eletto amministratore dipartimentale o municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto, se non dopo lo spazio di due anni.

186. Mancando per caso di morte, dimissione, o altrimenti, uno o più membri di un'amministrazione dipartimentale o municipale, i rimanenti possono surrogare degli amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de' mancanti.

187. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono alterare gli atti del Corpo legislativo, nè quei dell' Arcontato, nè sospenderne l'esecuzione: nè possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall' ordine giudiziario.

188. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio.

Le regole ed il modo delle loro funzioni vengono determinati dal Corpo legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell' amministrazione interna.

189. L' Arcontato nomina un Commissario presso ogni amministrazione dipartimentale o municipale, il quale egli destituisce quando lo stima conveniente. Questo Commissario invigila per l' esecuzione delle leggi.

190. Il Commissario presso di ciascuna amministrazione dee esser preso tra i cittadini domiciliati da un anno nel dipartimento dove quest' amministrazione è stabilita.

Egli dee avere almeno l' età di 25 anni.

191. Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni del dipartimento, e queste a' ministri.

I ministri perciò possono annullare, ciascuno nel suo carico, gli atti delle amministrazioni del dipartimento, e queste gli atti delle amministrazioni municipali, ove questi atti sieno contrarî alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori.

192. Possono i ministri eziandio sospendere gli amministratori del dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori: e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso dritto su i membri delle amministrazioni municipali.

193. Senza la formale confirma dell'Arcontato, niuna sospensione, e niuno annullamento diviene definitivo.

194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Egli può, credendolo necessario, sospendere o destituire gli amministratori così del dipartimento, come del cantone, ed in caso di delitto, inviarli ai tribunali del dipartimento.

195. Ogni decreto di cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori dee esser motivato.

196. Essendo i 5 membri d'un'amministrazione dipartimentale destituiti, l'Arcontato ne surroga degli altri, fino alla elezione seguente; ma non può scegliere i surroganti provvi-

sori, se non dagli amministratori antichi del medesimo dipartimento.

197. Non possono fra loro corrispondere le amministrazioni, tanto del dipartimento, quanto del cantone, se non che sugli affari loro designati dalla legge, e non già su degli interessi generali della Repubblica.

198. Ogni amministrazione dee della sua amministrazione annualmente render conto.

Sono stampati i conti renduti dalle amministrazioni dipartimentali.

199. Tutti gli atti de' corpi amministrativi si rendono pubblici, descrivendosi in un registro che tutti possono osservare.

Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno che vien compito.

200. L'Arcontato può, secondo le circostanze, prorogare il tempo fissato per questo deposito, due mesi al più.

TITOLO VIII.

POTERE GIUDIZIARIO (19).

Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal Potere esecutivo, nè dal Corpo legislativo.

202. I giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del Potere legislativo, nè fare alcun regolamento.

Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di niuna legge, nè citare dinnanzi a loro gli amministratori per ragioni delle loro funzioni.

203. Non può niuno esser deviato dei giudici dalla legge stabiliti per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, se non sono determinate da una legge anteriore.

204. La giustizia si amministra gratuitamente.

205. Non possono i giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa.

206. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, ed i cugini nel primo grado, od i congiunti in questi gradi non possono essere simultaneamente membri nel medesimo tribunale.

207. Le sessioni de' tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: i giudizî sono enunciati ad alta voce: vi sono divisati i motivi, ed i termini della legge applicata.

208. Non può niun cittadino, se non abbia compita l'età di anni 25, esser eletto giudice di un tribunale del dipartimento, nè giudice di pace, nè assessore del giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commissario dell'Arcontato presso dei tribunali.

Della giustizia civile.

209. Non può essere impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli arbitri scelti da loro.

210. Dalle decisioni degli arbitri non vi è appello, nè ricorso al tribunale di cassazione, se le parti espressamente non se l'abbiano riserbato.

211. In ogni circondario determinato dalla legge vi ha un giudice di pace e più assessori.

212. I giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti.

213. La legge determina gli oggetti, de' quali i giudici di pace co' loro assessori giudicano inappellabilmente, e definisce gli altri ne' quali giudicano, dando luogo all'appello.

214. Vi sono de' tribunali particolari per lo commercio di terra e di mare. La legge determina i luoghi dov'è utile di stabilirli, i casi e le somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.

215. Gli affari di cui il giudizio non appartiene a' tribunali di commercio, nè a' giudici di pace, nè in ultima istanza nè coll'appello, sono portati immediatamente dinnanzi al giudice di pace ed a' suoi assessori per esser conciliati.

Se il giudice di pace non può le parti conciliare, le rimette al tribunale civile.

216. Vi ha un tribunale civile per ogni dipartimento.

Ogni tribunale civile è composto almeno di quindici giudici, a' quali è aggiunto un commissario ed un sostituto, nominati e deponibili dall'Arcontato, ed un cancelliere.

Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti.

217. Nella elezione de' giudici si nominano altresì cinque per supplemento.

218. Il tribunale civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla legge, su gli appelli de' decreti de' giudici di pace, de' tribunali di commercio, e degli arbitri.

219. L'appello da' decreti del tribunale civile, si porta dall'una all'altra sezione del tribunale (20).

Una sezione per giudicare non può esser minore di cinque giudici (21).

220. I giudici riuniti nominano tra loro, a scrutinio segreto, il presidente di ciascuna sezione.

Della giustizia criminale.

221. Niuno può essere arrestato, se non per esser condotto avanti l'ufficiale di polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli ufficiali di polizia, o dell'Arcontato nel caso dell'articolo 145; o di un ordine di cattura, o di un tribunale, o del direttore del Giurì di accusa, o per un decreto

di accusa del Corpo legislativo, in caso che a questo appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione o detenzione.

222. Per essere eseguito l'atto che ordina l'arresto bisogna:

1.° Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge per cui è ordinato;

2.° Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia all'incolpato.

223. La persona arrestata e condotta dinnanzi all'ufficiale di polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno.

224. Se contra di essa dall'esame risulta che non sussista la imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niun caso potrà eccedere tre giorni.

225. Niuna persona arrestata può esser detenuta, se dà bastevole cauzione in que' casi che la legge permette di restar libero sotto la malleveria.

226. Nel caso in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna persona può esser condotta o detenuta se non ne' luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire di casa di arresto, di carcere, e di qual siasi detenzione.

227. Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere persona alcuna, se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli articoli 221 e 222, di un ordine di carcerazione, di decreto di condanna alla prigione o alla detenzione, e senza farne annotazione nel registro.

228. Ogni custode o carceriere, senza poter essere da alcun ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'ufficiale civile incaricato della polizia della casa di detenzione, essendone da quest'ufficiale richiesto.

229. Non si può ricusare il carceriere di presentare la persona detenuta ai suoi parenti ed amici che portano un ordine dell'ufficiale civile, il quale è obbligato ogni ora di accordarlo; purchè il custode o carceriere non presenti un ordine del giudice, trascritto sul suo registro, di tenere la persona arrestata nella segreta.

230. Chiunque, non autorizzato dalla legge, in qualsiasi carica che si trovi, darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un individuo; o chiunque in caso ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà o riterrà un individuo in luogo di detenzione non designato pubblicamente e legalmente, e tutti i custodi e carcerieri i quali controverranno ai tre articoli precedenti, saranno rei del delitto di arbitraria detenzione.

231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni o esecuzioni, eccedente, o diverso da quello che la legge prescrive, è un delitto.

232. La conoscenza de'delitti, la di cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata al giudice di polizia, che pronunzia in ultima istanza.

233. Niuna persona può esser giudicata, se non per un'accusa ammessa da' giurati, o decretata dal Corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarlo.

234. Un primo Giurì dichiara se l'accusa dee essere ammessa o rigettata. Il fatto viene appurato da un secondo Giurì: e la pena dalla legge determinata, è applicata da'tribunali criminali.

235. I giurati votano a scrutinio segreto.

236. In ogni dipartimento vi sono de' Giurì di accusa, e di giudizio.

237. Il Corpo legislativo stabilirà i presidenti de' Giurì d'accusa, quanti il bisogno ne richiede.

238. Presso il direttore del Giurì d'accusa vi sarà un commissario del Potere esecutivo, ed un cancelliere.

239. Ogni direttore del Giurì d'accusa ha l'immediata sopravigilanza di tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

240. Il direttore del Giurì d'accusa, come ufficiale di polizia, sopra le denunzie che di officio o per ordine dell'Arcontato gli fa l'accusatore pubblico, procede:

1.° Per li delitti contra la libertà e la sicurezza individuale de'cittadini;

2.° Per quelli commessi contra il diritto delle genti;

3.° Per quelli di resistenza ai decreti od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite;

4.° Per quelli di turbolenze mosse, e per quelli di violenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di commercio.

241. In ogni dipartimento vi sarà un tribunale criminale, composto di un presidente, d'un accusatore pubblico, di quattro giudici, del commissario del Potere esecutivo, e di un cancelliere.

242. Il presidente, l'accusatore pubblico, i quattro giudici, ed il cancelliere, sono eletti dalle assemblee elettorali, durano due anni, e posson sempre esser rieletti.

243. L'accusatore pubblico è incaricato:

1.° Di perseguitare i delitti su gli atti di accusa ammessi da' primi giurati;

2.° Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denuncie che direttamente gli sono indirizzate;

3.° D'invigilare gli uffiziali di polizia, ed agire contro di essi secondo la legge, in caso di negligenza o di misfatti più gravi.

244. Il commissario del Potere esecutivo ha l'incarico di fare istanza nel corso della processura, per la regolarità delle forme, prima

della sentenza per l'applicazione della legge; d'invigilare l'esecuzione delle sentenze pronunciate dal tribunale criminale.

245. Non possono i giudici proporre ai giurati niuna questione complicata.

246. Il Giurì del giudizio è composto almeno di 12 giurati. L'accusato ha facoltà di ricusarne, senza addurre i motivi, un numero che la legge determina.

247. Il processo dinnanzi al Giurì del giudizio è pubblico: nè si può agli accusati negare l'assistenza d'un difensore, scelto da esso loro, o loro nominato per uffizio.

248. Ogni persona assoluta da un Giurì legale, non può esser ripresa, nè accusata per lo medesimo delitto.

Del tribunale di cassazione.

249. In tutta la Repubblica vi ha un solo tribunale di cassazione che decide:

1.° Le dimande di cassazione dei decreti senz'appello emanati dai tribunali;

2.° Le dimande di rimettersi la giudicatura da un tribunale all'altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica;

3.° Il regolamento de'giudici, e le sospezioni contra un tribunale intiero.

250. Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause: ma egli annulla i decreti su i processi, ne'quali le forme sono state violate, o che contengono qualche controvenzione espressa alla legge; e le rimette per rifare il giudizio al tribunale competente.

251. Se dopo una cassazione, il secondo giudizio nella essenza è attaccato per le medesime ragioni che il primo, la quistione non può essere agitata di nuovo nel tribunale di cassazione senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, che pronunzia una legge, alla quale il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

252. È obbligato in ogni anno questo tribunale di mandare così al Senato, come al Consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato de'decreti proferiti, colla indicazione al margine del testo della legge che ha determinato il decreto.

253. Il numero de'giudici del tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de'dipartimenti.

254. Questo tribunale si rinnova ogni anno per la quarta parte.

Le assemblee elettorali de'dipartimenti nominano successivamente ed alternativamente i giudici che debbono surrogarsi a coloro, che escono dal tribunale di cassazione.

255. I giudici di questo tribunale possono esser sempre rieletti.

256. Ogni giudice del tribunale di cassazione ha un supplementario, nominato dalla medesima assemblea elettorale.

257. Presso di questo tribunale vi ha un commissario, nominato e deponibile dall'Arcontato.

258. A questo tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, l'Arcontato per mezzo del suo commissario denunzia gli atti onde i giudici hanno ecceduto i loro poteri.

259. Il tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denunzia al Corpo legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi o chiamati gl'incolpati.

260. Non può il Corpo legislativo annullare i giudizî di questo tribunale; può per altro procedere contro le persone de'giudici incorsi nella prevaricazione.

Alta Corte di giustizia.

261. Vi ha un'alta Corte di giustizia per le accuse ammesse dal Corpo legislativo, tanto contra i suoi proprî membri, quanto contra quei del potere esecutivo.

262. Ella è composta di cinque giudici e due accusatori nazionali, presi dal tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

263. L'alta Corte di giustizia non si unisce che in virtù di un proclama del Corpo legislativo, scritto e pubblicato dal Consiglio.

264. Si forma essa e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo Consiglio. Questo luogo non può esser vicino più di 24 miglia a quello dove risiede il Corpo legislativo.

265. Come il Corpo legislativo ha proclamata la formazione dell'alta Corte di giustizia, così il tribunale di cassazione tira a sorte otto de'suoi membri in pubblica sessione; e quindi nella stessa sessione a scrutinio segreto ne nomina cinque di questi otto. I cinque giudici così nominati formano l'alta Corte di giustizia; i quali si scelgono tra loro un presidente.

266. Il tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione, a scrutinio per maggioranza assoluta, due de'suoi membri, per fare presso l'alta Corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali.

267. Gli atti di accusa sono diretti e redatti dal Consiglio.

268. In ogni anno le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano un giurato per l'alta Corte di giustizia.

269. L'Arcontato fa stampare e pubblicare, un mese dopo le elezioni, la lista de'giurati nominati per l'alta Corte di giustizia,

TITOLO IX.

DELLA FORZA ARMATA.

270. È stabilita la forza armata per difesa dello Stato contro i nemici esteriori, e per sicurezza interna; per lo mantenimento dell'ordine, e per la esecuzione delle leggi.

271. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Niun corpo armato può deliberare.

272. Ella si distingue in guardia nazionale sedentaria, ed in guardia nazionale attiva.

Della guardia nazionale sedentaria.

273. La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini e loro figli in istato di portar le armi.

274. La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la Repubblica, e sono determinate dalla legge.

275. Niun individuo della Repubblica può esercitare i dritti di cittadino, se non è ascritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata, le distinzioni di grado, e la subordinazione.

277. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentaria sono eletti a tempo da'medesimi cittadini che la compongono, nè possono esser rieletti, se non dopo un tempo determinato dalla legge.

278. Il comando della guardia nazionale sedentaria di un dipartimento intero, non può essere affidato continuamente ad un sol cittadino.

279. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, può l'Arcontato nominare un comandante temporaneo.

280. In una città di dieci o più mila abitanti, non può il comando della guardia nazionale sedentaria essere continuamente confidato ad un sol cittadino.

Della guardia nazionale attiva.

281. La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

282. L'armata si forma per un arrollamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo dalla legge determinato.

283. Niun forestiere, che non abbia acquistati i dritti di cittadino, può essere ammesso nelle armate della Repubblica.

284. I generali in capo di terra e di mare si nominano nel solo caso della guerra.

Ricevono essi dal Potere esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio.

La durata di queste commissioni termina con una sola campagna: ma possono essere talora prolungate.

285 Il comando generale delle armate della Repubblica non può essere affidato ad un solo cittadino.

286. L'armata di terra e di mare, per la disciplina, per la forma delle leggi, e per la natura delle pene, è sottomessa a stabilimenti particolari.

287. Niuna porzione della guardia nazionale, o attiva o sedentaria, può agire per lo servizio interno della Repubblica, se non a richiesta per iscritto dell'autorità civile, nelle forme dalla legge divisate.

288. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio.

Ella non può trasportarsi da un cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, nè può senza ordine dell'Arcontato trasportarsi da uno in altro dipartimento.

289. Non per tanto, il Corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de'giudizî e la procedura contra gli accusati su tutto il territorio della Repubblica.

290. In caso di imminenti pericoli, può l'amministrazione municipale di un cantone chiamare la guardia nazionale de'cantoni vicini. Ma l'amministrazione che l'ha richiesta, e i capi della guardia nazionale richiesti sono tenuti ugualmente di renderne conto all'istante all'amministrazione dipartimentale.

291. Senza il previo consenso del Corpo legislativo, non può niuna truppa straniera essere introdotta sul territorio della Repubblica napoletana.

TITOLO X.

DELLA EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PUBBLICA.

292. L'educazione è fisica, morale, ed intellettuale (22).

293. L'educazione fisica, morale, ed intellettuale privata, che debbono i padri di famiglia dare a'loro figliuoli fino all'età di sette anni, è prescritta dalla legge.

294. L'educazione pubblica comincerà alla età di sette anni compiti.

295. In ogni comune vi saranno dei luoghi pubblici, e ginnasî, e campi di marte, destinati a'varî esercizî ginnastici e guerrieri.

296. Saranno a scrutinio scelti i soprastanti e gl'istruttori dalle municipalità.

I soprastanti debbono avere almeno cinquant'anni compiti.

297. Ogni padre di famiglia è risponsabile della educazione de'suoi figliuoli.

298. In giorno festivo i giovanetti maggiori di 7 anni intervengono ne'luoghi dalla legge

stabiliti a sentire la spiega del catechismo repubblicano.

Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali che la legge stabilisce.

299. Vi sono de'teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della libertà.

300. Vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare le virtù repubblicane.

301. Vi sono delle scuole primarie, nelle quali i giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, gli elementi dell'aritmetica, ed il catechismo repubblicano.

302. La Repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione degl'istitutori.

303. In diverse parti della Repubblica vi sono delle scuole superiori alle scuole primarie, il cui numero sarà sì fattamente regolato che ve ne sia almeno una per ogni dipartimento.

304. Per tutta la Repubblica vi è un istituto nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoverte, e di perfezionare le arti e le scienze, e di sopravvigilare e dirigere tutte le scuole.

305. I diversi stabilimenti di educazione e d'istruzione pubblica non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.

306. I cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, ma conformi alle leggi della Repubblica; come ancora delle libere società per concorrere a' progressi delle lettere, delle scienze, e delle arti.

Della Censura (23).

307. In ogni cantone vi è un tribunale di censura composto di 5 membri, i quali a scrutinio si eleggono un segretario.

308. I membri di questo tribunale si eleggono dalle assemblee elettorali conformemente all'articolo 37.

309. Niuno può esser eletto membro della censura, se non abbia almeno 50 anni compiti, e non sia cittadino domiciliato nel cantone almeno da cinque anni consecutivi avanti l'elezione.

310. Le loro funzioni finiscono coll'anno, dopo del quale più non si potranno riunire in qualità di censori.

311. I membri usciti non possono essere rieletti, se non dopo un triennio.

312. Essi si radunano ogni tre mesi nel capoluogo del cantone (24).

Le loro sessioni non si prolungano più di otto giorni.

313. Giudicano essi de'costumi dei cittadini, tanto per officio, quanto per denuncie ricevute dai giudici di pace.

314. Se taluno vivrà poco democraticamente, cioè da dissoluto e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua famiglia, userà de'modi superbi ed insolenti, e contro l'uguaglianza, sarà da'censori privato del dritto attivo o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo (25).

315. Non possono i censori infliggere la pena censoria a coloro che si trovano costituiti in autorità: ma sibbene dopo terminate le loro pubbliche funzioni possono punirli per i vizî ch'essi avranno manifestati anche nel corso delle loro cariche.

316. I censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica, e possono punire tutti i funzionarî a quella destinati, così per omissione, come per commissione.

317. I decreti di questo tribunale sono inappellabili: si debbono stampare, leggere, ed affiggere in tutti i luoghi pubblici.

318. L'articolo 108, ed i seguenti fino allo articolo 121, sono comuni ai membri del tribunale di censura.

TITOLO XI.

FINANZE.

Delle contribuzioni.

319. Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno fissate dal Corpo legislativo: solo a lui si appartiene lo stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

320. Il Corpo legislativo può fissare quella specie di contribuzione ch'egli crede necessaria: ma egli dee ogni anno stabilire una imposizione prediale, ed una imposizione personale.

321. Le contribuzioni di ogni maniera sono compartite tra tutti i cittadini, a ragguaglio delle loro facoltà.

322. L'Arcontato dirige ed invigila la percezione e l'incassamento delle contribuzioni; ed a questo effetto dà tutti gli ordini necessarî.

323. I conti distinti della spesa de'ministri, sottoscritti e documentati da essoloro, si pubblicano in sul cominciamento di ogni anno.

Lo stesso si dee fare dell'introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

324. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura, ed esprimono le somme ricevute e spese di anno in anno in ogni parte d'amministrazione generale.

325. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese particolari ne'dipartimenti, relativi a'tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze, a tutt'i lavori e stabilimenti pubblici.

326. Non possono le amministrazioni dipartimentali e municipali ripartire per imposizione

somme maggiori di quelle fissate dal Corpo legislativo, nè deliberare o permettere senza di lui autorizzazione alcun imprestito locale a carico de'cittadini del dipartimento, del comune, o del cantone.

327. Al solo Corpo legislativo si appartiene il dritto di regolare la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e determinarne l'impronta.

328. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria nazionale e contabilità.

329. Vi sono tre commissarî della tesoreria nazionale, nominati dal Consiglio sopra una lista tripla presentata dal Senato.

330. Tre anni durano le loro funzioni. Uno di essi si rinnova ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo e indefinitamente.

331. I commissarî della tesoreria sono incaricati:

1.° D'invigilare la riscossione di tutt'i danari nazionali;

2.° Di ordinare il giro de'fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal Corpo legislativo;

3.° Di tenere un conto aperto d'introito ed esito col'ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e con i pagatori stabiliti nei dipartimenti;

4.° Di mantenere con detti ricevitori e pagatori, colle agenzie ed amministrazioni, la corrispondenza per assicurare l'incassamento preciso, e regolare le pubbliche rendite.

332. Non possono essi far seguire niun pagamento, sotto pena di esser trattati come rei di peculato, se non in virtù:

1.° Di un decreto del Corpo legislativo, fino allo adempimento della somma da lui decretata sopra ciascuno oggetto;

2.° Di una decisione del Potere esecutivo;

3.° Della sottoscrizione di un ministro che ordina la spesa.

333. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare niun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data tanto della decisione dell'Arcontato, quanto de'decreti del Corpo legislativo, i quali autorizzano il pagamento.

334. I ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, e le diverse agenzie nazionali, e i pagatori dei dipartimenti rimettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e provvisionalmente gli ammette.

335. Vi sono tre commissarî della contabilità nazionale, eletti dal Corpo legislativo nello stesso tempo, e nelle stesse forme e condizioni che i commissarî della tesoreria.

336. Il conto generale dell'entrate e spese della Repubblica, documentato da'conti particolari e giustificativi, vien presentato dai commissarî della tesoreria a quelli della contabilità, i quali lo verificano, e l'approvano.

337. Da'commissarî della contabilità si dà conto al Corpo legislativo degli abusi, delle malversazioni, e di tutt'i casi di responsabilità che essi scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della Repubblica.

338. Il risultato de'conti ammessi dai commissarî della contabilità si stampa e pubblica.

339. I commissarî così della tesoreria nazionale, come della contabilità, non possono essere nè sospesi, nè dimessi, se non dal Corpo legislativo.

Ma durante l'aggiornamento del Corpo legislativo, l'Arcontato provvisoriamente può sospendere e surrogare un commissario della tesoreria nazionale, coll'obbligo di riferire al Corpo legislativo subito che questo ha ripreso le sue sessioni.

TITOLO XII.

RELAZIONI ESTERE.

340. Non può esser decisa la guerra se non dal Corpo legislativo sulla proposizione formale e di necessità del Potere esecutivo.

341. Il Corpo legislativo diviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra.

342. In caso di cominciate od imminenti ostilità, di minacce o di preparativi di guerra contro la Repubblica, l'Arcontato è obbligato d'impiegare, per la difesa dello Stato, tutti i mezzi a sua disposizione; ma egli dee prevenire, senza niuna dilazione, il Corpo legislativo.

Può egli ancora proporre in questo caso l'accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potrebbono richiedere.

343. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare come gli pare conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

344. Egli è autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio e di neutralità, e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete.

345. L'Arcontato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle Potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni che gli paiono necessarie al bene dello Stato.

Questi trattati e convenzioni si negoziano a nome della Repubblica dagli agenti diplomatici

nominati dal Potere esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni.

346. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi; nè contenere alcuna alienazione del territorio della Repubblica, nè cosa, che direttamente minaccia la libertà.

347. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal Corpo legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto che sono state conchiuse dall' Arcontato.

348. Nè il Senato, nè il Consiglio delibera sulla guerra o sulla pace, se non in comitato generale.

349. I forestieri, o che sieno o no stabiliti nel territorio della Repubblica, succedono a' loro parenti forestieri o cittadini della Repubblica. Essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della Repubblica, e disporne al pari che ogni altro cittadino, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

TITOLO XIII.

CUSTODIA DELLA COSTITUZIONE (26).

350. Vi ha un corpo di tanti membri, quanti sono i dipartimenti della Repubblica, nominati ogni anno dalle assemblee elettorali (27). Questo corpo si chiama degli Efori: non interviene ad alcuna funzione pubblica, nè riceve onori fuori del palazzo ove risiede.

351. Il corpo degli Efori non può egli medesimo esercitare, nè per mezzo de' suoi delegati, il Potere legislativo, esecutivo, o giudiziario. Ciascun membro si reputa rappresentante della intera nazione, e non già del dipartimento che l'ha nominato.

352. Gli articoli 58 e i seguenti fino all' articolo 64 sono comuni al corpo degli Efori.

353. Vi ha una guardia di cittadini, presi dalla guardia nazionale sedentaria, presso il corpo degli Efori, uguale a quella dell' Arcontato, il servizio della quale è determinato dallo stesso corpo.

354. La qualità di membro del corpo degli Efori, e l' esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccettuata quella dell' istituto nazionale, sono incompatibili.

355. Niun dipartimento, qualunque sia la diversità della sua popolazione, può eleggere più di un membro di questo corpo.

356. Saranno nominati da' rispettivi dipartimenti altrettanti surrogandi, i quali in caso di mancamento dell' Eforo di un dipartimento, o per infermità, o per morte, o per sospensione per accusa, prendano il suo luogo.

357. Ogni anno il corpo degli Efori si rinnova tutto intiero (28).

358. I membri che n' escono non possono essere rieletti, se non dopo lo spazio di cinque anni, a contare dall' anno appresso alla loro uscita: e per lo spazio di tre anni, a contare dal medesimo tempo, non possono essere membri nè dell'Arcontato, nè del Corpo legislativo.

359. I membri del corpo degli Efori si uniscono il dì 20 floreale di ogni anno nel comune destinato per la residenza del Corpo legislativo.

360. Le sessioni si tengono in una casa diversa da quella del Corpo legislativo, e dell'Arcontato.

361. Le funzioni di presidente, scelto a scrutinio, non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di segretario finiscono colla disunione del corpo.

362. Le sessioni durano soli quindici giorni consecutivi, eccetto il primo giorno della riunione del corpo (29).

363. Finiti i giorni 15 delle sessioni, il corpo è disciolto di pieno diritto. Niun cittadino, che sia stato membro del corpo degli Efori, può dal giorno del discioglimento prendere il titolo di Eforo, nè unirsi in questa qualità a coloro, che con lui sono stati membri di questo corpo. La controvenzione al presente articolo è un attentato contro la Costituzione.

364. I membri del corpo degli Efori ricevono una indennità di ducati 300 il mese per soli due mesi dal giorno della loro elezione.

365. Niuno può esser eletto membro del corpo degli Efori:

1.° Se non ha 45 anni compiti;

2.° Se non è ammogliato o vedovo;

3.° Se non è stato almeno una sola volta membro del Corpo legislativo, o del Potere esecutivo;

4.° Se non è stato domiciliato sul territorio della Repubblica 10 anni immediatamente precedenti alla elezione.

366. Tali condizioni s' intendono da osservarsi dieci anni dopo lo stabilimento della Costituzione, eccetto la condizione della età.

La condizione del domicilio non riguarda i cittadini usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo.

367. Il corpo degli Efori non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di due terzi de' suoi membri.

368. Appartiene esclusivamente al corpo degli Efori di esaminare:

1.° Se la Costituzione è stata conservata in tutte le sue parti;

2.° Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la Costituzione stabilisce;

3.° Di richiamare ciascun potere ne' limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che gli avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione (30);

4.° Di proporre al Senato la revisione di

qualche articolo della Costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente;

5.° Di rappresentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principî della Costituzione (31).

369. Questo corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte e tutti i registri che saranno necessarî.

370. I decreti del corpo degli Efori sono stampati, letti e pubblicati in tutti i cantoni della Repubblica; e nell'anno vegnente sono riletti alle assemblee primarie ed elettorali nel tempo delle loro solite sessioni.

371. Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il loro pieno effetto.

372. Il proemio de'medesimi esprime la data della sessione del corpo degli Efori, e gli articoli della Costituzione trasgrediti.

373. L'annullamento di qualche atto contro la Costituzione si esprime con questa formola, sottoscritta da due terzi almeno degli Efori intervenuti alla sessione: « La Costituzione riprova ed annulla l'atto del Potere ec. ».

374. Il corpo degli Efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al Corpo legislativo ed allo Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi.

375. L'atto annullato per decreto degli Efori non ha più forza di obbligare niun cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso ubbidirvi.

376. Quando il corpo degli Efori è diffinitivamente costituito, ne dà subito l'avviso per mezzo di un messaggiere al Corpo legislativo ed al Potere esecutivo.

377. Egli si nomina due messaggieri per suo servizio, i quali portano al Corpo legislativo ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del Corpo legislativo e dell'Arcontato, essendo preceduti da due uscieri.

378. Il corpo degli Efori non può neppure di un giorno sospendere le sue sessioni.

379. Egli appone il suo particolar suggello a' suoi decreti, e per mezzo de' presidenti delle municipalità ne fa la pubblicazione nella forma seguente:

« In nome della Repubblica napolitana, Decreto del corpo degli Efori. »

380. Gli articoli 108, ed i seguenti fino al 121 inclusivamente, sulla garanzia de' membri del Corpo legislativo, sono comuni a'membri del Corpo degli Efori: senonchè quel che quivi è detto delle accuse prodotte nel Corpo legislativo, qui s'intende delle accuse nel corpo degli Efori, il quale esclusivamente giudica egli solo delle accuse de' suoi membri.

TITOLO XIV.

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.

381. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della Costituzione, e se il Senato non ne avesse ricevuto invito dal corpo degli Efori, può egli da sè medesimo proporne la revisione.

382. Nell'uno e nell'altro caso, la proposizione del Senato va sottomessa alla ratifica del Consiglio.

383. Allorchè fra lo spazio di 9 anni la proposizione del Senato ratificata dal Consiglio vien riproposta in tre differenti epoche, distanti l'una dall'altra tre anni almeno, si convoca un'assemblea di revisione.

384. Quest'assemblea si compone di due membri di ciascun dipartimento, eletti nella stessa maniera del Corpo legislativo, e sotto le stesse condizioni richieste pel Senato.

385. Il Senato destina per l'unione dell'assemblea di revisione un luogo distante da quello del Corpo legislativo 36 miglia almeno.

386. L'assemblea di revisione ha il dritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente.

387. L'assemblea di revisione non esercita niuna funzione legislativa, nè di governo: limitandosi solamente alla revisione de' soli articoli costituzionali, che le sono stati indicati dal Corpo legislativo.

388. Tutti gli articoli della Costituzione, niuno eccettuato, continuano ad essere in vigore infino a tanto che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati dal popolo accettati.

389. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

390. Niuno essendo membro del Corpo legislativo, nel tempo in cui si convoca una assemblea di revisione, può esser eletto membro di questa assemblea.

391. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta disciolta.

392. La durata dell'assemblea di revisione non può in caso veruno prolungarsi più di tre mesi.

393. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in niun tempo per quel che han detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non sia a favore de'poteri ereditarî e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essere arrestati, e condotti in giudizio per oggetti criminali, se non dinanzi l'alta Corte di giustizia, e per decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione.

394. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.

I suoi membri ricevono lo stesso indennizzo che i membri del Corpo legislativo.

395. Ella ha il dritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede.

TITOLO XV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

396. Fra' cittadini non esiste niuna superiorità, se non quella de' pubblici funzionarî, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

397. Sarà dalla legge stabilito per tutt'i cittadini, senza distinzione, il modo onde le nascite, i matrimonî, e le morti dovranno constare.

398. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri.

Gli scritti non possono esser sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione.

Non può esser niuno risponsabile di quel che ha scritto o pubblicato, se non ne' casi dalla legge divisati.

399. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè dritto di corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all'esercizio della industria e delle arti di ogni specie.

Ogni legge proibitiva su di questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, nè può avere effetto al di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata.

400. La legge invigila particolarmente le professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute de' cittadini. L'ammissione all'esercizio di così fatte professioni non può farsi dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

401. Dee la legge provvedere alla ricompensa degl'inventori, o al mantenimento di proprietà esclusiva delle loro scoverte e delle loro produzioni.

402. L'inviolabilità delle proprietà è garantita dalla Costituzione, come ancora l'indennizzo di quelle, di cui la pubblica necessità, legalmente provata, n'esiga il sacrificio.

403. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha dritto di entrarvi, salvo se non sia per incendio, inondazione, o reclamazione proveniente dall'interno della medesima.

Non vi si può fare niuna visita domiciliare se non in virtù di una legge, per la persona, o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine della visita.

404. Non possono formarsi corporazioni, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

405. Niuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

406. Niuna società particolare, occupandosi in quistioni politiche, può tener corrispondenza con alcun'altra, nè affiliarsi a quella, nè tenere delle sessioni pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, nè di eligibilità, nè arrogarsi dritti di esclusione, nè far portare a' suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

407. I cittadini non possono esercitare i loro dritti politici, che nell'assemblea primaria o comunale.

408. Tutt'i cittadini han la libertà d'indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Nessuna associazione può presentarne delle collettive; eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti proprî delle loro incombenze.

I petizionarî non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

409. Ogni attruppamento armato è un attentato alla Costituzione: esso dev'essere sul momento dissipato dalla forza.

410. Ogni attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, se è necessario, colla forza armata.

411. Non possono più autorità costituite mai riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito.

412. Nessuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizî prestati.

413. I membri del Corpo legislativo, e tutti i funzionarî pubblici portano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito ed il segno dall'autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

414. Niun cittadino può rinunziare, nè in tutto nè in parte, all'indennizzo, o al trattamento che gli è assegnato dalla legge, a ragione delle funzioni pubbliche.

415. Vi è nella Repubblica uniformità di pesi e di misure.

416. L'Era repubblicana, che incomincia il 22 settembre 1792, giorno della fondazione della Repubblica francese, è comune alla Repubblica napoletana.

417. La Nazione napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei nazionali, che avendo abbandonata la loro patria, sono stati dalla legge dichiarati emigrati, ed interdice al Corpo legislativo di fare delle eccezioni su questo punto.

I beni degli emigrati sono irrevocabilmente a profitto della Repubblica.

418. La Nazione napoletana proclama similmente sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il dritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal tesoro nazionale.

419. Niun funzionario stabilito dalla presente Costituzione ha il dritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti; salvo le riforme, che potrebbono esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto.

420. I cittadini si ricorderanno per sempre che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie ed elettorali è che dipende principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica napolitana.

421. La Nazione napolitana rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo legislativo, dell'Arcontato, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia; alle spose ed alle madri; al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la Nazione napoletana.

NOTE

ALLA

COSTITUZIONE

per

A. LANZELLOTTI.

(1) Il Comitato seguì la divisione de' dipartimenti fatta dal nostro Zannoni.

(2) È meglio conservare tra noi il nome di *parlamento*, perchè è antico, è nazionale, è nobile; il popolo lo intende e l'usa.

(3) Forti ragioni mi persuadono a disapprovare le assemblee elettorali. In effetti, qual campo all'intrigo non offre un collegio di persone le quali non hanno che un'autorità momentanea! Non potendo prolungarla, il principale loro interesse sarà di venderla prima di perderla. Non essendo il collegio elettorale nè popolo, nè governo, sarà facilmente oppresso da questo senza esser mai difeso da quello, che non difende mai la volontà altrui con quello stesso zelo con cui difende la propria. Non abbiam veduto noi tutto giorno le assemblee elettorali di Francia corrotte e violentate? Il governo tempestava contra gli elettori; gli elettori si dolevano del governo; il popolo, che dovea essere il giudice, ondeggiava tra il governo e gli elettori. E che potrà mai fare allora il popolo? O deve rimanere indolente spettatore, o, se voglia prender parte nella contesa, nascerà inevitabilmente la guerra civile.

Al contrario, è ben difficile far violenza al popolo che elegge da sè stesso. Ma il popolo, mi si opporrà, anche s'inganna. Machiavelli, il quale più di ogni altro politico conosceva il popolo, crede che di rado s'inganni nei particolari; ma s'inganni pure: sarà sempre gran parte di libertà il poter fare da sè stesso il proprio male.

(4) Val dire, che il numero de' 170 rappresentanti è diviso in due camere. Pagano credè che la divisione fosse necessaria ed utile, perchè la trovò stabilita in Francia; e solo cangiò le funzioni di ciascuna Camera, come osserveremo in appresso.

Quando io fossi persuaso dell'utilità della divisione, sarei perfettamente di accordo con Pagano. Ma a che serve questa divisione di Camere ove non vi sia divisione d'interessi? In Inghilterra ha una ragione, perchè gli uomini non sono eguali; ha una ragione anche in America, poichè sebbene gli americani avessero dichiarato tutti gli uomini eguali per diritto, pure (ed in ciò han pensato come gli antichi) non si sono lasciati illudere dalle loro dichiarazioni, ed han veduto che rimane tra gli uomini una perpetua disuguaglianza di fatto; la quale, se non deve influir nella esecuzione della legge, influisce però irreparabilmente nella formazione della medesima. Gli americani han ricercata nelle ricchezze quella differenza che gl'inglesi ricercan nel grado. La repubblica francese adottò inutilmente lo stabilimento americano, ed il nostro Pagano, non avvertendo questa inutilità, la propose per essere adottata dalla Costituzione della Repubblica napolitana.

(5) Noi dunque avremmo un'assemblea di rappresentanti, il numero de'quali sarebbe proporzionato alla nostra popolazione. Pagano seguì, come ho cennato avanti, la divisione de' dipartimenti fatta dal nostro Zannoni; e dando a ciascun dipartimento dieci rappresentanti, formò un Corpo legislativo di 170 individui.

(6) È molto savia la disposizione di non rinnovare per intero in una sola volta un corpo di molti membri. Esso sarebbe sempre principiante nello esercizio delle sue funzioni, e spesso soggiacerebbe agli imbarazzi della inespertezza.

(7) Sarebbe più comodo il sistema di eleggere dapprima un dato numero di membri sostituiti, per essere surrogati ai membri proprietarî ne' casi di mancanza.

(8) E perchè? Per timore che la moltitudine degli astanti non assalga il congresso qualora le di lui deliberazioni non piacessero al pubblico. Vano timore! Il popolo ama tanto il governo, quanto il governo ama il popolo. Ma con tal pretesto si elude il fine della pubblicità delle sessioni, il quale è senza dubbio quello di lasciare ad ogni cittadino il comodo d'intervenire ed assistere. A buon conto si accorda il dritto, e se ne vieta l'uso.

(9) Si è fatto tanto caso della *iniziativa* delle leggi; parola che Delolme ha posto in moda, e che è inutile fuorchè nell'Inghilterra. Ove non vi è conflitto d'interessi, ove i motivi di corruzione sono eguali in tutti, ivi date la iniziativa a chi volete. A che serve mantenere assoldata un'assemblea di 50 progettisti?

(10) Urgenza! nome funesto a tutte le Repubbliche.

Quando i romani eran padroni della terra; quando ne' loro comizî si discutevano i più gravi interessi del mondo, non si avvisarono i saggi romani di alterare la loro Costituzione per servire all'urgenza dei loro affari.

Quali sono mai i casi di urgenza? La nomina forse de'consiglieri di Stato, o il disarmo de' cittadini? No: la vera, la sola urgenza è il pericolo della patria, minacciata ed attaccata da un nemico o da un traditore. Esso allora richiede per rimedio un fatto e non già una legge: in ogni caso val meglio per urgenza sospendere la Costituzione che alterarla. Si può per urgenza creare un dittatore, o darne la facoltà al governo; si può dare all'assemblea legislativa il potere che avea talora in Roma il senato; si possono immaginare mille altri espedienti, i quali poi tutti in ultima analisi si riducono alla dittatura. Ma il dittatore, il quale per un momento è superiore alla legge, tutto deve poter fare fuorchè leggi.

In oltre, se vogliasi ammettere per altri casi la urgenza, chi ne sarà il giudice? Lo stesso Corpo legislativo. E allora addio formole, addio istituzioni: tutto sarà rovesciato. Tra cento leggi promulgate dal Potere legislativo francese, voi ne conterete novantanove precedute dalla dichiarazione di urgenza, ed una appena che sia realmente urgente.

(11) In Francia, al contrario, il G. Consiglio proponeva, e quello degli anziani approvava. Quando io fossi (ripeto) persuaso dell'utilità della divisione, sarei perfettamente di accordo con Pagano sulle funzioni di ciascuna Camera, atteso che son persuaso della *verità* della di lui massima, che *i pochi e savi meglio riescono a proporre, i molti meglio riescono a discutere ed approvare.*

Per altro, la istituzione dei senati io la trovo lodevole nelle Repubbliche antiche. Ma nelle moderne, nè quelli che propongono sono pochi, nè quelli che risolvono sono molti. Una differenza immensa vi era tra il senato ed il popolo di Atene, tra il senato ed il popolo di Roma, ec.

(12) » La Nazione napolitana, scriveva allora » Coco, non offre pel potere esecutivo una forma » nazionale. Questo potere, il più indocile di tutti, » e la sua organizzazione si è creduta sempre la più » difficile parte di una Costituzione. » Tutto ciò era vero, ma non comprendo quel che volea egli inferirne. È certo che gli odierni popoli delle Sicilie non sono più quelli di allora.

(13) L'*Arcontato* di Napoli, quanto alle attribuzioni, non corrisponde troppo a quello dell'antica Atene, ma precisamente al *Direttorio* della Repubblica francese, da cui non differisce che nel titolo e nella durata.

Quanto al numero, si è creduto che il Potere esecutivo diminuisca di forza in ragione che cresce il numero delle persone alle quali è affidato; e tutta l'opera degli odierni filosofi è stata quella di determinare il numero degl'individui dei quali debba comporsi un dato governo, per una data nazione, onde non sia nè languido, nè troppo attivo. Il numero impedisce la usurpazione, che è l'ultimo grado di attività; l'unità impedisce la debolezza, che porta seco la dissoluzione e la morte politica della nazione. Ma i romani, immaginando un senato cui davano per ministro un consolo, aveano ordinato un potere che riuniva il numero e l'unità; che avea tutta la maturità nella discussione, e tutta l'attività nella esecuzione: l'interesse particolare del consolo animava la lentezza del senato; l'interesse del senato dirigeva l'attività del consolo; ed il popolo tra il consolo ed il senato godeva gli effetti della energia del governo senza temere per la sua sicurezza. Or tutti questi vantaggi par che non si possano ottenere da un governo di cinque Arconti. Pagano stimava altramente, perchè di cinque membri era composto il Direttorio di Francia.

(14) Questa disposizione offre vantaggiosi risultati, lasciando ai membri del Corpo legislativo ed ai ministri la speranza di un premio per la loro rettitudine nel disimpegno della loro carica.

(15) Vedi la nota 6.

(16) La seconda parte di questo articolo pare in certo modo ingiusta; ma preserva dal pericolo di perpetuare per intrigo la carica di Arconte in una stessa famiglia, cioè impedisce la usurpazione.

(17) Nelle Repubbliche non vi è disposizione più salutare di questa per la sicurezza della libertà.

(18) Non saprei indagare il motivo per cui si vieta all'Arcontato di proporre dei progetti *distesi in forma di leggi.* Forse per non esporre il Senato agli agguati studiati del Potere esecutivo.

(19) Ragionevoli riforme progettò il Comitato su la organizzazione del potere giudiziario; ma talune sono tali solamente per un verso, mentre sconnettono nella parte essenziale. Per esempio, è ragionevole l'aver tolto i tribunali correzionali, i quali senza avere il potere giudiziario, aveano il dispotico. Al contrario, trovo mal fatto l'aver concesso l'appello tra le diverse sezioni di un medesimo tribunale; poichè sebbene ciò rechi qualche comodo alle popolazioni, o per dir meglio, ai litiganti per ragion del viaggio, pur non di meno non è consentaneo alla ragione ed al fine del sistema giudiziario, come dimostrerò nella nota seguente.

(20) Il disposto di questo articolo non è consentaneo, come ho poc'anzi accennato, al fine del sistema giudiziario. In effetti, la prima sconnessione ch'esso presenta è il rimettere l'appello da' giudicati tra le diverse sezioni di un medesimo tribunale, val dire, tra due giudici di egual potere. Le decisioni in grado di appello suppongono naturalmente una superiorità di giurisdizione, poichè contengono la emendazione e rettifica del giudicato da cui si appella.

Secondariamente, le sezioni di un tribunale, benchè diverse tra loro, non formano che un tribunale medesimo ed una medesima giurisdizione. In conseguenza, appellando dall'una all'altra sezione, non si fa che appellare al tribunale ed alla giurisdizione che ha giudicato in prima istanza: ed in oltre s'incorrerà nell'inconveniente di vedere che un tribunale istesso giudica diversamente su la stessa quistione.

In terzo luogo, par che sia contrario alla prudenza il cimentare gli interessi de' litiganti e della giustizia, affidando l'esame de' gravami avverso la sentenza d'una sezione ai giudici dell'altra, mentre questi, in altre cause, riconoscono soggette le sentenze loro ai giudici di quella. Accostumati costoro alle leggi della riconoscenza, difficilmente sapranno vincere la forza della loro educazione e delle loro abitudini: e quindi inclineranno a corrispondersi usando reciprocamente riguardo alle loro decretazioni.

Per tali riflessi adunque rendesi evidente la ne-

cessità di un tribunale puramente di appello, e la incoerenza della disposizione contenuta nell'articolo 219 del progetto.

(21) Nell'articolo 216 si è detto, che ogni tribunale civile è composto *almeno* di quindici giudici; il che non impedisce che sieno venti, venticinque, ed anche più. Qui si dice, che ciascuna sezione non può esser *minore* di cinque giudici; il che non impedisce che sieno ancora di più. Quindi potrebbe succedere che in un dipartimento della Repubblica vi fossero più giudici, o meno sezioni che in un altro; e potrebbe altresì succedere che in uno stesso dipartimento le sezioni del tribunale fossero ineguali nel numero de' loro componenti. Lascio alla considerazione del lettore quali buone conseguenze potrebbero sperarsi da un tal sistema.

(22) La distinzione tra le diverse specie di educazione, appartenendo all'insegnamento dottrinale non deve occupare il legislatore. In conseguenza lo articolo 292 è ultroneo.

(23) La censura presso gli antichi romani avea per oggetto la custodia de' costumi, unico sostegno della libertà. Con le medesime mire il Comitato di legislazione propose d'introdursi tra noi, sostituendola ai tribunali correzionali. Ma che sperare dalla censura in una nazione corrotta? Quando è perduta l'opinione pubblica, dice Rousseau, l'officio del censore cessa, o diventa nocivo. La censura potrà conservare i costumi di una nazione che ne abbia; non potrà mai darne a chi non ha. In una nazione corrotta, convien cominciare dal risvegliare l'amore della virtù.

(24) Quando la censura potesse esserci utile, io non ritrovo nella istituzione del Comitato altro a desiderare, se non che vorrei che i censori non risedessero nella centrale del cantone, ma bensì in ciascun comune. Un censore, il quale non può osservare le cose da sè stesso, deve dipendere da un accusatore; ma solamente il giudice può ascoltare senza pericolo un accusatore: il giudizio si occupa di fatti, non così la censura dei costumi; i fatti si provano, ma i costumi si sentono.

(25) Come provare, che un uomo viva poco democraticamente, che si comporti con soverchia alterigia, che sia prodigo, avaro, intemperante, imprudente? Ciò aprirebbe di nuovo quei processi che un tempo assordavano i nostri tribunali nelle dissensioni tra i mariti e le mogli: processi, dai quali, dopo che le parti aveano rivelato le loro debolezze a chi non le sapeva ed a chi non volea saperle, altro non si conchiudeva, se non che ambedue aveano moltissima abilità a scoprir le debolezze altrui, e pochissima volontà di correggere le proprie.

(26) La instituzione dell'Eforato è la parte più bella del progetto. Questo *senato conservatore* della sovranità del popolo mancò assolutamente nella Costituzione francese del 1795, e perciò fu facile al Direttorio, specialmente nella fatale giornata del 18 fruttidoro, distruggerla. Un magistrato che vegli alla guardia della Costituzione, che senza avere veruno dei poteri osservi la condotta di tutti, è tanto più necessario nell'attuale stato dei popoli di Europa, quanto più facili si sono rese le usurpazioni del Potere esecutivo col sistema delle milizie permanenti, che rendono la piccola parte della nazione più forte della grande.

(27) Abbastanza si frena il potere degli Efori accrescendone il numero, ed il Comitato saggiamente provvide che essi fosser tanti quanti erano i dipartimenti della Repubblica, e che si risolvessero gli affari, se non ad uniformità di voti, almeno ad una pluralità maggiore di due terzi.

(28) Gli autori del progetto non si avvidero che, facendo rimanere gli Efori in carica un anno solo, mentre tutti gli altri magistrati duravano più di un anno, essi dovrebbero essere o al sommo virtuosi o al sommo stupidi per misurarsi con coloro, i quali, un momento dopo potrebbero ben vendicarsi di un uomo che la legge condanna a rimaner nella condizione di privato? Qual filosofia è mai quella che mette sempre in contrasto la volontà con la legge, e la virtù con l'interesse?

Il Comitato teme che tal magistratura non divenisse troppo potente. Rousseau credeva che essa non fosse mai debole abbastanza. Si rammentano gli esempi di Roma e di Sparta rovesciate dai tribuni e dagli efori; ma si obblia che questi tribuni e questi efori sostennero Roma e Sparta per cinque secoli. E quale è mai quella tra le istituzioni umane che possa lusingarsi di essere eterna?

(29) Ma quando il Comitato restrinse le sessioni dell'Eforato a quindici giorni dell'anno, non considerò che in tal modo gli efori non potrebbero occuparsi se non delle usurpazioni violente e romorose, che son sempre poche, e dalle quali vi è sempre poco da temere. Io temo le piccole usurpazioni giornaliere, fatte per lo più sotto apparenza di bene, che o non si avvertono, o non si curano, e talora anche si applaudiscono, finchè l'abuso diventi costume, e si conosca il male solo quando, divenuto gigante, insulta i tardi ed inutili rimedi. Non mai un usurpatore che abbia senno vorrà incominciare dalle grandi usurpazioni.

(30) L'Eforato si è temuto più del dovere, da che se gli è dato maggior potere di quello che gli spetta. Gli efori, si dice, debbono invigilare sulla condotta, debbono impedire le usurpazioni di tutt'i poteri. Di tutti? Ma intanto uno dei poteri non usurpa mai nulla, poichè, anche togliendo agli altri poteri, non fa che ritogliere ciò ch'egli stesso ha dato. In faccia al Potere legislativo, in faccia al sovrano non ci vogliono efori, perchè la sovranità è inalienabile. Il tribuno di Roma si opponeva al Senato; ma subito che il popolo avea risoluto, il tribuno taceva. I tribuni non corruppero la Repubblica romana confondendo i poteri, ma bensì corrompendo sovente a perniciosi partiti il popolo, il quale, senza usurpare il potere di nessuno, abusò del suo. Ma questo pericolo diverrebbe molto minore in faccia ad un'assemblea di persone sagge, che non s'illude e non si strascina così facilmente, come un popolo sempre mobile e sempre capriccioso.

L'opinione di dare all'Eforato il diritto d'invigilare sul Potere legislativo è nata da che la sovranità non è più nel popolo, ma nei rappresentanti del popolo: se il popolo non può essere usurpatore, possono ben esserlo i suoi *procuratori*, i quali potrebbero usurparsi quelle facoltà che il popolo non abbia loro concedute. Ma io domando allora: ov'è la sovranità? Il popolo non l'ha più, perchè l'ha trasferita ne' suoi rappresentanti; i rappresentanti non l'hanno, perchè la sovranità è indivisibile, ed essi sono soggetti agli efori. Chi dunque sarà il sovrano? O saranno gli efori, e così cadde la nazione spartana; o non vi sarà sovrano, e così cadono tutte le nazioni.

nizzate la sovranità in un modo che sia quel-
a Francia scelse nel 1795, ma che sia quello
viene alla Nazione napolitana; ed il popolo
sempre vegliante su i suoi interessi, e non
nito in assemblee tumultuose, non potrà
nè spogliato dai suoi rappresentanti, nè se-
ai suoi tribuni Allora gli efori ritornereb-
la loro primiera istituzione, più sublime, e
po istesso meno pericolosa di quella che lo-
uol dare. Allora diventerebbero i custodi
vranità del popolo, senza poterne mai im-
o attraversare l'esercizio; allora in vece di
ere le usurpazioni, il che non va mai scom-
da violenza, potrebbero prevenirle.
utte le varie istituzioni di Eforato, quella
pare poter meglio convenire ad una Costi-
rappresentativa, è la istituzione degli *av-*
i della già Repubblica di Venezia. CONTA-
definisce molto bene allorchè dice, che essi
rano) i tribuni di Venezia, ma tribuni della
uelli di Roma erano tribuni del popolo. Ma
modo però non vorrei imitare una tale isti-
senza cangiarne talune parti, che i veneziai,
in altri tempi ed in altre circostanze, a-
o anche essi cangiate.

e facoltà da conferirsi agli efori, giusta la
di Coco, sono le seguenti:
'eforato dovrebbe riconoscere la legalità di
rlamenti municipali.
iconoscere la legalità dei parlamenti canto-
dirigere le elezioni che in essi si farebbero.
iconoscere la cittadinanza di chiunque cui
ta data. Perchè questo? Perchè essendo la
anza parte della sovranità, deve esser affi-
data a quello stesso magistrato cui la custodia della sovranità è commessa.

4.° Riconoscere nel tempo istesso la capacità legale di tutti gli altri funzionari pubblici, talchè nessuno possa mettersi in esercizio della sua carica, se la sua commissione non sia vistata dall'Eforato. Ove si trovi che sievi un impedimento costituzionale, o nella persona dell'eletto, o nel modo della elezione, l'Eforato sospenderà la sua approvazione.

5.° Siccome l'Eforato è il conservatore della sovranità del popolo, così una legge non avrà pubblica autorità, se non apparirà per mezzo di lui di essersi osservate, nel farla, le solennità richieste dalla Costituzione. L'Eforato non deve esaminare se la volontà generale sia giusta o ingiusta, ma solo se sia o no *volontà generale;* e per far questo non deve riconoscer altro se non quelle solennità esterne, che la Costituzione richiede come segni di volontà generale.

6.° Potrà l'Eforato sospendere qualunque rappresentante accusato e convinto di aver trasgredito le istruzioni del suo cantone. Ma una tale accusa non può esser prodotta da altri che dal cantone medesimo, e non può altrimenti esser provata che col confronto letterale delle istruzioni date al rappresentante, o del voto di costui registrato nel processo verbale dell'assemblea legislativa.

7.° Potrà annullare gli atti del Potere esecutivo che fossero contrari ad un articolo costituzionale.

8.° Può mettere in istato di accusa qualunque autorità costituita, ma per soli delitti anticostituzionali.

Ma a poter esercitare queste tre ultime funzioni, si richiede nei voti almeno una pluralità di due terzi.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli, 25 fiorile anno 7.° Repubblicano (14 maggio 1799, v. s.)

MANTHONÉ

MINISTRO DELLA GUERRA, MARINA, ED AFFARI ESTERI.

Disposizione generale di marcia per gli uffiziali che debbono formare le quattro nuove Legioni.

1. Tutti gli Uffiziali destinati all'organizzazione della truppa di linea di fanteria, marceranno due giorni dopo la data di questa determinazione. L'equipaggio di ciascuno sarà d'un fagotto e d'un fucile.

2. Essi dipenderanno dagli ordini del cittadino Matera, che li dirigerà nella loro missione; e perchè questo servizio non è tutto affatto militare, così non avranno altra dipendenza che la sua.

3. Il cittadino Matera istallerà un Consiglio di amministrazione da regolare gl'interessi, il sostentamento e quanto occorra pei bisogni di questa commissione. Le marce saranno tutte a piedi e da veri Repubblicani; ma si procureranno transiti comodi e per nulla defaticanti. Rimane autorizzato il cittadino Matera di fissare le Comuni ed i giorni da permanervi.

4. Questa compagnia bivaccherà di tratto in tratto, porgendo un esempio imponente dei disagi che debbono soffrirsi nella carriera militare; e ripartita in piccole aggregazioni di 30, o 40 individui, avranno comune la mensa senza distinzione alcuna. Gli Uffiziali godranno la sola metà dei soldi di cui godevano, e giungeranno a goderli interi, e secondo la promozione seguente, sul riscontro delle loro azioni che mi sarà rimesso dal Consiglio di vigilanza.

5. Questo Consiglio sarà permanente. Avrà per Presidente il cittadino Matera, e per membri i cittadini Rocco Lentini, Francesco Rossi, Pietro de Roche ed Angelo d'Ambrosio. Esso serberà un registro giornaliero della condotta di ciascun individuo: vi rimarcherà gli atti di umanità d'ogni specie; le testimonianze di vera fratellanza col popolo; gli atti di temperanza e di disinteresse; i riscontri di coraggio, purchè sian quelli della virtù; l'incoraggiamento nei disagi; la intrepidezza ne'perigli; la fiducia ed il rispetto per la legge, l'orrore per ogni delitto e per ogni tiranno, e la riprova di essersi operata la rivoluzione nel cuore, calpestando co' fatti quell'infame linea di separazione che distingueva diverse specie tra'cittadini. In risulta degli atti di questo registro che mi si faran giungere ogni decade, verranno ammessi al godimento degli interi averi quelli fra gl'individui che ne han meritata menzione; anzi se vi sarà taluno che vi si distinguesse con qualche atto speciale, godrà i soldi che corrisponderanno all'impiego, a cui sarà per essere promosso. Oggimai bisogna convincersi che nel Governo attuale non v'è miglior mezzo per promuoversi, che quello di mostrare de'talenti e delle virtù.

6. Il cittadino Matera è autorizzato a far prestare dal Consiglio di amministrazione tutt'i soccorsi, de'quali potrà bisognare qualunque degl'individui che dirige.

7. La Commissione di vigilanza dedurrà tra'l popolo i mali che ha sofferti; quelli che lo affliggono: rimarcherà lo stato della opinione pubblica sulla rivoluzione e sulla condotta che han serbata le truppe ed i pubblici funzionarî: rileverà con precisione le operazioni dei preti, e di tutti gli addetti al culto della Religione: in somma si darà le cure più minute per conoscere gli abusi ed i disordini che vi si fossero introdotti, onde mettere il Governo nel caso di rettificarli.

8. Quando essi avran terminato cotesto incarico della più gelosa importanza, allora si ricomporranno in forza di battaglioni, distribuendosi ne'varî dipartimenti secondo la indicazione che sarà loro prefissa dal cittadino Matera.

Organizzazione di quattro legioni di linea di fanteria la Sannita, la Volturna, la Salentina e la Lucana.

Ogni Legione sarà composta da tre battaglioni, distinti colla numerazione 1.°, 2.° e 3.°; e verrà comandata da un Capo di legione.

Ogni battaglione sarà composto di nove compagnie, delle quali una di Granatieri ed otto di Fucilieri; d'uno Stato maggiore e d'uno Stato minore.

La compagnia di Granatieri avrà un Capitano, un primo Tenente, un secondo Tenente ed ottanta Uomini:

Sergente maggiore numero	1
Sergenti	4
Caporal foriere	1
Caporali	8
Granatieri	64
Tamburi	2
	80

Ogni compagnia di Fucilieri avrà un Capitano, un primo Tenente, un secondo Tenente e centoventi Uomini, cioè:

Sergente maggiore numero	1
Sergenti	4
Caporal foriere	1
Caporali	8
Fucilieri	104
Tamburi	2
	120

L' intero battaglione sarà composto:

Stato Maggiore.

Un Capo di battaglione . . .	1	6
Un Aiutante maggiore . . .	1	
Un Quartier mastro tesoriere .	1	
Un primo chirurgo	1	
Un secondo chirurgo. . . .	1	
Un Cappellano.	1	

Stato Minore.

Un Aiutante.	1	13
Un Tamburo maggiore . . .	1	
Otto Istrumentisti.	8	
Un Sartore.	1	
Un Calzolaio	1	
Un Armiere.	1	

Compagnie.

Nove Capitani.	9	1067
Nove primi Tenenti	9	
Nove secondi Tenenti. . . .	9	
Volontarî	1040	
		1086

Tutti gl' individui conseguiranno i loro averi e le loro razioni mensuali nel modo seguente, in cui si calcolano per un' intera Legione.

	Duc. Gr. Raz.
1 Capo di legione. . .	111, 50, 3
3 Capi di battag.' a duc. 71, e 2 razioni per ciascheduno.	213, 00, 6
3 Aiut. mag. a duc. 52,50 ed una raz. per ciasch.	157, 50, 3
27 Capitani a duc. 47 l'uno	1269, 00
27 Primi Tenenti a ducati 24 l' uno.	648, 00
3 Quartier mastri a duc. 30 l' uno	90, 00
27 Secondi Tenenti a duc. 20 l' uno.	540, 00
3 Primi chirurghi a duc. 47 l' uno.	141, 00
3 Secondi chirurghi a duc. 24 l' uno . . .	72, 00
3 Cappell. a duc. 20 l'uno	60, 00
3 Aiutanti a duc. 15 ed una razione l'uno . .	45, 00, 3
3 Tamburi maggiori a duc. 6,60 l'uno. . .	19, 80
24 Istrumentisti a ducati 7,20 l' uno. . . .	172, 80
3 Sartori a duc. 4,80 l'uno	14, 40
3 Calzol. a duc. 4,80 l'uno	14, 40
3 Armieri a duc. 7 l'uno	21, 00
GRANATIERI	
3 Sergenti maggiori a 7,20 l' uno	21, 60
12 Serg. a duc. 6,30 l'uno	75, 60
3 Caporal forieri a duc. 6,30 l' uno	18, 90
24 Capor. a duc. 5,10 l'uno	122, 40
192 Granatieri a duc. 3, 60 l' uno	691, 20
6 Tamburi a duc. 3,90 l' uno	23, 40
FUCILIERI	
24 Sergenti magg. a duc. 6,90 l' uno. . . .	165, 60
96 Sergenti a duc. 6 l'uno	576, 00
24 Caporal forieri a duc. 6 l' uno.	144, 00
192 Caporali a duc. 4,80 l' uno	925, 60
2496 Fucil. a duc. 3,30 l'uno	8236, 80
48 Tamburi a duc. 3,60 l' uno	172, 80
3259	14763, 30,15
Le razioni di foraggio vengono calcolate alla ragione di ducati 4, 50 l' una, ascendono quindi a	67, 50
Ascendendo il numero delle razioni di pane a 94680 considerate pe' volontarî tutti, e per lo Stato minore, meno gli aiutanti, e calcolandosi alla ragione di gr. 2 1/2 l' una, ascendono a	2367, 00
Pel vestiario di tutt' i volontarî, e dello Stato minore, meno gli Aiutanti, si calcol. gr.80 per ogni indiv., e perciò ascende a	2524, 80
Riparo d' armi calcolato a carlini 21 per ogni compagnia di Fucilieri, ed a carlini 14 per ogni compagnia di Granatieri . .	54, 60
Riparo di vestiario calcolato a car. 15 per ogni compagnia di Fucilieri, ed a car. 10 per ogni compagnia di Granatieri . .	39, 00
Spese di barbieri, calcolate a carlini 6 per ogni compagnia di Fucilieri, ed a carl. 4 per ogni compagnia di Granatieri . .	15, 60
Carta alla ragione di gr. 30 per ogni compagnia di Fucilieri, e di gr. 20 per ogni compagnia di Granatieri	7, 80
Utensili di quartiere . . .	20, 00
Olio pe' quartieri	32, 40
Importa quindi mensualmente una legione.	19892, 00
In un anno, compresi i cinque giorni complementarî, importa	242019, 33, 4
Tutte e quattro le legioni, forti di 13036 individui, importano mensualmente	79568, 00
In un anno compresi i 5 giorni complementarî	968077, 33, 4

Nota — *Nel soldo degl' istrumentisti resta ancora inclusa la gratificazione di carlini dieci da darsi a ciascheduno de' capo-banda de' battaglioni.*

1. Il cittadino Matera è destinato ad organizzare le quattro suddette legioni ne' dipartimenti della Repubblica.
2. Distribuirà gli uffiziali tutti de' battaglioni consultando la loro volontà per preferire un dipartimento ad un altro.
3. La classificazione di tutti gl' impieghi è la seguente; toltene le variazioni che potrebbero produrvisi dal Consiglio di vigilanza.

LEGIONE PRIMA

Capo di legione, Antonio Belpulzi.

1.° Battaglione.

Capo di battaglione, Domenico Santandres.
Aiutante maggiore, Teodoro Bardet.
Capitani: Baldassare Landini — Giov. De Montau — Carlo Dupuy — Luigi Mira — . . . — . . . . Giovanni Macklin P. — Salvatore Bevilacqua P. — Colom. Andreassi P.
Primi tenenti: Gaetano Dentice — Giuseppe Lopez — Fel. Ant. Renner — Mariano Imparato — Errico Guillamat — Giuseppe Duran — Eug. Lingua P. — Francesco Cirulli P. — Emman. Culmont P.
Secondi tenenti: Giuseppe Gaston — Francesco Forni — Gaetano Duran — . . . . . — Fortunato Roberti — Andrea Ferrara — Giuseppe Mira — Giuseppe Chiarizia P. — Nicola Falcerone P. — Gennaro Messina P.
Aiutante, Antonio Gomez.
Cappellano, . . .
Primo chirurgo, Agostino Turchi.
Secondo chirurgo, Giacomo Galiani.

2.° Battaglione.

Capo di Battaglione, G. Batt. Dumarteau.
Aiutante Maggiore, Gio. Marco Ritucci.
Capitani : Mariano Aldanese — Spiridione Spiro — Giacomo Pieri — Giov. Alcubierre — Floriano Janch — Luigi Antonio Inchoff — Ferdinando Rango P. — Giuseppe Mascia P. — . . . . P.
Primi tenenti: Michelangelo Ruberti — Carlo Ipp. . . . — Pietro Candrian — Attan. de Michele — Luigi Duran — Gio. Filippo Mantica — Vincenzo Castigliono P. — Dom. Pag. Vellone P. — . . . . P.
Secondi tenenti: Nicola Pandolfelli — Pasq. Odevene — Giuseppe Cannavese — Michele de Rada — Giovanni Cannavese — Zaccaria Gliasco - Filippo Grillo — Gennaro Cipriano P. — Angelo de Petris P. — . . . P.
Aiutante, Raimondo Losano.
Cappellano, ...
Primo chirurgo, Antonio Gatti.
Secondo chirurgo, Giuseppe Faulisi.

3.° Battaglione.

Capo di battaglione, Angelo d' Ambrosio.
Aiutante maggiore, Giuseppe Bonelli.
Capitani: Ferdinando Russo — Giuseppe Landini — Desiderio Mulinier — Antonio Melluso — Luigi Romeo — . . . . — Gius. del Cogliano P. — Dentice Accadia P. — . . . P.
Primi tenenti: Emanuele d'Escobar — Federico Mailler — Francesco Pisacane — Raimondo Erman — Giov. Garofalo — Vincenzo Giordano — Giuseppe Cimino P. — Raffaele Giordano P. — . . . P.
Secondi tenenti: Pasquale Orsini — Errico Vontecatter — Pasquale Scherini — Dom. del Grande — Gius. de Cola — Baldass. Amelio — Ferdinando Jauch — Francesco Giuliano P. — Cesare Musitano P. — Paolo Mazzucconi P.
Aiutante, Raffaele Condeloro.
Cappellano, . . .
Primo chirurgo, Luigi Prete.
Secondo chirurgo, Michele Dominelli.

LEGIONE SECONDA

Capo di legione, . . .

1.° Battaglione.

Capo di battaglione, Ant. Pineda.
Aiutante maggiore, Carlo Iscudy.
Capitani: Carlo Giannettini — Bern. Comez d'Arse — Mariano Lahoz — Giuseppe Fiotti — Filippo Mari — . . . — Giov. Cilla P. — Federico Calcagni P. — Vinc. Guglielmi P.
Primi tenenti: Michele Huber — And. Comez d'Arse — Francesco Fusco — Patrizio Maclean — Francesco Botti — Raffaele Peschier — Stefano Ritucci P. — Annibale Notarang. P. — Gabriele Pepe P.
Secondi tenenti: Domenico Zicari — Annibale Lopez — Antonio Santandrè — Ignazio Pisanelli — Domenico Basile — Carlo Vito Piscicelli — Fredolino Smith — Antonio Rossi P. — Michele Marella P. — Giacinto de Angelis P.
Aiutante, Sinforiano Azzella.
Cappellano, ...
Primo chirurgo, Bartolomeo Gangi.
Secondo chirurgo, Giuseppe Comito.

2.° Battaglione.

Capo di battaglione, Francesco Rossi.
Aiutante maggiore, ...
Capitani: Francesco Lahoz — Michele Pellegrini — Natale Miller — Tommaso Cava — Carlo la Rocca — . . . . — Emman. Palomba P. — . . . . P. — . . . P.
Primi tenenti: Pietro Capaccio — Giov. Serrano — Francesco Maurizio — Giov. Melber —

Angelo Corbions — Carmine Marini — Alessandro Alferj P. — Fr. Sav. Franchis P. — Raffaele Crisolia P.

Secondi tenenti: Vincenzo Landini — Pietro Barattelli — Giuseppe Roselli — Gio: Battista Busti — Emm. Las Casas — Nicola Brancolini — Francesco Ciranni — Andrea Ajello P. — Francesco Crea P. — Giov. B. Ricciardi P.

Aiutante, Giuseppe Sordo.

Cappellano, . . .

Primo chirurgo, Vincenzo Marini.

Secondo chirurgo, Raffaele Castellaneto.

3.° Battaglione.

Capo di battaglione, Rocco Lentini.

Aiutante maggiore, Alessandro Maclean.

Capitani: Polidoro Blasi — Franc. Deuche — Dom. Santandré — Federico Calcagni — Cam. lo Guancio — . . . . — . . . . P. — . . . P. — . . . P.

Primi tenenti: Alessandro Gicca — Giovanni Bonelli — Fulgenzio Jauch — Carmine Scigliati — Giov. Pepe — Luigi de Stefano — Giosuè Milisci P. — Luigi Mennuni P. — Giuseppe Benchi P.

Secondi tenenti: Ant. Maringhino — Salvad. Ciaurì — Michele Lucente — Giuseppe Botti — Raffaele de Luca — Gaetano Traversi — Giuseppe del Carretto — Vin. de Giorello P. — Agostino Mauri P. — Pietro Annunzijs P.

Ajutante, Pompilio Rega.

Cappellano, . . .

Primo chirurgo, Domenico Pisanelli.

Secondo chirurgo, Franc. Sav. Miglietti.

LEGIONE TERZA

Capo di Legione, ...

1.° Battaglione.

Capo di battaglione, Pietro de Roche.

Aiutante maggiore, Emanuele del Carte.

Capitani: Gennaro Cafaro — Franc. Meitz — Attanasio Blasi — Antonio Diez 2.° — Luca Migliore — Carlo Carreras — Luigi Allegro P. — . . . P. — . . . P.

Primi Tenenti: Vinc. Saltelli — Ant. Brancati — Ferd. Cosiron — Ferd. Vito Piscicelli — Giosuè Ruggiero — Angelo Vattani — Gerardo Conca P. — Ant. Palomba P. — Gaet. Ardolino P.

Secondi Tenenti: Cesare Costa — Michele Cordova — Aless. Calamita — Ant. Pardignas — Fabrizio du Marteau — Gio: Battista Domerich — Giuseppe Farese — Luigi Pennein P. — Carlo Astromenico P. — . . . P.

Aiutante, Domenico Ortese.

Cappellano, ...

Primo chirurgo, Francesco Cipriani.

Secondo chirurgo, Vincenzo Lerre.

2.° Battaglione.

Capo di battaglione, Costantino Andruzzi.

Aiutante maggiore, Carlo Dumarteau.

Capitani: Domenico Ruggiero — Michele Burovich — Pietro Basset — Ettore de Chiara — Francesco Macdonald — Carlo de Sujet — Giov. Ulloa P. — . . . P. — . . . P.

Primi tenenti: Vin. Tavernero — Filippo Ferrari — Ant. Castriota — Dom. Buscè — Gaetano Buscè — Giuseppe Vollaro — Antonio Menni P. — Cesare Prato P. — . . : P.

Secondi tenenti: Raffaele Bellini — Andrea Grimaldi — Polidoro Pisoni — Vinc. de Giorchi — Giuseppe Sorrentino — Gennaro Ricci — Francesco Argenzio — Pasquale Macchiavello P. — Giovanni Andreoli P. — . . . P.

Aiutante, Giuseppe Vanni.

Cappellano, ...

Primo chirurgo, Vito Rizzo.

Secondo chirurgo, Giuseppe Pisanelli.

3.° Battaglione.

Capo di battaglione, Gius. Foster.

Aiutante maggiore, Pietro Gasser.

Capitani: Pietro Candrian — Antonio Pontari — Carlo Griniger — Giuseppe Perez — Vinc. Tavernero — Raimondo Bernarducci — Giuseppe Cutillo P. — . . . P. — . . . P.

Primi tenenti: Benedetto Gasser — Giov. de Mari — Giov. Gaet. Giugiani — Pasquale Galdo — Emanuele de Vera — Fr. Gomez Palomba — Scipione Affaitati P. — . . . Patrone P. — . . . . P.

Secondi tenenti: Giovanni Traversi — Raimondo Mantica — Matteo Cotromano — Andrea Ajello — Michele Marelli — Giuseppe Cassanese — Tommaso Vitale — Luigi Lucchini P. — Vincenzo Baselli P. — . . . P.

Aiutante, Francesco Conca.

Cappellano, . . .

Primo chirurgo, Alessandro Schiavoni.

Secondo chirurgo, Carlo de Cozia.

LEGIONE QUARTA

Capo di Legione, . . .

1.° Battaglione.

Capo di battaglione, Giosuè Ritucci.

Aiutante maggiore, . . .

Capitani: Antonio Diez 1.° — Sebastiano Berordingher — Crisan. Andruzzi — Amato Vezani — Giuseppe de Riz — Errico Especo — Maca. Ferrante P. — P. Paolo Galizia P. — . . . P.

Primi tenenti: Gennaro Jauch — Luigi Salviet — Luigi Brunetti — Michele Valboa — Baldassarre Demeo — Giuseppe Miller — Stefano Guisa P. — Dic. Guglielmini P. — Caramuele Cini P.

Secondi tenenti: Bartolo Cagnetti — Angelo de Petris — Giuseppe Mendoza — Guglielmo Valnier — Giovanni Salmieri — Natale Salmieri — Luigi de Botti — Giuseppe Coppola P. — Giovanni Merlo P. — Antonio Rossi P.
Aiutante, Francesco Ferro.
Cappellano, . . .
Primo chirurgo, Pietro Francavilla.
Secondo chirurgo, Raffaele Candela.

2.° Battaglione.

Capo di battaglione, Angelo Pescetti.
Aiutante maggiore, Matteo Vittari.
Cpitani: Carlo Franc. Jauch — ..... — Antonio Capaccio — Michele Merati — Beato Sciuller — ..... — Gennaro Cecere P. — Silvio Ottaviani P. — Carl. Capobianco P.
Primi tenenti: Gio. Ant. Lamberti — Francesco Petrilli — Gius. Lombardo — Ferdinando Canneto — Maurizio Miller — Giovanni Aldanese — Romualdo Vilvado P. — Nicola Galiani P. — . . . . Pinga P.
Secondi tenenti: Giovanni Sarria — Emman. Vagliego — Nunzio Palenza — ..... — Giovanni Attanasio — Francesco Sarnelli — Francesco Castronuovo — Pietro Pineda P. — Michele Fontana P. — Nicola Parente P.
Aiutante, Michele Tosi.
Cappellano, ...
Primo chirurgo, Francesco Stampacchia.
Secondo chirurgo, Gius. Curci.

3.° Battaglione.

Capo di battaglione, Timoleo Bianchi.
Aiutante maggiore, Rodr. Giannettini.
Capitani: Giuseppe Tuecce — Raffaele Arau — Lorenzo Paladini — Pietro Galdi — Filippo Avallone — Giov. B. Grieniger — Gabr. Guardat P. — Gius. Leonelli P. — Giuseppe Greco P. . . .
Primi tenenti: Paolo Boldoni — Antonio Guillamat — Francesco Odovene — Carlo Guerrera — Michele Hauch — Gius. Marciani — Vinc. de Tomasi P. — Natale Politi P. — Ippolito Gagliani P.
Secondi tenenti: Franc. Brancolini — Giacomo Staiti — Gennaro de Luca — Giuseppe Romano — Giov. Capparelli — Tommaso Pisani — Luigi Bruno — Francesco Anastasio P. — Nic. Abamonti P. — Nicola Fumarola P.
Aiutante, Giuseppe Bassano.
Cappellano, ...
Primo chirurgo, Gen. Bossi.
Secondo chirurgo, Giul. Ces. Bruno.

Nota de' militari che partono come aggiunti.

Dom. Tomaselli, Dom. Natale, Tommaso Tomeo, Giuseppe Marciani, Giuseppe Ciliberti, Filippo Catucci, Gius. Dominquez, Vincenzo Scala, Bartolomeo Dominquez, Franc. Leone, Gennaro Perris, Ferd. Garbani, Stefano Antonini, Geremia Saccomanno, Antonio Buttà, Giov. Tarquiero, Scipione Marziale, Gaetano Pastore, Nicola Santanna, Emanuele Petito, Gius. Becher, Gius. Zizzi, Ant. Castagna, Michele Farace, Franc. Staiti, Gaetano Prete, Luigi Navas, Ant. de Coira, Gius. Scoppa, Franc. Sav. Litters, Gaetano Pellegrino, Giuseppe Girardi, Giov. Pari, Leopoldo Rallo, Ferd. Mollame, Gio. Zuntabelli, Michele Martino, Gius. Jauch, Raffaele Ussani, Ferd. Pisani, Pietro Perez, Raimondo de Luca, Domenico Lettieri, Pasq. Fune, Antonio Barriera, Giuseppe Fermi, Camillo de Lellis, Giuseppe Santanna, Ferdinando Derada, Giuseppe d'Argenzio, Francesco Vernier, Pietro Pellegrini, Francesco Novi, Francesco Antonio Benetti, Antonio La Valle, Luigi Raggio, Raffaele Senach, Giorgio Blom, Giovanni Rorro, Benedetto Rizzani, Nicola Sasso, Raffaele Russo, Giuseppe Fevillart, Felice del Po, Gaetano Savastano, Carlo Betschardt, Ettorre d'Ausilio, Leopoldo Barattelli, Lorenzo Russo, Giorgio Torrenteros, Giacomo Acerbo, Antonio Giordano, Alfonso Perez de Vera, Filippo Sella, Gaetano Carosio, Filippo de Lieto, Mariano Tipaldi, Vincenzo de Filippis, Raim. Rasquinet, Pietro de Angelis, Michele Melorio, Girolamo Nuzzomauro, Gennaro Salerno, Domenico Felici, Raffaele Catenaccio, Raffaele Perrini, Raffaele del Giudice, Raffaele Campanile, Leonardo Covelli, Guglielmo Pepe, Gennaro Capparelli, Antonino Scognamiglio, Erasmo Ulloa, Diego d'Urbino, Filippo Spada, Luigi Mellone, Francesco de Rosa, Demetrio Garzia, Nicola Presti, Antonio Recco, Oronzo de Curtis, Raffaele Veltri, Vincenzo Berlingò, Raffaele Ceceri, Nicola Santiani, Nicola Moratti, ... Candelmo.

Oltre dei suddetti individui il cittadino Matera è autorizzato a condur seco tutti gli altri militari e patriotti che gli si presenteranno volontariamente.

4. Gli uffiziali addetti alle compagnie vestiranno il distintivo corrispondente al grado prefisso loro nella mappa col riscontro del Consiglio di vigilanza, e godranno de' loro averi interi, quelli che non lo avessero goduto precedentemente, dal giorno medesimo, in cui mostreranno completa di uomini la loro compagnia. La prima compagnia formata, sarà allora la prima compagnia della Legione, ed in conseguenza i suoi uffiziali saranno i primi nella classe rispettiva, cioè il Capitano sarà il primo tra' Capitani, il primo Tenente sarà il primo tra' primi Tenenti ed il secondo Tenente il primo tra' secondi Tenenti. Non si riconosce altra antichità tra gli uffiziali che la designata. Appena formate le nove compagnie d'un battaglione, entrerà al godimento de' soldi, se non ne godeva, e del distintivo il Capo di batta-

glione, il quale sarà il primo della sua classe quando avverrà di essere il primo nel completo delle nove compagnie. Completato un battaglione sarà di dritto del Capo di legione la nomina degli uffiziali per la compagnia de' granatieri e la scelta di tutti gli altri individui che debbono comporla.

5. Abbenchè non si vesta il distintivo non rimangono disobbligati gli uffiziali nel cominciare la reclutazione dalla subordinazione a'superiori rispettivi. Il Governo considera tutti da quel momento nell'impiego individuale loro assegnato, ed ogni mancanza di questa specie sarà punita come tale conformemente alle leggi militari pubblicate. I Capi di legione, i Capi di battaglione, e rispettivamente ogni altro uffiziale potrà punire e far congedare dal cittadino Matera quelli delle classi subalterne che non s'impiegano con tutta l'energia nel disimpegno della reclutazione.

6. Qualunque individuo a cui verrà provata una coazione per reclutare, sarà cassato immantinente dal servizio. Le Municipalità de'Comuni avvertiranno di dar conto di questi eccessi, i quali saranno puniti irrevocabilmente.

7. La reclutazione si eseguirà con i principî rivoluzionarî in bocca, con la Repubblica nel cuore e col quadro del trattamento del soldato alla mano. Si sceglieranno i più robusti, i più coraggiosi alle armi, e si rifiuteranno senza esitanza quelli macchiati di delitti infamanti, e quelli che hanno avuta una parte principale nelle anarchie delle popolazioni.

8. Infranta la barriera fatale della disuguaglianza civile, è tra' benestanti, anzichè tra' coloni che debbonsi promuovere le reclutazioni. Saran promossi specialmente quegli uffiziali che più ne avranno nelle loro compagnie, e si distinguerà di più nella promozione quello fra essi che mostrerà di averne riuniti più degli altri. Quando si ha una strada illimitata per gli onori militari, quando il soldato può divenire un Hoche in faccia all'Europa ed alla sua patria; chi è quegli che sentendo gli stimoli della gloria voglia rifiutarsi in questa carriera?

9. Il cittadino Matera nella divisione delle Legioni istallerà un Consiglio di amministrazione in ciascheduna di esse. Questi Consigli di amministrazione saranno fissati in que' siti che si rinvengono più centrali. La ripartizione delle Comuni per gli uffiziali delle compagnie si farà a sorte, quando non converranno di consenso. Il cittadino Matera avrà nel momento della organizzazione i corrispondenti commissarî di guerra.

10. Si porranno a disposizione di ciascheduno de' quattro Consigli di amministrazione diecimila ducati in polizze, e duemila ducati in contanti, coi quali si occuperanno delle spese occorrenti, e de' generi di piccolo vestiario, giacchè il vestimento e l'armamento si rimetterà da questo Comune, quando non rinvenga nei dipartimenti medesimi un mezzo più agevole ed economico per ottenerlo.

11. Questi corpi di fanteria sono tutti volontarî: anzi per introdurre e generalizzare lo spirito militare ne' dipartimenti della Repubblica, si autorizza il cittadino Matera, col permesso del Governo, a far ritirare nelle loro famiglie coll'onore del grado che godevano, quelli che siano istruiti bene nel servizio di fanteria, i quali verranno rimpiazzati da nuovi alunni, e così successivamente.

12. Tutti gli aggiunti patriotti, o militari che debbono farsi merito, saranno ne' loro averi considerati come sergenti, e da questi soddisferanno la mensa comune. Gl'impieghi vacanti nella classe de' patriotti saranno rimpiazzati da' patriotti esclusivamente, e quelli de' militari, da' militari.

13. Quando la necessità imperiosa di difendere le proprietà loro; quando i benefizî della democrazia non giungono a scuotere dalla colpevole indifferenza i possidenti; quando il quadro spaventevole de' loro domicilî arsi e saccheggiati dagli assassini, non animi ad impedirne de' nuovi; allora dietro i registri delle famiglie numerose, le Municipalità, coll'intervento degli uffiziali, restano incaricate di ascriverli forzosamente, senza riguardo per chicchessia.

14. I Capi di legione sono autorizzati a dare delle ricreazioni pubbliche, purchè si abbian presenti le finanze della Repubblica. Fraternizzare con tutte le classi; occuparsi sugli oggetti della rivoluzione; spiegarla; dipingere i tiranni ne' veri loro colori; mostrare la democrazia e farla amare pel presente, se non pel passato; giurare un odio eterno ai tiranni ed a' suoi satelliti: ecco gli oggetti delle mense Repubblicane.

15. I Cappellani sono incaricati di spiegare ogni cinque giorni i principî della democrazia. Essi devono istruirne i volontarî non già sul tuono d'una predica, ma con l'espressione d'un discorso familiare e naturale. Rileveranno il rispetto che si deve alla proprietà de' cittadini; ispireranno l'amore per gli uomini, l'orrore pel delitto, e la sommissione alla legge ed alle Autorità costituite; in somma riuniranno nella loro missione il doppio dovere di conciliatori e d'istruttori. I patriotti sono incaricati di riscontrare il Ministro della guerra pel canale de' loro superiori militari, del zelo con cui i Cappellani eseguiranno quest'articolo.

16. Le disgrazie speciali degli uffiziali saranno soccorse dal Ministro della guerra. Le famiglie loro rimangono sotto la garanzia del Governo; i loro bisogni saranno alleviati per quanto lo permettono le finanze della Repubblica. Il Governo si mostrerà da padre in tutti i loro bisogni, ma colpirà col fulmine la immoralità, le vessazioni, la condotta che non

corrispondono a'principî Repubblicani che professiamo.

17. I despoti traevano da'vili e dal ributto delle popolazioni gl'istrumenti del dispotismo; la Repubblica eternizzerà la sua esistenza col sostegno de'possidenti e de'migliori cittadini. Questi soli guerrieri opporranno un propugnacolo invincibile a' tiranni, agli infami satelliti loro, ed a tutte le classi degli anarchisti; ed è a questi che la patria prepara i contrassegni più chiari della predilezione e della riconoscenza nazionale.

MANTHONÈ, *Ministro della Guerra.*
Approvato dalla Commissione esecutiva
ERCOLE D'AGNESE, *Presidente.*
CARCANI (FERD.), *Seg. Generale.*

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO

VICARIO GENERALE NEL REGNO DI NAPOLI.

D. Vincenzo Revertere Duca della Salandra e Tenente Generale degli Eserciti di S. M.

Essendosi presentati in questo Quartier generale molti Uffiziali che per lo passato aveano servito ne'Reali eserciti, offerendosi di servire volontariamente a seconda degli ordini ricevuti dall'Eminentissimo Vicario Generale, son venuto ad emanare il presente proclama, perchè siano a tutti note le seguenti disposizioni.

I. Tutti quelli Uffiziali che si trovano aver preso impiego, o soldo dalla sedicente caduta Repubblica napolitana, li vien proibito da oggi avanti vestire mai più la divisa Reale.

II. Quelli che non hanno preso impiego come sopra, e che vennero obbligati di vestire l'abito civico, si dovranno presentare a Sua Eccellenza Tenente Generale Principe di Ripa, da chi li verranno somministrati carlini tre al giorno, dovendo servire da soldati per quindi, mediante la loro buona condotta e valore, per l'esatto Real servizio, godere gli effetti della Real munificenza.

Dato dal Quartier generale del ponte della Maddalena, li 17 giugno 1799.

Il Tenente Generale
DUCA DELLA SALANDRA.

I signori Comandanti delle forze di S. M. in tutt'i punti del Quartiere di Chiaja disporranno che ne'loro posti sieno sospese le ostilità contro il Castello dell'Ovo ed il Castelnuovo, fino a nuovo ordine, essendosi convenuto d'un armestizio parlamentare, onde potersi trattare d'una capitolazione.

Napoli, 19 giugno 1799.

Il cavaliere ANTONIO MICHE-RAOUS
Ministro plenipotenziario di S. M. Siciliana.

CAPITOLAZIONE

Conchiusa tra la guarnigione del forte di S. Elmo e le truppe di S. M. Siciliana e de' suoi alleati.

Articolo I.

La guarnigione francese del Forte Sant'Elmo si renderà prigioniera di guerra a S. M. Siciliana e suoi alleati, e non servirà contro alcuna delle Potenze, che sono attualmente in guerra contro la Repubblica francese, fintantochè ella sia regolarmente cambiata.

Articolo II.

I granatieri inglesi prenderanno possesso della porta del Forte dentro il giorno.

Articolo III.

La guarnigione francese sortirà dimani dal Forte con le sue armi ed a tamburo battente; le truppe depositeranno le loro armi fuori della porta del Forte, ed un distaccamento di truppe inglesi, russe, portoghesi e napoletane prenderanno il possesso del Castello.

Articolo IV.

Gli uffiziali conserveranno le loro armi.

Articolo V.

La guarnigione sarà imbarcata sopra la squadra inglese, fintantochè saranno preparati i bastimenti necessarî per trasportarla in Francia.

Articolo VI.

Quando i granatieri inglesi prenderanno possesso della Porta, tutti i sudditi di S. M. Siciliana saranno consegnati agli alleati.

Articolo VII.

Una guardia di soldati francesi sarà situata intorno alla bandiera francese per impedire che sia distrutta. Questa guardia resterà fintantochè la guarnigione sarà sortita e che ella sia rilevata da un Uffiziale ed una guardia inglese, alla quale sarà dato l'ordine di abbassare il paviglione francese, ed inalberar quello di S. M. Siciliana.

Articolo VIII.

Tutte le proprietà particolari saranno conservate a ciascun proprietario. Ogni proprietà pubblica sarà consegnata col Forte, egualmente che gli effetti provenienti dal saccheggio.

Articolo IX.

I malati che non sono in grado di esser trasportati, resteranno a Napoli con de' chirurgi francesi, saranno mantenuti a spese della Nazion francese, e saranno rimandati in Francia subito dopo la loro guarigione.

Fatta nel Forte di S. Elmo, agli 11 luglio 1799. Forte di S. Elmo a Napoli.

MEJAN.

IL DUCA DELLA SALANDRA

Tenente Gen. degli Eserciti di S. M. Siciliana.

TOMMASO TROUBRIDGE

Capitan comandante la nave di S. M. Brittanica il Culloden, e comandante delle truppe inglesi e portoghesi all' attacco di S. Elmo.

Capitano BAILLIE

Comandante le truppe di S. M. l' imperatore di tutte le Russie.

CAPITOLAZIONE

Conchiusa tra le truppe di S. M. Siciliana ed i suoi alleati da una parte, e la guarnigione di Capua dall' altra.

Articolo I.

La guarnigione francese, cisalpina e polacca di Capua, si renderà prigioniera di guerra a S. M. Siciliana e suoi alleati; e non servirà contro alcune delle Potenze che sono attualmente in guerra contro la Repubblica francese, fino a che la stessa guarnigione sia regolarmente cambiata.

Articolo II.

I granatieri inglesi piglieranno il possesso delle due Porte e della Piazza, dopochè gli articoli si saranno cambiati.

Articolo III.

La guarnigione francese uscirà domani dalla Piazza colle sue armi ed a tamburo battente. Le truppe deporranno le loro armi e le loro bandiere fuori della Porta; e un distaccamento di truppe inglesi, russe, portoghesi e napolitane prenderanno possesso della Piazza dimani a sera.

Articolo IV.

Gli uffiziali riterranno le loro armi.

Articolo V.

La guarnigione sarà imbarcata sulla squadra inglese fino a che siansi preparati i bastimenti necessarî a trasportarla in Francia. La medesima sarà scortata a Napoli sotto la lealtà degl' inglesi.

Articolo VI.

Quando i granatieri inglesi piglieranno il possesso della Piazza, tutti i sudditi di S. M. Siciliana saranno consegnati agli alleati.

Articolo VII.

Una guardia di soldati francesi sarà posta intorno alla bandiera francese, per impedire che sia distrutta. Questa guardia vi resterà fino a che tutta la guarnigione sia uscita, e rilevata da un Uffiziale ed una guardia inglese, la quale avrà l'ordine di togliere la bandiera francese e d'inalberare quella di S. M. Siciliana.

Articolo VIII.

Ogni proprietà particolare sarà conservata a chi appartenga. Ogni proprietà pubblica sarà consegnata insiem colla Piazza.

Articolo IX.

I malati che non sono in istato di esser trasportati, resteranno a Capua con de' chirurgi francesi, e saranno trattati a conto della Re-

pubblica francese. Essi saranno mandati in Francia subitochè saranno guariti.

Fatto a Capua, il dì 28 luglio 1799.

Il General di brigata comand. di Capua
GIRARDON.

TROUBRIDGE
Capitano del vascello di S. M. Brittanica il Culloden, e Comandante in capo delle forze impiegate all'assedio di Capua.

Il Maresciallo DE BOURCARD
Comand. della truppa di S. M. Siciliana.

Capitan Tenente BAILLIE
Comand. delle truppe di S. M. Imperiale all'assedio di Capua.

Firma. . . . . del Comandante delle truppe Ottomane.

CAPITOLAZIONE

Conchiusa tra le truppe di S. M. Siciliana ed i suoi alleati da una parte, e la guarnigione di Gaeta dall'altra.

Articolo I.

Sul riflesso che la guarnigione di Gaeta non è stata regolarmente assediata, ma soltanto bloccata, S. M. il Re delle due Sicilie accorderà alle truppe in Gaeta di uscire dalla Fortezza cogli onori di guerra, e di portar secoloro i schioppi, baionette, spade, e cartocciere, e di non essere mandati in Francia colla condizione di prigionieri di guerra.

Articolo II.

La Piazza sarà consegnata in virtù del precedente articolo, ad un Uffiziale che sarà destinato a prenderne il possesso, senza però farsi alcun saccheggio, nè alterarsi verun effetto esistente in quella Piazza.

Articolo III.

La guarnigione francese potrà portar seco tutte le sue proprietà private e particolari; ma tutti gli effetti pubblici saranno lasciati in quella Piazza.

Articolo IV.

Nessun suddito di S. M. Siciliana sarà portato in Francia colla guarnigione francese, ma tutti debbano essere rilasciati all'Uffiziale destinato a prender possesso di quella Piazza.

Articolo V.

Gli ammalati della guarnigione saranno curati da'proprî chirurgi a spese della Repubblica francese, e saranno mandati in Francia quando saranno ristabiliti.

Articolo VI.

Un distaccamento di truppe di S. M. Siciliana, o de' suoi alleati, prenderà possesso delle Porte della Piazza due ore dopo che si sarà presentata questa capitolazione, e che l'imbarco della guarnigione avrà luogo 24 ore dopo che si sarà preso il possesso delle Porte, secondo che sarà convenuto con i due Uffiziali comandanti.

Fatto a Napoli, 31 luglio 1799.

Generale ACTON.

NELSON.

Il Generale di brigata
GIRARDON.

PROVVEDIMENTI

MILITARI E POLITICI

PRESI

DAL GENERALE GIUSEPPE CELLINI

Patrizio della città di Ripatransone, Capo della Rivoluzione contro i francesi nello Stato Pontificio fino alla caduta della fortezza di Ancona.

Il Comandante generale della Montagna

GIUSEPPE CELLINI

AI POPOLI DELLO STATO PONTIFICIO.

Indirizzo.

Ascoltate, o popoli amici, la voce di chi ama il vostro bene. Non è più tempo giacere in una colpevole inerzia e sostenere più lungamente una fatale indifferenza. Tutt'i vostri fratelli limitrofi all'Abruzzo ultra e citra colle armi alla mano già sono in campo. Essi sullo esempio de'valorosi Sanniti, e da loro scortati han combattuto e son vincitori. Entro le mura de' loro paesi più non spira liberamente l'aria impura, nè alcun francese, nè verun perfido Giacobino. Sì l'uno che l'altro o si trova fra ceppi, o pallido fugge e ramingo. Quanto audace si mostrò questa infida genia nel vederci avviliti, tanto vile or si dimostra vedendo il nostro coraggio, l'unione e i progressi delle nostre armi. Queste già spiegano in una ben larga estensione la sua energia. È stato un punto, un punto solo investir Norcia, Cascia, Visso, Serravalle, Ponte della Trava, Camerino, Ascoli, Mandola, Comunanza, S. Vittoria, Montalto, Monte di Novo, Offida ec. ec. occuparli, e sollevarli. È brava la gente che move all'impresa, esperti i duci che la guidano.

Or siamo giunti al felice momento, in cui tutta la fiorente un dì, ed ora languida e desolata Marca è per prendere l'armi su cui dietro al divin soccorso è riposta la propria e l'altrui salvezza. Correte, o popoli amici, correte ad unirvi con noi. Non dubitate, la vittoria è nostra. Non vi è più da temere. I mari che bagnano la bella Italia, appena reggono a sostenere gl'immensi legni inglesi, moscoviti, lusitani, ottomani. Pochi di essi si sono presentati in Ancona, e pochi colpi di cannone han fatto sentire a quella bloccata città; e nondimeno han destata in essa la più spaventevole costernazione.

L'invitte falangi Austro-Russe sono arrivate a Bologna. A Foggia è giunto il Real Principe di Napoli con il figlio del Gran Signore, conducente un esercito sorprendentissimo. Da altra parte vola a prestarci aiuto l'immortale Cardinal Ruffo. Noi ci troviamo con numerosa leva in massa, al cui fianco vedesi la intrepidezza, il coraggio, la vittoria. Fiancheggiati, protetti, alleati, assistiti da tante forze, ditemi, vi può esser da temere? Non vi fate ingannare da certi spiriti *deboli* o *maliziosi*. All'armi, all'armi.

A ciò vi obbligano i doveri della propria coscienza, l'amor della patria, la fedeltà giurata al Sovrano, la professione di nostra Santa Religione, la quale, sussistendo per altro breve tempo la cabala filosofica, ateistica, massonica, va ad annientarsi ne'nostri paesi; vi obbliga il bene delle vostre famiglie, la tenera vostra figliolanza, che riclama il cristiano costume, e la sana educazione; vi obbligano il pericolante onore delle vostre mogli, il pudore compromesso delle vostre figlie, i beni già invasi, i dritti violati, le proprie persone colle minacce e colle armi tante volte investite. Se all'aspetto di tanti motivi e di sì potenti aiuti non vi scuotete, voi siete colpevoli. Tremate. Il colpo desolatore poco sta a piombarvi sulle persone e sulle sostanze. Odiosi a Dio, al Sovrano, al popolo fedele, che aspettar mai non vi dovete di avverso? Deh! riunitevi con noi e non soffrirete alcun disastro.

Giacobini, rovesciatori del trono, sacrileghi invasori de' beni ecclesiastici, profanatori dei luoghi sacri, distruttori dell'ordine sociale, increduli, miscredenti, depravatori del buon costume, soldati della cabala ateistica, voi impallidite, e ponete le ali a'piedi. Ma, che giova? L'arco feritore è rivolto contro di voi. Molti de' vostri pari o son caduti, o sono fra le ritorte. Lo so, voi fuggite; ma dove alla fine, miseri, andrete? Ovunque strascinate l'indegna esistenza, seguiravvi il rimorso tormentatore: ovunque troverete nemici; ovunque l'odio, l'esecrazione vi accompagnerà. Giacobini, ricredetevi. Ancora siamo in tempo. Abbracciate anche voi la difesa della causa comune, e sarete salvi. Ma se per altro breve spazio vi resterete ostinati nel partito filosofico, guai a voi; siete perduti. Tremate.

In Camerino dal Quartiere generale, 4 giugno 1799.

G. Cellini, *Comand. Gener.*

Il Comandante generale della Montagna

GIUSEPPE CELLINI

AI COMANDANTI A NOI SUBORDINATI.

L'unione de'popoli armati, onde scacciare d'Italia i francesi, che non deve assolutamen-

te aver altro di mira, se non che di rimettere al primiero suo lustro l'augusta dominante Religione, e le pristine legittime autorità, che attendendo unicamente a così sacri e legittimi oggetti, s'attirerebbe l'amore de'popoli, la stima ed i soccorsi universali; vedonsi con orrore da'Comandanti la Massa, i continui disordini e gli eccessi orribili che impunemente commettonsi per mancanza di subordinazione.

Una così prava condotta, oltrechè fa universalmente abborrire chi difende la più giusta delle cause, ritarda notabilmente la rapidità de' suoi progressi, dona adito a' nemici di decantarci come assassini accrescendo così il loro infame partito, piuttosto che diminuirlo.

Decisi i Comandanti le Masse della Montagna di non voler attirarsi il nome di capi d'assassini, e certi che alla testa di pochi, ma onesti, valorosi e subordinati otterranno de' più rapidi, e più vantaggiosi progressi alla causa che hanno l'onore di difendere, dichiarano che ogni ufficiale e volontario il quale vorrà essere sotto i loro ordini, sarà obbligato a segnare e giurare l'inviolabile esecuzione degli articoli seguenti.

Essi non tendono ad altro che a dare una troppo necessaria subordinazione; per essi saprà il soldato ciò che gli si compete, saprà ciò che deve ai suoi ufficiali, questi a' loro Comandanti, e dalla reciproca esecuzione de' doveri che a cadauno incombono, sarà vieppiù protetta la causa, e tolto l'adito a'nemici di sparlare di chi la difende.

1. Avrà il soldato tutt' i giorni la razione completa di pane, vino e carne, oltre due paoli al giorno per paga. Il caporale due paoli e mezzo. Il sergente ne avrà tre. Il gran sergente quattro. L'alfiere cinque. Il sotto tenente sei. Il tenente otto. Il capitano ne avrà dieci.

2. Pel pagamento della truppa saranno impiegate le somme che si andranno riscuotendo colle contribuzioni, che dovranno sempre essere esatte da'Deputati e Governatori de'paesi, nè mai dalla truppa, avvertendosi che sarà militarmente trattato chiunque si prendesse l'arbitrio di contravvenire.

3. I capitani delle compagnie nomineranno un cassiere, che sarà attaccato alla Massa, con grado e paga di capitano, e sarà sua ispezione di ricevere dalle autorità le contribuzioni, fare le paghe con esse e tenere gli opportuni registri, onde renderne conto alla fine del mese.

4. Se alla fine del mese rimanesse in cassa danaro, sarà questo al momento della resa de'conti ripartito fra tutta la truppa proporzionatamente al grado d'ogni uno, ed al tempo del servizio prestato.

Ecco ciò che per parte loro promettono i Comandanti la Massa agli individui che la compongono, ed ecco pure ciò che da loro inviolabilmente si ricerca.

Ogni volontario a'loro uffiziali, e questi ai loro Comandanti giureranno colla formola sotto segnata.

1. La più cieca subordinazione, rispetto e fedeltà.

2. Di rispettare la vita e le proprietà d'ogni individuo, quando anche reo, lasciandolo in braccio al rigore delle leggi e della giustizia.

3. Di assoggettarsi e contentarsi d'essere militarmente trattati, conformemente a quanto sarà detto in appresso, qualunque volta mancheranno alla esecuzione di quanto sopra.

4. Saranno scelti tre giudici che saranno sempre attaccati alla Colonna; avranno paga di Capitani e decideranno sopra la pena da darsi a'contravventori degli articoli succennati.

5. Viene stabilito per conseguenza che chiunque mancherà di rispetto, e subordinazione a'suoi capi con parole, o disobbedienza, sarà per la prima volta punito di carcere, e la seconda volta scacciato dalla Massa, perdendo ogni dritto alla porzione di danaro esistente in cassa, che gli potesse competere.

6. Sarà punito colla pena di morte, chiunque mancherà di subordinazione a'suoi capi, con fatti o minacce, come pure chiunque attentasse alla vita e proprietà altrui.

7. I capitani delle compagnie saranno personalmente responsabili, se permetteranno la introduzione di qualche individuo nella compagnia, senza che avesse sottroscritto e giurato l'esecuzione della presente convenzione, e l'individuo che s'introdurrà senza essere ascritto a una compagnia, sarà punito con la carcere.

Prevengono per altro i Comandanti, che lo spoglio de'nemici sarà tutto degl'individui che lo faranno, e che saranno considerati come nemici tutti quelli i quali si opporranno con le armi alla mano al nostro passaggio ed a'nostri progressi. Finalmente previene gl'individui che prestato una volta il giuramento per l'esecuzione de'succennati articoli, saranno gl'individui obbligati ad osservarli per un mese dall'epoca del giuramento medesimo, ed allora tutti quelli che non vorranno proseguire, si ritireranno, e gli altri che vorranno rimanere, presteranno nuovamente il giuramento.

Dato dal Quartier generale di Camerino, questo dì 6 giugno 1799.

Formola del giuramento.

Io N. N. di giuro avanti di Dio Signore la più cieca subordinazione ed obbedienza a' miei superiori; giuro di rispettare la vita e le proprietà d'ognuno, conformemente al prescritto degli articoli in questo punto lettimi, contentandomi di esser punito colla morte, se contravverrò all'esecuzione di quanto sopra.

G. Cellini, *Comand. Generale.*

GIUSEPPE CELLINI

Generale Comand. in capo le truppe per la

MAESTÀ DI FERDINANDO IV

RE DELLE DUE SICILIE.

Al Popolo

Cessa in te ogni dubbio; l'armata Austriaca è già sotto le mura d'Ancona, ed i francesi sono inabilitati di far scorrerie a tuo danno; più non ti resta che a combattere alcuni loro partigiani che copertisi di delitti, e arricchiti delle tue spoglie cercano di farsi forti per evitare il ben meritato castigo; all'armi, si purghi l'Italia da sì abbominevol gente, e si vada a raggiungere i vostri liberatori sotto Ancona ove ci farem conoscere quanto sia la nostra riconoscenza (Viva l'Imperatore).

Dal Quartiere generale di Camerino, li 9 giugno 1799. Era Cristiana.

G. CELLINI, *Generale in capite.*

GIUSEPPE CELLINI

Comand. gen. le truppe della Montagna per la

MAESTÀ DI FERDINANDO IV

RE DELLE DUE SICILIE E POTENZE ALLEATE

Ordina quanto segue:

1. In tutti quei paesi, dove non vi sono nemici, o sono di numero non imponente, tutti gli abitanti sono obbligati a prendere le armi a difesa della Religione, della legittima Autorità e della salvezza d'Italia col distruggere chiunque volesse opporsi.

2. Tutti quelli che rifiutassero di farlo, potendo, saranno considerati come partigiani de' francesi, e puniti col ferro e col fuoco.

3. Tutte le così dette Autorità stabilite dai francesi restano abolite, ed in vece saranno impiegati nel Governo quei signori, che prima occupavano le cariche, ed al Governo si darà la forma stessa, che aveva prima della venuta de' francesi.

4. I signori Governatori, giudici ed altri impiegati dovranno ne' rispettivi Contadi e Circondarî prendere le misure più convenienti, onde la gioventù si unisca. La forniranno delle migliori armi e la preveniranno che dal giorno del loro militare servizio avranno la paga di paoli due al giorno, e razione completa di pane, carne e vino.

5. Saranno pel mantenimento de' signori impiegati civili della truppa suddetta, impiegate le pubbliche entrate di qualunque denominazione, e saranno puniti nella vita e proprietà que' cassieri ricevitori e tutti quei che amministrano pubblici danari, beni, o effetti che ne facessero un uso diverso del già indicato.

6. I signori Governatori, giudici ed altri impiegati, come pure tutti gli altri aventi influenza ne' paesi, che non si prestassero a tale oggetto, saranno in conseguenza dell'articolo 2.° della presente notificazione considerati partigiani de' nemici comuni, e trattati come tali.

Dal Quartiere generale di Camerino, li 11 giugno 1799.

G. CELLINI, *Comand. Gener. in capite.*

In nome della legittima autorità.

IL COMANDANTE GENERALE DELLE MASSE COMUNI

Al vantaggio della comune difesa, e della tranquillità de' popoli, ordina quanto segue:

1. In tutte quelle Comuni ove non si trovano nemici, oppure di numero non imponente, sono queste obbligate ad accorrere all'armi in difesa della Religione, giurando fedeltà alla legittima Autorità, col distruggere occorrendo chiunque volesse opporsi.

2. Tutte le così dette Autorità stabilite dai francesi, sono abolite, e rientreranno in vece loro que' signori che coprivano cariche nel sistema ed ordine già da prima stabilito nello Stato.

3. Restano questi signori incaricati di allestire sul momento tutta la gioventù dell'età da' 16 a' 25 anni compiti pel militare servigio, dando a questi giovani le migliori armi delle rispettive Comuni e tenendoli pronti alla prima richiesta.

4. Vengono pure i suddetti signori incaricati di avvertire la gioventù, che dal momento in cui cominceranno il militare servigio, il loro soldo sarà di paoli due al giorno e razione completa di pane, vino e carne.

5. Quanto viene di sopra ordinato, rimane sotto la responsabilità di quei signori, ed individui qualunque, i quali possono influire ed animare il popolo alla comune difesa della nostra Religione, e della salvezza d'Italia, avvertendo che in que' luoghi ove non si conformeranno agli ordini presenti, i più influenti

delle Comuni, saranno considerati come aderenti de' francesi, e trattati come tali.

GIUSEPPE CELLINI, *Comand. Gener.*
CARLO VAGNOZZI, *Segretario.*

NOTIFICAZIONE.

Rallegratevi, o popoli. Asciugate le vostre lagrime, o giusti oppressi. Cantate inni di gloria al Dio degli eserciti, o Cristiani. Il grande Ammiraglio delle Russie ha spedito appostatamente una sua nave di due ponti a S. E. il sig. General CELLINI per vieppiù provvedere la di lui numerosa ed invitta armata. Un sì fausto spettacolo ebbe il bene di vederlo non solo gli abitanti del Porto di Fermo, ma quello eziandio di molti altri paesi concorsi per vedere la cotanto desiderata truppa Russa. Tutti videro come l'Ammiraglio accolse il signor Generale CELLINI, e quali soccorsi gli offerse e prestò. Fu salutato, onorato, e conosciuto a nome di PAOLO I IMPERATORE DELLE RUSSIE, come un generale in Capo. Tutti sanno intendere cosa significano queste voci. Munizioni da guerra, cinque cannoni, uffizialità e tutt'altro che può occorrere alle sue squadre fu alla vista di tutti dal detto Ammiraglio consegnato al sig. Generale. La città di Fermo vede con i proprî occhi quanto si manifesta ora al pubblico per comune consolazione ed esultanza. Ecco chiusa per sempre la bocca all'impostura, ecco in trionfo la verità, ecco vieppiù sicura la buona causa. Si persuadino una volta per sempre i giacobini, che tutte le Potenze alleate sono nel più vivo e solenne impegno di sostenere in ogni modo tutte le mire e i passi di S. E. il sig. General CELLINI. Tremino gli audaci e gli empî, se ardissero mai di spargere delle nuove false ed allarmanti. I più formidabili castighi piomberanno sopra le loro teste. Ancona vacilla. A giorni sarà in nostro potere. Il prode Generale DE LA HOZ con la formidabile sua colonna di truppa di linea marcia con gli allori in fronte per quella volta. Sì, a giorni canteremo tutti colà inni di inesprimibile gioia al Dio de' nostri padri.

GIUSEPPE GENERAL CELLINI

Ispettore Generale dell'Armata.

Informato che dopo di essersi scosso il giogo infame di cui ci avea caricato la perfida Nazion francese vadan girando per questa provincia delle tratte per l'estrazione di alcuni generi commestibili, e vedendo che un contegno di questa fatta potrebbe produrre una penuria ed incarimento sensibile degli stessi generi, con grave pregiudizio delle popolazioni, la di cui felicità dee formar sempre il sentimento più tenero di chi presiede ad un ben ordinato Governo, ordina:

I. Che dalla data del presente non debba spedirsi da qualsivoglia persona sotto qualunque scusa, o pretesto alcuna tratta per l'estrazione de' generi commestibili, od altra specie qualunque.

II. Che qualunque tratta spedita e non firmata dallo stesso Generale Cellini debba sospendersi, e sia di nessun valore.

III. Che i rispettivi rassegnatori e magistrati locali debbano invigilare sotto la più stretta personale responsabilità, onde ne' caricatori di questo littorale non venga estratta la più piccola quantità de' suddetti generi, ma abbia la più scrupolosa esecuzione il presente suo ordine.

IV. Che intanto ogni rispettiva Comune debba trasmettere alla di lui segreteria una nota esatta de' grani e granturchi che si trovano esistenti ne' magazzini del proprio paese con lo specchio a parte del consumo necessario, e sopravvanzo de' medesimi per quindi prendere dietro tali notizie le opportuni salutari determinazioni.

Chiunque fosse informato con certezza di una qualche dolosa estrazione contro lo spirito della presente disposizione, e ne desse perciò i lumi necessarî, oltre di esser tenuto segreto, avrà sul momento 25 colonnati, così esigendo il bene generale dello Stato, e la sussistenza dell'armata.

Dat. in Macerata, questo dì 20 agosto 1799.

Gen. CELLINI, *Ispettore Gen. dell'Armata.*
P. LUZJ, *Segretario.*

GIUSEPPE GENERAL CELLINI

Ispettore Generale dell'Armata.

Esige il pubblico bene che si abbia tutta la premura per la circolazione della moneta. Essendo questa incagliata con danno notabile della popolazione, nè potendosi per tale effetto provvedere al bisogno delle truppe, che sono in attual difesa della causa comune, richiede la nostra vigilanza che si erigano delle Zecche, coniandosi segnatamente moneta erosa, onde rimediare alla meglio ad un tanto disordine. Perciò se ne sono stabilite parecchie, nominato Ispettore delle medesime il signor Luigi Colli. Siccome poi non potrebbesi andare innanzi nell'ottimo provvedimento, se mancasse la necessaria materia, quindi ordiniamo, ed a tutti espressamente comandiamo di dare nel termi-

ne di giorni tre nelle Segreterie de' rispettivi luoghi una nota giurata di tutti gli argenti, che sono di loro proprietà, indicandone la qualità ed il peso, onde prendere le più opportune misure. Gl'inobbedienti saranno considerati come nemici dello Stato, e verranno militarmente puniti. Chi poi darà conto de'trasgressori, o di quei che ne avessero assegnato una minor quantità, avranno in gratuito dono dieci pezzi duri, e saranno tenuti segreti. Per altro speriamo che ciascuno si mostrerà impegnato per la buona causa, prontissimo nell'eseguire i nostri ordini, potendo esser certo che non avrà aggravio di sorte alcuna.

. Dal Quartier generale di Macerata, questo dì 27 agosto 1799.

G. Gen. Cellini, *Ispet. Gen. dell'Armata.*
A. Celi, *Segretario.*

GIUSEPPE GENERAL CELLINI

Ispettore Generale dell'Armata.

L'urgenza in cui si trova il Governo di dover supplire alle infinite spese che lo gravano, la necessità di dover soddisfare giornalmente il soldo della truppa che difende la più bella delle cause ed il dissesto terribile delle pubbliche casse prodotto dalla pessima amministrazione dell' estinta tirannia, vogliono che si prenda su tal emergente tutti quegli spedienti che possono riparare al momento quei disastri che ci minaccia la totale mancanza del danaro effettivo. Quindi essendomi troppo a cuore la felicità di queste popolazioni, nè volendo gravar le medesime di certi pesi che sarebber pure indispensabili nell'attualità delle cose, si è presa la determinazione di far aprire nella città di Fermo una Zecca di moneta erosa, la di cui coniazione può sola dare una risorsa alle infelici finanze del pubblico tesoro, e supplire così in qualche parte alle soddisfazioni della truppa.

Siccome però il sig. Luigi Colli Sopraintendente generale delle Zecche mi ha rappresentato che la scarsezza degli argenti da coniarsi incaglia sensibilmente il proseguimento della coniazione della suddetta qualità di moneta, e per conseguenza il vantaggio che si sperava da questa provvidenza, non è che aereo ed effimero; così per riparare a sì funesta deficienza si fa noto a chiunque volesse esitare degli argenti, che questi saranno ricevuti dal suddetto sig. Colli, o da chi per esso, il quale li pagherà sul momento metà moneta erosa e metà moneta di rame, giusta la qualità degli argenti da esaminarsi da due abili ed onesti periti, onde fissare il prezzo proporzionato, il quale per l'argento così detto di carlini sarà di paoli 15 per ogni oncia.

L'attaccamento che ognuno ha dimostrato pel legittimo Sovrano non mi fa dubitare della rapidità colla quale ogni proprietario di un tal genere procurerà di far questo piccolo sagrifizio necessario nella imponenza delle circostanze per la comune felicità, e per la distruzione de'nostri nemici.

Dato dal Quartier generale di Macerata, questo dì 3 settembre 1799.

Cellini.

P. Luzj, *Segretario.*

GIUSEPPE GENERAL CELLINI

Ispettore Generale dell'Armata.

Quantunque con altra stampa fatta da me pubblicare sotto i 20 del trascorso agosto si prescrivesse a ciascuna Comunità di questa provincia di ritirare da tutti i possidenti un'assegna tanto de' grani vecchi come dell'ultimo raccolto, e del formentone puranche della stagione dell'anno 1798, e di spedirla quindi alla mia Segreteria ad oggetto di prendere gli opportuni regolamenti tanto in beneficio dell'armata, quanto de' possidenti stessi, nonostante rimanendo per esperienza convinto che sin qua si è trascurato di realizzare col fatto i miei ordini; mi è forza di venire alla nuova risoluzione di richiedere altra volta questo stesso a'pubblici Rappresentanti di ciascun luogo. Li prevengo però, che s'entro dieci giorni, a contare dalla data della presente, non avranno essi soddisfatto a questo debito con la trasmissione alla stessa mia Segreteria delle assegne originali accompagnate col ristretto del consumo, dell'avanzo, o disavanzo di ciascuna popolazione, io sarò astretto di prendere senza il più piccolo ritardo un forte provvedimento sopra le persone dei Rappresentanti medesimi. Questa speculazione tanto più si rende nelle attuali circostanze necessaria, quanto che essendo prossima la venuta di un corpo rispettabile di truppa di S. M. I. necessita che io sia informato dello stato in cui si trova la provincia stessa in ciò che risguarda gli oggetti di consumazione. A riuscire su quest'oggetto con esattezza e celerità sono autorizzati i PP. RR. a procedere contro i possidenti che volessero mostrarsi morosi alla prestazione delle assegne di cui si tratta con quei rimedî che crederanno essi i più efficaci, avvertendo di prevenirli, che se quelli saranno trovati infedeli, o

mancanti saranno sull'istante trattati conforme richiede la giustizia.

Dato dal Quartier generale di Macerata, questo dì 4 settembre 1799.

CELLINI.

P. LUZJ, *Segretario.*

GIUSEPPE GENERAL CELLINI

Ispettore Generale dell'Armata.

Siccome la sicurezza personale è uno dei primi oggetti del Governo, e che nel tempo dell'anarchia le proprietà delle persone, come quelle delle robe è stata singolarmente bersagliata; così non è giusto che nel ristabilimento della legittima Potestà possano continuare abusi somiglianti sotto la protezione delle leggi e della giustizia.

Avendo perciò riconosciuto, che sovente per invidia, o *per altri odiosi sentimenti personali* si fanno accuse, o denuncie segrete contro alcune persone come sospette di Stato, e che spesso si è proceduto ad arresti arbitrarî per mancanza di autorità legittima, o di causa positiva, per cui ne ha sofferto l'innocenza, e ne può anche soffrire: quindi per quella cura che per supremo incarico dobbiamo prendere delle pubbliche cose, abbiamo stimato disporre:

1. Che niuno possa esser molestato da chicchessia per la vaga imputazione del così detto giacobinismo.

2. Che chi vorrà accusare o denunziare alcuno come cattivo cittadino, e contrario al ristabilimento dell'ordine, debba farlo coll'indicare positivamente la mancanza commessa dall'accusato, e trattandosi di cosa grave essere responsabile della verità sotto quelle pene che sono stabilite dalle leggi contro i falsi accusatori: in conseguenza di che niun altro, che le *persone specialmente incaricate possano procedere ad arrestare ed ordinare arresti*, se non vuol esser considerato come un pubblico perturbatore, così richiedendo la conservazione dell'ordine e della giustizia.

Dato dal Quartier generale di Macerata, questo dì 4 settembre 1799.

CELLINI.
P. LUZJ, *Segretario.*

Ill.mi Sig.i Sig.i P.ni Col.mi

Per organizzare con quella celerità che si conviene all'attualità delle cose la truppa di linea destinata a discacciare dalle nostre contrade il comune nemico della nostra Santa Religione, proprietà e persone, è necessario che le SS. LL. si diano un moto il più rapido per completare la leva di un uomo per cento sopra l'intera popolazione ordinatavi già dal sig. Generale DE LA HOZ con suoi diversi proclami. Il ritardo che si usa su quest'oggetto è omai criminoso, ed io non posso ulteriormente soffrire una indolenza che potrebbe esser fatale. Quindi è che inculco alle SS. LL. di completare fra tre giorni il numero di coloro che per ragione di anime deve somministrare codesta Comune. A tale effetto potranno eleggere due probi ed onesti deputati, ai quali affidar siffatta operazione. In seguito daranno gli ordini opportuni, perchè i giovani scelti a difendere la buona causa, facciano punto di riunione nella città di Ascoli. Intanto prevengo le stesse SS. LL. a porre in pratica ogni mezzo, onde unire un numero di buoni volontarî, procurando di far prendere le armi a quegli che hanno servito altra volta il Sovrano. Io non posso dubitare della di loro energia ed attaccamento; da qui è che stimo inutile di farvi intendere che un ulteriore ritardo su tale emergente mi porrebbe nella dura circostanza di punirlo con tutto il rigor militare.

Con sentimenti di vera stima sono

Delle SS. LL. Ill.me

Fermo, 13 Agosto 1799.

Generale CELLINI
Ispettore Gen. dell'Armata.

DE LA HOZ

Comandante Generale l'Armata della Montagna per sua Maestà Imperiale e Potenze alleate.

In seguito agli ordini ricevuti dal Generalissimo conte di Sowarow Comandante le Armate de'due Imperatori Austro e Russo, dovendo continuare nella direzione dell'Armata, così si determina quanto segue:

I. Tutti gli ordini stati fin ad ora dal Generale Cellini pubblicati sono richiamati alla più esatta esecuzione sotto pena di essere i trasgressori dichiarati ribelli al legittimo Sovrano.

II. Sono riconosciuti per Comandanti militari i soli signori Generali Cellini, Vanni, Marsilj, conte della Genga, conte Cipriani e Navarra.

III. Quelli che non militano sotto i loro ordini con imperiale regia patente da uno di essi riconosciuta, sono dichiarati perturbatori della pubblica quiete, e trattati come tali.

IV. Il sig. Commissario D. Francesco Amici viene confermato nella suddetta carica, e sarà riconosciuto come tale.

V. Presso il Quartier generale viene formata una Commissione militare incaricata di riceverne tutte le petizioni per imposte messe, o saccheggi fatti da qualunque Comandante di Truppe, e deciderà del fatto; in caso d'ingiustizia validamente comprovata accordando il rimborso de'danni sofferti a carico di quel Comandante, che l'avesse commessa, o permessa con agire contro la persona per fatti assolutamente gravi.

VI. I signori Governatori, Gonfalonieri, Deputati ec. sono incaricati della pubblicazione della presente determinazione.

Dal Quartier generale di Fermo, li 9 luglio 1799.

De la Hoz.

F. Bendai, *Segr.*

AVVISO AL PUBBLICO.

Essendo stato S. E. il sig. Giuseppe Cellini Generale in capo nominato Ispettore generale di S. M. Imperiale e Potenze alleate, i caratteri principali del medesimo sono li seguenti:

1. L'Ispettore generale agisce per organo immediato del Sovrano.
2. Tutta la parte economica dipende privativamente dall'Ispettore generale.
3. L'Ispettore deve fare a piacer suo la rivista a tutta l'Armata e provvedere ai disordini, se vi saranno.
4. Tutti i corpi devono avere corrispondenza coll'Ispettore generale, e perciò devono dare la tabella settimanale della forza della truppa.
5. L'Ispettore generale deve avere il conteggio da ogni corpo, e così vedere se il soldo corrisponda alla forza della truppa.
6. Tutte le spese devono essere approvate dall'Ispettore generale.
7. È dovere dell'Ispettore osservare se la truppa è tenuta con la dovuta disciplina.
8. La Cassa generale dell'Armata deve stare presso l'Ispettore.
9. L'Ispettore somministrerà il soldo ai rispettivi Corpi, e regolerà l'economia come crederà bene.
10. L'Ispettore deve aver sempre una forza armata a sua disposizione per obbligare le rispettive Comunità ad ubbidire agli ordini.
11. È dovere dell'Ispettore generale provvedere l'Armata di vestiario, armamento, artiglieria ec.

Illustrissimi Signori,

La condotta delle SS. VV. è addivenuta criminosa a segno ch'entratone io giustamente in sospetto, debba ricorrere a de' mezzi forti ed efficaci per ridurle all'esecuzione del debito che le riguarda. Dalla Imperiale Regia Pontificia Reggenza per provvedere alla immensità delle spese, che non sono mai disgiunte dalle conseguenze che seco porta la guerra, s'impose un testatico che io mi lusingava che sarebbe stato riscosso con quella rapidità che esige l'affare come il più nobile fra tutti. Convinto però dall'esperienza che elleno non si sono date sin qua il più piccolo peso per realizzarlo non senza il grave pericolo di compromettere la buona causa, di cui si tratta, mi è forza di prevenirle che se entro il corso di 12 ore dal giunger di questa alle stesse SS. VV. le quali saranno tenute di attergare nel foglio separato che verrà loro esibito il tempo del ricapito, non mi sarà stato giustificato l'integrale pagamento della somma che debbono corrispondere in confronto delle loro popolazioni, io senza il più piccolo ritardo spedirò la forz'armata pel di loro arresto, e quindi prenderò ancora delle misure per provvedere all'urgente bisogno della medesima sopra de'loro capitali e delle loro sostanze. Questi sono gli ultimi miei decisi sentimenti, da'quali non sarà mai che ne recede ad onta di qualunque rappresentanza, o pretesto. Tanto a di loro intelligenza, e sono con istima

Delle SS. VV. Ill.me

Macerata, 7 settembre 1799.

Aff.mo Servidore

G. Cellini, *Ispettore Generale.*

AVVISO.

Avendo dato il Corpo sciolto degl'insorgenti più prove di valore durante l'assedio d'Ancona e mostrato il desiderio di continuare il servigio militare, S. E. il sig. Generale in Capo Tenente Maresciallo barone Froelick ottenne il permesso di arrollare nel battaglione-leggiero Bonacossi tutti quegli individui i quali saranno abili pel servizio militare.

Quelli perciò che vogliono arrollarsi in questo battaglione pel tempo di guerra, possono annunziarsi in Ancona al C. R. sig. Commis-

sario di guerra, dove riceveranno il vestiario, paga e pane dal giorno che saranno accettati.

Ancona, li 28 novembre 1799.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.

GIUSEPPE CELLINI

Della città di Ripatransone, Comandante Generale dell'esercito in Massa per la Sua Maestà, che Dio guardi.

Dovendo da Noi provedersi l'impiego di per organizzare viemeglio il Corpo de' soldati richiamati per difesa della nostra sacrosanta Religione, e dell'Augusto Monarca FERDINANDO IV, Dio guardi sempre e feliciti; essendo noi stati informati de' fedeli servizî prestati alla Real Corona da
nelle attuali circostanze pel totale sterminio de'comuni nemici; come pure della di lui attività e particolare attaccamento al Real trono: siamo venuti perciò in considerazione di tali circostanze, a conferirgli il detto impiego di imponendone a lui di far militare l'ordine e la disciplina corrispondente alle Reali ordinanze per quella parte che gli si appartiene, ed ordiniamo a tutti gli altri ufficiali e soldati che lo riconoscano per tale, e per quanto hanno cara la grazia dell'Augusto Monarca. E così ec.

Dato dal general Quartiere di Camerino per la prelodata Maestà Sua Re delle due Sicilie FERDINANDO IV, li

---

Editto di perdono generale del Cardinal Ruffo.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO VICARIO GENERALE DEL REGNO DI NAPOLI.

Considerando noi l'attaccamento che i Calabresi nutriscono verso la Cattolica religione e fedeltà loro verso il proprio legittimo Sovrano, della quale hanno già dato le più luminose ripruove; e riflettendo altresì che molti più per timore loro ispirato dai nemici e da pochi ribelli, che non già per massime o per mal animo hanno aderito al perverso partito della fellonia; abbiamo determinato, secondando la natural clemenza della Maestà del Re nostro signore (D. G.) di accordare, come di fatti accordiamo, un general perdono a tutti coloro che accortisi del loro traviamento, dopo un breve intervallo di tempo proporzionato alle distanze locali, ritorneranno al buon partito, dandone non equivoci segni, e si ricrederanno dell'errore a cui sono stati trasportati da'seduttori e perturbatori della subordinazione e della pubblica tranquillità. Coloro però che ad onta dell'amorosa sovrana condiscendenza persisteranno tuttavia nel loro traviamento, non avranno più luogo a sperare commiserazione, ed esperimenteranno tutto il rigore delle pene comminate contro i rei di stato, egualmente che i loro aderenti.

Riuniti così tutti i fuggitivi e dispersi, e rientrati nel seno delle loro famiglie desolate per la loro prevaricazione, non vi sarà forza esterna che possa resistere alla coraggiosa nazione calabrese, e coll'aiuto del Dio degli eserciti, avrà questa il vanto non solo di conservarsi immune dalle straniere invasioni, ma di liberare ancora altri popoli che piangono sotto l'oppressione, e di proteggere la Santa Fede ed il trono.

Essendoci però sommamente a cuore il buon ordine e la quiete dei popoli a noi affidati dalla Maestà del Re, vogliamo e comandiamo, che dalla pubblicazione del presente in poi ognuno si astenga dal molestare, insultare ed offendere, con fatti o con parole, coloro che per l'addietro fossero stati aderenti ai ribelli, e che poi pentiti avessero profittato del perdono che pubblichiamo. Pone il Re in dimenticanza il loro delitto, e lo debbono porre a sua imitazione anche tutti i fedeli suoi sudditi, e tutti i buoni cristiani, ai quali il perdonare è comando della legge divina.

Se per altro dopo questo momento vi saranno persone le quali proseguano a spargere massime irreligiose e rivoluzionarie, a intimorire e sedurre i popoli, dovranno esse guardarsi come ribelli, inseguirsi, ed arrestarsi per condursi alla nostra presenza, o cautamente tenerle custodite a nostra disposizione. Avvertano però di non far loro la minima offesa, sia nella persona, sia nella roba, e di non prevalersi di questa occasione per far delle vendette private, perchè in tal caso saranno severamente punite.

Siccome nei giorni antipassati si erano dai perturbatori dell'ordine a bella posta sparse delle massime tendenti all'anarchia ed a sciogliere ogni vincolo sociale, si ordina sotto le più severe pene, da estendersi anche alla pena di morte, che ogni popolazione presti esatta ubbidienza, e sia subordinata al proprio magistrato; giacchè se alcuno individuo restasse da detto magistrato offeso, ricorrendo a noi, daremo sollecitamente quei validi ripari e provvidenze, che valgano a garentire il popolo da ogni aggravio col quale ingiustamente si volesse opprimere.

Si affigga e pubblichi il presente editto nei luoghi soliti, e s'incarichino i parrochi, go-

vernatori, sindaci, a pubblicarlo nei rispettivi ripartimenti, e d'inculcarne l'esatto adempimento.

Dato dal Quartier generale in Corigliano, li 17 aprile 1799.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO
Vicario Generale.

Lettera di Ferdinando IV.

A' GOVERNATORI MILITARI E POLITICI, ED AGLI ABITANTI TUTTI DELLE CITTA' DELLA PUGLIA E DI LECCE.

Cari e fedeli sudditi,

Colla più tenera compiacenza è a me pervenuta la notizia di essere tutte quasi le città delle Puglie insorte contro a' ribelli progetti di pochi traditori o codardi, di avere rovesciati gli emblemi di una libertà menzognera e funesta, e di avere manifestati i più affettuosi sentimenti verso la mia persona, non meno che il più coraggioso proponimento di difendere ad un tempo la religione, i dritti del trono, l'indipendenza da estere nazioni, e le private ragioni ed attributi.

Mentre il mio cuore paterno profondamente gemea nel vedere una parte del mio regno divenuta, per opera di alcuni malvagi, la sede della irreligione, della immoralità e di ogni più nefando disordine, niuna cosa potea al certo riuscirmi più grata quanto il ricevere mille convincenti ripruove della vostra costante lealtà e del vostro sincero affetto. Nel corrispondere pertanto colla più squisita sensibilità ai moltiplici contrassegni d'inviolabil fede, di cui le vostre città han dato esempio, mi affretto a significarvi non esser lontano il momento che mercè l'aiuto divino vi sarà dato di raccogliere i più dolci frutti della generosa e memorabile vostra costanza. E già quelle navi stesse e quei guerrieri illustri, che poc' anzi espugnarono la formidabile fortezza di Corfù, accorrono a stendervi una mano fraterna e soccorrevole, pronti a difendervi da qualunque aggressore. Ben presto i miei potenti alleati svilupperanno nella più ampia estensione le loro energiche forze. Vedrete sorgere da cento parti i difensori, e forse l'Italia tutta rimarrà libera dal ferreo giogo de' suoi oppressori, prima che questi neppur meditino il temerario progetto di presentarsi sotto le vostre mura.

A tal effetto però egli è necessario, cari e fedeli sudditi, che tra voi si ristabilisca la vera concordia, l'unanimità delle intenzioni, la perfetta armonia di tutte le classi, ed il buon ordine. Voglio quindi lusingarmi che alla mia voce, ed agli inviti di un padre amoroso, quelle poche fra le vostre città che tuttavia mantengansi refrattarie, apriranno le loro porte, ansiose di gareggiare in fedeltà nell'avvenire colle città compagne. Piace ugualmente al mio cuore il lusingarsi, che que' vostri traviati concittadini, i quali si resero meritevoli d'esser da voi separati, anelino in questo momento di emendare la passata condotta, e di giurare unitamente a voi quella fede che debbono al loro legittimo sovrano. A questa condizione siccome un dolce movimento m'invita ad usare sempre quella clemenza che ammetteranno le circostanze, così son certo, cari e fedeli sudditi, che imiterete ancor voi il mio esempio, che abbraccerete i vostri fratelli pentiti, e che allora tutte le volontà, tutt' i mezzi, e l'opera e gli sforzi tutti, si rivolgeranno unanimamente al grande oggetto della difesa comune.

Affidando intanto al mio ministro plenipotenziario cav. D. Antonio Micheroux la cura di porre ad effetto in favor vostro sì fatte mie amorose intenzioni, ed implorando dal cielo felicità e gioia nell'interno delle vostre mura, vittoria e trionfo sopra chiunque osasse di aggredirvi, mi dico con vera affezione

Palermo, 31 marzo 1799.

FERDINANDO.

Lettera di Maria Carolina e famiglia a' Calabresi.

Bravi e valorosi Calabresi,

La bravura, il valore e la fedeltà da voi dimostrata per la difesa della santa Cattolica Religione e del vostro buon re e padre da Dio stabilito per reggervi, governarvi e rendervi felici, hanno eccitato nell'animo nostro sentimenti così vivi di soddisfazione e di gratitudine, che ci siamo determinati a formare ed ornare colle nostre proprie mani la bandiera che ora vi mandiamo.

Questa sarà sempre un luminoso contrassegno del nostro sincero affetto per voi, e della nostra gratitudine alla vostra fedeltà, al vostro attaccamento per i vostri sovrani; ma nel tempo medesimo dovrà essere un vivissimo sprone per farvi continuare ad agire collo stesso valore e collo stesso zelo, sino a tanto che resteranno intieramente debellati, sconfitti e scacciati i nemici della nostra sacrosanta Religione e dello Stato; cosicchè possiate e voi e le vostre dilette famiglie, la vostra patria, godere tranquillamente i frutti de' vostri sudori e della vostra bravura, sotto la protezione del vostro buon re e padre Ferdinando, e di tutti noi, che non tralasceremo di ritrovare delle occasioni per

dimostrarvi che serberassi indelebile ne' nostri cuori la memoria della vostra fedeltà e delle vostre gloriose geste.

Continuate dunque, bravi Calabresi, a combattere col solito valore sotto di questa bandiera, ove colle nostre proprie mani abbiamo impressa la Croce, ch' è il segno glorioso della nostra Redenzione. Rammentatevi, prodi guerrieri, che sotto la protezione di un tal segno sarete vittoriosi: abbiatelo voi per guida, correte intrepidamente alla pugna, e siate pur sicuri che i vostri nemici saranno compiutamente sconfitti.

Noi intanto co'sentimenti della più viva gratitudine preghiamo l' Altissimo, ch' è donatore di tutt' i beni, affinchè si compiaccia di assistervi nelle vostre intraprese, che riguardano principalmente il suo onore e la sua gloria, e la vostra e la nostra tranquillità, e piene di affetto e riconoscenza per voi siamo costantemente

Palermo, 31 marzo 1799.

Vostra grata e buona madre
MARIA CAROLINA.
MARIA CLEMENTINA.
LEOPOLDO BORBONE.
MARIA CRISTINA.
MARIA AMALIA.
MARIA ANTONIA.

Lettera di Saint-Vincent a Nelson.

Mio caro lord,

La squadra di Brest passò ieri alle 5 pomeridiane facendo buona navigazione. Il tempo era così oscuro e nuvoloso e piovoso, che non si potè rilevarne distintamente la forza. L'immaginazione di quelli che la videro, ha fatto creder loro che fossero ventitrè o ventiquattro navi di linea; ma siccome ho tutta la ragione di credere che non vi sia unita la squadra del Ferrol, ed essendo sicuro altronde che non è uscito un solo vascello da Cadice, conchiudo che la detta squadra consista in 19 vascelli di linea con 6 o 7 fregate; cosicchè tutto il numero ascende a ventisei.

La folta nebbia impedì a lord Keitt di vederla. Il *Camaleonte*, ch' è venuto a ragguagliarmi, dopo di aver accompagnati i legni di Terranova, carichi di sale, da Lisbona e Setubal fino all' Isole di Ponente, si trovò nel mezzo di loro ieri mattina al far dell' alba, e durò gran fatica per uscirne; e se un lugherо non avesse mostrata la sua bandiera e fatto fuoco sul *Camaleonte*, il medesimo sarebbe stato preso, giacchè il capitano Stiles credeva esser quella la squadra di lord Keitt.

Siccome il vento di ponente continua ad essere forte, non posso avere alcuna comunicazione con lord Keitt: nulladimeno farò di tutto per mandargli degli ordini perchè venga qui immediatamente. Spedirò un espresso a Tanger, e il signor Matra, che fortunatamente si trova in Gibilterra, crede che il suo viceconsolo potrà noleggiare una nave per andarvi. Intanto noi stiamo facendo tutt' i preparativi necessarî per le provvisioni e per l' acqua.

La mia congettura si è che la squadra francese andrà direttamente a Malta, e probabilmente di là ad Alessandria. Il *Camaleonte* partì questa mattina per entrambi cotesti luoghi, ed il capitano Stiles starà in guardia.

Ho ordinato al capitano Dungan, che avrà l' onore di consegnarle questa lettera, di andare incontro alla squadra francese, e d' impiegare uno o due giorni per assicurarsi del suo destino, giacchè prevedo che gli Spagnuoli procureranno di ripigliare Minorca. Darò delle disposizioni per togliere di là le provvisioni ec. che non sono necessarie per la sussistenza della guarnigione; e probabilmente saranno spedite a Messina o a Corfù, a norma delle notizie che si avranno del movimento del nemico, poichè è assolutamente necessario di metterle in sicuro per la sussistenza della flotta.

Avuto riguardo a' timori che vi sono per rapporto all' Irlanda, credo che non si manderà alcun distaccamento dall' Inghilterra, fintanto che non pervenga una sicura notizia che la squadra francese è in questi mari. Certamente il signor Walpole ha spedito un pacchetto per darne l' avviso. Tosto che il vento sarà propizio, spedirò la scialuppa *Chiller* ed il cutter *Stang;* e nell' istante che la nuova giungerà all' ammiragliato, son sicuro che si spedirà una forza competente.

SAINT-VINCENT.

Editto del Cardinal Ruffo.

Fabrizio Cardinal Ruffo Vicario generale del Regno di Napoli.

Le deplorabili calamità che risultano dalla resistenza de' castelli di Napoli alle vittoriose armi della Maestà Sua non possono fare a meno di muovere il nostro animo a ricercare que' ripari che possono condurre al termine loro siffatte disavventure. Inerendo dunque ai sentimenti di clemenza e di bontà di quel sovrano che ha sempre dimostrato la pietà del suo animo benefico, ordiniamo e comandiamo che appena pubblicato il presente editto si ri-

stabilisca la pace e la concordia fra' cittadini, finiscano i saccheggi, le catture, le vie di fatto di qualunque genere, e non possa adoprarsi la forza, che contro quelli dello spirante partito repubblicano che ardissero impugnare le armi tuttavia contro il loro sovrano e suoi fedeli sudditi. Per conseguenza sarà lecito usar la forza contro que' de' castelli che tuttavia persistono nella ribellione o contro altri luoghi ove parimente resistessero alle vittoriose armi di S. M. Ma tutti coloro che non saranno attualmente colle armi in mano, e che non fanno alcuna resistenza nè ingiuria alla società, quantunque per lo passato avessero ciò fatto, non dovranno ulteriormente offendersi da alcuno sotto le più gravi pene, da estendersi eziandio anche alla pena di morte. Se però vi fossero alcuni pochi ribelli, i quali minacciassero formalmente la pubblica tranquillità con azioni attuali o novelle e non equivoche, non mancherà il governo di prendere le debite informazioni e togliere di mezzo siffatti scellerati; ma vi dovrà essere l'ordine in iscritto, o nostro, o de' principali ministri, cioè del capo ruota della regia camera D. Gregorio Bisogni, o del regio consigliere D. Angelo di Fiore; senza del quale coloro che ardissero altrimenti fare, saranno soggetti a quei castighi che sono destinati a' pubblici perturbatori, comminati come sopra.

Si ordina e comanda ancora che quando si accosta la bandiera parlamentaria o bianca, condotta dagli uffiziali verso de' castelli ritenuti tuttavia da' suddetti repubblicani, si ritiri qualsiasi soldato o persona del popolo, per lasciare che senza inquietudini possa venirsi alla perfezione di ciò che sarà convenuto. Saranno obbligati all' osservanza del presente editto non solo gl' individui del popolo napolitano e de' paesi adiacenti, ma tutte e singole le truppe di S. M. così regolari come irregolari, sotto le medesime di sopra comminate pene.

Tanto si esegua dai fedeli sudditi della Maestà Sua, e così meglio apparirà il loro affetto pel sovrano e per la patria, di quello che colla violenza e colle vie di fatto farebbero un deserto di questo bel paese ed un sommo dispiacere al nostro augusto monarca.

Dato dal Quartier generale al ponte della Maddalena, li 15 giugno 1799.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO
Vicario Generale.

Lettera di Micheroux al Cardinal Ruffo.

Eminenza,

Mi affretto a rendere V. E. informato, come essendosi a me presentati due parlamentari del Castel Nuovo, mi hanno esposto che il generale Massa desiderava di essere scortato da un mio parlamentario a Sant'Elmo per chiedere a quel comandante francese il permesso di rendersi. Dopo aver resistito qualche tempo, ad insinuazione ancora del comandante russo, ho aderito alla domanda, colla condizione che il detto Massa darebbe la sua parola di onore al mio parlamentario, che non terrebbe verun discorso particolare col comandante francese, ma che le conferenze sarebbero tutte pubbliche. In conseguenza ho spedito ordine a tutt' i posti dal Carmine fino a Chiaja di sospendere le ostilità verso i Castelli Nuovo e dell' Uovo sino a nuov' ordine (1).

Resta ora che V. E. mi faccia sapere se intende, nel caso che si abbia a capitolare, che si accordino le note condizioni, cioè perdono generale per que' che non han commesso positivi delitti, e sicuro trasporto in Francia per quei che credessero dover allontanarsi, colla facoltà di poter vendere o trasportare in certo spazio di tempo i loro beni.

Prevengo l'E. V. che mi è parso di vedere che desiderano gl' Inglesi per mallevadori della convenzione. Domanderò poi se questa sia bene che venga fatta in mio nome e del comandante russo colla garenzia del suo sovrano, o altrimenti in nome di Vostra Eminenza, mio, e de' comandanti russo ed ottomano.

Aspetterò le sue istruzioni, prevenendola che potrà consumare quattro in cinque ore in disporle: mentre passo a rassegnarmi co' sentimenti della considerazione più distinta.

Di Vostra Eminenza

Napoli, 19 giugno 1799.

Div. ed obbl. ser. vero
Il Cav. ANTONIO MICHEROUX.

Trattato della resa de' castelli Nuovo e dell' Uovo.

Art. I Castelli Nuovo e dell' Uovo saranno rimessi nelle mani del comandante delle truppe di S. M. il re delle due Sicilie e di quelle de' suoi alleati il re d' Inghilterra, dell' imperatore di tutte le Russie e della Porta Ottomana, con tutte le munizioni da guerra e da bocca, artiglierie ed effetti di ogni specie esistenti ne' magazzini, di cui si formerà l'inventario da' commessarî rispettivi, dopo la firma della presente capitolazione.

Art. 2. Le truppe componenti le guarnigioni conserveranno i loro forti fino a che i bastimenti, di cui si parlerà qui appresso, destinati a trasportare gl' individui che vorranno

(1) V. l'ordine a pag. 166.

andare a Tolone, saranno pronti a far vela.

Art. 3. Le guarnigioni usciranno cogli onori militari, armi, bagagli, tamburo battente, bandiere spiegate, micce accese, e ciascuna con due pezzi di artiglieria. Esse deporranno le armi sul lido.

Art. 4. Le persone e le proprietà mobili ed immobili di tutti gl'individui componenti le due guarnigioni saranno rispettate e garentite.

Art. 5. Tutt'i suddetti individui potranno scegliere d'imbarcarsi sopra bastimenti parlamentarî che saranno loro preparati per condurli a Tolone, senza essere inquietati essi nè le loro famiglie.

Art. 6. Le condizioni convenute colla presente capitolazione saranno comuni a tutte le persone de' due sessi rinchiuse ne' forti.

Art. 7. Le stesse condizioni avranno luogo riguardo a tutt'i prigionieri fatti sulle truppe repubblicane dalle truppe di S. M. il re delle due Sicilie e da quelle de' suoi alleati ne' diversi combattimenti che hanno avuto luogo prima del blocco de' forti.

Art. 8. I signori arcivescovo di Salerno, Micheroux, Dillon, ed il vescovo di Avellino, detenuti, saranno rimessi al comandante del forte Sant'Elmo, ove vi resteranno in ostaggio, finchè sia assicurato l'arrivo a Tolone degli individui che vi si manderanno.

Art. 9. Tutti gli ostaggi prigionieri di stato rinchiusi ne' forti, saranno rimessi in libertà subito dopo le firme della presente capitolazione.

Art. 10. Tutti gli articoli della presente capitolazione non potranno eseguirsi se non dopo che saranno interamente approvati dal comandante del forte Sant'Elmo.

Fatto nel Castel Nuovo, a' 19 giugno 1799.

MASSA
Comandante del Castel Nuovo.

L'AURORA
Comandante del Castello dell'Uovo.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO
Vicario Generale del regno di Napoli.

ANTONIO CAV. MICHEROUX
Ministro plenipotenziario di S. M. il re delle due Sicilie presso le truppe russe.

E. I. FOOTHE
Comandante la nave di S. M. Brittannica La Sea-Horse.

BAILLIE
Comandante le truppe di S. M. l'imperatore di tutte le Russie.

ACMET
Comandante le truppe ottomane.

In virtù delle deliberazioni prese dal Consiglio di guerra nel forte Sant'Elmo il dì 3 messidoro, sulla lettera del generale Massa comandante del Castel Nuovo, in data del primo messidoro, il comandante di Sant'Elmo approva la suddetta capitolazione.

Dal forte di Sant'Elmo, 3 messidoro anno 7.° della Repubblica francese (21 giugno 1799).

MEJEAN.

Lettera di Hamilton al Cardinal Ruffo.

Eminenza,

Milord Nelson mi prega d'informare Vostra Eminenza ch'egli ha ricevuto dal capitano Foothe comandante della fregata *Sea-horse* una copia della capitolazione che Vostra Eminenza ha giudicato a proposito di fare coi comandanti de' castelli di Sant'Elmo, Nuovo e dell'Uovo; ch'egli disapprova interamente cotesta capitolazione, e ch'è risolutissimo di non voler rimanere per nulla neutrale colla forza imponente ch'egli ha l'onore di comandare. Che ha egli inviato presso Vostra Eminenza i capitani Trowbridge e Ball, comandanti dei vascelli di S. M. Brittanica il *Culloden* e l'*Alessandro*. I capitani sono pienamente informati de' sentimenti di milord Nelson, ed avranno l'onore di manifestarli a Vostra Eminenza. Milord spera che il signor cardinale Ruffo sarà del suo sentimento, e che alla punta del giorno di domani potrà essere di concerto con Sua Eminenza. I loro fini non possono essere che gli stessi, cioè di ridurre il nemico comune e di sommettere alla clemenza di Sua Maestà Siciliana i suoi sudditi ribelli.

Ho l'onore di essere di Vostra Eminenza l'umilissimo ed obbligatissimo servo

Da bordo del Foudroyant, 24 giugno 1799.

W. HAMILTON.

Lettera di Hamilton al Cardinal Ruffo.

Eminenza,

Egli è con gran piacere che io ricevo il viglietto di Vostra Eminenza.

Noi siamo ugualmente tutti travagliati pel vero servigio di S. M. Siciliana e della buona causa. Esistono secondo i caratteri le diverse maniere di esprimersi: grazie a Dio tutto va bene, ed io posso accertare Vostra Eminenza che Milord Nelson si loda della decisione che egli ha presa di non interrompere le operazioni di Vostra Eminenza, ma di assisterla con

tutto il suo potere per terminare l'affare che Vostra Eminenza ha così ben condotto fino al presente nelle molte critiche circostanze in cui Vostra Eminenza si è trovata.

Milord ed io siamo troppo felici se abbiamo potuto contribuire un poco al servizio delle Loro Maestà Siciliane ed alla tranquillità di Vostra Eminenza.

Milord mi prega di ringraziare Vostra Eminenza pel suo viglietto, e che egli manderà domani per le provvisioni.

Ho l'onore di essere

Di V. E.

Da bordo del Foudroyant, 27 giugno 1799.

L'umiliss. obbl. servo
W. HAMILTON.

Dispaccio del 7 settembre 1799, inviato al luogotenente capitan generale dal ministro Acton.

I gravi disordini accaduti in codesta città e nelle provincie del regno, e che l'Europa tutta con raccapriccio ha mirato, e con iscandalo universale delle persone oneste e sensate si sono rimarcati, ebbero poi come doveano in breve tempo il loro fine dal potente braccio e sagge misure prese dal re (N. S.): oltrechè da sè stessi insussistenti, mal fondati, e sostenuti unicamente dal vacillante appoggio dell'empietà, della crudeltà, del rovescio delle leggi, delle rapine e dell'anarchia; ma l'indispensabile avanzo di sì tristi eventi ha lasciate in cotesto regno lagrimevoli circostanze, che a mali sì gravi non possono andare disgiunte. Prima che esatta perquisizione de' rei di tanti gravi delitti di lesa maestà e di tanti enormi eccessi contro la moltitudine de' buoni ed onesti cittadini fatta si fosse al numero di circa ottomila carcerati che già si trovano nella capitale esistenti, e prossimi a subire le rigorose pene inflitte dalle leggi: i processi de' quali appena iniziati annunziano il numero infinito de' correi, che trascinerebbero nelle carceri per subire il meritato castigo. Questo ammasso innumerabile di rei tutti gravissimi, e che le leggi assoggettano alla pena ordinaria, han richiamato la sensibilità ed attenzione di S. M. che si è applicata a rinvenire un espediente il più confacente alle circostanze, ed il più analogo alle sue pie intenzioni: ma le leggi comuni, e quelle del regno, delle quali non ne ha voluto alterare l'osservanza giammai, si sono presentate come ostacolo alle sue clementissime intenzioni, reclamando in favore dell'osservanza delle leggi la religione offesa, la sovranità e l'onesto pubblico, che da' maligni concittadini nel tempo dell'anarchia soffrì l'esecrande violenze: ma finalmente il sentimento del paterno amore che nudre il re N. S. per i suoi vassalli, ha saputo trionfare sopra ogni ostacolo, e farlo risolvere ad espedienti assai plausibili, che vagliono a vendicare in parte la giustizia, a promuovere co' pubblici esempi la futura tranquillità de'suoi popoli, ed a sottrarre minori rei dal rigor delle leggi: ad evitare una rigorosa e liturgica inquisizione che comprometterebbe un ammasso di persone, e che condurrebbe ad un funesto ed assai lagrimevole esito, e che non avrebbe fine se non dopo parecchi anni; ha risoluto il re dopo seria considerazione, che cotesta giunta di stato per tutti quelli individui che furono impiegati ne' posti principali che componevano il governo dell'estinta sedicente repubblica, il di cui reato non può non essere ignoto ad ognuno, vengano con sommario processo condannati da cotesta giunta di Stato a tenor del rigore delle leggi: dispensando S. M. alla forma della liturgia criminale, ed a quelle formalità giudiziarie che non alterano la verità ed il fatto, *et de mandato* abbreviando i termini ad ore, senza che la giunta si diffonda a rinvenire le pruove della moltiplicità de' rispettivi delitti. Per que' che già gli ha per rei di lesa maestà *in primo capite*, passi a condannarli, onde così darsi fine più spedito alle processure, e l'esempio sia più celere pe' commessi delitti, senza trascinar con essi tanti altri rei che dalle processure ne risulterebbero. In questa stessa classe ed in questo stesso modo dovrà regolarsi la giunta di stato per tutti gli altri rei fautori de' seguiti disordini. Per que' che nelle loro stampe avessero osato parlare con poco rispetto de' nostri augusti sovrani, per que' parimenti che nell'ingresso delle truppe del re N. S. avessero preso le armi contro di esse e che dalle finestre avessero buttato delle cose che danneggiarono le truppe ed il popolo che ad esso si univa per redimere dall'anarchia la patria, ed in fine quegli altri individui che nell'empietà siansi segnalati con sostenere la rovesciata repubblica e che resti a dubitare della loro empia condotta, siano anche costoro compresi in questa prima classe, e condannati come si è detto per le altre precedenti: ben inteso che S. M. vuole prima di eseguirsi le sentenze, esatta relazione, riserbandosi con suo sovrano potere ad emanare gli ordini che stimerà convenienti colla sua somma giustizia ed infinita clemenza. Quantunque altri rei dalle leggi assoggettati venissero alla pena ordinaria, pure S. M. avendo riguardo alla moltitudine, e seguendo gli stimoli del suo benigno animo, ha risoluto di esentarli dalla rituale inquisizione, ed in conseguenza ancora da quella rigorosa pena a cui le leggi li vorrebbero soggetti. In questa seconda classe S. M. pone quegli individui che trovansi firmati nel libro della *sala patriottica*,

nel quale dichiararono con giuramento di voler sostenere la sedicente repubblica o morire. Il re per costoro, quantunque colle proprie mani, caduta la repubblica, avessero, per così dire, segnata la loro sentenza di morte, pur nondimeno ha risoluto, che senza forma giudiziaria, verificati i caratteri, siano *de mandato* asportati per tutto il tempo della di loro vita da' reali dominî: e che la giunta sommariamente decida sulla confiscazione de' loro beni; e se per taluno la giunta abbia motivo di riferire per qualche patente e notoria eccezione, lo faccia. Parimenti si regoli così la giunta per tutti quegli altri rei che trovansi arrestati, i di cui reati sieno di somiglievole peso de' suddetti, procedendo per questi, di cui non esista firma, con processo camerale e la testimonianza di un dato numero di persone che enunciano i loro reati, e che per fama pubblica siano riputati come rei del depresso partito democratico; potendosi questi, pe' quali vuole il re che si receda dalla pena ordinaria ed estraordinaria grave, decidere dalla giunta, ove lo creda più confacente e speditivo, *de mandato*, come si è detto, o per provista, come si usa da' magistrati criminali di Sicilia nelle condanne che si fanno in vista de' carcerati con tacita convenzione tra l'avvocato fiscale e l'avvocato costituito dal governo alla difesa de' rei, ove recedendosi da tutte le liturgie, rinunciando il fisco tacitamente al rigore delle leggi, ed il reo alle sue eccezioni, si possa dal giudice, ponderando il tutto, infliggere pena estraordinaria. Per tutti gli altri rei che non sieno in dette due principali classi compresi, vuole S. M. che *de mandato* sieno esiliati da' dominî della M. S., che i di loro beni restino per ora sequestrati, riservandosi al suo sovrano arbitrio, allorchè sarà ristabilita universalmente la pubblica quiete, di abilitare ad un esame giuridico alcuni che si volessero assoggettare, ed altri a poter tornare alla loro patria, quando colla loro buona condotta segni non equivoci della loro resipiscenza saranno per dare ne' paesi stranieri ove si condurranno ad abitare; giacchè in qualunque luogo essi si fermano, non lascerà S. M. di averne le più appurate relazioni. Per tutti quelli che sono arrestati, e pe' quali non vi sieno indizî *ad carcerandum*, vuole S. M. che senza ulteriori perquisizioni siano posti in libertà. Si riserba S. M. a fare sperimentare in appresso e senza ritardo gli effetti della sua sovrana clemenza a tutt'i non pochi rei che non trovansi dedotti in giudizio e che non sono nelle forze della giustizia. Per tutti gli enunciati rei, che debbonsi parte asportare ed altri esiliare dai dominî di S. M., comanda il re che in caso di controvenzione siano soggetti alla pena di morte: e che venendo ne' suoi reali dominî, chi gli desse aiuto ed asilo si senta incorso nella pena di relegazione in un'isola da designarsi da S. M. per anni dieci. Quanto in nome del re ho comunicato a Vostra Eminenza pe' rei detenuti in cotesta capitale, vuole S. M. che si esegua per quelli delle provincie: dando gli ordini convenienti e corrispondenti a' visitatori delle stesse, acciocchè con eguale censura si dirigano. Vuole in fine S. M., che nel palesare Sua Eminenza queste sue sovrane deliberazioni a cotesta giunta di stato per l'esecuzione che ne risulta, la ecciti a dirimere e a passare sopra i piccoli ostacoli che gli si potranno presentare nell'esecuzione, e dove de' validi ed insuperabili ne rimarchi, lo dica, proponendo il suo parere, e suggerendo ancora quanto altro stimi proporre, perchè la giustizia faccia il suo corso spedito, il pubblico riceva de' vivi esempî, ed il regno resti purgato de' malintenzionati cittadini, e si metta fine alle turbolenze al più presto possibile, e rasserenarsi la pubblica tranquillità; nella intelligenza che su quanto potrà esporre la giunta di stato, Vostra Eminenza ne tratti nella giunta di governo, acciocchè sulle proposizioni e pareri della giunta di stato si uniscano quelle di Vostra Eminenza e di essa giunta di buon governo, onde S. M. con più chiarezza e serenità possa sovranamente risolvere e comunicare a Vostra Eminenza gli ulteriori suoi ordini.

Condanne pronunciate dalla Giunta.

Prima classe — Condannati a morte ed eseguiti, 99.

Seconda classe — Condannati al carcere vita durante, 222.

Terza classe — Condannati a diverse pene temporanee, 322.

Quarta classe — Condannati all'esilio, 355.

Lettera del Cardinal Ruffo a Rodio.

Volendo il re fare una spedizione per lo stato romano con una porzione di truppa, si è degnato scegliere V. S. al comando della medesima; e siccome ella si trova preventivamente destinata per visitatore generale delle due Calabrie pel ramo delle finanze, così vuole la prefata M. S. che V. S. parta subito per questa importante commissione, per cui le accludo le patentali facoltative; qual eseguita, andrà al suo impiego, destinandosi fra di tanto un interino all'esercizio del medesimo.

Napoli, 17 luglio 1799.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO
Vicario Generale.

Patentali facoltative.

FERDINANDO IV EC.

D. Fabrizio Ruffo cardinale della S. R. C. e Vicario generale di S. M. (D. G.) nel regno di Napoli.

Avendo conosciuto in voi, D. Giov. Battista Rodio, tutto lo zelo, l'attività, la probità e l'intelligenza, colla quale avete disimpegnate diverse importanti commissioni, ed avendo il re nostro signore ordinato di farsi una spedizione di truppe per lo stato ecclesiastico; quindi per ordine della Maestà Sua, ed in virtù delle facoltà concessemi, vi eleggo e nomino per commissario di guerra in capite, dandovi perciò le facoltà più estese sopra tutta la truppa medesima e sopra i paesi che siete per trascorrere, con dover procedere interinamente così nel politico, come nello economico, nel militare, ed in tutto ciò che sia conducente alla impresa che vi si è affidata, ad oggetto di rimettere sotto l'ubbidienza di S.M. i luoghi che persistessero nella ribellione o nell'anarchia, e ad oggetto altresì di perseguitare i nemici ovunque si fossero rifugiati. E per ciò che riguarda i provvedimenti di giustizia contro i rei e ribelli, vi accordo in nome della M.S. tutte le facoltà che si esercitano dal commissario della campagna durante una tal commissione; dovendo benanche colla vostra nota prudenza ed attività far sì che i depositi siano provveduti di viveri per facilitare il viaggio della grande armata che in breve marcerà sulla vostra traccia. Pertanto comando ai capitani generali de'reali eserciti e delle provincie, agli altri uffiziali maggiori e minori e soldati, agli intendenti, a'tribunali militari e politici, e ad ogni altro ministro o persona cui appartenga, che vi reputino ed abbiano, facciano tenere e considerare per tal commissario di guerra in capite, essendo questa la volontà della M. S.

Napoli, 16 luglio 1799.

FABRIZIO CARDINAL RUFFO
Vicario generale.
LORENZO SPARZIANI, *Segretario.*

Proclama di Rodio a' Romani.

FERDINANDO IV.

Fabrizio Cardinal Ruffo Vicario generale del regno di Napoli.

Giov. Battista Rodio, nobile patrizio della città di Catanzaro in Calabria Ultra, Commissario in Capo di Guerra, tenente colonnello de'reali eserciti di S. M. Siciliana, e comandante in capo della divisione dello Stato romano che forma la vanguardia della grande armata cristiana

Agli abitanti di Roma e delle altre città dello stato romano.

Romani,

Entrano nuovamente nelle vostre mura le armi dell'augusto sovrano Ferdinando IV. L'armata che io ho l'onore di comandare, è quella stessa che fedele al suo re, dai confini della Calabria, riacquistando per un corso continuo di vittorie il regno tutto, è ora penetrata fino tra voi, per toglierví da quel giogo servile che vi ha finora aggravato sotto i falsi titoli di libertà e di eguaglianza. Le vostre campagne deserte, i vostri erarî totalmente esausti, la mancanza de'generi i più necessarî, il vostro già piccol commercio affatto distrutto, le arti avvilite, la povertà, il lutto, la desolazione, ecco ciò che vi ha donato la nuova costituzione che avevate abbracciata. Ha mosso a bella posta pertanto il mio re le vincitrici sue armi verso di voi, perchè la legge sempre infallibile e grande di Dio torni al primiero suo lustro, perchè cessino il disordine, la strage, l'oppressione, e per riedificare sulle rovine dell'anarchia il trono della verità, della giustizia.

Penetrato egli da così dolci sentimenti e secondando i moti del pietoso suo cuore, mi ha imposto, come me lo ha imposto ancora l'invitto suo vicario generale eminentissimo cardinal Ruffo, di far sapere a tutti i romani la sua intenzione di perdonare que'traviati i quali o sedotti o intimoriti o necessitati hanno abbracciato l'infame partito repubblicano, a meno che non sieno coloro i quali prendendo le armi contro le truppe che io comando di S. M. il re delle due Sicilie, diano causa di ritardo all'ingresso delle truppe medesime, e si rendano con ciò degni di quel severo castigo che non gli sarà in modo alcuno risparmiato. Io riceverò volentieri al mio campo una deputazione delle più oneste persone di cotesta capitale, che mai siansi meschiate in affari repubblicani. Tratterò con esse e gli mostrerò que'doni che con mano amica vengo a presentarvi, sicuro che non m'indurrete a mostrarvi il rigore delle armi e degli armati, che quanto io tengo a freno ne'paesi amici, altrettanto non posso rallentare quando si fan la strada colle armi.

Si previene pertanto qualunque persona sia militare o no, di depositare le armi all'arrivo di quelle della M. S.; come qualunque potenza si trovi a garantire la sedicente romana repubblica, ad abbandonare il territorio romano all'avvicinarsi delle medesime; poichè in caso contrario si farà uso di quella forza e valore

col quale si sono fin qui da quest'armata superati gli ostacoli tutti che sonosi a lei frapposti.

Dovete voi poi esser ben contenti, o romani, dell'arrivo di così felice momento. Vedete giungere fra voi i seguaci della Croce, di quel segno con cui si vincono le battaglie, e al di cui apparire i nemici di Dio, del trono, degli uomini, fuggono intimoriti e dispersi; di quella Croce i di cui più grandi trionfi racchiudete fra voi; di quella Croce ch'è il solo rifugio de'giusti e l'avvilimento de'perversi.

Di questo segno alla parte destra del cappello per gli uomini, e nel petto per le donne, ponendo a sinistra la coccarda rossa napolitana, dovrete tutti munirvi all'apparire del trionfale stendardo che portano i miei soldati. Correte intanto coraggiosi a tagliare quell'infame albero che per ogni vostra contrada vergognosamente soffrite elevato. Cambiate quel segno funesto d'irreligione, di mal costume, di dissolutezza, d'ogni più abbominevole vizio, coll'altro sagrosanto della Croce, fonte il più puro d'ogni virtù. E mentre ricevete fra voi questi soldati coraggiosi, che la religione vi esaltano, vi difendono l'onore, le famiglie, le sostanze, tirate un velo di dimenticanza su mali passati, colla speranza di un avvenire il più felice.

Non v'è ignota l'abbondanza del fertile regno di Napoli. Sebbene i nemici, che coll'inganno e coll'oro se ne aprirono le porte, abbiano in sette mesi d'infelice dimora tentata ogni via per impoverirlo, è non pertanto così fecondo di generi, che potrà coll'unione sua amichevole al vostro stato somministrarvi quel molto che a voi manca e che avete finora desiderato inutilmente. A misura dunque delle vostre azioni saranno le mie. Voi troncherete l'infame vessillo, ed io riempierò le vostre piazze di viveri. Voi vi soggetterete di buon grado alle armi reali, e le armi reali, prendendo le parti vostre, chiameranno dalle provincie ubertose del regno i più abbondanti soccorsi. D'ora in avanti sarà tutto comune fra i napolitani ed i romani, acciò gli uni e gli altri somministrandovi a vicenda la mano adjutrice, si rendano felici le due limitrofe popolazioni, ciò ch'è lo scopo principale del mio re e dell'invitto suo Vicario Generale.

GIO. BATTISTA RODIO
Comandante generale.

Proclama di Rodio a' magistrati dell'abolito governo papale ed alle autorità costituite della repubblica romana.

D. GIO. BATTISTA RODIO

COMMISSARIO IN CAPO DI GUERRA, COMANDANTE GENERALE UNA DIVISIONE DELL'ARMATA CRISTIANA.

A'sindaci e governatori del governo papale ed alle autorità costituite della repubblica romana.

Entra già vittoriosa l'armata del mio re nello stato romano, ed altro non pretende che donare ad una parte così bella d'Italia quella pace, quella calma, quell'abbondanza che aveva una volta, e che ha perduto sotto la costituzione di una repubblica che altro non ha fatto che avvilirlo, impoverirlo e quasi distruggerlo.

Dovunque è comparsa quest'armata vittoriosa si sono all'insegna santissima della Croce che siegue, sottomessi i popoli, ricevute deputazioni di pace, ed accolti fra gli amplessi i più teneri coloro che traviati al buon sentiero tornavano. Io vi apro le mie braccia per ricevervi, e vi assicuro che tutta quella dolcezza ch'è propria del mio sovrano troverete in me comandante della sua divisione. Venite, appena ricevete questo avviso, sindaci, governatori, pubblici rappresentanti del passato governo papale, e voi ancora amministratori municipalisti, agenti di luoghi pii, esattori delle commende di Malta, tasse ed ogni altra imposta sotto qualunque siasi denominazione, che avete servito nella passata repubblica. Non temete di me. Mi renderete conto di vostre azioni, di vostra amministrazione, ed assicuratevi che troverete quella corrispondenza all'obbedienza vostra, che potrete ripromettervi da un suddito fedele di un re clementissimo.

GIO. BATTISTA RODIO
Comandante generale.

Indulto del 23 aprile 1800.

FERDINANDO IV. EC.

Dopo avere scacciato, coll'aiuto di Dio, dal nostro regno di Napoli i nemici che l'avevano invaso, e dopo avere represso i ribelli della nostra real corona, abbiamo dovuto con sensibilissimo dolore dell'animo nostro abbandonare al rigore delle leggi, non senza per altro temperarlo in alcuni casi, coloro che dimentichi de' loro doveri verso Dio e verso

di noi, hanno agito da felloni e da nemici del trono, chiamando nel seno de' nostri fedeli sudditi i nemici dello stato, e cooperando con essi per distruggere la legittima autorità che tenevano da Dio. Il nostro paterno cuore ci moverà ad accordare a tutti un generale perdono per le offese che ci avevano fatte; ma la sicurezza dello stato e quella de' nostri fedeli sudditi, che con tanto ardore hanno scosso il giogo de' ribelli, ci han dovuto far differire di mettere in esecuzione quel desiderio che avevamo di perdonare a tutti e di sottrarli colla nostra suprema autorità al rigore delle leggi, insino a che le leggi stesse avessero assicurato lo stato e i nostri fedeli popoli da' principali e più notorî ribelli, per così poi devenir noi, senza pregiudizio della pubblica sicurezza, a perdonare tutti gli altri che si fossero resi rei, nella speranza che memori essi di tanta nostra indulgenza, vengano in avvenire a comportarsi da buoni e fedeli vassalli ed a non costringerci a spiegare contro di essi tutta la forza delle veglianti leggi, come a prendere quelle misure che la salvezza dello stato imperiosamente richiederebbe.

Siamo pertanto devenuti per l'indicate ragioni ad accordare, siccome accordiamo, colle infrascritte eccezioni, un generale perdono a tutti coloro i quali avessero commesso, prima o dopo l'entrata delle truppe francesi nel nostro regno di Napoli, delitto di fellonia, ed avessero delinquito in materia di stato, tanto come principali che come cooperatori e complici, o pigliando le armi, o scrivendo, o parlando, ed in ogni altro modo. Vogliamo e comandiamo che siano cancellate ed abolite le inquisizioni introdotte, e che quelli che non hanno ancora inquisizioni aperte contro di loro pei delitti sopraccennati, non possano venire accusati nè denunciati da chicchessia, nè dai nostri avvocati fiscali, cancellando ed abolendo noi, colla pienezza della nostra potestà, e per grazia particolare che noi loro compartiamo, i delitti che abbiano essi potuto commettere nelle passate emergenze, e comandando che niuno nell'avvenire osi rimproverare tai trascorsi ad alcuno de' nostri sudditi, e rinfacciarglieli in verun modo, nè a bocca nè in iscritto, dovendosi tutti considerare come fratelli e sudditi fedeli; ed avendoci la giunta di stato e di governo fatto una nota de' rei più gravi che si trovano arrestati, ne eccettuiamo i seguenti individui, contro i quali vogliamo che si continui a procedere secondo le leggi, ma prima di eseguirsi la condanna si faccia a noi ralazione.

Individui eccettuati che dipendono dalla giudicatura della giunta di stato.

Andrea di Dino, Eugenio Michitelli, principe di Montemiletto, arcivescovo di Taranto, conte di Policastro, Giuseppe Rinaldi, marchese Gagliati, Girolamo Catalano, Salvatore Prisco, Michele Marciano, Pasquale Braca, Pietro del Grosso, Carlo Cancelliere, Raffaele Sarraceno, Vincenzo Merizio, Domenico Rebona, Michele Battilotti, Vincenzo Broschi, Luigi Pannaino, Angelo Catani, Giovanni Merli, Pietro Astorito, Giosuè Fortunato, Francesco Fumarola, Francesco Lorenzi, Raffaele Giordano, Nicolò Casavola, Lorenzo Gallo, Giuseppe Rossi, Domenico del Tufo, Enrico Michele Aurora, Marco Malvezzi, Antonio Pitarà, Francesco Picone, Vincenzo Porto, vescovo di Melfi, vescovo di Montepeloso, Sergio Fagnaro, Ignazio Dominelli, Concordio de Majo, Luigi Polliero, Ignazio Gajona, Gennaro Garzia, Giuseppe Cervelli, Luigi Salerno, Luigi Gibelli, Costantino le Maitre, Policarpio Ponticelli, Pietro Perusier, Gaetano Ciancianelli, e tutti coloro che potranno liquidarsi rei o complici nel delitto di esso Ciancianelli. E per l'arcivescovo di Chieti ci riserbiamo di dichiarare se debba o no comprendersi nel presente indulto, ricevute che avremo le ulteriori dilucidazioni già ordinate sulla di costui inquisizione.

Individui che dipendono dalla giunta de' generali.

Saverio Dupuy, Antonio Venosta, Giovanni Offman, Niccolò Mazzei, Gaetano Tesoriere, Gregorio Esposito, Onofrio Intini, Angelo de Petris, Luigi Pironti, Ignazio Accinni, Raffaele Scudieri, Niccolò Alcozier, Carlo Emanuele, Pietro Giannone, Domenico Marotta, Ignazio Crocillo, Francesco Carlucci, Michele Porcellini, Errico Rottengutter, Giuseppe de Petris, Vincenzo Cascante, Luigi Cascante, Pasquale Cosa, Giuseppe Cosa, Giuseppe Correale, Giuseppe Montemayor, Giovanni Caracciolo, Cesare Ruberti, Filippo Mascia, Giuseppe Onofrio, Niccolò Giannuzzi, Gaetano Tata, Luigi Ammendola, Raffaele Alfieri, Francesco Avalos, Niccolò Sassi.

E ci riserbiamo di determinare se debbano, o no, esser compresi in questo stesso indulto, visto l'esito delle dilucidazioni che si sono già disposte, li 134 detenuti militari che pervennero ultimamente dalle isole, gli altri che si è avuta cognizione che sono rimasti nelle isole medesime, ed i seguenti altri detenuti:

Pasquale Apicella, Gaetano Attanasio, Giuseppe Brancati, Giuseppe Balsamo, Alfonso Crivelli, Giuseppe Cannavese, Filippo Cassini, Leonardo Covelli, Michelangelo Campese, Giuseppe Chiarizia, Angelo Castellani, Pasquale de Franchi, Raimondo de Santis, Domenico Fusco, Lorenzo Faso, Vincenzo Battipaglia, Giuseppe Giuliano, Francesco Guariglia, Antonio Garofalo, Giuseppe Mahones, Filippo Monaco, Michelangelo Morelli, Giu-

seppe Mascia, Marco Malvin Malvezzi, Vincenzo Monteroli, Giulio Masciarelli, Gioacchino Nimi, Michele Niglio, Francesco Pisacane, Giovanni Pepe, Pietro Ruggi, Marciano Rinaldi, Giovanni Sangerardi, Domenico Mendozza, Gaetano Tesoriere, Gioacchino Trojo, Pasquale Torrente, Domenico Vinale, Giuseppe Gironda, Dario Guerra, Silvestro Gradinetti, Uberto Huwal, Giuseppe la Pegna, Raffaele Lantini, Gennaro Lignito, Giovanni Masucci, Raffaele Masi, Pasquale de Majo, Matteo del Giudice, Giacomo Folzatti, Carlo Folster, Matteo Guerra, Carlo Wolster, Luigi Zingarelli, Gaetano Olandese, Giovanni de Falco, Pietrantonio de Feo, Andrea del Giudice, Antonio de Majo, Niccolò Corbion, Gaspare de Luca, Giuseppe Giannotta, Francesco Saint-Clair, Carmine Santacroce, Luigi Tomaselli, Domenico Tomaselli, Giuseppe Antonio Wonster, Antonio Villa, Rocco Giuseppe Armilo, Giuseppe Antonetti, Domenico Aldanese, Vincenzo Amato, Pasquale Bonelli, Giulio Baratucci, Michele Bassi, Giuseppe Brocchetti, Giuseppe Cimino, Michele Colonnella, Giuseppe Cassetti, Giuseppe Carnavet, Felice del Giudice, Michele Montella, Giacomo Maclean, Giovanni Offman, Carlo Perretta, Natale Politi di Sergio, Antonio Pinto, Domenico Perrotta, Raffaele Palma, Niccolò Petroni, Domenico Romano, Vincenzo Siniscalchi, Romualdo Spadea, Lorenzo Tarolaro, Rocco Vaglio, Giuseppe Maria Veniti, Vincenzo Antonio Venosta, Filippo Zurlo, Eugenio Carusi, Giacinto de Laurenti, Michele Correa, Ferdinando Guerra, Nicolò Longo, Giovanni Maria Daniele, Gio. Battista Francia, Alessandro Fusco, Felice Pirozzi, Vito Princigallo, Giuseppe Russo, Raimondo Rasquinet, Vincenzo Ferro e Francesco d'Avalos.

Inoltre eccettuiamo 530 individui delle diverse provincie del regno; e risolveremo se dovranno esser compresi in quest' indulto, o no, altri 268 individui, più gli altri ch' esistono alla Favignana. Per la provincia poi di Lecce, e per quella di Cosenza, per le quali non sono ancora arrivate le note de' rei gravi e principali che abbiamo ordinate, e dove vogliamo che debba aver luogo il presente indulto, eccettuiamo per ora, e sino alle sovrane nostre dichiarazioni, tutt' i carcerati di pertinenza delli due visitatori marchese della Schiava e tenente colonnello Wede. Eccettuiamo benanche da questo nostro indulto tutti coloro i quali sieno stati già giudicati e condannati con sentenza, o pure concordati, o esiliati *de mandato*, o con ordine nostro, pe' quali il bene e la sicurezza dello stato richiede che si esegua lo stabilito, e tale è la nostra deliberata volontà.

Per coloro poi che per alta economia, stante la notorietà de' delitti, si trovino allontanati da' nostri reali dominî, ci riserbiamo, stabilita che sarà l'universale quiete, ed in vista di notizia sicura della loro resipiscenza, di fare ad essi sperimentare gli effetti della nostra sovrana clemenza.

Escludiamo parimenti dal presente indulto quelli di detti rei i quali si trovano profughi o assenti da' nostri reali dominî, e vogliamo che contro essi si proceda col rigore delle leggi.

Dichiariamo inoltre, che niuno de' rei che hanno ricevuto l'abolizione de' loro delitti con questo nostro generale indulto, possa acquistar diritto di esser rimesso nell'esercizio delle cariche ed ufficî, siano politici siano militari, o ecclesiastici, ch' essi aveano prima del tempo della loro ribellione.

Vogliamo finalmente che il presente indulto debba avere il suo effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Palermo, 23 aprile 1800.

FERDINANDO.
FRANCESCO SERATTI.

Proclama del re

FERDINANDO I.

(Messina, 2 agosto 1815)

Dopo tanti anni di una penosa separazione, piace alla Divina Provvidenza di restituire ai nostri amatissimi sudditi il loro legittimo sovrano ed al nostro cuore quello che ha di più caro. I nostri sacri dritti sulle Due Sicilie, riconosciuti e confermati dallo universale consentimento delle potenze di Europa in congresso; le forze de' nostri magnanimi alleati e le nostre; l'amore de' popoli, che hanno sospirato il nostro ritorno, fanno arrivare il momento in cui cessano tutti i mali che hanno desolato una sì bella e gran parte de' nostri dominî. Per corrispondere ad un così segnalato beneficio dell' Altissimo ed a' sentimenti dell' animo nostro, consacreremo tutt' i nostri momenti ed impiegheremo tutte le nostre cure a rendere felici e tranquilli i nostri popoli; ed essi vi contribuiranno con le virtù necessarie all' ordine sociale: la concordia, la moderazione, e la reciproca fiducia, estinguendo nella loro memoria ogni passata vicenda, come lo è nella nostra.

Fin dal primo del corrente mese di maggio noi manifestammo con nostra proclamazione da Palermo le nostre paterne intenzioni e promesse: confermando ora e più estesamente spiegando le stesse, dichiariamo e promettiamo solennemente in nome nostro ed in nome de' nostri successori di dare per base alle leggi, sulle quali sarà stabilito il sistema del nostro governo, le seguenti garentie, che fin da ora concediamo irrevocabilmente a' nostri a-

matissimi sudditi. Assicuriamo la libertà individuale e civile. Le proprietà saranno inviolabili e sacre. La vendita de' beni dello stato sarà irrevocabilmente rispettata. Le imposizioni saranno decretate secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi. Il debito pubblico sarà garentito. Le pensioni, i gradi e gli onori militari saranno conservati, come l'antica e nuova nobiltà. Ogni suddito sarà ammissibile negli impieghi civili e militari. Nessun individuo potrà esser ricercato nè inquietato per l'opinione e per la condotta politica, che ha tenuto anteriormente al nostro ristabilimento nel possesso de' nostri dominî napolitani, in qualunque tempo ed in qualunque circostanza che sia. In conseguenza concediamo una piena ed intera amnistia a tale oggetto, senza interpretazione nè eccezione qualunque.

REGAL DISPACCIO

CONTENENTE LE ISTRUZIONI PER LA CONDANNA DEI PATRIOTI DEL 1799 (1).

Il Capitan generale e consigliere di Stato in attività, cavaliere Acton, con dispaccio de' 23 agosto di questo corrente anno, diretto al Luogotenente e Capitan generale di questo Regno Cardinal Ruffo, ha partecipato la seguente Sovrana Determinazione:

Ho fatto presente al Re la rappresentanza di codesta Suprema Giunta di Stato degli 11 corrente, che V. Em. mi ha trasmesso con sua lettera de' 15, nella quale la suddetta Giunta adempie il Sovrano Comando comunicatogli con Dispaccio de' 30 luglio, in cui venne alla medesima manifestato che nella formazione di essa ebbe la M. S. in principal veduta il provvedere ai mezzi più pronti, energici ed efficaci a sradicare da' suoi reali dominii coloro che sono divenuti ribelli alla real Corona, ed il dare degli esempii di pronta e severa giustizia, che in ogni tempo scoraggiassero i perversi dalla imitazione di tali scellerati; ma che per conciliare la giustizia colla connaturale clemenza insita nel benignissimo Pio Cuore della M. S. e risparmiare per quanto sia possibile il sangue umano, voleva la M. S. che il più gran numero de' rei fosse punito colla deportazione vita durante e colla confisca dei beni, usandosi ciò con molti che per la loro ribellione meriterebbero l'ultimo supplizio. Quindi per soddisfare il Re i sentimenti di Clemenza e ciò che esige la sicurezza de' suoi Stati e de' suoi fedeli popoli, ordinò alla Giunta non meno il pronto e sollecito castigo dei principali rei, secondo tutto il rigore delle leggi, che un Piano da comprendere le classi dei meno colpevoli, i quali potessero meritare la deportazione e confisca da infliggersi dalla Giunta sulla sommaria e brevissima verificazione degl'impieghi ed altro che avessero esercitato sotto la sedicente repubblica, fissando un metodo semplice, facile e conveniente per evitarsi le lungherie per quanto sia possibile, e sgravarsi con celerità i Regni di S. M. da tali scellerati.

La Giunta nella precitata sua rappresentanza ha trovato difficile codesta classificazione, perchè primieramente credeva che avrebbe dovuto prendersi una sommaria cognizione del reato da ognuno di essi commesso; ciò che il numero eccedente degli arrestati e tutte le altre circostanze non permettono. Inoltre, perchè in codesti delitti tutto è atroce e tutto punibile con severità, onde la proporzione e la distanza o è nulla, o poco assai; pur non di meno, intenta la Giunta a soddisfare il Real Comando e secondare i moti del pietoso cuore della M. S., le ha rassegnato i suoi sentimenti nel seguente modo.

Ha detto la Giunta che ci è un libro intitolato: — *Coscrizione de' patrioti napoletani che hanno giurato nella Sala patriotica di vivere liberi o morire, aperta il dì 18 fiorile, anno settimo della Libertà.* — In questo libro sono notati tutti quei scellerati al numero di quattrocentosedici, che cospiravano a perpetuare lo Stato Democratico, l'allontanamento del Re ed il disturbo della pubblica sicurezza e tranquillità. Soggiunge la Giunta che questi sono gravi delinquenti, ma come fra essi vi sono alcuni gravati di altri delitti complicati al primo, crede la Giunta suddetta che possono chiamarsi costoro i maggiori delinquenti e soggettarsi ad una giudiziaria condanna della Giunta, e gli altri essere della classe de' meno colpevoli, secondo le mire del Re.

Ha la Giunta di Stato inoltre manifestato esservi un altro libro intitolato: *Elenco di tutti gl'individui componenti la Società popolare ai 19 fiorile, anno settimo della Libertà*, ove sono coscritti altri 471 patrioti. Questi son gravi delinquenti, perchè uniti in ceto, in convento, in sala cospiravano allo stesso indegno fine; ma siccome in loro manca quella qualità di giuramento contenuto nel detto primo libro e coscrizione, possono questi nel confronto chiamarsi meno colpevoli; onde, tolti di essi quelli che hanno qualche altro complicato delitto, ha creduto la Giunta potersi i rimanenti riputare da S. M. della classe de' meno colpevoli.

Seguita la Giunta a dire che vi sono quelli che hanno servito nella truppa di linea ed in quella nazionale; che questi si dividono in truppa di marina e di terra; che i primi sono vieppiù delinquenti perchè in una seduta del Governo Provvisorio appo quegl'infami compo-

(1) Questo Dispaccio, comunicato dal Ministro di Giustizia e Grazia del ristaurato governo borbonico al Ministro della Guerra, è stato pubblicato per la prima volta nella *Rivista Contemporanea* di Torino da Francesco Lattari, Direttore del Grande Archivio di Napoli.

nenti giurarono libertà o morte; e questi dovrebbero soggettarsi alla condanna giudiziaria della Giunta, a tenore delle leggi. Per quei di terra vi sono coloro che, oltre d'aver prese le armi contro il Principe e lo Stato sul punto di prender servizio in favore della sedicente repubblica, hanno poi con effetto combattuto nelle diverse sapute spedizioni contro le truppe di S. M. e dei grandi Alleati e Realisti. Fra questi debbono collocarsi in primo luogo coloro che, malgrado di essersi la capitale pienamente realizzata (1), malgrado la resa dei castelli del Carmine, Nuovo, e dell'Uovo, non che degli altri fortini del Cratere, e malgrado la permanenza di S. M. in questa rada, hanno fino all'ultimo punto sostenuto il partito repubblicano colle armi alla mano nei castelli di S. Elmo, Capua e Gaeta; onde in confronto di questi crede la Giunta che gli altri possono appellarsi meno colpevoli.

Passa la Giunta ad interloquire sugl' impiegati al Governo e Magistratura, e li crede tutti delinquenti, perchè da una mano illegittima e da un corpo di ribelli ricevettero la potestà che empiamente esercitarono; ma che in confronto sono più rei quelli che occuparono la rappresentanza del Governo Provvisorio, quelli del Potere Esecutivo, quelli del Comitato Legislativo, quelli del Tribunale Rivoluzionario, quelli dell'Alta Commissione militare, e che questi potrebbero giudicarsi secondo le leggi. Gli altri (tolti quei che occuparono, oppure restarono nelle antiche Magistrature, variato il nome col solo Potere Esecutivo delle leggi e costituzioni, colle quali si governavano nel tempo della tranquillità di S. M. e dello Stato) la Giunta li ha creduti annoverabili anche nella classe dei meno colpevoli.

I Proclamatori, i Predicatori, i Seduttori che con i loro infami discorsi hanno assalito il cuore dei buoni e fedeli sudditi per trarli nel di loro errore, sono eglino anche cospiratori e gravi delinquenti al parere della Giunta, che crede però minori quelli che nelle conversazioni ed in luoghi privati fecero simili prave insinuazioni in confronto di quelli che sugli altari, nei luoghi più pubblici e frequentati, in giorni per loro solenni, hanno predicato sentimenti sediziosi e democratici; dunque i primi potrebbero, dice la Giunta, annoverarsi nella classe dei meno colpevoli, e li secondi assoggettarsi dalla Giunta alla condanna nelle forme. In questo modo, e coll'accennato confronto del più al meno grave, ha potuto speculare la Giunta, secondo essa dice, quella classe dei minori colpevoli che il Re aveva ordinato di sapere; ma non ha lasciato la medesima Giunta di rassegnare e prevenire il Re che ognuno di detti rei che, a tenore delle cose già dette, cadrebbe nella classe dei minori, può avere un carico di molti delitti, e possono in uno concorrere varie colpe che tutte unite lo rendano più delinquente e nel numero dei più gravi colpevoli; siccome, al contrario, vi possono essere dei rei che nella medesima classe, per una legale eccezione e per una particolare difesa, meritano la diminuzione della pena. Riguardo al modo più semplice, facile e conveniente, che il Re voleva dalla Giunta determinato, perchè la deportazione o confisca potesse aver luogo colle minori possibili lungherie, la Giunta ha umiliato al Re che, per quanto abbia potuto su di ciò meditare, in vista delle attuali circostanze, dell'eccedente numero dei rei, della qualità, celerità ed oggetto della pena, nessun altro modo migliore ha trovato, se non che possa il Re usare della sua alta Economia o Potestà per deliberare dei suddetti rei a tenore delle Sovrane sue Manifestazioni.

S. M., avendo preso in considerazione quanto la Giunta ha espresso, è venuta ad uniformarsi alla Classificazione fatta dei rei meno colpevoli nel modo reassunto in questo Dispaccio, e comanda la M. S. che la Giunta suddetta in questa conformità esegua per i detti rei meno colpevoli e colla maggiore possibile celerità la Sovrana Determinazione manifestata col Dispaccio dei 30 luglio per passarsi alla deportazione perpetua e confisca dei beni di tali rei, a norma della detta Sovrana risoluzione, e giudicando la Giunta secondo il rigore delle leggi e con uguale sollecitudine gli altri rei principali e più gravi, siccome anche col citato Real Dispaccio le venne manifestato.

La Real Segreteria di Stato di Giustizia e Grazia partecipa tutto ciò alla Real Segreteria di Stato di Guerra, per l'uso conveniente, in risposta del Viglietto della data d'oggi (1).

Palazzo, 25 ottobre 1799.

EMANUELE PARISI.

CORRISPONDENZA

DELLA GIUNTA DI STATO

COL COMANDO DI PIAZZA

(estratta da' Regii Archivii)

Eccellenza — Dovendosi dimani quattro del corrente eseguire la giustizia nel Mercato del conte di Ruvo Ettore Carafa condannato ad essere decapitato senza pompa, prego V. E. a

(1) Ossia sottomessa al potere regale, ed in ispecie all'assoluto.

(1) Fascicolo 618 delle Carte spedite al Grande Archivio di Napoli dall'abolito Ministero di Guerra del Regno delle Due Sicilie. Il Ministro di Guerra, al quale era diretto il pubblicato Regal Dispaccio, scriveva nel margine di esso: *Si partecipi questo Dispaccio alla Giunta de' Generali per sua intelligenza e governo.*

volersi compiacere disporre, secondo il solito, un competente numero di Truppa per scortarlo, ed assistere alla giustizia; ordinando nel tempo stesso le solite pattuglie per la città, affinchè non accada il menomo disordine.

Col solito costante ossequio imm.° mi raffermo.

Napoli, 3 settembre 1799.

Sig. Generale de Gambs – Napoli.

Dev.° e Obb.° Servo vero
GIUSEPPE DE GUIDOBALDI.

Eccellenza—La Suprema Giunta ha ordinato eseguirsi la sentenza di morir sulle forche proferita contro Pasquale Matera.

Com'egli trovasi nel Real castello Nuovo, prego V. E. disporre che questa notte sia passato in quello del Carmine, affinchè si possa dimani mettere in cappella, ed eseguirsi la giustizia posdimani dieci corrente.

In tale intelligenza potrà compiacersi dare le disposizioni per la Truppa, affine di accompagnare il giustiziando al patibolo, ed assistere alla giustizia colle solite pattuglie per la città, come si è praticato cogli altri.

Colla solita costante stima mi raffermo.

Di V. E.

Napoli, 8 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Devotiss.° ed Obb.° Servid. vero
FELICE DAMIANI.

Comunicato agli 8 ottobre a Guevara.

Eccellenza—La Suprema Giunta ha ordinato di eseguirsi lunedì 14 corrente la sentenza di morir sulle forche profferita contro Antonio Tacco, Pasquale Afrisi e P. Francesco Guardati.

Giacchè gli ultimi due trovansi, cioè lo Afrisi nel castello Nuovo, il Guardati nell'altro dell'Ovo, prego V. E. disporre che questa notte sieno passati in quello del Carmine per mettersi in cappella i cennati due individui.

Nel tempo stesso potrà compiacersi ordinare il convenevole per la Truppa, che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, ed assistere alla giustizia; non che le solite pattuglie per la città, come si è praticato per tutti gli altri.

Confermo a V. E. la mia costante stima.

Di V. E.

Napoli, 11 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
GIUSEPPE DE GUIDOBALDI.

Passato l'ordine alla Piazza.

Eccellenza—La Giunta ha condannato a morir sulle forche il preto Nicola Palomba, e Felice Mastrangelo.

Come i medesimi trovansi detenuti, cioè il Palomba nel castello dell'Ovo, ed il Mastrangelo nel castello Nuovo, prego perciò V. E. dare le disposizioni convenienti, affinchè questa notte sieno i medesimi passati nell'altro del Carmine per eseguirsi la sentenza lunedì 14 del corrente.

Potrà compiacersi nel tempo medesimo ordinare l'occorrente per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, ed assistere alla giustizia; non che le solite pattuglie per la città, come si è praticato per il passato.

Col maggior ossequio mi ripeto.

Di V. E.

Napoli, 12 ottobre 1799.

Sig. Gen. D. Daniele de Gambs.

Divot.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

A 12 Ottobre 1799 comunicato a Guevara per l'adempimento.

Eccellenza — Nell'intelligenza di quanto si è servita V. E. comunicare alla Giunta, rapporto la domanda del condannato D. Ferdinando Carcani, Le partecipo che gli ordini Sovrani sono appunto di cumularsi un numero di tai condannati, per indi farsene la spedizione con un Legno Regale dove S. M. crederà più opportuno.

Si compiaccia rimanere intesa, e con perpetua stima mi raffermo.

Di V. E.

Napoli, 13 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs.

Div.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Si scriva a Damiani che respingesse il memoriale che fu rimesso dalla Corte in data 8 ott. corrente.

Eccellenza — Ha disposto questa Suprema Giunta che i carcerati detenuti nel castello S. Elmo Padre Severo Caputo, e Giuseppe Logoteta, Giuseppe Albanese, Francesco Conforti e Francesco Sacco che trovansi nel castello dell'Ovo, fossero trasportati nel castello Nuovo per esser colà detenuti. Ne passo a V. E. l'avviso, acciò si compiaccia disporre il sollecito trasporto de'detti carcerati in detto castel Nuovo; ed in questa intelligenza pronto ad ogni suo pregiato comando, passo a ripetermi costantemente.

Di V. E.

Napoli, a 14 ottobre 1799.

Sig Mar. D. Daniele de Gambs Maggiore Generale della Piazza di Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Si è scritto a Guevara per l'esecuzione con data de'15 ottobre corrente.

Eccellenza — Con Real dispaccio de' 18 corrente S. M. ha ordinato di eseguirsi la sentenza di morte proferita da questa Giunta contro Giuseppe Riario, Francesco Grimaldi, e Luigi Bozaotra; cioè i primi due ad essere decapitati, e l'ultimo a morir sulle forche. — Poichè

ritrovansi il Riario nel Castelnuovo, il Grimaldi nell'altro dell'Ovo, e il Bozaotra in quello di S. Elmo, prego V. E. a disporre che questa notte siano passati nel castello del Carmine per mettersi in Cappella; ed eseguirsi la sentenza martedì 22 del corrente. Al tempo medesimo potrà compiacersi dare le corrispondenti disposizioni per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, non che le solite pattuglie per la città a tenore di quanto si è praticato per gli altri. Col dovuto ossequio mi confermo costantemente.

Napoli, 20 ottobre 1799.

Sig. D. Daniele de Gambs, Tenente Gen. de' Reali Eserciti — Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Comunicato l'ordine corrispondente al Maresciallo Guevara a 20 ottobre 1799, la mattina. È passata lettera originale del medesimo Damiani al detto Guevara, che tratta del passaggio in altro luogo proprio del Duca di Castelluccio che trovasi nel castello Nuovo.

Eccellenza— Sono stati da questa Giunta condannati a morte Onofrio de Colaci, Giovanni Varanese, e Prete Gaetano Morgera, cioè il primo ad esser decapitato, e gli altri due a morir sulle forche, precedente degradazione di Morgera. Siccome i cennati tre individui trovansi detenuti nel Real castello Nuovo, prego V. E. a dare le disposizioni convenienti, onde i medesimi questa notte vengano trasportati nell'altro del Carmine per eseguirsi la sentenza nel giorno di martedì 22 del corrente. Al tempo stesso si compiaccia dare gli ordini per la Truppa, che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, non che per le pattuglie da girare per la città, a seconda di quanto si è praticato per gli altri. Col solito dovuto ossequio mi raffermo costantemente.

Napoli, 20 ottobre 1799.

Sig. D. Daniele de Gambs, Tenente Gen. de'Reali Eserciti — Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Passato l'ordine corrispondente al Maresciallo Guevara la sera de' 20 ottobre 1799.

Eccellenza—Dall'annesso foglio rileverà V.E. una serie di soggetti caduti tra gli altri in rubrica nelle informazioni prese, contro coloro che furon membri dell'alta Commissione militare e rivoluzionaria, sotto la rovesciata sediziosa Repubblica.

In forza di Regal dispaccio procede questa Suprema Giunta di Stato, anche contro quei che fossero del foro militare, e siccome degli annotati soggetti se ne sa, che il D. Antonio Velasco stia detenuto nel castel S. Eramo, il D. Filippo Wirtz nel castel Nuovo, e si ignora se gli altri tutti, o alcuni potessero esser tra le forze militari, prego V. E. prenderne conto, e nel disporre che il Velasco, ed il Wirtz fossero da me trasportati per sentirli, si compiaccia disporre pure, che ogni altro degli annotati, che stia preso ugualmente si menasse da me per sentirlo, e disbrigarlo in giustizia.

Compatirà V. E. tanto incomodo, mentre in aspettativa di tanto favore, e di molti altri suoi venerati comandi, me le raffermo costantemente.

Li 23 ottobre 1799.

Sig. D. Daniele de Gambs, Tenente Gen. e Comandante della Piazza di Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Eccellenza—Stamattina dal castello di S. Eramo è stato menato in presenza del Consigliere D. Angiolo de Fiore per essere costituito il carcerato di Stato Capitano D. Antonio Velasco. Costui che è uno de' rei di primo ordine, mentre impiegato nell'alta Commissione militare della battuta infame Repubblica, intervenne e decretò di morte in tutte le cause attitate in quell'infame Tribunale, non ha avuto riparo di confessare questi delitti. Perlochè dopo di essere stato da detto Consigliere di Fiore avvertito, che uno degli avvocati de' rei di stato sarebbe andato a sentire i suoi discarichi, per imprenderne la difesa, era stato congedato inviandolo al castello Nuovo. Pochi momenti dopo dall'Uffiziale e soldati che accompagnavano il detto preso Velasco è stato riferito a questa Giunta, che in atto erano nell'ultimo piano di questo Monastero, e due soldati lo portavano per le braccia, oltre della pattuglia che lo scortava, egli, il Velasco, urtandone con violenza uno e distaccandosi dall'altro si era precipitato dal chiostro giù nel vaglio ed ivi era morto, rimanendo in mano del soldato un quarto della di lui giamberga.

A vista di questo rapporto, siccome la Giunta non ha omesso sul momento di disporre le convenienti indagini per la verificazione dell'accaduto, così stima anco un dovere di rassegnarne la notizia a V. E. per la dovuta intelligenza, riserbandosi di manifestarle tutt'altro che di preciso si rileverà su questo assunto, dietro l'informo che si sta praticando; nella prevenzione che si è sospeso di far seppellire il cadavere del Velasco, fino a che perverranno a questa Giunta i suoi riscontri.

Ed in questa attenzione con perfetta stima passo a confermarmi.

Napoli, 24 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs — Napoli.

Dev.° ed Obb.° Servo vero
FELICE DAMIANI.

Si scriva a Guevara che mandi un Ajutante per riconoscere il cadavere. Adempiuto a 24 ott. 1799.

Eccellenza—Avendo questa Suprema Giunta di Stato praticate le corrispondenti indagini sulla morte del preso di Stato Capitano D. Antonio Velasco, io ho il piacere di passare alle

mani di V. E. la copia degli atti formati sull'assunto, perchè si compiaccia farne quell'uso che potrà essere di sua pertinenza. E pregandola di riscontrarmi di esserle tali carte pervenute, con vera e distinta stima passo a confermarmi.

Napoli, 25 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Dev.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

Eccellenza — Essendosi il Re nostro Signore uniformato alla sentenza di morte profferita da questa Suprema Giunta di Stato, contro Mario Pagano, Domenico Cirillo, Ignazio Ciaja, e Giorgio Pigliacelli, si è dalla Giunta medesima disposto di eseguirsi la giustizia nel giorno di martedì 29 del corrente.

Lo partecipo a V. E. perchè si compiaccia disporre il convenevole, affinchè dal castello di S. Elmo in cui si trovano Pagano, Ciaja e Cirillo siano domani sera tradotti in quello del Carmine, ove esiste l'altro Pigliacelli; come altresì la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, e le solite pattuglie ad oggetto di evitarsi qualunque disordine.

Mi auguro l'onore di molti suoi pregiatissimi comandi, e con sensi di perfetta stima invariabilmente mi raffermo.

Napoli, 26 ottobre 1799.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

A dì 27 ottobre 1799 comunicato a Guevara per l'adempimento.

Eccellenza—Questa Suprema Giunta di Stato ha condannato alla decapitazione il P. Severo Caputo precedente dissacrazione, e da morir sulle forche il Prete D. Ignazio Falconieri, anche precedente dissacrazione, come altresì Colombo Andreassi, Raffaele Jossa a morir similmente sulle forche.

Siccome il Caputo trovasi nel castel S. Elmo, e gli altri nel Castelnuovo, così prego V. E. disporre il convenevole per farli tradurre questa sera in quello del Carmine, per eseguirsi la sentenza nel giorno di giovedì 31 spirante.

Prego ancora V. E. compiacersi disporre gli ordini per la Truppa all'accompagnamento delli giustiziandi al patibolo, non che le solite pattuglie per la città, a tenore di quanto si è praticato per gli altri.

Col dovuto ossequio costantemente mi rassegno.

Napoli, 29 ottobre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

Si sono passati gli ordini corrispondenti al Maresciallo Guevara in data de'29 ottobre corrente.

Eccellenza — Da questa Suprema Giunta di Stato trovasi condannato a morir sulle forche Pasquale Baffi. E siccome la sentenza deve eseguirsi lunedì 11 corrente novembre, così prego V. E. compiacersi disporre l'occorrente, acciò questa notte segua il passaggio di detto Baffi dalle carceri di Vicaria al castello del Carmine.

Nel tempo medesimo la prego dar gli ordini per la Truppa che deve accompagnare il giustiziando al patibolo, non che le solite pattuglie per la città, onde evitarsi qualunque disordine.

Con la solita maggior stima ed ossequio costantemente mi raffermo.

Napoli, 8 novembre 1799.

Sig. Tenente Gen. Daniele de Gambs—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

Passato l'ordine a Guevara a detto dì.

Eccellenza—Uniformatasi S. M. con Real Dispaccio de' 9 corrente alla sentenza di morte profferita da questa Suprema Giunta contro il Monaco Padre Francesco Guardati precedente dissacrazione, si è dalla Giunta medesima disposto di eseguirsi la condanna nel giorno di mercoledì 13 corrente.

Poichè il medesimo trovasi nel Castelnuovo prego V. E. compiacersi disporre che questa notte sia trasferito a quello del Carmine. Al tempo medesimo la prego ancora di ordinare la Truppa che deve accompagnare il giustiziando al patibolo, non meno che le solite pattuglie, onde evitarsi per la città qualunque disordine.

Con la solita maggiore stima ed ossequio mi confermo costantemente.

Napoli, 10 novembre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

Adempito a 10 novembre 1799.

Eccellenza—Da questa Suprema Giunta sono stati condannati a morir sulle forche Nicola Magliano, e Vincenzo Russo. Poichè il primo trovasi ristretto nelle forze della Vicaria, ed il Rossi nel castello Nuovo, d'accordo della Suprema Giunta, prego V. E. compiacersi disporre l'occorrente, onde i medesimi per questa notte fossero tradotti al castello del Carmine, per eseguirsi la sentenza martedì 19 corrente novembre.

Medesimamente la prego dar gli ordini convenienti per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, non che le solite pattuglie per la città affine di evitarsi qualunque disordine.

Col massimo ossequio mi confermo costantemente.

Napoli, 16 novembre 1799.

Sig. Tenente Gen. D. Daniele de Gambs.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

A 16 novembre 1799 passato l'ordine corrispondente a Guevara.

Eccellenza — Essendo stato condannato a

morte il reo di stato D. Giov. Leonardo Palomba, dalla Suprema Giunta di Stato si è ordinata la confisca de' suoi beni; in seguito di che il sig. Amministratore generale de' beni de' rei di Stato, Cav. D. Gaetano de Ferrante, ha disposto per mezzo mio di assicurare e ricuperare la libreria e tutt' altro che esiste nella casa del Palomba. E come ho preinteso che in detta casa ad arte vi siano andati ad abitare due Ufiziali militari, prego V. E. di destinare ad assistermi un qualche Ufiziale con partita di soldati, acciò possa far restare adempito il Real servigio; ed acciò la roba non s' involasse, si compiacerà farmi pervenire tale assistenza con la maggior sollecitudine.

E con la maggior stima resto per sempre.

Napoli, 16 novembre 1799.

Sig. Generale D. Daniele de Gambs Comandante della Piazza di Napoli.

Div.° ed Obb. Servo vero
PASQUALE BOSCO.

A 16 novembre 1799 passato all' intelligenza di Guevara, incaricandogli di sollecitamente destinare un Ufiziale con una competente partita, e dirigerlo al qui sotto D. Pasquale Bosco.

Eccellenza — Sono stati da questa Suprema Giunta condannati Antonio Ruggi, e Melchiorre Maffei, il primo a morir decapitato, e l' altro sulle forche. Poichè il Ruggi trovasi detenuto nel castello dell' Ovo, ed il Maffei nelle forze della Vicaria, d' accordo di essa Giunta prego V. E. compiacersi disporre l' occorrente, onde i medesimi per questa notte siano trasportati al castello del Carmine per mettersi in Cappella ed eseguirsi la sentenza sabato 23 stante.

Nel tempo stesso la prego ancora degnarsi dare gli ordini per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, nonchè le solite pattuglie per la città affine di evitarsi qualunque inconveniente.

Con la maggior stima mi dichiaro immutabile.

Napoli, 21 novembre 1799.

Signor D. Daniele de Gambs Tenente Gen. dei Reali eserciti—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

A dì 21 novembre detto passato l' ordine corrispondente al Maresciallo Guevara.

Eccellenza—Avendo S. M. con reali rescritti, del primo e due del corrente, comandato di far correre la sentenza da questa Suprema Giunta profferita contro Ferdinando Ruggi, e Raffaele Doria condannati ad esser decapitati, e contro il Prete Francesco Conforti a morir sulle forche precedente dissacrazione, nonchè dovendo eseguirsi le altre sentenze dalla Giunta istessa profferite contro Antonio Sardelli, e Vincenzo d' Ischia condannati anche a morir sulle forche, d' accordo colla Giunta medesima prego V. E. compiacersi disporre per questa sera il passaggio de' medesimi al castello del Carmine, trovandosi il Ruggi nel castello S. Elmo, ed il Doria, Conforti, Sardelli, e d' Ischia nel castello Nuovo per ivi mettersi in Cappella, ed eseguirsi la sentenza sabato sette del corrente.

Nel tempo stesso la prego per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, e per le solite pattuglie da girare per la città, onde evitarsi qualunque inconveniente.

Con tutto ossequio mi raff. costantemente.

Napoli, 4 dicembre 1799.

Signor Gen. de Gambs.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

A 4 dicembre 1799, passati gli ordini corrispondenti a Guevara.

Eccellenza — Giovedì 11 dello stante dicembre debbonsi eseguire le sentenze da questa Suprema Giunta profferite contro il Marchese Carlo Mauri, condannato ad esser decapitato, e contro il P. Francesco Saverio Granata, Nicola Fiorentino, e Carlo Romeo a morir sulle forche.

Siccome i cennati quattro presi trovansi nel castello Nuovo, così d'accordo di questa Suprema Giunta prego V. E. compiacersi disporre per questa notte il passaggio de' medesimi al castello del Carmine, e medesimamente ordinare l' occorrente per la Truppa che deve accompagnare i giustiziandi al patibolo, per le pattuglie che debbono girare per la città, onde sviarsi qualunque disordine.

Con dovuto ossequio mi confermo costantemente.

Napoli, 9 dicembre 1799.

Sig. Gen. D. Daniele de Gambs—Napoli.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

Passato l' ordine al Maresciallo Guevara a 9 dicembre 1799.

Eccellenza—Il giorno prefisso per la esecuzione della giustizia de' quattro condannati da questa Suprema Giunta de' quali feci menzione a V. E. in altra mia della data di ieri è fissato per giovedì, anche perchè dovea seguire la dissacrazione del P. Granata, onde l' abbaglio è solamente corso nel dirsi 11 invece di 12 del corrente, e la Giunta ha rimarcata l' accuratezza di V. E. nell' avvertirlo. Intanto siccome è sopravvenuta Reale approvazione alla condanna di morte profferita anche da questa Suprema Giunta contro Leopoldo de Rensis, così d' accordo della medesima prego V. E. disporre che l' anzidetto de Rensis sia passato questa notte dal castel Nuovo a quello del Carmine per potersi anco eseguire la sua condanna nel suddetto giorno di giovedì, nel quale potrà V. E. disporre la Truppa per l' accompagnamento de' giustiziandi, e le solite pattuglie per la città, onde evitarsi qualunque disordine.

Con la maggior stima mi confermo.

Napoli, 10 dicembre 1799.

Sig. Gen. D. Daniele de Gambs.

Div.° ed Obb.° Servo vero
SALVATORE DE GIOVANNI.

A dì 10 dicembre detto. Passato l' ordine corrispondente al Maresciallo Guevara.

INDICE DELLE MATERIE

Proclami e sanzioni del Generale in Capo Championnet e Governo provvisorio.

Progetto di decretazione presentato a' patriotti napolitani e nazionali dal cittadino *Giuseppe de Logoteta* nel 22 gennaio 1799, nella piazza del castello Sant' Eramo . . . . pag. 1
Indirizzo al Generale Championnet, col quale i cittadini esponendo lo stato delle cose, rassegnano nelle mani del Generale l'atto del giuramento dato intorno all'albero della libertà piantato in castel Sant' Eramo 2
Championnet sospende la vendetta militare — Esorta i cittadini a rientrare nell'ordine — Minaccia bruciare le cose e la fucilazione . 3
Lettera del Generale Championnet al Cardinale Arcivescovo di Napoli. ivi
Championnet dichiara liberi i Napolitani — Minaccia guerra mortale a' partigiani della tirannia — L'armata francese prende il titolo di armata di Napoli — Assicurazione del culto e della proprietà ivi
Legge concernente il Governo provvisorio della Repubblica napolitana. 4
Istallazione del Governo provvisorio della Repubblica napolitana e della Municipalità del comune di Napoli — Discorso di Championnet e risposta del cittadino *Laubert* . . . 5
Istruzioni generali del Governo provvisorio della Repubblica napolitana a'patriotti . . . 6
Nomina de' membri della Municipalità di Napoli 8
Abolizione de'dritti di primogenitura, fedecommessi e sostituzioni ivi
Deliberazione dell'Assemblea provvisoria de'rappresentanti della Repubblica napolitana per gli approvisionamenti delle truppe francesi . ivi
Legge del Generale Championnet per le requisizioni. 9
Attivazione del Comitato di Polizia generale . 10
Idem del Comitato delle Finanze 11
Ordine del Governo provvisorio a'Banchi riguardante la consegna del danaro ivi
Idem del Governo provvisorio riguardante gli arresti. ivi
Atto del Governo provvisorio pel pagamento all'Armata francese di due milioni e mezzo di ducati in conto della contribuzione militare ordinata dal Generale in Capo con decreto degli 8 piovoso 12
Programma del Governo provvisorio. 13
Il Generale Championnet rimette al Presidente del Governo provvisorio la legge concernente la formazione de'Comitati del Governo . . 14
Legge che riguarda la formazione de' Comitati del Governo, lo stabilimento delle loro facoltà, ed i limiti della loro giurisdizione . ivi
Proclama patriottico 15
Il debito pubblico è messo sotto la garanzia nazionale. 17
Il Comitato delle finanze qualifica le fedi di credito ivi
Decreto che stabilisce la pena di morte pe'ladri e per le voci allarmanti ivi
Il Governo provvisorio inculca la concordia e l'unità: indica le ore di udienza pubblica . ivi
Organizzazione del Comitato militare . . . 18
Idem del Comitato dell'interno 20
Idem de' Burò del Comitato centrale. . . . ivi
Decreto perchè tutt'i funzionari pubblici, meno i designati, restino al loro posto 21
Il Comitato di polizia generale rimette la formola di decretazione alla Regia Camera della Sommaria perchè sotto il nome di *Camera de' conti Nazionali* continui a procedere . . 22
Idem alla Gran Corte della Vicaria, dandosele il nome di *Gran Corte Nazionale*. . . . ivi
Idem al Sacro Regio Collegio, dandogli nome di *Supremo Consiglio Nazionale* 23
Estratto delle deliberazioni del Direttorio esecutivo del 5 glaciale e 2 nevoso anno 7.°. . 24
Nomi ed abitazioni degli Agenti della Commissione civile con l'indicazione delle loro differenti incombenze 26
Proclama riguardante il disarmamento . . . ivi
Disposizioni del generale Championnet perchè il Governo provvisorio metta in attività i travagli del Cantiere 27
Bando della Commissione civile dal territorio napolitano e romano ivi
Il Comitato di polizia generale esorta i cittadini a rispettare i magistrati 29
Richiamo in città di coloro che ne sono lontani senza permesso o incarico del Governo . . 30
Legge riguardante la Tesoreria nazionale, le sue prerogative ed i limiti della sua Giurisdizione ivi
Il Governo provvisorio ordina una sala d'istruzione 31
Richiamo de' gravati nella tassa del prestito forzoso 32
Nomina della Commissione pe' suddetti richiami ivi
Legge concernente le facoltà delle Municipalità e limiti della loro giurisdizione. . . . 33
Idem concernente le facoltà delle Amministrazioni dipartimentali 34
Idem concernente la divisione del territorio continentale della Repubblica napolitana . . 35
Dipartimento della Pescara 36
Idem del Garigliano 37
Idem del Volturno 38
Idem del Vesuvio 39
Idem del Sangro 40
Idem dell'Ofanto 41
Idem del Sele 42

Idem dell'Idro. 43
Idem del Bradano 44
Idem del Crati. 45
Idem della Sagra 46

Proclami e sanzioni della Municipalità.

Illuminazione per l'arrivo dell'armata francese 47
Proclama pel ricupero degli effetti appartenenti a'quartieri militari ivi
Idem perchè si portino ne' castelli le armi da guerra ivi
Editto che toglie il corso pubblico alla moneta di nazione estera ivi
Proclama che dichiara inamovibili le cappelle delle arti. 48
Ordine per l'esazione delle gabelle ivi
Ordine al Banco per la tassa de'carlini cinque. ivi
Invito a' cittadini perchè si ritirino in città per dare alloggio ivi
Ordine a'capitani di ottina per le note delle case idonee a dare alloggio. 49
Proclama riguardante i venditori ed i compratori ivi
Pena di fucilazione contro quelli che son restii a tornare le robe prese nel saccheggio . . ivi
Pubblicazione di una lettera di Championnet riguardante gli alloggi 50
Ordine perchè la roba presa nel saccheggio si restituisca in 24 ore ivi
Idem perchè i capitani di ottina facciano nota di sloggiamento ivi
Proclama che fissa i baccalà secchi a grana 24 il rotolo 51
Ordinanza riguardante i fontanari, pozzari ec. ivi
Affissione de' nomi di cittadini benemeriti. . ivi
Ordine perchè gli scritti in istampa siano sottoscritti ivi
Idem perchè i locandieri facciano rapporto giornaliero di quanto possa accadere ne' loro alberghi. 52
Proroga di tre giorni a' cittadini per ritirarsi nella capitale e dare alloggio ivi
Proclama di assise ivi
Idem riguardante il mercimonio dell'olio . . 53
Editto per la continuazione delle esazioni prescritte dalle prammatiche ivi
Ordine che inibisce la diminuzione de' famigliari ivi
Invito a rivelarsi tra due giorni le case che alloggiano francesi ec. 54
Indicazione della vigilanza di prezzi e peso . ivi
Proclama che ringrazia i cittadini per l'illuminazione della città, ed inculca la stessa pei soli primi piani. 55
Proclama perchè le strade restino sbarazzate da' venditori. ivi
Distribuzione delle lettere della posta . . . ivi
Proclama riguardante la grascia ed annona . 56
Invito a prendere l'assiente pel provvedimento de' quartieri militari ivi
Ordine per formarsi stato de' caffè, alloggi, cantine ec. ivi

Proclami e sanzioni del comitato militare.

Decreto di Dufresse che organizza la polizia della città 57
Invito a portare in Castelnuovo le armi di munizione ec. 57
Roccaromana invita i militari napoletani per riorganizzare i reggimenti 58
Ordine per consegnare i beni confiscati. . . ivi
Roccaromana indica i luoghi per depositare i generi, i cavalli e gli animali del treno d'artiglieria 59
Lettera di Dufresse per gli abusi de' soldati co' biglietti ivi
Organizzazione di 4 compagnie di Guardia nazionale ivi
Regolamento per l'armata 61
Dufresse inibisce le requisizioni di carrozze e cavalli 62
Pena di morte pel soldato francese che turberà la quiete cittadina, e viceversa 63
Indirizzo di Moliterni e Manthoné alla gioventù nazionale. ivi
Regolamento pel buon ordine de' teatri. . . ivi
Piano di organizzazione della Guardia nazionale di Napoli 64

Proclami e sanzioni del Generale in capo Macdonald e Governo provvisorio.

Commissione di sei ecclesiastici per dirigere le predicazioni ed istruzioni del clero . . . 67
Quattro articoli che la Commissione ecclesiastica propone a' predicatori quaresimali e catechisti della Repubblica ivi
I cittadini legali della sala patriottica invitano i cittadini poveri ad essere difesi gratuitamente. 68
Lettera pastorale del cittadino Bernardo della Torre vescovo di Lettere e Gragnano. . . ivi
Championnet assicura al cardinale arcivescovo di Napoli il rispetto per la religione . . . 73
Il comitato di polizia generale rimette la formola di decretazione al delegato dell'ex-regale giurisdizione. ivi
Deputati inviati a Parigi per rendere al Direttorio l'omaggio della riconoscenza . . . ivi
Giuramento di fedeltà alla Repubblica dato dagli uffiziali amministratori ed impiegati della marina di Napoli 74
Saggio della moneta ivi
Si autorizza la congregazione di S. Ivone a continuare nelle sue opere di pietà. ivi
I cittadini delle prime 4 classi minacciati di esser tradotti al *Forte-Quarrè* di Antibo se non soddisfano la contribuzione alla Tesoreria . 75
Minaccia del doppio della contribuzione a coloro che non la soddisfano in 24 ore . . . ivi
Ordine che toglie il sequestro posto dal caduto Governo sui beni de' cittadini delle Repubbliche italiane ivi
Ogni cittadino che ha oro, argento e rame può coniare alla Zecca per proprio conto . . . ivi
Le compre debbono farsi da una sola amministrazione. 76
Commissione di 5 membri per raccogliere i documenti di dilapidazione dell' antica Corte ec. per sottoporsi al Direttorio. ivi
Le insegne degli insorgenti condannate alle fiamme 77
Il Governo provvisorio comunica a' cittadini il messaggio spedito dal Direttorio ivi
I contribuenti possono pagare in gioie . . . 78
Disarmamento di Montuoro. ivi
Proclama di Macdonald 79

Proclamazione della coscrizione militare . . 80
Citazione innanzi al Consiglio di Guerra di coloro che commisero furti ec. durante la entrata dell'armata francese nel romano e napolitano ivi
Indirizzo del ministro dell'interno a'cittadini, arcivescovi, vescovi e prelati ivi
Invito a pagar la decima con polizze bancali . 81
Decreto per esservi una sola amministrazione delle sussistenze per le armate francesi e napolitane e pel comune di Napoli 82
Decreto che indica il modo di esigere da' contribuenti i due milioni e mezzo. 83
Tassa degli orefici ivi
Commissione di sei cittadini per esaminare e visitare i libri di tutte le casse di pubblico introito 86
Decreto di Faipoult col quale la Repubblica francese riceve per contante dalla Tesoreria napolitana le ricevute della compagnia Meuricoffre e Piatti, in soddisfazione de' due terzi della contribuzione de' due milioni e mezzo. ivi
Disciplina pel servizio della Guardia nazionale 87
Legge perchè stiano chiusi i teatri negli otto giorni della settimana Santa, e le vetture non girino dal giovedì al sabato santo ivi
Il Governo provvisorio invita i cittadini a donare alla Repubblica il piombo che possono avere presso di loro 88
Decreto che calma la pubblica agitazione prodotta da un progetto in istampa di Francesco Liberatore ivi
Invito della Commissione militare per la organizzazione della truppa agli uffiziali dell'ex-esercito acciò questi diano i loro requisiti e patenti ivi
Il Cardinale Arcivescovo di Napoli notifica che le funzioni della settimana santa avranno il loro corso regolare 89
Dichiarazione riguardante la carta di sicurezza per gl'individui stranieri ivi
Idem riguardante la Commissione per visitare ed esaminare le casse pubbliche 90
Pastorale dell'Arcivescovo di Napoli . . . ivi
Editto riguardante le botteghe, i venditori, le cantine ed il giuoco 92
Divieto di affiggere carte a guisa di proclami. ivi
La Commissione ecclesiastica invita i parrochi e curati a vigilare sulla predicazione. . . ivi
La Commissione per la visita delle casse pubbliche invita i cittadini a dare lumi e notizie 93
Decreto contro gli stampatori che pubblicano leggi o disposizioni del Governo col falso nome di Stamperia nazionale ivi
Il comitato di polizia e di giustizia avvisa i cittadini come debbano praticare per dar petizioni ivi
Rettifica delle assise del Governo provvisorio. 94
Rivoca del Console dell'arte nello apprezzo delle gioie pel prestito ivi
Ordine dello stato maggiore generale riguardante le requisizioni illegittime. 95
Benevento amministrato dalla Repubblica francese ivi
Decreto pei Commissari organizzatori . . . ivi
Commissione per esaminare i richiami de' cittadini gravati 97
Decreto di demarcazione delle proprietà . . ivi
Idem di disciplina della Guardia nazionale. . 99
Assisa pubblica del Governo provvisorio . . ivi
Coscrizione della Guardia nazionale del Comune di Napoli. 99
Contabilità della Guardia nazionale di Napoli. 100
Organizzazione della Gendarmeria ne' dipartimenti della Repubblica 101
Contabilità della Guardia nazionale in tutt' i dipartimenti della Repubblica. ivi
Il Governo provvisorio annunzia ai napolitani una vittoria riportata da Massena sui Grigioni 102
Ordine perchè si tirino delle tratte, a 40 giorni date, sui contribuenti de'due milioni e mezzo. 103
Sequestro sulle proprietà poste nel territorio napolitano e romano appartenenti all'Imperatore e sudditi suoi ivi
Ordine di Faipoult in esecuzione del decreto che mette il sequestro sulle proprietà dell'Imperatore ivi
Indicazione dell'Agenzia che riceve in Napoli le dichiarazioni de' beni sequestrati suddetti. 104
Il Governo provvisorio invita i napolitani a largir doni per formare una cassa per le spedizioni nazionali ivi
Proclama del comitato militare del Governo provvisorio agli uffiziali dell'ex-esercito. . ivi
Caracciolo per la sezione di marina dice ai napolitani alcuni disegni de' nemici della Repubblica 105
Caracciolo accredita la firma di Bartolomeo Sessa nelle polizze. 106
Proclama del Cardinale Arcivescovo di Napoli. ivi

Proclami e sanzioni della Municipalità.

Fitto del lago del Fusaro 109
Editto che vieta le piroccole ivi
Proroga di 10 giorni ai forestieri per provvedersi della carta di sicurezza 110
Assise ivi
I pegni al Banco della Pietà possono dispegnarsi con polizze ivi
Gli uffiziali dell'esercito napolitano non debbono avere alloggio ivi
Ordinanza per le meretrici 111
Invito a'superiori delle chiese per suonarsi le campane a gloria il sabato santo ivi
Proclama che dichiara il comitato di sussistenza diviso dalla Municipalità ivi
Modo come i cittadini Deputati per ciascuna parrocchia devono regolarsi riguardo agli alloggi de' francesi 112
Modo da praticarsi da'capi di ottina per le fedi a coloro che vogliono uscire dal tenimento della Repubblica ivi
Altra proroga di giorni sei per munire i forestieri della carta di sicurezza 113
Indicazione della Compagnia Meuricoffre e Piatti per la ricezione delle mercanzie de' contribuenti ivi
Altra ordinanza per le meretrici ivi
Coloro che danno alloggio non debbono dar tavola 114
Inassistenza de' Capodieci ivi
Proroga per l'introito contante ne' Banchi . . ivi
La Municipalità del cantone Sebeto autorizzata a tener registro di tutti i pagamenti de' percettori, tesorieri, amministratori ec. del cantone stesso — Confini e limiti del cantone Sebeto iv
Cantone colle Giannone 115

Proclami e sanzioni del comitato militare.

Il comitato militare invita gli ascritti all'organizzazione di tre legioni della Guardia nazionale a portarsi in S. Lorenzo 117
Invito a' capi delle tre legioni ec. già promossi, a recarsi in Monteoliveto per l'organizzazione della Guardia nazionale ivi
Si fan noti alla Guardia nazionale il Generale, il comandante ec. 118
Proclama di Schipani a' cittadini calabresi. . ivi
Proclama del General Rey riguardante l'alloggio de' forestieri ivi
Sentenza profferita dalla Commissione militare della prima divisione. 119
Rapporto del capo di legione Carafa al Governo provvisorio per la presa di Andria. . . 120
Giudizio reso dal primo Consiglio di guerra della divisione di riserva sedente in Napoli. . 121
La Commissione militare per l'organizzazione della truppa invita gli uffiziali subalterni a portare i lor validi documenti 122
Proclama del comitato militare municipale alla Guardia nazionale. 123
Tutti i cittadini debbonsi ascrivere alla Guardia nazionale ivi
Il Commissario della Campagna invita i cittadini del Comune ad essere ubbidienti alla legge ivi
Ordinanza del Generale Rusca contro gli uomini inutili e pericolosi 124
Si dichiara nulla la coscrizione fatta da' particolari della Guardia nazionale, e s'invitano i cittadini ad ascriversi in luoghi designati . 125
Ordinanza del General Rusca acciò ogni cittadino due ore prima della mezza notte vada per la città con lanterna, fiaccola o torcia . ivi
Proibizione a' soprannumeri della Guardia nazionale di portare le armi—Gli ascritti fuori servizio debbono portare la sola sciabla—Divieto di vestir divisa non analoga al grado—Chi non ha uniforme deve portare al braccio destro il nastro tricolore ivi
Sentenza dell'alta Commissione militare . . 126
Idem ivi
Idem. 127

Appendice a' proclami e sanzioni del comitato militare sotto il Gen. Championnet.

Dichiarazione di guerra della Repubblica francese contro le corti di Napoli e di Torino e dettagliati motivi di essa 129
Proclama di Moliterni e Roccaromana al popolo napolitano per l'entrata della truppa francese in Napoli 135
Proclama del comitato militare della Municipalità che invita i cittadini ad arrollarsi nella truppa nazionale 136

Appendice generale alla Repubblica napolitana del 1799.

Progetto di costituzione della Repubblica napolitana del 1799 per *Pagano*, *Logoteta*, e *Cestari* 137
Note alla costituzione per *Lanzellotti* . . . 156
Formazione di 4 legioni. 160
Decreto di Ruffo riguardante gli uffiziali che han servito la Repubblica 166
Capitolazione conchiusa tra la guarnigione del forte S. Elmo e le truppe di S. M. Siciliana e de' suoi alleati ivi
Capitolazione tra le truppe di S. M. Siciliana ed i suoi alleati da una parte, e la guarnigione di Capua dall'altra 167
Capitolazione tra le truppe di S. M. Siciliana ed i suoi alleati da una parte, e la guarnigione di Gaeta dall'altra. 168
Provvedimenti militari e politici presi dal Generale *Cellini* 169
Editto di perdono generale del cardinal Ruffo. 176
Lettera di *Ferdinando IV* ai governatori militari e politici, ed agli abitanti tutti delle città della Puglia e di Lecce 177
Altra di *Maria Carolina* a' calabresi. . . . ivi
Altra di *Saint-Vincent* a *Nelson* 178
Editto del cardinal *Ruffo* ivi
Lettera di *Micheroux* al cardinal *Ruffo*. . . 179
Trattato della resa de' castelli Nuovo e dell'Uovo ivi
Lettera di *Hamilton* al cardinal *Ruffo* . . . 180
Altra dello stesso. ivi
Dispaccio del 7 settembre 1799, inviato al luogotenente capitan generale dal ministro *Acton*. 181
Lettera del cardinal *Ruffo* a *Rodio* 182
Patentali facoltative 183
Proclama di *Rodio* a' Romani ivi
Proclama di *Rodio* a' magistrati dell'abolito governo papale ed alle autorità costituite della Repubblica romana 184
Indulto del 23 aprile 1800 ivi
Proclama del re 186
Regal dispaccio contenente le istruzioni per la condanna de' patrioti del 1799 187
Corrispondenza della Giunta di Stato col comando di Piazza dalla quale si rileva la esecuzione de' condannati a morte. 188

INDICE ALFABETICO

A

Abbamonti Giuseppe, Membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Albanese Giuseppe*, Idem. f. 4 — *Avella Antonio* (Pagliuchella), membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Anzuoni Matteo*, Membro della Commissione pei richiami avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 e 86 — *Aloi Vincenzo*, Deputato del Tribunale della fortificazione, Acque e Mattonate. f. 51 — *Avena*, Avvocato del Fisco Nazionale. f. 53 — *Attanasio Francesco*, Membro del Comitato di pubblica Sussistenza. f. 54 — *Alò Errico*, Tenente della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Asti Alberto*, Milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 60 — *Albertino ex Sanseverino Fabbio*, Idem. f. 60 — *Adone Carmine*, Idem. f. 60 — *Andruzzi Costantino*, Istruttore della 7.ª Compagnia. f. 60 — *Assisi Gaetano*, Milite idem. f. 60 — *Amante Fasquale*, Idem. f. 60 — *Amante Luigi*, Idem. f. 60 — *Acquaviva Gaetano*, Idem. f. 60 — *Andreassi Colombo* Sergente della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Attigiati Raffaele*. Milite idem. f. 61 — *Ardolini Alessio*, Idem. f. 61 — *Annese Gaetano*, Idem. f. 61 — *Astarino Tommaso*, Idem. f. 61 — *Astarino Pietro*, Idem. f. 61 — *Arena Pietro*, Idem. f. 61 — *Angelis de Francesco*. Idem. f. 61 — *Arestone Annibale*, Idem. f. 61 — *Annessi Pasquale*, Idem. f. 61 — *Affaitati Antonio*, Capitano della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Azzopaldi Salvatore*, Milite idem. f. 61 — *Avena Giuseppe*, Idem. f. 61 — *Angelis de Giacomo*, Idem. f. 61 — *Aurineta Alessandro*, Idem. f. 61 — *Amendola Salvatore*, Idem della 1.ª f. 60 — *Andreassi Paolo*, Capitano del 1° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Adanese Mariano*, Capitano del 2.° Battaglione 1.ª idem. f. 162 — *Alcubier Giovanni*, Idem. f. 162 — *Ambrosio Angelo*, Capo del 3.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Accadia Dentice*, Capitano del 3.° Battaglione idem. f. 162 — *Amelio Baldassarre*, 2.° Tenente idem. f. 162 — *Angelis de Giacinto*, 2.° Tenente 2.ª Legione f. 162 — *Azzella Sinforiano*, Ajutante. f. 162 — *Alferii Alessandro*, 1.° Tenente. f. 162 — *Ajello Andrea*, 2.° Idem. f. 163 — *Annunziis Pietro*, 2.° Idem. f. 163 — *Allegro Luigi*, Capitano della 3.ª Legione. f. 163 — *Ardolino Gaetano*, 1.° Tenente idem. f. 163 — *Andruzzi Costantino*, Capo Battaglione della 3.ª Legione. f. 163 — *Argenzio Francesco*, 2.° Tenente. f. 163 — *Andreoli Giovanni*, Idem. f. 163 — *Affaitati Scipione*, 1.° Tenente 3.° Battaglione. f. 163 — Ajello Andrea 2.° Tenente. *Andruzzi Crisan*, Capitano 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Aldanese Giovanni*, 1.° Tenente 2.° Battaglione. f. 164 — *Attanasio Giovanni*, 2.° Tenente. f. 164 — *Azau Raffaele*, Capitano 3.° Battaglione. f. 164 — *Anastasio Francesco* 2.° Tenente. f. 164 — *Abamonti Nicola*. Idem. f. 164 — *Antonini Stefano*, Volontario. f. 164 — *Argenzio Giuseppe*, Volontario. f. 164 — *Ausilio Ettore*, Idem. f. 164 — *Acerbo Giacomo*, Idem. f. 164 — *Angelis de Pietro*, Idem. f. 164.

B

Battiloro Giustino, Membro della Commissione di Vigilanza delle Casse pubbliche. f. 93 — *Bisceglia Domenico*, Membro della Rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Baffi Pasquale*, Idem. f. 4 — *Bruno Vincenzo*, Membro del Municipio di Napoli. f. 8 f. 47 — *Bruner A.* Tribuno del Popolo Romano e Tenente Francese. f. 17 — *Bonnamy*, — Capo dello stato maggiore, e Generale di Brigata. f. 26 — *Brancia Antonio*, Membro del Comitato di Finanze. f. 53 *Beranger* — Capo di Battaglione Comandante della Piazza di Napoli. f. 57 — *Battaglia Litterio*, Milite della 1.ª Compagnia. f. 60 — *Barillari Gennaro*, Idem. f. 60 — *Barillari Francesco*, Idem. f. 60 — *Barillari Tommaso*, Idem. f. 60 — *Basile Giovanni*, Idem. f. 60 — *Brunetti Michele*, Idem f. 60 — *Biondi Saverio*, Idem. f. 60 — *Benedetti di Alberto*, Idem. f. 60 — *Bossi Giorgio*, Idem. f. 60 — *Bossi Francesco*, Idem. f. 60 — *Basile Saverio*, Milite della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Basile Tommaso*, Idem. f. 61 — *Battistelli Giuseppe*, Idem. f. 61 — *Basile Luigi*, Idem. f. 61 — *Belcaldi Carlo*, Idem. f. 61 — *Rorceto Gennaro*, Idem. f. 61 — *Buffo Antonio*, Idem. f. 61 — *Bruno Francesco*, Idem. f. 61 — *Bianchi Domenico*, Idem. f. 61 — *Bianchetti Giovanni*, Idem, f. 61 — *Braset Carlo*, Idem. f. 61 — *Boerio Leopoldo*, Idem. f. 61 — *Bar-*

ba Luigi, Idem. f. 61 — *Berthier Leopoldo*, Generale Comandante dello Stato Maggiore. f. 95 — *Balzano Onofrio*, Segretario del Cantone Sebeto. f. 115 — *Belpulzi Antonio*, Capo della 1.ª Legione. f. 162 *Bardet Teodoro*, Ajutante maggiore d'idem, f. 162 — *Bevilacqua Salvatore*, Capitano d'idem. f. 162 — *Bonelli Giuseppe*, Ajutante maggiore del 3.° Battaglione. f. 162 — *Botti Francesco*, 1.° Tenente del 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Basile Domenico*, Idem. f. 162 — *Barattelli Pietro*, 2.° Tenente 2.° Battaglione 2.ª Legione. f. 163 — *Busti Giov. Battista*, Idem. f. 163 — *Brancolini Nicola*, idem. f. 163 — *Blasi Polidoro*, Capitano del 3.° Battaglione 2.ª Legione. f. 163 — *Bonelli Giovanni*, 1.° Tenente idem. f. 163 — *Benchi Giuseppe*, idem. f. 163 — *Botti Giuseppe*, 2.° Tenente idem. f. 163 — *Blasi Attanasio*, Capitano del 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 163 — *Brancati Antonio*, 1.° Tenente idem. f. 163 — *Burovich Michele*, Capitano del 2.° Battaglione 3.ª Legione. f. 163 — *Basset Pietro*, idem. f. 163 — *Buscé Domenico*, 1.° Tenente idem. f. 163 — *Buscé Gaetano*, idem. f. 163 — *Bellini Raffaele*, idem, f. 163 — *Baselli Vincenzo*, 2.° Tenente 3.° Battaglione 3.ª Legione. f. 163 — *Berordincher Sebastiano*, Capitano del 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Brunetti Luigi*, 1.° Tenente 1° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Botti de Luigi*, 2.° Tenente idem. f. 163 — *Bianchi Timoteo*, Capo del 3.° Battaglione. f. 164 — *Boldoni Paolo*, 1.° Tenente idem. f. 164 — *Brancolini Francesco*, 2.° Tenente idem. f. 164 — *Bruno Luigi*, idem. f. 164 — *Bassano Giuseppe*, Ajutante. f. 164 — *Bruno Giulio Cesare*, 2.° Chirurgo. f. 164 — *Butta Antonio*, Volontario. f. 164 — *Becher Giuseppe*, idem. f. 164 — *Barriera Antonio*, idem. f. 164 — *Benetti Francesco Antonio*, idem. f. 164 — *Blum Giorgio*, idem. f. 164 — *Betschardt Carlo*, idem. f. 164 — *Barattelli Leopoldo*, idem. f. 164 — *Berlingò Vincenzo*, idem. f. 164.

C

Championnet, Generale in Capo dell' Armata di Napoli. f. 2, 3, 4, 5 — *Ciaia Carlo*, Membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Cirillo Domenico*, idem. f. 4 — *Caraffa Jesi Luigi*, Membro del Municipio di Napoli f. 8 — *Coppola di Canzano*, Membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Canyeux Paolo*, Capo di corrispondenza presso il Commissario Civile. f. 26 — *Caillat*, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Cavazzuti*, Agente idem. f. 26 — *Cestaro*, Presidente del Comitato dell'interno. f. 40 — *Caputo Mariano*, Segretario del Comitato di pubblica Sussistenza. f. 49 — *Caracciolo Cicinelli Ottavio*, Membro del Comitato di pubblica Sussistenza per S. Lorenzo. f. 54 — *Caracciolo di Torella Giuseppe*, idem per S. Lucia, Pizzofalcone, e Chiaja. f. 54 — *Colonna di Stigliano Giuseppe*, idem pel Palazzo Nazionale e Toledo. f. 54 — *Carmignano di Acquaviva Alfonso*, idem per Carità. f. 54 — *Cestari Luigi*, per Porto. f. 54 — *Caracciolo di S. Agapito Vincenzo*, idem per S. Antonio Abate. f. 54 — *Chiarizia Pietro*, Sergente della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Colonna Enrico*, idem. f. 59 — *Colletta Donato*, 1.° Milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Cesare di Francesco*, Milite della detta Compagnia. f. 59 — *Caracciolo Gennaro*, idem. 59 — *Ciceri Domenico*, idem. f. 59 — *Carafa Maddaloni*, idem. f. 60 — *Costantino Giuseppe*, idem. f. 60 — *Cloclais (San) Francesco*, idem. f. 60 — *Colezzi Primiani*, idem. f. 60 — *Cotronei Paolo*, idem. f. 60 — *Cotronei Alessandro*, idem. f. 60 — *Chiarizia Giuseppe*, idem. f. 60 — *Ciangio Vincenzo*, idem. f. 60 — *Capecelatro Carlo*, idem. f. 60 — *Casoria Giuseppe*, idem f. 60 — *Como ex Casalnuovo Francesco*, idem. f. 60 — *Camarota Giuseppe*, Sergente della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Curtazio Paolo*, Milite della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Cipriani Raimondo*, idem. f. 60 — *Costa Cesare*, idem. *Costa Raffaele*, idem. f. 60 — *Carpentieri Pasquale*, idem. f. 60 — *Cotitto Giuseppe*, idem. f. 60 — *Cacace Gennaro*, idem. f. 60 — *Cacace Vincenzo*, idem. f. 60 — *Comparetti Giacinto*, idem. f. 60 — *Colonna Ascanio*, idem. f. 60 — *Consales Lorenzo*, idem. f. 60 — *Carpentiere Pasquale*, idem. f. 60 — *Catalano Gaetano*, idem. f. 60 — *Capo-Ferri Gaetano*, idem. f. 60 — *Colonna Giuliano*, Capitano della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Cerisano*, Istruttore idem. f. 60 — *Cella Giovanni*, Sergente. f. 60 — *Camiesecra Michele*, Milite idem. f. 60 *Cimaglia Pietro*, idem. f. 60 — *Capaldo Vincenzo*, idem. f. 60 — *Citrato Giovanni Andrea*, idem. f 60 — *Corrado Domenico*, idem. f. 60 *Cortese Giambattista*, idem. f. 60 — *Civitella ex Duca*, idem. f. 61 — *Caraccciolo Brienza Antonio*, idem. f. 61 — *Caselli Roberto*, idem. f. 61 — *Coppola Pietro*, Tenente della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Celentano Giovanni*, Sergente idem. f. 61 — *Chiso Gioacchino*, Milite idem. f. 61 — *Colò Agostino*, idem. f. 61 — *Criscuolo Donato*, idem. f. 61 — *Criscuolo Salvatore*, idem. f. 61 — *Curtis de Clemente*, idem. f. 61 — *Costa Giuseppe*, idem. f. 61 — *Colon Errico*, idem. f. 61 — *Campana Antonio*, idem. f. 61 — *Cola di Emiddio*, idem. f. 61 — *Cocce Giambattista*, idem. f. 61 — *Caldarelli Antonio*, idem. f. 61 — *Coppola Nicola*, idem. f. 61 — *Caracciolo Nicola*, idem. f. 61 — *Casazza Antonio*, Segretario della Commissione Ecclesiastica. f. 68 — *Cellini Giuseppe*, Generale Comandante in Capo le Truppe a masse di Ferdinando 4.° f. 171 — *Conforti Francesco*, Ministro dell'interno. f. 81 — *Cantalupo di Gennaro Domenico*, Commissario della Tesoreria Na-

zionale. f. 81 — *Curtis de Girolamo*, Segretario della medesima. f. 81 — *Cantalupi Gennaro*, Membro della Commissione di Vigilanza delle Casse di pubblica Amministrazione. f. 93 — *Cinque Andrea*, idem. f. 93 — *Caracciolo*, Presidente del Comitato Militare Sezione Marina. f. 105 — *Capece Zurolo Giuseppe Maria*, Arcivescovo di Napoli. f. 106 — *Carafa Luigi*, Membro del Comitato municipale di pubblica Sussistenza. f. 110 — *Caputo Mariano*, idem. f. 110 — *Caracciolo Ottavio*, Membro del Comitato de'Banchi Nazionali. f. 114 — *Catalano Domenico*, Membro del Comitato de' Banchi Nazionali. f. 114 — *Capano*, Presidente del Cantone Colle Giannone. f. 115 — *Celentano Giuseppe*, Segretario dell'alta Corte militere. f. 126 — *Cirullo Francesco*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Culmont Emmanuele*, idem. f. 162 — *Chiarizia Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 162 — *Candrian Pietro*, 1.° Tenente 2.° Battaglione. f. 162 — *Castiglione Vincenzo*, idem. 162 — *Cannavese Giovanni*, idem. f. 162 — *Cipriano Gennaro*, idem. f. 162 — *Cagliano del Giuseppe*, Capitano 3.° Battaglione. f. 162 — *Cimino Giuseppe*, 1.° Tenente. f. 162 — *Cola de Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 162 — *Candelore Raffaele*, Ajutante. f. 162 — *Comez Darse Bernardo*, Capitano del 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Cilla Giovanni*, idem. f. 162 — *Calcagno Federico*, idem. f. 162 — *Comez Darse Andrea*, 1.° Tenente. f. 162 — *Comite Giuseppe*, 2.° Chirurgo. f. 162 *Cava Tommaso*, Capitano del 2.° Battaglione. f. 162 — *Capaccio Pietro*, 1.° Tenente f. 162 — *Carbions Angelo*, 1.° Tenente. f. 163 — *Crisolia Raffaele*, idem. f. 163 — *Casas Las Emmanuele*, 2.° Tenente. f. 163 — *Ciranni Francesco*, 2.° Tenente. f. 163 — *Crea Francesco*, idem. f. 163 — *Castellanete Raffaele*, 2.° Chirurgo. f. 163 — *Calcagni Federico*, Capitano del 3.° Battaglione. f. 163 — *Ciaceri Salvatore*, 2.° Tenente. f. 163 — *Carretto del Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 163 — *Carta del Emmanuele*, Ajutante maggiore 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 163 — *Carreras Carlo*, Capitano. f. 163 — *Cosiron Ferdinando*, idem. f. 163 — *Conca Gerardo*, idem. f. 163 — *Costa Cesare*, 2.° Tenente idem. f. 163 — *Cordua Michele*, idem. f. 163 — *Calamita Alessandro*, idem. f. 163 — *Cipriani Francesco*, 1.° Chirurgo, f. 163 — *Chiara de Ettore*, Capitano. f. 153 — *Castriota Antonio*, 1.° Tenente. f. 163 — *Candrian Pietro*, Capitano. f. 163 — *Cutillo Giuseppe*, idem. f. 163 — *Cotromano Matteo*, 2.° Tenente, f. 163 — *Cassanese Giuseppe*, idem. f. 163 — *Conca Francesco*, Ajutante. f. 163 — *Cozia de Carlo*, 2.° Chirurgo. f. 163 — *Cini Coramuele*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Cagnetti Bartolo*, 2.° Tenente idem. f. 164 — *Coppola Giuseppe*, idem. f. 164 — *Candela Raffaele*, 2.° Chirurgo. f. 164 — *Capaccio Antonio*, Capitano. f. 164 — *Cecere Gennaro*, idem. f. 164 — *Capobianco Carlo*, idem. f. 164 — *Canneto Ferdinando*, 1.° Tenente. f. 164 — *Castronuovo Francesco*, 2.° Tenente. f. 164 — *Curci Giuseppe*, 2.° Chirurgo. f. 164 — *Capparelli Giovanni*, 2.° Tenente 3.° Battaglione. f. 164 — *Ciliberti Giuseppe*, Volontario. f. 164 — *Catucci Filippo*, idem. f. 164 — *Castagna Antonio*, idem. f. 164 *Caira de Antonio*, idem. f. 164 — *Carosio Gaetano*, idem. f. 164 — *Catenaccio Raffaele*, idem. f. 164 — *Campanile Raffaele*, idem. f. 164 — *Covelli Leonardo*, idem. f. 164 — *Capparelli Gennaro*, idem. f. 164 — *Curtis de Oronzo*, idem. f. 164 — *Cecere Raffaele*, idem. f. 164 — *Candelmo*, idem. f. 164.

D

Delfico Melchiorre, membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Doria Raffaele*. Idem. f. 4 — *Daniele Pasquale*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Dino Andrea*, Negoziante, membro del municipio di Napoli. f. 8 e 109 — *Dufresse*, Generale di Brigata, Comandante la Città ed i forti di Napoli. f. 57 — *Dente Raffaele*, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 60 — *Dozza Raffaele*, Idem. f. 60 — *Diana Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Donna de Nicola*, Idem. f. 60 — *Dentice Domenico*, Sergente della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Donna Vincenzo*, Sergente della 4.ª Idem. f. 60 — *Daniele Pasquale*, Membro del Comitato Municipale di pubblica Sussistenza. f. 109 — *Decolaci Onofrio*, Membro dell' alta Corte militare. f. 126 — *Dupuy Carlo*, Capitano 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Dentice Gaetano*, 1.° Tenente. f. 162 — *Duran Giuseppe*, Idem. f. 162 — *Duran Gaetano*, 2.° Tenente Idem. f. 162 — *Dumartau Giovan Battista*, Capo Battaglione. f. 162 — *Duran Luigi*, 1.° Tenente. f. 162 — *Dentice Accadia*, Capitano. f. 162 — *Dominelli Michele*, 2.° Chirurgo 3.° Battaglione. f. 162 — *Deuche Francesco* Capitano del 3.° Battaglione. f. 163 — *Diez Antonio*, Idem del 1.° Battaglione 3.ª Legione f. 163 — *Dumartau Fabrizio*, 2.° Tenente f. 163 — *Domvrich Giovan Battista*, 2.° Idem. 163 — *Dumartau Carlo*, Aiutante Maggiore. f. 163 — *Demeo Baldassarre*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Dominiquez Giuseppe*, Volontario. f. 164 — *Dominiquez Bartolomeo*, Idem. f. 164 — *De Rada Ferdinando*, Idem. f. 164.

E

Eloise Parroco di S. M. D' ogni bene, Membro della Commissione pei richiami avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 — *Elia Nicola*, Milite della 1.ª Compagnia. f. 60 — *Elia Pasquale*. Idem. f. 60. — *Escobar Emmanuele*, 1.°

Tenente 3.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Erman Raimondo*, Idem. 162.

F

Fasulo Nicola, Membro della rappresentanza Nazionale e Presidente dello stesso. f. 4 e 22— *Forges Davanzati*, Membro della rappresentanza Nazionale. f. 4. — *Faipoult*, Commissario Civile, presso l' Armata di Roma. f. 26 — *Federici Gennaro*, Abate Celestino, Membro della Commissione pei richiami, contro la tassa del prestito forzoso. f. 32 e 86 — *Fortini Raffaele*, Membro del Comitato di pubblica Sussistenza per Marinella. f. 54—*Franei delli Agnello*, Idem per S. Eframo Nuovo. f. 54 — *Filomarino Giacomo*, Ajutante della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Fiore Domenico*, Milite della 1.ª Compagnia f. 59 — *Frezza Raffaele*, Idem. f. 60 — *Fortino Camillo*, Idem. f. 60 — *Fasano Nicola Almerico*, Sergente del 2.° f. 60 — *Fischetti Eduardo*, Milite della 2.ª f. 60 — *Fortunato Antonio*, Idem. f. 60 — *Fumaroli Nicola*, Idem. f. 60— *Fortunato Giustino*, Idem. 60 — *Fischetti Michelangelo*, Idem. f. 60 — *Ferrara Antonio*, Idem. f. 60 — *Fortino Salvatore*, Idem. della 3.ª f. 60 — *Fabiano Vincenzo*, Idem. f. 61 — *Florimo Saverio*, Idem. f. 61 — *Florimo Domenico*, Idem. f. 61 — *Freschi Pantaleone*, Idem. f. 61 — *Favalle Salvatore*, Istruttore della 4.ª f. 61 — *Fazio Giuliano*, Milite della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Fernandez Giuseppe*, Idem. f. 61 — *Falco Domenico*, Idem. f. 61— *Falco Giuseppe*, Idem. f. 61 — *Fasano Lorenzo*, Idem. f. 61 — *Foggetti Nicola*, Idem. f. 61— *Ferrajolo Alessio*, Idem. f. 61 — *Franco Pietrantonio*, Idem. f. 61 — *Fantoluzzi Giacinto*, Idem, f. 61—*Freschi Pantaleone*, Idem f. 61— *Federici Francesco*, Generale Commissario per l'organizzazione della Truppa. f. 88 — *Filippis de Vincenzo*, Presidente della Commissione di Vigilanza delle Casse di pubblica Amministrazione f. 93 — *Falcigni*, Rappresentante del Popolo f. 93 — *Fabritiis de G.*, Segretario del Governo Provvisorio. f. 97 — *Farina Emanuele*, Membro per la Commissione de' Banchi Nazionali. f. 114 — *Forni Francesco*, 2.° Tenente 1.° Battaglione 1.ª Legione f. 162 — *Ferrara Andrea*, Idem. f. 162 — *Falcerone Nicola*, Idem. f. 162 — *Facelisi Giuseppe*, 2.° Chirurgo. f. 162 — *Fiotti Giuseppe*, Capitano. f. 162 — *Fusco Francesco*, 1.° Tenente. f. 162 — *Franchis Francesco Saverio*, Idem. f. 163 — *Farese Giuseppe*, 2.° Tenente 3.ª Legione. f. 163 — *Ferrara Filippo*, 2.° Tenente 4.° Battaglione. f. 163 — *Foster Giuseppe*, Capo Battaglione 3.ª Legione. f. 163 — *Ferro Francesco*, Ajutante. f. 163 — *Franchi Luigi*, 1.° Chirurgo. f. 164 — *Fontana Michele*, 2.° Tenente. f. 164 — *Fumarola Nicola*, Idem. 164 — *Farace Michele*, Volontario. f. 164 — *Formi Giuseppe*, Idem. f. 164— *Fevillart Giuseppe*, Idem. f. 164 — *Filippis de Vincenzo*, Idem. f. 164 — *Felici Domenico*, Idem. f. 164 — *Fune Pasquale*, Idem. f. 164.

G

Gennaro di Raimondo, Membro della rappresentanza Nazionale. f. 4. — *Gennaro di Filippo*, Auletta membro del municipio di Napoli. f. 8—*Greca la Michele*, Banchiere, membro del municipio di Napoli. f. 8 — *Gargano Francesco Maria*, membro del municipio di Napoli. f. 8 — *Greco Francesco*, Membro della Commissione, pe' richiami, avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 e 86 — *Gallina Gaetano*, Idem. f. 32. — *Gagliardi*, Membro della Commissione degli alloggi. f. 50 — *Guidotti Paolo*, Membro del Comitato di Finanze. f. 53 — *Grutther Pietro Mattia*, Capitano della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Giudice del Ferdinando* milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale f. 51 — *Grossi Salvatore*, Idem. f. 51 — *Geronda Andrea*, Idem. f. 60 — *Girardone Emmanuele*, Idem. f. 60— *Giacomo de Francesco*, Idem. f. 60 — *Grandolini Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Grandolini Salvatore*, Idem. f. 60 — *Grandolini Ferdinando*, Idem. f. 60 — *Grandolini Pasquale Maria*, Idem. f. 60 — *Guglielmi Vincenzo*, Idem. f. 60 — *Giudice del Felice*, Idem. f. 60 — *Gusman Mauro*, Idem. f. 60 — *Giannattasio Nunzio*, Idem. f. 60 — *Grossi Salvatore*, Milite della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Gauliere Alessandro*, Idem. f. 60 — *Galise Raffaele*, Idem. f. 60 — *Galise Mariano*, Idem. f. 60 — *Giordano Carlo*, Idem. f. 60 — *Gualtieri Antonio*, Idem. f. 60 — *Gaglioni Francesco*, Idem. f. 60 — *Garzetta Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Garzetta Donato*, Idem. f. 60 — *Garzetta Nicolangelo*, Idem. f. 60 — *Giannelli Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Granata Tommaso*, Idem. f. 60—*Granata Luigi*, Idem. f. 60 — *Garzo Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Giambarba Saverio*, Idem. f. 60 — *Grasso Bartolomeo*, Idem. f. 60 — *Grasso Gennaro*, Idem. f. 60 — *Greca Francesco*, Idem della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Guarano Giuseppe*, Idem. f. 60 — *Gaudio Francesco*, Idem. f. 60 — *Galo Agostino*, Idem. f. 61 — *Giani Michele*, Idem. f. 61 — *Granata Gregorio*, Idem. f. 61 — *Galisi Antonio*, Idem. f. 61 — *Galisi Mariano*, Idem. f. 61 — *Galisi Raffaele*, Idem. f. 61 — *Gurtozzi Paolo*, Idem. f. 61 — *Galzarano Casimiro*, Idem. f. 61 — *Gentile Diego*, Idem. f. 61 — *Garofalo Giovanni*, Idem. f. 61 — *Gianni Andrea*, Milite della 4.ª Compagnia. f. 61— *Gargiulo Nicola*, Idem. f. 61 — *Gambacorta Pietro Antonio*, Idem. f. 61 — *Giura Tommaso*, Idem. f. 61— *Giura Teodoro* Idem. f. 61— *Gionti Gregorio* Idem. f. 61 — *Giordano Andrea*, Idem. f. 61 — *Giannelli Alessandro*, Idem

f. 61 — *Gargano Raffaele*, idem. f. 61 — *Gorvino Nicola*, idem. f. 61 — *Gallis Giambattista*, idem. f. 61 — *Greco Francesco*, idem. f. 61 *Gennaro de Raffaele*, idem. f. 61 — *Giordano*, Segretario del Comitato militare. f. 105—*Guglielmi Francesco*, Segretario del Municipio provvisorio. f. 110 — *Gusumpaur*, Segretario del Colle Giannone. f. 115—*Guillamat Errico*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Gastan Giuseppe*, 2.° Tenente idem. f. 162 — *Gomez Antonio*, Ajutante. f. 162 — *Galiani Giacomo*, 2.° Chirurgo. f. 162 - *Gliasco Zaccaria*, 2.° Tenente. f. 162 — *Grillo Filippo*, idem. f. 162—*Gatti Antonio*, 1.° Chirurgo. f. 162—*Garofalo Giovanni*, 1.° Tenente 3.° Battaglione. f. 162 — *Giordano Vincenzo* idem. f. 162 — *Giordano Raffaele*, idem. f. 162 — *Grande del Domenico* 2.° Tenente. f. 162 — *Giuliano Francesco*, idem. f. 162 — *Giannettiere Carlo*, Capitano 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Guglielmi Vincenzo*, idem Capitano della 1.ª Compagnia 2.° Battaglione. f. 162 — *Gangi Bartolomeo*, 1.° Chirurgo. f. 162 — *Guancio lo Camillo*, Capitano 3.° Battaglione 2.ª Legione. f. 163 — *Gicca Alessandro*, 1.° Tenente. f. 163 — *Giorello de Vincenzo*, 2.° Tenente. f. 163 — *Grimaldi Andrea* 2.° Tenente 2.° Battaglione 3.ª Legione. f. 163 — *Giacchi de Vincenzo*, idem. f. 163 — *Gasser Pietro*, Ajutante Maggiore. f. 163 — *Griniger Carlo*, Capitano idem. f. 163 — *Gasser Benedetto*, 1.° Tenente. f. 163 — *Giugiani Giovan Gaetano*, idem. f. 163 — *Galdo Pasquale*, idem. f. 163 — *Gomez Palombo Francesco*, idem. f. 163 — *Galizia Puolo*, Capitano 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Guisa Stefano*, 1.° Tenente idem. f. 163 — *Guglielmini Die*, idem. f. 163 — *Galiani Nicola*, 1.° Tenente 2.° Battaglione. f. 164 — *Giannettino Rodriguo*, Ajutante Maggiore del 3.° Battaglione. f. 164 — *Galdi Pietro*, Capitano 3.° Battaglione. f. 164 — *Grieliger Giovan Battista*, Capitano. f. 164 — *Guardati Gabriele*, idem. f. 164 — *Greco Giuseppe*, idem. f. 164—*Guillamatti Antonio*, 1.° Tenente. f. 164 — *Guerrera Carlo*, idem. f. 164 — *Gagliumi Ippolito*, idem. f. 164 — *Garbani Ferdinando*, Volontario. f. 164 — *Girardo Giuseppe*, idem. f. 164— *Giordano Antonio*, idem. f. 164 — *Giudice del Raffaele*, idem. f. 164 — *Garzia di Metrio*, idem. f. 164.

H

Harlè Belime, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Huler Michele*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162.

I

Iazeolla Carlo, Negoziante, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Iullien*, Segretario della rappresentanza Nazionale. f. 9 — *Iannucci Pietro*, Membro del Comitato di Finanze. f. 53 — *Ildaris Cesare*, Milite della 1.ª Compagnia Nazionale. f. 59 — *Imperiale Pasquale*, Idem. f. 60—*Introna de Adriano*, Idem. f. 60 — *Iacuzio Silvestre*, Idem. della 3.ª f. 60 — *Imbimbo Giulio*, Membro del Municipio provvisorio. f. 110 — *Imparato Mariano*, 1.° Tenente 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162— *Iauch Floriano*, Capitano del 2.° Battaglione. f. 162—*Inchoff Luigi Antonio*, Idem. f. 162— *Ipp. Carlo*, Idem. f. 162 — *Iauch Ferdinando* 2.° Tenente 2.° Battaglione. f. 162 — *Iscudy Carlo*, Ajutante Maggiore 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Iauch Fulgenzio*, 1.° Tenente 3.° Battaglione. f. 162 — *Iauch Carlo Francesco*, Capitano del 2.° Battaglione 4.ª Legione. f. 164 — *Iauch Giuseppe*, Volontario. f. 164.

L

Logoteta de Giuseppe, f. 1 — *Lauber Carlo*, Presidente della Rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Lenoir Maggiore*, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Lenoir il Minore*, idem. f. 26 — *Labalme*, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Lanzetta Antonio*, Membro della Commissione, pe'richiami avverso la tassa del prestito forzoso, f. 32 — *Lanzetta Vincenzo*, Membro del Comitato di pubblica Sussistenza pel Pennino. f. 54 — *Lellis De ex Barone*, Milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Lucente Antonio*, idem. f. 59 — *Linquiti Luigi*, idem. f. 60 — *Leonardi Pasquale*, idem. f. 60 — *Luca de Gaetano*, idem. f. 60 — *Lellis De Raffaele*, Sergente della 2.ª Compagnia f. 60 — *Lipani Giuseppe*, Milite della stessa Compagnia. f. 60—*Leonelli Ferdinando*, idem. f. 60 — *Licopoli Rosario*, idem. della 3.ª f. 60—*Lucci Giovanni*, idem. f. 60 — *Lucchese Lucio*, idem. f. 60 — *Longis de Pasquale*, idem. f. 61 — *Lupis Vitantonio*, idem. f. 61 — *Lojercio Felice*, idem. f. 61 — *Lojercio Vincenzo*, idem. f. 61 — *Lago Raffaele*, idem. f. 61 — *Luceti Carlo*, Milite della 3.ª Compagnia. f. 61 — *Lopez Tommaso*, Sergente della 4.ª idem, f. 61 — *Laghezza Giuseppe*, idem. f. 61 — *Lopez Tommaso*, idem. f. 61 — *Loffredi Pasquale*, idem. f. 61 — *Lisa Francesco Antonio*, idem. f. 61 — *Lamparelli Michele*, idem. f. 61 — *Luca de Lorenzo*, idem. f. 61 — *Lanzetta Antonio*, Commissario per la Tassa degli Orefici, f. 86 — *Luise de Aniello*, idem. f. 86 — *Lupo Vincenzo*, Commissario della Corte militare. f. 120 — *Lanzellotti Angelo*, Sul progetto di Costituzione di Pagano Cestari e Locoteta. f. 137 — *Landini Baldassarre*, Capitano del 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Lopez Giuseppe*, 1.° Tenente idem. f. 162 — *Lingua Eugenio*, idem. f. 162 — *Losano Raimondo*, Ajutante del 3.° Battaglione.

f. 162 *Landini Giuseppe*, Capitano del 3.° Battaglione. f. 162 — *Lahoz Mariano*, idem del 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Lopez Annibale*, 2.° Tenente. f. 162 — *Landini Vincenzo*, idem. f. 152 — *Lentini Rocco*, Capo del 3.° Battaglione. f. 162 — *Lucente Michele*, 2.° Tenente del 3.° Battaglione. f. 162 — *Luca de Raffaele*, idem. f. 162 — *Lerre Vincenzo*, 2.° Chirurgo 1.° Battaglione. f. 163 — *Lucchini Luigi*, 2.° Tenente idem. f. 163 — *Lamberti Giov. Antonio*, idem. f. 164 — *Leonelli Giuseppe*, Capitano del 3.° Battaglione. f. 164 — *Luca de Gennaro*, 2.° Tenente del 3.° Battaglione f. 164 — *Leone Francesco*, Volontario. f. 164 — *Litters Francesco Saverio*, idem. f. 164. *Luca de Raimondo*, idem. f. 164 — *Lettiero Domenico*, idem. f. 164 — *Lellis de Camillo*, idem. f. 164 — *Lieto de Filippo*, idem. f. 164.

M

Moliterni, Generale in Capo, e membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Manthonè Gabriele*, Membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Montemiletto*, Membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Mourgue*, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Marchetti Giuseppe*, Membro della Commissione avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 — *Marulli Vincenzo*, idem. f. 32 — *Moltedo Matteo*, Segretario del Municipio di Napoli. f. 47 — *Macedonio Marcantonio*, Deputato del Tribunale della Fortificazione, Acqua e Mattonata. f. 51 — *Mercato de Gaetano*, Segretario del Comitato de' pubblici Stabilimenti. f. 52 — *Marinelli Antonio*, Membro del Comitato di Finanze. f. 53 — *Martucci*, Avvocato del Fisco Nazionale. f. 53 — *Maddaloni Vincenzo*, Segretario del Comitato di Finanze. f. 53 — *Maddaloni Carafa*, Milite della 1.ª Compagnia. f. 60 — *Moretti Luigi*, idem. f. 60 — *Marone Zeferino*, idem. f. 60 — *Martino Domenico*, idem. f. 60 — *Mucci Francesco*, idem. f. 60 — *Minardi Paolo*, idem. f. 60 — *Malatacca Cataldo*, idem. f. 60 — *Maselli Andrea*, idem. f. 60 — *Mauro Pasquale*, idem. f. 60 — *Maurelli Vincenzo*, idem. f. 60 — *Montile Giosuè*, idem. f. 60 — *Mirelli Giuseppe*, idem. f. 60 — *Muscari Carlo*, Capitano della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Mauro Carlo*, Tenente d'idem. f. 60 — *Marco de Giacomo*, Milite d'idem. f. 60 — *Martano Francesco*, idem. f. 60 — *Marinis Luigi*, idem. f. 60 — *Medica Gaetano*, idem. f. 60 — *Majello Gaetano*, idem. f. 60 — *Morelli Antonio*, idem. f. 60 — *Mercato de Francesco Antonio*, idem. f. 60 — *Mantini Girolamo*, idem. f. 60 — *Montuori Gennaro*, idem. f. 60 — *Marcellino Vincenzo*, idem. f. 60 — *Montaruli Tommaso*, idem. f. 60 — *Majo di Gaetano*, idem. f. 60 — *Mauro Giuseppe*, idem. f. 60 — *Marco de Gaetano*, Ajutante della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Marini Filipppo Maria*, Sergente idem. f. 60 — *Monti Salvatore*, Milite idem. f. 60 — *Marino Domenico*, idem. f. 60 — *Misuraca Tommaso*, idem. f. 60 — *Macaro Vincenzo*, idem. f. 60 — *Morscè Giuseppe*, idem. f. 60 — *Monteforte Francesco*, idem. f. 61 — *Mantrini Salvatore*, idem. f. 61 — *Masucci Domenico*, idem. f. 51 — *Mantelli Marcello*, *Mazziotti Saverio*, idem. f. 61 — *Marco de Giacomo*, idem. f. 61 — *Morra Raffaele*, idem. f. 61 — *Menelao Domenico*, idem. f. 61 — *Monelli Antonio*, idem. f. 61 — *Molena Pietro*, idem. f. 61 — *Mosca Salvatore*, idem f. 61 — *Mastrobuono Leonardo*, idem. f. 61 — *Masillo Trojano*, idem. f. 61 — *Mancini Antonio*, idem. f. 51 — *Majo de Camillo*, idem. f. 61 — *Musto Francesco*, idem. f. 61 — *Muro de Gennaro* idem. f. 61 — *Mercatante Giacinto*, idem. f. 61 — *Marcellini Vincenzo*, idem. f. 61 — *Masi Tommaso*, idem. f. 61 — *Majo de Concordio*, Sergente del Comitato militare. f. 61 — *Macdonald*, Generale in capo. f. 75 — *Miceli*, Segretario del Ministero dello Interno. f. 81 — *Marchetti Nicola Sica*, Commessario della Tassa degli Orefici. f. 86 — *Marulli Gaetano*, idem. f. 86 — *Massa Orozo*, Generale Commissario per l'organizzazione della Truppa. f. 88 — *Marzo Giuseppe*, Segretario della Commissione della Truppa. f. 60 — *Mastellone Nicola*, membro della Commissione di Vigilanza delle Casse di pubblica Amministrazione. f. 93 — *Mozzetti Salvatore*, membro del Comitato Nazionale. f. 114 — *Manzi Raffaele*, membro dell'alta Corte militare. f. 126 — *Manthonè Gio. Battista*, membro dell'alta Corte militare. f. 126 — *Matera*. f. 162 — *Moatau de*, Capitano 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Mira Luigi*, idem. f. 192 — *Macklin Giovanni*, idem. f. 162 — *Mira Giuseppe*, 2.° Tenente f. 162 — *Messina Gennaro*, idem. f. 162 — *Mascia Giuseppe*, Capitano del 2.° Battaglione. f. 162 — *Mantica Gio. Filippo*, 1.° Tenente. f. 162 — *Mulinier Desiderio*, Capitano del 3.° Battaglione. f. 162 — *Melluso Antonio*, idem. f. 162 — *Mailler Federico*, 1.° Tenente. f. 162 — *Musitano Cesare*, 2.° Tenente 162 — *Mazzucconi Paolo*, 2.° idem. f. 162 — *Mari Filippo*, Capitano 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Mochan Patrizio*, 1.° Tenente. f. 162 — *Morella Michele*, 2.° Tenente. f. 162 — *Miller Natale*, Capitano del 2.° Battaglione. f. 162 — *Maurizio Francesco*, 1.° Tenente. f. 162 — *Meton Giovanni*, idem. f. 162 — *Marini Carmine*, idem. f. 163 — *Marini Vincenzo*, 1.° Chirurgo. f. 163 — *Machan Alessandro*, Ajutante Maggiore 3.° Battaglione — *Milisci Giosuè*, 1.° Tenente. f. 163 — *Mennuni Luigi*, idem. f. 163 — *Mariuchini Antonio*, 2.° Tenente f. 163 — *Mauro Agostino*, idem. f. 163 — *Miglietti Francesco Saverio*, 2.° Chirurgo. f. 163 — *Meetiz Francesco*, Capitano 1.° Battaglione 3.ª Legione. f. 163 — *Migliore Luca*,

idem. f. 163 — *Marteau du Fabbrizio*, 2.° Tenente. f. 163 — *Marteau du Carlo*, Ajutante Maggiore. f. 163 — *Macdonald Francesco*, Capitano. f. 163 — *Menni Antonio*, 1.° Tenente. f. 163 — *Macchiavelli Pasquale*, 2.° Tenente f. 163 — *Mari de Giovanni*, 1.° Tenente 3.° Battaglione. f. 163 — *Mantica Raimondo*, 2.° Tenente. f. 163 — *Morelli Michele*, idem. f. 163 — *Miller Giuseppe*, 1.° Tenente del 1.° Battaglione. f. 163 — *Mendozza Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 164 — *Merlo Giovanni*, idem. f. 164 — *Misurati Michele*, Capitano. f. 164 — *Miller Maurizio*, 1.° Tenente. f. 174 — *Marciani Giuseppe*, idem. f. 164 — *Marziale Scipione*, Volontario. f. 164 — *Mollame Ferdinando*, idem. f. 164 — *Martino Michele*, *Melorio Michele*, idem. f. 164 — *Mellone Luigi*, idem. f. 164 — *Moretti Nicola*, idem f. 164.

N

Napoletano Antonio, milite della 3.ª f. 61 — *Nanula Antonio*, idem. della 4.ª f. 61 — *Nocerino Gennaro*, idem della 3.ª f. 61 — *Novi de Michelangelo*, Segretario del Comitato militare. f. 123 — *Notarangelo Annibale*, 1.° Tenente 1.ª Compagnia 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Natale Domenico*, Volontario. f. 164 — *Navos Luigi*, idem. f. 164 — *Novi Francesco*, idem. f. 164 — *Nuzzo Mauro Girolamo*, idem. f. 164.

O

Origo Vincenzo Mario, milite della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Oliver Giovanni*, milite della 3.ª f. 61 — *Ortega Raffaele*, idem. f. 61 — *Odoven Pasquale*, 2.° Tenente 2.° Battaglione 1.ª Legione f. 162 — *Orsini Pasquale*, 2.° Tenente 3.° Battaglione. f. 162 — *Ortese Domenico*, Ajutante. f. 163 — *Ottaviano Silvio*, Capitano. f. 164.

P

Pagano Mario, membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Porta Vincenzo*, idem. f. 4, 38 — *Paribelli Cesare*, idem. f. 4, 77 — *Pepe Francesco*, idem. f. 4 — *Pignatelli Giuseppe*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Pignatelli del Vaglio Diego*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Piatti Domenico*, Banchiere, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Petrucci Alessandro*, Segretario del Governo provvisorio. f. 22 — *Perrot Carlo*, Agente della Commissione Civile. f. 26 — *Pirolli Flavio*, membro della Commissione pei richiami, avverso il prestito forzoso. f. 32 — *Paterno Vincenzo*, idem. f. 32 — *Presti Gennaro*, membro del Comitato di Sussistenza. f. 51 — *Porcinari Ippolito*, Presidente del Comitato di Finanze. f. 53 — *Pucci Giuseppe*, idem. f. 53 — *Perrella Gaetano*, membro del Comitato di pubblica Sussistenza per Porta S. Gennaro. f. 51 — *Patrocci Benedetto*, Sergente della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Palumbo Vincenzo*, Istruttore della suddetta 1.ª Compagnia. f. 59 — *Pillani Baldassare*, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 60 — *Pagano Nicola*, idem. f. 60 — *Pardignos Antonio*, idem. f. 60 — *Piterà Antonio*, idem. f. 60 — *Piterà Gioacchino*, idem. f. 60 — *Prota Giovanni*, idem. f. 69 — *Ponteri Giovanni*, idem. f. 60 — *Parisi Francesco*, idem. f. 60 — *Piciocchi Domenico*, idem. f. 60 — *Pisani Filippo*, idem. f. 60 — *Palomba Domenico*, idem. f. 60 — *Pannein Antonio*, Sergente della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Pannein Luigi*, milite della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Perl Gaetano*, idem. f. 60 — *Pacelli Francesco Saverio*, idem. f. 60 — *Pannein Raffaele*, idem. f. 60 — *Pecorari Carlo Ignazio*, idem. f. 60 — *Pappacena Giuseppe*, idem della 3.ª Compagnia. f. 60 — *Petrucci Pasquale*, idem. f. 60 *Petrucci Antonio*, idem. f. 60 — *Polito Natale*, idem. f. 60 — *Perrelli Pietro Paolo*, idem. f. 50 — *Pignatelli Gennaro*, idem. f. 61 — *Pisani Antonio*, idem della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Piemente Ignazio*, idem. f. 61 — *Pisani Giuseppe*, idem. f. 61 — *Panarelli Giacomo*, idem. f. 61 — *Piscopo Antonio*, idem. f. 61 — *Prato Orazio*, milite della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Pignatelli Giuseppe*, membro del Comitato militare. f. 61 — *Piatti Antonio*, Commissario della Tesoreria Nazionale. f. 81 — *Pirelli Flavio*, Commissario per la Tassa degli Orefici. f. 86 — *Paternò Vincenzo*, Marchese idem. f. 86 — *Pignatelli Francesco*, Commissario per l'organizzazione della Truppa. f. 88 — *Palumbo Vincenzo*, idem. f. 88 — *Praitano Onofrio*, Cancelliere del Comitato di pubblica Sussistenza. f. 110 — *Prati Gennaro*, membro del Municipio provvisorio. f. 110 — *Pineda Antonio*, membro del Comitato militare. f. 117 — *Parisi Lelio*, Commissario di Campagna. f. 124 — *Pigliacelli Giorgio*, Presidente dell'alta corte militare. f. 126 — *Pieri Giacomo*, Capitano del 2.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Pandolfelli Nicola*, 2.° Tenente f. 162 — *Petris de Angelo*, idem. f. 162 — *Pisacane Francesco*, 1.° Tenente del 3.° Battaglione. f. 162 — *Prete Luigi*, 1.° Chirurgo del 3.° Battaglione. f. 162 — *Pineda Antonio*, Capo Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Peschier Raffaele*, 1.° Tenente. f. 162 — *Pepe Gabriele*, 1.° Tenente. f. 162 — *Pisanelli Ignazio*, 2.° Tenente. f. 162 — *Pellegrini Michele*, Capitano. f. 162 — *Palombo Emmanuele*, idem. f. 162 — *Pepe Giovanni*, 1.° Tenente. f 163 — *Pisanelli Domenico*, 1.° Chirurgo. f. 163 — *Palomba Antonio*, 1.° Tenente. f. 163 — *Pardignos Antonio*, 2.° Tenente. f. 163 — *Pennein Luigi*, idem. f. 163 — *Proto Cesare*, 1.° Tenente. f. 163 — *Pisani Poli-*

doro, 2.° Tenente. f. 163 — *Pisanelli Gennaro*, 2.° Chirurgo. f. 163 — *Pontari Antonio*, Capitano. f. 163 — *Perez Giuseppe*, idem. f. 163 — *Patrone P.*, 1.° Tenente, f. 163 — *Petris de Angelo*, 2. Tenente. f. 164 — *Piscetti Angelo*, Capo Battaglione. f. 164 — *Palenzia Nunzio*, 2.° Tenente. f. 164 — *Pineda Pietro*, idem. f. 164 — *Parente Nicola*, idem. f. 164 — *Paladino Lorenzo*, Capitano. f. 164 — *Politi Natale*, 1.° Tenente. f. 164 — *Pisani Tommaso*, 2.° Tenente. f. 164 — *Perris Gennaro*, Volontario. f. 164 — *Pastore Gaetano*, idem. f. 164 — *Polito Emmanuele*, idem. f. 164 — *Prete Gaetano*, idem. f. 164 — *Pellegrino Gaetano*, idem. f. 164 — *Pari Giovanni*, idem. f. 164 — *Pisani Ferdinando*, idem. f. 164 — *Perez Pietro*, idem. f. 164 — *Pellegrini Pietro*, idem. f. 164 — *Po del Felice*, idem. f. 164 — *Perez de Vera Alfonso*, idem. f. 164 — *Perroni Raffaele*, idem. f. 164 — *Pepe Guglielmo*, idem. f. 164 — *Picet Nicola*, idem. f. 164.

Q

Quatrucci Sisto, milite della 4.ª Compagnia. f. 61.

R

Rocca Romana, Generale sanzionato dalla Repubblica. f. 2 — *Riario Giovanni*, membro della rappresentanza Nazionale. f. 4 — *Rotondo Prosdocimo*, idem. f. 4, 17 — *Ruggi Ferdinando*, Capitano di Marina, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Roselli Clino*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Ruggiero De Domenico*, membro per la Commissione pe'richiami, avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 — *Rossi Michele*, Segretario della Municipalità del Comitato di Polizia. f. 50 — *Ruggiero Antonio*, membro del Comitato di pubblica Sussistenza. f. 52 — *Ruggiero Carlo*, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 60 — *Ruggiero Michele*, idem. f. 60 — *Ruggiero Gaetano*, idem. f. 60 — *Rocca della ex Principe*, idem. f. 60 — *Ricupero Carmelo*, idem. f. 60 — *Rago Raffaele*, idem. f. 60 — *Ratta la Michele*, idem. f. 60 — *Raso Francesco*, idem. f. 61 — *Russo Gaetano*, idem. f. 61 — *Rettore Stefano*, idem. f. 61 — *Rago Francesco Saverio*, idem. f. 61 — *Respero-Carmelo*, idem. f. 61 — *Riperi Giuseppe*, idem. f. 61 — *Rosa Giuseppe*, idem. f. 61 — *Riario Luigi*, idem. f. 61 — *Ruffo Filippo*, membro della Commissione di Vigilanza, delle Casse di pubblica Amministrazione. f. 93 — *Re del Giuseppe*, idem. f. 93 — *Renzis de*, Presidente del Comitato militare. f. 105 — *Re del Nicola*, membro del Comitato de' Banchi Nazionali. f. 114 — *Resiner Felice Antonio*, 1.° Tenente 1.° Battiglione 1.ª Legione. f. 162 — *Roberti Fortunato*, 2.° Tenente. f. 162 — *Ritucci Giov. Mario*, Ajutante maggiore. f. 162 — *Rumo Ferdinando*, Capitano. f. 162 — *Ruberti Michelangelo*, 1.° Tenente. f. 162 — *Rada de Michele*, 2.° Tenente. f. 162 — *Russo Ferdinando*, Capitano idem. f. 162 — *Romeo Luigi*, idem. f. 162 — *Ritucci Stefano*, 1.° Tenente. f 162 — *Rossi Antonio*, 2.° idem. f. 162 — *Rossi Francesco*, Capo Battaglione. f. 162 — *Rocca La Carlo*, Capitano. f. 162 — *Roselli Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 163 — *Ricciardi Giov. Battista*, idem. f. 163 — *Rigo Pompilio*, Ajutante. f. 163 — *Roche de Pietro*, Capo Battaglione. f. 163 — *Ruggiero Giosuè*, 1.° Tenente. f. 163 — *Ruggiero Domenico*, Capitano. f. 163 — *Ricci Gennaro*, 2.° Tenente. f. 163 — *Rizzo Vito*, 1.° Chirurgo. f. 163 — *Ritucci Giosuè*, Capo Battaglione. f. 163 — *Ruffo Fabrizio* Cardinale, e Vicario Generale. f. 176 — *Riz de Giuseppe*, Capitano 1.° Battaglione 4.ª Legione. f. 163 — *Rossi Antonio*, 2.° Tenente. f. 164 — *Romano Giuseppe*, idem. f. 164 — *Rallo Leopoldo*, Volontario. f. 164 — *Raggio Luigi*, idem. f. 161 — *Rorro Giovanni*, idem. f. 164 — *Rizzani Benedetto*, idem. f. 164 — *Russo Raffaele*, idem. f. 164 — *Russo Lorenzo*, idem. f. 164 — *Rospinet Raimondo*, idem. f. 164 — *Rosa de Francesco*, idem. f. 164 — *Ruco Antonio*, idem. f. 164 — *Rodio Giov. Battista*, Commissario in Capo di Guerra Comandante Ganerale una Divisione della Armata Cristiana. f. 184.

S

Serra Cassano Luigi, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Stile Ignazio*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Serra Giuseppe*, membro del Municipio di Napoli, in sostituzione del Padre Luigi. f. 8 — *Sica Nicola*, membro della Commissione pe' richiami, avverso la tassa del prestito forzoso. f. 32 — *Spinelli*, membro della Commissione degli alloggi. f. 50 — *Sanfelice di Bagnoli Fabio*, Deputato del Tribunale della fortificazione, acqua e mattonata. f. 51 — *Sersale Fabrizio*, idem. f. 51 — *Sanfelice D'Acquavella Giovanni*, idem. f. 51 — *Servillo Raffaele*, Segretario di detta Deputazione. f. 51 — *Suarez Coronel Michele*, membro del Comitato di finanze. f. 53 — *Sentio Saverio*, idem. f. 53 — *Sanseverino Vincenzo*, idem. f. 53 — *Severino di Secli Vincenzo*, Portolano di terra. f. 55 — *Sorrentino Baldassarre*, sergente della 1.ª Compagnia. f. 59 — *Sorrentino Fortunato*, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Salluzzi Carlo*, idem. f. 59 — *Sacco Giacinto*, idem. f. 59 — *Stabile Raffaele*, idem. f. 60 — *Sedati Francesco*, idem. f. 60 — *Sessa Filippo*, idem. f. 60 — *Servillo Gregorio*, idem. f. 60 — *Saffi*, Segretario Generale del Governo provvisorio. f. 80 — *Siciliani Antonio*, sergente della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Siciliano Donato*, milite, idem. f. 60 — *Salvagni Gabriele*,

idem. f. 60 — *Salvietti Gennaro*, idem. f. 60 *Salvietti Michelangelo*, idem. f. 60 — *Scruglio di Gambale Francesco*, idem. f. 60 — *Salvadore de Michele*, idem. f. 60 — *Salvadore de Vincenzo*, idem. f. 60 — *Salvadore de Carlo*, idem. f. 60 — *Simone de Antonio*, idem. f. 60 — *Stampati Nicola*, idem. f. 60 — *Salvietti Francesco*, idem. f. 60 — *Santis de Camillo*, idem. f. 60 — *Simone de Michelangelo*, idem. f. 60 — *Sancio Giuseppe*, idem. f. 60 — *Squacco Giuseppe*, idem. f. 60 — *Siracusa Salvadore*, idem. f. 60 — *Stile Gennaro*, Tenente della 3 ª Compagnia. f. 60 — *Serro Pasquale*, milite della 3 ª idem. f. 61 — *Santorelli Camillo*, idem. f. 61 — *Serra Domenico*, idem. f. 61 — *Sorrentino Domenico*, idem. f. 61 — *Serra Melchiorre*, idem. f. 61 — *Siciliani Donato*, idem. f. 61 — *Silvagni Gabriele*, idem. f. 61 — *Sanzari Francesco*, Sergente della 4.ª idem. f. 61 — *Sirchio Matteo*, milite della 4.ª idem. f. 61 — *Simone de Gaetano*, idem. f. 61 — *Sanzari Paolo Angelo*, idem. f. 61 — *Sorrentino Giovanni*, idem. f. 61 — *Scrugli Nicola*, idem. f. 61 — *Sarrubbi Domenico*, idem. f. 61 — *Salerno Giuseppe*, idem. f. 61 — *Sio de Gennaro*, milite della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Sorrentino Bartolomeo*, idem. f. 61 — *Savastano Luigi*, idem. f. 61 — *Santoro Pietro*, idem. f. 61 — *Sanseverino Placido*, idem. f. 61 — *Saponara Felice*, Commessario della Tesoreria Nazionale. f. 81 — *Servillo Raffaele*, Presidente del Cantone Sebeto. f. 115 — *Santandré Domenico*, Capo di Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Spiro Spiridione*, Capitano. f. 162 — *Scherini Pasquale*, 2.° Tenente. f. 162 — *Santandré Antonio*, 2.° idem. f. 162 — *Smith Fridolino* 2.° idem. f. 162 — *Serrano Giovanni*, 1.° Tenente. f. 162 — *Sordo Giuseppe*, Ajutante. f. 163 — *Santandré Domenico*, Capitano. f. 163 — *Scigliati Carlo*, 1.° Tenente. f. 163 — *Stefano de Luigi*, idem. f. 163 — *Saltelli Vincenzo*, 1.° Tenente. f. 163 — *Sauget de Carlo*, Capitano. f 163 — *Sorrentino Giuseppe*, 2.° Tenente. f. 163 — *Salviot Luigi*, 1.° Tenente. f. 163 — *Salmieri Giovanni*, 2.° Tenente. 164 — *Salmieri Natale*, idem. f. 164 — *Sciuller Beato*, Capitano. f. 164 — *Sarria Giovanni*, 2.° Tenente. f. 164 — *Sarnelli Francesco*, idem. f. 164 — *Stampacchia Francesco*, 1.° Chirurgo. f. 164 — *Staiti Giacomo*, 2.° Tenente. f. 164 — *Scala Vincenzo*, Volontario. f. 164 — *Saccomanno Geremia*, Volontario. f. 164 — *Santanna Nicola*, idem. f. 164 — *Staiti Francesco*, idem. f. 164 — *Scoppa Giuseppe*, idem. f. 164 — *Santanna Giuseppe*, Volontario. f. 164 — *Senach Raffaele*, idem. f. 164 — *Sessa Nicola*, idem. f. 164 — *Savastano Gaetano*, idem. f. 164 — *Sella Filippo*, idem. f. 164 — *Salerno Gennaro*, idem. f. 164 — *Scognamiglio Antonino*, idem. f. 164 — *Spado Filippo*, idem. f. 164 — *Santiani Nicola*, idem. f. 164.

T

Tocco di Carlo, membro del Comitato di pubblici Stabilimenti. f. 54 — *Targianni Bernardo* membro del Comitato di pubblica Sussistenza per Vicaria. f. 54 — *Tirelli Marco*, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Tabbetta Ferdinando*, idem. f. 60 — *Tabbetta Raffaele*, idem. f. 60 — *Tabbetta Angelo*, idem. f. 60 — *Tedeschi Gabriele*, idem della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Taddei Giovanni*, idem. f. 60 — *Tanzelli Angelo*, idem. f. 60 — *Tari del Domenico*, idem. f. 60 — *Tentie Giuseppe*, idem della 3.ª Compagnia. f. 61 — *Taddei Giovanni*, idem. f. 61 — *Tavernesi Vincenzo*, idem. f. 61 — *Tuttavilla Francesco*, idem. 61 — *Tommaso di Giuseppe*, Ajutante della 4.ª Compagnia. f. 61 — *Tafuri Michele*, idem. f. 61 — *Tommasi Carlo*, idem. f. 61 — *Tucci Giacomo*, idem. f. 61 — *Tarantino Nicola*, idem. f. 61 — *Tarantino Vito*, idem. f. 61 — *Tarantino Gaetano*, idem. f. 61 — *Tumpizzi Francesco*, idem. f. 61 — *Troise della Rocca Vincenzo*, Provigilatore della Commissione Ecclesiastica. f. 67 — *Torre della Bernardo*, Vescovo di Lettere e Gragnano. f. 68 — *Tschudes Gaspare* membro del Comitato militare. f. 117 — *Teroni Gaetano*, membro dell'alta Commissione militare. f. 126 — *Turchi Agostino*, 1.° Chirurgo del 1.° Battaglione 1.ª Legione. f. 162 — *Traversi Gaetano*, 2.° Tenente. f. 162 — *Tavernari Vincenzo*, Capitano. f. 163 — *Traversi Giovanni*, 2.° Tenente. f. 163 — *Tosi Michele*, Ajutante. f. 164 — *Tuecce Giuseppe*, Capitano. f. 164 — *Tomasi de Vincenzo*, 1.° Tenente. f. 164 — *Tomaselli Domenico*, Volontario. f. 164 — *Tomeo Tommaso*, idem. f. 164 — *Tarquiero Giovanni*, idem. f. 164 — *Torrenteros Giorgio*, idem. f. 164 — *Tipaldi Mariano*, idem f. 164.

U

Utile, membro del Comitato dei pubblici Stabilimenti. f. 52 — *Urtin*, Amministratore della posta Nazionale. f. 55 — *Ungaro Vincenzo*, milite della 2.ª Compagnia. f. 60 — *Umel Luigi*, idem. della 3.ª f. 61 — *Ulloa Giovanni*, Capitano. f. 163 — *Ussani Raffaele*, Volontario. f. 164 — *Ulloa Erasmo*, idem. f. 164 — *Urbino Diego*, idem. f. 164.

V

Vinaccia Giuseppe, Canonico. f. 111 — *Vitaliani Andrea*, membro del Municipio di Napoli. f. 8 — *Virgilio Gaetano*, membro del Comitato di pubblici Stabilimenti. f. 52 — *Vecchioni Filippo*, milite della 1.ª Compagnia. f. 59 — *Vecchioni Carlo*, idem. f. 59 — *Vicerè Domenico Antonio*, idem. f. 60 — *Vicerè Costantino*, idem. f. 60 — *Vasta Matteo*, idem.

f. 60 — *Vasta Carlo*, idem. f. 60 — *Vaccari Pietro*, idem. f. 60 — *Vallone Giuseppe*, idem della 2.ª f. 60 — *Vetere Giuseppe Mario*, idem della 2.ª f. 60 — *Vito Alessandro*, idem. f. 60 — *Villani Michele*, idem. f. 60 — *Viola Florido*, idem della 3.ª f. 60 — *Vilvado Romualdo*, idem. f. 61 — *Vitale Alessandro*, idem. f. 61 — *Via de Michele*, idem. f. 61 — *Vecchio Nicola*, idem. f. 61 — *Vallone Giuseppe*, idem. f. 61 — *Valentino Vito*, idem della 4.ª f. 61 — *Vernetti Giacomo*, idem. f. 61 — *Viesti Giuseppe*, idem. f. 61 — *Vivaldo Romualdo*, idem. della 3.ª f. 61 — *Via de Michele*, idem. f. 61 — *Viesti Michele*, idem. f. 61 — *Vaglio*, Presidente del Comitato di Polizia Generale. f. 74 — *Vallin Gaetano*, membro della Commissione per la tassa degli Orefici. f. 86 — *Wirtz Giuseppe*, Generale Commissario per la organizzazione della Truppa. f. 88 — *Vallone Domenico*, 1.° Tenente. f. 162 — *Vontecatter Errico*, 2.ª Tenepte. f. 162 — *Vito Piscicelli Carlo*, idem. f. 162 — *Vito Piscicelli Ferdinando*, idem. f. 163 — *Valtani Angelo*, idem. f. 163 — *Vollaro Giuseppe*, 1.° Tenente. f. 163 — *Vanni Giuseppe*, Ajutante. f. 163 — *Vera de Emmanuele*, 1.° Tenente. f. 163 — *Vitale Tommaso*, 2.° idem. f. 163 — *Vezzani Amato*, Capitano. f. 163 — *Velboa Michele*, 1.° Tenente. f. 163 — *Vallier Guglielmo*, 2.° Tenente. f. 164 — *Villari Matteo*, Ajutante maggiore. f. 163 — *Vivaldo Romualdo*, 1.° Tenente. f. 164 — *Vagliego Emmanuele*, 2.° Tenente. f. 164 — *Vernier Francesco*, Volontario. f. 164 — *Valle la Antonio*, idem. f. 164 — *Veltri Raffaele*, Volontario. f. 164 — *Vaquozzi Carlo*, Segretario delle Truppe a masse. f. 172.

Z

Zellir de Raffaele, milite della 1.ª Compagnia della Guardia Nazionale. f. 59 — *Zicari Domenico*, milite della 1.ª Compagnia idem. f. 60 — e 2.° Tenente del 1.° Battaglione 2.ª Legione. f. 162 — *Zappoli Filippo*, idem. f. 60 — *Zafari Michele*, idem della 3.ª f. 60 — *Zuccarelli Antonio*, idem. f. 60 — *Zizzi Giuseppe*, idem. f. 164 — *Zuntabelli Giovanni*, idem. f. 164.